

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Sede di Milano

Dottorato di ricerca in Sociologia, Organizzazioni, Culture

Ciclo XXXIV

Settori Scientifico-Disciplinari SPS/07 - 08 - 12



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**LE ATTIVITÀ DI TEATRO NEL SISTEMA CARCERARIO
ITALIANO:
QUALE PROCESSO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE?**

Coordinatore:

Ch.mo Prof. Marco Caselli

Tesi di Dottorato di: Barbara Pizzetti
N. Matricola: 4808207

Anno Accademico 2020/2021

Desidero ringraziare mia madre Giulia, e mio fratello Giorgio, per essere stati un modello, l'esempio di come e quanto determinazione, empatia, cura e assenza di pregiudizio rappresentino la chiave di accesso al possibile, che trasforma il limite in risorsa, l'impossibilità in opportunità.

Ringrazio il Prof. Claudio Bernardi per aver acceso in me la scintilla del teatro, e la Prof.ssa Giulia Innocenti Malini per aver guidato i miei passi sulla strada del teatro sociale e aver dato al mio lavoro di teatrante un diverso valore, un altro significato e nuove prospettive.

Vorrei ringraziare le donne e gli uomini detenuti alla Casa di Reclusione di Verziano incontrati in questi anni, per aver accettato di mettersi in gioco e avermi svelato senza riserve le persone che sono, e Carla Coletti, per aver diviso con me la complessa esperienza del lavoro in carcere.

Ringrazio, infine, la Prof.ssa Maddalena Colombo per avermi affiancata in questi anni di studio e ricerca.

Indice

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO PRIMO La sociologia della pena: principi, funzioni e significati sociali della pena.....	13
Premessa e obiettivi del capitolo	13
1.1. Pena, coscienza collettiva e solidarietà sociale: il contributo di Émile Durkheim.....	16
1.1.2. La critica di Mead: giustizia punitiva e solidarietà aggressiva.....	25
1.2. Pratica penale, controllo sociale ed economia politica: la prospettiva marxista di Rusche e Kirchheimer	29
1.2.1 Plusvalore e disciplina: il carcere come istituzione ancillare alla fabbrica	35
1.3. La tecnologia del sapere: pena ed economia politica del corpo nel pensiero di Foucault	41
1.3.1. Tra democrazia e dispotismo: la disciplina come principio del sistema penitenziario nella concezione di Tocqueville	50
1.4. L'evoluzione della pena: contraddizioni e funzioni latenti del carcere nella contemporaneità.	57
Conclusioni.....	64
CAPITOLO SECONDO Gli effetti della pena detentiva sulla comunità carceraria e sulle identità devianti	68
Premessa e obiettivi del capitolo	68
2.1. Le teorie della pena	74
2.1.1. Le teorie relative di prevenzione speciale: difesa sociale, rieducazione e individualizzazione della pena	76
2.1.2. Le teorie relative di prevenzione generale.....	82
2.1.3. Le teorie assolute: la retribuzione.....	85
2.2. Comunità carceraria e prigionizzazione	90
2.2.1. Privazioni e potere: la società dei detenuti di Sykes	98
2.2.2. Istituzioni totali: il processo di mortificazione e impoverimento dell'identità sociale e personale.....	104

2.2.3. Garfinkel: rituali penali e cerimonie di degradazione	112
2.3. Stigmatizzazione ed etichettamento: reazione sociale e devianza secondaria	116
2.4. Divenire devianti: un processo multilivello fra naturalismo e soggettività.....	125
Conclusioni.....	134
CAPITOLO TERZO Il sistema penitenziario in Italia: attori, tendenze e condizioni della detenzione.....	136
Premessa e obiettivi del capitolo	136
3.1. La grande reclusione: la criminalizzazione degli esclusi ed il ruolo della prigione nella transizione dallo stato sociale allo stato penale	141
3.2. Il carcere in Italia: il sovraffollamento endemico come negazione del principio del trattamento umanitario dei reclusi	148
3.2.1. Interventi normativi e diritti dei detenuti.....	153
3.2.2. Il “nuovo” carcere: regime aperto e sorveglianza dinamica.....	158
3.3. Fondamenti giuridici del “nuovo” carcere: Regole Penitenziarie Europee, Libro Verde sulla detenzione in Europa, Regole Minime Onu.....	163
3.4. Tratti salienti del carcere in Italia.....	173
Conclusioni.....	182
CAPITOLO QUARTO Pratica teatrale e trattamento. Linee evolutive negli istituti penitenziari italiani	185
Premessa e obiettivi del capitolo	185
4.1. Alle radici della rieducazione: il principio personalista della dignità umana e la tutela dei diritti inviolabili del detenuto	191
4.1.2. L’evoluzione del dettame rieducativo fra esigenze di umanizzazione, spinte riformiste e movimenti di protesta	195
4.2. L’Ordinamento penitenziario: la ‘consacrazione’ del trattamento individualizzato	198
4.3. Dall’emergenza terroristica alla legge Gozzini	203
4.4. L’attuale regolamento di esecuzione: il contributo della società civile all’azione trattamentale e al reinserimento del reo.....	211
4.5. Teatro e carcere: gli esordi in Italia.....	216
4.5.1. Sistemi di rete ed intese interistituzionali: il consolidamento delle esperienze di teatro e carcere in Italia	227

4.6. Fra trattamento e socializzazione informale: le risorse educative del teatro in carcere	237
4.6.1. Una risposta alla “mancanza”: la simbolizzazione come antidoto all’omologazione	239
4.6.2. Attorialità e autorialità: la soggettività creatrice	242
4.6.3. Corpo “recluso” e corpo recitante: l’incontro con sé	243
4.6.4. Gruppo e interazione: la dimensione partecipativa dell’esperienza teatrale	244
4.6.5. Attore e spettatore: relazione presente e relazione in presenza	246
4.6.6. Io sono, noi siamo: processi trasformativi e comunità	248
4.6.7. Libertà, invenzione, comunicazione.....	250
4.6.8. Verso la ricerca dello ‘statuto istituzionale’ del teatro in carcere	251
Conclusioni.....	255
CAPITOLO QUINTO Metodologia dell’indagine: l’Istituzionalizzazione della pratica teatrale nelle carceri italiane	258
5.1. Ragioni e obiettivi della ricerca.....	258
5.2. Delimitazione del campo e dei soggetti della ricerca.....	266
5.3. Strumenti di rilevazione: dalle ipotesi alle dimensioni, alla costruzione delle tracce di intervista	269
5.4. Costruzione del campione e unità di analisi	275
5.5. La rilevazione: accesso al campo e conduzione delle interviste	286
5.5. Limiti nell’accesso ai dati e al campo	298
CAPITOLO SESTO Analisi dei dati di ricerca – Livello macro: l’istituzione.....	300
6.1. Premessa metodologica	300
6.2. Intenzionalità istituzionale.....	301
6.3. Ragioni per l’istituzionalizzazione del teatro in carcere	306
6.4. Potenzialità educative del teatro	318
6.5. Il teatro come strumento per migliorare l’efficacia della pena.....	325
6.6. L’investimento dell’istituzione sulla pratica teatrale	331
6.7. Criticità: mancanza di risorse e resistenze del personale di Polizia Penitenziaria	336
6.7.1. La mancanza di risorse finanziarie	337
6.7.2. Le resistenze del personale di Polizia Penitenziaria.....	345
Conclusioni.....	355
CAPITOLO SETTIMO Analisi dei dati di ricerca – Livello meso: gli operatori teatrali...	359

Premessa metodologica	359
7.1. Sinergia tra operatori teatrali e personale penitenziario, tra teatro e istituzione	360
7.1.1. Convergenza o indifferenza? La pratica teatrale tra estraneità e precarietà.....	373
7.1.2. Il “valore aggiunto” del Coordinamento	383
7.1.3. L’interazione tra operatori e personale penitenziario: alla ricerca di sinergie	387
7.2. La mobilitazione del potenziale interazionale e simbolico ad opera del teatro.....	402
7.3. L’istituzionalizzazione della pratica teatrale tra rischi di assimilazione e conservazione della propria specificità	413
Conclusioni.....	418
CAPITOLO OTTAVO ANALISI DEI DATI – LIVELLO MICRO.....	423
Premessa metodologica	423
8.1. Ipotesi del potenziale trasformativo	428
8.1.2. Il cambiamento individuale	439
8.2. Rieducazione e teatro	452
8.2.1. Osservazione scientifica e relazione di sintesi: la valutazione della partecipazione all’attività teatrale.....	457
8.2.2. Quali benefici per il detenuto derivano dall’ istituzionalizzazione dell’attività teatrale?	463
8.3. L’impatto delle attività teatrali sul potere cognitivo esercitato dal carcere: ipotesi del <i>reframing</i>	468
8.3.1. Dopo il reframing: quale reintegrazione?.....	479
Conclusioni.....	484
CONCLUSIONI	489
I limiti della ricerca	489
L’istituzionalizzazione del teatro: ipotesi e risultati e confronto	497
Livello Macro	497
Ipotesi dell’intenzionalità	497
Ipotesi della permanenza	498
Ipotesi del rischio di collisione.....	499
Livello meso.....	500
Ipotesi della sinergia fra operatori teatrali e personale penitenziario.....	500

Ipotesi della mobilitazione del potenziale interazionale e simbolico.....	502
Ipotesi delle conseguenze istituzionalizzanti.....	503
Livello micro	504
Ipotesi del potenziale trasformativo	504
Ipotesi della rieducazione	506
Ipotesi del reframing.....	507
Lo stato dell'arte: l'istituzionalizzazione della pratica teatrale dagli Stati Generali del 2015 ad oggi	509
Fattori e indicatori di istituzionalizzazione: convergenze e divergenze nella prospettiva dei diversi attori sociali	517
Un'ultima considerazione.....	520
Allegati	524
Bibliografia.....	542

INTRODUZIONE

Questa tesi si inserisce nel filone di studi della Sociologia del carcere e ha come oggetto di studio il processo di ‘incorporazione’ delle attività teatrali all'interno della funzione rieducativa della prigione, vista attraverso i diversi ruoli istituzionali. Essa si avvale, da un lato, delle più rilevanti fonti disponibili in letteratura per comprendere gli aspetti sociologici implicati in questo processo, dall'altro, di una rete di conoscenze dirette e di esperienze pregresse di chi scrive, sulle svariate associazioni culturali e artistiche operanti nelle carceri italiane.

Nel corso dell'esperienza professionale maturata in oltre dieci anni di lavoro in qualità di operatore di teatro sociale all'interno della Casa di Reclusione di Verziano a Brescia, ho sviluppato – attraverso il confronto con altri conduttori, attori e registi attivi in ambito penitenziario – numerosi interrogativi riguardo al ruolo attualmente assunto dalla pratica teatrale nel contesto detentivo.

Ad oggi, in Italia, si registra una significativa diffusione delle esperienze di teatro carcere sul territorio nazionale: negli istituti di pena si contano infatti oltre 80 attività teatrali, molte delle quali aderenti a reti di coordinamento regionali (Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna; Coordinamento Regione Toscana) e nazionali (Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere). Su iniziativa del Coordinamento Nazionale sono state istituite la Giornata Nazionale del Teatro in Carcere, in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro (27 marzo), ed una rassegna nazionale di teatro e carcere con cadenza annuale, *Destini Incrociati*. La Rivista Europea *Catarsi-Teatri della Diversità*, fondata nel 1996 da Emilio Pozzi e Vito Minoia all'Università di Urbino Carlo Bo, organizza convegni internazionali di studi in collaborazione con l'International Network Theatre in Prison (INTiP), ente partner dell'International Theatre Institute dell'UNESCO, ed ha fondato il Premio Internazionale Gramsci per il Teatro in Carcere. Internazionale è anche la caratura di molti dei progetti ideati ed avviati dalle realtà di teatro operative negli istituti di pena.

La pratica del teatro in carcere gode oggi del riconoscimento dichiarato del Ministero della Giustizia che ravvisa fermamente il potenziale rieducativo e il contributo offerto dal teatro al perseguimento degli obiettivi di riabilitazione ed inclusione sociale della pena mediante l'avvio da parte dell'Amministrazione Penitenziaria di forme di collaborazione con enti teatrali, culturali

e locali impegnati nella promozione del teatro in carcere in Italia, nonché la stipula di protocolli di intesa.

A partire dagli anni 2000, sono stati effettuati alcuni tentativi di mappatura delle attività teatrali sviluppatesi negli istituti penitenziari italiani in maniera variegata e non sistematica a partire dagli anni Ottanta del Novecento, ad esempio il progetto di ricerca *TEATRODENTRO - Il teatro: educazione non formale per detenuti inseriti in programmi di reinserimento socio-professionale* finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma GRUNDTVIG. Recentemente, sulla scia della ben più radicata tendenza anglosassone, sono state condotte in Italia ricerche per l'elaborazione di cornici teoriche e indicatori mediante i quali definire e misurare gli impatti dell'attività teatrale sulla qualità dell'esperienza detentiva dei condannati e sull'organizzazione della struttura penitenziaria.

Ciò nonostante permane negli operatori teatrali incontrati negli anni, la sensazione che alla pratica teatrale venga ancora oggi riservata una posizione decisamente marginale nelle politiche sociali rivolte al trattamento e alla rieducazione dei soggetti detenuti.

Sullo sfondo di una più ampia riflessione sullo strumento teatrale come pratica di riabilitazione e reinserimento sociale dei detenuti, ci domandiamo, in relazione ad un processo di umanizzazione e di potenziamento dell'efficacia della pena basato sulla centralità della persona umana e orientato all'osservazione e alla conoscenza diretta della persona reclusa da parte del personale, quali sono il valore e la funzione attribuiti al teatro nel processo trattamentale dai funzionari dell'istituzione penitenziaria. Come avviene, se avviene, il processo di normalizzazione e routinizzazione del teatro nelle carceri? Quali sono le rappresentazioni prevalenti all'intento del contesto detentivo e quali pregiudiziali culturali implicite ed esplicite incontra la pratica teatrale quale sistema d'azione divergente rispetto alla struttura normativa e disciplinare, segregante e estraniante, gerarchicamente organizzata, fortemente burocratizzata e rigidamente irrigimentata del carcere? Qual è la natura del rapporto che si instaura tra pratica teatrale e istituzione e in base a quali fattori e dinamiche si realizza l'incorporazione dell'attività teatrale nei meccanismi e nelle dinamiche di funzionamento del penitenziario? Quali sono gli *output* e i benefici attesi dai diversi attori sociali coinvolti (operatori, personale, detenuti)? Quali cambiamenti innesca la pratica teatrale a livello contestuale in termini strutturali, procedurali, organizzativi?

Tali interrogativi, che hanno guidato la ricerca di tipo qualitativo condotta, senza pretesa di generalizzazione, attraverso lo strumento della intervista semi-strutturata rivolta ai diversi attori

(18 operatori teatrali, 13 funzionari giuridico-pedagogici, 11 comandanti/ispettori, 8 direttori, 20 detenuti) in 12 istituti della Lombardia e dell'Emilia Romagna, nell'intento di rappresentare quanto più accuratamente possibile la complessità sociale di un contesto plurale e fortemente contraddittorio, si pongono entro una cornice teorica di interpretazione della pena e del penitenziario.

Poiché la punizione penale intesa come insieme complesso di processi, pratiche, discorsi, rappresentazioni, istituzioni costituisce un fenomeno articolato e problematico la cui conoscenza si limita, per ragioni di opacità e inaccessibilità ai più, al senso comune, si è ritenuto di dover approfondire, nel primo capitolo, le diverse teorie sociologiche che interpretano la pena (e l'istituzione del penitenziario moderno) come una costruzione sociale, culturalmente e storicamente determinata, il cui valore e significato, le cui funzioni non possono essere spiegate unicamente in ragione dei tassi di delinquenza o dell'andamento della criminalità, bensì in riferimento alle condizioni (culturali, politiche, economiche e istituzionali) che la rendono possibile in forme che riflettono la società nella quale si sviluppa. Sono state dunque messe a confronto: le interpretazioni della pena come meccanismo di rafforzamento della solidarietà sociale elaborate da Durkheim e Mead; le teorie conflittualiste sviluppate da Rusche e Kirchheimer e, sul fronte italiano, da Melossi e Pavarini, che concepiscono la pena come uno strumento di consolidamento dei processi di regolazione sociale ed economica basati sulla divisione fra classi; gli studi sul carattere disciplinare della pena in quanto apparato di controllo e assoggettamento nell'ambito della dinamica potere-sapere messa in evidenza da Foucault e del processo di riforma morale indagato da Tocqueville; infine l'analisi condotta da sociologi contemporanei (Wacquant, Bauman) relativa alle funzioni latenti assolve dalla pena nel disciplinamento di gruppi selezionati di popolazione e nella 'epurazione' dalla società dei soggetti improduttivi.

I significati e le funzioni che la pena assume, nell'epoca contemporanea di indebolimento del *welfare state*, di criminalizzazione dei 'diversi' e degli esclusi dal mercato del lavoro o dalle logiche assistenziali, di ricorso massivo alla carcerazione, suscitano una riflessione critica riguardo ai presupposti teorici ed etici che legittimano il diritto di punire esercitato dallo Stato liberale e democratico. Per quanto misurata in termini di qualità e quantità, la pena rappresenta infatti, comunque e sempre, una limitazione della libertà e una risposta collettiva e violenta nei confronti del singolo individuo. A fronte degli argomenti di difesa sociale, prevenzione e

risocializzazione addotti a spiegazione razionale della pena, l'istituzionalizzazione del soggetto produce effetti anomici e incapacitanti tali da confutare tali giustificazioni. Il carattere afflittivo della pena, la cui esecuzione avviene sovente in condizioni lesive della dignità umana, è sottolineato dai rituali di mortificazione e degradazione e dai processi di stigmatizzazione ed esclusione ingenerati dalla carcerizzazione. Al progressivo impoverimento della dimensione identitaria, sociale e simbolica dei ristretti, cui corrispondono spesso effetti criminogeni di etichettamento e identificazione con il ruolo criminale (descritti e analizzati da sociologici del calibro di Clemmer, Sykes, Wheeler, Garfinkel, Goffman, Beck, Lemert, Matza) è dedicato il secondo capitolo.

In Europa e negli Stati Uniti, il passaggio dallo Stato sociale a quello penale e la deriva punitiva sono segnate dall'adozione di politiche di controllo e di repressione sempre più severe, dal consolidamento delle retoriche securitarie e dalla lievitazione dei tassi di carcerizzazione (peraltro indipendente dall'andamento della criminalità), con ricadute evidenti in termini di aumento della popolazione detenuta e di peggioramento delle condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari. In Italia, il penitenziario – contraddistinto da ambienti promiscui, insalubri ed inadeguati, da personale (in particolare educatori) numericamente insufficiente e prossimo al *burn out*, da penuria di risorse economiche, da livelli di sovraffollamento insostenibili, che rischiano di inficiare l'efficacia del trattamento e le prospettive di rieducazione – si conferma come una “discarica” sociale atta a separare dal resto della comunità una popolazione detenuta composta quasi interamente da tossicodipendenti, immigrati e condannati per reati connessi allo spaccio, alla detenzione o al consumo di droga. L'analisi delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione detenuta nonché delle condizioni di detenzione e dei provvedimenti normativi (come ad esempio l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale) introdotti in risposta alla condanna per violazione del divieto di pene e trattamenti inumani e degradanti emessa nei confronti dell'Italia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013 – contenuta nel terzo capitolo – consente: a) di definire il contesto nel quale ha luogo la diffusione della pratica teatrale; b) di porre tale fenomeno in relazione con l'innovazione del concetto di carcere determinata dall'assunzione del regime aperto e della sorveglianza dinamica, dall'adozione dei principi di conoscenza diretta e di responsabilizzazione del soggetto recluso.

Il quarto capitolo è destinato alla ricostruzione delle tappe fondamentali del processo di riforma, modernizzazione e umanizzazione del sistema penitenziario italiano posto a coronamento dei principi costituzionali della tutela della dignità umana, del rispetto per i diritti fondamentali e della rieducazione come fine ultimo e irrinunciabile della pena detentiva. La legge n. 354/1976 e la successiva Legge “Gozzini” sanciscono la partecipazione della società civile all’azione risocializzante del carcere e, al contempo, l’introduzione delle attività culturali, ricreative e sportive quali elementi essenziali e imprescindibili del trattamento dei rei. L’emanazione di tali leggi – unitamente allo sviluppo, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, del movimento di rinnovamento e fuoriuscita del teatro dai luoghi convenzionali – rappresenta il presupposto essenziale per l’ingresso all’interno del carcere, la diffusione e lo sviluppo secondo declinazioni molteplici e differenziate della pratica teatrale quale risorsa educativa.

La ‘seconda parte’ della tesi scaturita dalla ricerca comprende un capitolo metodologico di descrizione: degli obiettivi dell’indagine; del processo di definizione del campo e di costruzione del campione e delle unità di analisi; delle tecniche e degli strumenti impiegati per la rilevazione dei dati; delle criticità emerse nell’accesso al campo e nella raccolta dei dati; dell’analisi dei materiali empirici raccolti in base alla distinzione di 5 categorie di intervistati in base al ruolo svolto all’interno degli istituti penitenziari che compongono il campione effettivo:

- a- direttori;
- b- ispettori/comandanti – inclusi gli assistenti capo;
- c- funzionari giuridico-pedagogici, compresi educatori e psicologi;
- d- operatori teatrali;
- e- detenuti partecipanti – compresi quelli in articolo 21 o in esecuzione penale esterna.

Il sesto capitolo esamina e verifica la sussistenza delle ipotesi formulate in riferimento al livello macro di interazione fra teatro e carcere, ovvero al piano istituzionale (intenzionalità, funzioni rieducative, rischio di collisione), mettendo in evidenza in particolare: le ragioni che inducono dirigenti e funzionari a voler istituzionalizzare la pratica teatrale in relazione alle possibili ricadute e all’efficacia della pena; le resistenze messe in atto dal personale; le criticità più evidenti e le possibili risoluzioni.

Il capitolo successivo concerne il livello meso dell’interazione fra teatro e carcere, ossia gli operatori teatrali: esamina il tema della precarietà e della estraneità dell’attività teatrale al carcere, l’interazione con il personale penitenziario, e la funzione assolta dalle forme di

coordinamento regionale nei confronti degli operatori nell'interazione con l'istituto di riferimento e con gli enti locali, in relazione alle ipotesi della sinergia fra operatori e istituzione, della mobilitazione del potenziale interazionale e simbolico, del rischio di assimilazione implicito nella istituzionalizzazione.

L'ultimo capitolo, riguarda invece il livello micro dell'interazione fra teatro e carcere, quello dei beneficiari diretti dell'attività teatrale, i detenuti, per verificare e dimostrare la sussistenza delle ipotesi relative (potenziale trasformativo, rieducazione e potere cognitivo) ed analizza i cambiamenti strutturali, procedurali, organizzativi, personali e relazionali messi in campo per effetto dell'attività teatrale, la partecipazione e l'ingaggio dei detenuti ai fini della valutazione del proprio percorso riabilitativo da parte dei funzionari giuridico-pedagogici e della concessione di permessi e benefici, l'incidenza dell'adesione all'attività teatrale sulle opportunità di contatto con attori esterni e di recupero dei legami sociali.

Il capitolo conclusivo indaga come la metodologia utilizzata nella conduzione della ricerca e i costrutti teorici che costituiscono la cornice di inquadramento degli interrogativi e delle ipotesi formulati hanno valenza per l'elaborazione di una teoria riguardo alla istituzionalizzazione del teatro.

CAPITOLO PRIMO

La sociologia della pena: principi, funzioni e significati sociali della pena

“Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti”

Fabrizio De André (1973)

Premessa e obiettivi del capitolo

La pena rappresenta un fenomeno complesso e altamente problematico che pone dilemmi di natura tanto politica, quanto morale e sociale, e del quale il contesto istituzionale limita fortemente la percezione e l'analisi critica, dando luogo ad una comprensione necessariamente parziale delle sue effettive implicazioni sociali e culturali.

La pena, come qualunque altro modello di azione sociale consueta, ed il carcere, al pari di altre istituzioni, ci appaiono come pervase da un senso di innegabilità e di inevitabilità, come entità storiche, oggettive, durature che precedono la nascita dell'individuo¹, la cui conoscenza si limita per lo più ad un insieme di conoscenze di senso comune.

Sebbene sia possibile fissare un punto a partire dal quale far decorrere la storia del penitenziario nella sua forma moderna e della reclusione come principale strumento sanzionatorio in ambito penale, stabilire come questo epocale cambiamento sia avvenuto e in quale relazione si ponga con la struttura sociale resta questione di grande interesse.

La “penalità” (Garland, 1990) – intesa sia come la punizione penale, sia come un insieme articolato di processi, pratiche, discorsi, istituzioni, rappresentazioni – è strettamente e costantemente legata ad altri ambiti istituzionali, come l'economia e la politica, che non si limitano ad esercitare su di essa una profonda influenza, quasi un'ingerenza, ma operano concretamente attraverso di essa stabilendo quali comportamenti debbano essere giudicati reati e producendo attorno alla criminalità saperi e conoscenze specifiche. L'esistenza della pena e la

¹ Cfr. Berger & Luckman, 1966.

delimitazione del suo campo di intervento dipendono da una vasta e fitta rete di forze sociali, economiche e politiche. Tuttavia, ad esercitare la propria incidenza sulla pena è anche la cultura: le trasformazioni subite dalle sensibilità culturali ed emotive, nel corso del lungo processo di civilizzazione dei comportamenti individuali e collettivi, di sviluppo della dimensione emotiva e psichica degli individui², hanno prodotto conseguenze dirette sull'assetto dei sistemi e delle sanzioni penali, favorendo in epoca moderna la trasformazione della pena. Si è assistito così all'evoluzione della punizione da rituale pubblico violento, incentrato sul corpo del reo e sull'inflizione della sofferenza fisica, a reclusione come normalizzazione e afflizione, burocraticamente amministrate entro luoghi circoscritti sottratti allo sguardo dei più.

Se da un lato, norme, istituzioni, pratiche penali acquisiscono senso nei confronti della collettività in relazione alle dinamiche culturali che le determinano e riflettono, esprimendo valori e sensibilità emotive, intellettuali, culturali ampiamente condivise (su cui poggiano rapporti materiali ed economici sovrastrutturali), dall'altro la pena stessa produce cultura. Nel momento in cui una determinata forma di punizione viene accettata culturalmente e socialmente, essa contribuisce a definire principi politici e significati simbolici relativi alla normalità e alla devianza, al crimine, alla pena, al potere, all'ordine sociale e ai mezzi e alle strategie atte a mantenerlo.

Oltre a svolgere proprie funzioni, la pena produce effetti che, come evidenzia Garland (1990/1999, p. 90), sono dunque il risultato del dissidio e della negoziazione fra interessi e forze contrastanti.

Le diverse interpretazioni e ricostruzioni rivelano, quindi, come la pena sia una costruzione sociale che riflette processi storici, culturali e sociali più vasti, per cui il suo significato sociale ed il suo valore non possono essere spiegati esclusivamente in base alla condotta illegale e ai tassi di delinquenza, ma in base alle condizioni – istituzionali, politiche, economiche, culturali – che la rendono possibile in una data società in forme ad essa corrispondenti. Il senso sociale e i compiti assolti della pena non possono neppure essere ritenuti scontati né univoci.

La sociologia della pena, infatti, è costituita non da un paradigma unitario e condiviso, bensì da un variegato insieme di approcci differenti, derivati da tradizioni intellettuali alternative, incommensurabili ed autonome – se non addirittura antitetiche sul piano ideologico oltre che analitico – correlate ad un proprio ambiente storico e teorico di riferimento. Ognuna delle

² Cfr. Elias, 1939a/2009a; 1939b/2009b.

prospettive riguardanti il ruolo assunto nella società dalla pena come istituzione sociale in relazione ai mutamenti collettivi, propone – con un proprio linguaggio e vocabolario specifico – concetti ed enunciati che assumono senso in relazione alla teoria generale (della quale rappresentano l'applicazione ad una specifica sfera della vita sociale) e al sistema di significati al quale essa rimanda e sul quale poggia. Si evidenziano così diverse teorie sociologiche, ognuna delle quali tende a far emergere aspetti particolari di quella sfaccettata realtà che è la pena, in particolare per quanto concerne la funzione assolta, i significati assunti e gli effetti prodotti.

Poiché a determinare e a legittimare l'istituzione della pena e ad attribuirle un significato sociologico, al di là della propria funzione di mezzo tecnico preposto al raggiungimento di un determinato scopo, è la propria natura di costruzione sociale, culturalmente e storicamente determinata, si pone la necessità di analizzare e comprendere le dinamiche, le forze ed i meccanismi di funzionamento sottesi alle pratiche di esecuzione con le quali la pena si presenta, in un dato momento storico.

Al fine di comprendere e spiegare il fenomeno penale in generale, le sue implicazioni sociali e il complesso sistema di significati che la pena assume nei differenti contesti sociali nei quali si colloca, risulta rilevante porre in rapporto fra loro alcune prospettive sociologiche, evidenziandone elementi di congiunzione e differenze. Mi propongo dunque di considerare e sondare:

- le interpretazioni incentrate sul carattere morale, sociale e psicologico della pena quale meccanismo di rafforzamento della solidarietà sociale, fornite da Durkheim (par. 1.1) e Mead (par. 1.1.2);
- le teorie conflittualiste di matrice marxista, elaborate dagli esponenti della Scuola di Francoforte Rusche e Kirchheimer (par. 1.2), nonché dagli italiani Melossi e Pavarini (par. 1.2.1), che pongono invece l'accento sulla pena come ulteriore espressione e strumento di consolidamento dei processi di regolazione sociale ed economica fondati sulla divisione tra le classi;
- gli studi che sottolineano il carattere disciplinare della punizione, quale apparato di dominio, di controllo e di assoggettamento, all'interno della dinamica potere-sapere teorizzata da Foucault (par. 1.3), e di riforma morale, secondo l'interpretazione di Tocqueville (par. 1.3.1);

- l'analisi più recente che indaga invece la natura delle funzioni latenti esercitate dalla pena nella contemporaneità, che concernono sostanzialmente la necessità di disciplinare determinati gruppi di popolazione e di “depurare” la società attuale dai soggetti improduttivi (par. 1.4).

1.1. Pena, coscienza collettiva e solidarietà sociale: il contributo di Émile Durkheim

Nella concezione di Émile Durkheim, conoscenza e coscienza si formano nell'ambito della vita collettiva: norme sociali, valori etici, rappresentazioni e significati sono il prodotto di processi di organizzazione collettiva, scaturiscono cioè *“dalle relazioni tra individui così combinati o tra i gruppi secondari che si interpongono tra l'individuo e la società totale”* (Durkheim, 1895/1979, p. 156) e contribuiscono a loro volta a determinare l'assetto della vita sociale. Il pieno funzionamento della società può essere garantito esclusivamente dalla coesione e dalla “solidarietà sociale”, ovvero dalla condivisione da parte dei suoi membri di un insieme preesistente di significati e di valori etico-morali, laddove *“la morale è elaborata dalla società stessa e ne rispecchia fedelmente la struttura”* (Durkheim, 1925/2008, p. 539).

Dimensione morale e dimensione sociale sono quindi aspetti differenti ma interdipendenti di un organismo sociale coeso, all'interno del quale la pena – quale manifestazione evidente e concreta della coscienza collettiva che indica e rafforza al contempo i valori essenziali su cui si fondano la vita morale della comunità e la solidarietà sociale – assume una connotazione etica ma assolve allo stesso tempo una funzione sociale e repressiva, che travalica il mero controllo della criminalità.

Durkheim fornisce così una ricostruzione sociologica completa della pena, centrando il proprio interesse sulle ragioni, sulle funzioni e sul significato morale della sanzione penale, più che sull'evoluzione storica del sistema repressivo in relazione alle trasformazioni dei tipi di società³.

³ Le riflessioni del sociologo francese sul significato e le funzioni della penalità sono contenute prevalentemente in *La divisione del lavoro sociale* del 1895 e nella raccolta di lezioni accademiche dell'anno 1902-1903 poi confluite in *L'educazione morale*. Il processo storico di trasformazione e sviluppo del sistema repressivo è invece ricostruito nel saggio *Due leggi dell'evoluzione penale* del 1902, a partire dalla convinzione che esista una correlazione negativa fra intensità della pena e grado di civiltà. Secondo lo schema evolutivo della penalità elaborato da Durkheim, l'affermazione delle *“pene primitive*

Dalla disamina contenuta in *La divisione del lavoro sociale* (1893), infatti, la pena si pone quale istituzione sociale tesa non tanto o non primariamente al controllo della criminalità mediante l'applicazione della legge e la repressione dei colpevoli: la finalità della pena non è la deterrenza e neppure la rieducazione del reo, *“la sua vera funzione è di mantenere intatta la coesione sociale, conservando alla coscienza comune tutta la sua vitalità”* (Durkheim, 1893/2016, p. 146) attraverso la riaffermazione ed il rafforzamento di quei forti vincoli di solidarietà morale, che costituiscono il presupposto essenziale della pena stessa.

In un'epoca nella quale la scienza penalistica attribuiva al diritto penale un carattere preminentemente tecnico e scopi trattamentali e rieducativi, è rilevante sottolineare come Durkheim 'rilanci' la dimensione morale della sanzione penale, quale effetto e al contempo causa della solidarietà sociale, quale azione sociale mirata alla conservazione e allo sviluppo ulteriore della coscienza comune e della coesione. Contrariamente alla filosofia politica liberale, che pone a fondamento dell'ordine sociale meccanismi di controllo sociale (lo Stato, nella concezione hobbesiana ed il mercato, in quella smithiana) ed una psicologia utilitaristica, Durkheim ritiene che la coesione sociale non sia l'esito dell'applicazione di strumenti repressivi o incentivanti e che la ragione dell'ordine sociale vada piuttosto ricercata nell'inibizione – indotta dall'interiorizzazione di valori comuni e condivisi – di sentimenti egoistici, di interessi razionali e di comportamenti strumentali moralmente inaccettabili.

della libertà e della sola libertà, per periodi di tempo che variano a seconda della gravità dei delitti” (Durkheim, 1902/1977, p. 189) come tipo normale di repressione, in sostituzione alle pene corporali e capitali, avviene con il superamento della concezione religiosa e sacrale della legge e del diritto penale e con la frammentazione del potere assoluto, propri delle società meno sviluppate, cui corrispondono penalità assai severe. Con il passaggio a società maggiormente complesse a solidarietà organica, i crimini di “lesa divinità” compiuti nei confronti di una personalità trascendente e di valori di natura religiosa, vengono sostituiti da una “criminalità umana”, ovvero da delitti contro la persona o contro la proprietà. Lo sviluppo di una moralità laica, il maggiore riconoscimento attribuito all'individuo, il rispetto dei suoi diritti e il rifiuto della crudeltà parrebbero indirizzare ad un addolcimento delle pene, tuttavia producono paradossalmente un inasprimento della repressione: *“se da un lato la nostra accresciuta umanità ci impone di ridurre le punizioni dolorose, essa deve, contemporaneamente, farci sembrare più odiosi gli atti disumani che proprio quelle punizioni vogliono reprimere. Se al nostro altruismo progredito ripugna l'idea di far soffrire gli altri, per la stessa ragione i crimini contrari a questi sentimenti devono apparirci più abominevoli, ed è dunque inevitabile che si cerchi di reprimerli con maggior severità”* (Durkheim, 1902/1977, p. 196). A fronte di questa antinomia, la pena – nella sua forma detentiva – può solo tentare di attenuare l'insanabilità della contraddizione e pur mantenendo un carattere retributivo-afflittivo, deve astenersi dal provocare ogni ulteriore aggravamento delle condizioni del reo e misurare la sofferenza inferta in maniera proporzionale al delitto.

Innanzitutto, Durkheim osserva che il reato, per quanto oggettivo, non è un dato naturalistico ma varia in base a fattori storici ed ambientali, in quanto esito del processo di elaborazione delle norme e delle convenzioni sociali. Non tutti i comportamenti definiti come reato, infatti, come ad esempio *“il fatto di pescare o di cacciare in un periodo in cui la pesca e la caccia sono proibite o di far passare vetture troppo pesanti nella pubblica via”* (Durkheim, 1893/2016, p. 128), comportano condotte dannose nei confronti della società o contrarie all’interesse e al bene comune⁴. Inoltre, il delitto entro certi limiti non rappresenta un evento patologico per il corpo sociale, bensì fisiologico⁵ (ragione per cui lo scopo dell’intervento repressivo, diversamente da quanto sostenuto dalla criminologia, non può essere terapeutico o correttivo).

Il carattere criminoso degli atti qualificati come reati risiede non tanto nella natura dell’azione, quanto nel fatto di provocare una reazione di carattere emotivo da parte della società, ovvero la pena, e di costituire una profonda offesa e violazione di quel codice morale fondamentale che la società considera sacro: la coscienza collettiva, *“l’insieme delle credenze e dei sentimenti comuni alla media dei membri della stessa società”* (Durkheim, 1893/2016, p. 126). Il reato ha dunque una natura essenzialmente sociale ed è proprio perché la condotta criminale oltraggia le norme sacre della coscienza collettiva, che si rende necessaria e imprescindibile la reazione punitiva: *“non bisogna dire che un atto urta la coscienza comune perché è criminale, ma che è criminale perché urta la coscienza comune. Non lo biasimiamo perché è un reato, ma è un reato perché lo biasimiamo”* (Durkheim, 1893/2016, p. 127). Il delitto oltraggia le coscienze “sane”, e suscita pertanto una domanda di punizione. Ed è proprio il carattere trascendente dei valori e dell’autorità oltraggiata a giustificare il fatto che all’atto criminale sia attribuito un significato morale e ad implicare la richiesta di una risposta espiatoria e retributiva, anziché una semplice riparazione⁶.

⁴ Per quanto punibili penalmente, alcuni reati non si traducono in un diretto e grave oltraggio morale alla coscienza comune. Emerge fin da queste primissime osservazioni il vincolo assoluto e imprescindibile che Durkheim stabilisce tra punizione e moralità collettiva: a conferire al delitto un significato morale e a suscitare quindi la necessità del castigo sono lo stretto legame dell’atto criminale con i valori fondamentali e la “vivacità” dei sentimenti collettivi che esso urta ed offende.

⁵ Per il sociologo francese un fatto morale è normale per un determinato tipo sociale, quando lo si osserva nella media delle società e non esiste società alcuna che sia esente da una qualche forma di criminalità: *“normale è semplicemente il fatto che esista una criminalità, purché essa attinga e non sorpassi – per ogni tipo sociale – un certo livello che non è forse impossibile fissare conformemente alle regole precedenti”* (Durkheim, 1895/1979, p. 73).

⁶ Come il sociologo francese ebbe a ribadire nelle lezioni sull’educazione morale tenute alla Sorbona all’inizio del XIX secolo: *“La morale di ogni popolo è in rapporto diretto con la struttura del popolo che*

Le leggi penali poste a tutela di sentimenti morali collettivi assumono la valenza di una proibizione sacra; il diritto penale ha un carattere religioso dal momento che ciò che ne costituisce la natura e l'essenza è il rispetto – più che per di una disposizione regolativa e normativa – per una forza quasi trascendente, superiore all'uomo individuale, *“l'autorità straordinaria delle regole che esso sanziona”* (Durkheim, 1893/2016, p. 170). Di fronte alla violazione di una credenza o di una tendenza fortemente radicata in noi siamo investiti da un sentimento di collera e da un profondo senso di indignazione: *“non permettiamo – e non possiamo permettere – che si levi impunemente la mano contro di essa. Ogni offesa che le viene arrecata suscita una reazione emotiva, più o meno violenta, che si rivolge contro l'offensore”* (Durkheim, 1893/2016, p. 139). La necessità di punire, anziché sanzionare il delitto, dipende dalla natura sociale dei sentimenti offesi: quando ad essere oltraggiati sono valori universalmente condivisi, profondamente incisi e intensamente sentiti tanto nella coscienza individuale quanto in quella collettiva, *“tutti sono colpiti, e di conseguenza, tutti fan fronte all'attacco. La reazione non è soltanto generale ma anche – cosa ben diversa – collettiva; non si produce isolatamente in ciascuno, ma accorda e unisce tutti”* (Durkheim, 1893/2016, p. 142).

L'avvento delle istituzioni penali e l'istituzionalizzazione di apparati e procedure penali non sono dunque espressione di una razionalità strumentale e pratica (volta all'eliminazione o almeno al contenimento della criminalità) come nella visione illuminista, bensì trova in Durkheim una ragion d'essere più universale, quale espressione collettiva e rituale di emozioni e sentimenti condivisi.

Secondo Durkheim (1893/2016, pp. 130-131), la passione è e resta *“l'anima della pena”* che si fonda essenzialmente su un desiderio di vendetta (anche nelle società più avanzate). Nelle società meno evolute il sentimento di vendetta si manifesta nella tendenza a punire per punire, a colpire il colpevole non in maniera utile o giusta ma con il solo intento di farlo soffrire e senza aspettarsi

la pratica” (Durkheim, 1925/2008, p. 539), pertanto è possibile guardare alla “coscienza collettiva” come ad un fatto sociale che può essere studiato in maniera rigorosa e scientifica attraverso l'analisi delle leggi, che sono la rappresentazione dell'ordine morale vigente in una data società. Analizzando dunque i “precetti giuridici”, che stabiliscono non soltanto le regole di condotta ma anche le sanzioni ad esse correlate, è possibile distinguere due diversi tipi di sanzioni: quelle “restitutive” stabilite dal diritto civile, che non implicano necessariamente un'espiazione e la sofferenza dell'agente ma soltanto la riparazione, il ripristino dell'ordine, dello status quo e dei rapporti nella loro forma normale; e quelle “repressive” sancite dal diritto penale, che consistono invece in una sofferenza o in una provazione inflitta all'agente (Durkheim, 1893/2016, pp. 116-117).

alcun profitto dalle sofferenze inflitte. In tali società, sovente la pena oltrepassa in gravità l'atto criminale e di estende persino a persone innocenti, come i familiari del reo. Nelle società moderne, parrebbe che la repressione sia animata da intenti razionali e utilitaristici di protezione e previdenza, più che da collera. Tuttavia, Durkheim ritiene che *“la natura di una pratica non muta necessariamente perché le intenzioni coscienti di coloro che la applicano si modificano: essa poteva infatti avere già in altri tempi il medesimo compito, senza che nessuno però se ne accorgesse”* (Durkheim,1893/2016, p. 131). In altre parole, ad essere mutata nel tempo non è la natura della pena, ma il modo di intenderla, il fatto che essa sia maggiormente consapevole degli effetti che produce, dei fini che intende raggiungere e dei mezzi di cui dispone: *“il bisogno di vendetta è meglio guidato oggi di un tempo”* (Durkheim,1893/2016, p. 133), è contenuto entro certi limiti, più mirato, meno irrazionale e violento.

Il carattere espiatorio, ed afflittivo, della pena è provato dal fatto che il linguaggio dei tribunali contenga richiami evidenti alla vendetta pubblica, nonché dalle precauzioni con le quali gli apparati giuridici mirano a stabilire una precisa scala di sofferenza del reo e a comminare con la massima esattezza possibile pene proporzionali alla gravità del reato.

Per quanto anche nelle società più evolute la pena conservi un carattere vendicativo, sarebbe tuttavia un errore ritenere che la vendetta sia un'inutile crudeltà, *“un bisogno irragionevole di distruggere”*; castigo e repressione, per il sociologo francese non sono fini a sé stessi, ma rispondono ad *“un istinto di conservazione, esasperato dal pericolo”* che l'ordine morale venga sovvertito. La pena, quindi, per quanto istintivo e irriflesso, rappresenta *“un autentico atto di difesa”* (Durkheim,1893/2016, p. 131).

Per quanto sia lo Stato a detenere il monopolio della vendetta, ad esercitare il potere di controllo, ad amministrare la giustizia e ad infliggere punizioni, a conferire forza, autorità, legittimazione all'organismo statale è la coscienza comune, il pubblico sentire che tribunali ed apparati penali sono chiamati ad esprimere in risposta al delitto. Pertanto, come ben sintetizza Garland, nella teoria della penalità elaborata da Durkheim le istituzioni penali *“non costituiscono una forma di razionalità funzionale, quanto, piuttosto, una modalità espressiva standardizzata delle emozioni, così come i riti e le cerimonie di una fede religiosa”* (Garland, 1990/1999, p. 73).

Il fatto che, di fronte al crimine, le passioni morali condivise vengano espresse collettivamente consente di riaffermare quegli stessi sentimenti comuni, di rinsaldare l'ordine morale e sociale,

di rafforzare il legame sociale giacché *“il delitto avvicina [...] le coscienze oneste e le concentra”* (Durkheim, 1893/2016, p. 142).

In *L'educazione morale*, Durkheim riprende il concetto sostenendo che di fronte al pericolo di corruzione rappresentato dall'infrazione morale, la legge violata deve riaffermare se stessa e la propria autorità, con lo stesso vigore e reagire *“in modo da manifestare un'energia proporzionale all'aggressione subita”* (1925/2008, p. 608). La pena ha dunque lo scopo di rinsaldare nelle coscienze individuali le norme della convivenza infrante dal reato e di preservare e consolidare la coesione sociale; la sua funzione non è (o è solo secondariamente e mediocrementemente) controllare la criminalità, correggere i colpevoli e inibire i loro possibili emulatori.

In *Le regole del metodo sociologico*, Durkheim riprende il concetto sopra esposto di “normalità del reato”: il reato in sé non ha nulla di morboso, al contrario, *“nessun fenomeno presenta [...] in modo più evidente tutti i sintomi della normalità”* (1895/1979, p. 73). Classificare il reato, per quanto increscioso, fra i fenomeni normali significa affermare non soltanto che esso è inevitabile (giacché una società che ne fosse scevra sarebbe impossibile), ma anche che esso è parte integrante di ogni società sana ed è anzi un indicatore della “salute pubblica”. Dal punto di vista funzionalistico ed evolucionistico di cui il sociologo francese è fautore, il reato è infatti un fenomeno utile e necessario all'evoluzione tanto della morale, quanto del diritto. Diritto e morale non soltanto variano da un tipo sociale ad un altro, ma si modificano all'interno di un certo tipo al variare delle condizioni dell'esistenza collettiva. Ma perché tali trasformazioni si realizzino, e la coscienza morale evolva, è necessario consentire all'originalità individuale di emergere e *“affinché la personalità dell'idealista che sogna di oltrepassare il proprio secolo possa manifestarsi, occorre che quella del criminale, che è al di sotto del suo tempo, sia possibile”* (Durkheim, 1895/1979, p. 76).

La funzione che il reato svolge nell'evoluzione è precisamente quella di rappresentare un'anticipazione della morale futura⁷, preludere cioè a mutamenti via via sempre più

⁷ Al riguardo, Durkheim cita l'esempio di Socrate il quale, sebbene per il diritto ateniese fosse un criminale, con il proprio pensiero indipendente aprì la strada ad una nuova morale e ad una nuova fede di cui gli Ateniesi avevano bisogno nel momento in cui le tradizioni in base alle quali avevano vissuto sino ad allora si dimostravano inadeguate alle correnti condizioni di esistenza.

indispensabili⁸. Allo stesso modo, diversamente da quanto abitualmente sostenuto e percepito, il criminale non costituisce *“un essere radicalmente non-socievole, una specie di elemento parassita, di corpo estraneo e non assimilabile introdotto in seno alla società; egli è invece un agente regolare della vita sociale”* (Durkheim, 1895/1979, p. 77).

Crimini e criminali sono dunque necessari non soltanto affinché la società definisca e sviluppi consapevolmente l'ordine morale, ma anche perché la coscienza collettiva si consolidi e si preservi. Infatti, se di fronte al delitto che oltraggia le coscienze, esse non si unissero per riconfortarsi e *“testimoniarsi reciprocamente che restano in comunione e che quel caso particolare è un'anomalia, queste non potrebbero evitare a lungo andare di perdere il loro vigore [...] e per farlo hanno un solo mezzo, di reagire in comune”* (Durkheim, 1893/2016, p. 143).

⁸ Un'uguale funzione evolutiva viene attribuita alla devianza da Merton. Nel tentativo di *“scoprire in che modo alcune strutture sociali, esercitano una pressione ben definita su certi membri della società, tanto da indurli ad una condotta non conformista, anziché ad una conformista”* (Merton, 1968/2000, p. 298), il sociologo statunitense pone la devianza in relazione alla conformità a quei valori e a quelle norme istituzionalizzate che definiscono i procedimenti accettabili e leciti per conseguire le mete culturali diffuse e gli scopi e le aspirazioni socialmente definiti come legittimi, limitando quindi la scelta riguardo agli espedienti da adottare per raggiungerli. La “dissociazione” fra le aspirazioni prescritte culturalmente e i procedimenti e i mezzi strutturati socialmente per la soddisfazione delle aspirazioni genera un comportamento “aberrante”. In una società in cui il processo mediante il quale conseguire la meta assume un'importanza relativa rispetto al raggiungimento della meta stessa e in cui l'accessibilità agli obiettivi stabiliti culturalmente è differenziata e subordinata alla collocazione di classe e al posizionamento nella stratificazione sociale, il disordine e l'anomia, diversamente dalla concezione durkheimiana, non derivano da un'assenza di norme o dalla loro inefficacia, e neppure dalla incontenibilità degli impulsi umani *“che rompono le barriere del controllo sociale”* (Merton, 1968/2000, p. 297), bensì dalla incongruenza fra gli obiettivi socialmente diffusi e legittimati e le strutture normative sui cui essi poggiano e che definiscono le opportunità di realizzazione degli stessi. In riferimento al rapporto conflittuale fra norme e obiettivi, fra mezzi e fini, Merton individua diverse forme idealtipiche di adattamento individuale, fra i quali l'innovazione e la ribellione rivelano tratti e prospettive evolutive.

L'innovazione implica l'accettazione delle mete culturali ma al contempo il rifiuto delle convenzioni e dei metodi istituzionalmente ammessi e quindi l'impiego di mezzi alternativi istituzionalmente proibiti, ma efficaci per il raggiungimento degli obiettivi. Sebbene si basi sulla violazione delle norme sociali, il conseguimento degli obiettivi attraverso attività alternative può innescare la progressiva istituzionalizzazione di nuove norme, provocando un mutamento funzionale della società. La ribellione si manifesta invece *“quando il sistema sociale può essere considerato come una barriera che si frappone alla soddisfazione di mete legittime”* (Merton, 1968/2000, p. 338). La reazione di adattamento della ribellione presuppone che tanto i riferimenti valoriali quanto i mezzi convenzionali istituzionalizzati siano ritenuti “arbitrari”, e quindi non meritevoli di ossequio né legittimi *“poiché le cose potrebbero benissimo stare altrimenti”* (Merton, 1968/2000, p. 337). Quando organizzata per gruppi di popolazione, la ribellione comporta l'adesione di massa a “nuovi miti”, a modelli di comportamento e sistemi di valori alternativi ed un mutamento culturale.

Questo è quanto motiva la necessità e l'inevitabilità del ricorso al castigo: la punizione assume il compito di restaurare e consolidare l'ordine morale, di *“rassicurare quelle coscienze che la violazione della norma ha potuto, ha dovuto necessariamente turbare nella loro fede”* (Durkheim, 1925/2008, p. 608) biasimando, respingendo e reprimendo con forza le offese che vengono rivolte alla coscienza collettiva. La pena non è dunque uno strumento deterrente e neppure di inflizione di sofferenza, bensì di trasmissione di un messaggio morale e di comunicazione della forza dei sentimenti condivisi che la sottendono.

Quanto alla presunta efficacia della pena nel controllare in maniera coercitiva i comportamenti individuali e agire da deterrente nei confronti del crimine, Durkheim assume una posizione critica sostenendo che esistono piuttosto *“esempi ragguardevoli che la tanto decantata influenza profilattica del castigo è oltremodo esagerata”* (Durkheim, 1925/2008, p. 604). A decretare la debolezza del potere deterrente, non è tanto l'inefficacia dell'intimidazione e quindi degli organi deputati al controllo, quanto l'assenza di contenuto morale della minaccia della pena. Di per sé, la minaccia della punizione per il delinquente non è altro che un rischio professionale, un possibile impedimento nel perseguimento dei propri interessi e nel proprio godimento immediato. L'intimidazione è una pratica poliziesca che limitandosi a produrre una *“legalità esteriore e materiale”*, ad agire dall'esterno senza alterare in maniera profonda la vita morale, può addirittura sortire nel soggetto a cui è inflitta sentimenti ostili.

Il castigo, torna a specificare Durkheim durante le lezioni alla Sorbona in riferimento all'educazione del fanciullo e alla punizione scolastica, è la manifestazione evidente e materiale di uno stato interiore: *“è un'annotazione, un linguaggio mediante il quale sia la coscienza pubblica nella società sia quella dell'insegnante a scuola esprimono il sentimento che l'atto riprovato ha suscitato in loro”* (Durkheim, 1925/2008, p. 617).

Dovendo veicolare un messaggio di condanna morale, è inevitabile che la pena comporti conseguenze dolorose, per quanto la sofferenza rappresenti soltanto un *“contraccolpo”*, una *“ripercussione contingente”* che deve conseguentemente essere ridotta al minimo, per non distorcere il senso ultimo della punizione. La pena ha quindi più che altro un carattere espressivo: deve comunicare in maniera il più possibile chiara ed evidente la riprovazione morale, ma contenendo al massimo la sofferenza che ne consegue (per cui la detenzione rappresenta una forma di punizione relativamente mite rispetto ad altre pene più primitive e violente come la tortura, la mutilazione, ecc.).

Trattando la punizione come un messaggio morale, Durkheim torna a sottolineare nuovamente l'importanza ed il ruolo della comunità intesa come pubblico del rituale penale, stavolta in qualità di destinatario ultimo della comunicazione. Perché la riprovazione morale costituisca un messaggio efficace è essenziale che il pubblico possa recepirne forza e significato e che sia comunicata con un linguaggio adatto, modulato sulle sensibilità della società in cui il pubblico è calato. È la sensibilità individuale (di cui peraltro il sociologo francese non esamina l'evoluzione) a determinare le modalità punitive. Pertanto, nelle società culturalmente più avanzate e altamente civilizzate, in cui le sensibilità individuali sono maggiormente spiccate rispetto a quelle meno evolute, idee e sentimenti non hanno bisogno di essere manifestati con forza né con “*segni volgarmente materiali*” e la punizione corporale non è ammissibile, giacché costituirebbe un'offesa nei confronti della persona umana, e finirebbe con il sortire l'effetto paradossale di “*indebolire da un lato quei sentimenti che vogliamo rafforzare dall'altro*” (Durkheim, 1925/2008, p. 622).

Tuttavia, per quanto la pena detentiva rispetto ad altre forme punitive rappresenti un castigo più moderato e consono alla sensibilità della società moderna, essa evidenzia un'irrimediabile contraddizione insita nella necessità di vendicare la dignità della vittima, violando al contempo quella del colpevole: da un lato, il senso di pietà e di simpatia che nutriamo nei riguardi della persona offesa e l'orrore suscitato dalla violazione dell'ordine morale innescano il processo repressivo e punitivo, dall'altro il meccanismo espiatorio risulta “*inceppato*” dalla compassione nei confronti della sofferenza del reo, che induce a moderare la pena (Durkheim, 1902). La progressiva affermazione del carcere come modalità punitiva tipica della società moderna e contemporanea, non ha risolto questa antinomia essenziale e profonda, può solo attenuarla.

Il discorso sulla giustizia punitiva e sulle finalità della pena, fin qui condotto attraverso le opere di uno dei padri fondatori del pensiero sociologico, si conclude con la convinzione che, a fronte della sostanziale incapacità di sanare questa antitesi fra la riaffermazione della dignità della vittima e la negazione di quella del reo, il carcere continua tuttavia a sopravvivere “*per pura forza d'abitudine*”, per la sola ragione, che non sono sorte nel frattempo istituzioni penali atte a “*soddisfare meglio le nuove aspirazioni della coscienza morale*” (Durkheim, 1902, p. 205).

1.1.2. La critica di Mead: giustizia punitiva e solidarietà aggressiva

George Herbert Mead in *La psicologia della giustizia punitiva* (1918) riprende il modello della pena già elaborato da Durkheim come funzione di rafforzamento della solidarietà sociale e di riaffermazione dei sentimenti e dei valori condivisi e collettivi, riconoscendo il carattere passionale e vendicativo dei rituali punitivi e gli effetti emotivi e psicologici che essi suscitano. La procedura penale, nella concezione di Mead, si fonda sulla convinzione che condanna e punizione sono entrambe giuste ed utili: secondo il principio della retribuzione è giusto che il reo debba soffrire in maniera proporzionata al male che ha provocato con il proprio crimine alle vittime, così come è utile, in base al criterio della prevenzione, che il criminale soffra sufficientemente perché la propria pena funga da deterrente per lui stesso e per altri intenzionati a compiere un reato simile. Mentre la sofferenza retributiva consente di giustificare la pena, il vantaggio sociale che ne deriva in termini di prevenzione rappresenta il criterio in ragione del quale stabilire il grado ed il genere della punizione comminata. Tuttavia, a fronte dell'evidente inadeguatezza della pena nell'eliminare il crimine e nel trasformare il criminale in un cittadino osservante della legge, ciò che spiega *“il rispetto della legge in quanto legge”* è la presunta imparzialità, impersonalità ed equità della giustizia penale: *“una procedura che si assume il compito di riconoscere e proteggere l'individuo nell'interesse del bene comune ed in forza della volontà comune. Accettando la legge ed affidandosi ad essa l'individuo fa parte della comunità”* (Mead, 1998/2004, p. 196). Ed è proprio da questa *“affermazione della cittadinanza”*, da questo senso di appartenenza e di identificazione con la comunità che deriva le responsabilità nei confronti di quei valori che la legge tutela.

Le procedure processuali nei confronti degli individui accusati di aver commesso un reato, accentuano la dimensione emotiva insita nel rispetto per la legge in quanto tale, che si manifesta in un duplice atteggiamento: da un lato, di difesa, di attacco e di aperta ostilità nei confronti del nemico personale e pubblico che violando la legge e i *“comandamenti”* della comunità minaccia non soltanto i nostri interessi particolari, ma anche la struttura stessa della società; dall'altro lato, un attaccamento nei confronti delle tradizioni e dei valori e delle istituzioni poste a loro salvaguardia che si traduce tanto in controllo e inibizione dell'impulso criminale, quanto in stigmatizzazione ed esclusione del reo.

Come Mead dichiara (1918/2004, p. 198) *“il disgusto individuale per la criminalità si manifesta attraverso un senso di solidarietà con il gruppo, una sensazione di essere cittadino che da un lato esclude quelli che hanno trasgredito le leggi del gruppo e dall’altro inibisce le tendenze verso gli atti criminali del cittadino stesso”*.

Mediante la giustizia punitiva, gli individui – altrimenti in competizione fra loro – fanno esperienza di una solidarietà sociale tale per cui *“apparentemente senza il criminale la coesione della società sparirebbe”* (Mead, 1918/2004, p. 201) sopraffatta da interessi divergenti, conflitti e tensioni. Il crimine non costituisce un’effettiva minaccia per la struttura della società, contribuisce anzi a creare solidarietà e coesione che, tuttavia, lungi dallo svolgere una funzione sociale positiva, ingenerano piuttosto sentimenti di avversione, e atteggiamenti di proibizione ed emarginazione. L’ostilità nei confronti del criminale se, da un lato, presuppone una volontà comune, dall’altro promuove e consolida *“una solidarietà emotiva generata dall’aggressività”* (Mead, 1918/2004, p. 201). Come sottolinea puntualmente Santoro (2004, p. 45), a differenza di quanto sosteneva Durkheim, a suscitare l’ardore con cui si manifestano le reazioni emotive di indignazione e collera non è la natura fortemente sociale dei sentimenti violati ed offesi, quanto l’allentamento delle inibizioni imposte dalle norme sociali all’odio incontrollato, all’autoaffermazione e agli istinti distruttivi, atavici ed innati: *“il grido del ladro o dell’assassino si accorda con paure ancestrali”* (Mead, 1918/2004, p. 201).

Sebbene l’atteggiamento di aggressività e di ostilità nei confronti del trasgressore della legge, del nemico esterno, o dello straniero, risvegli un senso di attaccamento e di comunione profondi, *“il prezzo da pagare per questa solidarietà di sentimento è grande e a volte disastroso”* (Mead, 1918/2004, p. 202). Fin quando l’organizzazione sociale sarà animata da un sentimento di difesa e di ostilità nei confronti di un nemico comune, gli individui e i gruppi ai quali questa organizzazione è rivolta rimarranno nemici. Procedure e istituzioni penali disvelano la propria disfunzionalità e contraddittorietà nell’impossibilità di conciliare attitudini opposte: quella del controllo del crimine attraverso l’azione penale, per un verso, e quella del controllo del crimine attraverso *“la comprensione delle condizioni sociali e psicologiche”* (Mead, 1918/2004, p. 202) che lo favoriscono, per l’altro.

Per il padre fondatore dell’interazionismo simbolico *“scoprire, inseguire, accusare, perseguire e punire il criminale e contemporaneamente mantenere verso di lui la disponibilità a reinserirlo*

nella comunità non appena mostri egli stesso una modifica del suo atteggiamento sociale” (Mead, 1918/2004, p. 202) sono esigenze inconciliabili.

Il fallimento delle procedure penali risiede in origine nella contraddizione che sta a fondamento del sistema penale stesso fra la *“convinzione che la condanna e la punizione sono il prodotto della giustizia”* e *“avvengono per il bene della società”* e la consapevolezza che – contrariamente a quanto asserito – la punizione del criminale non comporta *“un beneficio immediato capace di compensare il danno sociale che può derivare a lui, alla sua famiglia e alla società stessa dalla sua condanna e dalla sua incarcerazione”* (Mead, 1918/2004, p. 194).

Se per Durkheim il sentimento di vendetta e di oltraggio vanno inevitabilmente assecondati per evitare la disgregazione della società, Mead assume un atteggiamento fortemente critico nei confronti della giustizia penale. L’ostilità nei confronti di criminali e devianti, provocata dai procedimenti penali impedisce di trattare razionalmente le cause del crimine, favorendo l’assunzione di un atteggiamento acritico nei confronti della legge e degli interessi che questa preserva, e indirizza i nostri impulsi distruttivi verso capri espiatori.

Un’organizzazione sociale fondata sull’aggressività verso un comune nemico produce, oltre ad esaltazione ed entusiasmo, la tendenza alla dissoluzione dell’individualità in una *“sorta di allargamento dell’io in cui uno ha la sensazione di essere tutt’uno con chiunque altro faccia parte del gruppo”* (Mead, 1918/2004, p. 206) fino ad arrivare ad affrontare sofferenza e morte in nome di una causa comune. La definizione del nemico, ossia del criminale e del deviante, porta con sé la definizione dei beni sociali e delle istituzioni che li proteggono, nonché dei diritti la cui lesione porta alla punizione e alla messa al bando di chi oltrepassi la linea di demarcazione. Ma se la legge viene concepita come *“baluardo”* di difesa dei propri interessi e le procedure processuali enfatizzano l’attaccamento *“verso i mezzi a nostra disposizione per soddisfare gli impulsi ostili”* (Mead, 1918/2004, p. 197), la legge diviene *“un’arma”* per annientare il nemico e la società risulta *“paralizzata dall’atteggiamento ostile che essa ha assunto verso colui che infrange le sue leggi e non si adegua alle sue istituzioni”* (Mead, 1918/2004, p. 200).

Mead suggerisce una diversa strategia, più simile a quella intrapresa dai processi civili, nell’intento di ridefinire le situazioni sociali compromesse senza ostilità, di mantenere una capacità di riconoscimento reciproco e un comune senso di appartenenza ad uno stesso gruppo da entrambe le parti coinvolte ed evitare così la stigmatizzazione di chi perde. Una soluzione alle contraddizioni inconciliabili del sistema punitivo moderno.

Poiché nella concezione del sociologo americano, la pena non è espressione e riflesso della coscienza collettiva e non ha la funzione di consolidare e riaffermare i sentimenti collettivi, come sostenuto da Durkheim, piuttosto genera essa stessa dei sentimenti collettivi modellando la sensibilità morale e culturale individuale⁹, Mead propone un modello alternativo di solidarietà costruttiva, che si ponga l'obiettivo di comprendere, laddove *“comprendere è perdonare”* (Mead, 1918/2004, p. 202). L'esempio è costituito dalle corti minorili statunitensi, che già agli inizi del '900, assunsero un atteggiamento “ricostruttivo” finalizzato alla ripresa delle normali relazioni sociali. Compito dei tribunali minorili, contrariamente alle corti penali per adulti, non è stabilire attraverso l'applicazione di rigide norme, se il soggetto abbia o non abbia infranto la legge e determinare se sia un membro regolare della società oppure un reietto, bensì *“riaggiustare una situazione sociale compromessa”* (Mead, 1918/2004, p. 204). Il compito della giustizia penale dovrebbe essere, come nel caso dei tribunali minorili statunitensi di inizio secolo, *“di individuare e comprendere le ragioni del fallimento sociale ed individuale, di correggere, se possibile, le situazioni deficitarie e di reinserire l'individuo colpevole”* (Mead, 1918/2004, p. 49).

Per Mead si pone la necessità di sostituire alla violenza scatenata dal procedimento penale e all'interesse per un comune nemico, capro espiatorio da sopprimere, la *“costruzione delle condizioni sociali che rendono l'io possibile, non nella conquista e nell'eliminazione di altri io”* (Mead, 1918/2004, p. 209). Per vincere *“la sfida che la continua esistenza della guerra nella società umana ha lanciato all'intelligenza degli uomini”* si pone la necessità di trasformare l'impulso di distruzione ed eliminazione del soggetto offendente, nell'impulso a rimuovere gli ostacoli e a ricostruire le situazioni in modo tale *“che le attività più rilevanti possano trovare la loro più continua e piena espressione”* (Mead, 1918/2004, p. 209).

⁹ Se nella visione di Durkheim, l'ordine sociale si fonda sull'interiorizzazione di un sistema di norme e valori comuni e condivisi, per Mead (1986, pp. 190-191) l'ordine dipende dal livello di controllo sociale, quale effetto e prodotto della capacità degli individui di assumere gli atteggiamenti *“degli altri coinvolti con loro nello sforzo comune”* ed è questa capacità a rendere l'individuo un sé. Poiché l'individuo può assumere gli atteggiamenti organizzati di un certo numero di altri *“cooperanti in un'attività comune, l'individuo assume gli atteggiamenti del gruppo verso sé stesso, e nell'assumere questo o questi atteggiamenti definisce quello scopo del gruppo che determina e controlla la risposta”*. In tal senso, i rituali e le istituzioni sociali, comprese quelle della giustizia penale, non costituiscono un riflesso delle emozioni collettive, ma le suscitano e ne determinano il contenuto, sviluppando negli individui una certa mentalità e sensibilità e conseguentemente la disposizione verso determinati valori e scopi: servono, in definitiva, *“a controllare individui che cercano in esse l'organizzazione delle loro risposte sociali”*.

1.2. Pratica penale, controllo sociale ed economia politica: la prospettiva marxista di Rusche e Kirchheimer

Diversamente dalla concezione durkheimiana, che pone al centro della penalità la necessità dell'ordine sociale e la dimensione morale e simbolica della punizione quale messaggio sociale e reazione dei consociati nei confronti del reato, il pensiero di matrice marxista concepisce le pratiche penali come l'espressione della lotta e dell'ideologia di classe, come strumento della strategia di controllo assunta nei confronti dei subordinati, evidenziando l'influenza esercitata dai modi di produzione e da istanze di natura socio-economica sulla politica penale.

In particolare, il discorso sviluppato da Rusche e Kirchheimer (1939) nell'ambito della Scuola di Francoforte, a partire da un'indagine di carattere storico-economico, rappresenta un'estensione del pensiero tradizionale marxista ad altri fenomeni sociali oltre ai campi di ricerca abitualmente analizzati, ovvero alla sfera del diritto e delle istituzioni penali¹⁰. Come riconosciuto da Horkheimer, Direttore dell'Istituto Internazionale di Ricerca Sociale fondato nel 1923 a Francoforte e trasferitosi alla Columbia University, nella prefazione all'opera *Pena e struttura sociale*, scritta a quattro mani dai due sociologi, “*la formulazione del problema, così come il metodo d'analisi, sono strettamente legati al campo di ricerca che l'Istituto ha scelto e cioè l'interrelazione tra le varie sfere sociali*” (Rusche e Kirchheimer, 1939/1978, p. 37).

In un precedente articolo, intitolato *Mercato del lavoro e sanzione penale* (1933), Rusche lamentava la mancanza di un fondamento storico alle ricerche criminologiche sulla funzione sociopsicologica della pena: “*Ciò significa che esse implicano una costanza nella struttura sociale che non esiste nella realtà e che assolutizzano in modo inconsapevole le condizioni sociali attuali dell'osservatore*” e rivendicava la possibilità, applicando alcuni concetti di teoria economica e indagando gli stravolgimenti subiti nei secoli dai rapporti di classe, di “*spingere*

¹⁰ *Pena e struttura sociale* costituisce il primo volume “della nuova serie americana” delle pubblicazioni dell'Istituto e la prima in lingua inglese. L'opera rimase pressoché ignorata fino agli inizi degli anni Settanta, quando grazie alla riedizione americana di Russel & Russel del 1968, alla traduzione tedesca del 1974 e quella italiana del 1977, suscitò un rinnovato interesse. Secondo quanto Melossi osserva nella introduzione alla versione italiana del primo articolo di Rusche (1933/1976, p. 520), *Pena e struttura sociale* rappresenta “*uno dei pochissimi tentativi, se non l'unico*” di conciliare storia ed economia applicando categorie materialiste al contesto della pena.

l'indagine attorno alla funzione sociale del reato e della pena assai più in là di quanto si sia fatto finora” (Rusche, 1933/1976, pp. 521-522).

In termini generali, *Pena e struttura sociale* consiste quindi in una ricostruzione storiografica dell'evoluzione delle forme e dei metodi penali dal Medioevo fino al XX secolo, nella quale l'oggetto di indagine è costituito dal rapporto esistente fra l'istituzione carceraria e la pena, da un lato, e la struttura sociale economicamente e storicamente determinata in cui esse si inseriscono, dall'altro.

Gli interrogativi fondamentali sui quali si fonda l'approccio dei due sociologi riguardano “*il motivo per cui si adottano e si rifiutano certi modi di esecuzione della pena in una data situazione*” e, ancora, “*in quale misura lo sviluppo degli strumenti punitivi viene determinato dai rapporti sociali fondamentali*” (Rusche & Kirchheimer, 1939/1976, p. 43). Secondo gli autori, le teorie della pena (compresa quella di Durkheim) che considerano la punizione “*come un'entità eterna ed immutabile*” ma soprattutto “*necessaria nel presente, così come lo fu nel passato*” (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 44), e quindi non contestabile, omettono di considerare non soltanto il suo sviluppo storico ma anche il nesso causale esistente fra organizzazione sociale e sanzioni penali. Gli autori della Scuola di Francoforte si prefiggono quindi di “*strappare i veli ideologici e giuridici*” (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 45) che ammantano il legame presunto fra delitto e pena e che consentono di giustificare la pena come essenziale al buon funzionamento e alla moralizzazione della società, al mantenimento dell'ordine attraverso la prevenzione del crimine e la rieducazione del reo, e di svelare piuttosto la funzione latente concretamente svolta dall'esecuzione penale nel preservare gli interessi della classe dominante¹¹.

Quindi la pena assume una “*specificità storica*” (Garland, 1990/1999, p. 131): “*la pena come tale non esiste; esistono solo concrete forme punitive e specifiche prassi penali*” (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 46). Poiché le punizioni rappresentano la forma concretamente assunta da fenomeni storici particolari, è possibile ritenere che i sistemi penali abbiano subito nel corso della storia radicali trasformazioni in relazione alle mutate condizioni storiche e sociali. La

¹¹ In una digressione i filosofi tedeschi di origine ebraica Horkheimer e Adorno (1944/1997) affermano che la sofferenza inferta dalla detenzione riflette in maniera esasperata “*il modo di vita borghese*”: nella sua estrema solitudine, nella ripetizione monotona e routinaria del lavoro, nella riduzione dell'essere al dominio delle necessità materiali, il detenuto costituisce “*l'immagine virtuale del tipo borghese che egli deve sforzarsi di diventare nella realtà*” (pp. 243-244).

trasformazione dei metodi punitivi non può essere spiegata solo in ragione delle mutazioni nel bisogno di contrastare e contenere il crimine, giacché *“la pena non è una semplice conseguenza del delitto, né il lato nascosto di esso, né un mero strumento determinato allo scopo che si propone”* (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 44). Secondo l’interpretazione marxista della storia, lo sviluppo della stessa è scandito dall’avvicinarsi di particolari modi di produzione e dal loro affermarsi come forma dominante. Le trasformazioni nei modi di produzione che si verificano in un dato momento storico generano nuovi interessi di classe e determinano, di conseguenza, mutamenti non soltanto nelle forme punitive, ma anche nell’ideologia penale sussistente a quegli stessi interessi. Allo sviluppo di specifiche forme economiche e di determinati modi di produzione corrisponde l’introduzione *“delle pene ad esso proprie”* (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 47), ossia di forme punitive perfettamente integrabili all’interno della complessa struttura socio-economica. Ogni modo di produzione tende ad individuare e sviluppare *“forme punitive che corrispondono ai propri rapporti di produzione”* (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 46). Così, verso la fine del XVI secolo, nell’epoca del mercantilismo, quando a fronte del calo demografico, dell’espansione dei mercati e dei commerci verso oriente, come pure dell’aumento dei consumi da parte degli strati sociali più abbienti nei centri urbani, l’offerta di manodopera risultava insufficiente, la servitù sulle galere, la deportazione e i lavori forzati rappresentavano un efficace strumento di sfruttamento della forza lavoro dei condannati. L’avvento della società industriale e della produzione di massa nei diversi paesi capitalistici fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, determinò invece un esubero di manodopera – o per dirla in termini marxiani, la creazione di *“un esercito industriale di riserva”*¹² – e conseguentemente una diffusa disoccupazione (ed il ricorso al crimine come mezzo di sussistenza), e quindi si arrivò al superamento del carcere come luogo di addestramento al lavoro e fonte di reddito, a favore di pratiche punitive afflittive e repressive, orientate all’intimidazione, al confinamento solitario, all’ordine e alla disciplina. Nel corso del XIX secolo, la pena tornò ad essere *“irrazionale”* non perché non garantisse più lo sfruttamento del lavoro forzato¹³, ma perché le mutate condizioni del mercato del lavoro resero la pratica

¹² Cfr. Marx, K., *Il Capitale*, Libro I.

¹³ Il panorama storico delineato da Rusche e Kirchheimer abbraccia i paesi europei e si estende fino all’epoca immediatamente precedente lo scoppio del secondo conflitto mondiale. Riguardo ai paesi a capitalismo avanzato, i due autori ipotizzano, quale effetto della migliorata condizione economica delle classi subalterne nel periodo compreso fra la metà del XVIII secolo e la Grande Depressione del 1929 e

reclusiva “inutile” secondo criteri di tipo produttivistico e imposero invece, al fine di rispettare il criterio della *less eligibility*, forme penali di carattere terroristico.

Dalla ricostruzione generale effettuata da Rusche e Kirchheimer emerge quindi una concezione della pena come fenomeno sociale, determinato da molteplici forze e fattori economico-sociali, che assume un significato più generale rispetto all’obiettivo del controllo della criminalità: la pratica penale assurge a meccanismo essenziale della lotta di classe fra borghesia e proletariato, a fenomeno economico legato al mercato del lavoro, in cui l’andamento del rapporto fra domanda ed offerta di manodopera, determina il valore sociale della vita umana. Nel tardo Medioevo, in presenza di manodopera in eccesso, “*con il diminuire del prezzo del lavoro, infatti, diminuiva sempre più anche il valore della vita umana e la dura lotta per l’esistenza modellò il diritto penale in modo che esso divenne uno degli strumenti attraverso i quali contenere un aumento eccessivo della popolazione*”: nei confronti di “*coloro che le classi superiori reputavano inutili alla società*” (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 65) trovarono quindi largo impiego pene capitali e punizioni corporali brutali.

sulla base della riduzione della popolazione carceraria, una progressiva decadenza dell’istituzione penitenziaria e l’affermazione della pena pecuniaria come forma punitiva dominante del XX secolo. Tuttavia, a fronte del persistente ricorso, in epoca contemporanea, alla carcerazione quale forma punitiva non più corrispondente ai rapporti produttivi del capitalismo avanzato, la validità delle ipotesi dei due sociologi francofortesi viene messa in discussione, soprattutto in considerazione del fatto che nel sistema capitalistico, nel quale la libertà del lavoro è condizione imprescindibile della sua produttività, lo sfruttamento del lavoro forzato, per garantire il quale vennero introdotte secondo le argomentazioni dei due autori le prime forme di carcerazione, non trova alcuna giustificazione economica. Un contributo significativo in tal senso è fornito da Ivan Jankovic (1977), a partire dalla constatazione che, negli Stati Uniti, negli anni fra il 1926 ed il 1974, la pena detentiva e la *probation* hanno rappresentato le misure punitive più frequentemente comminate in caso di condanna penale. Prendendo le mosse dalla relazione stabilita dai due esponenti della Scuola di Francoforte tra funzionamento del mercato del lavoro e impiego del lavoro forzato, Jankovic identifica nella già citata teoria, che ogni modo di produzione tende a scoprire ed impiegare forme punitive corrispondenti ai propri rapporti di produzione, due diverse ipotesi (Jankovic, 1977, p. 19): a) l’ipotesi della “severità” stabilisce una relazione negativa fra condizioni economiche e severità della pena, per cui a tempi di crisi economica corrispondono pene più aspre, e una correlazione fra livello di disoccupazione e tasso di incarcerazione; b) l’ipotesi dell’ “utilità” della punizione stabilisce una relazione funzionale, in un determinato sistema socio-economico, fra diverse forme punitive e forme di produzione; partendo dall’assunto che le società post-industriali sono contraddistinte da un surplus di forza lavoro e che la carcerazione rimuove dal mercato del lavoro parte della popolazione in eccedenza, riducendo il tasso di disoccupazione, l’ipotesi dell’utilità stabilisce una relazione negativa tra la dimensione della popolazione carceraria e il tasso di disoccupazione, per cui la carcerazione avrebbe un effetto negativo ritardato sulla disoccupazione. L’analisi compiuta da Jankovic conferma l’ipotesi della relazione diretta fra livello di disoccupazione e tasso di incarcerazione avanzata da Rusche e Kirchheimer nel tentativo di spiegare il carattere e la natura della pena, contribuendo a fornire alla speculazione ad essa relativa basi più solide.

Nell'epoca del mercantilismo, invece, verso la fine del XVI secolo, a fronte di *“una carenza costante di lavoratori”* anche nelle colonie (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 118), vennero introdotti – sulla base di *“considerazioni di carattere economico e non penalistico”* (p. 113) – metodi punitivi come la deportazione, il lavoro forzato, le case di correzione e le galere, funzionali allo sfruttamento del lavoro coatto dei condannati e *“alla necessità di ottenere la quota richiesta di forza lavoro al prezzo più basso possibile”* (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 113).

In presenza di manodopera scarsa, l'esecuzione penale quale sfruttamento della forza lavoro assume una duplice funzione: costringere al lavoro chi vi si sottrae e trasformare i condannati in lavoratori coatti, ossia *“insegnare ai delinquenti che essi devono stare contenti con quanto basta per vivere ad un onesto lavoratore”* (Rusche, 1933/1976, p. 527). Oltre a calmierare i salari immettendo sul mercato lavoratori abituati a lavorare solo in cambio del proprio mantenimento al minimo vitale, il carcere e le moderne forme punitive sviluppate a partire dal XVI secolo (le case di correzione e l'*hôpital général*) svolgono il compito di formare la forza lavoro secondo i principi e i comportamenti necessari al reinserimento e allo sfruttamento del detenuto – disciplina, obbedienza, *“piena sottomissione all'autorità”* – affinché il condannato, rassegnato *“ad un'esistenza tranquilla, regolare e laboriosa”*, apprenda *“a sottomettersi volontariamente al destino delle classi inferiori”* (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 184).

Il mercato del lavoro esercita la propria influenza sulle politiche e le pratiche penali anche in relazione al principio già citato della *“less eligibility”* (Melossi & Paravini, 1977, p. 81), secondo cui il tenore di vita garantito al detenuto dall'istituzione carceraria (o dall'assistenza pubblica) deve essere meno “desiderabile” rispetto alle condizioni di esistenza del lavoratore libero appartenente allo strato operaio più basso, in maniera che la minaccia del carcere eserciti una funzione deterrente nei confronti delle classi economicamente più svantaggiate che, in condizioni di elevata disoccupazione, potrebbero ricorrere alla criminalità quale fonte di sostentamento, valutando positivamente il *trade-off* tra carcere e miseria. Pur non entrando nel merito della pena quale retribuzione dell'atto criminale, prevenzione speciale, rieducazione del criminale oppure come difesa sociale, Rusche (1933/1976, p. 522-523) riconosce che *“nessuna società si pone, attraverso l'esecuzione penale, il fine di spingere alla commissione di reati”*. La pena esercita, piuttosto, una funzione di intimidazione e deterrenza nei confronti di quegli strati sociali inferiori potenzialmente inclini al crimine che non possiedono altro bene che la propria

forza lavoro e che presentano una forte fragilità morale, intesa come l'incapacità di adattarsi ed integrarsi *"in un assetto sociale ordinato"*, di identificarsi con lo Stato, di rispettare le norme giuridiche e a *"sentire"* il diritto come proprio. Per poter trattenere efficacemente il proletariato dal commettere dei reati, si rende necessario rinunciare a qualsiasi prospettiva e sforzo di riforma in senso umano nel trattamento dei delinquenti e prospettare, mediante la minaccia della pena, condizioni di vita ben più miserabili e crudeli di quelle vissute quotidianamente. Il mercato del lavoro, quindi, non determina solo le normali condizioni di vita delle classi lavoratrici, ma anche il livello di severità delle norme atte a reprimere la criminalità e il regime punitivo che le istituzioni penali devono adottare nei confronti dei delinquenti. Le pene pertanto vengono stabilite non in ragione del tipo di reato commesso e della sua gravità, ma della *"situazione dello strato proletario, socialmente significativo, più basso, che la società vuole trattenere dal commettere azioni criminali"* (Rusche, 1933/1976, p. 524). Il principio della *less eligibility*, che definisce il rapporto fra mercato del lavoro e istituzioni penali, *"rimase il leitmotiv di ogni amministrazione carceraria sino ad oggi"* (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 166). Le riforme penitenziarie, ben lontane dall'essere l'inevitabile effetto di whighiana concezione¹⁴ *"di un continuo progresso nello sviluppo delle istituzioni legali: dalla crudeltà barbarica alla umanità di quell'ordinamento giuridico relativamente perfetto di cui noi oggi dobbiamo rallegrarci"* (Rusche, 1933/1976, p. 528), nella ricostruzione di Rusche e Kirchheimer sono comunque subordinate all'andamento e alle crisi di mercato e condizionate dal fatto che i principi umanitari sui quali poggiano coincidano *"con le necessità dell'economia dell'epoca"* (1939/1978, p. 153).

Più in generale, da quanto Rusche osserva già nel precedente articolo (1933/1976, pp. 523-524) *"il diritto penale si dirige quasi esclusivamente contro chi è condotto al delitto dalla propria origine, dalla miseria sociale, da un'educazione trascurata o dall'abbandono morale"* e rientra pertanto in una più complessa strategia di controllo delle classi subalterne e in un sistema di

¹⁴ Come riporta Santoro (2004, p. 3), la storiografia *whig* (così come viene derivata da *The Whig Interpretation of History* di Herbert Butterfield, pubblicato nel 1931 – dove *Whig* è riferito alla fazione politica inglese che dalla fine del XVII secolo si contrappose ai conservatori *Tories* per il trasferimento dei poteri del monarca al parlamento), interpreta la storia come un incessante processo di civilizzazione verso il progresso. In tale concezione della storia, l'evoluzione delle modalità punitive dalle pene corporali e capitali (berlina, marchiatura, impiccagioni) alla reclusione in un penitenziario, e in seguito, all'affidamento ai servizi sociali e alle misure alternative, sarebbe costituita da una successione di trasformazioni e riforme motivate da filantropia, umanesimo religioso, e illuministica critica all'assolutismo.

istituzioni di cui politiche e istituzioni assistenziali, case di lavoro, fabbriche e mercato del lavoro costituiscono gli elementi portanti. In conclusione alla propria ricostruzione storico-economica dell'evoluzione penale, gli autori (1939/1978) evidenziano come la politica penale sia strettamente dipendente dall'ordine sociale vigente ed osservano che *“il sistema penale di ogni società storicamente determinata non è qualche cosa di isolato, soggetto soltanto alle sue leggi specifiche, ma è parte integrale dell'intero sistema sociale e partecipa delle sue aspirazioni come dei suoi limiti”* (p. 336). Il controllo della criminalità può essere quindi garantito solo in presenza di politiche sociali progressiste che rimuovano le cause del disagio sociale. In assenza di un reale e generale progresso sociale la riforma del sistema penale si riduce ad un mero impegno umanitario ed è destinata a naufragare miseramente a favore di regimi repressivi e fortemente afflittivi fondati su *“un sistema di giudizi di valore, giuridici o morali che questi siano”* (p. 337).

In un'ottica sociologica conflittualista, istituzioni e sanzioni penali non possono essere ritenute una risposta sociale alla criminalità e neppure una conseguenza del crimine, si confermano piuttosto come una componente di una più ampia strategia di controllo delle classi subalterne, come meccanismo essenziale della lotta di classe fra borghesia e proletariato. Andamento del mercato del lavoro, organizzazione del lavoro, controllo sociale diffuso restano gli elementi centrali della società e dell'ideologia capitalistica, attorno ai quali si sviluppano politica, forme e pratiche penali.

1.2.1 Plusvalore e disciplina: il carcere come istituzione ancillare alla fabbrica

Carcere e Fabbrica: alle origini del sistema penitenziario (Melossi & Pavarini, 1977) – coevo alla traduzione italiana dell'opera di Rusche e Kirchheimer¹⁵ ed alla pubblicazione del celebre *Sorvegliare e punire* (1975) di Michel Foucault – costituisce un altro importante contributo alla sociologia della pena di matrice marxista. Stabilendo una relazione fra pena detentiva e modo di

¹⁵ Melossi e Pavarini tradussero e pubblicarono per Il Mulino di Bologna l'opera dei due sociologi della Scuola di Francoforte dopo averne ricercata e scovata una copia nella biblioteca della London School of Economics, su indicazione di una nota contenuta in *Problemi di Storia del Capitalismo* di Maurice Dobb (1946).

produzione capitalistico, tra il penitenziario come forma di pena dominante nella società borghese e impiego organizzato della forza-lavoro, l'analisi sviluppata da Melossi e Pavarini rappresenta, rispetto alla teoria elaborata da Rusche e Kirchheimer, un'ulteriore e più esplicita estensione dei criteri e delle interpretazioni della teoria materialistica marxista applicata al carcere¹⁶.

Attingendo a fonti bibliografiche poco note in Italia, la ricerca si sviluppa intorno all'origine storica dell' "invenzione penitenziaria", in Europa e in Italia, da un lato e negli Stati Uniti, dall'altro, nel tentativo di cogliere l'essenza profonda del fenomeno carcerario come problema sociale e rispondere – nel momento di grande crisi in cui versava l'istituzione¹⁷ – ad un interrogativo fondamentale: *“per quale motivo in tutte le società industrialmente sviluppate questa istituzione adempie in maniera dominante alla funzione punitiva, sino al punto che carcere e pena vengono considerati dall'opinione comune come sinonimi?”* (Melossi & Pavarini, 1977, p. 19). La teoria che ne deriva stabilisce una connessione temporale e spaziale fra l'origine e la predominanza assoluta della pena carceraria moderna – fondata sul principio della retribuzione equivalente e dell'internamento come privazione della libertà per un periodo di tempo determinato senza altra sofferenza aggiuntiva – e l'insorgere di una struttura sociale determinata, ossia il modo di produzione capitalistico. La pena carceraria come privazione di un *quantum* di libertà determinato astrattamente e preventivamente in maniera proporzionale al delitto corrisponde, a livello giuridico-penale, ai rapporti contrattuali fondati sullo “scambio di equivalenti” (e quindi sul valore di scambio fra beni comparabili) e diviene la pena per eccellenza nella società capitalistica produttrice di merci in cui le diverse forme di ricchezza sociale vengono quantificate in base ad un'unità di misura astratta, il lavoro umano calcolato in tempo¹⁸.

¹⁶ Sebbene Rusche e Kirchheimer applichino nel proprio studio concetti ed interpretazioni di origine marxiana, il riferimento alla “critica dell'economica politica” del pensatore tedesco è indiretto, probabilmente per ragioni che Garland (1990/1999, p. 124) definisce di opportunità, trattandosi di un'opera pubblicata quando già erano esuli negli Stati Uniti e destinata quindi ad un pubblico fondamentalmente anti-comunista.

¹⁷ A partire dalla fine degli anni Sessanta, alle lotte operaie, alla contestazione della prassi psichiatrica, ai movimenti studenteschi che investirono i paesi occidentali, si aggiunsero proteste e rivolte nelle carceri: in Italia, i detenuti in sommossa richiedevano, oltre ad un trattamento più rispettoso e dignitoso e migliori condizioni di vita, la riforma dei codici e dei regolamenti penitenziari.

¹⁸ Questo tema era stato trattato già nel 1924 dall'autore sovietico Pašukanis (1964), secondo il quale il criterio generale assunto a fondamento dell'ordinamento penale della “retribuzione equivalente”, ossia della commisurazione della pena all'entità dell'offesa e alla gravità del reato, trova una specificazione

Carcere e fabbrica riprende la tesi centrale di Rusche e Kirchheimer riguardo alle connessioni fra carcere e organizzazione economica e politica della società e al diverso grado di impiego del lavoro forzato in funzione dell'andamento del mercato del lavoro libero, della sua espansione o contrazione. Un'importanza cruciale riveste in tal senso l'istituzione delle *workhouse*, case di lavoro su base cellulare organizzate secondo il modello produttivo della manifattura allora dominante, di cui l'esempio più celebre è rappresentato dalla *Rasphuis*, diffusasi a partire dal XVII secolo nelle province olandesi. Le *workhouse* assolvono la funzione principale di controllare e regolare l'uso della forza-lavoro, calmierando i salari liberi e riducendo la capacità di opposizione e resistenza politica della classe operaia alle condizioni di lavoro, ma soprattutto di trasformare gli ex lavoratori agricoli delle campagne ed ex artigiani – restii ad assoggettarsi ai nuovi meccanismi produttivi – in operai e “ammaestrare” la forza-lavoro educandola ad una vita laboriosa ed onesta, alla sottomissione all'autorità e alla disciplina capitalistica di produzione: “valorizzare solo quell'infinitesima parte dell'individuo che è utile al processo lavorativo capitalistico” (Melossi & Pavarini, 1977, p. 45) proprio della fabbrica. Melossi (2017) sottolinea la centralità del ruolo svolto dalla casa di lavoro nel prefigurare l'istituzione penitenziaria moderna, sviluppata a partire del 1681 per iniziativa in particolare dei Quaccheri della Pennsylvania, ma soprattutto nello stabilire una connessione – in quanto forma di penalità che traduce materialmente “l'etica protestante” che Weber (1904-05) teorizza essere una componente costitutiva dello “spirito del capitalismo” – tra penalità e capitalismo stesso.

L'ammaestramento, l'educazione e la riproduzione della forza-lavoro disciplinata secondo i criteri capitalistici di produzione avviene mediante una rete di istituzioni “ancillari” alla fabbrica (Melossi & Pavarini, 1977, pp. 67-76), ossia quelle istituzioni ideate dalla borghesia capitalistica (famiglia mononucleare, carcere, scuola, ospedale, manicomio, esercito)¹⁹ atte a garantire

capitalistica nella pena quale “privazione della libertà per un periodo determinato preventivamente nella sentenza del tribunale” (p. 230). Pašukanis identifica tale privazione (che non a caso è andata consolidandosi nel corso del XIX secolo) come la forma della pena specifica del diritto penale moderno, cioè del diritto penale borghese-capitalistico. In una società, quale quella capitalistica, che produce merci ed è alimentata da rapporti materiali, perché fosse possibile “*espiare il delitto con un quantum di libertà astrattamente predeterminato*” attraverso la detenzione quale forma punitiva tipica, era necessario assumere come unità di misura il tempo e ridurre tutte le forme della ricchezza sociale “*alla forma più semplice e astratta: al lavoro umano, misurato in tempo*” (p. 230).

¹⁹ Nella stessa concezione utilitarista di Bentham, come vedremo, tali istituzioni si presentano indifferenziate nella funzione e nella struttura, tanto che a qualsiasi “stabilimento” in cui si intendano tenere un gran numero di persone sotto controllo, indipendentemente dal proprio scopo specifico (educare i giovani, punire gli irriducibili, correggere i devianti, isolare i sospetti, curare i malati, sorvegliare i pazzi,

l'adattamento del lavoratore ad un regime di vita quale quello imposto dalla fabbrica e funzionali allo sfruttamento della forza-lavoro, alla accumulazione del plusvalore, all'affermazione dell'autorità del capitale. Nella società capitalistica borghese, tali istituzioni segreganti sono deputate dallo Stato alla “*gestione dei vari momenti della formazione, produzione e riproduzione del proletariato in fabbrica*” (Melossi & Pavarini, 1977, p. 70), al fine di dotare la forza-lavoro di quelle caratteristiche intellettuali, fisiche, morali, attitudinali necessarie alla produzione massima di plusvalore e quindi all'adattamento alle condizioni di vita imposte dalla fabbrica e dal sistema capitalistico di produzione. Il funzionamento delle istituzioni ancillari nel processo di produzione di plusvalore è fondato essenzialmente sui principi dell'autorità e della disciplina. Disciplina che rappresenta l'elemento specifico, oltre che del penitenziario e della detenzione privativa della libertà, quali metodo e forma punitiva propria della società moderna²⁰, di quella che Melossi, nella sua prefazione all'opera dei due sociologi della Scuola di Francoforte, definisce “antropologia” borghese (Rusche & Kirchheimer, 1939/1978, p. 18).

I due studiosi italiani derivano i concetti di disciplina ed autorità dall'analisi fornita da Marx nel primo libro de *Il Capitale* (1867), secondo cui nella sfera di circolazione, cioè nello scambio di merci, il fatto che il capitalista tragga dalla forza-lavoro – che, secondo il principio generale dello scambio degli equivalenti, viene “pagata al suo valore” – un valore maggiore di quello che ha anticipato, dipende dalla natura stessa della merce che ha acquistato. Nel momento in cui viene comprata, il valore d'uso della merce forza-lavoro non appartiene più al lavoratore bensì al

soccorrere i bisognosi, mettere al lavoro gli oziosi e formare professionalmente i volenterosi), è possibile applicare il principio architettonico proprio del Panopticon (Bentham, 1787), che assurge quindi a modello formale per tutte le strutture istituzionali di autorità e controllo.

²⁰ Il carcere come lo conosciamo oggi, apparve nella sua forma attuale a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo. Secondo la ricostruzione storica operata da Ignatieff (1987/1982), relativamente al contesto inglese, la reclusione come principale strumento sanzionatorio in campo penale risale al 1775. Prima di allora, i delitti più gravi venivano puniti con la deportazione o con pene concepite come altamente deterrenti che prevedevano il pubblico ludibrio e la spettacolarizzazione dell'esecuzione, come la gogna, la fustigazione, l'impiccagione. I delitti minori, per lo più legati al lavoro, venivano puniti e sanzionati in privato, spesso dagli stessi datori di lavoro. I precursori delle moderne istituzioni totali erano strutture squallide, insalubri, prive di misure igieniche e altamente promiscue in cui l'autorità veniva esercitata, in assenza di regole e controlli formali, secondo la discrezionalità, la risolutezza e l'umanità di carcerieri – appaltatori privati collusi e corrotti – la cui indipendenza finanziaria era garantita dalle esazioni che riscuotevano in cambio di favori, privilegi e servizi dai prigionieri e dai loro stessi guardiani. Tali strutture erano deputate al confinamento e alla temporanea custodia di quanti si trovavano in attesa di giudizio o supplizio, dei contestatori politici, dei debitori, di persone in condizione di marginalità (anziani, malati, indigenti, disoccupati). La detenzione non costituiva di per sé una forma della pena, ma la risposta a bisogni giudiziari nonché all'esigenza di contenere la criminalità ed i costi dell'assistenza sociale e di sottrarre al mercato del lavoro la manodopera in esubero.

capitalista ed il consumo del suo valore d'uso produce valore. Che tale differenza – che è la base del profitto del capitalista – si realizzi dipende, tuttavia, non soltanto dalla quantità di tempo durante la quale la forza-lavoro viene impiegata dal capitalista, ma soprattutto dal potere del capitalista di disporre della merce che ha comprato secondo i propri fini e la propria volontà, ovvero dalla capacità di organizzare il lavoro in fabbrica ed ottenere un certo rendimento orario secondo un piano preciso e di applicare quella particolare forma d'uso che è il “dispotismo” nella divisione del lavoro. In una fase ancora primitiva del capitalismo, la “cooperazione” viene assicurata non dall'impiego nel processo produttivo di macchine complesse di cui gli operai rappresentano una semplice appendice organica, bensì dalla presenza fisica del capitalista (o del sorvegliante che ne fa le veci) che coordina con lo sguardo e il comando il lavoro riunito nello stesso luogo. L'autorità diviene perciò la condizione essenziale dello sfruttamento della forza-lavoro per l'estrazione di plusvalore. Attorno allo sfruttamento e alla gestione della forza-lavoro si impernano la lotta di classe, i rapporti capitalistici interni alla fabbrica ed il conflitto fra l'autorità del capitale e la disciplina di produzione imposta al lavoratore per il mantenimento dell'autorità e l'estrazione del plusvalore e quindi la produzione di profitto (Melossi, 1976; Melossi, 2017; Melossi & Pavarini, 1977).

Nella teoria sviluppata da Melossi e Pavarini (1977), l'ancillarità delle istituzioni segreganti, modellate sulle “*esigenze ideologiche d'un particolare modo di produzione (quindi sulla fabbrica)*” (p. 139) deriva dalla “*egemonia che il capitale esercita sull'insieme dei rapporti sociali*” (p. 74): consiste cioè nell'estensione, al di fuori della fabbrica, dell'organizzazione del lavoro ad ogni momento della vita individuale e ad ogni istituzione sociale deputata alla formazione degli individui, al fine di imporre e riprodurre la disciplina sociale richiesta dal modo di produzione capitalistica. Il concetto di disciplina costituisce il “legame funzionale” fra fabbrica e carcere, “*quale luogo di produzione, cioè, del proletariato*” (Melossi, 1976, p. 297), quale strumento di controllo e di addestramento della forza-lavoro. Scopo della disciplina non è tanto quello di trasmettere abilità, capacità e competenze a lavoratori potenziali o di riabilitare il deviante mediante la formazione professionale²¹, quanto quello di formare e controllare il “proletariato di fabbrica” (Melossi, 1976, p. 296): di educare il lavoratore all'obbedienza, alla

²¹ In un articolo scritto esattamente quarant'anni dopo la pubblicazione di *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario*, Melossi (2017) fa esplicito riferimento al fatto che il libro sia stato spesso letto (e criticato), invece, come se intendesse l'invenzione del carcere come una sorta di “*apprendistato della classe operaia*”, con finalità rieducative e risocializzanti perseguite cioè attraverso il lavoro (p. 9).

subordinazione, alla “inclusione subordinata” e garantire così l’adattabilità della forza-lavoro ad essere “usata” alla stregua di qualsiasi altra merce.

Si verifica (Melossi, 2017) il passaggio dalla “sfera della circolazione semplice”, ovvero dello scambio di merci, alla “sfera di produzione”, nel quale secondo la descrizione ironica fornita da Marx (1867/2006, p. 126), la fisionomia degli attori coinvolti muta: *“l’antico possessore del denaro va avanti come capitalista, il possessore di forza-lavoro come suo lavoratore; l’uno sorridente con aria d’importanza e tutto affaccendato, l’altro timido, restio, come qualcuno che abbia portato al mercato la propria pelle e non abbia da aspettarsi altro che la...conciatura”*.

Attraverso l’organizzazione capitalistica del lavoro si costruisce e si produce il capitale variabile composto dalla forza-lavoro: l’individuo viene rimodellato e ridefinito come operaio (Melossi, 1976) perché possa essere immesso nel processo produttivo e funzionare in maniera regolare e ripetitiva come ingranaggio organico e corporeo della organizzazione capitalistica complessiva. Le istituzioni esterne, mediante le quali il capitale interviene al di fuori della fabbrica, assumono un ruolo centrale nella produzione e riproduzione del capitale variabile e nella creazione di quelle condizioni che sono necessarie affinché, all’interno della fabbrica, lo sfruttamento possa svolgersi in maniera ordinata e sistematica.

L’interrogativo attorno al quale si sviluppa l’analisi condotta da Melossi e Paravini (1977) trova risposta nel nesso fra inclusione subordinata e disciplinamento come *“perenne (programmatica) raison d’être del carcere”* (Melossi, 2017, p. 25).

Rileggendo la storia e l’esperienza penitenziaria degli Stati Uniti nella prima metà del XIX secolo, Pavarini (Melossi & Pavarini, 1977, p. 201-207) giunge alla conclusione che, sebbene storicamente le prime forme di carcere si siano strutturate su modello della manifattura e della fabbrica e si sia cercato di fare del lavoro penitenziario un’attività produttiva, il carcere non ha mai costituito un’impresa economica utile. Ciò nonostante, il carcere ha perseguito una finalità di produzione, non soltanto ideologica ma anche “atipicamente” economica, che ha per oggetto non tanto le merci quanto gli uomini: trasformare, attraverso l’apprendimento forzato della disciplina di fabbrica, il criminale in proletario. In questo consiste l’essenza dell’“invenzione penitenziaria” elaborata nella prima metà del XIX secolo negli Stati Uniti, del “carcere come macchina” capace di trasformare il “soggetto reale” (il criminale violento e irriflessivo) in “soggetto ideale” (disciplinato e meccanico). Tale trasformazione, secondo quanto evidenziato da Foucault (1975), è resa possibile dal fatto che il carcere (moderno “panottico”) diviene il luogo privilegiato di

osservazione scientifica della realtà delinquenziale e del fenomeno della devianza (condizione utile e necessaria alla lotta alla criminalità), assumendo un ruolo strumentale alla conoscenza criminale, per effetto della quale si verifica un'ulteriore trasformazione nell'identità del soggetto deviante, da criminale a deviante istituzionalizzato, ossia in carcerato. Il carcere, quale strumento coercitivo e luogo nel quale l'egemonia di classe si manifesta in un insieme strutturato di relazioni disciplinari, diviene il simbolo istituzionale dell'"ordine sociale borghese", modello della "società ideale". Nel riconfermare l'ordine sociale borghese e la distinzione in classi (proprietari e non-proprietari), il carcere persegue un obiettivo preciso: organizzare l'universo sociale subalterno, *"educare (o rieducare) il criminale (non proprietario) ad essere proprietario socialmente non pericoloso, cioè essere non-proprietario senza minacciare la proprietà"* (Melossi & Pavarini, 1977, p. 207).

1.3. La tecnologia del sapere: pena ed economia politica del corpo nel pensiero di Foucault

Rimanendo sempre nell'ambito della sociologia conflittualista, *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione* (1975) offre un'acuta analisi dei rapporti di potere insiti nel fenomeno penale e nei meccanismi sanzionatori e costituisce ad oggi un punto di riferimento essenziale e imprescindibile della sociologia della pena²². L'originalità del contributo foucaultiano – e la ragione del credito di cui gode nei confronti degli studiosi di criminologia e di altre discipline penalistiche – risiede, nella rilettura di Garland (1990) nell'aver evidenziato aspetti peculiari della pratica penale e della dimensione istituzionale, ignorati da altre tradizioni sociologiche, sviluppando ulteriormente quanto già emerso degli studi etnografici della Scuola di Chicago.

Prima di Foucault, la prospettiva marxista aveva già evidenziato la correlazione tra il potere intrinseco delle modalità repressive e il potere esercitato dalla classe dominante, giustificando la penalità come espressione della lotta di classe in base ad un modo di produzione capitalistico che fa dello sfruttamento della forza lavoro la propria ragione d'essere e il proprio obiettivo;

²² Cohen (1985) al riguardo afferma: *"to write today about punishment and classification without Foucault, is like talking about the unconscious without Freud"* (p. 10).

Durkheim a sua volta aveva invece sottolineato come le sanzioni penali riflettano e realizzino concretamente il potere e il vigore dei valori morali condivisi e dei sentimenti collettivi nei confronti dei comuni nemici (i delinquenti). Il merito del filosofo francese è invece quello di aver analizzato i metodi punitivi dall'interno non come espressione di strutture sociali, di un ordine morale o di norme giuridiche, ma in termini di processi di potere. Con *Sorvegliare e punire* Foucault fornisce, oltre ad un'interpretazione storica dell'evoluzione della pena e delle ragioni politiche che hanno determinato le trasformazioni della punizione a partire dal Settecento, un'accurata descrizione della dimensione razionale del potere, ovvero del sapere, delle tecniche e dei meccanismi disciplinari e di controllo insiti nelle istituzioni penali moderne, nonché della stretta connessione fra giustizia penale e altri ambiti disciplinari, del ruolo svolto dalle scienze dell'uomo nel produrre specifiche conoscenze funzionali al potere di punire e della funzione strumentale e utilitaristica della pena moderna.

Fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo si assiste, in Europa e negli Stati Uniti all'avvento di *“una nuova era, per la giustizia penale”* (Foucault, 1975/1976, p. 9), un'epoca di riforme, d'inaugurazione di nuovi codici e procedure, di grandi trasformazioni istituzionali, in cui vengono elaborate nuove teorie del crimine e nuove concezioni della pena come correzione, l'epoca dell'abolizione del supplizio, quel rito accusato di eguagliare, se non addirittura sorpassare il crimine *“nell'essenza selvaggia, di abituare gli spettatori a una ferocia da cui si voleva invece distoglierli, [...] di far rassomigliare il boia ad un criminale e i giudici ad assassini”* (p. 11).

Con l'abolizione del supplizio, la punizione cessa di essere spettacolo pubblico e festa di popolo, cerimonia rituale cruenta di restaurazione non tanto della giustizia ma dell'autorità sovrana con cui il potere offeso e violato di colui che fa valere la legge – il re – si manifesta sotto forma di vendetta insieme personale e pubblica del torto e dell'infamia subiti mediante il reato. La punizione passa dall'essere *“un'affermazione enfatica del potere”* (p. 53) e della superiorità innata del diritto e della forza fisica del sovrano che si abbatte sul corpo del criminale, per dominarlo, per spezzarlo ed incutere terrore, all'essere una componente celata allo sguardo pubblico del processo penale, un meccanismo burocratico e amministrativo che esime la giustizia dal fatto di doversi accollare l'infamia della violenza su cui di fonda la rappresentazione brutale e manifesta della pena capitale. Con la scomparsa dello spettacolo, il corpo cessa di essere il *“principale bersaglio della repressione penale”* (Foucault, 1975/1976, p. 10), il fine dell'azione

punitiva non è più l'infliczione del dolore, ma la privazione della libertà, ritenuta al contempo un bene, oltre che un diritto: il corpo non è più dilaniato dalla sofferenza fisica, ma è soggetto "solo" a doveri ed obblighi, privazioni e costrizioni (isolamento, razionamento alimentare, astinenza sessuale, lavoro, ecc.). Il moderno sistema penale, sobrio ed umano, impiega il corpo del condannato come tramite per perseguire il proprio obiettivo di trasformazione e correzione dell'anima, quale sede dei comportamenti e delle abitudini. Ad essere giudicate e punite non sono soltanto le infrazioni e gli atti criminali (le cause giuridiche) ma soprattutto i soggetti criminali, ossia gli individui e le loro qualità (o anomalie e perversioni): *"ciò che sono, possono essere, saranno"* (Foucault, 1975/1976, p. 21). Il castigo assolve ad un duplice compito, assumendo nel contempo una funzione custodiale di controllo e neutralizzazione del criminale ed una funzione 'trasformativa' destinata a rendere il delinquente *"non solo desideroso, ma anche capace di vivere rispettando la legge e di sopperire ai propri bisogni"* (Foucault, 1975/1976, p. 21). Nel procedimento penale e nell'esecuzione della pena in chiave moderna e contemporanea, l'attenzione si concentra non più sul reato ma sulla dimensione soggettiva del reo e quindi su questioni relative al carattere, alla biografia, all'ambiente familiare e di provenienza del colpevole. Oltre ai giudici chiamati a stabilire la responsabilità del reato e a comminare la pena adeguata, entrano perciò sulla scena della giustizia penale, diverse figure extragiuridiche (psicologi, psichiatri, criminologi, funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria, educatori) incaricate di raccogliere conoscenze riguardo al soggetto criminale al fine di predisporre il trattamento medico-giudiziario ed il programma correzionale di recupero. La nascita della prigione come modalità generalizzata di punizione moderna è quindi intimamente correlata allo sviluppo delle "scienze umane" (criminologia, psicologia, sociologia) e delle specifiche forme di conoscenza che esse promuovono.

Foucault ricava dalla ricostruzione operata da Rusche e Kirchheimer (1939) la convinzione che misure punitive e sistema penale non si limitino a perseguire i colpevoli e a reprimere il crimine, ma adempiano al compito di sostenere il sistema produttivo, attraverso il lavoro forzato e l'apporto di manodopera supplementare in relazione all'andamento del mercato del lavoro, agli sviluppi del sistema dapprima mercantile e poi industriale, al valore "commerciale" attribuito alla vita umana. Ma piuttosto che focalizzare l'attenzione sulla struttura e sulla funzione dell'istituzione, si concentra sull'oggetto della pena: il corpo (Villa, 1978). Secondo tale prospettiva, l'evoluzione dei sistemi punitivi può essere ricostruita e spiegata in ragione di una

“economia politica del corpo”, giacché il corpo è l’obiettivo per eccellenza del processo di assoggettamento, manipolazione e controllo, messo in atto in maniera diretta o indiretta dai sistemi di produzione, di dominio e di socializzazione attraverso istituzioni di carattere economico, politico o penale. Il corpo, sostiene Foucault (1975/1976), è direttamente investito dai rapporti di potere e dominio ed è totalmente immerso nel campo politico per effetto del suo impiego economico come forza di produzione e di lavoro, tuttavia *“il corpo diviene forza utile solo quando è contemporaneamente corpo produttivo e corpo assoggettato”* (p. 29) e tale assoggettamento può essere ottenuto e garantito non soltanto mediante l’ideologia o l’uso della violenza, ma anche in maniera diretta e fisica. Attorno al corpo si sviluppa la “tecnologia politica del corpo”: *“un «sapere» del corpo che non è esattamente la scienza del suo funzionamento e una signoria delle sue forze che è più forte della capacità di vincerle”* (p. 29).

La tecnologia politica del corpo è costituita da un insieme variegato e coerente di strumenti, una “microfisica del potere”²³, come la definisce Foucault, che non coincide con una istituzione o un apparato statale specifico, ma che apparati e istituzioni mettono piuttosto in campo nella rete di relazioni fra classi e fra Stato e cittadini (corpi fisici). Questo potere non rappresenta un privilegio acquisito e difeso della classe dominante, qualche cosa che determinate classi o individui possiedono, bensì l’effetto e l’espressione della posizione e della strategia assunta in un complesso sistema di relazioni e forze sociali; *“d’altra parte questo potere non si applica puramente e semplicemente, come un obbligo o un’interdizione, a quelli che «non l’hanno»; esso li investe, si impone per mezzo loro e attraverso loro”* (Foucault, 1975/1976, p. 30).

Come efficacemente sintetizza Garland (1990/1999, pp. 180-181), infatti, l’oggetto dell’indagine condotta da Foucault è costituito non dalle politiche e neppure dagli individui o gruppi divisi fra dominanti e dominati, ma dalla modalità (tecniche, strategie, istituzioni) con cui i rapporti di potere si estendono oltre i confini della politica formale, della lotta di classe e della logica repressiva e pervadono la vita sociale nel suo complesso, operando non contro gli individui, ma “attraverso” di essi, insinuandosi nel loro corpo per piegarli al proprio volere ed orientarne azioni e comportamenti.

²³ La tecnologia politica del corpo quale strategia di assoggettamento del corpo produttivo (forza di produzione e di lavoro), mediante il dominio delle sue forze ed il sapere, non può essere compendiata in discorsi continui e sistematici e neppure essere localizzata in apparati statuali e istituzioni determinate e specifiche; essa viene piuttosto sviluppata in maniera diffusa e capillare attraverso pratiche e movimenti che non si limitano ai soli rapporti fra classi (in posizione di dominanza le une rispetto ad altre), ma attraversano e pervadono l’intera società.

Foucault immagina lo stato come un “corpo politico” dotato di una “anatomia politica”: un sistema di tecniche e di elementi materiali, funzionale alle relazioni di potere che investono i corpi umani e li assoggettano facendone oggetto di sapere. Il potere non si limita ad avvalersi del sapere, applicandolo ai propri scopi, e neppure a favorire e incrementare il sapere dal momento che è utile, il potere produce sapere (Foucault, 1975/1976, pp. 29-33): ogni relazione di potere per poter esercitare controllo necessita di una certa conoscenza dell’obiettivo a cui è rivolta e implica uno specifico campo di sapere correlato, d’altra parte non esiste sapere che non presupponga o generi al contempo relazioni di potere; le forme e i campi di conoscenza, ossia il soggetto che conosce, gli oggetti da conoscere e le modalità attraverso cui si sviluppa la conoscenza, sono determinati dal rapporto potere-sapere e dalle trasformazioni che esso subisce nei processi storici. Ed è proprio in funzione del rapporto “potere-sapere” legato al corpo che si giustifica l’esponentiale sviluppo delle scienze umane e sociali fra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.

In quest’ottica generale, le pratiche penali e le tecniche punitive non sono l’effetto dell’applicazione di teorie giuridiche, ma rientrano nel corpo politico e nell’anatomia politica di un potere, nella tecnologia del potere che si esercita non soltanto su coloro i quali vengono puniti, ma più in generale su tutti coloro i quali vengono sorvegliati, addestrati, costretti o corretti (bambini, pazzi, malati, orfani, ecc.) e inseriti tanto in un sistema di produzione, quanto in un sistema di sapere che rinnova e rafforza il potere da cui emana.

L’anima stessa non è punita in quanto fallibile per sua stessa natura e costituzione, come nella teologia cristiana, ma la punizione dell’anima passa attraverso il castigo, la costrizione, l’assoggettamento che il potere esercita sul corpo; l’anima diviene essa stessa prigioniera del corpo quale “*effetto e strumento di un’anatomia politica*” (Foucault, 1975/1976, p. 33).

Foucault individua nell’avvento di questa concezione dell’esercizio del potere e del sapere, che dirige e legittima il potere stesso, la causa storica dell’adozione dei penitenziari e della carcerazione come forma punitiva per eccellenza.

Nel tardo Settecento, i cosiddetti “riformatori” (filosofi, uomini di legge, teorici del diritto, ideologi fra i quali Cesare Beccaria), avevano invocato la riforma del sistema penale, l’abolizione del supplizio, l’attuazione di procedure penali sistematiche ed uniformi e l’adozione di pene più umane e moderate e al contempo prevedibili, certe e proporzionate alla natura dei delitti. Con la riforma dell’apparato penale si intendeva condannare gli eccessi e la crudeltà

tipica della giustizia tradizionale dell'*ancien régime*, limitare l'arbitrarietà del potere assoluto del sovrano, scoraggiare e contenere in maniera più efficace e capillare gli "illegalismi" e la criminalità nascente fra le classi popolari, ridurre i costi legati ad una distribuzione e gestione del potere lacunosa e irregolare: "*non punire meno, ma punire meglio; punire con una severità forse attenuata, ma per punire con maggiore universalità e necessità*" (Foucault, 1975/1976, p. 89). La riforma del sistema penale si prefiggeva inoltre di estendere la punizione e la repressione, come pure il potere di punire, a tutta la società, "*inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire*" (Foucault, 1975/1976, p. 89): non il potere di alcuni di punire altri, ma il potere dell'intera società nei confronti di ciascuno di correggerne l'anima, manipolandone comportamenti, abitudini, attitudini, rappresentazioni. Per effetto della riforma la pena non è più l'espressione terrificante della volontà capricciosa e vendicativa del re, ma è una ammonizione visibile a chiunque, una rappresentazione della moralità pubblica in difesa dello Stato, del bene comune, del patto sociale di accettazione da parte dei cittadini delle leggi (compresa quella che sancisce la loro eventuale punizione), nei confronti dei quali il delitto rappresenta un attacco ed una minaccia e il criminale un nemico e un traditore del corpo sociale: "*nella punizione, piuttosto che vedere la presenza del sovrano, si leggeranno le leggi stesse*" (Foucault, 1975/1976, p. 119). Negli intenti dei riformatori la pena deve avere lo scopo di trasformare il soggetto criminale rieducandolo ad un "interesse utile e virtuoso" e al rispetto (della proprietà, dell'onore della libertà, della vita); deve inoltre costituire una sorte di riparazione del danno arrecato alla società ed avere quindi una pubblica utilità, sia per il lavoro ed il profitto che fornisce, sia come strumento di prevenzione e di deterrenza.

In questi progetti di riforma fondati sul ricorso a pene specifiche quale naturale e immediata conseguenza della legge, anziché manifestazione del potere politico, la carcerazione viene guardata con diffidenza e considerata inutile – perché sprovvista di effetti sul pubblico – e nociva – perché onerosa, difficilmente controllabile e quindi potenzialmente arbitraria e destinata ad alimentare ozio e vizi dei condannati.

Tuttavia, già all'inizio del XIX secolo, la detenzione, fino ad allora marginale, ridotta, cautelare e custodiale, si afferma con la segretezza dell'esecuzione, l'isolamento e la rigorosa e routinaria scansione del tempo e delle attività che le sono peculiari – come la forma di punizione maggiormente diffusa in Francia e più in generale in Europa. Per spiegare la diffusione della prigione come principale castigo, Foucault fa riferimento all'esistenza di altri modelli di

punizione detentiva – il già citato Rasphius di Amsterdam, il Gloucester Penitentiary in Inghilterra, la Walnut Street Prison di Filadelfia – fondati sulla teoria della correzione pedagogica e spirituale degli individui per mezzo della disciplina, della preghiera e dell'istruzione religiosa, dell'apprendimento, del lavoro (e nel caso del modello inglese, dell'isolamento) e finalizzati alla ricostruzione del lavoratore produttivo, da un lato, e dell'uomo morale, dall'altro.

Tra le modalità punitive proposte dai modelli segregativi olandese, inglese e americano, e i programmi dei riformatori esistono evidenti punti di convergenza teorici nella logica correzionale e nell'individualizzazione della pena (per durata, intensità, natura) in relazione al carattere e alla pericolosità del condannato. Ad essere differente è la tecnologia della pena, ovvero gli strumenti, le tecniche e le procedure mediante le quali il potere punitivo esercita la propria "presa" ed entra in rapporto con il corpo del detenuto per ottenere l'accesso alla sua anima e determinarne la trasformazione.

Foucault individua le ragioni che conducono all'affermarsi della prigione a discapito delle istanze promosse dai riformatori, nella istituzionalizzazione di una generale ideologia disciplinare in base alla quale tutte le relazioni sociali sono iscrivibili in un sistema di rapporti di potere e subordinazione: data la natura tendenzialmente antisociale o asociale degli individui, affinché essi si sottomettano alle norme ed alle regole sociali, si rende necessario il ricorso alla disciplina ed alla dominazione.

Nel corso del XVIII secolo, nelle caserme, nelle scuole, negli opifici, negli ospedali, nei conventi si diffondono quelle che Foucault chiama "le discipline": metodi, procedimenti, regolamenti *"che permettono il controllo minuzioso delle operazioni del corpo, che assicurano l'assoggettamento costante delle sue forze ed impongono loro un rapporto di docilità-utilità"* (Foucault, 1975/1976, p. 149). Rielaborando alcune concezioni weberiane²⁴, Foucault descrive il processo di addestramento del corpo, mediante il quale esso viene manipolato e sottomesso, per essere esercitato, perfezionato e controllato fin nei più piccoli gesti e movimenti e aumentarne il

²⁴ Nel capitolo *Disciplinamento e oggettivazione delle forme di potere*, contenuto nella celebre opera *Economia e società* (1921-22), Weber esamina il modo nel quale l'esercito e la fabbrica addestrano gli individui per renderli adatti alla funzione svolta e alle richieste tanto del mondo esterno, quanto della "macchina" e dello "strumento". Attraverso la disciplina l'individuo viene spogliato del suo ritmo organico e naturale e *"riordinato completamente in corrispondenza delle condizioni del lavoro, con una scomposizione sistematica delle funzioni dei singoli muscoli e con la creazione della migliore economia di forze"* (Weber, 1922/1981, vol. 4, p. 268).

rendimento e la rispondenza agli scopi per cui è impiegato. Per garantire efficacia ed efficienza nell'eseguire le funzioni alle quali i corpi vengono addestrati, la disciplina esige che ammassi informi, confusi ed inservibili di individui siano trasformati in "molteplicità" ordinate e coordinate attraverso la scomposizione dei gruppi in "cellule" elementari separate l'une dalle altre, la classificazione gerarchica dei ranghi, l'assegnazione esatta di un proprio posto all'interno di spazi chiusi rigorosamente ripartiti e organizzati. Tale risultato è raggiunto mediante una sorveglianza ininterrotta, gerarchizzata e reciproca, tale per cui chi è incaricato di controllare è a sua volta sottoposto a controllo. I metodi disciplinari evidenziati da Foucault si giovano di un sistema di sanzioni (punizioni anche fisiche, umiliazioni, privazioni) e gratificazioni (ricompense)²⁵ che l'autore definisce "normalizzazione", uno strumento correttivo della devianza diretto a indurre conformità che, fissando gradi di normalità e appartenenza ad un corpo sociale omogeneo, effettua una differenziazione e una classificazione degli individui in base alla loro natura, alla condotta e al merito. La normalizzazione si avvale di mezzi e procedure di investigazione volte a cogliere lo scarto dalla norma: l'osservazione ravvicinata e individualizzata di azioni e movimenti; la valutazione e la comparazione ("esame") delle caratteristiche individuali e dei comportamenti rispetto a determinati standard, a regole e modelli di condotta prefissati (il che consente peraltro la formazione di un sapere e di conoscenze specifiche e la documentazione di fenomeni e quindi lo sviluppo delle scienze dell'uomo); addestramenti ed esercitazioni finalizzate a ridurre la distanza dalla norma e a generare negli individui una maggiore capacità di autocontrollo. Osservazione, esame, sapere sono forme di esercizio del potere e del controllo: individuo e conoscenza sono il prodotto di quella tecnologia specifica del potere che è la disciplina²⁶.

Diversamente da quanto accadeva tradizionalmente, il potere disciplinare non si manifesta in maniera evidente, non acquisisce né ribadisce la propria forza mediante il gesto che la ostenta, si

²⁵ Sul tema delle sanzioni e gratificazioni e più in generale del funzionamento del potere nelle prigioni e in altre "istituzioni totali" cfr. Sykes (1958) e Goffman (1961).

²⁶ Lo sviluppo delle discipline e in generale di tutte le scienze, comprese quelle sociali, rimanda al processo di modernizzazione, razionalizzazione e strumentalizzazione descritto da Weber, mediante il quale si verifica il passaggio dall'agire determinato tradizionalmente o affettivamente (sotto l'influsso dell'emozione, dell'abitudine o di altri fattori irrazionali) alla logica utilitaristica dell'agire sociale messo in atto da chi detiene il potere in base a calcoli razionali riguardo alle condizioni e ai mezzi più appropriati da impiegare per conseguire un determinato scopo. Tale processo, se da un lato produce pratiche sociali maggiormente mirate ed efficienti, dall'altro implica un maggiore disincanto, una perdita della fede spirituale: scienza e conoscenze tecniche subentrano a tradizioni, sentimenti, alle superstizioni nel dirigere l'azione sociale.

mantiene piuttosto invisibile, imponendo di contro a coloro i quali sottomette, una visibilità costante, obbligata e obbligatoria. In tal senso, nella visione di Foucault il *Panopticon* o Casa d'ispezione progettato da Jeremy Bentham nel 1791, assurge ad emblema del principio potere-sapere: consente di sorvegliare o osservare al contempo, di assicurare la sicurezza ed il controllo nel mentre in cui viene acquisito e documentato un sapere "clinico" riguardo alla criminalità e al detenuto, un insieme di conoscenze relative alla sua biografia, alle sue disposizioni profonde, alla sua condotta e ai progressi compiuti nel percorso evolutivo di trasformazione radicale. Mentre instaura una relazione fittizia e asimmetrica fra internato – che è "*oggetto di una informazione, mai soggetto di una comunicazione*" (Foucault, 1975/1976, p. 218), consapevole di essere continuamente osservato e controllato senza poter vedere il sorvegliante e senza poter entrare in contatto o comunicazione neppure con i compagni – e sorvegliante, che può scorgere ogni benché minimo movimento del sorvegliato senza essere visto, il *Panopticon* applica forme quotidiane di dominio e produce l'assoggettamento totale del sorvegliato che "*inscrive in se stesso il rapporto di potere*" e si conforma spontaneamente al comportamento richiesto (Foucault, 1975/1976, p. 221), senza dover ricorrere all'uso della forza e alla repressione fisica. Privata della dimensione morale e delle componenti rituali, irrazionali ed emotive evidenziate da Durkheim e da Mead, la pena si trasforma in un insieme di procedure formali e razionali e burocratizzate di weberiana memoria. La pena assume il valore di tecnologia del potere-sapere, di "tattica politica" e svolge una funzione prettamente strumentale di deterrenza e minaccia nei confronti della popolazione in generale, di controllo sociale capillare e di normalizzazione delle condotte tramite l'assoggettamento disciplinare del criminale. Per effetto della generalizzazione dei principi disciplinari e dell'estensione della disciplina a diversi ambiti della vita sociale, i confini fra istituzione penale e altre istituzioni sociali si assottigliano fino a confondersi in un "*continuum carcerario*" che investe l'intero corpo sociale. Il penitenziario si colloca al centro di una "città carceraria", in un "arcipelago carcerario": una fitta rete di dispositivi disciplinari disseminati nella città e strettamente correlati fra loro (rifugi, ospizi di carità, orfanotrofi, patronati, ospedali, manicomi, collegi, convitti ecc.) che non necessariamente prevedono la detenzione e sono piuttosto deputati al soccorso e all'assistenza, ma tutti ugualmente tendenti ad esercitare – mediante strategie, tecniche e scienze disciplinari – uno stesso potere nei confronti di un'umanità che a sua volta è strumento e prodotto di rapporti e forze di potere. Per effetto della estensione del principio non soltanto architettonico della sottomissione al sapere e al potere

dell'autorità oltre l'ambito dell'imprigionamento, nella visione del filosofo francese, la società moderna appare – quasi fosse un riflesso della weberiana “gabbia d'acciaio” – come la “società disciplinare”, la società “della sorveglianza” (Foucault, 1975/976, pp. 236-237), in cui tutti i consociati, fabbricati come individui disciplinati, sono sottoposti a dominio e al potere di punire (che è allo stesso tempo il potere di guarire, correggere, educare) e ad un “esame infinito” (Foucault, 1975/976, p. 206) della “macchina panoptica” (Foucault, 1975/976, p. 236).

1.3.1. Tra democrazia e dispotismo: la disciplina come principio del sistema penitenziario nella concezione di Tocqueville

Molto tempo prima che Foucault e la storiografia revisionista (Cohen 1985; Melossi e Pavarini, 1977; Ignatieff, 1982; Rothman, 1971) sorta negli anni Settanta del secolo scorso, superassero la prospettiva consensual-naturalistica e la correlazione tra responsabilità individuale e diritto di punire adottata dalle dottrine illuministiche in relazione allo Stato liberale, ricollocando il problema della punizione, dell'ordine e della sicurezza entro un più ampio quadro economico, politico e sociale e rilegessero le riforme penali in ragione degli interessi politico-economico e alla volontà di potere che le hanno animate, ne *La democrazia in America* Alexis De Tocqueville aveva anticipato il tema della pena detentiva come tecnica disciplinare e di persuasione. Il filosofo e sociologo francese aveva infatti già evidenziato il passaggio da una punizione incentrata sul corpo ad una punizione che, per usare un'espressione foucaultiana, fa “presa” sull'anima: “*sotto il governo assoluto di uno solo, il dispotismo per arrivare all'anima coltiva grossolanamente il corpo; [...] ma nelle repubbliche democratiche, la tirannide non procede affatto in questo modo: essa trascura il corpo e va dritta all'anima*” (De Tocqueville, 1840/1968, p. 303).

Come Foucault ha ampiamente teorizzato l'avvento della pena come privazione della libertà è riconducibile più che a ragioni umanitarie, ad una trasformazione nelle modalità di esercizio del potere da parte dei regimi liberal-democratici. A differenza di quelli dispotici fondati sulla coercizione, i governi democratici poggiando sul consenso della maggioranza rispetto ad alcuni valori ritenuti universali e sulla legge penale come espressione della volontà comune, presentano l'esigenza di dover addestrare gli individui ad aderire a criteri morali e razionali, di formare

attraverso le istituzioni cittadini utili e “padroni di se stessi” (De Tocqueville, 1840/1968, p. 323) attraverso l'imposizione di abitudini. L'abitudine infatti *“crea una moltitudine di cittadini osservanti delle regole, temperati, moderati, previdenti, padroni di se stessi; e, se non porta direttamente alla virtù, per la strada della volontà, ci fa avvicinare insensibilmente ad essa”* (Tocqueville, 1840/1968, p. 614).

Secondo le concezioni razionalistiche della filosofia illuminista, il diritto, in quanto fondato sulla natura umana, è naturale ed esteso a tutti gli appartenenti alla società, a prescindere dal loro *status* o interesse particolare. D'altra parte il singolo, titolare di diritti riconosciuti, in quanto essere razionale dotato di libero arbitrio, di “autogoverno” e della capacità di discernere fra bene e male, è ritenuto pienamente responsabile delle proprie azioni e perde la possibilità di godere dei benefici e delle tutele offerte dal contratto sociale nel momento in cui commette un crimine legittimando la repressione.

Tocqueville descrive il governo democratico come fondato sul concetto di sovranità popolare, per effetto della quale ogni individuo è al contempo privato cittadino e sovrano, capace di conciliare il proprio interesse personale con quello generale e comune. Tuttavia, la conciliazione di queste due nature antitetiche, è possibile solo *se “un uomo comprende l'influenza che il benessere del suo paese ha sul suo proprio, sa che la legge gli permette di contribuire a produrre questo benessere e s'interessa alla prosperità del suo paese, prima come a una cosa che gli è utile, e poi come a una sua opera”* (Tocqueville, 1840/1968, p. 280) ma soprattutto se l'individuo è in primo luogo sovrano di se stesso e delle proprie azioni. Chi non si rivela sufficientemente controllato e civilizzato da meritare la titolarità delle libertà individuali e dei diritti e della cittadinanza democratica viene espulso dalla società e rinchiuso nel penitenziario. Il penitenziario, oltre ad isolare coloro i quali violano la legge e l'ordine pubblico, svolge il compito di gestire il conflitto sociale e mantenere l'ordine stesso inculcando nel detenuto “abitudini d'ordine”. In tale prospettiva il sistema penitenziario costituisce un'istituzione politica preposta alla difesa della società e la pena rappresenta dunque lo strumento pratico mediante il quale eliminare, o quanto meno, limitare il crimine e ricondurre il colpevole alla conformità e alla virtù, riformare cioè coloro che violano il contratto sociale di cui sono partecipi mediante la disciplina.

La democrazia liberale necessita per la propria sopravvivenza di forme repressive, quali il penitenziario, che tirannico e violento nei confronti dei detenuti, privati in quanto criminali dei

propri diritti di cittadinanza e delle proprie libertà individuali, contraddittoriamente sospende quei principi su cui la democrazia stessa si fonda. E tuttavia, per Tocqueville la negazione della libertà in un contesto in cui la libertà assurge a valore supremo, rappresenta una “necessità incresciosa”, non un fatto deplorabile ma un giusto bisogno.

Il penitenziario moderno, come ribadisce Santoro (2004, pp. 14-16), sovverte la logica tradizionale della difesa tradizionale concependo la pratica punitiva non più come destinata all’annientamento del reo, bensì alla sua risocializzazione e al suo reinserimento nel contesto sociale. Il penitenziario moderno, come già evidenziato a proposito di Foucault, costituisce la sintesi fra il principio della retribuzione, e quindi la concezione della pena come privazione di un *quantum* di libertà determinato astrattamente e preventivamente in maniera proporzionale al delitto, e il principio della rieducazione mediante l’assoggettamento alla disciplina.

In *Il sistema penitenziario degli Stati Uniti e la sua applicazione in Francia* (1833), un’inchiesta precedente sull’amministrazione penitenziaria e sull’organizzazione del lavoro nelle carceri americane²⁷, Tocqueville e de Beaumont individuavano nella riforma morale e nella rieducazione dei detenuti, il fondamento e la finalità del penitenziario: con l’abolizione della pena di morte occorre che il colpevole, cui è stata risparmiata la vita, sia sottoposto ad un regime di imprigionamento che *“lo renda migliore. Poiché, se questo regime, invece di riformarlo, non facesse che corromperlo ulteriormente, non sarebbe più un sistema penitenziario, ma solo un cattivo esempio di imprigionamento”* (Tocqueville & De Beaumont, 1933/2002, p. 8). Appare tuttavia evidente come il fine della rieducazione contrasti nettamente con la necessità di concentrare un gran numero di criminali in uno stesso spazio ristretto, spesso sovraffollato e promiscuo, per cui la storia del sistema penitenziario statunitense si sviluppa per esperimenti ed aggiustamenti “progressivi e parziali” atti a risolvere questo evidente *impasse*.

Non esiste infatti, un sistema penitenziario unitario negli Stati Uniti, che Tocqueville considera piuttosto un “laboratorio penitenziario”: innanzitutto l’organizzazione penitenziaria è federalista

²⁷ Figlio di una grande famiglia aristocratica, Tocqueville raccolse l’eredità del padre, presidente di una prestigiosa società filantropica destinata al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, la *Société royale des prisons* e dedicò circa vent’anni della propria vita (1830-1849) allo studio dei diversi sistemi punitivi negli Stati Uniti e in Europa. Fu promotore del dibattito che indusse molti intellettuali e politici francesi ad occuparsi della riforma delle carceri. L’incarico di realizzare questa inchiesta e raccogliere dati sull’esperienza americana venne affidato a Tocqueville e a Gustave de Beaumont dall’allora Ministro dell’Interno francese. Dal viaggio intrapreso negli Stati Uniti nacque l’opera che lo rese famoso come analista della democrazia. Eletto alla Camera dei Deputati nel 1839, Tocqueville fece della prigione e della riforma del sistema penitenziario l’oggetto principale della propria azione politica.

per cui ogni stato decide autonomamente e spontaneamente quale sistema adottare; in secondo luogo, perché le innovazioni incontrino il favore dell'opinione pubblica e il consenso democratico del popolo è necessario che la riforma delle istituzioni e del sistema penitenziario sia "prudente e discreta". Pertanto il sistema penitenziario di cui Tocqueville e de Beaumont propongono l'adozione in Francia non è quello statunitense, ma un modello razionale universalizzabile, da loro stessi ideato assumendo come "tipi ideali" due tipologie e due esempi di penitenziario realmente esistenti: quello di Auburn, istituito nel 1816, e il carcere di Cherry-Hill di Filadelfia, risalente al 1821, sistemi accomunati dal principio dell'isolamento dei detenuti, declinato secondo modalità differenti, nonché dalla convinzione che la comunicazione fra internati non solo possa inficiare la loro riforma morale ma possa costituire motivo di ulteriore corruzione.

Il modello filadelfiano si basa su una concezione conventuale in cui l'istruzione religiosa lo strumento privilegiato per il ravvedimento e l'assoggettamento del detenuto, su un progetto architettonico unicellulare e sull'esasperazione del principio dell'isolamento, che diviene assoluto (notturno e diurno) per impedire qualunque forma di "contaminazione" reciproca fra internati. Nella rilettura di Melossi e Pavararini (1977, pp. 209) l'isolamento assoluto impedisce qualunque forma di coesione e unione fra detenuti che possa essere funzionale allo sviluppo tanto di una subcultura carceraria e criminale, quanto di una organizzazione sovversiva. Perciò, privato di qualunque possibilità di relazione con i pari e con il mondo esterno per tutta la durata della pena, il soggetto detenuto acquisisce consapevolezza della propria debolezza e della propria soggezione all'autorità e dipendenza dall'apparato amministrativo, *"prende cioè coscienza del suo essere soggetto del bisogno"* e passa dall'essere un soggetto reale (criminale) a un soggetto ideale (carcerato) (Melossi & Pavarini, 1977, p. 209).

La solitudine totale che vige nel carcere di Cherry-Hill costituisce nella descrizione fornita dai due autori francesi una punizione essa stessa: posto di fronte a se stesso e al proprio crimine, il detenuto, assalito dal rimorso, impara ad odiare il delitto, disponendosi al sentimento e all'istruzione religiosa e quindi alla salvazione spirituale e al ravvedimento. Il regime di isolamento assoluto è addolcito soltanto dalla consolazione del lavoro, che appare agli internati come un privilegio: *"lungi dall'essere un aggravamento della pena, esso è per i detenuti un vero beneficio. Ma anche qualora il detenuto non ci trovasse un sollievo alle proprie sofferenze, dovrebbe comunque essere obbligato a dedicarvisi"* (Tocqueville & De Beaumont, 1833/2002,

p. 28). Il lavoro coatto assolve infatti ad una duplice funzione, educare il reo a mantenersi con un'occupazione onesta, da un lato, dall'altro, rendere meno onerosa la sua detenzione per la società – sebbene il lavoro manuale, praticato da un solo individuo in un locale angusto e con semplici strumenti di lavoro non persegua certo fini economici né possa consentire all'istituzione di essere autosufficiente e al detenuto di “pagarsi” la detenzione (Melossi & Pavarini, 1977, p. 215).

Nel carcere di Auburn, invece, al regime dell'isolamento – che viene applicato soltanto durante la notte – si aggiunge quello del silenzio assoluto, al quale i detenuti sono tenuti anche durante il lavoro forzato che si svolge in comune all'interno di laboratori, con finalità produttive ed imprenditoriali e nelle stesse condizioni del lavoro libero in fabbrica²⁸. Nel modello auburniano l'esigenza del lavoro produttivo si concilia quindi con quella rieducativa e pedagogica di impedire ogni interazione e “influenza funesta” fra i detenuti preservandone l'isolamento e la “separazione morale”: *“la loro riunione è interamente materiale, o per meglio dire, i loro corpi sono insieme e le loro anime sono isolate ed è non la solitudine del corpo che importa, ma quella delle intelligenze”* (Tocqueville & De Beaumont, 1833/2002, p. 30).

Poiché la funzione principale della pena è quella di fornire al detenuto delle abitudini sociali e di insegnargli l'obbedienza, è opinione dei due autori francesi che la prigione di Auburn sia maggiormente efficace in tal senso. Ad Auburn anziché essere una consolazione per i detenuti costretti ad osservare il silenzio, rappresenta, potremmo dire, una tentazione e *“un compito penoso a cui sarebbero lieti di sottrarsi”* (Tocqueville & De Beaumont, 1833/2002, p. 31), il fatto quindi che si sottomettano alla disciplina ed obbediscano al precetto del silenzio costituisce un merito. L'isolamento continuo e assoluto che vige nella prigione di Filadelfia induce il carcerato alla sottomissione senza che questi possa opporre la benché minima resistenza, privando la sua obbedienza di qualsiasi valenza morale: *“quando tace, mantiene un silenzio obbligato, se lavora, è per sfuggire alla noia che lo opprime. In una parola, obbedisce meno alla regola stabilita che all'impossibilità fisica di agire diversamente”* (Tocqueville & De Beaumont, 1833/2002, p. 30).

²⁸ Ad Auburn il lavoro dei detenuti viene dato in appalto ad un imprenditore privato che adotta un'organizzazione capitalistica per trarre il massimo profitto dal lavoro carcerario, ma non può e non deve – secondo l'opinione di Tocqueville – interferire con le modalità di svolgimento, né con la disciplina del carcere e neppure modificare i regolamenti interni vigenti. L'imprenditore provvede al vitto dei detenuti, in base ad un contratto della durata di non più di un anno e si occupa della vendita dei manufatti prodotti.

Sebbene dunque nei regimi democratici la pratica punitiva sia rivolta principalmente all'anima del reo, l'incidenza della disciplina sul corpo resta comunque significativa. L'isolamento totale imposto a Cherry-Hill provoca in taluni soggetti un deperimento fisico tale da indurre la morte o la follia: *“questa solitudine assoluta, quando niente la turba o la interrompe, è al di sopra delle forze dell'uomo, consuma il criminale senza sosta e senza pietà, non riforma, uccide”* (Tocqueville & De Beaumont, 1833/2002, p. 11); ad Auburn, il lavoro ininterrotto durante il corso della giornata “penoso e duro” sfianca il corpo che richiede un lungo riposo; a Filadelfia il solo castigo ammesso è l'imprigionamento in una cella buia con riduzione della razione di cibo, ad Auburn la punizione disciplinare – impartita, in assenza di regolamenti, in maniera arbitraria e discrezionale dal sovrintendente o dalle guardie – prevede l'uso della frusta.

I penitenziari sotto indagine e *“il loro regime severo e la loro barbara disciplina”* (Tocqueville & De Beaumont, 1833/2002, p. 50) contrastano nettamente con gli ideali libertari della democratica America, *“la sola grande repubblica”* (Tocqueville, 1840/1968, p. 264).

Tocqueville e De Beaumont giungono infatti alla conclusione che *“mentre la società degli Stati Uniti fornisce l'esempio della più estesa libertà, le prigioni di questo stesso paese offrono lo spettacolo del più completo dispotismo”* (Tocqueville & De Beaumont, 1833/2002, p. 51)²⁹.

A differenza del Panopticon di Bentham, in cui la sorveglianza potenziale della guardia è sufficiente a inibire insubordinazioni e violazioni del regolamento e induce i detenuti all'autocontrollo, il carcere statunitense è dispotico e violento, contraddistinto al suo interno da relazioni e interazioni di potere, di subordinazione della maggioranza silenziosa e disciplinata (i detenuti) e di dominio di una minoranza (le guardie). Tuttavia *“il reo deve essere soggetto allo Stato, di cui ha violato le leggi, e alla società, che ha offeso”* (Re, 2002, p. XXVIII) e l'istituzione penitenziaria appartiene in tal senso alla società e rientra nella sfera pubblica: il penitenziario è un luogo aperto e trasparente, sottoposto al controllo della società civile che vigila sull'operato dell'amministrazione e svolge nei confronti della società un pubblico servizio di difesa contro la criminalità e di riparazione dell'offesa subita mediante il crimine. Oltre a quella meramente detentiva e custodiale, nella concezione di Tocqueville e di De Beaumont, la

²⁹ Eppure, come suggerisce Lucia Re, Tocqueville cercava in quello statunitense proprio un esempio di sistema penitenziario democratico da applicare ad un regime altrettanto democratico e rinveniva la democraticità di tale sistema – ispirato dagli stessi principi sanciti dalla Costituzione americana – nella possibilità di conciliare la titolarità dei diritti soggettivi con la necessità di controllo, i principi liberali di umanità con l'esigenza di insegnare al popolo sovrano ad autogovernarsi (Re, 2002, p. XXVI).

pena svolge anche una funzione retributiva e di prevenzione generale, ma soprattutto una funzione rieducativa. La disciplina, oltre a mantenere l'ordine all'interno del carcere costringendo i detenuti all'obbedienza, consente di perseguire la "riforma" dei comportamenti e dei soggetti criminali ai fini del loro reinserimento. Tocqueville contesta le "fantasticherie filosofiche" e la filantropia di coloro i quali nutrono "illusioni" rispetto al fatto che il criminale sia *"susceptibile di essere sempre ricondotto alla virtù"*, *"che l'essere più infame possa in tutti i casi recuperare il sentimento dell'onore"*, che *"essendo stati riformati tutti i criminali, le prigioni si vuoteranno completamente e la giustizia non avrà più crimini da punire"* (Tocqueville e De Beaumont, 1833/2002, p. 52). La "rigenerazione" dei criminali è incerta, ma perseguita fermamente in particolare attraverso l'istruzione morale e religiosa, che per quanto rilevante non rappresenta tuttavia un obiettivo primario per il penitenziario. La restituzione della purezza originaria ad un'anima macchiata dalla colpa spetta infatti alla religione non al penitenziario ed alla società: *"se la società non ha il potere di graziare le coscienze, la religione ce l'ha. Quando la società perdona, mette l'uomo in libertà; ecco tutto: non è che un fatto materiale"*. Con riforma morale del criminale, precisano i due intellettuali francesi, non si intende quindi *"la riforma radicale, che di un malvagio fa un uomo onesto e conferisce delle virtù a chi non aveva che vizi"* (Tocqueville e De Beaumont, 1833/2002, p. 59), quanto piuttosto *"quelle riforme che potremmo chiamare legali, perché producono l'assolvimento esterno degli obblighi sociali"* (Tocqueville e De Beaumont, 1833/2002, p. 63).

Le istituzioni umane esercitano il proprio potere sulle azioni e sulla volontà degli individui, mentre non possono nulla sulle loro coscienze, quindi, se il sistema penitenziario dovesse porsi come unico obiettivo la riforma radicale dell'animo, il legislatore sarebbe tenuto a respingerlo giacché la riforma morale del singolo, accidentale o meno, oltre che essere un fatto intimo e privato, è irrilevante per l'istituzione politica, che è tale solo se agisce nell'interesse collettivo e *"perde questo carattere, se avvantaggia solo la minoranza"* (Tocqueville e De Beaumont, 1833/2002, p. 62). L'obiettivo della pena è riformare non gli uomini, bensì i loro atti e la loro condotta; se non può rendere onesti gli individui, la pena può renderli almeno migliori, impedendo la loro ulteriore corruzione e imprimendo in loro *"delle abitudini di obbedienza e di lavoro che li rendano dei cittadini utili"* (Tocqueville e De Beaumont, 1833/2002, p. 63) al momento del rientro in società. La riforma dei condannati risponde ad un'esigenza non etica, ma sociale di insegnare al detenuto ad essere non virtuoso, ma ragionevole, ad avere per morale non

l'onore, ma "l'interesse". La pena assume dunque il compito e la funzione sociale di formare cittadini osservanti della legge, che è "*tutto quello che la società ha il diritto di chiedergli*" (Tocqueville e De Beaumont, 1833/2002, p. 62).

1.4. L'evoluzione della pena: contraddizioni e funzioni latenti del carcere nella contemporaneità.

L'evoluzione della penalità nel penitenziario, nella ricostruzione fatta dai diversi modelli interpretativi fin qui riassunti rivela una profonda ambivalenza: se da un lato evidenzia la radicalità dei principi fondativi della pena moderna (e la conseguente difficoltà del loro superamento), dall'altro mostra il carattere profondamente ideologico e contraddittorio delle proprie funzioni.

Con il passaggio dalla violenza arbitraria e furente, pubblica e rituale, esercitata con la pena capitale dal sovrano assoluto, all'umanità e alla sobrietà della reclusione quale forma punitiva generalizzata, il carattere vendicativo della reazione sociale al delitto non viene meno, piuttosto il potere di infliggere sofferenza diviene monopolio dello Stato liberale³⁰.

L'abolizione della marchiatura, la riduzione delle impiccagioni e delle fustigazioni, la condanna della tortura a favore di una umanizzazione della pena, sarebbe – come già accennato – frutto dell'evoluzione della coscienza e delle conoscenze criminologiche promossa dagli illuministi. In Italia fu Cesare Beccaria, con il suo *Dei delitti e delle pene* del 1764 ad invocare lo sviluppo di un sistema penale improntato sui principi della giustizia, dell'uguaglianza e della certezza. Per arginare tanto gli eccessi dell'*ancien régime*, quanto la delinquenza delle classi popolari, si

³⁰ Cohen (1985, pp. 14-15) in merito alla trasformazione delle strategie di controllo della devianza che investì le società industriali occidentali a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo, annovera il crescente coinvolgimento dello Stato e lo sviluppo conseguente di un apparato di punizione del crimine e di cura dei devianti centralizzato, razionalizzato e burocratico fra i principali elementi di cambiamento. Ad esso, si aggiungono altri fattori di cambiamento: la progressiva differenziazione e classificazione dei devianti in categorie determinate, oggetto di conoscenze specifiche di esperti e professionisti accreditati; lo sviluppo di istituzioni preposte alla segregazione dei devianti, fra i quali il penitenziario emerge come misura punitiva predominante destinata alla trasformazione dei comportamenti indesiderabili; il declino di forme di punizione fondate sull'inflizione pubblica di dolore fisico e l'individuazione della mente quale oggetto della repressione penale, in sostituzione del corpo, nell'intento di intervenire più che sull'offesa generale, sulla personalità del reo.

assunsero a fondamento di tale sistema razionale – incentrato sulla difesa sociale, la deterrenza e la prevenzione – le concezioni dello Stato come “incarnazione” della volontà di tutti i cittadini mediante il contratto sociale, della libertà come obbedienza alla legge, dell’individuo come essere dotato di senso morale e capacità di calcolo. Al principio di utilità quale movente del comportamento delittuoso e all’uguaglianza formale di fronte alla legge venne quindi fatta corrispondere un’idea di pena retributiva, prevedibile, certa e proporzionale al danno arrecato.

Secondo altre interpretazioni, la progressiva umanizzazione delle modalità punitive rappresenterebbe invece l’esito di un processo evolutivo di trasformazione della sensibilità avvenuto in epoca moderna. Spierenburg (1984), nel criticare la spiegazione fornita da Foucault all’abolizione dell’esecuzione pubblica in termini essenzialmente politici e strumentali di mutamento delle strategie di esercizio del potere e del controllo, osserva che la sparizione dell’esecuzione penale dalla vita pubblica costituisce la “conclusione politica”, nonché la prova di un processo di trasformazione generale della mentalità, della sensibilità e dell’atteggiamento nei confronti della violenza, connesso alla formazione di una rete stabile di stati nazionali e alla pacificazione interna degli stessi, che si conclude appunto con la privatizzazione della punizione e con l’occultamento della sofferenza allo sguardo degli spettatori³¹.

Per quanto la tecnologia del potere si fondi su principi disciplinari e sulla relazione tra potere e sapere, i suoi obiettivi e la sua applicazione pratica dipendono, secondo la visione dell’autore, da forze culturali più ampie. I confini della penalità e i caratteri dei meccanismi punitivi (severità della pena, mezzi con i quali infliggere il dolore, grado di sofferenza ammessa come accettabile nelle istituzioni penali) sono definite, non soltanto da considerazioni utilitaristiche, ma anche e soprattutto dalle convenzioni sociali e dalle sensibilità condivise dai membri della società.

Garland (1990) suggerisce quindi una rilettura dell’affermazione della penalità moderna e delle trasformazioni in ambito penale che segnarono il suo avvento, alla luce del processo di

³¹ L’autore distingue nella lunga trasformazione ideologica e istituzionale della repressione, cominciata intorno alla metà del XVIII secolo e conclusasi alla fine del XIX secolo, tre diverse fasi: 1. la richiesta di riforme legali e penali avviata con l’Illuminismo; 2. l’assunzione da parte della prigionia di una posizione preminente all’interno del sistema penale e l’avvento del penitenziario; 3. l’abolizione dell’esecuzione pubblica. Anche le trasformazioni permanenti della sensibilità occorse, secondo l’autore, in due distinti momenti: l’emergere alla fine del XVIII secolo, quale risultato di un processo di formazione della coscienza, di un’avversione manifesta per la vista delle pene fisiche e il diffondersi conseguentemente fra le schiere dell’aristocrazia e della borghesia, di aspre critiche nei confronti del sistema penale; il diffondersi e l’intensificarsi della stessa ripugnanza verso le pene corporali durante il XIX secolo, in concomitanza con la stabilizzazione dello Stato nazionale nell’Europa occidentale e la definitiva abolizione delle esecuzioni pubbliche (Spierenburg, 1984, pp. 183-207).

civilizzazione e del modello di interrelazione fra la “formazione della coscienza” e i cambiamenti nell’organizzazione umana descritto da Elias (1939a, 1939b). Il sociologo tedesco concepisce il processo di civilizzazione come quella trasformazione dell’ “habitus psichico” e conseguentemente delle strutture e modalità di relazione ed interazione sociale, che si verifica in Occidente nella progressiva transizione dalla società cavalleresca medievale – ispirata ai principi della guerra – alla società di corte del XVI e XVII secolo, con la monopolizzazione del potere di esercitare la violenza fisica da parte dell’autorità centrale, la pacificazione dei rapporti interpersonali e l’accresciuta sicurezza della vita sociale conseguenti.

Elias identifica tale processo come “una specifica modificazione del comportamento” – estesa nel tempo ad ogni strato della società – che comporta dei mutamenti nella struttura della personalità degli individui, in termini di “*repressione delle aggressività spontanee, controllo degli affetti, ampliamento dell’orizzonte mentale*” (1939b/2009b, p. 307), di regolazione e inibizione delle pulsioni istintuali e fisiologiche, di riflessione, di interiorizzazione dei modelli di condotta, di controllo e razionalizzazione di atteggiamenti in ogni aspetto della vita e verso qualunque rango.

Conformemente a questa ristrutturazione della società, a questa trasformazione dei rapporti interumani, anche l’economia affettiva del singolo si trasforma: nella società aumentano la serie delle azioni e il numero delle persone da cui il singolo e le sue azioni dipendono costantemente, nell’uomo aumenta l’abitudine a prevedere a lunga distanza. Modificandosi il comportamento e l’economia psichica dell’uomo muta anche parallelamente il modo di considerare gli altri; l’immagine che l’uomo ha dell’uomo diviene più ricca di sfumature, più libera da emozioni momentanee: diviene cioè più «psicologica» (Elias, 1939b/2009b, p. 355).

Le trasformazioni subite a livello psichico e comportamentale modificano profondamente i rapporti intra e interpersonali, sviluppando una maggiore sensibilità e capacità di comprensione ed identificazione verso gli altri quali condizioni necessarie alla nascita dei movimenti democratici illuministi e di quelli umanisti e utilitaristi successivi. Come il comportamento generale anche il modo di osservare i fenomeni diviene più oggettivo, e “anaffettivo” favorendo un approccio di tipo scientifico: “*anche «l’immagine del mondo» a poco a poco risulta essere meno determinata dai pensieri e dalle paure degli uomini e sempre più orientata verso quella*

che chiamiamo «esperienza» o «empiria», verso quelle successioni di interdipendenze che hanno le loro leggi scientifiche” (Elias, 1939b/2009b, p. 356).

Per effetto di questa razionalizzazione e repressione culturale, gli aspetti più rozzi, i comportamenti più intimi, gli eventi più perturbanti, scompaiono dalla sfera pubblica per essere privatizzati e relegati ai margini della vita sociale entro spazi definiti e privati. La violenza viene *“immagazzinata dietro le quinte della vita quotidiana”* (Elias, 1939b/2009b, p. 311), nelle caserme (e nelle prigioni), da dove monopolizzata da “gruppi specializzati” (esercito, polizia, personale carcerario) continua ad esercitare in modo professionale, impersonale e potenziale, il controllo e il condizionamento dei comportamenti individuali e quindi della società.³²

“L’organizzazione monopolistica della costrizione fisica di solito non opera sull’individuo attraverso una minaccia diretta: quella che si esercita di continuo sul singolo, è infatti una costrizione o pressione variamente mediata e largamente prevedibile” (Elias, 1939b/2009b, p. 311).

I fenomeni di strutturazione della coscienza, di privatizzazione degli eventi sconvolgenti, di inibizione dei comportamenti violenti, di sviluppo della sensibilità verso la sofferenza, di innalzamento della capacità di empatia e di identificazione con l’altro da sé, descritti da Elias, contribuiscono alla modifica delle pratiche e delle istituzioni penali, nonché delle modalità sanzionatorie, in direzione di una riduzione dell’intensità della pena e di una accresciuta benevolenza nei confronti di devianti e delinquenti. Benevolenza che in tempi più recenti si tradurrà nell’introduzione di interventi assistenziali a favore di devianti e delinquenti, nonché in un crescente riconoscimento dei diritti dei detenuti attraverso un miglioramento delle condizioni detentive.

Secondo questa lettura, ciò che gli storici revisionisti interpretano come la risposta all’esigenze di controllo e disciplinamento (dei corpi reclusi come dei soggetti liberi; della forza lavoro e della manovalanza; delle masse marginalizzate), deve essere posto in relazione anche con un generale sviluppo della sensibilità.

Tuttavia, sebbene l’emergere ed il consolidarsi del penitenziario moderno e la mitigazione della pena siano da ritenersi il risultato di un lungo cammino evolutivo di civilizzazione e sviluppo

³² Secondo quanto sinteticamente sostenuto da Garland, la minimizzazione della violenza e la sua esclusione dalla sfera pubblica dipende non dalla sua soppressione, bensì *“dall’esistenza di uno Stato capace di tanta violenza da scoraggiare ogni atto aggressivo messo in atto da chi non è autorizzato”* (Garland 1990/1999, p. 265).

della sensibilità, resta tuttavia innegabile che, nonostante le riforme penali ed i mutamenti tesi a mitigare e rendere più “civile” ed umana la pena, molti istituti penitenziari continuano ad essere incompatibili con il rispetto della dignità³³. Attualmente, il significativo aumento della durata delle pene detentive e del numero delle condanne emesse per reati minori, quale effetto di un inasprimento del carattere repressivo della normativa³⁴ rende gli inospitali istituti di pena sempre più sovraffollati. La detenzione continua – in maniera circoscritta e poco visibile al pubblico – a ingenerare sofferenza, fisica, mentale e psicologica, attraverso l’impoverimento delle facoltà sociali e relazionali e la privazione affettivo-emotiva dei reclusi. A fronte di un oggettivo calo dei delitti commessi³⁵, cresce inoltre la tendenza politica (e mediatica) a rappresentare il reato in termini ideologici insistendo sul presunto bisogno di sicurezza sociale e di deterrenza ed enfatizzando la pericolosità sociale di soggetti di disturbo, improduttivi e marginalizzati. Bauman (2005) descrive “*il passaggio da un modello di comunità inclusiva, ispirato allo «Stato sociale», a uno Stato esclusivo, ispirato alla «giustizia penale» o al «controllo della criminalità»*” (p. 84), come il tentativo da parte dello Stato contemporaneo di ripristinare l’autorità e la sovranità politica, perdute per effetto della globalizzazione. Il capitalismo consumistico, alimentando sempre nuovi desideri e sempre nuove illusioni di “felicità”, contribuisce a creare una particolare forma di esclusione e stigmatizzazione sociale delle cosiddette vite “superflue”, “vite di scarto”: soggetti non necessari, inutilizzabili e indesiderabili, privi di mezzi di sussistenza sufficienti, consumatori “difettosi”, che non solo non contribuiscono al funzionamento dell’economia ostacolando il raggiungimento degli standard in base ai quali se ne misura il buon funzionamento, ma rappresentano anche un costo sociale; “rifiuti della

³³ Emblematica in tal senso la condanna emessa nel 2013 con la sentenza Torreggiani dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei confronti dell’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU), che sancisce il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

³⁴ Secondo i dati forniti dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, riportati da Associazione Antigone nel XVI Rapporto sulle condizioni detentive (2020), in Italia, a fine febbraio 2020 i detenuti erano 61.230 a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 posti, con un tasso di affollamento ufficiale del 120,2%, ed effettivo del 130%. Al termine del 2019, la percentuale dei detenuti con una condanna definitiva superiore ai 10 anni era salita al 26,9% rispetto al 20,6% del 2009, mentre la percentuale dei detenuti con residui di pena superiori a 10 anni era dell’11,6% dei definitivi, contro il 9,9% del 2009. La percentuale dei detenuti per violazione della normativa sulle droghe si era assestata al 32%, a fronte di una media europea del 18%. Consultato da: https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf

³⁵ Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, in Italia, nei primi quattro mesi del 2019, è stato registrato un calo del 15% dei delitti commessi, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Consultato da: https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf

costruzione di ordine” (p. 13) da segregare e smaltire in maniera definitiva in “contenitori a tenuta stagna” (p. 107) quali il carcere.

In maniera simile, il sociologo francese Wacquant (1999/2000) denuncia il processo di “glorificazione dello stato penale” (p. 12) in atto fra Stati Uniti ed Europa occidentale, sottolineando il ruolo centrale assunto dall’apparato carcerario nella criminalizzazione e nel governo della “miseria”, ossia il ruolo assunto nei riguardi di gruppi sociali resi superflui ed indesiderabili dal declino dello stato economico (precarità salariale, disoccupazione, disuguaglianze sociali) nonché dalle politiche neoliberali di smantellamento dello stato assistenziale e ulteriormente impoveriti dalla detenzione.

A sua volta, questa necessità di controllo sociale (dell’emarginazione) e questa accresciuta pressione securitaria contribuiscono alla diffusione e all’irrigidimento della pena detentiva come strumento efficace nel prevenire la criminalità e nel fornire risposta alle paure irrazionali e ai bisogni di reazione al crimine diffusi nella popolazione, alimentando quell’atavico desiderio di vendetta nei confronti di coloro i quali violano le leggi provocando danno alla società. D’altro lato, mentre crescono i proclami di depenalizzazione, di umanizzazione della reclusione, di tutela dei diritti degli internati, la repressione penale e la detenzione contribuiscono a sortire effetti desocializzanti e spesso criminogeni³⁶, mediante la compromissione, se non addirittura la distruzione delle relazioni sociali con la comunità di appartenenza, la stigmatizzazione e la “pauperizzazione penale”³⁷ dei ristretti (e dei loro famigliari). Minandone le effettive possibilità di reinserimento, la reclusione finisce così con il legittimare e alimentare, paradossalmente, ulteriori strategie di esclusione, criminalizzazione e repressione di quanti vengono etichettati come potenzialmente “pericolosi”.

Nettezza urbana della precarietà, l’istituzione carceraria non si limita a raccogliere ed immagazzinare i (sotto)proletari considerati inutili, indesiderabili o pericolosi, allo scopo di occultare la miseria e di neutralizzarne gli effetti più distruttivi. Troppo spesso si dimentica, infatti, come essa contribuisca attivamente a estendere e rendere perenne

³⁶ A tal riguardo, il giurista Ferrajoli ritiene illusoria la finalità preventiva delle carceri, alle quali attribuisce invece una funzione perversa, come “*scuole di delinquenza e di reclutamento della criminalità organizzata*” (1989, p. 410).

³⁷ Wacquant (1999/2000) considera la pauperizzazione penale l’effetto prodotto dal processo operato dalla prigione come luogo criminogeno ed abbruttente (destinato ai poveri e rispondente ad imperativi securitari) di ulteriore impoverimento dei reclusi e dei loro famigliari, attraverso la privazione delle già scarse risorse di cui dispongono all’ingresso e l’annullamento “*sotto l’etichetta infamante di «pregiudicato»*” di tutti gli status identitari (di marito, padre, figlio, lavoratore salariato, ecc.) (p. 104).

l'insicurezza e l'abbandono sociale da cui trae alimento e legittimazione (Wacquant, 1999/2000, p. 104).

In virtù del complesso di incongruenze, inefficienze, contraddizioni e ambiguità che la contraddistingue, la sofferenza inflitta penalmente versa in una profonda crisi di legittimità, di fronte alla quale trova ancora giustificazione – anche per effetto di una quasi totale estraneità dell'opinione pubblica alle sue dinamiche e di una “*assuefazione al tradizionalismo di certi luoghi comuni*” (Mosconi, 2011, p. 15) – solo in base ai principi fondativi della difesa sociale e della retribuzione, la cui efficacia e verificabilità è oggi messa profondamente in discussione (Eusebi, 1990). Cosicché, il carcere come “*sofferenza eretta a sistema*” (Mathiesen, 1987) sopravvive a se stesso e si riproduce ideologicamente e retoricamente in base ai propri obiettivi dichiarati, ma rivela, all'osservazione sociologica, di adempiere ancora una volta a funzioni reali altre rispetto a quelle della riduzione della criminalità (mediante la deterrenza e la neutralizzazione) e del recupero della funzionalità sociale (in termini di rieducazione, riabilitazione e reinserimento) sulle quali fonda la propria legittimazione.

In *Perché il Carcere?* (1987/1996) Mathiesen, tra i più rappresentativi esponenti della scuola penologica abolizionista³⁸ (Hulsman, 1986, 2002; Hulsman & Bernat De Celis, 1982; Mathiesen, 1974, 1987, 2006), analizzando le funzioni dichiarate della pena, delle quali denuncia l'inconsistenza ed il fallimento (Mosconi, 2001, 2006; Pavarini, 2002, 2007), giunge alla conclusione che il carcere non possa più essere difeso a partire dalle finalità ad esso tradizionalmente attribuite e nasconda piuttosto le “*funzioni specifiche e meno accettabili*” (p. 55) che ricopre in società.

Accanto alla già evidenziata funzione “depurativa” assunta nei riguardi dei soggetti improduttivi ed inefficienti (anziani, malati mentali, soggetti affetti da dipendenze, delinquenti) attraverso la loro segregazione in luoghi deputati al loro contenimento, si colloca una complementare

³⁸ L'abolizionismo rappresenta un approccio analitico (teorico e pratico al contempo) che critica i fondamenti del diritto di punire e la legittimità della pena detentiva e del sistema penale. La “presa di posizione” (Mathiesen, 2011, p. 3) abolizionista propone: un riorientamento della giustizia criminale in funzione della vittima, attraverso forme di giustizia informale, ovvero forme anche simboliche di riconciliazione e riparazione, a supplemento della pena custodiale; un depotenziamento del carcere e il superamento dei fondamenti teorici che stanno alla base del diritto penale moderno, attraverso una depenalizzazione dei reati minori e una decriminalizzazione dei conflitti mediante la mediazione penale; l'estensione delle misure alternative alla pena detentiva; l'implementazione di politiche sociali di prevenzione incentrate sul miglioramento della qualità della vita e sulla soddisfazione reale dei bisogni fondamentali, sulla partecipazione collettiva e attiva alla democrazia, sull'educazione alla legalità e sul rispetto dei diritti.

funzione di riduzione “all’impotenza” e al silenzio degli espulsi dalla società. Attraverso l’esercizio di tale funzione si mira ad impedire quindi una “solidarietà comunicativa”, ossia un’alleanza e una comunicazione tra i ristretti e le persone all’esterno politicamente sensibili riguardo alle reali condizioni della reclusione. Il sociologo norvegese individua inoltre: una funzione “diversiva” esercitata visibilmente dalla pena nei confronti degli autori di reati relativamente pericolosi per distogliere l’attenzione dai gravi crimini (produzioni inquinanti o nocive per la salute, ecc.) compiuti dai potenti del pianeta; una funzione “simbolica” per effetto della quale *“la detenzione di pochi simbolizza l’infallibilità dei molti”* (Mathiesen, 1987/1996, p. 182) più giusti, migliori, disciplinati e osservanti della legge, in definitiva “normali”, sancendo la stigmatizzazione definitiva dei detenuti. Infine, attraverso la costruzione di nuove carceri o l’approvazione di misure maggiormente repressive e di pene detentive più dure, gli attori politici possono dimostrare di “provvedere all’azione” e che qualcosa si sta realmente facendo in fatto “di legge e di ordine”. La carcerazione del resto, sottolinea l’autore, è il tipo di sanzione più visibile nella società contemporanea, come realtà istituzionale rivolta a molti anziché al singolo come nel caso della punizione corporale, con la quale tuttavia si pone in continuità per il fatto di essere il segno “positivo” e tangibile che qualcosa si è fatto.

A differenza di altre istituzioni che tendono solo ad alcune delle finalità enunciate, il penitenziario le persegue tutte ed è probabilmente questa la ragione per cui, chiosa Mathiesen, vengono messe in atto strategie atte a contrastare la comunicazione e lo svelamento dei reali meccanismi di funzionamento dello stesso e per la quale il carcere continua sopravvivere a dispetto del suo fallimento: *“altri tipi di istituzione, infatti, sono più facili da eliminare e le ideologie in loro sostegno vengono persino rovesciate, soprattutto in tempi di crisi economica. Di contro, il carcere rimane”* (Mathiesen, 1987/1996, p. 183).

Conclusioni

A fronte dei profondi stravolgimenti dell’ambiente materiale verificatesi nella prima metà dell’Ottocento a seguito della progressiva industrializzazione e dell’insorgenza di profondi conflitti sociali in un momento di grande fragilità politica, il sociologo francese Durkheim

impertinza la propria visione della società sull'ordine morale, sulla condivisione di significati e valori etici. Nell'intento di indagare la relazione fra i valori morali e le condizioni sociali dell'esistenza, Durkheim attribuisce alla pena il ruolo di manifestazione tangibile della coscienza collettiva e la funzione di "messaggio morale" che rivela e al contempo rinsalda nelle coscienze individuali norme e valori sociali collettivi, garantendo la coesione sociale. Pur riconoscendo la dimensione emotiva della pena e il ruolo svolto dalle procedure penali nel rafforzare la solidarietà sociale e l'identificazione con la volontà comune, Mead – coerentemente con l'interesse per la dimensione individuale e situazionale dei fenomeni sociali che alimenterà la corrente sociologica della Scuola di Chicago – contrappone al funzionalismo durkheimiano una concezione dell'ordine sociale fondato non sull'imposizione di un insieme definito di norme e regole, bensì sul controllo sociale, ovvero sulla capacità dell'individuo di assumere gli atteggiamenti dei membri del gruppo con i quali interagisce nello svolgimento di un'attività comune. In un contesto fortemente industrializzato e afflitto da disgregazione sociale, immigrazione e conflitti quale quello statunitense, Mead – a ridosso della fine della Prima Guerra Mondiale – muove un'aspra critica alla distruttività dei rituali sociali. Sottolineando l'incidenza delle istituzioni nella formazione dell'identità individuale e collettiva, Mead confuta l'utilità sociale della giustizia penale, attribuendo alla pena il compito non di escludere dal consesso sociale il colpevole in qualità di nemico, ma di riassorbirlo in seno alla società individuando le ragioni del fallimento sociale e proponendo soluzioni alternative al problema della criminalità e della devianza.

Anche la teoria marxista, come la sociologia funzionalista, propone una visione olistica della società e della sua organizzazione, attribuendo all'economia la facoltà di determinare, attraverso il potere, tanto i rapporti sociali quanto gli altri aspetti sovrastrutturali della vita collettiva. In quest'ottica, Rusche e Kirchheimer, dopo il trasferimento della Scuola di Francoforte negli Stati Uniti, pur non rivendicando manifestamente le proprie origini marxiste per ovvie ragioni di opportunità politica, indagano le relazioni esistenti tra le istanze socio-economiche dei modi di produzione e le istituzioni penali, identificando la pena non come mezzo di contenimento della criminalità individuale, ma come meccanismo essenziale della lotta di classe, il cui compito precipuo è favorire il controllo del mercato del lavoro e della manodopera e sostenere gli interessi della classe dominante, assicurandone il dominio.

In concomitanza con lo scoppio della crisi politica e sociale e l'avvento del movimento operaio e studentesco, a cavallo fra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, a fronte della crisi in cui il carcere si viene a trovare per effetto di una continua oscillazione fra prospettive di riforma e di riduzione delle pene carcerarie e politiche maggiormente repressive nei confronti di particolari categorie di reato, Melossi e Paravini ripercorrono storicamente la genesi del carcere giungendo a stabilire una connessione fra l'insorgere del modo capitalistico di produzione e l'avvento dell'istituzione carceraria moderna che, oltre a perseguire scopi di controllo del mercato del lavoro, svolge compiti di addestramento forzato alla disciplina della fabbrica.

Negli stessi anni, lo studio di Foucault sul potere e sulle tecnologie di esercizio dello stesso, riprende temi condivisi dalla tradizione marxista, quali il dominio e l'assoggettamento, per concentrarsi sui meccanismi di controllo disciplinare interni alla penality e alle istituzioni penali moderne, sulle relazioni fra potere penale e altre sfere di potere, sul ruolo disciplinare esercitato dalle scienze e dal sapere. Foucault attribuisce quindi alla pena una funzione utilitarista di strumento di un potere che non si esaurisce in una logica repressiva o nei luoghi del conflitto, ma investe in maniera pervasiva la vita sociale "fabbricando" gli individui, indirizzandone le azioni e piegandone il corpo, fino a renderli non oggetto, ma soggetto, veicolo, tramite di quello stesso potere. Questa nozione del potere come mezzo per la modifica della personalità e della pena come tecnica disciplinare era già stata formulata da quello che può essere ritenuto il primo sociologo della pena, Alexis de Tocqueville, acuto osservatore dei mutamenti sociali e politici occorsi fra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento. Nella sua disamina della democrazia e dei penitenziari americani, il pensatore francese rileva come il principio della libertà "più estesa" contrasti nettamente con il dispotismo del regime carcerario, entro il quale la pena si colloca come strumento di rieducazione legale e di riforma che "fa presa" sull'anima del condannato, al fine di renderlo un cittadino "utile" sottomesso alla legge e alle obbligazioni sociali, il soggetto politico necessario alla realizzazione dei valori liberali.

Le diverse tradizioni di pensiero prese in considerazione evidenziano come la pena, nelle sue diverse forme, non assolva una funzione esclusivamente strumentale di riduzione, contenimento e controllo della criminalità³⁹, e neppure risponda ad un mero bisogno di giustizia. Nella sua evoluzione da rituale pubblico violento a procedura professionale burocratizzata, la pena

³⁹ A tal proposito, Durkheim afferma che, se la criminalità non è il segno manifesto della patologia della società, conseguentemente lo scopo della pena non può essere quello di "guarirla".

moderna soddisfa bisogni antitetici, da un lato il desiderio passionale, emozionale, moralmente connotato di punire e vendicare l'affronto alla società, dall'altro un interesse più razionale di gestione amministrativa e normalizzazione degli autori di reati.

Interesse che in epoca contemporanea, secondo uno dei più autorevoli rappresentanti della scuola penologica abolizionista, il norvegese Mathiesen, si conferma nuovamente teso alla gestione di gruppi marginali di popolazione. Se nel Seicento il carcere era funzionale alla gestione di una crescente massa di mendicanti e vagabondi e nell'Ottocento si trattava invece di gestire la manodopera in esubero, allo stato attuale il penitenziario riflette il crollo della fiducia che gli individui ripongono nella capacità dello Stato di risolvere problemi e tensioni correlati alla crisi economica, alla disoccupazione e alla precarietà salariale, allo smantellamento dei servizi socio-assistenziali e risponde ad una logica di criminalizzazione e repressione della fasce di popolazione più svantaggiate. Il ricorso crescente al carcere come punizione e come semplice reclusione, non può più essere legittimato in termini di difesa sociale, ossia di prevenzione delle azioni criminose e di neutralizzazione dei delinquenti, e neppure in termini di retribuzione o rieducazione, ma è giustificabile solo in quanto risposta all'esigenza di esclusione e segregazione di soggetti improduttivi ed indesiderati.

Le diverse opzioni teoriche evidenziate rivelano e confermano come la pena assolva funzioni che trascendono lo scopo dichiarato di controllo e contenimento della criminalità e non costituisca quindi un fenomeno unitario, quanto piuttosto frammentato in conflitti e ambiguità interni ed intrinseci. Quali sono dunque i principi fondativi e gli argomenti che giustificano e legittimano la pena detentiva? È possibile ritenere la pratica punitiva efficace nel perseguire la neutralizzazione e la normalizzazione dei soggetti cui è destinata? E quali effetti produce su coloro i quali subiscono la limitazione della propria libertà?

CAPITOLO SECONDO

Gli effetti della pena detentiva sulla comunità carceraria e sulle identità devianti

“Secondo una considerazione di massima, la pena indurisce e raggela; concentra; acuisce il senso di estraneità; rinsalda la forma di resistenza”

Friedrich Nietzsche (1887)

Premessa e obiettivi del capitolo

L'analisi delle istituzioni penitenziarie non può esimersi dal porsi interrogativi riguardo al significato della pena e quindi alle ragioni per le quali la società, fin dai tempi antichi, ricorre a forme legali e rituali di afflizione fisica e psicologica da infliggere ai membri ritenuti pericolosi. Nei paesi occidentali, la pena è concepita come riparazione corrispettiva del reato, commisurata in tempo in maniera proporzionale alla gravità e alla repressibilità del delitto. Le sanzioni penali vengono applicate in maniera differenziata per tipo e intensità, con l'intento di contenere, contrastare e sanzionare atti giudicati illeciti, oppure di prevenire – attraverso la dissuasione e la deterrenza – condotte ritenute devianti rispetto alla normalità.

La pena detentiva tuttavia, a fronte della propria dubbia efficienza ed efficacia preventiva e riabilitativa rispetto agli scopi formalmente dichiarati di contenimento della criminalità e della recidiva, da un lato, e di reinserimento sociale e lavorativo del condannato, dall'altro, vive attualmente una profonda crisi di legittimità. Il persistente, massivo e sempre crescente ricorso, nelle “società del rischio” (Beck, 1986), alle pratiche punitive suscita dunque una riflessione sulla giustificazione generale della pena, ossia sul fondamento morale del diritto dello Stato liberale e democratico – che pure si erge a tutore dei diritti fondamentali degli individui e della dignità della persona umana – di punire e imporre ad alcuni cittadini sofferenze e privazioni, per esigenze di difesa sociale e mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. La pena, infatti, per quanto circoscritta in qualità e quantità, rappresenta pur sempre, comunque la si giustifichi, una limitazione della libertà ed una seconda violenza in risposta (e in aggiunta) a quella perpetrata attraverso il delitto, messa in atto in maniera diretta, programmata e presuntamente

razionale dalla collettività nei confronti di un singolo individuo. Essa rappresenta dunque il punto apicale del conflitto fra cittadino e stato, tra libertà e autorità, tra diritti individuali e sicurezza sociale e pone questioni non soltanto di legittimazione etico-politica, ma anche di congruenza e di necessità.

Si rende perciò utile, da un lato, un richiamo ai presupposti teorici ed etici del diritto penale, a partire dal principio illuministico e liberale, filosofico e politico – su cui si fondano il modello penale garantista e lo stato di diritto, in antitesi ad un regime assoluto e dispotico – dell’uguaglianza e della certezza della pena, della tutela della persona umana e della garanzia dei diritti fondamentali del cittadino contro l’arbitrio punitivo, della legalità contro la discrezionalità giudiziaria, della libertà contro l’esercizio indiscriminato del potere. Al rimando agli orientamenti del diritto penale, e alle finalità retributive, preventive, emendative e rieducative della pena (par. 2.1), si accompagna una critica – senza pretesa di esaustività – delle dottrine tradizionalmente assunte a legittimazione razionale e giustificazione etico-politica del diritto di punire e dell’utilità della pena (parr. 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3)

D’altro lato, il riferimento al carattere afflittivo e violento della pena detentiva, nonché alle condizioni spesso lesive della dignità umana in cui versano le istituzioni penitenziarie, induce a considerare i processi di degradazione, di identificazione criminale, di stigmatizzazione ed esclusione che la carcerazione innesca di conseguenza sui soggetti che scontano la pena.

Agli effetti anomici e incapacitanti prodotti dal carcere moderno sulla dimensione identitaria, sociale e simbolica dei reclusi è dedicato un nutrito filone di studi di carattere etnografico ad opera di sociologi del calibro di Clemmer, Sykes, Wheeler, Goffman, i quali tentano di descrivere e comprendere tanto il funzionamento del carcere quale microcosmo sociale, quanto l’orizzonte culturale entro il quale si definisce l’esperienza della detenzione, nonché il processo di istituzionalizzazione che il detenuto subisce dal momento in cui viene internato. Tale processo si sviluppa lungo un duplice binario per effetto del quale, nel mentre in cui il recluso viene socializzato alla cultura intramuraria e aderisce talvolta a valori propri di subculture delinquenziali di cui assume atteggiamenti, modalità di pensiero e stile relazionale, subisce al contempo un effetto di “disculturazione” ed una alienazione dalla società civile, che lo rende incapace di assumere il proprio ruolo sociale, compromettendo la reintegrazione futura. A questo riguardo, diventa imprescindibile ricondursi a quei contributi sociologici che hanno messo in

evidenza alcuni aspetti cruciali e critici della realtà carceraria e che costituiscono ancora oggi un riferimento essenziale.

L'etnografia carceraria – che, secondo Loïc Wacquant (2002) ha subito negli Stati Uniti, nell'età della carcerazione di massa, una “eclisse” proprio nel momento in cui era maggiormente urgente dal punto di vista sia politico sia scientifico – ha contribuito, a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, a fornire una definizione dell'istituzione totale, delle sue dinamiche interne e dei suoi processi sociali.

A Donald Clemmer (1940) si deve il concetto di prigionizzazione (attorno al quale ruota il par. 2.2) intesa come quel processo lento e graduale che investe chiunque sia sottoposto alla detenzione e che termina con l'identificazione da parte del soggetto recluso con l'ambiente carcerario e con l'adozione del folklore, dei modi di vita, dei costumi e più in generale della cultura del penitenziario. Nel processo di prigionizzazione – la cui intensità e rapidità dipendono da diversi fattori – l'assimilazione e l'influenza dell'ambiente nel rendere il detenuto un tipico membro della comunità carceraria sono tali da invalidare qualsiasi effetto riabilitante ed inficiare qualsiasi successivo tentativo di adattamento e reinserimento nella società civile. Alla lunghezza della pena come principale fattore universale di prigionizzazione, è dedicato lo studio del sociologo americano Wheeler (1961), dal quale emerge che gli atteggiamenti e i comportamenti dei detenuti subiscono cambiamenti nel corso del tempo, e in particolare nel momento in cui il detenuto si prepara al rilascio e al ritorno alla società civile, in termini di implicazione nei gruppi informali e di conformità alle aspettative ed alle norme del personale penitenziario.

Quanto alla concezione del carcere come un microcosmo dotato di propri codici e prescrizioni, le evidenze raccolte da questi primi studi suggeriscono una duplice interpretazione della cultura carceraria⁴⁰ come strumento di rafforzamento del sistema di valori delinquenziali e del carattere criminogeno dei reclusi – confermando implicitamente la connotazione del carcere come luogo

⁴⁰ Un recente articolo (Vianello, 2018) promuove una ridefinizione del concetto di cultura carceraria intesa come adattamento difensivo allo specifico ambiente del penitenziario e alle sue caratteristiche e condizioni di vita. Clemmer (1940) e Sykes (1958) definiscono la cultura carceraria come la cultura elaborata dalla popolazione detenuta in opposizione a quella istituzionale e in risposta alle restrizioni e affezioni arretrate dalla carcerazione e agli effetti che essa esercita sull'identità e sulla percezione di sé del recluso. Lo studio citato propone invece l'idea di cultura carceraria come un unico universo di senso, condiviso e comune a tutti gli attori sociali che operano all'interno del contesto penitenziario, compresi quindi i rappresentanti istituzionali: agenti preposti alla sorveglianza e alla sicurezza, funzionari e operatori responsabili del trattamento.

di acculturazione e reclutamento criminale – o come risposta adattiva e difensiva ai problemi posti dalla carcerazione.

A minare, invece, la fondatezza della convinzione che il carcere moderno rappresenti un'evoluzione e un'umanizzazione della pena, rispetto alla brutalità delle punizioni premoderne, e che implichi il minimo di sofferenza ammissibile, è lo studio condotto da Sykes (1958), cui è dedicato il par. 2.2.1. Tale ricerca evidenzia come – in un contesto nel quale il benessere del recluso non dipende da interventi di carattere educativo o ricreativo e neppure di sostegno psicologico, ma è subordinato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza interni al carcere – le privazioni e le frustrazioni fisiche e psicologiche imposte dalla detenzione costituiscano una minaccia alla personalità e alla dignità del soggetto recluso altrettanto violenta.

La mortificazione rituale del sé rappresenta infatti, secondo la nota descrizione fornita da Goffman (1961/1968, pp. 40-71)⁴¹ e ricostruita nel par. 2.2.2, uno degli obiettivi che l'istituzione totale persegue intenzionalmente allo scopo di manipolare e ri-programmare l'internato in un 'oggetto' sottomesso e burocraticamente amministrabile, privandolo del proprio status e dei ruoli sociali assunti precedentemente all'ammissione nell'istituzione e fornendogli di una nuova identità conforme al giudizio e alla definizione che di lui viene data con la disposizione dell'internamento.

I processi di spoliatura dei propri oggetti personali, come della propria identità, cui è sottoposto l'internato dal momento dell'ingresso nell'istituzione totale, riecheggiano le cerimonie di degradazione indagate dall'etnometodologo Garfinkel (1952), oggetto del par. 2.2.3, con le quali viene denunciata pubblicamente e simbolicamente l'inferiorità dell'individuo che offende i valori più profondi della collettività, manifestata l'indignazione sociale sollecitata dai suoi atti, e predisposta la distruzione rituale della sua persona. La degradazione – operata nelle società contemporanea soprattutto dalle corti penali – privando il colpevole di reato di parte della propria umanità, rende tollerabile l'impiego di mezzi punitivi che diversamente la morale riprovarebbe e consente di tributare alla pena detentiva, comunque violenta, afflittiva e privativa della libertà, una giustificazione morale (Santoro, 2004). Il senso di degradazione e di rifiuto da parte della società interiorizzato dal detenuto nel corso della carcerazione, permane e si manifesta ancor più percettibilmente al momento del rilascio, quando subentra l'etichetta di ex-detenuto e gli effetti della stigmatizzazione si rendono più evidenti, rendendo ancor più complessa e difficoltosa la

reintegrazione nella società civile. Al riguardo, il contributo di Goffman risulta nuovamente determinante nell'evidenziare, oltre al ruolo svolto dalle istituzioni totali nella creazione e attribuzione dello stigma, gli effetti 'emarginalizzanti' dello stigma (Goffman, 1963) e la loro ricaduta sull'effettivo reinserimento dello stigmatizzato, e per estensione, del detenuto. Anziché conseguire gli obiettivi millantati di riabilitazione e rieducazione, l'istituzione carceraria, qualificando negativamente la natura e la condotta del recluso, contribuisce – attraverso l'applicazione dell'etichetta di deviante e criminale – a quella che il *neo-chicagoan* Lemert (1967) definisce devianza secondaria: il processo di identificazione del soggetto con il ruolo di deviante e di autodefinizione di sé come criminale, innescato dall'interiorizzazione dell'etichetta applicata dalle agenzie di controllo sociale in occasione della prima infrazione della legge e della norma (par. 2.3). In conseguenza alle sanzioni penali, al processo di degradazione, come pure agli interventi riabilitativi, si producono nell'individuo cambiamenti tali da condizionare le proprie scelte e produrre il rafforzamento di condotte contrarie alle aspettative sociali. Oltre al concetto di devianza secondaria, ciò che rende l'apporto più Lemert significativo per quanto concerne l'analisi del contesto detentivo è il fatto di aver spostato il punto focale dell'indagine dalla devianza alla reazione sociale (cioè ai processi di segregazione, esclusione e riorganizzazione simbolica del sé 'attorno' al ruolo di deviante e criminale) e di aver quindi considerato la devianza stessa non come una manifestazione psicopatologica bensì come un effetto prodotto dai meccanismi di controllo, repressione e sanzionamento sociale, istituzionali oppure informali e comunitari.

I *labelling theorists*, applicando un approccio interazionista, concepiscono infatti la devianza come una dinamica relazionale, presupponendo in tal modo che, perché una condotta o un soggetto siano definiti devianti, debbano essere innanzitutto etichettati come tali in maniera pubblica e che tale processo di stigmatizzazione implichi la definizione preventiva, attraverso norme e regole formali e informali, di ciò che è deviante rispetto alla normalità in relazione al contesto e alle contingenze storiche e culturali. Come concisamente enunciato da Becker, in *Outsiders* (1963), la devianza non è una qualità intrinseca del soggetto o dei suoi atti, bensì una costruzione sociale: il comportamento deviante è quello che viene definito come tale in ragione di regole e sanzioni stabilite da altri, e la devianza risiede nell'interazione fra colui che compie l'azione e coloro i quali reagiscono ad essa (agenzie di controllo e sistema giudiziario e penale). Una volta classificato come deviante, di fronte alle difficoltà di integrazione e di partecipazione

alla comunità conseguenti all'etichettamento, il soggetto avvia un processo di adattamento alle aspettative sociali relative a quel ruolo sviluppando interessi, occupazioni e consuetudini conformi che culminano nell'identificazione con lo status di criminale e nell'ampliamento dello stesso ai molteplici aspetti dell'identità e alle diverse sfere dell'esistenza.

A superare il determinismo interazionale, che interpreta l'etichettamento come fattore causale della radicalizzazione della devianza e la devianza stessa come adattamento indotto dalla reazione sociale, è infine la posizione di Matza, il quale ricorre alla soggettività come elemento essenziale per la comprensione del processo del divenire devianti, descritto nel par. 2.4. Matza, applicando allo studio della devianza l'approccio naturalistico mutuato dalla Scuola di Chicago, riporta l'attenzione sul ruolo centrale e autonomamente svolto dal soggetto nel conferire significato alla realtà ed agli eventi e, in ultima istanza, nel definire se stesso in qualità di deviante. Fino a quando l'individuo non viene arrestato e punito penalmente e quindi "significato" come criminale, egli può ritenere la propria deviazione accidentale ed estranea alla sua natura e rivedere la propria posizione, oppure perseverare nell'azione illecita collaborando attivamente all'inaugurazione di un'identità deviante e alla sua stessa criminalizzazione da parte dello Stato, per effetto della quale, al momento del rilascio, continuerà ad essere identificato come delinquente, o nel caso in cui abbandoni la carriera criminale, come un delinquente riabilitato.

Gli studi etnografici sull'istituzione totale e la cultura carceraria e la teoria dell'etichettamento restano ad oggi uno strumento essenziale di messa in discussione della giustificabilità morale della pena detentiva. I processi di privazione e degradazione, di disculturazione e prigionizzazione che il recluso subisce per effetto della propria istituzionalizzazione, dimostrano come il trattamento penale teso alla rieducazione (oltre a costituire per il recluso una limitazione forzata del diritto fondamentale alla propria libertà personale, alla propria autonomia, nonché del diritto di essere e rimanere se stesso) si riveli sostanzialmente inefficace e come gli effetti prodotti dall'esclusione sociale e dalla stigmatizzazione, favorendo una radicalizzazione dell'identità deviante (e la recidiva) rendano illusoria la pretesa di riabilitazione e risocializzazione della pena detentiva.

Ciò premesso, in questo capitolo mi propongo di evidenziare come a fronte dei principi fondativi del diritto penale e degli argomenti generali di difesa sociale e prevenzione, di retribuzione, e in particolare di risocializzazione del soggetto criminale, adottati a giustificazione formale e

razionale del diritto di punire dello Stato democratico, l'istituzionalizzazione del recluso produce conseguenze non intenzionali, antitetiche a quelle attese (Merton, 1968) che confutano tali argomenti. Se da un lato la deterrenza esercitata dal principio della prevenzione in ragione del rischio di sanzione e della severità della pena prospettata, e la possibilità di comminare la giusta punizione in misura oggettiva e proporzionale alla gravità del reato secondo il principio del tempo risultano rispettivamente marginale ed illusoria, per le ragioni che emergeranno nel corso della trattazione, dall'altro, l'intento di rieducazione del colpevole mediante il lavoro, la formazione, il trattamento viene ugualmente disatteso, giacché la pena detentiva oltre a suscitare effetti desocializzanti radicali, segna l'avvio di processi di stigmatizzazione e marginalizzazione che invalidano il proposito riabilitativo, favorendo invece la radicalizzazione della identità deviante.

2.1. Le teorie della pena

Il problema della giustificazione della pena, ossia del diritto e del potere dello stato di punire ed imporre ad un singolo soggetto – colpevole di violenza illegale – forme legali ed organizzate di afflizione, diverse per tipo ed intensità (dalla sanzione pecuniaria alla carcerazione temporanea, all'ergastolo, alla pena di morte), in rappresentanza di una moltitudine di consociati, è un problema di carattere etico e politico che alimenta la filosofia del diritto e pone interrogativi riguardo al fondamento morale della pena.

Per molti secoli, la giustificazione del castigo è stata desunta dal paradigma dell'ordine e dell'armonia universale, elaborato dalla filosofia greca e poi ripreso dalla teologia cattolica medioevale, secondo cui la punizione rappresenta il mezzo mediante il quale ripristinare l'equilibrio e l'ordine naturale sovvertito ed infranto dalla condotta immorale o illecita del "peccatore". La sofferenza inflitta assolve in tale prospettiva un duplice compito: da un lato una funzione risarcitoria nei confronti dell'ordine cosmico e della volontà divina, dall'altro, una funzione di espiazione e redenzione dell'individuo.

A partire dalla fine del Settecento si afferma in Europa il principio, laico e utilitaristico, della difesa sociale, che con l'affermarsi delle filosofie penali illuministiche e positivistiche diviene il paradigma giustificativo dominante della penologia occidentale (cfr. Zolo, 2001). Secondo il

giurista e filosofo del diritto Zolo, la pena assume come obiettivo primario l'isolamento del deviante dalla comunità, l'abbattimento della sua pericolosità e, laddove possibile (quando non irrimediabilmente pericoloso o incorreggibile), il suo recupero, la sua rieducazione all'accettazione ed al rispetto delle regole vigenti nella società. La sofferenza prodotta con la punizione se, da un lato, esercita una funzione retributiva nei confronti dei valori e degli interessi sociali violati ed offesi dal crimine, dall'altro produce la correzione del reo affinché si astenga dal ripetere comportamenti illeciti, nonché un effetto generale di deterrenza e dissuasione nei confronti della maggioranza dei cittadini.

Coerentemente con tale principio, il carcere come forma punitiva fondata sulla privazione della libertà di azione, fin dalla sua affermazione come forma punitiva «razionale» per eccellenza» (Zolo, 2001, p. 51)⁴², rivendica la propria esistenza e legittimità in base al fatto che l'azione che svolge rappresenti l'inevitabile reazione e soluzione istituzionale al problema sociale della criminalità e alla necessità di prevenire, limitare e reprimere devianza, violenza e disordine sociale.

Da allora, alla prigione come sanzione detentiva sono state dunque affidate e attribuite funzioni e finalità precise, che la teoria classica della pena distingue fra difesa sociale e retribuzione.

Le dottrine elaborate dal pensiero giuridico e politico nel corso della propria evoluzione a giustificazione della pena sono tradizionalmente divise in due grandi categorie: le teorie note come assolute e le teorie cosiddette relative⁴³.

Le teorie assolute o retributivistiche concepiscono la pena come castigo corrispettivo, ossia come riparazione o retribuzione, appunto, del reato.

Le teorie relative della pena vengono definitive utilitaristiche, poiché non riconoscono alla pena un valore in sé, ma giustificano la punizione esclusivamente in relazione al fine ed alla capacità

⁴² Conformemente all'esigenza di mantenere l'ordine pubblico, di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei valori e dei diritti fondamentali della persona, la pena detentiva diviene rapidamente la forma punitiva per eccellenza non solo in quanto più mite e più rispettosa della dignità e dell'integrità psico-fisica dei soggetti di quanto non fossero le forme punitive irrazionali e aberranti del sistema penale premoderno, ma anche perché variabile in termini di afflizione e commisurabile alla gravità dei reati e alla pericolosità sociale dei rei.

⁴³ Per un approfondimento sull'introduzione della distinzione fra teorie «assolute» e «relative», cfr.: Bertola, E. (1892). *Trattato di diritto penale*. Milano: Vallardi, p. 5; Cantù, C. (1862). *Beccaria e il diritto penale*. Firenze: Barbera, pp. 288-289; Pessina, E. (1865). *Elementi di diritto penale* (Vol. 1). Napoli: Stamperia della Regia Università, pp. 21-22; Florian, E. (1906). *Trattato di diritto penale: Dei reati e delle pene in generale*. Milano: Vallardi, p. 19; von Liszt, F., & Calvi, A. A. (1962). *La teoria dello scopo nel diritto penale*. Milano: Giuffrè.

di tutelare la società ed i cittadini dalla delinquenza, e quindi come mezzo mediante il quale perseguire la prevenzione di future azioni criminose. Analizziamo ora, più nel dettaglio questi due gruppi di teorie della pena, nonché le ulteriori classificazioni delle teorie relative in ragione dei destinatari dell'azione preventiva e dei fini perseguiti, in relazione ai motivi che rendono dubbia la loro efficacia nel raggiungimento degli scopi dichiarati.

2.1.1. Le teorie relative di prevenzione speciale: difesa sociale, rieducazione e individualizzazione della pena

Le teorie relative vengono distinte in ragione dei destinatari della prevenzione, che viene definita speciale quando è riferita al singolo delinquente oppure generale quando lo scopo preventivo riguarda la collettività. La prevenzione, speciale o generale, viene inoltre classificata come positiva qualora si attui attraverso la correzione e la rieducazione del criminale o l'integrazione dei consociati (ossia il rafforzamento del sentimento di adesione e fedeltà all'ordine costituito). Quando invece la prevenzione, speciale o generale, si realizzi attraverso la neutralizzazione (incapacitazione) del delinquente o l'intimidazione degli altri membri della società e quindi la dissuasione dal compiere atti criminali mediante l'esempio o la minaccia della pena, essa viene definita negativa⁴⁴.

Con l'Illuminismo, in molti paesi europei, la funzione di prevenzione dei delitti futuri tramite l'esempio e l'ammonimento della punizione viene assunta a fondamento della riforma penale: la pena anziché assumere un carattere vendicativo o meramente afflittivo denota un'utilità profonda, dalla quale trae la propria legittimazione come soluzione necessaria per evitare, attraverso l'incapacitazione e l'emenda del colpevole, e la deterrenza esercitata sugli altri individui, ulteriori delitti e maggiori danni.

⁴⁴ Secondo quanto ricostruito da Ferrajoli (1989, p. 292, nota 108) nella propria disamina, la distinzione fra prevenzione generale e prevenzione speciale è attribuibile a Bentham (1811, liv. I, ch. III, p. 10), secondo il quale la prevenzione particolare, che si applica nei confronti del delinquente individuale, si avvale dell'incapacitazione fisica, della riforma morale e dell'intimidazione, mentre la prevenzione generale si persegue nei confronti di tutti i membri della comunità attraverso l'esempio. Quanto alla natura delle prestazioni positive e negative della pena, la distinzione, secondo il giurista e filosofo del diritto italiano, è di più recente introduzione ed imputabile alla teorizzazione della funzione di prevenzione positiva intesa come rafforzamento della fedeltà al diritto quale scopo principale della pena. Per un approfondimento al riguardo, cfr.: Andenaes J. (1953; 1980); Hassemer (1980); Romano (1980); Baratta (1984; 1985).

La neutralizzazione consiste nella incapacitazione del criminale a reiterare i reati perpetrati o a commetterne di nuovi, sottraendolo con la carcerazione alla sfera delle proprie interazioni. Tuttavia, l'impossibilità di predire con esattezza⁴⁵ un futuro comportamento socialmente pericoloso genera due diversi ordini di problema (Mathiesen, 1987): un problema di falso negativo nel caso in cui si ipotizzi che il soggetto non tornerà a delinquere (e non venga quindi imposta alcuna sanzione penale o siano comminate pene detentive brevi) e si verifichi invece la recidiva; un problema di falso positivo quando vengano emesse condanne a pene di lunga durata nei confronti di soggetti a basso rischio di recidiva, prevedendo invece che tornino a commettere atti illeciti, e la recidiva non si manifesti. Oltre alla limitata efficacia della previsione, la condanna alla pena detentiva emessa al fine di evitare che siano commesse azioni criminose future, sulla base di previsioni fondate sull'analisi della situazione generale del soggetto implicato, pone un'ulteriore questione: essa contraddice infatti il principio essenziale tanto del diritto penale (che stabilisce le azioni da perseguire una volta compiute), quanto della pena (che riguarda a sua volta azioni già intraprese), rendendo dunque ingiustificabile il principio della neutralizzazione.

Quanto alle dottrine di prevenzione speciale di matrice correzionale e disciplinare, secondo quanto osservato da Ferrajoli (1989, p. 251 e ss.) e diversamente da quanto sostenuto da Foucault (1975), esse non fanno la propria comparsa all'inizio dell'età moderna, ma vengono sviluppate dalla cultura penalistica dei paesi europei della seconda metà dell'Ottocento e del Novecento, in concomitanza con l'affermarsi della concezione organicistica del corpo sociale, del ruolo disciplinare delle scienze e del sapere clinico, e della declinazione terapeutica del potere. In questa prospettiva disciplinare e correzionale, la finalità positiva della rieducazione del reo e quella negativa della sua neutralizzazione non sono fra loro escludentisi ma concorrono unitamente a *“l'uso del diritto penale al fine non solo di prevenire i delitti, ma anche di trasformare le personalità devianti secondo progetti autoritari di omologazione o, alternativamente, di neutralizzarle mediante tecniche di amputazione e di bonifica sociale”* (Ferrajoli, 1989, p. 252). Inoltre, secondo il giurista e filosofo del diritto Ferrajoli, questa duplicità dello scopo rappresenta l'elemento comune ai tre orientamenti correzionalisti in base ai

⁴⁵ Essendo la pericolosità dell'azione criminale fortemente condizionata oltre che dal contesto nel quale si colloca, dalla situazione contingente, risulta sostanzialmente improbabile riuscire a predire con precisione se il deviante commetterà o meno, in futuro, atti illeciti.

quali è possibile distinguere le teorie di prevenzione speciale: quello pedagogico dell'emenda, quello terapeutico della difesa sociale e quello della differenziazione della pena (1989, p. 252).

Le teorie pedagogiche dell'emenda, similmente a quelle retributivistiche, attribuiscono al dolore inferto dalla punizione il valore benefico della "medicina dell'anima" e concepiscono la pena come motivo e occasione di riscatto del condannato, a partire dal presupposto che questi sia un soggetto immorale che sia possibile redimere e rieducare in maniera coatta. Le dottrine positivistiche di difesa sociale si fondano invece sulla convinzione che il delinquente, oltre ad essere socialmente pericoloso, sia "*antropologicamente inferiore, più o meno deviato o degenerato*" (Ferrajoli, 1989, p. 254) e attribuiscono alla pena una funzione sociale di tipo terapeutico-pedagogico che consiste nel segregare e neutralizzare il condannato per curarlo sotto il profilo medico e perseguire così la difesa sociale. Il terzo orientamento prevede che la funzione preventiva venga svolta attraverso l'individualizzazione e la differenziazione delle punizioni, in ragione non del tipo di reato bensì della personalità dell'autore del reato, garantendo così una pena retributiva giusta rispetto al singolo caso. Tale indirizzo ricalca il modello penale proposto nel *Programma di Marburgo* del 1882 del giurista e criminalista austriaco Franz von Liszt⁴⁶, secondo cui la pena attua la difesa sociale e tutela i beni giuridici mediante: la correzione dei delinquenti "adattabili" e quindi suscettibili di risocializzazione; la neutralizzazione degli irrecuperabili; l'intimidazione dei delinquenti occasionali.

Nonostante la soggettivazione dell'autore di reato e la differenziazione della pena (proposte dal modello lisztiano) costituiscano il fondamento teorico e pragmatico della cultura penalistica e degli ordinamenti penali liberali delle moderne democrazie occidentali⁴⁷ e abbiano ispirato il

⁴⁶ Von Liszt (1851-1919) – professore di diritto e procedura penale, procedura civile, diritto internazionale, filosofia del diritto alle Università di Giessen, Marburgo, Halle e Berlino – fondò la "scuola sociologica" del diritto penale, secondo la quale il delitto va studiato principalmente come fenomeno sociale. Von Liszt fu fautore di una politica criminale che riconoscesse alla pena la funzione essenziale della prevenzione speciale nei confronti del reo, al fine di limitare o addirittura eliminare il rischio di sue ulteriori azioni criminose.

⁴⁷ Con il congresso di Cincinnati del 1870 sul senso della pena, si inaugura negli Stati Uniti la stagione della *new penology*, che preventiva la possibilità di modulare l'esecuzione della pena in base alla condotta del detenuto. Pavarini (1983, pp. 11-12) identifica i tratti essenziali del nuovo modello correzionale di esecuzione della pena sviluppatosi a partire da allora nella gran parte delle istituzioni penali del Nord America: a) la sentenza di condanna, fondata sul concetto di pena "meritata" e proporzionale alla gravità del reato e al grado di colpa, fissa il limite massimo della pena; b) la possibilità da parte del condannato di accedere alla liberazione condizionale (*parole*) dopo un periodo minimo di sei mesi di detenzione; c) la modulazione dell'intensità dell'esecuzione e della segregazione in base alla condotta del detenuto; d) la discrezionalità del sistema amministrativo-penitenziario, ovvero del *Parole Board* e del *penitentiary staff*

concetto dell'odierno "trattamento individualizzato finalizzato alla rieducazione, alla riabilitazione⁴⁸ e al recupero del recluso", tale modello presenta diversi limiti e criticità. Le esigenze di individualizzazione sollevate dall'orientamento correttivo del trattamento non si conciliano infatti con i principi della certezza e della prevedibilità della pena in base a limiti legalmente e rigidamente imposti, ma promuovono al contrario forme di espiazione flessibili, incerte nella loro entità e indeterminate tanto nella forma quanto nella loro durata massima⁴⁹, come ad esempio le misure alternative al carcere, ispirate ad un criterio di premialità e legate quindi non alla gravità del reato, bensì alla qualità della condotta del condannato.

Come puntualmente evidenziato dalle dichiarazioni di Ferrajoli, le teorie positivistiche della difesa sociale e della differenziazione, presupponendo l'inferiorità e l'anormalità del criminale – che quindi deve essere inabilitato o neutralizzato in ragione del suo essere più o meno passibile di correzione – contraddicono il principio dell'uguaglianza, secondo cui la legge si applica indifferentemente nei confronti di tutti gli autori di reato. Oltre a ciò, qualsiasi trattamento penale teso alla rieducazione e conseguentemente al recupero sociale e alla reintegrazione della persona detenuta non soltanto nega il rispetto e la tolleranza della diversità e della soggettività umana, ma comporta una limitazione forzata dei diritti fondamentali dell'individuo: la sua libertà personale e la sua autonomia. Poiché viola il diritto di essere e rimanere se stessa della persona condannata

nel concedere la *parole* e nel definirne la modalità di esecuzione; e) l'esecuzione della pena su modello del trattamento psico-terapeutico. La *new penology*, fondata sul presupposto che la durata della pena sia effettivamente quella necessaria e adeguata a ciascun singolo caso, e persuasa del senso di responsabilità della amministrazione penitenziaria e della scientificità del trattamento, si contraddistingue per lo sviluppo della pratica della *non-fixed sentence*, nonché per il ricorso non soltanto alle misure alternative alla detenzione, ma anche a pene esemplari per i reati più gravi o socialmente più riprovevoli.

⁴⁸ Secondo le diverse ricostruzioni storiche (Rusche & Kirchheimer, 1939; Mathiesen, 1987; Garland, 1990) l'ideologia della riabilitazione risale alla prima fase di sviluppo dell'internamento e del penitenziario in Europa, nel XVII secolo. Già nella casa di lavoro di Amsterdam, inaugurata nel 1596 e presa a modello per molte delle successive istituzioni penali, si perseguiva lo scopo della riabilitazione (al fine di rendere i detenuti individui sani e moderati, inclini al lavoro e timorati di Dio) attraverso: la formazione professionale ed il lavoro; l'apprendimento e l'istruzione; l'esercizio della pratica religiosa e lo sviluppo della moralità; l'ordine, l'obbedienza, la disciplina. Tali principi costituiscono il solco entro il quale verrà sviluppata ad opera dei Quaccheri la penalità moderna, quale preludio alla nascita dei moderni penitenziari. Nel modello carcerario di Philadelphia, istituito nel 1821, la "riforma" dei detenuti prevedeva oltre all'isolamento notturno e diurno e al silenzio assoluto, la disciplina del corpo, l'istruzione religiosa, il lavoro. In epoca contemporanea, formazione scolastica e lavoro continuano a rappresentare i capisaldi del trattamento.

⁴⁹ Al riguardo Eusebi (1990, p. 90) sostiene che "*compito dello Stato di diritto in ambito politico criminale non può essere quello di ottenere la risocializzazione, ma solo quello di agire in modo che un simile risultato (per il quale l'indeterminatezza, nel massimo, della pena irrogata è imprescindibile) possa realizzarsi*".

alla detenzione, la correzione coattiva rappresenta una finalità ed una giustificazione della pena moralmente inaccettabili. Il proposito risocializzante non può infatti legittimare né rendere tollerabili forme di manipolazione della personalità del detenuto e finisce con il rendere vani gli intenti di integrazione sociale, la quale richiede invece un libero consenso ed una libera adesione alle regole della convivenza civile (Eusebi, 1990).

Mediante la funzione rieducativa, la pena detentiva persegue intenti risocializzanti e finalità di riabilitazione intesa come il recupero delle competenze e della funzionalità necessarie al reinserimento nella società. A tal proposito Mathiesen (1987/1996) obietta però che, mentre *“il carcere dovrebbe ripristinare la condizione passata, quella che si presume il detenuto avesse prima del crimine: dovrebbe rendere la dignità e i diritti precedenti, del tempo prima della ‘caduta’. E dovrebbe restituirgli il suo onore”* (p. 56), si verificano in concreto due ordini di condizioni. Innanzitutto, il detenuto viene riabilitato in relazione al danno ed alla violazione di cui egli stesso è ritenuto responsabile, prescindendo dalle condizioni sociali che possano agire da fattore causale o concausale del crimine. In secondo luogo, poiché la condanna del colpevole è ritenuta conseguentemente come un “danno” di cui egli stesso è responsabile, essendosi macchiato del delitto, non spetta all’autorità penale riabilitare il condannato elaborando atti espliciti attraverso i quali gli *“sia restituita la passata integrità al detenuto e lo si riconfermi nell’onore, nel diritto e nella dignità”* (Mathiesen, 1987/1996, p. 57). L’ingresso in carcere, al contrario, è segnato da rituali di mortificazione e spoliazione della dignità e la buona riuscita del percorso rieducativo e riabilitativo, posto il contributo del sistema penitenziario, dipende in larga misura dall’apporto e dalle responsabilità del detenuto stesso.

Gli studi etnografici sulla comunità carceraria condotti a partire dagli anni Quaranta hanno evidenziato processi di prigionizzazione, di difesa e di adattamento alle privazioni inferte dalla carcerazione, di stigmatizzazione che rendono improbabile la risocializzazione e la reintegrazione in società, annullando i presunti effetti di deterrenza della prevenzione speciale. Oltre all’evidente *“disfunzionalità strutturale fra l’obiettivo della integrazione sociale e la segregazione in cui essenzialmente si sostanzia la pena detentiva”*, un’ulteriore obiezione relativa all’efficacia della prevenzione speciale riguarda *“la non prevedibilità dei tempi necessari”* alla risocializzazione del reo (Eusebi, 1990, p. 14).

Nei paesi occidentali a regime liberal-democratico, sebbene i programmi trattamentali e riabilitativi continuino ad essere presenti ed operativi negli istituti di pena, da alcuni decenni essi

non rappresentano più l'ideologia dominante e talvolta neppure la finalità principale dichiaratamente perseguita dalle misure penali, cosicché le risorse rieducative sono in realtà subordinate ad obiettivi di retribuzione e neutralizzazione (Cohen, 1985). Fin dagli anni Settanta si assiste infatti ad un *“declino dell'ideale riabilitativo”* (Allen, 1981) motivato in primo luogo dalla sostanziale inefficacia in termini di riduzione della recidiva⁵⁰ rilevata da diversi studi empirici (Robinson & Smith, 1971; Martinson, 1974; Bondeson, 1975) e quindi della incapacità di garantire il perseguimento dello scopo cui il trattamento è finalizzato, tanto sul piano rieducativo, quanto conseguentemente su quello preventivo.

Il declino del modello correzionale riflette la crisi di quel sistema politico-sociale fondato su strategie di controllo sociale della devianza e di presa in carico del disagio sociale da parte dei servizi assistenziali e di altre agenzie pubbliche del welfare state. Al modello correzionale viene contestato, da un lato, di essere eccessivamente oneroso a fronte della propria effettiva funzionalità e sostanziale inadeguatezza allo scopo, dall'altro, di essere *“un apparato di controllo che sotto le parvenze paternalistiche del soccorso sociale e dei servizi finisce per estendere la propria struttura di controllo nella progressiva negazione di ogni spazio di autonomia”* (Pavarini, 1983, p. 24). A ciò si aggiunge una sempre più significativa riduzione delle risorse investite per gli interventi sociali che – sommata a condizioni di sovraffollamento, inadeguatezza strutturale, carenza di personale, complessità amministrativo-burocratico delle carceri – rende insufficiente qualunque intervento trattamentale riabilitante. Considerati, inoltre, gli effetti prodotti dalla prigionizzazione, dalla degradazione, dall'afflizione, dalla stigmatizzazione e dall'etichettamento denunciati a partire dagli anni Quaranta da sociologi quali i già citati Clemmer, Sykes, Wheeler, Goffman (oggi assunti come riferimento per quanto concerne lo studio della società carceraria e della sua organizzazione), la limitata seppur qualificata azione rieducativa risulta sostanzialmente insufficiente e inefficace per il recupero della persona detenuta.

⁵⁰ Martinson (1974, p. 24) definisce la recidiva come *“the phenomenon which reflects most directly how well our present treatment programs are performing the task of rehabilitation”*.

2.1.2. Le teorie relative di prevenzione generale

Mentre la prevenzione speciale tende ad evitare la recidiva di quanti abbiano già assunto condotte classificabili come reato, la funzione preventiva generale del diritto penale si rivolge alla collettività dei consociati (Ferrajoli, 1989, p. 240). La funzione general-preventiva positiva si fonda sulla capacità del sistema punitivo di motivare gli individui ad astenersi dal commettere azioni criminali. L'intento dell'integrazione sociale è quindi conseguito – come già enunciato da Durkheim⁵¹ – mediante il rafforzamento della fedeltà allo Stato, della adesione all'ordine costituito, dell'obbedienza alla legge, della conformità della condotta alle aspettative di comportamento.

In termini negativi, invece, la prevenzione generale e la deterrenza sono rivolte al reato più che all'autore dello stesso e vengono esercitate attraverso l'intimidazione dei consociati per mezzo dell'esempio offerto con l'inflizione della pena (condanna)⁵², oppure attraverso la minaccia della pena disposta preventivamente e precisamente dalla legge penale. La prevenzione generale negativa si esplica in una duplice direzione: nei confronti della maggioranza dei membri della società essa assume la funzione di difesa sociale dai delitti, stabilendo il limite minimo della pena⁵³; riguardo al colpevole o a chi è accusato di un crimine essa rappresenta una tutela da

⁵¹ Tale funzione di integrazione sociale compare anche nella teoria relativa a devianza e solidarietà sociale sviluppata da Durkheim, il quale – senza pretesa alcuna di fornire una giustificazione della pena ma soltanto una sua spiegazione – ha evidenziato che il *“castigo è destinato soprattutto ad agire sulle persone oneste; infatti, poiché serve a guarire le ferite inferte ai sentimenti collettivi, può adempiere a questa funzione soltanto dove questi sentimenti esistono, e nella misura in cui sono vivi”* (Durkheim, 1893/2016, p. 147). Nella concezione durkheimiana – come già evidenziato nel Capitolo I – la pena ha dunque la duplice funzione di attestare la vitalità dei sentimenti collettivi e al contempo di rafforzare la solidarietà sociale nella comune avversione verso i delitti e i devianti che ledono l'ordine.

⁵² Come evidenziato da Ferrajoli (1989, pp. 264-265), la funzione esemplare della pena, sostenuta tra gli altri da Beccaria e Bentham e affermatasi fra il Seicento ed il Settecento, contraddice il principio kantiano secondo il quale nessuna persona può essere trattata come una cosa, quindi come un mezzo per scopi a lei estranei, ma sempre come persona o fine. La pena quindi è giustificata non solo nell'interesse di altri ma anche nell'interesse del colpevole a non subire soprusi, pubblici o privati che siano, informali e ingiusti. La funzione esemplare inoltre rischia di produrre esiti punitivi non solo della massima severità ma anche diseguali e discrezionali, indipendenti dalla colpevolezza e dell'accertamento del reato, come ad esempio nel caso della rappresaglia oppure nel caso in cui, per ragioni di politiche o di sicurezza sociale, il condannato assolva al ruolo di capro espiatorio.

⁵³ Al fine di preservare il potenziale deterrente della punizione, il limite minimo della pena deve essere tale per cui lo svantaggio prodotto dalla pena stessa risulti maggiore rispetto al profitto ottenuto attraverso il delitto. Ma mentre lo svantaggio prodotto dalle pene pecuniarie rispetto ai vantaggi generati dal reato può essere facilmente determinato, nel caso delle pene detentive tale misurazione appare enormemente più complessa, giacché una carcerazione anche breve può generare afflizioni di gran lunga superiori al profitto derivante persino da reati gravi.

possibili vendette o punizioni informali, arbitrarie o sproporzionate, e indica il limite massimo della pena⁵⁴. In tal senso, secondo quanto sinteticamente espresso da Ferrajoli (1989), il potere dello stato di punire ed il sistema penale trovano giustificazione solo nella misura in cui “*la somma delle violenze – delitti, vendette e punizioni arbitrarie – che esso è in grado di prevenire è superiore a quella delle violenze costituite dai delitti non prevenuti e dalle pene per essi comminate*” e la pena è a sua volta giustificata “*come male minore – cioè solo se minore, ossia meno afflittivo e meno arbitrario – rispetto ad altre reazioni non giuridiche che è lecito supporre si produrrebbero in sua assenza*” (p. 330)⁵⁵.

La prevenzione generale rappresenta per Mathiesen “*il paradigma socialmente prevalente*” (1987/1996, p. 83): un’idea talmente radicata nel senso comune e data per scontato, che l’aumento o la diminuzione della criminalità trovano uguale collocazione tra gli effetti prodotti dalla prevenzione generale, per cui il contenimento dei reati dimostra l’efficacia di pene severe, mentre l’aumento dei delitti indica la necessità di un inasprimento ulteriore delle condanne.

Sebbene i risultati emersi dalle numerose ricerche empiriche (cfr. quelle riportate da Mathiesen, 1987; Eusebi, 1990), condotte soprattutto in ambito europeo, riguardo all’efficacia dell’intervento punitivo nel perseguire i fini preventivi dichiarati, non consentano di escludere che la pena susciti un effetto di dissuasione e prevenzione generale, sarebbe irrealistico sostenere che i tassi di criminalità possano subire variazioni significative in ragione di un inasprimento delle sanzioni penali o delle politiche criminali o del controllo di polizia. Secondo Eusebi (1990), resta inoltre evidente l’impossibilità di verificare e stabilire con certezza l’incidenza delle norme penali sui comportamenti individuali e gli effetti reali dell’intimidazione, che risultano essere minimi per quanto concerne la severità (durata) della pena, e marginali in relazione al rischio di

⁵⁴ Qualità e quantità della pena sono limitate dal principio morale che sancisce il valore della persona umana, per cui qualsiasi pena che non sia necessaria o che ecceda in misura e forma quella funzionale a tutelare il colpevole dalla violenza informale che subirebbe in sua assenza da parte della vittima del reato o di altre forze informali, si rivela irrispettosa della dignità del soggetto. Tale principio formulato da Kant in *Metafisica dei costumi* (1797), e prima ancora da Beccaria nel celebre *Dei delitti e delle pene* (1764), definisce il limite massimo della pena ed ha una valenza politica oltre che morale, poiché riconosce legittimità allo stato solo per quanto concerne la tutela della vita e dei diritti fondamentali, escludendo la possibilità che lo stato stesso possa infliggere la pena di morte, come pure punizioni corporali o pene detentive eccessivamente lunghe.

⁵⁵ Tale teoria giustificativa pone l’accento sul fatto che la pena, in quanto privazione della libertà, essendo coercitiva e afflittiva – nonostante l’afflato umanitario di rieducazione e risocializzazione del quale si ammanta – rappresenta comunque un male.

cattura e alla probabilità della sanzione, in particolare rispetto a soggetti scarsamente integrati e dediti alla microcriminalità.

La correlazione fra afflittività della pena e riduzione della criminalità riguarda evidentemente i soli reati denunciati o che implicano un intervento da parte delle forze dell'ordine, mentre esiste un certo tasso di criminalità che sfugge alle statistiche. Si tratta di un elevato numero di fatti illeciti mai svelati alle autorità da parte delle vittime, o mai scoperti dalle agenzie di controllo, o trascurati dal sistema penale e rimasti perciò impuniti (il cosiddetto *dark number* della criminalità) (Sbraccia & Vianello, 2010, pp. 56-57) che tende a minare il principio della prevenzione generale rendendo vana la minaccia della pena: la possibilità di sfuggire concretamente all'arresto e conseguentemente alla condanna riduce la possibilità che la punizione, per quanto afflittiva si prospetti, funga da efficace deterrente per il deviante.

Inoltre, i dati emersi da diverse indagini sulla prevenzione generale condotte nel corso degli anni Ottanta in Germania, analizzati da Eusebi (1990, pp. 22-28) al fine di problematizzare il significato della pena, rivelano che l'efficacia preventiva riguarda più che le variabili del controllo "esterno" (certezza della pena, entità della pena minacciata ed attesa, rischio che l'azione criminosa venga scoperta), le cosiddette variabili del controllo "interno" (valutazione soggettiva della condotta e disponibilità a metterla in atto) legate all'interiorizzazione del sistema di valori e all'attaccamento agli stessi ed alla autorevolezza morale con cui il divieto si impone alla percezione del singolo persuadendolo della sua legittimità. Da ciò deriva che l'efficacia in termini di prevenzione generale dipende non tanto dal livello di afflittività della sanzione (in termini intimidatori e di soddisfazione del bisogno emotivo-psicologico di retribuzione) quanto dal senso di necessità del precetto e dalla capacità della pena di *"rappresentare un 'fattore di credibilità' della norma, cioè del desiderio effettivo, e non solo formale, dell'ordinamento che i suoi divieti siano rispettati"* (Eusebi, 1990, p. 53).

Oltre alla questione dell'incerta efficacia della pena, la prevenzione generale solleva per Mathiesen (1987) anche un problema di natura morale, legato alla necessità e alla possibilità di punire un soggetto – per lo più appartenente ad una categoria sociale già marginale o svantaggiata – per sortire effetti di dissuasione dal compiere azioni analogamente illecite non soltanto nei confronti di individui della medesima estrazione sociale di coloro i quali vengono condannati per reati minori e comuni, ma anche di categorie totalmente differenti appartenenti a

strati sociali superiori. Tale tendenza denuncia la natura classista⁵⁶ di un sistema penale in cui “l’uguaglianza formale posta dal diritto penale e l’eliminazione di ogni riferimento alla classe sociale d’appartenenza non servono in realtà a frenare davvero l’inuguaglianza” (Mathiesen, 1987/1996, p. 104).

I dubbi relativi alla giustificazione morale del principio general-preventivo e l’impossibilità di identificare con certezza gli effetti reali dell’intimidazione, ridimensionano l’importanza attribuita alla facoltà dissuasiva della prevenzione generale suscitando piuttosto un rinnovato interesse per il principio retributivo come strumento di legittimazione del sistema sanzionatorio e punitivo.

2.1.3. Le teorie assolute: la retribuzione

Le teorie assolute della pena, ossia le teorie della retribuzione, affermano “*un dovere in sé di punire*” (Eusebi, 2006, p. XXXVI) e attribuiscono alla pena un valore proprio, stabilendo quali azioni siano perseguibili penalmente e quale sia l’entità della pena necessaria perché si realizzi la giusta retribuzione e sia soddisfatta l’esigenza di giustizia di fronte al reato (e con essa, il bisogno emotivo, psicologico e sociale dei cittadini di saper riparata l’offesa attraverso la punizione). Il principio di retributività, addotto a giustificazione della pena, assume infatti la commissione del reato come *conditio sine qua non* della punizione, stabilendo che nessuno possa essere punito se non per ciò che ha commesso (e non in base a ciò che è) e che possa dunque essere inflitta solo a chi è ritenuto colpevole di reato⁵⁷.

La retribuzione, comunemente ritenuta quindi l’inevitabile e ovvia risposta giudiziaria al reato e alla necessità di prevenzione, si basa sull’idea della “reciprocità commutativa”, ossia sull’idea di

⁵⁶ Secondo Mathiesen, la tendenza del sistema penale a preservare le disuguaglianze sociali emerge con evidenza in considerazione di alcuni fattori: innanzitutto, nella definizione giuridica dei comportamenti criminali, la legge colpisce alcune tipologie di reato escludendo possibili azioni illecite relative ai grandi capitali privati; in secondo luogo, il rischio di cattura per azioni sanzionabili penalmente è maggiore per i reati minori e comuni, mentre i reati finanziari o i danni ambientali che si inseriscono in contesti organizzativi complessi tendono a rimanere oscuri ed impuniti e, in caso di sospetto, le grandi aziende hanno comunque maggiori risorse disponibili per il patteggiamento con le autorità fiscali; in generale, il controllo di polizia verte maggiormente sulla criminalità comune e in caso di arresto i membri delle classi superiori dispongono di mezzi migliori per la difesa legale.

⁵⁷ La retributività della pena garantisce dunque che il soggetto, sebbene considerato di per sé pericoloso o deviante o propenso al reato, non possa essere punito qualora innocente.

corrispondere al male che si manifesta attraverso la trasgressione della norma e l'offesa di un determinato bene, qualcosa di altrettanto negativo (Eusebi, 2006, p. XXXV). In tal senso la pena appare come uno strumento utile a soddisfare il desiderio di riparazione etica e giuridica⁵⁸ del delitto. Il principio retributivo sancisce tuttavia l'equità della punizione, stabilendo che le misure di pena non soltanto debbano essere proporzionate alla gravità del danno arrecato dal reato, ma che la punizione sia determinata, prevedibile e certa, e possa così garantire la deterrenza e promuovere la difesa sociale (attraverso la minaccia del carcere) e al contempo riaffermare l'autorità dello Stato e del sistema di norme violato e l'autorevolezza dell'ordinamento giuridico e delle norme penali. A fondamento del carattere retributivo e di proporzionalità della pena si collocano alcuni principi di matrice razionalista ed illuminista: la libertà dei cittadini e la loro capacità razionale di discernere il bene dal male; la valenza della legge penale come espressione del consenso della maggioranza riguardo ad alcuni valori reputati universali e della volontà di tutelarli; il superamento della crudeltà e della disumanità della pena; la necessità di contrastare l'arbitrarietà e la discrezionalità del potere feudale attraverso la codificazione del diritto in risposta alla duplice esigenza di regolamentare il meno possibile la condotta umana, da un lato, e di specificare tale regolamentazione in anticipo, in modo da rendere note e prevedibili le conseguenze di determinate condotte, dall'altro. Tali principi, promossi dall'Illuminismo e adottati dalla Scuola Classica⁵⁹, costituiscono la base per lo sviluppo dei presupposti essenziali del diritto penale moderno: la legalità, la certezza, l'uguaglianza, ma soprattutto la

⁵⁸ Secondo la ricostruzione storica compiuta da Ferrajoli (1989, pp. 240-245), il principio del restituire male al male – che affonda le proprie radici negli ordinamenti primitivi – si sviluppa, nella tradizione ebraica come in quella cristiano-cattolica, attorno a tre elementi essenziali di matrice religiosa: la vendetta, l'espiazione, il "riequilibrio" fra pena e delitto. Nel corso dell'Ottocento, grazie ai contributi di Kant e di Hegel, tali idee fondamentali assumono connotati più laici. Kant (1797) riconosce alla legge penale infranta dal delitto e alla punizione conseguentemente inflitta al colpevole un valore morale, pertanto la pena assume il significato di retribuzione etica del disvalore morale del reato. Nella tesi di Hegel (1821), invece, ad acquisire valore morale non è la pena in sé, quanto l'ordine giuridico violato che essa tende a ripristinare, rispetto al quale la punizione si configura appunto come una retribuzione giuridica.

⁵⁹ Per un approfondimento sul tema, cfr. Carrara, F. (1870). *Programma del corso di diritto criminale. Parte generale*, Lucca: Tipografia Giusti; Carrara, F. (1870). *Opuscoli di diritto criminale*. Lucca: Tipografia Giusti; Pessina, E. (1904). *Enciclopedia del diritto penale italiano: Raccolta di monografie*. Milano: Società Editrice Libreria; Sbriccoli, M. (2009). *Storia del diritto penale e della giustizia: Scritti editi e inediti (1972-2007)*. Milano: Giuffrè Editore; Bettiol, G. (1945). *Diritto penale: Parte generale*, Palermo: Priulla; Colao, F. (2012). Francesco Carrara e il diritto penale liberale. *Democrazia e diritto*, XLIX(1/2), 421-435.

determinabilità, la graduazione e la commisurazione delle pene in base alla loro misurabilità, ovvero la quantificabilità in tempo per quanto concerne le pene detentive, o in denaro, nel caso delle pene pecuniarie. La teoria della giusta pena promuove concetti come proporzionalità e misura e l'idea che si possa stabilire il valore della pena in ragione della gravità e della repressibilità del reato rispetto ad altri. Suggestisce quindi implicitamente che la gravità del reato, valutata mediante il raffronto con altri delitti, sia calcolabile in base a criteri precisi, che la severità della pena sia anch'essa comminabile secondo parametri determinati, che la negatività del reato e quella della pena sia comparabili. In virtù di tale determinabilità, la teoria della giusta pena assume – rispetto all'approssimazione delle valutazioni che stanno alla base della prevenzione generale e speciale – una parvenza di scientificità. Tuttavia la possibilità di stabilire attraverso un calcolo diretto la proporzione esatta fra l'entità del reato e l'entità della pena resta illusoria, date l'eterogeneità e l'incommensurabilità dei due fattori (mentre la pena è quantificabile, il reato non lo è).

A fondamento dei principi di proporzionalità e di quantificabilità in termini di tempo “sottratto” ai colpevoli della pena detentiva, Mathiesen identifica una duplice concezione del tempo: tempo come grandezza oggettiva comune, *“nel senso che è intersoggettivo, vale a dire ugualmente valido per tutti”* (1987/1996, p. 171), e tempo come scala di misura proporzionale, che presuppone l'esistenza di un punto zero assoluto in base al quale stabilire rapporti e differenze tra le intensità della variabile “tempo di carcerazione”. Tale concezione consente implicitamente di stabilire una proporzione tra reato e pena tale per cui si ritiene sensato che una condanna di dieci anni sia doppia rispetto ad una di cinque e che se una certa azione criminosa viene retribuita con una pena di dieci anni ed un altro delitto viene riparato con una pena di cinque anni, il primo crimine è doppiamente grave o repressibile del secondo.

Secondo il sociologo norvegese (1987), tale argomento, assunto a sostegno della legittimità della giusta pena, si rivela tuttavia fallace giacché il valore ed il significato del tempo trascorso in carcere non è né intersoggettivo, né oggettivo (diversamente il diritto penale dei diversi paesi dovrebbe tendere agli stessi limiti di pena), bensì soggettivo e la gravità della pena varia in ragione di chi la subisce. Inoltre, il tempo della carcerazione non può essere misurato da una scala proporzionale, dal momento che la sofferenza inflitta, e l'esercizio del potere esterno sulla persona autore di reato, nei quali si traduce essenzialmente la pena detentiva, non prevedono un punto di zero assoluto a partire dal quale stabilire rapporti fra entità.

In assenza di parametri oggettivi, a fronte dell'impossibilità di stabilire una relazione diretta fra reato e sanzione, i soli criteri applicabili per stabilire qualità e quantità, tipo e misura della pena adeguata al crimine sono di natura etico-politica e di opportunità o legati a esigenze emotive di punizione della collettività. Non si tratta tuttavia del sadico e vendicativo soddisfacimento di un desiderio di ritorsione o afflizione, bensì della rimozione dell'allarme sociale e del turbamento prodotti dal delitto, ovvero *“della ricostituzione dell'ordine intrapsichico infranto dal delitto, attraverso la sua rimozione dalla sfera cosciente”* (Morselli, 1988, pp. 76-77). L'afflittività della pena come meccanismo di “eteroaggressione” da parte della società nei confronti del delinquente *“è soltanto il modo ontologicamente necessario con cui si realizza l'atto punitivo, ma non la sua reale finalità inconscia”*, il “contrappasso” con il quale l'organismo sociale allontana da sé la sofferenza inferta dalla violazione del diritto ritorcendola contro il trasgressore (Morselli, 1988, p. 77).

Se la pena è la manifestazione di meccanismi socio-psicologici di natura emotiva ed affettiva, come pure di un bisogno di giustizia compensatrice, la vicenda umana pregressa del colpevole del reato, il suo futuro, l'obiettivo della sua rieducazione e l'individualizzazione del giudizio di colpevolezza perdono di rilievo: ciò che conta è la funzione di stabilizzazione sociale e rassicurazione svolta dai processi sanzionatori (Eusebi, 1983). L'uso della punizione come mezzo *“di stabilizzazione volto a introiettare determinati modelli di comportamento nella coscienza collettiva”* (Eusebi, 1983, p. 1345) tradisce la rinuncia da parte della società a riconoscere la propria corresponsabilità nei confronti del fenomeno della criminalità, ovvero riguardo *“ai fattori che facilitano l'accesso al crimine”* (Eusebi, 2001, p. 124). Il disinteresse per i fattori causali personali e sociali della devianza agenti nel contesto, nonché le accuse di disparità sanzionatoria e inefficacia deterrente nei confronti dell'*indeterminate sentencing*⁶⁰ (pena indeterminata), aggiunte alla sfiducia nel buon esito del trattamento e della risocializzazione dei condannati, costituiscono le condizioni sociali favorevoli per lo sviluppo di strategie politiche tese a mitigare la domanda emotiva di sicurezza e al contenimento della

⁶⁰ Negli Stati Uniti, le critiche mosse all'*indeterminate sentencing* riguardano principalmente la discrezionalità del giudice nello stabilire la pena da comminare in relazione ad un certo reato, la natura premiale del sistema, la facoltà delle autorità di *parole* di stabilire le misure di esecuzione della pena alternative alla detenzione e di abbreviare la durata della pena nel corso dell'esecuzione in base alla condotta del condannato e agli obiettivi di rieducazione raggiunti, gli effetti discriminatori del sistema riabilitativo nei confronti di quelle categorie di detenuti scarsamente integrati, l'eccessivo orientamento al trattamento e il conseguente scarso rispetto della libertà di coscienza dei reclusi (Santoro, 2004).

criminalità da parte dei cittadini e per la riaffermazione, a partire dagli anni Settanta, di teorie retributive della giusta pena, come ad esempio il cosiddetto *just desert model*⁶¹ (modello del giusto merito ossia della pena meritata) (Van Haag, 1975; Von Hirsch, 1976; Dershowitz, 1979; Singer, 1979). Lo sviluppo di politiche interventiste e securitarie ed il ripristino della concezione del sistema penale come strumento di controllo della criminalità, coincidono con la crisi dello Stato sociale (Pavarini, 1983; Wacquant, 2000; Garland 2001; Santoro, 2004) e la conseguente rimessa in discussione dei rapporti fra individuo e Stato. In risposta ai dubbi riguardo all'efficacia, all'equità dell'individualizzazione della pena e della sua finalità riabilitativa e rieducativa, si sviluppa il cosiddetto *Justice Model* (Morris, 1974; Fogel, 1975; Pavarini, 1983; Santoro, 2004; Vianello, 2012) che ripristina la visione della retribuzione come restaurazione: dell'ordine e dell'equilibrio rappresentati dalla legge; della concezione dello Stato come tutore dell'ordine stesso; della pena come fattore di deterrenza, intimidazione, contenimento e prevenzione del crimine – ma soprattutto come reazione afflittiva commisurata alla condotta offensiva del trasgressore; del criminale come colui che scientemente viola norme sociali e penali. A partire dal 1984 entra in vigore negli Stati Uniti il *Sentencing Reform Act*, capace di stabilire esattamente il *quantum* di pena da scontare in ragione della gravità del reato commesso dall'imputato, senza alcuna considerazione del caso specifico, né delle condizioni sociali, del contesto o dei fattori sociali causali, ad eccezione delle variabili che incidono sul grado di colpevolezza. Si sviluppano inoltre politiche di “tolleranza zero”, che prevedono un inasprimento delle pene e l'estensione della pena detentiva anche ai crimini meno offensivi, e retoriche di “guerra” contro il crimine, che portano a identificare nel trasgressore della legge penale un nemico della società, come già ventilato da Mead nella formulazione della teoria della solidarietà aggressiva (Santoro, 2004).

Nelle tendenze neo-retribuzionistiche diffuse fra gli stati occidentali, il criminale dunque appare “*come puro strumento di esigenze di stabilizzazione*” (Eusebi, 1983, p. 1357), di quella stabilizzazione sociale che può essere raggiunta mediante la soddisfazione psicologica dei

⁶¹ La *just desert theory* impone si ricorra alla sanzione penale come *extrema ratio*, solo laddove siano già stati intrapresi processi rieducativi rivelatisi fallimentari. Il modello *just desert* prevede inoltre che la pena sia: certa perché conoscibile in anticipo (e quindi funzionale tanto alla deterrenza quanto alla garanzia del colpevole dalla minaccia di trattamento sanzionatorio arbitrari o discriminanti); determinata, in quanto applicabile a qualunque soggetto in maniera equa e proporzionale alla gravità del reato commesso, sulla base di valutazioni di ordine generale operate dal legislatore in sede di definizione della politica sanzionatoria; non modificabile nella quantità in sede né giudiziale, né esecutiva (Cannata, 2002).

bisogni di compensazione e degli impulsi reattivi della collettività suscitati dal reato, che – in assenza di una relazione immediata fra delitto e sanzione – costituiscono l'unico elemento di riferimento per la legittimazione di forme punitive altrimenti insostenibili dal punto di vista etico.

L'insistenza sul tema della responsabilità e della colpevolezza di colui che ha violato la norma, e quindi della possibilità da parte dell'individuo di agire diversamente – ossia in maniera conforme alle aspettative di comportamento della collettività – è indice della rinuncia da parte dello stato ad un intervento diretto sui presupposti oggettivi e soggettivi del fenomeno della devianza e della criminalità, nonché di una volontà di rottura dei rapporti con il colpevole, di un disinteresse per la situazione umana e sociale in cui agisce il delinquente e quindi per la sua reintegrazione e, conseguentemente, di un progressivo consolidamento di processi di esclusione.

2.2. Comunità carceraria e prigionizzazione

Al dibattito sul rapporto fra pena e criminalità e sulla giustificabilità e l'efficacia della pena, in relazione alla sua natura afflittiva e violenta, hanno contribuito – a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso – numerosi studi sociologici che fanno del microcosmo e della cultura carcerari, o dei processi di costruzione sociale della devianza, il proprio oggetto di indagine.

A Donald Clemmer (1940), fra i primi sociologi ad essersi occupato di ricerca etnografica in carcere, si deve la definizione del concetto di “prisonization”. Nel suo studio *The Prison Community*⁶², teso alla descrizione dei processi e delle relazioni sociali interne alla comunità penitenziaria (stratificazione sociale, vita di gruppo informale, leadership, costumi), Clemmer evidenzia come le forze sociali e la cultura vigenti nel penitenziario determinino opinioni, atteggiamenti e comportamenti dei membri della sua comunità e come chiunque entri in prigione sia inevitabilmente soggetto alle pressioni esercitate dal *milieu* carcerario. L'autore considera infatti il penitenziario, ciascun penitenziario, come una sorta di micro-cosmo, di comunità, di

⁶² Lo studio etnografico venne condotto da Clemmer nel periodo compreso fra il 1931 e il 1934, durante i quali l'autore lavorò come sociologo dello staff di salute mentale, denominato *Classification Board*, insieme ad uno psichiatra, uno psicologo, un medico. I dati, relativi alle storie sociali e alle personalità dei detenuti in riferimento ad azioni e comportamenti criminali, vennero raccolti attraverso interviste, all'interno di un istituto penitenziario con caratteristiche “tipiche” per quanto riguarda le dimensioni (popolazione detenuta), la disciplina, il lavoro e altre pratiche comuni alla maggior parte degli istituti correzionali per adulti.

subcultura all'interno di una cultura più grande (quella dell'America di cui in qualche modo è un riflesso), di società all'interno della società, contraddistinta da un proprio ordine informale. Tale concezione si incentra attorno ad un preciso codice e sistema di regole e norme che richiedono all'interno lealtà verso i compagni detenuti e opposizione nei confronti dei rappresentanti di quella società "rigettante" che li ha esclusi⁶³. Nella visione del sociologo americano, gli elementi strutturali di maggiore rilevanza nella determinazione delle attitudini dei reclusi sono rappresentati, da un lato, dalla netta separazione (rilevata diversi anni dopo anche da Goffman) fra funzionari (agenti) e internati e i conflitti ad essa conseguenti, dall'altro, dall'esistenza di gruppi primari e semi-primari di formazione spontanea. In tale contesto, la prigionizzazione si configura come "*the taking on in greater or less degrees of the folkways, mores, customs, and general culture of the penitentiary*" (Clemmer, 1940, p. 299), ossia come un lento, progressivo, e più o meno consapevole processo di assimilazione e acculturazione. Analogamente all'assimilazione, infatti, il processo di prigionizzazione implica che il soggetto, o un gruppo di persone, impari abbastanza della cultura dell'unità sociale nella quale è immerso da divenire "caratteristico" di tale unità, da "caratterizzarsi" per tale cultura (Clemmer, 1940, p. 87). La prigionizzazione culmina dunque con l'identificazione da parte del soggetto detenuto con l'ambiente e l'assunzione dei modi di vita, dei costumi, dei modelli di comportamento, dei valori e della cultura del carcere, per cui gli effetti che la prigione produce sui reclusi dipendono dal grado con cui essi vengono "assimilati" (p. 298).

Il primo e più ovvio segno di integrazione riguarda la perdita del proprio status mediante la quale l'internato diviene "*an anonymous figure in a subordinate group*" (Clemmer, p. 299) attraverso l'assunzione di un numero di matricola in sostituzione al nome e il rimpiazzo degli abiti civili con una divisa, l'acquisizione dello slang e di informazioni utili riguardo a ranghi, titoli e autorità dei diversi ufficiali. A tale passaggio segue l'attribuzione di un nuovo e diverso significato alle necessità vitali e alle condizioni date per scontate prima dell'internamento (vitto, alloggio, lavoro, vestiario); tale 'risignificazione' viene interpretata dall'autore come la diretta conseguenza del fatto di mescolarsi con altre persone ed essere amministrato burocraticamente dallo stesso ambiente carcerario. Ulteriori indici di avvenuta prigionizzazione sono: il desiderio di un lavoro "confortevole" che consenta di "farsi la galera" e trascorrere il tempo della detenzione senza problemi e in modo isolato, e "uscire di lì" evitando eventuali conflitti con altri

⁶³ Wheeler, 1961, p. 697.

detenuti. Altre forme di assunzione delle routine esistenti nel carcere riguardano l'abitudine al gioco d'azzardo o alle scommesse, o l'adozione di comportamenti sessuali anormali.

Sebbene, secondo l'opinione di Clemmer, tutti i detenuti siano indistintamente sottoposti al processo di prigionizzazione, non tutti rispondono in maniera identica, giacché il grado di riuscita di tale processo e la velocità con cui si realizza sono influenzati da diversi fattori elementari, quali l'età, l'intelligenza, la regione di provenienza, il background culturale, la personalità, il tipo di reato, l'atteggiamento assunto al momento dell'ingresso e la disponibilità ad accettare o meno i dogmi e i codici della popolazione carceraria. A tali fattori di base se ne aggiungono altri fortuiti legati al coinvolgimento nella vita informale della comunità carceraria, come l'assegnazione di un compagno di cella più o meno integrato, l'inserimento in un dato gruppo di lavoro o l'ammissione alle relazioni "competitive" e personali in un gruppo informale, primario o semi-primario. Ma soprattutto ad influire sul livello di prigionizzazione sono la durata della pena e la sussistenza e la permanenza di legami primari e di relazioni positive precedenti alla detenzione. A tal riguardo, il sociologo statunitense scrive: *"the inmate whose wife divorces from him may turn for response and recognition to his immediate associates. When the memories of pre-penal experience cease to be satisfying or practically useful, a barrier to prisonization has been removed"* (Clemmer, 1940, p. 303). In altre parole, quanto più radi sono i contatti con la realtà esterna e frequenti e numerose le relazioni di gruppo all'interno del carcere, e quanto più a lungo si protrae la carcerazione, tanto più radicalmente il soggetto è prigionizzato.

Il processo di prigionizzazione, osserva l'autore, non necessariamente procede in maniera ordinata e costante, più frequentemente esso tende ad essere irregolare o ciclico e può essere misurato in termini di livello e velocità solo in base ai comportamenti e dagli atteggiamenti dei soggetti, che non solo variano da individuo a individuo ma, in relazione allo stesso soggetto, da momento a momento. Quindi, secondo quanto rilevato da Clemmer, a rendere così complessa la cultura carceraria non è soltanto il continuo cambiamento, la costante turnazione della popolazione detenuta, ma il variare del grado di prigionizzazione all'interno della popolazione stessa, varianza che a sua volta contribuisce alla dissociazione⁶⁴ così comune e diffusa.

⁶⁴ Clemmer (1940, pp. 294-298) descrive la cultura del carcere come un *"atomized world"* in cui oltre alla rigida stratificazione di matura amministrativa che contrappone dominanti (agenti e funzionari) e subordinati (detenuti), sussistono altre forme di aggregazione e categorizzazione spontanee (su base etnica o in relazione alla tipologia di reato, al comportamento sessuale anormale, quasi-anormale e normale, alla recidiva o all'accidentalità del reato, alla influenza geografica o alle condizioni pre-

Per quanto gli effetti della prigionizzazione si manifestino in maniera differenziata da soggetto a soggetto, il sociologo statunitense individua alcuni fattori “universali”, ovvero forme di adattamento e sopravvivenza alle pressioni esercitate da un ambiente percepito come profondamente ostile cui tutti i reclusi, sebbene in misura diversa, sono soggetti, soprattutto in presenza di pene severe. Oltre al già citato desiderio di un buon lavoro, tali fattori universali includono l’accettazione di un ruolo inferiore, l’acquisizione di elementi utili alla comprensione dell’organizzazione interna del carcere e del linguaggio locale, lo sviluppo di nuove abitudini nel modo di mangiare, vestirsi, lavorare, dormire, l’adozione di un “codice” di comportamento comune che regola le interazioni fra detenuti e il riconoscimento del fatto che nulla è dovuto all’ambiente per la soddisfazione dei bisogni.

In virtù della propria analisi, Clemmer giunge alla conclusione che l’assimilazione della cultura carceraria, le influenze esercitate dalla prigionizzazione nel rendere il detenuto caratteristico dell’ideologia della comunità penale, finiscono con l’alimentare e radicalizzare la tendenza alla criminalità e all’antisocialità. Disattendendo le proprie finalità di riabilitazione del recluso e del deviante, la pena detentiva tende a produrre quella che Goffman definirà “disculturazione”, ossia l’incapacità di adattarsi o riadattarsi alla vita ordinaria e ai modelli di comportamento promossi dal sistema valoriale e normativo vigente nella società civile. Secondo la tragica visione del sociologo interazionista americano, la socializzazione alla cultura carceraria innesca meccanismi di atomizzazione e disgregazione della personalità del soggetto recluso tali da farlo diventare “immune”⁶⁵ ai tentativi di recuperarlo e rendere impossibile il reinserimento sociale anche dopo la scarcerazione.

Il concetto di prigionizzazione inteso come l’impatto con il quale la società carceraria, con il proprio universo di codici, norme, dogma e miti, modifica le attitudini dei reclusi fornendo una visione della prigione e del mondo esterno dannosa alla riabilitazione, viene ripreso nel 1961 da Wheeler. In *Socialization in Correctional Communities*, il sociologo americano focalizza la propria attenzione sul tempo della carcerazione, ossia la durata della pena da scontare ed il tempo di esposizione ai fattori universali di prigionizzazione come variabile direttamente e

carcerazione). La popolazione detenuta viene descritta come composta da atomi interagenti in modo confuso, dominata a sottomessa, con attitudini confliggenti, priva di obiettivi comuni e di controllo sociale, nella quale l’inganno e la disonestà sovrastano la cooperazione e la simpatia: “*a world of individuals whose daily relationships are impersonalized. It is a world of ‘I’, ‘me’, and ‘mine’, rather than ‘ours’, ‘theirs’, and ‘his’*” (Clemmer, 1940, p. 297-298).

⁶⁵ Mathiesen, 1987/1996, p. 77.

proporzionalmente correlata agli effetti di assimilazione, distinguendo fra il tempo già trascorso e il tempo residuo della pena. Wheeler evidenzia infatti come, dal punto di vista del detenuto, la lunghezza della pena residua da espiare rappresenti l'aspetto più cruciale⁶⁶ e assuma significati psicologici e sociali differenti. La ricerca da lui svolta alla fine degli anni Cinquanta⁶⁷ si fonda sulla classificazione dei reclusi in tre gruppi: coloro i quali si trovano rispettivamente nella "early phase", ossia all'inizio della carcerazione ed hanno trascorso meno di sei mesi all'interno dell'istituto, nella "middle phase" ovvero a metà del proprio percorso detentivo ed hanno una pena residua di almeno altri sei mesi, nella "late phase", cioè alla fine del periodo di detenzione e permarranno all'interno del penitenziario per meno di sei mesi. Tale classificazione consente quindi di osservare i cambiamenti che si verificano nel corso del tempo in risposta alla comunità correzionale, in particolare nel momento in cui il detenuto si prepara al rilascio e al ritorno alla società civile.

Wheeler pone la lunghezza del periodo di esposizione ai fattori universali di prigionizzazione e la varianza del tasso di prigionizzazione in relazione con alcuni fattori già evidenziati da Clemmer, in particolare: la conformità alle aspettative ed ai valori dello staff penitenziario; il grado di coinvolgimento della vita informale della comunità carceraria. In riferimento a due diversi aspetti, l'opposizione alle norme dello staff (che si osserva quando i reclusi vengono classificati in base tanto alla lunghezza del periodo di pena già trascorso, quanto alla fase della carriera istituzionale) e l'attaccamento ai valori della società civile, i dati raccolti ed analizzati da Wheeler dimostrano che l'assimilazione alla cultura carceraria presenta un andamento rappresentabile mediante una curva a campana (curva di Gauss). La curva di distribuzione dell'alto grado di conformità alle aspettative dell'istituzione suggerisce che i detenuti che hanno avuto contatti recenti con l'esterno e quelli che sono prossimi al rilascio, sono maggiormente orientati ai valori convenzionali, mentre durante la fase centrale della detenzione e della loro

⁶⁶ Secondo le osservazioni riportate da Wheeler, il gergo in uso all'interno delle carceri è disseminato di termini come "being short" o "having short-time-itis". Inoltre, molti detenuti tengono conto del numero di mesi, settimane e giorni restanti prima della liberazione anticipata, mentre pochi di essi sono ugualmente accurati nel riferire il tempo della pena già scontato (Wheeler, 1961, p. 698-699).

⁶⁷ La ricerca venne condotta all'interno di un istituto penale per adulti di età compresa fra i 16 e i 30 anni, dell'Ovest, mediante la somministrazione di questionari ad un campione di 237 detenuti a fronte di una popolazione detenuta di 750 unità. Dal campione vennero esclusi solo i detenuti sottoposti a trattamento psichiatrico in quanto psicotici o quelli con livelli cognitivi insufficienti per rispondere significativamente al questionario somministrato. La durata media delle condanne scontate all'interno dell'istituto era di poco superiore ai tre anni e il detenuto "tipico" scontava due terzi della pena e quasi tutti i reclusi trascorrevano nel penitenziario almeno 18 mesi.

carriera istituzionale, il grado di conformità dei reclusi è minimo. In altre parole, maggiore è il tempo di esposizione, minore è il numero dei reclusi che si conforma alle aspettative istituzionali. Inoltre, i soggetti detenuti sembrano abbandonare la cultura carceraria prima di lasciare il penitenziario, così che ci sono tanti soggetti conformati al tempo del rilascio, quanti al momento dell'ingresso in istituto⁶⁸.

Quanto al coinvolgimento informale della comunità carceraria⁶⁹, i dati raccolti confermano che sia la velocità di attuazione del processo sia il livello di prigionizzazione sono una funzione dell'implicazione nella vita di gruppo⁷⁰ e che la percentuale di detenuti altamente conformi alle opinioni dello staff si riduce drasticamente quando questi siano fortemente coinvolti nella comunità carceraria. Per coloro i quali hanno contatti ridotti con altri reclusi, il maggiore impatto della assimilazione è ritardato dopo il secondo anno di carcerazione e con effetti comunque più blandi. Inoltre, la proporzione di detenuti altamente conformi e al tempo stesso coinvolti in interazioni intime con gli altri reclusi decresce nel corso del tempo, mentre aumentano i contatti sociali dei non-conformisti. Questa osservazione solleva evidentemente il problema del coinvolgimento sociale da un lato e dei valori e delle attitudini dall'altro, e di una incompatibilità strutturale fra l'essere contemporaneamente altamente coinvolti nei legami primari con i pari e

⁶⁸ Relativamente all'ingresso in istituto, analizzando separatamente i detenuti alla prima carcerazione e i recidivi, Wheeler osserva che, sebbene i recidivi siano più inclini alla non-conformità alle aspettative dei rappresentanti istituzionali, sono comunque sottoposti ad un processo di ri-apprendimento e ri-prigionizzazione nel momento in cui entrano nuovamente in carcere e che gli effetti del tempo di carcerazione già trascorso sulla loro non-conformità sono gli stessi. Se il processo di prigionizzazione è efficace si dovrebbe poterne rilevare gli effetti già nel breve periodo e in particolare sui criminali alla loro prima carcerazione ed in effetti i dati raccolti confermano le osservazioni di Clemmer e suggeriscono l'importanza dei primi mesi di permanenza nel processo di socializzazione (Wheeler, 1961, p. 702).

⁶⁹ La varianza del tasso di prigionizzazione in ragione del grado di coinvolgimento nella vita informale della comunità carceraria, già sottolineato da Clemmer, viene misurata mediante il numero di amicizie strette con altri reclusi e l'intensità con la quale i detenuti spendono il proprio tempo libero da soli o in compagnia di altri compagni (Wheeler, 1961, p. 703).

⁷⁰ Relativamente alla presenza di gruppi strutturati all'interno del carcere e all'affiliazione ad essi, in particolare alle gangs criminali, Jacobs (1974, pp. 149-155) nella sua analisi del più grande penitenziario di massima sicurezza dell'Illinois, evidenzia come l'appartenenza al gruppo costituisca per il detenuto un'importante risorsa nel fronteggiare la carcerazione. Ogni organizzazione svolge infatti diverse importanti funzioni di comunicazione riguardo a nuove politiche istituzionali ed eventi in corso, di supporto economico nel garantire agli indigenti un certo grado di sicurezza materiale, ma soprattutto di gratificazione psicologica, consentendo ai membri del gruppo di sviluppare un senso di identificazione e di riconoscimento quale parte di una "famiglia". Per quanto divisi da profonda rivalità nella lotta per il potere sul territorio, all'interno del carcere tali gruppi sono invece accumulati oltre che dallo svolgere le medesime funzioni nei confronti dei propri membri, dalla comune volontà di evitare ad ogni costo la lotta per la leadership ed i conflitti generali tra bande per non suscitare la disputa violenta con lo staff e l'inasprimento della disciplina imposta dall'amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti.

avere attitudini conformi alle aspettative dello staff penitenziario, giacché l'ordine normativo in vigore tra i detenuti è nettamente opposto a quello vigente tra i rappresentanti istituzionali.

In generale, l'andamento del coinvolgimento informale nella comunità carceraria è tale per cui il grado di implicazione nelle relazioni con gli altri detenuti è massimo nella "*middle phase*" per declinare poi nella fase precedente alla scarcerazione⁷¹.

Durante la fase finale della detenzione si verifica inoltre una progressiva risocializzazione, che Wheeler descrive in termini di "*an attachment to law-abiding standards*" (1961, p. 707), tanto nei detenuti che hanno strette relazioni di amicizia con altri reclusi, quanto tra coloro che sono scarsamente coinvolti nei rapporti informali di gruppo. Evidenze della risocializzazione appaiono anche nella comparazione fra recidivi e detenuti alla prima carcerazione, dove entrambi i gruppi presentano un declino nella conformità ai valori di cui i rappresentanti istituzionali sono portatori nella "*middle phase*" e un incremento di conformità nella fase finale della detenzione.

Le ricerche del sociologo americano Wheeler confermano dunque le ipotesi avanzate vent'anni prima da Clemmer riguardo alla lunghezza della pena come fattore universale di prigionizzazione, il cui processo tuttavia si sviluppa in maniera non lineare e continua ma ciclica, sia in presenza di recidiva (con gradi maggiori) che nel caso di prime carcerazioni (con livelli inferiori). L'analisi condotta da Wheeler dimostra al contempo che gli effetti della prigionizzazione regrediscono durante la fase precedente la scarcerazione, quando il detenuto partecipa ad un parallelo processo di risocializzazione alle norme ed ai valori della società.

⁷¹ Coerentemente con le osservazioni di Clemmer e Wheeler, un altro studio condotto da Garabedian (1963) in un carcere di massima sicurezza in uno Stato americano dell'Ovest su detenuti e membri dello staff, conferma che i reclusi sono socializzati secondo diversi gradi e tassi e che la cultura carceraria ha un differente impatto. Secondo i dati raccolti dall'autore, il punto di maggiore impatto della prigionizzazione varia tuttavia non soltanto in funzione della durata dell'esposizione alla situazione detentiva o alla lunghezza del tempo di reclusione già trascorso, e neppure della durata della pena residua, ma in ragione del diverso tipo di ruolo. Garabedian considera, infatti, il ruolo assunto dal prigioniero come una forma alternativa di adattamento alla varietà di questioni e privazioni poste dalla carcerazione. Secondo le rilevazioni e le classificazioni attuate da Garabedian, la fase iniziale sarebbe dunque essenziale per i "*dings*"; quella centrale per i "*right guys*" e gli "*square Johns*"; quella finale per gli "*outlaws*" (Garabedian, 1963, p. 151) laddove "*right guys*" e "*square Johns*" hanno un atteggiamento orientato alla collettività e si differenziano per il fatto di essere rispettivamente implicati in maniera sistematica nel crimine e avere una carriera delinquenziale estesa, di partecipare ai programmi trattamentali e di avere contatti stretti con lo staff, o meno; gli "*outlaws*" sono coloro i quali hanno trascorsi violenti, comportamenti distruttivi e atteggiamenti individualistici e sono pertanto isolati tanto dai detenuti quanto dallo staff e i "*dings*" sono identificati con coloro i cui atteggiamenti responsivi alla privazioni indotte dalla reclusione mancano della consistenza necessaria per essere assegnati ai ruoli precedenti, sono coinvolti nei programmi religiosi promossi dall'istituzione e al contempo non hanno contatti intimi né con i rappresentanti istituzionali né con gli altri detenuti.

Tuttavia, come sottolineato da Mathiesen (1987/1996, p. 78) a conferma di quanto ipotizzato da Clemmer:

il ciclo non è ‘perfetto’: i detenuti non perdono mai completamente gli atteggiamenti, gli usi e i valori che condividevano con gli altri reclusi. E poiché molti vengono incarcerati più volte, si può forse descrivere la prigionizzazione come una sorta di spirale, seguendo la quale il detenuto resta sempre più invischiato nella cultura carceraria.

Le tendenze evidenziate dall’analisi dei dati raccolti, suggeriscono per Wheeler due diverse interpretazioni della cultura carceraria. L’una riguarda il processo di “*negative section*”, ovvero il fatto lapalissiano che ciascun detenuto ha in comune con gli altri il denominatore della partecipazione ad un’attività criminale e l’opposizione alle norme sociali, per cui la cultura carceraria sarebbe espressione di un sistema di valori criminale e del carattere criminogeno dei reclusi, svolgendo una funzione di potenziale rafforzamento degli stessi. Tale concezione accrediterebbe quindi la visione degli istituti penitenziari come “*crime schools*” e la teoria che giustifica i cambiamenti nella personalità e nelle attitudini dei reclusi in termini di prigionizzazione.

La seconda interpretazione proposta da Wheeler attribuisce alla subcultura carceraria la funzione di “*problem solving*” e spiega i contenuti della cultura carceraria in termini di risposta ai problemi di adattamento, alle frustrazioni e alle deprivazioni imposte dalla reclusione. Ne consegue che l’importanza della cultura carceraria decresce con l’approssimarsi del momento della scarcerazione e tale riduzione è “funzionale” nel senso che anche i problemi legati alla detenzione (per esempio, controllo estensivo da parte degli agenti di custodia, costante presenza di altri detenuti, privazioni materiali e sessuali, ecc.) si ridimensionano via via che il tempo residuo della pena si assottiglia, sebbene, conclude Wheeler “*the sense of rejection and degradation implicit in the offender’s status does not necessarily decline with release, for the ex-con label still applies*” (1961, p. 711). Nel mentre in cui il detenuto abbandona l’atteggiamento negativo imposto dal sistema penitenziario acquisisce in sostituzione ad esso quel sentimento di rifiuto che la cultura carceraria aveva sinora contribuito a negare. In tal senso, la cultura carceraria assumerebbe la funzione non di risolvere i problemi causati da uno status sociale degradato, ma soltanto di procrastinarli.

2.2.1. Privazioni e potere: la società dei detenuti di Sykes

I concetti di prigione come “una società nella società”, del “codice del detenuto” come strumento essenziale di regolazione interna alla popolazione detenuta, della carcerazione come processo di socializzazione a tale insieme di norme e valori, pionieristicamente descritti da Clemmer e interpretati da Wheeler come risposte difensivo-adattive alle restrizioni e alla degradazione imposte dall’istituzione penitenziaria, vengono ulteriormente complessificati da Gresham Sykes sempre in ambito statunitense. L’analisi condotta da Sykes, nel 1958, all’interno del carcere di massima sicurezza di Trenton, nello stato del New Jersey⁷², parte dal presupposto che il fenomeno della detenzione come restrizione e segregazione di grandi masse di criminali per lunghi periodi viene dato tanto per scontato da trascurarne il reale significato. Secondo il sociologo, tali “aggregati perduranti nel tempo” producono inevitabilmente un sistema sociale: *“not simply the social order decreed by the custodians, but also the social order which grows up more informally as men interact in meeting the problems posed by the particular environment”* (Sykes, 1958, p. XII). Comprendere il significato della reclusione implica pertanto il guardare alla prigione come a “una società nella società” nella quale molteplici aspetti della comunità libera – dall’attività lavorativa, alle relazioni razziali, dalla sessualità ai ruoli di genere, alla gerarchia – vengono modificati radicalmente e dove la comunità dei prigionieri è compressa da barriere di natura non soltanto fisica (mura e sbarre), ma anche e soprattutto psicologica *“since prisoners live in an enforced intimacy where each man’s behaviour is subject both to the constant scrutiny of his fellow captives and the surveillance of the custodians”* (Sykes, 1958, p. 4).

In tale contesto, l’acquisizione del “codice del detenuto”, mediato dall’esempio di altri detenuti e da un linguaggio specifico noto solo ai membri della comunità carceraria, favorisce l’integrazione nella comunità stessa. Il codice (Sykes & Messinger, 1960) veicola alcuni principi di base, come la lealtà fra compagni in contrapposizione al personale di sorveglianza, il divieto di fraternizzare con qualunque rappresentante istituzionale, la capacità di mantenere il controllo e

⁷² L’istituto penale, secondo la descrizione contenuta nelle pubblicazioni ufficiali dell’epoca riportate da Sykes (1958, p. XVII) era destinato alla detenzione di *“older, most serious, and more recalcitrant male offenders with poor records and long sentences”*, condannati prevalentemente per omicidio, rapina, furto con scasso. Dei detenuti, il 65% aveva esperienze precedenti di detenzione fino ad un anno o più e circa la metà dei reclusi era stato in prigione per minimo due anni per effetto della condanna in corso.

dare prova di coraggio e di resistenza di fronte ad eventuali attacchi da parte degli agenti di custodia come di altri reclusi.

Giacché la reclusione “punisce” i criminali in svariate maniere, che si estendono ben oltre il confinamento e la carcerazione, il codice consente ai prigionieri non soltanto di ridefinire il proprio status all’interno del sistema penitenziario, di rispondere alle dure condizioni imposte e di adattarvisi, ma anche di alleviare le ansie e le frustrazioni e tutte le implicazioni negative che esse comportano in termini di “distruzione dell’autostima” (Sykes & Messinger, 1960, p. 15), che la vita in prigione provoca. Le regole ed i principi sanciti dal codice del detenuto non si limitano a riflettere i valori individuali dei criminali reclusi, piuttosto *“they represent a system of group norms that are directly related to mitigating the pains of imprisonment under a custodial regime having nearly total power”* (Sykes & Messinger, 1960, p. 19)⁷³, costituiscono cioè un sistema di norme di gruppo tese a mitigare le sofferenze causate dalla prigionia e da un regime di custodia che detiene un potere pressoché totale.

Sykes ritiene tali afflizioni – concepite in parte come “punizioni” che la società civile infligge agli offensori della legge e in parte come l’effetto concomitante “imprevisto” e “inevitabile” (e quindi per questo “accettabile”) della detenzione – tanto dolorose e acute quanto le sofferenze ed i supplizi fisici che hanno sostituito con l’evoluzione moderna della pena. Il patimento del corpo non è più spaventoso della distruzione della psiche generata da continue privazioni e frustrazioni. Sebbene i bisogni fondamentali del recluso in termini di sostentamento e salute siano preservati e

⁷³ In riferimento all’esistenza di un unico sistema valoriale condiviso e di una cultura carceraria unitaria, Irwin e Cressey (1964), contestano innanzitutto che parte del comportamento dei detenuti classificato come cultura carceraria non sia situazionale e peculiare della prigione, ovvero determinato dalle condizioni di imprigionamento, ma sia piuttosto parte di un *“criminal code”* preesistente sviluppatosi fuori dal carcere che il recluso porta con sé ed applica alla situazione detentiva. Irwin e Cressey, pur non dubitando del fatto che ciò che viene definita cultura carceraria rappresenti una risposta ai problemi che il detenuto fronteggia in carcere, pongono l’accento sul fatto che tale risoluzione sia determinata da precedenti esperienze e in particolare da una cultura “latente”. Essi pertanto distinguono i detenuti in riferimento a tre diverse categorie di subcultura: la *“thief culture”*, improntata sulla lealtà e sulla affidabilità dei membri, che viene applicata immutata dall’esterno al contesto penitenziario da coloro i quali sono fortemente implicati nel crimine e incorrono ricorrentemente nella detenzione e sono interessati non tanto ad acquisire uno status all’interno della prigione ma ad uscirne quanto prima con il minimo della sofferenza possibile; la *“convict subculture”* che si alimenta di comportamenti utilitaristici e manipolativi funzionali alla sopravvivenza e che misura lo status dei membri in relazione alla ricchezza, ai privilegi ed alla influenza acquisiti con ogni mezzo e alla capacità di manipolare il contesto; la *“legitimate subculture”* che include soggetti che hanno infranto occasionalmente la legge o che hanno respinto entrambe le altre subculture durante la carcerazione e che cerano di costruire il proprio status attraverso i canali preposti allo scopo dall’amministrazione penitenziaria e la conformità alle aspettative dello staff.

garantiti, lo standard di vita in termini di beni materiali posseduti e di servizi fruiti resta *“hoplessly inadequate”* (Sykes, 1958, p. 68), irrimediabilmente inadeguato e le privazioni e le frustrazioni inferte costituiscono una minaccia alla personalità, alla dignità e al proprio valore individuale⁷⁴.

Alla privazione di beni e servizi quotidiani, si aggiunge ovviamente la più ovvia e più acuta delle sofferenze, che rende il confinamento *“a deliberate, moral rejection of the criminal by the free community”* (Sykes, 1958, p. 65), ossia la privazione della libertà, tanto di movimento (subordinata alla concessione di un permesso e aggravata da ulteriori ed estreme forme di restrizione interna, come l'isolamento punitivo, in aggiunta alla segregazione dalla comunità), quanto di intrecciare e preservare relazioni emozionali e legami affettivi con la famiglia, i parenti, gli amici, rapporti che vanno indebolendosi via via generando noia, solitudine, isolamento. Al logoramento degli affetti è strettamente connesso un altro dei generi di sofferenza citati dal sociologo americano Sykes di carattere fisiologico, ovvero la perdita delle relazioni eterosessuali, che provoca, in assenza della controparte, una messa in discussione del ruolo e dell'identità maschile o femminile della persona in condizione di restrizione. In aggiunta a ciò, i detenuti soffrono di quella che Sykes definisce una perdita di autonomia e di autodeterminazione, ottenuta attraverso la sottomissione ad un insieme di regole e disposizioni il cui unico intento è garantire un controllo estensivo e assoluto dei loro comportamenti. La regolamentazione burocratica imposta dal carcere è percepita come fortemente più cogente rispetto a quella prodotta dai costumi sociali ed è spesso avvertita dai reclusi come totalmente priva di giustificazione esplicita o di scopo, se non quello di ridurre il soggetto detenuto ad uno stato infantile di debolezza, dipendenza e impotenza. Infine, Sykes, sottolinea come il protrarsi per lunghi periodi di una condizione di intimità forzata con altri detenuti, spesso viziosi, aggressivi e pericolosi, mini profondamente il senso di sicurezza personale, alimentando angosce profonde ed il timore di essere prima o poi messo alla prova e provocato e costretto a combattere

⁷⁴ A tal riguardo, Sykes sottolinea come in una società materialistica quale quella moderna occidentale in cui la concezione di sé si fonda in larga misura sul possesso di beni materiali, la mancanza materiale e la povertà indotte dall'aver compiuto un reato rappresentino non la punizione di un comportamento criminale, bensì una perdita, un dolore subito ingiustamente, senza legittima causa, un grave attacco all'immagine di sé, alla propria dignità e al senso di adeguatezza personale, e vengano spesso interpretate dai prigionieri come il tentativo dello Stato di sfruttare economicamente il prigioniero ed il suo lavoro, giustificandolo come strumento di riabilitazione (Sykes, 1958, p. 68-70).

per difendere la propria persona e i propri possedimenti e subire poi azioni repressive da parte degli addetti alla custodia ed alla sorveglianza.

A fronte di tali dolorose tensioni, gli internati cercano vie di fuga e di sopportazione attraverso ciò che il sociologo statunitense definisce ‘ritirata’ psicologica, “*psychological withdrawal*” (Sykes, 1958, p. 80) rinunciando agli obiettivi e sublimando i bisogni insoddisfatti in maniera più o meno cosciente, rifugiandosi nelle memorie del passato o in fantasie riguardo al futuro, o ancora attuando tentativi di sovvertire o modificare il regime custodiale attraverso rivolte, forme di resistenza passiva e obiezione di coscienza o blande azioni politiche (petizioni, lettere al governatore, denunce ai giornali). Dal momento, tuttavia, che le restrizioni imposte dal confinamento e la rigidità dell’amministrazione penitenziaria non possono essere totalmente rimosse, esse possono essere quanto meno mitigate dall’interazione sociale fra detenuti, ai quali non resta, secondo la visione dell’autore, che cercare un compromesso, un equilibrio fra atteggiamenti diametralmente opposti: uno collettivistico, fondato sul valore del rispetto, della solidarietà e della coesione in contrapposizione allo staff penitenziario; l’altro individualistico, basato sull’avversione, lo sfruttamento, l’indifferenza reciproca e la strumentalità della relazioni. Nonostante le gravi affezioni causate ai detenuti, l’autore ritiene che il carcere non persegua intenzionalmente il fine di annichilire fisicamente e psicologicamente la popolazione detenuta, quanto un insieme complesso di obiettivi: custodia e confinamento, deterrenza, ordine interno, retribuzione e punizione, riforma. Sebbene Sykes, prendendo le distanze dalle tesi del filosofo e sociologo francese Tocqueville, affermi che è proprio la matrice democratica della comunità nella quale la prigione si colloca ad impedirle di assumere un assetto totalitario, essa presenta in realtà tratti di ciò che comunemente viene definito “*a totalitarian regime*” (Sykes, 1958, p. XIV)⁷⁵: una rigorosa e dettagliata regolamentazione di ogni sfera della vita individuale, la sorveglianza costante, la concentrazione di un potere pressoché assoluto nelle mani di pochi, un profondo divario fra governanti e governati, l’uso esclusivo della forza e della coercizione da parte degli ufficiali. Tali elementi sono supportati da ciò che Weber definisce come

⁷⁵ A tal riguardo, Sykes afferma che ciò che distingue le prigioni di massima sicurezza degli Stati Uniti dai lager nazisti e dai campi di concentramento sovietici, oltre alle caratteristiche del personale impiegato e al fatto di operare entro i limiti imposti dalla legge, è principalmente la natura del compito svolto (1958, p. XV). La strategia correzionale adottata all’interno della prigione di massima sicurezza non tende alla manipolazione della loro mente (o come sosteneva Tocqueville alla riforma della loro anima), mediante l’imposizione di abitudini e regole, ma mira al controllo pressoché assoluto del comportamento dei reclusi.

indispensabile per sopperire ai bisogni di gestione di intere masse di individui⁷⁶, ovvero un'amministrazione burocratica contraddistinta da *"limited and specific rules, well-defined areas of competence and responsibility, impersonal standards of performance and promotion"* (Sykes, 1958, p. 40), nonché da un corpo di addetti alla custodia dotati del diritto di impartire ordini e regolamenti, conferire ricompense e punizioni, esercitare funzioni "legislative", "esecutive" e "giudiziali" che ne garantiscono la dominazione completa.

Secondo l'autore, in tale contesto, le regole che i prigionieri sono tenuti ad osservare (per quanto insignificanti, superflue e banali) e la minaccia di un'eventuale punizione sono funzionali alla razionalizzazione della gestione, alla prevenzione di eventuali disordini e al contenimento dell'indipendenza dell'individuo attraverso un rigoroso controllo. Tuttavia, nonostante i mezzi a disposizione per l'esercizio del potere e del controllo (armi, perquisizioni, isolamento, sorveglianza continua, ecc.) all'interno di una prigione di massima sicurezza, il comportamento effettivamente assunto dalla popolazione è profondamente difforme da quanto richiesto dall'Ordinamento penitenziario e frode, violenza, furti, abusi sessuali sono all'ordine del giorno e la posizione di dominio dello staff è più fittizio che reale se si concepisce il potere in termini weberiani, ossia come la possibilità che gli ordini vengano osservati sulla base dell'autorità di chi esercita il controllo. A inficiare la presunzione di autorità, secondo Sykes, non è tanto il mancato riconoscimento della legittimazione ad emanare comandi e regolamenti da parte di coloro che li ricevono, quanto l'assenza di senso del dovere da parte della popolazione detenuta: *"in the prison power must be based on something other than internalized morality and the custodians find themselves confronting men who must be forced, bribed or cajoled into compliance"* (Sykes, 1958, p. 47). Il fatto che i reclusi debbano essere costretti o indotti a conformarsi non significa necessariamente che ritengano illegittimo il potere del personale penitenziario o gli ordini ricevuti, quanto piuttosto che l'obbligazione ad obbedire non è stata interiorizzata e che i detenuti non sono pertanto motivati a conformarsi. Per Sykes, questa apparente contraddizione, per effetto della quale il detenuto accetta la propria carcerazione da un lato e la respinge dall'altro, rende la supremazia della burocrazia addetta alla custodia soltanto presunta e non effettiva. Dal momento, inoltre, che il ricorso alla violenza fisica da parte del personale per forzare la popolazione detenuta ad osservare le regole sarebbe un mezzo totalmente inefficiente per assicurare l'obbedienza e mantenere l'ordine e rischierebbe anzi di

⁷⁶ Cfr. Weber, 1947.

innestare una rivolta, il potere che il carcere esercita sulle vite dei condannati per indurre la conformità si esprime attraverso oneri e benefici, “minacce” e “promesse”, penalità ed incentivi. Non potendo far leva sul senso del dovere per motivare la popolazione detenuta alla conformità, il controllo viene garantito attraverso la somministrazione di punizioni e ricompense, che siano percepite come tali da chi le riceve. Tuttavia, Sykes suggerisce che tale sistema comunque sia inadeguato e deficitario:

- innanzitutto, data la condizione di profondo avvilito e privazione dei detenuti, le punizioni che possono essere inflitte non rappresentano una modifica sostanziale del loro stato abituale ed anzi possono accrescere il prestigio del recluso penalizzato da parte dei compagni in qualità di eroe o di martire;
- in secondo luogo, i benefici garantiti dagli addetti della sicurezza (la ricezione della posta, i colloqui, le attività ricreative, la fornitura di beni, l'accesso allo spaccio) non vengono considerati come qualcosa che possa essere guadagnato e dipendere quindi da un atteggiamento di obbedienza e sottomissione, bensì come un diritto inalienabile, tutelato dallo Stato.

Ne deriva che, nonostante le apparenze di onnipotenza, i diversi tentativi da parte degli agenti di custodia del carcere di massima sicurezza di Trenton risultano in realtà notevolmente indeboliti ed insufficienti a prevenire comportamenti devianti e “anormalità corrosive” all'interno dell'istituto. Tuttavia, l'urgenza di preservare l'ordine mediante il controllo, “*to make the prisoner learn compliance to duly constituted authority*” (Sykes, 1958, p. 36), è tale da rendere secondari e marginali altri aspetti: le attività ricreative, rieducative, scolastiche, di sostegno psicologico, il trattamento individualizzato e altre misure destinate ad accrescere il benessere e la dignità del detenuto e a rendere più tollerabile la reclusione e l'oppressività della vita in carcere, tanto ai reclusi quanto alla società esterna. Secondo quanto emerso dall'osservazione di Sykes, l'intento riabilitativo formalmente dichiarato tende a rimanere lettera morta e a incontrare il disinteresse del personale, ugualmente indifferente sia che si tratti di punire i reclusi per le proprie colpe passate, sia che si tratti di salvare i reclusi da quelle future. I funzionari assumono nei confronti della rieducazione dei prigionieri posizioni che variano dalla fiducia al cinismo⁷⁷,

⁷⁷ Tale convinzione è condivisa anche da Terence e Pauline Morris (1963), i quali negli anni compresi fra il 1958 ed il 1961 condussero una ricerca all'istituto penale di Pentonville (Londra). Il carcere presentava caratteristiche simili a quelle del carcere di massima sicurezza di Trenton per popolazione detenuta (composta essenzialmente da adulti, condannati all'esecuzione della pena e recidivi) e struttura

per cui la detenzione può definirsi riuscita quando, prima ancora che generare benefici, non danneggi ulteriormente il reo impedendogli di peggiorare. Nel rapporto annuale del Direttore della prigione dello Stato del New Jersey all'epoca della ricerca condotta da Sykes (1958, pp. 36-37), si legge, infatti:

the welfare of the individual inmate, to say nothing of his psychological freedom and dignity, does not importantly depend on how much education, recreation, and consultation he receives but rather depends on how he manages to live and relate with other inmates who constitute his crucial and only meaningful world.

Il fatto che il detenuto emerga dalla reclusione più o meno integro dipende da come le autorità riescono ad evitarne gli effetti “perniciosi” e ad influenzare il clima complessivo del mondo sociale in cui egli è calato, adempiendo al mandato della custodia, del mantenimento dell'ordine e del controllo sul comportamento (anziché della mente) dei condannati.

Come ai tempi di Tocqueville, ancora nel Novecento domina la convinzione che costringendo l'individuo ad adeguare le proprie azioni a quanto richiesto dalle norme, la sua mente si adeguerà conseguentemente. La funzione riabilitativa, quindi, nell'amara conclusione di Sykes, non si traduce tanto in una lotta ideologica e psicologica che aspiri a generare un cambiamento nelle attitudini, nelle credenze e negli obiettivi del soggetto detenuto, ma si riduce piuttosto ad una mera “battaglia per l'obbedienza”.

2.2.2. Istituzioni totali: il processo di mortificazione e impoverimento dell'identità sociale e personale

architettonica, ma con un maggiore turnover dei detenuti. Analizzando le attitudini dello staff nei confronti dei prigionieri, i sociologi giunsero alla conclusione che *“Pentonville, however, is a prison in which reformist, punitive and apathetic attitudes are quite fantastically confused”* (Morris & Morris, 1963, p. 256) e che piuttosto che dal disprezzo o dall'odio, l'atteggiamento degli ufficiali era contraddistinto da un cinismo disperante. Dalla ricerca condotta da Jacobs (1977) sull'assetto organizzativo di una prigione americana emerge, invece, una progressiva burocratizzazione, ossia il passaggio da una gestione carismatica e personalistica ad una maggiormente professionale e razionale, concepita in termini di efficienza e funzionalità, per effetto della quale le guardie carcerarie si contraddistinguono per il comportamento emotivamente distaccato, l'atteggiamento di potere e comando, il sostanziale disinteresse nei confronti degli standard di vita che i reclusi “meritano” ed una radicale diffidenza nei riguardi del trattamento terapeutico e riabilitativo che percepiscono come una minaccia per il proprio status.

L'analisi dei processi di prigionizzazione e di adattamento a condizioni di privazione e sofferenza si inserisce entro la cornice più ampia dello studio sulle istituzioni totali compiuto da Erving Goffman, il quale, attraverso un approccio microsociologico di tipo etnografico⁷⁸, ne individua i tratti e le contraddizioni distintive. Nell'ormai celebre *Asylum. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Goffman definisce l'istituzione totale come *"il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato"* (1961/1978, p. 29). Si tratta cioè di un "ibrido sociale", una struttura intermedia fra la comunità residenziale e l'organizzazione formale, caratterizzata da una forte razionalizzazione o irreggimentazione, per effetto della quale tutte le sfere dell'esistenza dell'individuo si concentrano all'interno di un unico spazio sotto la sorveglianza della medesima autorità e tutte le attività ad esse relative vengono svolte alla presenza di molti secondo regole, ritmi e programmi prestabiliti, rigidi e uniformi, finalizzati al raggiungimento degli scopi ufficiali dell'istituzione⁷⁹. Nell'istituzione totale, l'organizzazione burocratica ed il controllo disciplinare, ovvero l'esercizio di potere, si fondano, come già evidenziato negli studi sulla cultura e sulla comunità carceraria, sulla netta distinzione e sulla evidente ostilità fra i membri dell'istituzione, lo staff – amministrativo, professionale, tecnico – e gli "internati", continuamente alimentate da rappresentazioni reciproche stereotipate, per cui *"lo staff spesso giudica gli internati malevoli, diffidenti e non degni di fiducia; mentre gli internati ritengono spesso che il personale si conceda dall'alto, che sia di mano lesta e spregevole"* (Goffman, 1961/1978, p. 37). Ad acuire tale avversione contribuisce la 'solida' chiusura dell'istituzione, nella quale l'uscita verso l'esterno, e l'interscambio tra la maggior parte di coloro i quali stanno dentro e chi agisce fuori, è limitato da barriere rappresentate dalle stesse strutture fisiche dell'istituzione. Secondo Goffman, si tratta quindi di luoghi in cui viene esercitato un controllo pervasivo e costante sull'identità, sui

⁷⁸ A tal riguardo, Goffman scrive: *"Era allora, ed è tuttora, mia opinione che qualsiasi gruppo di persone detenuti, primitivi, piloti o pazienti sviluppino una vita personale che diventa ricca di significato, razionale e normale quando ci si avvicina ad essa, e che un buon modo di apprendere qualcosa su questi mondi potesse essere partecipare al ciclo di vita quotidiana cui gli internati sono soggetti"* (1961/1978, p. 25).

⁷⁹ Tra gli scopi "espliciti" delle istituzioni totali, Goffman annovera: *"il raggiungimento di mete economiche, educazione e addestramento; trattamento medico e psichiatrico; purificazione religiosa; protezione della comunità dalle corruzioni"* e, per quanto concerne le carceri *"inabilitazione, punizione, minaccia, e riabilitazione"* (1961/1978, p. 111).

comportamenti, sui pensieri, sull'individualità degli internati; luoghi dal potere "inglobante" in cui "si forzano alcune persone a diventare diverse", non nel senso che vengono curate, corrette o riabilite, sebbene questo sia il fine espressamente dichiarato, ma nel senso che "il nuovo arrivato si lascia plasmare e codificare in un oggetto che può essere dato in pasto al meccanismo amministrativo dell'istituzione, per essere lavorato e smussato dalle azioni di routine" (Goffman, 1961/1978, p. 46).

I meccanismi di funzionamento descritti dal sociologo di origine canadese sono comuni a istituti di cura (ospedali psichiatrici, cliniche geriatriche), di custodia e contenzione (prigioni e campi di concentramento), di lavoro (fucine militari, navi, collegi, campi di lavoro) o religiosi (abbazie, conventi, monasteri)⁸⁰ e riguardano il complesso processo di mortificazione e spoliazione dell'identità cui i soggetti in essi internati vengono sottoposti.

Tale processo di progressivo e radicale impoverimento dell'identità personale e sociale dell'internato ha inizio sin dalla sua ammissione nell'istituto, che prevede "una sorta di perdita e di acquisto" (Goffman, 1961/1978, p. 48): rituali di degradazione fisica e psicologica quali la privazione degli abiti e degli effetti personali e la fornitura di un corredo alternativo di oggetti standardizzati indistintamente distribuiti, l'assegnazione di un alloggio e di un numero di matricola in sostituzione del nome proprio, la trasmissione di istruzioni su regole, obblighi e procedure interne, e nel caso del penitenziario, la perquisizione, la rilevazione delle impronte digitali e talvolta la rasatura dei capelli.

Con l'internamento il soggetto subisce una "spoliazione" materiale e simbolica mediante la quale viene rimosso dal proprio ambiente, dalla propria vita sociale e dal proprio contesto familiare, diviene estraneo agli eventi e ai cambiamenti che avvengono nella società, viene privato non soltanto dei legami con il proprio passato ma anche e soprattutto dei ruoli abituali e molteplici che riveste in funzione delle diverse situazioni e scenari e pubblici con i quali interagisce. La perdita dei propri riferimenti segna l'avvio di una serie di mutamenti che si verificano nel corso della propria permanenza all'interno dell'istituto e riguardano non soltanto la posizione e lo

⁸⁰ Le istituzioni totali, pur essendo eterogenee, presentano alcuni tratti comuni, sebbene nessuno di questi sia tipicamente peculiare delle istituzioni totali o condiviso da tutte. Gli elementi che Goffman menziona derivano da una ricerca condotta sul campo nel 1955-56 nell'Ospedale Psichiatrico St. Elisabeth a Washington, con il titolo di *visiting scientist*, in seguito alla concessione di una borsa di studio da parte del National Institute of Mental Health di Bethesda. Tali elementi riguardano pertanto gli ospedali psichiatrici e tuttavia molte delle caratteristiche strutturali e delle pratiche individuate possono essere ritrovate in altri istituzioni "chiuse".

status giuridico, o lo stile di vita e il mondo sociale significativo costruito a partire dalla propria condizione. Il cambiamento più radicale investe il proprio “sentimento di identità”, il giudizio e l’immagine di sé e degli altri, la propria carriera morale, *“carriera determinata dal progressivo mutare del tipo di credenze che l’individuo ha su di sé e su coloro che gli sono vicini”* (Goffman, 1961/1978, p. 44).

Con l’internamento, il “concetto di sé” che l’internato nutriva come accettabile viene sostituito da un senso di inadeguatezza al quale viene addestrato mediante un processo di “disculturazione” che lo rende *“temporaneamente incapace di maneggiare alcune situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno, se e quando egli vi faccia ritorno”* (Goffman, 1961/1978, p. 44) e sebbene questa incapacità si riveli per certi aspetti temporanea e alcuni ruoli possano essere ricostruiti nel momento (e nell’eventualità) che il soggetto venga reinserito nella società, *“è chiaro che altre perdite risultano irreversibili e come tali possono venire dolorosamente esperite”* (Goffman, 1961/1978, p. 45).

Inoltre, con l’ingresso nell’istituzione totale, ad essere minati nelle proprie radici profonde sono l’autodeterminazione, l’autonomia e la libertà d’azione: la continua necessità di dover richiedere il permesso⁸¹ per compiere azioni anche semplici innesca una condizione di dipendenza, un meccanismo di infantilizzazione e di deresponsabilizzazione dell’internato, che lo costringe a rivestire il ruolo di sottomesso e supplice, assolutamente innaturale per un soggetto adulto.

Ad aggravare ulteriormente lo stato di prostrazione e di umiliazione del soggetto internato è la l’assoluta mancanza di intimità, la condizione di profanazione del proprio mondo privato e di “esposizione contaminante”, descritta da Goffman come il contatto sociale costante e forzato con agenti estranei e spesso indesiderabili e l’esposizione continua e obbligata dei “territori appartenenti al sé” all’osservazione dello staff⁸².

⁸¹ Un esempio tipico di richiesta è rappresentato da quella in gergo carcerario viene nominata “domandina”, ossia l’istanza scritta inoltrata dal detenuto all’amministrazione, in particolare alla Direzione, per essere autorizzato a svolgere una determinata attività o a perseguire un certo interesse (ricevere, durante i colloqui, quei generi che necessitano di autorizzazione; acquistare prodotti non compresi nell’elenco della spesa; frequentare attività sportive, ricreative o culturali; effettuare colloqui visivi o telefonici con familiari o conviventi; richiedere un colloquio con i rappresentanti istituzionali o con gli assistenti sociali, con gli operatori del Sert o con lo psicologo, con il cappellano, con gli assistenti volontari, ecc.).

⁸² L’esposizione continua dell’internato all’osservazione (ed al controllo) del personale rimanda alle categorie drammaturgiche della “ribalta” e del “retroscena” utilizzate da Goffman (1959) per analizzare il ruolo ed il comportamento umano nel corso delle interazioni quotidiane. Essendo continuamente in presenza di estranei ed essendo costantemente posto sotto il loro sguardo, l’internato è costretto a salire

La mortificazione di sé appare nelle osservazioni compiute dal noto sociologo come lo strumento essenziale mediante il quale realizzare l'obiettivo intenzionalmente conseguito dalla istituzione totale, che necessita per il proprio funzionamento di un individuo reso malleabile e amministrabile burocraticamente dalla perdita non solo del proprio status, ma anche dell'identità precedente all'ingresso nell'istituzione⁸³. I fini ufficialmente "approvati" (riabilitativi, terapeutici, correttivi) contrastano infatti con quelli effettivi di custodia e segregazione, controllo e normalizzazione "*di persone socialmente indesiderate*" (Goffman, 1961/1978, p. 369), elementi di disturbo potenziali o effettivi. La normalizzazione – intesa tanto in termini foucaultiani come spinta a conformarsi alle norme sociali vigenti (Foucault, 1975/1976, pp. 194-202), quanto come pressione ad identificarsi con i valori e con gli scopi dell'istituzione stessa – viene realizzata attraverso il "sistema del reparto": un sistema di ricompense, privilegi e punizioni che consistono per lo più nella opportunità di essere assegnato ad un reparto migliore o peggiore e di godere di un maggiore o minore grado di libertà. In tale sistema di riferimento, il ricorso alla forza fisica e legale (mura, strumenti di costrizione fisica, autorità) allo scopo di disciplinare i soggetti internati e renderli docili e sottomessi, viene giustificato nei confronti del paziente o del recluso non tanto come punizione, bensì come un indice della sua capacità di funzionamento sociale, e quindi del livello della sua risocializzazione: "*il sistema di reparto diventa allora un caso limite di come le strutture fisiche di un'istituzione possano venire esplicitamente usati per definire il concetto di sé di una persona*" (Goffman, 1961/1978, p. 175). La conformità alle aspettative istituzionali, l'osservanza delle regole e l'obbedienza allo staff si misurano attraverso il "sistema dei privilegi", un ulteriore meccanismo di privazione e mortificazione che consiste nel concedere e ritirare ricompense o punizioni (come lo spostamento da una sezione ad un'altra, da un luogo di lavoro ad un altro, la possibilità di muoversi all'interno dell'area o addirittura di recarsi in uscita, la riduzione del tempo residuo di permanenza e internamento)⁸⁴.

alla ribalta e a gestire le impressioni che suscita nei presenti ed il ruolo che gli viene imposto dall'istituzione senza avere mai l'opportunità (ed il sollievo) di togliersi la maschera, ritrovare ed esprimere la propria autenticità e identità ed essere semplicemente se stesso.

⁸³ In tal senso, lo staff svolge un ruolo specifico e fondamentale nello screditare le affermazioni e le narrazioni dell'internato; persuadere l'internato che "*il suo passato è stato un fallimento; che la causa è dentro di lui, che il suo atteggiamento verso la vita è sbagliato, e che se vuole essere una persona dovrà mutare il suo modo di trattare gli altri e l'immagine che ha di se stesso*" (Goffman, 1961/1978, p. 176).

⁸⁴ Il sistema dei privilegi e i processi di mortificazione già trattati rappresentano le condizioni per affrontare le quali l'internato escogita, nelle diverse fasi della propria carriera morale, mezzi individuali e

Secondo quanto rilevato da Goffman, nonostante venga dichiarato che le restrizioni e le privazioni cui l'internato andrà eventualmente incontro *“fanno intenzionalmente parte della cura, vale a dire corrispondono a ciò di cui in quel momento egli ha esattamente bisogno: sono quindi espressione dello stato in cui è ridotto il suo self”* (1961/1978, p. 175), esse rappresentano uno strumento concreto di controllo atto a governare gli individui.

L'adeguamento al sistema di incentivi, ricompense, punizioni, concessioni, privilegi, implica l'accettazione da parte degli internati dell'idea che l'organizzazione nutre riguardo a ciò che li può motivare e in ultima analisi alla loro stessa natura: *“il giudizio di colui che ci tiene prigionieri, su quelli che sono i nostri desideri e i nostri bisogni”* (Goffman, 1961/1978, p. 205). Acconsentire al sistema dei privilegi significa quindi legittimare la concezione che i membri dell'organizzazione hanno degli internati e ammettere tacitamente anche di essere un particolare *“tipo di persona”*.

Tale regime tende infatti ad assicurare, oltre ad un certo grado di conformità, l'accettazione di una nuova concezione di sé adeguata ai valori e agli standard il cui mantenimento e la cui imposizione giustificano l'esistenza stessa dell'istituzione. L'istituzione totale applica nei confronti dell'internato quello che Goffman (1961/1978, p. 112), definisce un *“mezzo di controllo sociale”*: una *“automatica identificazione dell'internato”* tale per cui egli deve essere precisamente *“il tipo di persona per il cui trattamento l'istituzione è stata creata”* (il detenuto deve essere necessariamente un criminale, il paziente di un ospedale psichiatrico un malato mentale). In tal modo, l'istituzione a carattere totalitario attua nei confronti dell'internato una funzione di stigmatizzazione e di criminalizzazione, un processo pubblico di etichettamento, come viene definito dai fautori della *labelling theory*, che nel mentre in cui contribuisce a manipolare l'identità del soggetto internato inducendolo ad interiorizzare il *“giudizio*

azioni eversive collettive, che Goffman definisce genericamente come forme di adattamento: il *“ritiro dalla situazione”*, ossia la riduzione massima del proprio coinvolgimento in eventi che richiedano una partecipazione rispondente (che produce spesso esiti irreversibili noti come la *“psicosi carceraria”*); la *“linea intransigente”* che implica atteggiamenti intenzionali di sfida e contrapposizione nei confronti dell'istituzione e dei suoi rappresentanti ed il rifiuto esplicito a cooperare con il personale; la *“colonizzazione”* che consiste in un atteggiamento strumentale finalizzato alla massimizzazione dei benefici e delle gratificazioni che l'istituzione può offrire; la *“conversione”*, ossia l'interiorizzazione delle regole vigenti e la conformità alle aspettative istituzionali, la messa a disposizione completa dello staff da parte dell'internato che *“tenta di recitare la parte del perfetto ricoverato”* (Goffman, 1961/1978, p. 90). Tendenzialmente, la maggioranza degli internati segue la linea del *“prendersela calma”*, combinando conversione e colonizzazione insieme con il senso di lealtà e solidarietà di gruppo e con quelli che il sociologo connota come adattamenti secondari, nell'intento di ottimizzare le possibilità di superare l'internamento indenne dal punto di vista tanto psicologico quanto fisico.

totalizzante” dell’istituzione su di sé, attribuisce legittimità e credibilità al sistema che ne sancisce l’emarginazione. L’adattamento alla vita dell’istituzione, motivata da ragioni di mera sopravvivenza psicofisica, si traduce infatti, secondo l’opinione di Goffman, nell’elaborazione del proprio sé nella nuova identità imposta dal sistema in relazione al ruolo di internato⁸⁵, per effetto della quale il soggetto giunge a condividere la definizione che di lui viene data come criminale o malato mentale, la punizione⁸⁶ inflitta per via della propria inferiorità e devianza e ad accettare quindi la propria esclusione dalla società ed il proprio internamento.

Con l’espulsione dalla società dei normali, il soggetto internato viene incluso in una comunità stabile di “anormali” che hanno in comune uno stesso destino, determinato non dalle proprie intenzioni e neppure da avvenimenti e circostanze casuali, bensì da decisione prese da un ristretto manipolo di persone e rispetto al quale il soggetto non ha alcuna possibilità di influenza. L’istituzione totale tende dunque a realizzare il “dramma della differenza”, a puntualizzare la profonda diversità sancita da ogni ordinamento sociale fra categorie definite di persone, fra medici e pazienti negli ospedali psichiatrici, tra funzionari e detenuti nelle prigioni, *“diversità che si rivela nelle qualità sociali e nel carattere morale, nella percezione di sé e dell’altro”* (Goffman, 1961/1978, p. 137). L’istituzione totale attua nei confronti dell’internato una degradazione ad uno stato di non piena umanità, come Goffman (1963) avrà modo di specificare

⁸⁵ Assumere un atteggiamento di cooperazione, integrarsi nell’organizzazione nel modo in cui l’istituzione ritiene opportuno e appropriato per i singoli membri rappresenta quello che Goffman definisce un “adattamento primario”. La reazione diametralmente opposta è quella del *“rifiuto di coloro che ti rifiutano”* (Goffman, 1961/1978, p. 331), cui corrisponde un atteggiamento di insubordinazione totale e di protezione del self.

Goffman indirizza il proprio interesse e sguardo alla “vita sotterranea” dell’istituzione totale e ai cosiddetti “adattamenti secondari”, il cui scopo è innalzare una barriera tra l’individuo e l’istituzione con cui si presume cooperino e si identifichino. Tali adattamenti consistono in una serie di tecniche ed espedienti mediante i quali i soggetti cercano di allentare la pressione e di realizzare fini non autorizzati ed evitare non soltanto di fare ciò che l’organizzazione si aspetta che facciano, ma anche di diventare il tipo di persone che l’istituzione presuppone dovrebbero essere, e conservare sprazzi della propria identità e individualità e autonomia di azione e di pensiero: dall’uso imprevisto di oggetti e risorse disponibili a strategie e attività sottobanco che consentono di “lavorarsi il sistema” e mantenere qualche forma di proprietà, di vita o di attività che si avvicini quella del mondo esterno.

⁸⁶ La punizione è il principio attorno a cui si costruisce l’istituzione totale e in base al quale giustificare la funzione di controllo ed esclusione che essa svolge. La presunta obiettività dell’istituzione nel sancire la sussistenza della malattia mentale o della devianza e del crimine, secondo l’opinione di Goffman, è in realtà fondata sul pregiudizio, per cui *“si deve scoprire un crimine che si adatti alla punizione e ricostruire la natura dell’internato per adattarla al crimine”* (1961/1978, p. 398). Per lo staff, l’internamento dell’individuo è l’evidenza del suo essere la persona *“per il cui internamento l’istituzione è stata creata”* (Goffman, 1961/1978, p. 112): il detenuto deve avere infranto la legge, il paziente deve essere afflitto da malattia mentale.

in *Stigma. Note sulla gestione dell'identità degradata*, dando luogo ad una rappresentazione sociale e alla creazione di un immaginario che giustificano la “condanna” ed il trattamento “punitivo” riservati a criminali e soggetti affetti da patologie psichiatriche, il loro rifiuto e la loro emarginazione da parte della comunità.

La ricerca condotta da Goffman sul processo di mortificazione e trasformazione dell'identità dell'internato, che si sviluppa con la sua istituzionalizzazione, evidenzia da un lato l'influenza che l'ambiente sociale esercita sulla formazione e sulla struttura del sé: *“ciò significa che il sé non trae origine semplicemente da un processo di interazioni significative fra l'io e gli altri, ma anche dal tipo di strutture che gli si organizza intorno”* (Goffman, 1961/1978, p. 174). D'altro lato, il sociologo interazionista trae la conclusione che devianza e malattia mentale rappresentano delle costruzioni sociali. La follia o il “comportamento malato” attribuito al paziente risiedono nel giudizio che ne viene dato, sono in larga misura prodotti *“dalla distanza sociale fra chi giudica e la situazione in cui il paziente si trova e non, principalmente, dalla malattia mentale”* (Goffman, 1961/1978, p. 155), per cui la condotta considerata patologica o deviante è quel comportamento giudicato “inappropriato alla situazione”, a fronte del quale si rende necessario modificare il self interiore (l'identità personale) al fine di sviluppare la capacità di agire in maniera efficace nella società.

Le istituzioni totali nella concezione di Goffman rappresentano dunque un *“esperimento naturale su ciò che può essere fatto del sé”* (Goffman, 1961/1978, p. 42). Questa manipolazione del sé operata dalle istituzioni totali tuttavia non è funzionale alla creazione di un individuo assoggettato e docile rispettoso della legge, che iscriva in se stesso il rapporto di potere di cui è strumento come nella concezione di Foucault (1975/1976, p. 221), e neppure del cittadino “utile”, obbediente e lavoratore, sottomesso alle obbligazioni sociali come nella visione di Tocqueville, giacché nelle istituzioni a carattere totalitario il potere non è esercitato razionalmente in vista di quello scopo, bensì in maniera confusa, arbitraria e discrezionale. Ad aggravare ulteriormente la drammatica condizione di privazione, frustrazione e mortificazione dell'internato è proprio l'ambivalenza tra l'apparente rigidità dell'istituzione e la discrezionalità con cui il potere è esercitato al suo interno allo scopo di preservare l'equilibrio, l'esistenza e la

legittimità dell'istituzione stessa⁸⁷ e di salvaguardare la difficile coesistenza di attori e categorie in conflitto fra loro.

Piuttosto che evolvere in un cittadino disciplinato e rispettoso della legge, l'internato – violato nella propria intimità, spogliato della propria identità, costretto all'identificazione con il ruolo imposto dall'istituzione inglobante e infine privato del proprio “*potere sul suo mondo*” (Goffman, 1961/1978, p. 71) – corre il rischio di essere ‘sradicato dal sistema’ in maniera definitiva e di vedere pregiudicata la propria reintegrazione nella società civile ed il proprio ritorno alla vita ordinaria.

2.2.3. Garfinkel: rituali penali e cerimonie di degradazione

Ai processi di degradazione di status che segnano l'ingresso nelle istituzioni totali, è dedicato il saggio *Conditions of Successful Degradation Ceremonies* nel quale Harold Garfinkel (1956) descrive il processo di ridefinizione dell'identità cui è sottoposto colui il quale è oggetto di sdegno e denuncia pubblica. L'assunto da cui muove l'analisi è che non esista alcuna società la cui struttura sociale ed organizzazione non presentino le condizioni per la degradazione di identità, ad eccezione di quelle “completamente demoralizzate” o di quelle che versano in uno “stato di totale anomia”. Secondo la definizione fornita dall'etnometodologo Garfinkel, le “cerimonie di degradazione di status” rappresentano strategie comunicative volte a trasformare l'identità sociale dell'individuo in termini peggiorativi: “*any communicative work between persons, whereby the public identity of an actor is transformed into something looked on as lower in the local scheme of social types*” (Garfinkel, 1956, p. 420). Le cerimonie di degradazione sono prodotte, similmente a quanto avviene per la pena secondo la concezione di Durkheim, dal sentimento sociale dell'indignazione morale. Se per Durkheim la pena è una manifestazione della collera indotta dall'offesa di valori e sentimenti profondamente radicati e condivisi e in quanto tale riflette la coscienza collettiva e rafforza la solidarietà sociale, nella

⁸⁷ In merito a ciò Goffman non manifesta alcun intento politico o riformatore, non si prefigge di suggerire soluzioni migliori per la “gestione” dei pazienti mentali. È sua convinzione infatti che gli ospedali psichiatrici sussistano non per dare lavoro a direttori, medici, infermieri ma perché esiste un “mercato” per loro, esistono dei “clienti” (parenti, polizia, giudici) il cui bisogno di assistenza e sicurezza deve essere soddisfatto. Di conseguenza, se anche gli ospedali psichiatrici fossero svuotati e chiusi, questi clienti richiederebbero altre istituzioni a cui delegare il compito di soddisfare tali bisogni.

concezione di Garfinkel l'indignazione può rinforzare anch'essa la solidarietà di gruppo attraverso quella "forma secolarizzata di comunione" che è la cerimonia di degradazione.

Le cerimonie prese in esame dal sociologo americano investono le "identità totali" degli individui e si riferiscono più che alla dimensione comportamentale, ossia alle azioni che ci si può presumibilmente aspettare che il soggetto compia o abbia compiuto, all'aspetto motivazionale, ossia ai fondamenti e alle ragioni ultime del proprio comportamento socialmente "tipizzato" e "compreso" (Garfinkel, 1956, p. 420). In maniera simile a quanto accade per la pena quale manifestazione della coscienza collettiva di durkheimiana concezione, le cerimonie di degradazione esprimono "*socially valid and institutionally recommended standards of 'preference'*" (Garfinkel, 1956, p. 420). Tali standards permettono di distinguere tra "*appearances and reality, truth and falsity, triviality and importance, accident and essence, coincidence and cause*" (Garfinkel, 1956, p. 420). In quanto tali e presi nel loro insieme essi costituiscono l'identità della persona e consentono di spiegarne la condotta.

Il sentimento dell'indignazione trova espressione nel "paradigma comportamentale" della denuncia pubblica, l'atto mediante il quale la vera "essenza" del denunciato viene smascherata e la comunità è chiamata a testimoniare la sua inferiorità rispetto a quanto appare e si produce lo smascheramento. L'indignazione produce quindi, nel pensiero di Garfinkel la trasformazione della persona denunciata, intesa non come la semplice "revisione" dell'identità o la sua sostituzione con un'altra, bensì come la "distruzione rituale" della stessa e la costituzione di una nuova identità: "*the other person becomes in the eyes of his condemners literally a different and new person*" (Garfinkel, 1956, p. 421). Attraverso la denuncia, l'identità che prima aveva una connotazione di mera apparenza, assume un carattere oggettivo e l'individuo adotta uno schema motivazionale socialmente convalidato in alternativa a quello sinora utilizzato in riferimento al quale "*his performances, past, present, and prospective, according to the witnesses, are to be properly and necessarily understood*" (Garfinkel, 1956, p. 422). Lo schema motivazionale 'inaugurato' attraverso la cerimonia funge da nuovo criterio di giudizio e di analisi delle attività del soggetto denunciato. A conferma del buon esito della trasformazione, i membri della comunità, chiamati in causa in qualità di testimoni, trattano il denunciato come una persona effettivamente diversa da quanto appariva precedentemente.

Perché le cerimonie di degradazione abbiano successo⁸⁸ è necessario che la persona e l'evento denunciati vengano valutati in riferimento alla tipologia diametralmente opposta (il profano in contrapposizione al sacro, il “*mad-dog murderer*” in contrapposizione al cittadino pacifico), che vengano cioè definiti come oppositori dell'ordine legittimo; in quanto tali, essi devono essere collocati “fuori” dal contesto quotidiano e ritenuti “stranieri”, “estranei”. Il denunciante, dal canto suo, deve essere identificato dai testimoni non come un soggetto privato, quanto come una figura pubblicamente nota, che agisce in base all'esperienza condivisa verificata in maniera comune, affinché – essendo investito del diritto di parlare in nome dei valori sovra-personali della comunità – quanto afferma non sia considerato una verità soggettiva o l'espressione di un interesse personale, ma sia riconosciuto come vero per ogni individuo ragionevole: “*what the denouncer says must be regarded by the witnesses as true on the grounds of a socially employed metaphysics whereby witnesses assume that witnesses and denouncer are alike in essence*” (Garfinkel, 1956, p. 423). Affinché il denunciato venga identificato come un “nemico” della collettività (similmente a quanto accadeva per il deviante e il criminale nella visione di Mead) e la sua identità venga distrutta ritualmente, è necessario innanzitutto che il denunciante, il portavoce della comunità e della pubblica accusa, sia accettato dai testimoni come un rappresentante credibile dei valori collettivi che difende.

Nella concezione dell'etnometodologo statunitense, gli strumenti e le procedure mediante le quali conseguire la degradazione variano in ragione dell'organizzazione sottesa al sistema sociale. Nelle nostre società i processi di degradazione avvengono in “arene appropriate” e il “monopolio” legittimo dei rituali di degradazione è detenuto dalla corte e dai suoi funzionari, per le quali rappresentano un'occupazione di routine. Mentre, come sottolineato da Garland⁸⁹, l'esecuzione della pena è affidata a istituzioni specializzate, chiuse e scarsamente visibili che svolgono le proprie funzioni amministrative in maniera tecnica, imparziale e burocratizzata, creando un immaginario incentrato sul carattere utilitaristico della pena, la fase processuale del procedimento penale suscita l'interesse e la partecipazione emotiva del pubblico mediante la risonanza fornita, come già sottolineato da Garfinkel, da “radio e giornali”. La formalità

⁸⁸ L'analisi condotta da Garfinkel evidenzia non solo i prerequisiti, gli elementi, le tattiche comunicative, le condizioni che rendono efficace una denuncia e riuscita la cerimonia di degradazione (ad esempio il numero di persone coinvolte come accusati, denunciati e testimoni, il prestigio e il potere dei partecipanti, lo status rivendicato dalle parti), ma altresì insinua che la denuncia possa essere resa inefficace e che quindi i rituali non sempre raggiungano gli obiettivi che si prefiggono.

⁸⁹ Garland, 1990/1999, pp. 107-114.

procedurale e la solennità cerimoniale proprie delle Corti e dei rituali penali assumono, una valenza simbolica: il processo penale consente non soltanto di punire il criminale ed esercitare il controllo della criminalità, ma anche di evocare, esprimere e manipolare le passioni tanto dei partecipanti quanto degli spettatori, di *“elaborare forme simboliche utili a educare e tranquillizzare i consociati”* (Garland, 1990/1999, p. 108). In tal senso, i rituali penali costituiscono lo strumento attraverso cui riaffermare idealmente l'ordine e l'autorità, quietare il senso di impotenza e insicurezza provocato nei cittadini dalla commissione del reato e modellarne l'*ethos* culturale e la sensibilità organizzando le emozioni e rivitalizzando i valori condivisi. A causa della propria ritualità e della retorica morale – per effetto della quale la colpevolezza e la responsabilità dell'imputato continuano ad essere discusse in termini emotivi e la sentenza manifesta il giudizio, ossia l'interesse e i sentimenti della collettività di cui il giudice è portavoce – le Corti perseverano nell'avere un carattere punitivo, anziché *“diventare luoghi di valutazione trattamentale e correzionale”* (Garland, 1990/1999, p. 112).

La cerimonia rituale descritta da Garfinkel che sancisce pubblicamente la degradazione di status e di identità dell'autore di reato, privandolo in qualche modo del proprio valore e dichiarandolo *“assassino rabbioso come un cane”*, rappresenterebbe una possibile risoluzione della tensione antinomica già evidenziata da Durkheim, fra la necessità di tutelare la morale e la dignità della vittima del reato e quella di impiegare mezzi che la stessa morale riprova per punire il colpevole; essa renderebbe quindi maggiormente tollerabile il ricorso alla violenza fisica e psicologica perpetrata dal carcere e dalla reclusione (Santoro, 2004, p. 60).

Ai mezzi tradizionali di comunicazione di massa, indicati da Garfinkel come funzionali a sollecitare l'interesse e la partecipazione emotiva del pubblico ai rituali penali, si sono aggiunti oggi programmi televisivi specificamente dedicati alla ricostruzione dettagliata e spettacolarizzata di violenti fatti di cronaca nera e nuovi canali come i social networks, maggiormente efficaci, rapidi ed impattanti nell'alimentare lo sdegno, nel dare sfogo a sentimenti e risentimenti collettivi, nel fornire rappresentazioni spesso distorte del sistema giudiziario ed alterare in maniera enfatica la percezione stessa della criminalità (Garland, 2001) modulando conoscenza ed opinioni dell'audience.

2.3. Stigmatizzazione ed etichettamento: reazione sociale e devianza secondaria

Fra gli effetti prodotti dalla prigionizzazione, Wheeler (1961) annovera l'impatto che i processi correzionali esercitano oltre che sull'attitudine del recluso nei confronti della società esterna, sulla sua concezione di sé: *"the offender learns to reject society and in doing so comes to accept a conception of himself as a criminal, with an elaborate set of justifications"* (p. 710). Il detenuto sviluppa la tendenza ad interiorizzare il senso di degradazione ed il rifiuto della società implicito nel suo status e ad accusare un calo della propria autostima, che cerca di contrastare attraverso la partecipazione al sistema di valori posto a fondamento della cultura carceraria. Quel sentimento di rifiuto che tale cultura serve a negare, o almeno a compensare, tuttavia, persiste anche nel momento del rilascio, quando il soggetto si scontra con il significato attribuito al fatto di essere un recluso *"as it is viewed by the outside world"* (Wheeler, 1961, p. 711) e subentra l'etichetta di ex-detenuto. In tal senso, secondo quanto teorizzato da Wheeler, la cultura carceraria assumerebbe la funzione non tanto di risolvere i problemi posti da uno status sociale degradato quanto di posticipare il momento in cui tali problemi verranno affrontati. Alla luce di tale interpretazione, molte delle sofferenze psicologiche causate dalla carcerazione si manifestano dunque al momento del rilascio⁹⁰, più che all'ingresso in carcere, quando cioè le molteplici difficoltà concomitanti al reinserimento nella comunità (primariamente nel trovare un alloggio ed un lavoro stabile) spingono l'ex-detenuto a tornare a delinquere o a ricercare supporto fra "i propri" – per usare una espressione goffmaniana – ossia fra altri ex-detenuti.

In base a tale prospettiva, appare evidente come la prigionizzazione e la reclusione contribuiscano ad innescare il processo di stigmatizzazione descritto da Goffman come l'attribuzione al soggetto di una particolare connotazione negativa che genera nei suoi confronti un atteggiamento di discredito e comportamenti che vanno dalla discriminazione, all'esclusione, alla condanna: *"un individuo, che facilmente avrebbe potuto essere accettato in una normale interazione sociale, possiede un tratto che si può imporre all'attenzione e far allontanare chi di noi lo incontra rovinando il credito che gli altri suoi attributi ci spingerebbero a riconoscerli"*

⁹⁰ Wheeler a tal riguardo sottolinea come in prossimità del rilascio si evidenzino nei reclusi profondi stati di ansia e mancanza di fiducia in se stessi. Goffman afferma in merito che l'alienazione nei confronti della società civile prodotta dalle istituzioni totali sia addirittura tale da sortire spesso negli internati il rifiuto di lasciare l'ospedale.

(Goffman, 1963/2018, pp. 30-31). Tra i diversi tipi di stigma, il sociologo annovera anche i “difetti del carattere” dell’individuo, siano essi rappresentati da mancanza di volontà, passioni innaturali e irrefrenabili o disonestà, fra i quali rientrano ad esempio le malattie mentali, le dipendenze da alcol o stupefacenti, le condanne penali. Lo stigma non solo concorre a rendere chi ne è portatore diverso dagli altri membri della categoria di persone alla quale lo si ascriverebbe, ma anche a sancirne l’inferiorità, degradandolo agli occhi dei “normali” *“da persona integra e regolare a persona corrotta e screditata”* (Goffman, 1963/2018, p. 29), “cattiva”, “debole” “non del tutto umana” o potenzialmente “pericolosa”⁹¹. Coloro i quali si interfacciano con gli individui stigmatizzati tendono dunque a modificare le proprie aspettative generali riguardo al loro comportamento e ad attuare discriminazioni che riducono le reali possibilità dei portatori di stigma di condurre una vita normale. A tal proposito, Goffman sottolinea il ruolo decisivo svolto dalle istituzioni: la riprogrammazione psico-sociale dell’identità attuata dall’istituzione e l’interiorizzazione del ruolo di deviante o di malato di mente da parte dell’internato nel corso della sua istituzionalizzazione producono un effetto *“troppo stigmatizzante per permettere all’individuo un facile ritorno al posto sociale da quale proveniva”* (Goffman, 1961/1978, p. 370). L’attribuzione dello stigma avviene mediante la trasformazione del soggetto affetto da disturbi psichiatrici in malato mentale, del deviante in criminale e l’applicazione di una definizione formale che sancisca la nuova identità acquisita con l’istituzionalizzazione. La creazione dello stigma ad opera dell’istituzione investe dunque non soltanto il presente dell’internato – la cui identità viene decostruita perché possa essere amministrato burocraticamente ai fini della sua stessa trasformazione – o il suo destino futuro, decretandone la marginalizzazione e limitandone le possibilità effettive di reinserimento, ma anche la sua biografia ed esperienza passata, che vengono riletti alla luce della ‘certificazione’ dell’esistenza del tratto deviante attuata dall’apparato preposto al suo internamento che *“fa esistere il «criminale» prima del crimine”* (Foucault 1975/1975, p. 276) e giustifica quindi la sussistenza dello stigma stesso.

⁹¹ Il presupposto di partenza da cui muove la riflessione di Goffman è il fatto che l’identità sociale dell’individuo è il prodotto dell’interazione con altri, viene cioè definita in ragione delle aspettative di comportamento che altri nutrono nei suoi confronti e della definizione che essi ne danno, in base alla configurazione della situazione nella quale avviene l’interazione, nonché alle norme, ai valori e agli ideali identitari imposti dalla società riguardo alla normalità.

Il portatore di stigma, essendo pienamente cosciente della connotazione profondamente screditante dell'attributo negativo che lo contraddistingue e del pregiudizio che ne deriva, tende a modificare le proprie modalità relazionali e i propri codici di comportamento in funzione di esso. Adotta quindi strategie di gestione della tensione nell'interazione con i normali per distogliere l'attenzione dagli attributi solitamente associati allo stigma (*covering*) e strategie di gestione delle informazioni relative ad esso (*passing*) nel tentativo di dissimularlo e nascondere e di controllare l'immagine di sé e le impressioni che essa suscita negli altri.

L'apprendimento e l'interiorizzazione del punto di vista dei normali da parte dello stigmatizzato – che si appropria dunque delle credenze e dell'idea generale della società riguardo all'identità e alle implicazioni dell'avere un determinato stigma – rappresenta una delle due fasi del processo di socializzazione alla condizione di stigmatizzato e ai cambiamenti nella concezione del proprio sé, che Goffman definisce *carriera morale*⁹². L'altra fase in cui si sviluppa la *carriera morale* è invece l'apprendimento da parte dello stigmatizzato di avere uno stigma e delle conseguenze che esso comporta. Il sociologo ipotizza che vi sia una ulteriore fase che consiste “*nell'imparare ad affrontare le modalità con cui gli altri trattano il tipo di persona che mostra di essere*” ossia “*nell'imparare a fare il passing*” (Goffman, 1963/2018, p. 105). Ciò implica il saper distinguere fra possibili tipi di luoghi in cui ‘esercitare’ la propria identità sociale: quelli vietati e inaccessibili in cui l'esposizione dello stigma comporterebbe l'espulsione; quelli “civili” in cui persone che recano lo stesso stigma, quando conosciute come tali, sono trattate con cura; quelli riservati in cui gli stigmatizzati si ritrovano con i propri simili e non hanno dunque necessità né di celare lo stigma, né di distogliere l'attenzione da esso stabilendo un clima d'intesa con gli altri. Imparare a fare il *passing* comporta un'ulteriore compartimentazione del mondo dell'individuo in base alla sua identità personale in posti nei quali è conosciuto personalmente, oppure in luoghi nei quali può essere abbastanza certo di riuscire a rimanere anonimo, senza suscitare attenzione o imbattersi in qualcuno di conosciuto (Goffman, 1963/2018, pp. 105-107).

La stigmatizzazione prodotta dall'istituzione totale nei confronti dell'internato, condizionandone i comportamenti, alternando il sistema di relazioni e interazioni e qualificando negativamente la

⁹² Goffman utilizza il concetto di “*carriera morale*” per indicare l'atteggiamento verso i cambiamenti che occorrono nel corso del tempo e accomunano i soggetti appartenenti ad una determinata categoria sociale, rispetto alla dimensione personale e pubblica, ossia al modo di concepire tanto il proprio sé individuale e la propria identità, quanto il mondo, inteso come l'insieme delle istituzioni, delle interazioni e dei significati sociali (Goffman, 1961/1978, pp. 153-194).

sua stessa natura, concorre a fissare l'identità deviante, anziché contrastarla attraverso il trattamento, la riabilitazione, la rieducazione dichiaratamente perseguiti.

Le agenzie deputate al controllo, alla difesa sociale e alla neutralizzazione *“operano definendo e classificando alacramente le persone, imponendo sanzioni, restringendo o ampliando l'accesso alle ricompense e alle gratificazioni, ponendo limiti all'interazione sociale e collocando i devianti in ambienti segregati specifici”* (Lemert, 1967/2019, p. 181). Lungi dal sortire effetti di deterrenza, la reazione al reato e alla devianza da parte delle agenzie di controllo sociale – di cui la pena detentiva rappresenta la forma più radicale – condurrebbe quindi allo sviluppo, attraverso l'applicazione dell'etichetta di criminale, a quella che il neo-chicagoan Lemert (1967/2019) definisce devianza secondaria, ossia alla fissazione della qualifica e del ruolo di criminale che porta il soggetto a ridefinire la propria identità personale e sociale in funzione delle aspettative ad esso connesse.

Mentre Goffman analizza le diverse forme di adattamento con le quali gli individui screditabili⁹³ tentano di gestire lo stigma e mitigarne gli effetti squalificanti attuando strategie che vanno dalla volontà di segnare un punto di svolta rispetto alla situazione passata che ha ingenerato lo stigma (cambiando nome, aspetto o luogo di residenza) all'affiliazione al gruppo dei simili, dalla presa di distanza dai “compagni di sofferenza” (o saggi) all'assunzione dell'atteggiamento dei membri della categoria dei “normali” alla quale fingono di appartenere, dal controllo delle informazioni condivise all'interno del nuovo gruppo all'uso di dispositivi correttivi o compensativi non visibili (in caso di deficit fisici), *“la deviazione secondaria concerne i processi che creano, mantengono o intensificano lo stigma”* (Lemert, 1967/2019, p. 181).

Secondo i teorici della *labelling theory*, la devianza secondaria, intesa come l'identificazione del soggetto con il ruolo di deviante e l'autodefinizione di sé come criminale, è prodotta dall'interiorizzazione dell'etichetta applicata dall'istituzione in risposta alla prima infrazione della legge e della norma. I problemi morali generati dalla segregazione, dalla degradazione,

⁹³ Goffman distingue lo screditabile, per il quale lo stigma non è apparente o noto alle persone con cui interagisce, dallo screditato, il cui attributo negativo è invece conosciuto o immediatamente percepibile. Nei contatti misti, ossia in quei momenti nei quali stigmatizzati e normali sono *“nella medesima situazione sociale”, cioè nella reciproca immediata presenza fisica*” (Goffman, 1963/2018, p. 38), lo screditabile si trova a dover gestire l'informazione relativa all'attributo screditante, scegliendo se *“mostrare o non mostrare, dire o non dire, far capire o non far capire, mentire o non mentire, e, in ogni caso, a chi, come, quando e dove”* (Goffman, 1963/2018, p. 66), mentre lo screditato si pone il problema di dover gestire la tensione generata da una interazione *“tesa, incerta ed ambigua”* (Goffman, 1963/2018, p. 66), in cui l'attenzione è variamente rivolta allo stigma.

dalla stigmatizzazione prodotte dalla reazione sanzionatoria al reato da parte delle istituzioni, sono tali da alterare non soltanto *“l’ambiente simbolico e interattivo al quale la persona risponde”*, ma anche la sua stessa struttura psichica, inducendo il deviante secondario a organizzare la propria vita e la propria identità, i propri ruoli sociali e gli atteggiamenti nei confronti del sé *“attorno ai fatti della devianza”* (Lemert, 1967/2019, p. 180). Secondo tale prospettiva, quindi – coerentemente con quanto già ipotizzato da Wheeler riguardo allo sviluppo del codice del detenuto e della comunità carceraria come risposte adattive alle restrizioni poste dalla carcerazione (cfr. paragrafo 2.2) – il consolidamento dei ruoli delinquenziali e la perpetrazione di atti criminali rappresenterebbero un *“mezzo di difesa, di attacco o di adattamento nei confronti dei problemi – manifesti o non manifesti – creati dalla reazione della società alla devianza primaria”* (Lemert, 1967/2019, p. 156), ovvero dal sanzionamento penale e dalla istituzionalizzazione del soggetto deviante⁹⁴.

Lemert concepisce dunque il fenomeno della devianza non in termini strutturali o psicopatologici, in ragione cioè delle sue cause originarie, bensì quale effetto dei sistemi di controllo, della reazione di *“disapprovazione, degradazione e isolamento”* (Lemert, 1967/2019, p. 156), messa in atto dalla società, del processo di tipizzazione e stigmatizzazione attuato dalle istituzioni. La comprensione e la spiegazione della devianza, in Lemert, poggia sul superamento di concetti che ritiene ormai superati, quali quelli di disorganizzazione sociale o di patologia sociale, a favore della categoria euristica del *“problema di controllo sociale”*: in relazione ai processi di mutamento socio-culturale e alle dinamiche sociali che essi innescano, vengono elaborate diverse forme di classificazione dei problemi di controllo sociale definiti come devianza e nuove categorie di soggetti devianti meno sommarie rispetto alla generica definizione di *outsiders*, utili nel chiarire il modo in cui *“i devianti sono percepiti e valutati da persone che hanno certi valori e considerano vincolanti le norme a questi connesse”* (Lemert, 1967/2019, p. 120). Punto focale dell’analisi compiuta da Edwin Lemert non è dunque il fenomeno della

⁹⁴ Lemert opera quindi una distinzione fra devianza secondaria e devianza primaria, laddove la devianza primaria *“è il prodotto di tutta una serie di fattori sociali, culturali, psicologici e fisiologici, che si combinano in forme occasionali o ricorrenti”* (1967/2019, p. 179). Mentre la devianza primaria costituisce un allontanamento più o meno temporaneo o rilevante dai valori, dalle norme e dai costumi prescritti dalla società, e non comporta implicazioni significative in termini di status o struttura psichica del soggetto, la devianza secondaria prodotta dal confinamento e dall’etichettamento del soggetto come deviante, e dall’esclusione dalla comunità ad essi conseguente, si configura come un processo di ridefinizione e riorganizzazione simbolica del sé che culmina nell’identificazione con il ruolo attribuito all’individuo dalle agenzie preposte al controllo sociale. Cfr. Lemert, 1948 e Lemert, 1951.

devianza in sé, quanto quello della reazione e del controllo sociale⁹⁵. Il comportamento deviante deve essere quindi riferito a quelle norme giuridiche, di condotta e d'interazione sociale, definite socialmente in base al senso morale dominante come pure alle procedure di repressione correnti, che stabiliscono criteri di normalità e giudicano quanti deviano da essa come soggetti orientati razionalmente al perseguimento di un utile oppure ribelli, psicopatici, criminali. I sistemi e le istituzioni preposti a prevenire, giudicare, neutralizzare, rieducare, curare la devianza – come lucidamente sintetizzato da Goffman (1961/1978) nella propria indagine sull'ospedale psichiatrico – tendono a produrre quanto dichiaratamente intendono eliminare o contenere: *“la natura del carattere del paziente è ridefinita così che, di fatto se non nelle intenzioni, egli diventa il tipo di oggetto sul quale può essere compiuto un servizio psichiatrico”* (p. 393).

L'etichettamento assurge così non a conseguenza, bensì a causa del comportamento criminale e la recidiva e la radicalizzazione della devianza assumono il significato non di una tendenza oppositiva alle norme o alle forme di controllo sociale, bensì di un adeguamento da parte del soggetto all'immagine di sé che la società stessa forgia e rimanda attraverso le istituzioni incaricate della sua neutralizzazione e segregazione, della sua correzione e riabilitazione.

Il *labelling theorist* Becker avrà a ribadire che la devianza, in quanto costruzione sociale, non è una qualità intrinseca del comportamento, ma risiede appunto nell'interazione fra colui che compie l'azione e coloro i quali reagiscono a tale atto, risulta quindi piuttosto dalla *“applicazione, da parte di altri, di norme e sanzioni nei confronti di un ‘colpevole’*. *Il deviante è una persona alla quale questa etichetta è stata applicata con successo; un comportamento deviante è un comportamento che la gente etichetta come tale”* (1963/2017, p. 36). Estendendo il concetto di carriera all'ambito delinquenziale e deviante, Becker concepisce l'assunzione definitiva del ruolo di criminale come *“status principale”*, essenziale e predominante (che precede tutte le altre identificazioni possibili) come il risultato di un processo di adattamento alle

⁹⁵ Lemert distingue fra forme di controllo sociale attivo e passivo: il controllo sociale passivo riguarda la conformità alle norme e alla morale tradizionale e il mantenimento dell'ordine sociale mediante la repressione di comportamenti e condotte riprovevoli; il controllo sociale attivo è il processo mediante il quale si esaminano e si promuovono i valori dominanti e si individuano le azioni collettive atte a realizzare tali fini e riguarda quindi forme d'integrazione sociale. Nella società moderna – differenziata e pluralista – il controllo sociale attivo svolge la funzione non tanto di giudicare e reprimere condotte considerate devianti, piuttosto di regolare le condotte in base alle mete e ai valori, di produrre un cambiamento comportamentale, di imporre cioè nuove regole in base alle quali il comportamento adottato e ritenuto conforme, viene definito deviante (1967/2019, pp. 165-177) e di promuovere forme di integrazione attraverso gruppi organizzati o secondari.

aspettative sociali relative a quel ruolo⁹⁶. Tale processo si traduce nello sviluppo di interessi, occupazioni e consuetudini illegittime derivanti dalla difficoltà di integrazione e di partecipazione alla comunità, dalla identificazione come criminale e indesiderabile anche sotto altri aspetti dell'identità e in altre sfere dell'esistenza e dall'affiliazione conseguente a gruppi devianti organizzati, che consentono di acquisire non soltanto maggiori competenze nello svolgimento delle proprie attività illecite, ma anche di elaborare razionalizzazioni e giustificazioni della propria posizione deviante⁹⁷. Assumendo a paradigma interpretativo la prospettiva interazionista simbolica, secondo cui l'individuo è il prodotto dell'interazione con altri e le situazioni sociali sono costruite e definite dai soggetti che vi partecipano, la carriera deviante e criminale si estende nel corso del tempo e dell'esistenza come quel processo che termina con l'assunzione, da parte del soggetto 'catalogato' come autore di reato da parte delle agenzie di controllo e del sistema penale, dell'identità, oltre che del ruolo, ad esso attribuiti e con la compromissione delle convenzionali opportunità di vita. Lemert rileva ed enfatizza al riguardo il ruolo svolto dalle istituzioni totali e in generale dalle agenzie di controllo e sanzionamento, in qualità di "ambienti socio-psicologici" particolari e "segregati", nel porre le fondamenta per la mortificazione, la stigmatizzazione e l'esclusione reiterata dei soggetti criminali inficiando i propri intenti riabilitativi di reinserimento sociale⁹⁸ e contribuendo a sviluppare nei reclusi un profondo senso di ingiustizia e di antagonismo nei confronti della comunità ostile e aspettative negative rispetto al proprio reinserimento.

⁹⁶ Relativamente al rischio di essere identificato come deviante a seguito all'arresto per un solo atto deviante, Becker scrive: *"l'identificare un individuo come deviante precede le altre identificazioni. Alle domande: «Che tipo di persona infrangerebbe una norma così importante?», si risponde: «Uno che è diverso dal resto di noi, che non può o non vuole agire come un essere umano con una morale e perciò potrebbe infrangere altre norme importanti». L'identificazione deviante diventa quella che comanda sulle altre"* (1963/2017, p. 61).

⁹⁷ In *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency*, Matza e Sykes (1957, p. 666) sostengono che molta delinquenza si basa su quella che è essenzialmente una difesa del reato, attraverso giustificazioni della devianza che sono considerate valide dal delinquente, ma non dal sistema legale o dalla società e affermano che tali giustificazioni sono comunemente definite razionalizzazioni.

⁹⁸ Già Mead (1918/2004, pp. 194-209) aveva rilevato come le procedure legali (processuali e penali) rappresentino l'espressione di una ostilità verso il reo percepito come nemico della comunità e come gli atteggiamenti repressivi, retributivi e di esclusione che tale sentimento porta con sé, siano inefficienti e inadeguati alla soppressione del crimine o alla riconferma della funzione sociale positiva dei diritti e delle istituzioni violati e al reinserimento dei devianti, giacché la volontà di perseguire e punire il criminale contraddice la disponibilità a riaccoglierlo in seno alla collettività nel momento in cui palesa un cambio di atteggiamento sociale.

“La nuova devianza deriva dal perdurare del senso di ingiustizia, che viene rinforzato dai rifiuti incontrati nella ricerca del lavoro, dall’essere conosciuto dalla polizia e dalle difficoltà di interazione con la gente normale, o è dovuta all’aver acquisito un punto di vista ideologico secondo il quale questo è il mondo che si sarebbe trovato una volta fuori?” (Lemert, 1967/2019, p. 195).

La socializzazione deviante si configura, nella concezione lemertiana, come un processo⁹⁹ di criminalizzazione e prigionizzazione, di “perfezionamento criminale” e radicalizzazione, un cambiamento di status e di ruolo tale da costituire nella maggioranza dei casi un “punto di non ritorno” per effetto del quale *“le azioni devianti giungono a costituire della preclusioni sociali che modificano in termini qualitativi i significati e mutano gli ambiti delle alternative tra le quali è possibile compiere delle nuove scelte”* (Lemert, 1967/2019, pp. 205-206).

Il portato predittivo dell’imposizione di un nuovo status, dell’assunzione del ruolo di delinquente e dell’estensione dell’identità di criminale a tutti gli aspetti e gli ambiti dell’esistenza dell’individuo, conseguenti alla criminalizzazione e alla stigmatizzazione dei soggetti devianti, viene ribadito da Howard Becker. Riprendendo il teorema della “definizione della situazione” elaborato da Thomas¹⁰⁰ ed il concetto della *self-fulfilling prophecy* sviluppato da Merton¹⁰¹, Becker sostiene che l’identificazione della persona con la propria devianza produce infatti *“una profezia che si autodetermina”* contribuendo a *“far conformare la persona con l’immagine che ne ha la gente”* e a determinarne conseguentemente la marginalizzazione o addirittura l’esclusione (1963/2017, pp. 61-62). L’esclusione dalle diverse cerchie dei ‘normali’ e dalle

⁹⁹ Secondo la descrizione fornita dal neo-chicagoiano, tali processi comportano da parte del soggetto l’acquisizione oltre che di uno status moralmente inferiore, di conoscenze e abilità specifiche, di un generale atteggiamento fondato su una particolare visione del mondo, di un’immagine di sé elaborata sulla base del giudizio rimandato dagli altri con i quali entra in interazione che tuttavia non corrisponde necessariamente ad esso (Lemert, 1967/2019, p. 203).

¹⁰⁰ Ogni scelta volontaria, ogni azione è sempre preceduta da una fase di valutazione della situazione, di selezione/esclusione delle possibilità e di elaborazione che concorre alla definizione soggettiva della situazione; poiché il modo con il quale gli attori sociali rappresentano a se stessi la situazione condiziona i loro atteggiamenti e comportamenti, l’agire sociale può essere compreso solo in ragione delle percezioni e delle convinzioni in base alle quali gli individui interpretano e giudicano reale la situazione stessa. Cfr. Thomas, 1923 e Thomas & Thomas, 1928.

¹⁰¹ Nella definizione di profezia che si autoadempie fornita da Merton, una supposizione, o una profezia appunto, per il sol fatto di essere stata pronunciata porta a realizzare l’avvenimento preannunciato conferendo veridicità a quanto inizialmente ipotizzato. Il presupposto di tale affermazione è la convinzione che le previsioni o le conoscenze su una determinata situazione *“aiutano a creare la realtà che loro stesse anticipano”* (Merton, 1968/2000, Vol. II, p. 178), contribuiscono a modificare la situazione stessa in modo imprevisto e significativo divenendone parte integrante.

opportunità in cui conservare e manifestare le proprie identità secondarie – non correlate alla deviazione – si estende come detto a quasi a tutti gli aspetti della vita del soggetto contribuendo così ad innescare a sua volta un circolo vizioso di riconferma dell'identità deviante come basilare e dominante¹⁰². Tale trattamento – insiste Becker – è determinato non tanto dalle caratteristiche inerenti all'atto deviante, quanto dalla reazione ad esso da parte del pubblico. A conferma del fatto che la dinamica interattiva e relazionale (tra individuo e agenti del comparto giudiziario e penitenziario) rappresenti lo sfondo sul quale si staglia l'assunzione di una identità criminale, il sociologo sottolinea come proprio la dimensione pubblica dell'atto di qualificazione dell'*outsider* costituisca uno degli elementi essenziali del “*processo di costruzione di un modello stabile di comportamento deviante*” (1963/2017, p. 59). La prospettiva teorica analizzata considera la connotazione come deviante una diretta conseguenza dell'applicazione di un'etichetta – da parte di chi, all'interno della società, detiene il potere di stabilire norme e disporre sanzioni – ad un'azione che viene reputata deviante in relazione al contesto nel quale si colloca e alla reazione sociale¹⁰³ che suscita: “*i gruppi sociali creano la devianza istituendo norme la cui infrazione costituisce la devianza stessa, applicando quelle norme a determinate persone e attribuendo loro l'etichetta di outsiders*” (Becker, 1963/2017, p. 36).

Tuttavia Becker coglie anche la relatività del concetto di devianza e la rilevanza della visione soggettiva del concetto di *outsider*: se per i ‘normali’ i devianti sono *outsiders*, per coloro i quali sono coinvolti in attività illecite gli *outsiders* sono i cosiddetti ‘normali’; il trasgressore etichettato come *outsider* “*può non accettare la norma in base alla quale è giudicata, e non ritenere coloro che la giudicano competenti o legittimamente qualificati a farlo*” (Becker, 1963/2017, p. 29) e ritenere *outsiders* i propri giudici¹⁰⁴.

¹⁰² Per un'interpretazione del fenomeno della esclusione delineato da Becker, cfr. anche Matza, 1969/1976, pp. 248-252.

¹⁰³ La reazione sociale all'atto reputato deviante si configura come informale, quando è prodotta da di altri attori sociali con effetti di marginalizzazione e stigmatizzazione, oppure come istituzionale quando si verifica la criminalizzazione dell'individuo attraverso la condanna, la punizione ed il trattamento del colpevole da parte degli operatori del sistema giudiziario e penale (Sbraccia & Vianello, 2010, pp. 132-133).

¹⁰⁴ Nel solco della Scuola di Chicago, i sociologi definiti da Matza “neo chicogoani” indagano il fenomeno della devianza attraverso una prospettiva microsociologica, la predilezione per le dinamiche relazionali, l'osservazione diretta ed il lavoro sul campo, attribuendo fondamentale importanza e riconoscimento al punto di vista del soggetto, nel tentativo di comprendere come tale fenomeno appaia agli individui che lo vivono. Tuttavia, secondo l'opinione dello stesso Matza (1969/1976, pp. 65-69), adottare la prospettiva del deviante non equivale necessariamente ad accettare pienamente le sue valutazioni ed opinioni, ma resta comunque necessario valutare consapevolmente possibili dissimulazioni

2.4. Divenire devianti: un processo multilivello fra naturalismo e soggettività

Oltre a relativizzare la concezione di devianza, i sociologi riconducibili alla corrente interazionista simbolica associano la definizione dell'identità deviante alle dinamiche relazionali tra individui ed agenti deputati al controllo sociale, attribuendo la responsabilità della devianza al sistema giudiziario e penale. In tal senso, i *neo-chicagoans*, interpretando la deviazione in termini di comportamento-reazione e attribuendo potere causale all'atto dell'etichettamento, parrebbero tenere in scarsa considerazione le spinte motivazionali, la capacità di interpretazione e valutazione degli stimoli situazionali da parte del soggetto deviante e a negare la natura concreta ed attiva del soggetto stesso a favore di un determinismo interazionale (Campana, 2009; Santoro, 2004; Sbraccia & Vianello, 2010). Il superamento di tali limiti si deve alla riflessione di Matza, il quale ridimensiona il potere esercitato dagli agenti di controllo sociale e istituzionale, rivalutando e ponendo all'attenzione la facoltà interpretativa del soggetto, ovvero la facoltà di contribuire in maniera autonoma alla costruzione dei significati, attribuendo senso agli eventi ed alle circostanze e in ultima istanza di compartecipare alla definizione di sé come deviante.

Se l'essere etichettato come deviante favorisce ed accelera il processo del divenire deviante

la radicalizzazione implicita nell'essere chiamati in un certo modo, nell'essere inquadrati come tali, o anche trattati come tali, non sarebbe così significativo se il soggetto – in questo caso l'oggetto della significazione – non avesse già dato prova di essere più deviante di quanto, visto dall'esterno, egli evidentemente è. A causa del bando e poiché collabora con tale logica, il soggetto può essere dedito alla deviazione più di quanto non avesse stimato inizialmente (Matza, 1969/1976, p. 246).

L'aver riconosciuto all'individuo un ruolo attivo e di prim'ordine nel processo del "*becoming deviant*", unitamente al fatto di attribuire rilevanza, oltre che all'azione dell'agente¹⁰⁵, al

da parte del soggetto indagato, giacché "*dal punto di vista fenomenico l'apparenza è una realtà, ma lo è anche la distorsione o la rifrazione*" (Matza, 1969/1976, p. 68).

¹⁰⁵ Pur accentuando il carattere sociale della devianza quale risultato dell'interazione umana, anche Lemert rileva l'incidenza di fattori soggettivi nel determinare esiti devianti. Egli ritiene infatti che la devianza sia per l'appunto il risultato della combinazione di fattori soggettivi (caratteristiche individuabili e azioni degli individui) e fattori oggettivi (reazione sociale). A differenza di Matza, tuttavia, Lemert sottolinea come sia proprio l'interazione umana – che avviene entro precisi confini di tipo "*psicologico, ecologico, tecnologico e organizzativo*" (Lemert, 1967/2019, p. 117) – a spiegare la reazione sociale di fronte a condizioni, comportamenti e azioni umani, intrinsecamente negativi e deleteri (ad esempio l'incesto, l'omicidio, i maltrattamenti verso i bambini o gli anziani, la menzogna, ecc.): qualunque società, per quanto in misura e modalità variabile, disapprova e giudica negativamente azioni e comportamenti, in

significato ed al pensiero che la guida, costituisce uno degli aspetti più innovativi della speculazione di Matza.

A differenza della prospettiva correzionale, che esprime il giudizio sociale condiviso secondo il quale i trasgressori dovrebbero essere ricondotti a comportamenti leciti, e che tende ad analizzare la devianza in termini eziologici, per consentire alla società di “liberarsi”, “sbarazzarsi” dei fenomeni devianti, Matza considera tali fenomeni *“una parte vitale, inestirpabile e intrinseca della società umana”* (1969/1976, p. 37). Nella convinzione del sociologo e criminologo americano, la condizione imprescindibile per comprendere la devianza è adottare un approccio naturalistico, laddove il naturalismo non è riferito al ricorso ai metodi delle scienze naturali per penetrare la natura dei fenomeni, ma rappresenta quella visione filosofica che ambisce alla fedeltà alla natura del fenomeno analizzato: il naturalismo *“obbliga nei confronti dei fenomeni e della loro natura, non vincola alla scienza o a qualsiasi altro sistema di norme”* (1969/1976, p. 17). Data tale fedeltà al mondo empirico, afferma il sociologo statunitense, il naturalismo applicato allo studio dell’uomo non può prescindere dal concepire l’individuo non come oggetto bensì come soggetto, e dal sondare il comportamento umano a partire dal significato che esso assume. Secondo la visione di Matza, la ricerca sociale condotta secondo i principi del naturalismo concilia e fonde ragione e metodo scientifico con i tratti spiccatamente etnografici dell’esperienza e della comprensione, per penetrare empaticamente nella dimensione soggettiva del deviante, tenere conto del punto di vista del soggetto. Matza pone dunque al centro dell’indagine l’uomo che *“partecipa ad un’attività significativa. Egli crea la propria realtà e quella del mondo attorno a lui, attivamente e strenuamente”* (1969/1976, p. 23).

Assumere la prospettiva naturalistica significa “interiorizzare” i fenomeni, osservarli dall’interno adottando e chiarendo il giudizio e l’interpretazione che ne dà il soggetto che li vive; ciò consente a Matza di osservare il senso di colpa e di inopportunità dei devianti, i quali – lungi dal contravvenire a norme e leggi disinvoltamente e superficialmente – guardano con riprovazione ai propri atti e comportamenti trasgressivi, essendo maggiormente integrati nell’ordine sociale di quanto presumibile.

In *Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency* (1957), Sykes e Matza muovono un’aspra critica alle teorie subculturali della devianza (Cloward & Ohlin, 1968; Cohen, 1955)

origine soggettivi, che divengono oggettivi nel momento in cui, più che violare norme e regole, offendono i valori universali.

secondo cui la subcultura delinquenziale consiste nel creare, mantenere e rafforzare un sistema di norme, valori, credenze e modelli di comportamento opposti a quelli assunti come legittimi e fondanti dalla società. Secondo quanto affermato da Matza nel successivo *Delinquency and Drift* (1964), la subcultura della delinquenza con i suoi precetti e le sue consuetudini, si regge su un delicato equilibrio fra controllo e libertà, tra convenzione e crimine, tra legalità e illegalità, tra conformità all'ordine stabilito e violazione: *"The delinquent transiently exists in a limbo between convention and crime, responding in turn to the demands of each, flirting now with one, now the other, but postponing commitment, evading decision. Thus, he drifts between criminal and conventional action"* (Matza, 1964, p. 28). Si genera così una paradossale condizione per la quale, sebbene i giovani delinquenti assumendo condotte devianti infrangano le norme ed i valori collettivi, ne hanno al contempo tale rispetto da condividere la condanna e l'indignazione dei rappresentanti dell'ordine offeso: *"Rather than standing in opposition to conventional ideas of good conduct, the delinquent is likely to adhere to the dominant norms in belief but render them ineffective in practice by holding various attitudes and perceptions"* (Matza & Sykes, 1961, pp. 712 – 713).

L'individuo può evitare la colpevolezza morale per la sua azione criminale elaborando ed esibendo un sistema di razionalizzazioni e giustificazioni del proprio comportamento deviante, ossia "tecniche di neutralizzazione", che consentono di minimizzare il valore trasgressivo del comportamento, riducendo "l'infrazione ad una mera azione" (Matza, 1964, p. 176), in qualche modo comprensibile e "accettabile" (se non lecita). Si tratta di strategie cognitive che l'attore deviante mette in atto per fronteggiare gli effetti psicologici delle proprie azioni. Tali tecniche¹⁰⁶,

¹⁰⁶ Sykes e Matza (1957) individuano cinque tecniche di neutralizzazione principali: la negazione della responsabilità, che consente al soggetto di mantenere intatta la propria reputazione agli occhi degli altri e di se stessi e scaricare le proprie colpe adducendo cause di forza maggiore indipendenti dalla propria volontà (come l'influenza di genitori poco amorevoli, di cattive compagnie, di un quartiere malfamato); la negazione del danno, che si basa sulla valutazione dell'azione a partire dalle sue conseguenze ossia dal fatto che qualcuno sia stato effettivamente leso o meno dalla devianza e che si tratti di un atto illegale o un atto immorale; la negazione della vittima, che si verifica quando il delinquente, pur assumendosi la responsabilità dell'azione deviante e pur ammettendo che essa comporta un danno nei confronti di altri, tende a neutralizzare la riprovazione morale propria o altrui sostenendo che l'offesa – alla luce delle circostanze – non sia da ritenersi ingiusta, e considera il proprio atto una forma legittima di ritorsione o punizione e la vittima meritevole di lesione; la condanna di chi condanna, per effetto della quale il delinquente sposta l'attenzione dai propri atti devianti alle motivazioni e ai comportamenti dagli accusatori che disapprovano la sua condotta, tacciandoli di ipocrisia e di devianza dissimulata o di rancore personale; il richiamo a lealtà superiori, per cui la devianza viene giustificata in ragione dei bisogni

secondo Matza, costituiscono un fattore causale della devianza (Capuano, 2010, p. 14), precedono il comportamento deviante e lo rendono possibile, consentendo al soggetto di deviare senza rinnegare o entrare apertamente in conflitto con il sistema normativo dominante e di ritenere la propria delinquenza un fallimento scusabile piuttosto che un'opposizione radicale alla società osservante della legge. Le tecniche di neutralizzazione – universali, in quanto disponibili per chiunque e a prescindere dalla cultura di appartenenza – consentono quindi al soggetto di salvaguardare la propria autostima, di preservare il proprio senso di sé dalla degradazione, dalla colpa e dalla vergogna e offrono un riparo dalla pressione tanto dei valori che ha interiorizzato quanto della reazione (stigmatizzante) dei “conformati” (Sykes & Matza, 1957, p. 668), rappresentano cioè la riconferma della propria adesione e conformità all'ordine sociale. Nel corso dei propri studi sulla criminalità e sulla detenzione giovanile, Matza osserva che i modelli di neutralizzazione vengono acquisiti in presenza di legami sociali, mediante la subcultura di appartenenza.

Le tecniche di neutralizzazione mirano a eludere il controllo sociale, a liberare il soggetto dal “vincolo morale della legge” (Matza, 1964, p. 176) e superare il dissidio per effetto del quale il deviante, anziché opporsi alle norme di condotta dominanti vi aderisce idealmente col pensiero e la convinzione, ma le rende inefficaci sul piano della pratica attraverso attitudini trasgressive. Tale dissonanza è dovuta alla presenza, in società, di valori “*subterranean*”, sotterranei e taciti, comuni a tutti i membri, ossia valori in conflitto o in competizione con altri profondamente radicati e maggiormente rispettabili, riconosciuti e accettati: “*values that coexist with other, publicly proclaimed values possessing a more respectable air*” (Matza & Sykes, 1961, p. 717). I “*subterranean values*”, secondo l'opinione di Matza e Sykes, non appartengono esclusivamente ai soggetti devianti, sono piuttosto condivisi da devianti e conformisti, ma mentre la classe dominante vi ricorre solo saltuariamente (confinandoli a specifiche circostanze, come lo sport, le vacanze, il divertimento e i momenti di ricreazione), i devianti li praticano quotidianamente traducendoli in condotte trasgressive.

Analizzando la delinquenza, nello specifico giovanile, Matza e Sykes giungono alla conclusione che essa sia permeata:

particularistici e dell'appartenenza a gruppi sociali specifici, e delle obbligazioni sociali ad essa conseguenti nei confronti del gruppo di riferimento.

- da una persistente e deliberata ricerca dell'eccitazione, del rischio, di uno stile di vita avventuroso e sprezzante del pericolo;
- dal disdegno per il lavoro stabile e dal desiderio di ottenere un rapido successo e grossi quantitativi di denaro da spendere in beni di consumo e gesti di grandezza;
- dalla tendenza all'aggressione fisica e verbale, alle manifestazioni di odio e ostilità, come segno di virilità.

Per quanto questi valori possano apparire antitetici rispetto a quelli sui quali si fonda la società¹⁰⁷, secondo i due sociologi, ad una più attenta analisi è possibile notare che essi sono in realtà molto simili a quelli che costituiscono il codice della “*leisure class*”, sebbene diverso sia il modo in cui essi vengono espressi, ossia la delinquenza.

I valori sono comuni e condivisi da tutti i membri della società, sebbene chiunque possa andare alla deriva (*drift*) momentanea descritta da Matza in *Delinquency and Drift*, seguendone alcuni anziché altri. Non essendo contrapposti e neppure diversi, i valori dei devianti e quelli della società (e della classe dominante), si verifica una trasversalità tra l'ordine convenzionale e quello deviante, per effetto della quale il soggetto può dunque oscillare dall'uno all'altro costantemente, attivando il comportamento deviante ad intermittenza per poi tornare a rispettare quelle stesse norme violate. Tale supposizione lascia intendere che chiunque potrebbe occasionalmente commettere azioni devianti e andare in talune circostanze alla deriva con valori diversi rispetto a quelli che professa abitualmente, ma soprattutto che a rendere deviante un soggetto non è commettere talora un'azione deviante o abbracciare eccezionalmente valori divergenti dalle proprie convinzioni.

Sulla scorta dei risultati emersi dalla ricerca naturalistica, Matza intende il processo del “*becoming deviant*” come articolato in tre diverse concezioni essenziali, strettamente correlate fra loro, attraverso le quali è possibile spiegare l'insorgenza della devianza come elemento strutturale dell'identità criminale: l'affinità, l'affiliazione e la significazione¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Tale fraintendimento, secondo Matza e Sykes è dovuto ad una visione semplicistica del delinquente come deviante dal sistema di valori rispettoso della legge e all'aver fatto coincidere il sistema di valori della società con quello della classe media, ignorando il fatto che la società non è composta esclusivamente della classe media e che la classe media stessa è tutt'altro che omogenea. I valori differiscono non soltanto tra classi sociali diverse, ma anche all'interno della stessa classe (per ragioni di età, origine etnica, regione di residenza, mobilità ascendente o discendente) (1961, pp. 715-716).

¹⁰⁸ Affinità, affiliazione e significazione sono lungamente dibattute da Matza nella seconda parte di *Becoming deviant* (1969/1976, pp. 139- 310)

L'affinità implica la percezione crescente da parte del soggetto, in corrispondenza di particolari circostanze personali e sociali (disuguaglianze sociali, esposizione a culture devianti, situazioni di marginalità e disagio), di una "forza di attrazione" verso la devianza e verso le cerchie sociali dedite alla stessa e lo sviluppo di una naturale predisposizione ad assumere condotte trasgressive. L'affinità concepisce dunque la devianza non come una scelta consapevole, bensì come il risultato della combinazione di differenti fattori biologici o psicologici, culturali e sociali che i sociologi, secondo Matza, individuano prevalentemente nella povertà e nella patologia. L'affinità prospetta così una concezione deterministica che tuttavia Matza respinge, a favore della facoltà di scelta, del desiderio e della volontarietà (e quindi della responsabilità) del soggetto: si noti che, in assenza di questi stessi elementi, gli interventi di carattere trattamentale e rieducativo funzionali alla risocializzazione del deviante si rivelerebbero totalmente inefficaci e immotivati. Contrariamente ai concetti di affinità come processo sociale "profetizzabile" e di predestinazione in esso implicito, l'affiliazione si delinea come un processo di conversione alla devianza come condotta inedita per il soggetto, "ma già consolidata per altri" attribuendo maggiore enfasi alla scelta consapevole ed alla partecipazione dell'individuo stesso: *"l'affiliazione fornisce il contesto ed il processo con cui il neofita può essere 'iniziato' (divenire un adepto) o essere 'escluso' cioè rimanere estraneo"* (Matza, 1969/1976, pp. 161-162). Sebbene l'affinità produca la "disposizione" a compiere una determinata azione, la conseguenza dell'esposizione alla devianza non è necessariamente il compimento di un'azione deviante, ma soltanto il fatto di *"immaginarsi o vedersi, letteralmente, come il tipo di persona che potrebbe eventualmente fare quella cosa"* (Matza, 1969/1976, pp. 175-176). Non essendo predestinato, nel processo che porta il soggetto a divenire un deviante nulla avviene suo malgrado: nel corso dell'esperienza egli rivaluta costantemente le proprie azioni, riconsidera il significato delle proprie affinità e giudica se stesso rispetto alla sua iniziale valutazione di sé come di una persona che potrebbe deviare e può dunque decidere, durante il processo, che non lo è e *"da volente diventa nolente"* (Matza, 1969/1976, p. 176). In ogni caso, perché la conversione avvenga, è necessario che il soggetto sia innanzitutto e pienamente aperto al fare qualcosa per la prima volta, e quindi ad assumere un comportamento trasgressivo come si trattasse di un'esperienza esplorativa. Una volta provata la deviazione, perché il soggetto diventi deviante, e quindi scelga se impegnarsi ancora e in maniera continuativa nell'atto illegittimo, la sua propensione ad agire in maniera illecita deve "sopravvivere" alla riconsiderazione dell'azione e di se stesso in ragione di ciò che ora sa e

comprende di quella stessa attività. Per Matza, dunque, *"la verità specifica dell'affiliazione e del suo metodo umano di conversione è che il soggetto media il processo di divenire all'interno delle condizioni e dei problemi dati dalla realtà concreta di fronte a lui"* (1969/1976, p. 221).

La significazione, invece, costituisce la fase finale del processo del divenire devianti, e si colloca nell'ambito del rapporto esistente fra l'autorità organizzata dello stato ed il crimine. Attraverso la significazione della devianza lo stato decreta quali soggetti ed azioni siano da ritenere e giudicare devianti e quindi da sottoporre a sorveglianza e controllo sociale. Per Matza, il concetto di significazione indica innanzitutto il processo mediante il quale qualcuno che ha dato prova di aver compiuto atti illeciti, viene classificato, etichettato e "schedato" come deviante. In secondo luogo, significare equivale a stigmatizzare, ed implica discredito e degradazione sociale del soggetto sulla base della propria devianza. Infine significare comporta una simbolizzazione, l'attribuzione di una maggiore rilevanza all'atto illecito nell'esistenza di chi lo ha perpetrato, per effetto della quale colui il quale viene "significato" e inquadrato come ladro non persisterà necessariamente nell'attività illecita, ma assumerà agli occhi degli altri un diverso significato assurgendo a rappresentazione del furto stesso:

"essere significato come ladro comporta la perdita della felice condizione di essere un individuo che, fra le altre cose, si dà il caso che abbia commesso un furto. Si tratta di uno spostamento, ancorché graduale, verso l'essere un ladro e il simboleggiare il furto"
(Matza, 1969/1976, p. 245).

Secondo la concezione del criminologo e sociologo americano, l'inquadramento, l'etichettamento del soggetto come deviante, non si limita a favorire, ma addirittura accelera il processo di assunzione dell'identità deviante. Tuttavia prima che il soggetto possa assumere pienamente e stabilmente un'identità deviante, deve comprendere la distinzione tra compiere un atto deviante (furto) ed essere deviante (ladro): fino a che l'individuo non viene arrestato, non essendo "significato", egli può considerare la propria deviazione come fortuita e momentanea, estranea alla sua natura, cosicché l'attività illecita non comporta alcuna ridefinizione dell'identità. Trovandosi di fronte ad una seconda opportunità, egli può scegliere di rimediare all'illecito e tornare sui propri passi oppure rimanere fedele alla decisione iniziale e considerare l'eventualità che il reato sia invece indicativo di se stesso, che egli sia "veramente" un ladro, il che *"porta il soggetto a collaborare attivamente alla crescita di una identità deviante,*

costruendone il significato stesso” (Matza, 1969/1976, p. 257) e ad inaugurare un’unità di senso fra ciò che fa e ciò che può essere¹⁰⁹.

Questo processo di costruzione di un’identità deviante – quello stesso processo che Lemert definisce deviazione secondaria – dipende dal fatto che lo Stato vieti alcune attività, arrestando coloro i quali violano l’interdizione, e decretandone la penalizzazione, ovvero la carcerazione e l’istituzionalizzazione. Ed in effetti, secondo quanto sostenuto da Matza, bando, arresto e penalizzazione rappresentano gli elementi costitutivi della significazione.

In particolare il bando ha lo scopo inequivocabile e primario di produrre una trasformazione morale dell’attività, designandola come deviante e attribuendole il carattere di colpa. Tale colpevolezza ha evidenti ripercussioni sui soggetti virtuosi – nei quali il bando innesca un atteggiamento di rifiuto della devianza scoraggiandoli dal prendervi parte – ma ancor più sui trasgressori, ossia su coloro i quali hanno già disobbedito alla legge e sperimentato l’attività proibita. Quantunque sul trasgressore il bando non eserciti evidentemente una funzione deterrente, lo Stato compensa il proprio fallimento nella dissuasione demonizzando il soggetto via via che questo procede e rettificando l’errore di una affiliazione ritenuta innocente: a dispetto del fatto che il deviante attribuisca “ben poca colpa” alla propria infrazione, sotto l’autorità dello Stato, *“si comporterà come se fosse impossibile conciliare un’affiliazione innocente con un’attività colpevole”* (Matza, 1969/1976, p. 232). Scopo del bando è infatti quello di unificare il significato *“e quindi di ridurre al minimo la possibilità che il soggetto, moralmente, possa effettuare due tipi di scelte. Egli sarà dissuasione o ‘demonizzato’”* (Matza, 1969/1976, p. 233). Essere demonizzato implica per il soggetto il fatto di trovarsi in una condizione di maggiore disaffiliazione dalle convenzioni e, di conseguenza, di maggiore coinvolgimento nella devianza. Il divieto legislativo e pubblico assolve in tal senso alla funzione precipua di identificare tanto gli atti quanto i soggetti devianti, rendendoli oggetto adeguato dell’intervento e della punizione dello Stato.

A meno dunque che il trasgressore si ravveda, l’interdizione contribuisce a radicalizzarne la disaffiliazione dalle convenzioni e la deviazione e ad anticiparne la penalizzazione. Nella misura

¹⁰⁹ L’aspetto processuale rappresenta il punto di convergenza fra Matza e Lemert, secondo il quale la ripetuta e costante deviazione o discriminazione del soggetto, produce – a seguito delle sanzioni penali, delle cerimonie di degradazione, di interventi “terapeutici” e “riabilitativi” – effetti trasformativi nella “pelle”, nella psiche e nel sistema nervoso del soggetto tali da modificare la percezione dei valori e dei costi dell’azione e la stima mezzi-fini e indurre riposte contrarie a quelle auspicate dalla società civile (Lemert, 1967/2019, p. 155).

in cui criminalizza il soggetto e le sue attività, il divieto rende “*estremamente probabile che il soggetto, per deviare, diventi ancor più deviante*” (Matza, 1969/1976, p. 233), annullando con ciò la propria pretesa di deterrenza e dissuasione.

Poiché il soggetto trasgressore è pienamente consapevole del significato del bando, ed è cosciente dell’averlo sfidato e violato, agisce in conformità con esso: l’adattamento al fatto di essere deviante coincide con l’accettazione del controllo sociale e con l’assunzione di strategie atte a preservare la segretezza e la sicurezza delle proprie attività¹¹⁰ che lo inducono a estraniarsi dalla cerchia dei virtuosi per intessere rapporti sempre più stretti con altri devianti dalle carriere più avanzate. In tal senso il bando, nella concezione di Matza, “criminalizza” il campo d’azione del soggetto, ponendo in essere le condizioni non soltanto per la sua demonizzazione, ovvero la radicalizzazione della devianza, ma anche per il suo arresto, la sua rieducazione mediante la detenzione e l’istituzionalizzazione, ed infine la sua “selezione”, ossia il suo etichettamento¹¹¹. Nella visione di Matza, infrazione e reazione sociale costituiscono gli elementi imprescindibili e interdipendenti di quel binomio che è la deviazione, per cui il processo del divenire devianti necessariamente “*giustifica, invita o autorizza l’intervento e la correzione*” (Matza 1969/1976, p. 243). La significazione, conclude Matza criticamente, culmina con “*la rappresentazione collettiva del male concentrato o deviazione, e del bene diffuso, o conformismo*” (Matza 1969/1976, p. 302) che consente allo stato – coadiuvato dalle forze di polizia e dal sistema penale, e motivato dall’interesse per l’ordine pubblico e la sicurezza – di perseguire il “male”, alimentando l’illusione e la pretesa della correzione, per assumere una parvenza di legalità e conferire legittimità alla propria inclinazione per la violenza che vorrebbe bandire. Fatte salve “*la benevolenza della società e la saggezza dello stato*”, alla conclusione del processo di

¹¹⁰ La necessità di custodire e controllare il “segreto” relativo alla propria dedizione alla devianza, nel momento in cui l’attività illecita è in corso, come pure nel momento in cui essa è sospesa, accresce la sensazione ed il timore del soggetto deviante di essere “trasparente” per gli altri e quindi di tradirsi, di essere riconosciuto e identificato pubblicamente come il genere di persona dedita a comportamenti devianti. Nel tentativo di mantenere un comportamento apparentemente naturale altera le proprie interazioni secondo il livello di coinvolgimento e con il tipo di conoscenza e stile che ritiene che gli altri si aspettino da lui. Come risultato di tale sforzo “*il soggetto ha costruito il significato dell’ipocrisia, ha arricchito il significato dell’inganno, ha temporaneamente accertato che può riuscire a non essere trasparente; infine ha creato una certa distanza fra sé e i suoi compagni virtuosi*” (Matza, 1969/1976, p. 241).

¹¹¹ La selezione, la classificazione e l’inquadramento, come enunciato da Becker, coincidono con l’assunzione dell’identità deviante come status principale, tanto nella percezione di sé quanto nell’identificazione da parte degli altri e delle agenzie preposte al controllo sociale e al mantenimento dell’ordine.

significazione, ovvero al rilascio del condannato, il percorso per divenire devianti risulta comunque incompiuto: a coronazione del processo di rappresentazione simbolica del soggetto come deviante, qualora venga arrestato nuovamente, egli continuerà ad essere identificato come ladro; dovesse invece abbandonare la propria condotta illecita, sarà comunque *“conosciuto come uno che era un ladro, ma che si è riabilitato”* (Matza 1969/1976, p. 302).

Conclusioni

Posti gli innegabili effetti afflittivi, incapacitanti e desocializzanti sortiti dallo strumento penale, le privazioni, la sofferenza e la violenza somministrate attraverso la punizione privativa della libertà trovano giustificazione e legittimità solo in riferimento ad un pervasivo bisogno di reazione violenta e vendicativa diffuso nella società, che il diritto penale ha la funzione di prevenire, limitare e controllare assumendo il monopolio del diritto di punire (Mosconi, 1998, pp. 55-86).

La crisi di efficacia e di coerenza che contraddistingue oggi il diritto penale solleva interrogativi riguardo alle ragioni per le quali quanto più la reazione penale si rivela inadeguata e contraddittoria, tanto più si assiste all'estensione del ricorso al carcere come strumento di controllo e contenimento della devianza e della criminalità, a fronte della limitata ricettività e del conseguente sovraffollamento degli istituti penitenziari. La crisi di legittimazione dello strumento penale induce quindi a porre gli stessi principi fondativi e funzionali della pena detentiva in relazione alle situazioni e alle emergenze rispetto alle quali il carcere costituisce la reazione sociale, al crescente senso di incertezza ed allarme che pervade la società contemporanea, nonché al contesto concreto in cui avviene l'esecuzione della pena stessa.

In considerazione della controversa efficacia della minaccia della sanzione penale nello svolgere una funzione di deterrenza e prevenzione, speciale e generale, si può ipotizzare che – nonostante la crescente applicazione delle misure alternative – l'inasprimento delle pene e l'ampio ricorso all'intervento repressivo, piuttosto che soddisfare il bisogno di sicurezza dei cittadini, contribuisca non soltanto ad accrescere la percezione di allarme sociale e a fornire una rappresentazione enfatica dei livelli di criminalità, ma anche a determinare un aumento della popolazione reclusa ed un peggioramento delle condizioni di detenzione e di sovraffollamento entro strutture inadeguate, generando tensioni favorevoli al radicarsi dei comportamenti devianti.

Relativamente al principio retributivo, che sancisce la proporzionalità della pena alla gravità del danno inferto alla collettività mediante il reato e che stabilisce che reati di uguale gravità siano puniti con sanzioni altrettanto gravi, ci si potrebbe chiedere che incidenza hanno, in termini di applicabilità del principio, lo status sociale del condannato, le diverse caratteristiche strutturali degli istituti di pena, la varietà delle modalità di trattamento dei detenuti e delle disposizioni di organizzazione della vita quotidiana stabilite dal regolamento interno del singolo istituto penitenziario.

Infine, in riferimento alla funzione rieducativa, già fortemente compromessa dalla riduzione delle risorse da destinarsi ad interventi di tipo pedagogico e all'insufficiente presenza di operatori interni ed esterni titolati ad attuarli rispetto ai bisogni educativi di un sproorzionato numero di reclusi, resta da stabilire se essa possa essere funzionale alla "rottura" di modelli esistenziali e carriere delinquenziali più o meno consolidate o al recupero di criminali occasionali, anche in contesti deteriorati e poco adeguati allo svolgimento di attività trattamentali e, ancor più, se possa essere fondata in relazione alla composizione della popolazione detenuta (rappresentata per lo più da tossicodipendenti, stranieri e soggetti in custodia cautelare).

CAPITOLO TERZO

Il sistema penitenziario in Italia: attori, tendenze e condizioni della detenzione

“Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni”

Fëdor Dostoevskij (1866)

Premessa e obiettivi del capitolo

Al momento della dichiarazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, a fine febbraio 2020, le carceri italiane si presentavano affollate (con un tasso di sovraffollamento ufficiale del 120,2% ed effettivo del 130%) ed evidenziavano una popolazione detenuta in crescita (+1.114 reclusi rispetto all'anno precedente) e condizioni igieniche precarie. Dei 98 (su 189) istituti visitati dagli osservatori dell'Associazione Antigone nel corso del 2019, in 25 non era rispettato il criterio dello spazio vitale per ciascun detenuto di 3 mq, in 37 le celle ospitavano da 5 a 12 detenuti contemporaneamente; in 45 (poco meno della metà) le celle erano sprovviste di acqua calda; in 7 il funzionamento del riscaldamento non era garantito in tutte le camere di pernottamento; in 29 le finestre presentavano schermature che impedivano l'ingresso della luce naturale del giorno e l'aerazione degli ambienti; in 52 (oltre il 50%) i detenuti erano costretti ad usare docce comuni; in 8 il wc era collocato a vista nella camera di pernottamento, anziché in un ambiente separato; in 9 non era consentito almeno un accesso settimanale al campo sportivo per lo svolgimento dell'attività fisica.

Le osservazioni condotte da Antigone all'interno degli istituti penitenziari italiani hanno inoltre rivelato una situazione sanitaria tale per cui la presenza di un medico 24 ore su 24 era effettiva in 59 istituti su 98; il 14% dei detenuti presenti risultava di media in trattamento per dipendenza da sostanze stupefacenti¹¹²; il 27,6% dei detenuti era in terapia psichiatrica a fronte di una presenza

¹¹² Nel 2019 Antigone ha rilevato la presenza di 3.101 persone in trattamento per dipendenza patologica distribuite in 82 istituti carcerari. Dall'entrata in vigore della riforma della sanità penitenziaria (1 aprile 2008), per effetto della quale la salute delle persone detenute è divenuta formalmente di competenza del Servizio sanitario nazionale, tali persone sono in carico ai servizi sanitari del territorio che operano all'interno delle carceri (SerT Servizi per le Tossicodipendenze o SerD Servizi per le Dipendenze patologiche).

media di psichiatri di 7,4 ore settimanali (ogni 100 detenuti), mentre gli psicologi risultavano presenti per una media di 11,8 ore settimanali (ogni 100 detenuti); dei 26 istituti di pena femminili o con sezioni femminili, 4 non disponevano di un servizio di ginecologia¹¹³.

Poco prima dello scoppio della pandemia, in tali ambienti, sovraffollati, promiscui, insalubri e inadeguati, in cui il distanziamento sociale imposto dalle misure di contenimento della diffusione del virus era sostanzialmente impraticabile, operava un migliaio scarso di “educatori” (funzionari giuridico-pedagogici) preposti al supporto e al recupero individualizzato dei reclusi, a fronte di una popolazione detenuta complessiva di quasi 60.000 unità. Di questi 60.000 reclusi, un terzo circa era rappresentato da detenuti in regime di custodia cautelare, in attesa di giudizio; un altro terzo circa erano reclusi di origine straniera; un terzo circa era costituito da tossicodipendenti, mentre la restante parte era composta in larga misura da soggetti di bassa estrazione sociale con livelli minimi di scolarizzazione e in misura minore, ma comunque rilevante (per effetto dell’entrata in vigore della Legge 30 maggio 2014, n. 81 recante disposizioni per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) di soggetti affetti da disagio mentale e disturbi psichiatrici (Vianello, 2019), che secondo il parere espresso dall’OMS si confermano come la principale patologia in prigione, al contempo causa ed effetto della detenzione dato il carattere nocivo e patogeno dell’ambiente carcerario¹¹⁴.

Le condizioni contingenti in cui versano le carceri italiane sollevano interrogativi relativi alla tutela dei diritti dei detenuti, nonché ai fattori causali dell’aumento esponenziale dei tassi di carcerizzazione e del conseguente fenomeno endemico del sovraffollamento.

¹¹³ Per un approfondimento sul tema della salute in carcere, cfr. Ronco, D. (2018). *Cura sotto controllo: Il diritto alla salute in carcere*. Roma: Carocci e Sbraccia, A., & Vianello, F. (2018). Contenere il malessere? Salute e socialità in carcere. In Kalica, E., & Santorso, S. (A cura di), *Farsi la galera: Spazi e culture del penitenziario* (pp. 131-168). Verona: Ombre Corte.

¹¹⁴ Nel *Trencín Statement on Prisons and Mental Health*, adottato dal World Health Organization (WHO) International Meeting on Prisons and Health in Trencín (Slovacchia) il 18 Ottobre 2007 (p. 5) si afferma che dei nove milioni di detenuti (allora) presenti nel mondo, almeno un milione soffre di disturbo mentale, e ancor più frequentemente di problemi di salute mentale comuni, quali ansia e depressione; inoltre, si verifica spesso una condizione di doppia diagnosi per disturbi della personalità, alcolismo, dipendenza da droghe. Si legge inoltre: “*International research consistently shows that prisons in Europe hold a very high proportion of prisoners with mental disorders. Reasons for this are: number of prisoners already have mental health problems before entering prison; prison environments are, by their nature, normally detrimental to protecting or maintaining the mental health of those admitted and held there; many vulnerable prisoners have a drug problem prior to entering prisons, but a large proportion have their first drug experience in a prison; diversion schemes prior to and at the point of sentencing are often poorly developed, under-resourced and badly managed; and prisons have too often become the place used to hold individuals who have a wide range of mental and emotional disorders*”.

Da oltre cinquant'anni, a livello nazionale e sovranazionale, sono andati affermandosi, a livello legislativo e giurisprudenziale, per coloro i quali sono privati penalmente e legalmente della libertà personale quelli che Pavarini (2006) definisce “spazi di libertà”. Tuttavia, nonostante il pieno e formale riconoscimento dei diritti (come il diritto al lavoro, alla salute, all'incolumità fisica, ad un trattamento umano e dignitoso), essi di fatto si mantengono subordinati, non tanto alla discrezionalità dell'autorità, quanto alla natura stessa della penalità. Se con l'assunzione del modello correzionale della giustizia penale, il potere disciplinare tende a finalità di inclusione sociale e la pretesa punitiva dello Stato è giustificata in ragione del perseguimento della risocializzazione del condannato, della sua emancipazione e della educazione alla legalità attraverso la legalità, ovvero attraverso il riconoscimento e l'esercizio dei diritti dei reclusi, allora lo Stato, secondo Pavarini, dovrebbe “rinunciare” a punire. D'altro lato, poiché il carcere assume uno scopo preventivo e di deterrenza, fondato sull'assunto della *less eligibility*, e comporta perciò una necessità di differenziazione sociale per degradazione dello status giuridico, esso implica inevitabilmente una limitazione della libertà e una compromissione dei diritti del recluso che vengono quindi riconosciuti “residualmente” e “condizionalmente”, purché non contrastino e siano funzionalmente compatibili con le esigenze di economizzazione delle risorse, di mantenimento della disciplina, di gestione materiale dell'esecuzione della pena e, più in generale, di una sempre crescente necessità di neutralizzazione dei criminali e degli esclusi dal sistema sociale (Pavarini, 2006).

Ed è alle moltitudine degli esclusi dal mercato del lavoro o dalle logiche assistenziali che si indirizzano quei sistemi e quelle politiche di controllo, sempre più repressivi, di selezione e criminalizzazione del “diverso”, di colui il quale rappresenta un rischio, un pericolo, un nemico, che contraddistinguono il presente penale, scandito – a livello statunitense quanto europeo – dall'indebolimento del welfare state, dall'affermazione di una concezione neoretributivistica della pena e dal ricorso sempre più massiccio alle misure penali come strumento di governo della marginalità sociale (*prison-fare*¹¹⁵). Tali tendenze hanno prodotto, nel corso degli ultimi decenni, una crescita ipertrofica sia dei discorsi e delle retoriche securitarie (e di contro del senso diffuso di insicurezza) sia dei tassi di carcerizzazione, con conseguenze evidenti in termini di aumento

¹¹⁵ Pavarini, M. (2007). L'abolizionismo ai tempi del prison-fare. *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 1, 18-38.

della popolazione detenuta e di aggravamento delle condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari.

Sebbene, come sostenuto da diversi autori (Christie, 2003; Garland, 2004) e come dimostrato dai dati empirici¹¹⁶, non vi sia un nesso di causalità tra l'aumento della delittuosità e quindi del numero dei reati perpetrati e l'incremento del numero di persone detenute, si tende far derivare l'aumento dei tassi di carcerizzazione dall'andamento crescente della criminalità, non considerando peraltro che la rilevazione esaustiva dei dati della criminalità 'manifesta' (*clearance rate*)¹¹⁷ dipende (eccezion fatta per gli omicidi, se si escludono eventuali casi di vittime non rinvenute) – oltre che dal livello di abilità investigativa delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria – anche dalla tendenza dei cittadini a denunciare i reati.

Secondo la rilettura di Massimo Pavarini (2002), l'aumento della criminalità è a sua volta imputabile, da alcuni correnti criminologiche occidentali, alla crisi dei sistemi di welfare, all'innalzamento degli indici di disoccupazione e all'inasprimento del sentimento di deprivazione da parte delle classi marginalizzate; secondo altri autori, all'applicazione di misure maggiormente repressive contro il consumo e lo spaccio di stupefacenti; secondo la sociologia

¹¹⁶ Secondo i dati raccolti da ISTAT riferiti agli anni 2017-2018, contenuti nella pubblicazione *Delitti, imputati e vittime dei reati. Una lettura integrata delle fonti sulla criminalità e giustizia*, riedita nel 2020, in Italia il trend della delittuosità è complessivamente decrescente. I reati di tipo predatorio (ossia i reati contro il patrimonio delle vittime, contraddistinti dall'uso della forza o dell'astuzia per impadronirsi dei beni mobili altrui e che comportano generalmente un contatto fisico diretto tra il reo e la vittima o il bene, come ad esempio rapine; furti; borseggi, estorsioni) sono diminuiti dal 2014 al 2018 (circa -24 per cento per i furti e -27 per cento per le rapine). In diminuzione anche gli omicidi: nel 2018, gli omicidi volontari hanno raggiunto il "minimo storico" di 345 unità (il tasso è pari allo 0,6 per centomila abitanti), con un decremento del 34,4 per cento rispetto al 2010, quando il tasso era pari a 1 per centomila abitanti. Andamenti in crescita si riscontrano, invece, dal 2016 per le denunce per violenze sessuali: dall'indagine ISTAT sulla sicurezza delle donne del 2014 emerge che il tasso di denuncia degli stupri o tentati stupri subiti da un partner è stato pari al 17,5 per cento e al 4,3 per cento per gli stupri e i tentati stupri subiti da un uomo diverso dal partner (parenti, amici, colleghi di lavoro, conoscenti, sconosciuti); nel 2018 i casi di violenza sessuale sono stati 4.887 contro i 4.257 del 2014.

Anche i reati legati alle truffe e alle frodi informatiche e i delitti informatici presentano un trend crescente, in particolare i reati informatici risultano più che raddoppiati dal 2010. Le truffe e le frodi informatiche sono aumentate del 96,1 per cento rispetto al 2010 e del 185,3 per cento rispetto al 2004 (erano 66.294 nel 2004, 96.442 nel 2010 e 189.105 nel 2018) e i delitti informatici del 122,4 per cento rispetto al 2010 e addirittura sono in rapporto di 13 a 1 rispetto al 2004 (erano 966 nel 2004, 5.973 nel 2010 e 13.282 nel 2018).

Le violazioni inerenti alla normativa sugli stupefacenti sono anch'esse in crescita, passando da 53,7 per centomila abitanti del 2015 a 66,8 del 2018.

¹¹⁷ Per *clearance rate* si intende il "tasso di scoperto", ossia il rapporto tra le persone identificate per avere commesso un reato e il totale dei reati. Esso consente di conoscere il numero di autori identificati (denunciati, arrestati o fermati) per ciascuna tipologia di reato (ISTAT, 2020, p. 11).

europea all'incremento incontrollato dei flussi migratori. Mentre l'accresciuto senso di insicurezza (che si traduce, come vedremo, in una domanda di maggiore severità del sistema penale e di conseguenza di repressione) deriverebbe in parte, dall'aumento dei reati predatori correlati tanto alla crisi dei servizi assistenziali quanto all'incremento della disoccupazione; in parte, da un processo di costruzione sociale della questione criminale nel quale giocano un ruolo determinante sia il sistema della politica criminale sia i mass media (Pavarini, 2002), i quali contribuiscono ad alimentare in modo continuo quel clima di allarme sociale generalizzato che richiede maggiore repressione e, quindi, maggiore carcerizzazione.

Secondo Pavarini queste diverse ipotesi esplicative (aumento della criminalità, maggiore severità delle politiche penali, diffusione dell'allarme sociale e del senso di insicurezza) sono ugualmente plausibili in relazione tanto agli Stati Uniti, quanto ad alcuni paesi europei, tuttavia essendo questi fenomeni compresenti, non è possibile stabilire *“in termini funzionali precisi se ed eventualmente come ognuna di queste variabili [...] determini o influenzi la lievitazione dei tassi di carcerizzazione”* (2002, p. 116). Per questa ragione Pavarini (2002, p. 124), facendo riferimento alla figura del Dott. Faustrol, nato dalla fantasia del celebre drammaturgo, poeta e scrittore francese Alfred Jarry, definisce la penologia una sorta di “patafisica” ossia di “scienza delle soluzioni immaginarie”, che, per quanto si affanni a riempire intere biblioteche, non sapendo spiegare perché e quanto si punisce, non può fornire alla questione criminale che soluzioni immaginarie.

La crescita esponenziale della popolazione detenuta, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, se da un lato ha fortemente inciso sui meccanismi di gestione di istituti penitenziari al limite del collasso (con il rischio di rendere nullo l'esercizio minimo dei diritti primari dei reclusi e vano il mandato istituzionale ispirato al principio secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o al rispetto della personalità e della dignità del soggetto), dall'altro è oggetto di analisi sociologiche e di *“grandi narrazioni”* criminologiche, accomunate dalla *“constatazione di una relativa indipendenza della «questione penale» dalla «questione criminale»”* e dal *“riconoscimento del carattere intrinsecamente politico della penalità e delle sue trasformazioni”* (De Giorgi, 2008, p. XV).

Ciò premesso mi propongo di analizzare le teorie sociologiche di interpretazione del fenomeno della carcerazione di massa, negli Stati Uniti e in Europa, nella transizione dallo stato sociale allo stato penale (par. 1); di fornire un quadro della condizione cronica di sovraffollamento delle

carceri italiani, delle violazioni ad essa connesse del divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti, dei provvedimenti normativi introdotti in riparazione delle stesse, dell'applicazione del regime aperto e della sorveglianza dinamica quali motivi di miglioramento delle condizioni di vita quotidiana all'interno degli istituti penitenziari (parr. 2; 2.1; 2.2); di ricostruire una panoramica dei fondamenti giuridici, a livello sovranazionale, del "nuovo" carcere e della tutela dei diritti dei detenuti (par. 3); di evidenziare alcune caratteristiche socio-anagrafiche e giuridiche che risultano particolarmente significative nell'analisi della popolazione detenuta italiana attuale, e del contesto carcerario in generale, che connotano il penitenziario come un contenitore di marginalità sociale e confermano il ruolo svolto dalla prigione nel "governo della miseria" (par. 4).

3.1. La grande reclusione: la criminalizzazione degli esclusi ed il ruolo della prigione nella transizione dallo stato sociale allo stato penale

Nel corso degli ultimi decenni, si è assistito, a livello internazionale, ad una continua espansione del comparto penitenziario e ad un crescente ricorso al carcere come strumento penale. Queste tendenze, manifestatesi all'inizio degli anni Novanta negli Stati Uniti, si sono estese progressivamente ai paesi europei (Wacquant 1999; 2004; De Giorgi, 2000), nei quali i tassi di detenzione registrano un incremento generalizzato per effetto dell'assunzione e della diffusione di nuove strategie di controllo (e repressione) del disagio, della devianza e del disordine sociale attraverso la "criminalizzazione della miseria" (Wacquant, 1999; 2004), un'accresciuta severità sanzionatoria delle leggi, l'ampliamento delle fattispecie penali nonché l'inasprimento e il prolungamento delle pene.

Secondo la lettura fornita da Wacquant la criminalizzazione della povertà (v. Cap. I) costituisce una forma di governo delle minoranze, delle categorie vulnerabili e marginalizzate, della popolazione urbana, sviluppatasi per effetto della globalizzazione e del "neoliberismo" e, con essi, della deregolazione del mercato del lavoro e dei rapporti salariali, nonché del "deterioramento delle garanzie sociali" (1999/2000, p 14). L' "iperincarcerazione" descritta dal sociologo francese (Wacquant, 2013) – non giustificabile in termini di tassi di criminalità – rivela l'assolvimento da parte della pena di altre finalità. L'inconsistenza del "legame concettuale" che individua il castigo come *"la chiara e logica conseguenza del «delitto»"*

(Davis, 2003/2009, p. 117), dichiarata da Angela Davis, dimostra che la punizione tramite la reclusione è oggi il prodotto della “sorveglianza razzializzata”, ovvero che *“la carcerazione è legata alla razzializzazione di quelli che è più facile punire”*¹¹⁸.

Per effetto di tali politiche, nell’ “era del castigo” (Fassin, 2017), negli USA, secondo i dati forniti dal Bureau of Justice Statistics (BJS) si è passati da 1.585.586 detenuti reclusi nelle prigioni statali e federali nel 1995 (con un tasso di detenzione di 601 detenuti per 100.000 residenti) a 2.135.901 detenuti nel 2004 (con un tasso di carcerazione di 724 detenuti per 100.000 abitanti), registrando un incremento medio annuo del 3,4%. In Europa, confrontando i dati sulla detenzione reperiti dall’International Centre for Prison Studies, fra il 1992 (primo anno di monitoraggio disponibile) e il 2008, si può notare che, ad eccezione dei Paesi dell’Est che hanno visto diminuire il numero di detenuti (probabilmente per effetto del crollo dei regimi socialisti e dell’avvento di nuove forme di governo), il ricorso alla pena detentiva è aumentato vorticosamente: in Spagna, Inghilterra e Galles, Grecia le presenze in carcere sono pressoché raddoppiate; Germania e Francia hanno registrato incrementi meno elevati di altri paesi ma comunque consistenti (passando rispettivamente da 57.448 a 75.056 unità e da 48.133 a 62.843 presenze) (Jocteau, 2009). In Italia, secondo le rilevazioni del World Prison Brief, la popolazione detenuta è quasi triplicata, passando da 26.150 detenuti nel 1990 (con un tasso di carcerazione di 46 detenuti ogni 100.000 abitanti) a 67.961 reclusi nel 2010 (con un tasso di carcerazione di 112 detenuti ogni 100.000 abitanti).

Nella transizione (o involuzione) da uno stato sociale ad uno stato penale denunciata da Wacquant (1999), gli Stati nazionali, per effetto dell’indebolimento del proprio potere e della propria sovranità politica, della propria capacità di regolamentazione del mercato e dell’economia, nonché della rinuncia all’intervento e all’assistenza sociale, indotti dalla globalizzazione e dalla recessione, si limitano a preservare la propria funzione di mantenimento dell’ordine pubblico e di controllo del territorio e della popolazione.

In tali condizioni di ‘debolezza’ gli Stati *“possono facilmente venire ridotti all’(utile) ruolo di commissariati locali di polizia, che assicurano quel minimo di ordine necessario a mandare avanti gli affari, ma che non vanno temuti come freni efficaci per la libertà delle imprese*

¹¹⁸ In riferimento al contesto statunitense, Angela Davis, intellettuale femminista emblema dell’Orgoglio Nero (movimento per i diritti civili degli afro-americani sorto negli anni Sessanta del secolo scorso) e infaticabile militante per l’abolizione del carcere, nei suoi saggi ha più volte denunciato e ribadito la connotazione razziale, sessista e classista del penitenziario.

globali” (Bauman, 1998/1999, p. 77). Lo Stato contemporaneo manifesta, secondo il noto sociologo polacco Bauman, una duplice inclinazione. Avendo smantellato le istituzioni di welfare state e avendo rinunciato “*all’interferenza programmatica con l’insicurezza prodotta dal mercato*” (Bauman, 2004/2005, pp. 66-67) abolendo le limitazioni imposte alle attività economiche e alla concorrenza di mercato, per riaffermare la propria legittimità, lo Stato deve cercare incertezze e vulnerabilità altre, di natura non prettamente economica, e creare paure “ufficiali” alternative dalle quali proteggere i cittadini¹¹⁹, individuandole nella questione dell’incolumità personale, nella minaccia rivolta a persone, beni e habitat dalle attività criminali, dal terrorismo di scala globale e dal comportamento antisociale della cosiddetta *underclass*. D’altro lato, poiché le responsabilità del potere politico contemporaneo si riducono gradualmente al mero mantenimento della legge e dell’ordine pubblico e al contenimento dell’ansietà dei cittadini, affinché le incertezze e le vulnerabilità prodotte dall’economia globalizzata vengano poste in secondo piano è necessario che l’insicurezza, la “paura ufficiale” alternativa sia “acuita artificialmente”, “fortemente drammatizzata” e “pubblicizzata in modo intensivo” (Bauman, 2004/2005, p. 67). La spettacolarità, la durezza e l’immediatezza della lotta al crimine, specie quello che viola l’incolumità fisico-patrimoniale investendo il corpo ed i beni, contano, sostiene Bauman (1998/1999, pp. 127-132), più dell’efficacia della lotta stessa, e persino, più dell’entità effettiva dei reati denunciati ed individuati. La spettacolarizzazione degli interventi punitivi e dei problemi classificabili come questioni di “legge e ordine pubblico”, tuttavia, accresce ancor più il sentimento generale di paura, la preoccupazione per le condizioni di sicurezza della propria persona, fomentata dal senso di insicurezza esistenziale e di incertezza psicologica, tipica dell’epoca tardomoderna o postmoderna¹²⁰, cosicché la criminalità si trasforma in una

¹¹⁹ Bauman definisce la vulnerabilità e l’incertezza come le qualità intrinseche alla condizione umana di cui si sostanzia la “paura”, il “timore ufficiale” e la prima ragione d’essere di ogni potere politico. I poteri politici per mantenere la propria presa devono creare da sé la domanda di timore, affinché “*i loro oggetti siano resi, e mantenuti, vulnerabili e insicuri*” (2004/2005, p. 64): nell’esigere disciplina e rispetto della legge da parte dei cittadini, ogni potere politico fonda la propria legittimità sulla promessa di proteggere gli individui da minacce che esso stesso crea. Tale legittimazione, sostiene Bauman, trova la sua massima espressione nella moderna forma di governo del welfare state che tutela dai danni, dalle incertezze e dalle vulnerabilità – socialmente generate dal libero mercato e dal regime di libera concorrenza – che minacciano l’esistenza tanto individuale, quanto collettiva.

¹²⁰ Bauman fa riferimento al termine tedesco *Sicherheit* per indicare contemporaneamente tre diverse esperienze: della sicurezza personale, delle garanzie e della certezza e imputa la diffusione della paura, dell’ansietà, delle preoccupazioni relative alla legge e all’ordine pubblico, alla tendenza attuale a cedere una “quota” molto elevata di sicurezza personale per “*rimuovere sempre più i vincoli che limitano l’esercizio della libera scelta*” (1998/1999, p. 127). Di contro, la condizione di *Unsicherheit* si compone

“esperienza collettiva” (Garland, 2001/2004, p. 254)¹²¹. Ne consegue che le politiche penali repressive poggiano su una condizione esistenziale di insicurezza, socialmente e mediaticamente costruita e percepita, che favorisce lo sviluppo e l’adozione di un approccio autoritario e securitario alla criminalità.

Coerentemente con tale prospettiva, secondo quanto sostenuto da Wacquant, l’ipertrofico dispiegamento fra gli strati inferiori della scala sociale di un “reticolo” (*dragnet*) poliziesco e penale supplirebbe alle carenze di protezione sociale (*safety net*) (1999/2000, p. 58): il sovrainvestimento carcerario rappresenterebbe quindi l’unico strumento atto a compensare l’insicurezza materiale generalmente diffusa fra i ceti più bassi a causa del disinvestimento sociale e dello smantellamento dello stato sociale. Se da un lato l’istituzione penitenziaria tende a bilanciare il senso di insicurezza ed abbandono sociale crescente, dall’altro essa diviene ricettacolo di grandi masse di soggetti marginali e marginalizzati (che, per effetto della netta contrazione dei servizi socio-assistenziali previsti dai sistemi di welfare, vivono condizioni oltre che di deprivazione culturale, di povertà ed esclusione sociale), dando origine al fenomeno del cosiddetto “grande internamento” (Christie, 1996)¹²² o del “boom penitenziario” (Re, 2006)¹²³. Ne deriva, a partire dagli anni Settanta, con la perdita di centralità dell’etica del lavoro e la conseguente crisi della concezione rieducativa e risocializzante dell’istituzione penitenziaria, una

di tre elementi: l’insicurezza esistenziale (*insecurity*), l’incertezza riguardo alle scelte da attuare (*uncertainty*) e la sensazione di esposizione al pericolo (*unsafety*) (Bauman, 1999/2000, p. 13). Nell’età tardomoderna, l’impossibilità di compiere scelte esenti da rischi, la crescente mancanza di chiarezza nelle regole (del mercato, del lavoro, ecc.) e l’incertezza delle azioni e del loro esito conseguente, si traducono in una minaccia alle condizioni di incolumità fisica e alla tutela della proprietà privata e patrimoniale e sviluppano la tendenza a rifugiarsi nella territorialità e nella difesa della “casa sicura” e del territorio (Bauman, 1998/1999, p. 128).

¹²¹ In merito, Garland precisa che l’espressione “esperienza collettiva” non fa riferimento alla dimensione empirica (cioè al coinvolgimento diretto in un’attività criminosa), bensì al significato che l’esperienza della criminalità assume in un preciso contesto sociale e in un momento storico determinato, in relazione ad una particolare cultura, intesa come insieme di pratiche, conoscenze e norme.

¹²² Per descrivere la crescita “esplosiva” ed esponenziale della popolazione carceraria degli USA, Christie prende a riferimento il fenomeno descritto da Foucault (1961) come “grande internamento”: un processo di istituzionalizzazione verificatosi in Francia a partire dalla seconda metà del Seicento con la costruzione di ospedali e case di internamento, allo scopo di controllare classi e categorie marginali (folli, vagabondi, indigenti, devianti) e prevenire accattonaggio, ozio e disordine.

¹²³ Il “boom penitenziario” riguarda in particolar modo il processo di carcerizzazione e l’eccezionale aumento della popolazione reclusa che ha investito gli USA a cavallo fra la fine del Novecento e i primi anni Duemila. Attualmente, stando ai dati forniti dal Bureau of Justice Statistics (BJS), rispetto ai decenni precedenti, si assiste ad una flessione: dopo aver raggiunto i 2.270.142 nel 2010 (con un tasso di carcerazione pari a 731 detenuti ogni 100.000 residenti) la popolazione reclusa si è assestata, intorno alla fine del 2019, a 1.430.800 unità, con un tasso di carcerazione di 419 detenuti ogni 100.000 residenti.

riconcettualizzazione della pena in termini contenitivi e repressivi¹²⁴. Al criterio della rieducazione si sostituiscono quelli dell'economicità e dell'efficienza nel garantire sicurezza e ordine pubblico. Gli obiettivi di prevenzione speciale attraverso il recupero del deviante sono soppiantati da quelli di deterrenza ed incapacitazione di categorie sociali produttrici di rischio (Santoro, 2004) – in particolare immigrati e tossicodipendenti – nei confronti dei quali la domanda di penalità non si legittima per ragioni di “meritevolezza del castigo”, bensì per motivi di onerosità, dal momento che risulterebbe troppo dispendioso disciplinare e controllare tali categorie mediante politiche preventive (Pavarini, 2001a, pp. 104-105).

In tale contingenza, il diritto penale non assolve tanto la funzione di esprimere quei valori e quei beni presuntamente diffusi nella collettività che necessitano di tutela (Mosconi, 2001), ma diviene strumento demagogico di contrattazione politica e di organizzazione del consenso, “bandiera strumentale della opposizione politica così come di chi ha responsabilità di governo” (Anastasia, & Palma, 2001, p. 9) che reca con sé “un grosso potenziale elettorale” (Bauman, 1998/1999, p. 129). Il diritto penale persegue infatti un compito ambivalente: da un lato, esercitare una funzione di produzione simbolica, individuando di volta in volta quelli che Christie (1986) definisce “suitable enemies”, nemici ‘appropriati’ e ‘comodi’ da perseguire, in opposizione ai quali rafforzare la coesione sociale e nei confronti dei quali minacciare e applicare la sanzione penale, alimentando la finalità retributiva della pena a scapito di quella correzionalista¹²⁵; dall'altro, offrire, attraverso l'espedito punitivo quale irrinunciabile ed

¹²⁴ Bauman (1998) sottolinea come l'affermazione di una carcerazione improntata sulla neutralizzazione e sulla repressione del criminale sia strettamente dipendente dalla decostruzione del concetto di etica del lavoro imposta dalle esigenze di flessibilità e competitività del mercato del lavoro attuale. Per il sociologo polacco, gli intenti rieducativi e riabilitanti mediante i quali la pena detentiva rivendica la propria legittimità, razionalità e utilità sociale, già di per sé inconciliabili con il regime coercitivo delle prigioni, sono annullati dalle condizioni in cui versa a livello globale il mercato del lavoro. Se ai tempi di Bentham, la correzione e il reinserimento dei devianti venivano perseguiti attraverso l'apprendimento dell'etica del lavoro e la formazione di potenziali operai disposti ad adeguarsi ai ritmi del lavoro in fabbrica con impegno e devozione, oggi “gli sforzi per far tornare al lavoro i reclusi” (Bauman, 1998/1999, p. 122) si rivelano inutili ed insensati, dati i tagli dei posti di lavoro e la disoccupazione imperante. Nelle attuali circostanze, la reclusione non costituisce più una scuola di avviamento al lavoro, e neppure un ripiego imposto in maniera coercitiva per “ricondere nell'orbita dell'industria le categorie particolarmente riluttanti e riottose dei «senza padrone»” (Bauman, 1998/1999, p. 122), bensì “un'alternativa all'impiego”, ovvero un modo di liberarsi di lavoratori superflui, senza che gli ‘epurati’ dal mercato del lavoro rappresentino una minaccia sociale.

¹²⁵ A tal riguardo Anastasia e Palma (2001, p. 10) scrivono: “L'invocazione di pene più severe ogni qualvolta la commissione di un reato non sembri efficacemente prevenuta dalla minaccia già prevista dall'ordinamento restituisce alla reazione punitiva quella radice retributiva il cui unico limite interno è la corrispondenza tra pena e reato”.

insostituibile mezzo per offrire assicurazione ai cittadini e garantirne la sicurezza, soluzioni pratiche ed operative alle diverse emergenze criminali che storicamente si impongono all'attenzione dell'opinione pubblica (terrorismo, criminalità organizzata, immigrazione clandestina, prostituzione, spaccio, ecc.)¹²⁶. Riguardo alla pretesa di assicurazione e sicurezza, il giurista e sociologo Baratta (2001) afferma che negli Stati Uniti, quanto in Europa, le “politiche di sicurezza” sono orientate piuttosto che alla “sicurezza dei diritti”, ossia alla certezza dei diritti¹²⁷, al “diritto alla sicurezza” e alla domanda di pena e quindi alla lotta contro la criminalità, che si concretizza sostanzialmente e quasi esclusivamente nel controllo degli esclusi. Baratta osserva che, mentre è stato sociologicamente dimostrato che insicurezza e domanda di pena derivano solo parzialmente dalla percezione diretta del rischio delle criminalità e più cospicuamente da un profondo senso di frustrazione e insoddisfazione di altri bisogni e diritti primari, a partire dalla metà degli anni Novanta si sviluppano negli Stati Uniti – e si affermano di riflesso anche in Europa – politiche di “tolleranza zero”¹²⁸.

¹²⁶ Come ebbe a scrivere Mario Sbriccoli (2002, pp. 200-201), il sistema penale italiano nel corso del Novecento “venne investito da una serie successiva di emergenze che dettarono, per così dire, la sua agenda: l'ordine pubblico, in relazione ai conflitti politici, sindacali, studenteschi, nel corso degli anni Cinquanta e sessanta, il terrorismo nei settanta, la criminalità organizzata di stampo mafioso [...] tra gli anni Ottanta e i primi Novanta, la corruzione politica [...] che esplose giudizialmente tra il 1992 e il 1994, e da ultimo il sentimento di insicurezza [...] che sta imprimendo un segno rilevante nel clima penale di questo inizio del nuovo secolo”.

¹²⁷ In merito, Baratta (2001, pp. 20-21) osserva che affermare che i diritti sono “certi”, significa “che le norme che li proteggono sono sufficientemente chiare, consistenti con le regole e con i principi della costituzione e operazionalizzate in maniera coerente nelle procedure legali che ne devono assicurare la «giustiziabilità»”.

¹²⁸ La tristemente nota campagna *Zero Tolerance* promossa dall'allora sindaco di New York Rudolph Giuliani si fonda sulla teoria elaborata da James Q. Wilson – principale esponente della criminologia della nuova destra americana ed ex consigliere per la sicurezza del Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan – e dall'esperto di scienze politiche George Kelling. Tale teoria, esposta in un articolo pubblicato nel 1982 sull'*Atlantic Monthly* con il titolo “*Broken Windows*”, presuppone l'esistenza di una stretta correlazione tra l'incuria di cui sono oggetto gli ambienti urbani degradati e l'insorgere e il proliferare di comportamenti vandalici ed illeciti e suggerisce che per contrastare la criminalità sia necessario innanzitutto tutelare il decoro e l'ordine pubblico, attraverso l'azione della polizia. Secondo l'esempio citato nell'articolo, se una finestra di un edificio viene rotta e non si provvede a ripararla o sostituirla tempestivamente, ben presto il resto delle finestre verrà inevitabilmente rotto a sua volta, giacché un ambiente deturpato viene percepito come un segno di abbandono e mancanza di attenzione da parte dell'autorità costituita e lascia supporre che si possano compiere azioni devianti e criminali senza incorrere nel rischio di una punizione adeguata. Nella teoria delle “finestre rotte” appare tuttavia evidente che lo scopo di tale politica non è tanto la comprensione delle ragioni che motivano il disagio sociale e la rimozione delle sue cause, e neppure l'estirpazione e la prevenzione di comportamenti che provocano danno alla comunità; ciò che è maggiormente rilevante è punire i comportamenti illeciti compiuti pubblicamente (ad esempio la prostituzione di strada, o l'ubriachezza), in quanto rappresentano una

Accanto a tali strategie di controllo sorge una politica criminale “attuariale”, modellata sulla base di metodologie di tipo assicurativo di quantificazione probabilistica del rischio, attraverso valutazioni statistiche, e di classificazione dei soggetti in categorie specifiche. Tale politica attuariale presuppone l’esistenza di soggetti sociali collettivi, percepiti socialmente e istituzionalmente come produttori di rischio, ossia classi di soggetti contraddistinte da un alto rischio di criminalità, *“ma in realtà si tratta di un alto rischio di criminalizzazione, dovuto alla selettività del sistema repressivo, che si dirige in prevalenza o quasi esclusivamente verso i gruppi sociali più deboli”* (Baratta, 2001, p. 25). Questa politica criminale si prefigge di prevenire l’insorgere di comportamenti criminali, individuando quei fattori di rischio che rendono statisticamente probabile la commissione di reato: *“esistono dunque fattori di rischio distribuiti casualmente nell’ambito di una collettività, che non possono essere riferiti direttamente a singoli soggetti, se non in quanto questi ultimi rientrano in gruppi determinabili in base a un maggiore o minore tasso di rischiosità”* (De Giorgi, 2000, p. 36). In tale prospettiva, poste le tendenze repressive della politica di prevenzione dominanti negli Stati Uniti e in molti paesi occidentali, il diritto alla sicurezza rappresenta non *“la legittima domanda di sicurezza di tutti i diritti da parte di tutti i soggetti”* (Baratta, 2001, p. 21), quanto piuttosto l’amministrazione discriminatoria dei diritti fondamentali a vantaggio e garanzia di gruppi privilegiati e socialmente forti di cittadini rispettabili. A ciò si accompagnano una politica del controllo ed *“una forma di stilizzazione selettiva delle aree di rischio di violazione dei diritti”* (Baratta, 2001, p. 21) attuate nei confronti di larghi segmenti deboli della popolazione (spesso connotati etnicamente), privati della possibilità di godere dei diritti fondamentali e ridotti in ruoli precari del processo produttivo, ai limiti della illegalità e dello sfruttamento, quando non totalmente esclusi dai processi di sviluppo economico.

La deriva punitiva produce un effetto paradossale: la carcerazione di massa, la repressione penale, la mediatizzazione della criminalità anziché produrre un effetto rassicurante, accresce il senso di allarme diffuso fra la popolazione; inoltre, le strategie di controllo delle categorie marginali producono ulteriore emarginazione nei confronti di gruppi di individui stigmatizzati come pericolosi, accrescendo il rischio e accentuandone la pericolosità effettiva, date le tensioni e la familiarità con il carcere che tali gruppi sperimentano, innescando così una spirale ulteriore di

minaccia ai valori tradizionali e contribuiscono di conseguenza al degrado urbano (De Giorgi, 2000, pp. 106-107).

criminalizzazione ed esclusione (Santoro, 2004, pp. 141-142). Cosicché, con il momento punitivo¹²⁹, il castigo

a causa del numero di persone reclusi o poste sotto sorveglianza, dello scotto pagato dalle loro famiglie e dalla comunità, del costo economico e umano che ciò determina per la collettività, della produzione e riproduzione di disuguaglianze che favorisce, della crescita della criminalità e dell'insicurezza che genera, e infine della perdita di legittimità derivante dalla sua applicazione discriminatoria e arbitraria (Fassin, 2017/2018, p. 12)

anziché rappresentare la soluzione al crimine, diviene esso stesso problema, una minaccia alla società che dovrebbe proteggere.

3.2. Il carcere in Italia: il sovraffollamento endemico come negazione del principio del trattamento umanitario dei reclusi

Dalla svolta securitaria impressa alle politiche criminali delle società democratiche occidentali, appare evidente che la funzione di contenimento, custodia e di “gestione dei rifiuti” della società riguarda una quantità di individui molto più rilevante che in passato e dipende in larga parte più che dalla responsabilità individuale dell'autore di reato, da un'applicazione categoriale del diritto penale, ossia da un'omogeneità nell'applicazione delle sentenze di condanna alla reclusione a intere categorie di soggetti (Simon, 2007/2008, pp. 189-190).

In Italia, la crescita della popolazione detenuta in un sistema penitenziario con caratteristiche strutturali e architettoniche¹³⁰ tali da limitare la capacità ricettiva e la vivibilità, danno origine ad uno dei fenomeni endemici e persistenti più evidenti: il sovraffollamento.

¹²⁹ Fassin (2017/2018, p. 11) utilizza il termine “momento” per riferirsi alla tendenza costante a livello mondiale di incremento della popolazione detenuta per effetto della accresciuta severità delle leggi e delle pene e di una maggiore inflessibilità del controllo e degli interventi penali, con una duplice accezione: di periodo che si estende lungo diversi decenni (dagli anni Settanta in avanti) e che riguarda tutti i continenti; di impulso, di forza che determina il processo di cambiamento al quale assistiamo.

¹³⁰ In *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria* (1973), Ricci e Salierno parlano delle strutture architettoniche degli istituti penitenziari italiani come rispondenti a disegni manifestamente intimidatori, come “arma” di oppressione e intimidazione. Le condizioni di decrepitezza e di fatiscenza in cui versavano le carceri all'epoca dell'indagine condotta dai due autori, indussero gli stessi a parlare di “sadismo edile assurdo e disumano” (pp. 443-451).

Il rapporto statistico annuale sulla popolazione detenuta del Consiglio d'Europa (noto con l'acronimo SPACE I), curato dall'Istituto di Criminologia e di Diritto Penale dell'Università di Losanna, evidenzia in Italia una presenza al 31 gennaio 2020 di 60.971 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare pari a 50.692, con un tasso ufficiale di sovraffollamento che raggiunge il 120,3%. Secondo i dati forniti dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria delle 60.971 presenti in 189 istituti, 2.678 sono donne (4,39%), 19.841 sono stranieri (32,54 %), 1.086 (1,78%) sono detenuti in regime di semi libertà.

Dopo la drastica riduzione della popolazione indotta dall'emanazione dell'indulto nel 2006¹³¹, il numero delle presenze negli istituti penitenziari subisce un progressivo aumento¹³², tanto che già nel 2010, anno in cui la popolazione detenuta ha raggiunto il picco storico di 67.961 detenuti (ben 22.839 in più rispetto alla capienza regolamentare) con una densità di 151 reclusi per 100 posti disponibili, Mosconi (2010, p. 418) impiega il termine sovraffollamento come la “parola chiave” con cui sintetizzare “l’idea e l’immagine” del carcere in Italia e identificare le principali criticità e le emergenze proprie della detenzione.

Alla fine del primo decennio del XXI secolo, l'Italia raggiunge il più alto numero di detenuti del dopoguerra (oltre 68.000) con un tasso di incarcerazione (127 detenuti su 100 mila abitanti) tra i più alti d'Europa (esclusi i paesi dell'ex Unione Sovietica) e un indice di sovraffollamento del

¹³¹ L'indulto è un provvedimento di estinzione della pena previsto dall'articolo 174 del Codice penale. Si tratta di un provvedimento mediante il quale il Parlamento dispone il condono integrale o parziale della pena o la sua commutazione in un'altra specie di pena. Con la Legge 31 luglio 2006, n. 241 venne concesso l'indulto per tutti i reati commessi fino al 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Secondo i dati forniti dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, al 31 luglio 2006 (il giorno prima dell'entrata in vigore dell'indulto), la popolazione carceraria registrava un esubero di oltre 17 mila persone rispetto alla capienza regolamentare di 43.213 unità per un totale di 60.710 detenuti. Il 15 novembre dello stesso anno l'ammontare complessivo dei reclusi si collocava al di sotto della capacità limite degli istituti, con un totale di 39.176 unità. Per quanto il provvedimento dell'indulto sia stato utile e necessario per riportare le condizioni di esecuzione della pena al di sotto di parametri di vivibilità compatibili con il principio della tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà, si è trattato comunque di “una soluzione provvisoria” e di “un'occasione mancata”: al ridimensionamento di presenze negli istituti avrebbe dovuto infatti far seguito l'emanazione di provvedimenti legislativi finalizzati al contenimento della detenzione, tramite o l'attenuazione delle pene o addirittura la depenalizzazione di alcuni reati, in particolare quelli connessi all'immigrazione clandestina e alla normativa sugli stupefacenti, nonché tramite un più rilevante ricorso alle misure alternative (Jocteau, 2009, p. 205).

¹³² Il progressivo ritorno alla situazione precedente verificatosi negli anni successivi all'indulto, è in parte imputabile, come vedremo in seguito, all'applicazione della legge Fini-Giovanardi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, che ha portato a un'impennata dei ristretti per violazione dell'art. 73 DPR 309/90 (detenzione ai fini di spaccio).

147%. Come evidenzia inoltre Mosconi (2010, p. 419) tale crescita è associata, da un lato, ad un numero di ingressi mantenutosi pressoché stabile nel corso dei dieci anni precedenti (meno di 50.000 all'anno) e dall'altro, al fenomeno delle “porte girevoli”¹³³ e quindi ad una percentuale di ingressi per periodi di detenzione non superiori ai tre giorni pari al 30%. Tale fenomeno viene interpretato, pertanto, come un indice del crescente uso dell'incarcerazione in applicazione a pene più severe e di più lunga durata, ma soprattutto “*come forma di disciplinamento e di minaccioso controllo verso certe aree sociali*” (Mosconi, 2010, p. 419)¹³⁴. Tale ipotesi appare confermata dalla particolare caratterizzazione del tipo di reclusione, per cui la popolazione reclusa risulta composta al 30% da tossicodipendenti¹³⁵, al 30% da detenuti per reati connessi alla droga e al 40% da reclusi immigrati¹³⁶.

¹³³ Il termine si riferisce al “transito” di detenuti provenienti dalla libertà, ossia al numero di entrate ed uscite dal carcere nell'arco di un tempo ristretto. Il fenomeno ha evidentemente ripercussioni negative sulla gestione degli istituti penitenziari, sull'integrazione dei detenuti, nonché sull'effettive possibilità di attuare il trattamento. Le immediate conseguenze riguardano, in primo luogo, il sovraffollamento costante degli istituti in cui i nuovi ingressi si registrano con la stessa velocità con cui si verificano le uscite e nei quali gli spazi disponibili (compresi quelli riservati ipoteticamente alla socialità) vengono trasformati in celle per far fronte alla necessità di accoglienza dei nuovi giunti; in secondo luogo, l'attivazione e l'investimento delle già esigue risorse disponibili (educatori, psicologi, sanitari) per la presa in carico dei nuovi giunti, sebbene a fronte di permanenza brevi le opportunità di trattamento siano nulle per i detenuti destinati a tornare in libertà dopo pochi giorni (Nicastro, 2011). Secondo i dati statistici forniti dal DAP sul totale degli individui entrati dalla libertà, la percentuale dei soggetti con una permanenza nelle case circondariali fino a tre giorni era pari al 26,9% nel 2009, al 24,6% nel 2010, al 22,3% nel 2011, al 13,8% nel 2012, al 14,2% nel 2013, al 15,2% nel 2014.

¹³⁴ Secondo l'analisi compiuta da Jocteau (2009, p. 187) la tesi dell'inasprimento dei processi di criminalizzazione delle classi sociali maggiormente disagiate dal punto di vista socio-economico è ulteriormente avvalorata dal fatto che le aree geografiche con gli incrementi più significativi coincidono per lo più con quelle che hanno registrato flussi più ingenti di immigrazione.

¹³⁵ La legge che regola la produzione e il consumo di stupefacenti e le misure per la prevenzione e il trattamento delle tossicodipendenze è il Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, noto anche come legge Jervolino-Vassalli (abrogato in parte mediante referendum popolare nel 1993). Il TU prevedeva sanzioni di tipo amministrativo per l'uso personale di droga e introduceva la reclusione, per periodi variabili in base sia alla distinzione tra droghe leggere (2-6 anni) e droghe pesanti (8-20 anni), prevista da apposite tabelle ministeriali, sia alla quantità, “modica” o più ingente, nonché misure alternative di carattere terapeutico, come l'affidamento in comunità, per le condanne fino a quattro anni. Un'altra importante riforma in materia di stupefacenti è rappresentata dal decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, nota anche come legge Fini-Giovanardi, che, eliminando la distinzione tra droghe leggere e pesanti, prevedeva la sanzione amministrativa per la detenzione di qualsiasi sostanza, entro i limiti di quantità massima detenibile per l'uso personale, fissati da un apposito decreto ministeriale, e la contestazione del reato di spaccio quando invece la quantità detenuta fosse anche di poco superiore al limite predefinita, assimilando il consumo personale delle sostanze oltre il limite massimo detenibile alla commercializzazione e alla distribuzione delle stesse sostanze e prevedendo condanne per spaccio e traffico di stupefacenti da 6 a 20 anni di reclusione. Dopo la dichiarazione di illegittimità della legge Fini-Giovanardi, a seguito della sentenza

Nel 2013, la radicale inadeguatezza strutturale del sistema penitenziario italiano viene ribadita dalla sentenza Torreggiani, la sentenza pilota¹³⁷ emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea¹³⁸ che sancisce la

della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 è stata ripristinata, per il reato di traffico illecito, la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti quale criterio per la quantificazione della pena prevista ed è stato varato dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge “Lorenzin” n. 36 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2014. Tale decreto ripristina e modifica il sistema delle tabelle pubblicate dal Ministero della Salute; stabilisce per i fatti di «lieve entità» (che prima era ritenuta un’attenuante speciale), una pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e una multa da 1.032 a 10.329 euro, rendendo inapplicabile la misura della custodia cautelare in carcere (applicabile per delitti, consumati, tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni); reintroduce inoltre la possibilità di sostituire le pene detentive e pecuniarie per i delitti di cui all’art 73 co. 5 del Testo Unico con la pena del lavoro di pubblica utilità. Per un approfondimento sul tema, consulta il sito web del Senato e la banca istituzionale al servizio dei cittadini: www.normattiva.it.

¹³⁶ In Italia, l’aumento dei soggetti immigrati sottoposti a carcerazione a partire dagli anni Novanta è determinato dall’applicazione di alcuni provvedimenti legislativi: la legge n. 39 del 1990, la cosiddetta “legge Martelli” che recava disposizioni, oltre che su rifugiati e richiedenti asilo, sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri extra-comunitari (attraverso una programmazione annuale dei flussi di ingresso per ragioni di lavoro) nonché sull’espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato); la legge n. 40 del 1998 (“legge Turco-Napolitano”), poi rifluita nel Testo Unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), che stabiliva, in aggiunta, l’istituzione di Centri di Permanenza Temporanea (CPT, poi divenuti CIE e poi CPR), destinati ad ospitare, per un periodo massimo di trenta giorni, gli stranieri sottoposti a provvedimenti di espulsione o di allontanamento con accompagnamento coatto alla frontiera non immediatamente eseguibili; la legge 30 luglio 2002, n. 189 (“legge Bossi-Fini”) che prevede misure più restrittive in relazione sia al flusso di ingressi e alla permanenza degli stranieri subordinati al concreto esercizio di un’attività lavorativa, sia all’immigrazione irregolare, attraverso l’inasprimento delle regole di espulsione, l’ampliamento a sessanta giorni del termine di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, la revisione in senso restrittivo di alcuni termini connessi al soggiorno. In seguito, il decreto-legge n. 92 del 2008 (convertito dalla legge n. 125) ha previsto che la trasgressione all’ordine di espulsione o di allontanamento dello straniero sia punita con la reclusione (da 1 a 4 anni) con l’arresto obbligatorio e con rito direttissimo, mentre la legge n. 94 del 2009, nota come “pacchetto sicurezza” ha introdotto il “reato di immigrazione clandestina”, ossia la fattispecie penale dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Per un approfondimento sulla disciplina legislativa in materia di immigrazione, cfr. Servizio Studi Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura (2017). Dossier XVII legislatura Immigrazione: Elementi introduttivi n. 430 consultato da: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000651.pdf>.

¹³⁷ “*Che cos’è una sentenza pilota? Questo profilo in apparenza esclusivamente procedurale rivela, invece, tutta la gravità del problema affrontata dalla Corte di Strasburgo. Alla sentenza-pilota, infatti, si ricorre – ai sensi dell’art. 46 CEDU – nell’affrontare casi seriali quanto a violazione convenzionale denunciata, riguardanti il medesimo Stato parte: la Corte ne seleziona uno o più, risolvendoli con un’unica decisione che si estenderà agli altri ricorsi originati dalla stesso problema, di cui la sentenza-pilota svela la natura strutturale indicando, nello stesso tempo, le misure o le azioni particolari che lo Stato convenuto dovrà adottare per porvi rimedio*” (Corleone, & Pugiotto, 2013, pp. 15-16).

¹³⁸ Per un approfondimento sulla Convenzione Europea contro la tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti e sul relativo Comitato di prevenzione con funzione ispettiva, cfr. Defilippi, C., & Bosi, D. (2001). *Il Sistema europeo di tutela del detenuto*. Milano: Giuffrè.

proibizione della tortura e pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti¹³⁹. Nell'interpretazione della Corte di Strasburgo l'articolo 3 obbliga le autorità a garantire, tenuto conto delle necessità concrete della reclusione, la salute e il benessere del detenuto e ad assicurare che le modalità e le condizioni di esecuzione della pena siano compatibili con il pieno rispetto della dignità umana e *“non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione”*¹⁴⁰. La Corte ha inoltre stabilito che, anche laddove lo spazio detentivo non sia inferiore ai 3 mq a persona stabiliti come condizione minima di vivibilità, la sussistenza di trattamenti contrari al senso di umanità vada parametrata in base ad altri fattori di trattamento inumano e degradante, che implicano il rischio di violazioni del principio (costituzionale) di umanizzazione delle pene, come l'insufficiente illuminazione e ventilazione naturale delle celle, la scarsa qualità del riscaldamento, il mancato rispetto delle condizioni sanitarie di base, o l'impossibilità di utilizzare i servizi igienici in forma privata¹⁴¹.

Con la sentenza Torreggiani, l'intervento della Corte di Strasburgo si sposta dal piano individuale della singola violazione o del singolo ricorso ad un piano generale e superiore.

¹³⁹ Con la condanna, emessa dietro ricorso di alcuni detenuti del carcere di Busto Arsizio e di Piacenza, la Corte ha intimato all'Italia di adeguarsi agli standard minimi dell'Unione Europea entro il 24 maggio 2014, garantendo ai reclusi uno spazio vitale minimo di 3 metri quadrati. Precedentemente, con la sentenza Sulejmanovic (n. 22635/03, del 16 luglio 2009) emessa su ricorso nei confronti della Repubblica italiana di un cittadino della Bosnia-Erzegovina detenuto nel carcere romano di Rebibbia, la Corte di Strasburgo aveva già riconosciuto le condizioni di sovraffollamento e di inumanità del carcere e invitato la Direzione del carcere, l'Amministrazione Penitenziaria e il Ministero di Giustizia all'adozione di provvedimenti. Il ricorrente aveva condiviso dal gennaio all'aprile del 2003 una cella di 16,20 m² con altri 5 detenuti (risultando così lo spazio disponibile per ciascuno di 2,7 m²). La Corte Europa, con la sentenza Sulejmanovic stabilisce i parametri spaziali dello spazio detentivo individuale fissando le dimensioni minime auspicabili in 7 m², con una distanza di almeno 2 m fra le pareti e altezza del soffitto di 2,5 m. Tanto la giurisprudenza europea, quanto il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) concordano tuttavia sul fatto che la conformità degli spazi destinati al singolo detenuto ai principi di umanità e rispetto della dignità della persona umana debba essere valutata in relazione a molteplici fattori, tra cui le possibilità di svolgere un lavoro all'interno dell'istituto e di accedere all'aria aperta, la durata della detenzione, le condizioni igienico-sanitarie, lo stato effettivo della camera di pernottamento, ma anche le condizioni psico-fisiche del recluso (Verrina, 2011, p. 122).

¹⁴⁰ Nota breve n. 161 (aprile 2017) *Emergenza carceri. Tra sovraffollamento cronico, condanne CEDU e legislazione vuota-penitenziari.* Consultato da: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01011783.pdf>

¹⁴¹ Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 16 luglio 2009 - Ricorso n. 22635/03 - Sulejmanovic c. Italia. Consultato da: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2\(2009\)&facetNode_2=1_2\(200907\)&contentId=SDU151219&previousPage=mg_1_20#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2009)&facetNode_2=1_2(200907)&contentId=SDU151219&previousPage=mg_1_20#)

Partendo dall'assunto che sono le autorità nazionali a dover garantire la salvaguardia dei diritti sanciti dalla Convenzione, constatando il cospicuo numero di ricorsi simili pendenti e come il sovraffollamento carcerario in Italia non si limiti ai casi isolati, ma abbia invece una natura strutturale e sistemica risultante da un cronico malfunzionamento del sistema penitenziario, la Corte Europea intima allo Stato italiano di non limitarsi alla riparazione del pregiudizio accertato nei confronti del ricorrente, ma di prevedere oltre ad interventi strutturali profondi, adeguamenti edilizi, processi di depenalizzazione e decarcerazione, nonché l'adozione di misure atte a tutelare analoghi interessi e diritti di persone che vivano situazioni analoghe (De Amicis, 2014a, pp. 46-55).

3.2.1. Interventi normativi e diritti dei detenuti

In risposta quindi alle prescrizioni della sentenza europea, lo Stato italiano, da un lato, ha attuato alcuni provvedimenti normativi, dall'altro, ha istituito una Commissione ministeriale allo scopo di individuare e diffondere comportamenti maggiormente conformi al principio di umanità e di rispetto dei diritti del detenuto (Di Rosa, pp. 148-152).

Il primo intervento normativo (Legge 9 agosto 2013, n. 94, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78) ha ridotto la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, stabilendo che possa essere disposta solo per i delitti, tentati o consumati, per i quali la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

La legge 21 febbraio 2014, n. 10, di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, ha comportato un significativo rafforzamento dei diritti dei detenuti istituendo la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale¹⁴² e introducendo il reclamo giurisdizionale al Magistrato di Sorveglianza¹⁴³ per la

¹⁴² Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un organismo statale indipendente, predisposto dallo Stato al fine di prevenire ogni possibile trattamento contrario alla dignità delle persone, per monitorare, con visite e accesso a documenti, senza necessità di autorizzazione, i luoghi di privazione della libertà (oltre agli istituti penitenziari, le residenze per le misure di sicurezza istituite dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, le strutture sanitarie di accoglienza delle persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche, le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a

violazione dei diritti e l'adempimento forzato al provvedimento che riconosca la violazione. Tale intervento legislativo comporta inoltre effetti sui flussi di uscita dal circuito penitenziario prevedendo una "liberazione anticipata speciale" (art. 4, D.L. n. 146/2013) la cui entità passa dai precedenti 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, con valore retroattivo a partire dal 1 gennaio 2010 e per due anni dall'entrata in vigore.

Con la legge 28 aprile 2014, n. 67, relativa alle pene non detentive, viene disposta la ridefinizione delle fattispecie penali da punire con il carcere e quelle da punire con sanzioni amministrative o altro genere di sanzioni; inoltre con suddetta legge il Governo è delegato a prevedere la reclusione o l'arresto domiciliare per i reati per i quali è contemplata la pena dell'arresto o della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, e che il giudice, tenuto conto dei criteri di valutazione della gravità dei fatti e della condotta presenta, passata e futura indicati dal codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare anche per i delitti per i quali è prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni; infine la legge 28 aprile 2014, n. 67, stabilisce che in corrispondenza dei reati meno gravi possa essere applicata anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità.

Il quarto e ultimo intervento normativo, il decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 contiene disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che abbiano subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; fatta eccezione per alcuni reati gravi, la legge stabilisce inoltre che la misura della custodia cautelare in carcere non possa essere

provvedimenti dell'autorità giudiziaria). Il Garante nazionale svolge quindi il compito di vigilare sull'esecuzione della custodia degli internati e delle persone detenute in carcere perché sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali. Qualora accerti violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami da parte delle persone ristrette invia specifiche raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità. Oltre a ciò, il Garante nazionale monitora i rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano che devono essere accompagnati nei paesi di provenienza e, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, le strutture per persone anziane o con disabilità. Consulta: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/>

¹⁴³ Il Magistrato di Sorveglianza, oltre ad esercitare una funzione amministrativa di approvazione del programma di trattamento, nonché delle istanze dei detenuti in materia di benefici (permessi, liberazione anticipata), avvia procedimenti in materia di reclamo giurisdizionale e di ricorso risarcitorio. Inoltre, la magistratura di sorveglianza si occupa di vigilare sull'organizzazione degli istituti penitenziari con riferimento al trattamento rieducativo, nonché di altre questioni inerenti all'applicazione delle misure alternative alla detenzione e delle misure di sicurezza e all'esecuzione delle sanzioni sostitutive (Rumore, 2020).

applicata se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.

L'adeguamento ai precetti della sentenza Torreggiani ha sancito, inoltre, la possibilità di una riparazione alla violazione dei diritti predisponendo rimedi di natura preventiva – consentendo a persone detenute o internate che abbiano subito una lesione di un diritto fondamentale in seguito a un provvedimento disciplinare o a una condotta illegittima dell'Amministrazione Penitenziaria di ottenere l'annullamento del provvedimento o l'eliminazione della condotta stessi – e rimedi di carattere compensativo che garantiscono l'opportunità di ottenere il risarcimento del danno subito. Oltre a ciò, gli interventi normativi adottati in tema di esecuzione penale in ottemperanza alle disposizioni CEDU hanno comportato una limitazione del ricorso alla custodia cautelare e una maggiore flessibilità nella concessione delle misure alternative alla pena della reclusione, con effetti immediati e diretti in termini di riduzione delle presenze negli istituti di pena e conseguentemente di adeguamento degli spazi nonché di miglioramento delle condizioni di detenzione e delle modalità di trattamento.

Da allora si è registrata infatti una progressiva diminuzione della popolazione reclusa, dalle 62.536 presenze del 2013 (il 4,8% in meno rispetto al 2012 e l'8% in meno rispetto al 2010) alle 53.623 presenze del 2014 fino alle 52.164 presenze del 2015, mentre nel 2016 si è rilevato un nuovo incremento, pari a 2.489 unità, nel numero dei detenuti (arrivati a quota 54.653 contro una capienza regolamentare di 50.228 posti a disposizione) imputabile, secondo il Servizio Studi del Senato¹⁴⁴, oltre che all'aumento degli ingressi in carcere dalla libertà, al venir meno della misura temporanea della liberazione anticipata speciale¹⁴⁵.

Un ulteriore contributo al miglioramento delle condizioni detentive e trattamentali è offerto dalle indicazioni fornite dalla Commissione del Ministero della Giustizia italiano per l'elaborazione degli interventi relativi al complessivo regime detentivo e al modello di detenzione che da esso

¹⁴⁴ Il Servizio Studi ha il compito di fornire ai senatori e agli organi del Senato (Commissioni, Gruppi, Assemblea) informazioni, documentazioni e ricerche su specifici argomenti di attualità.

¹⁴⁵ Il XV rapporto sulle condizioni di detenzione prodotto dall'Associazione Antigone adduce invece fra le possibili cause dell'aumento del numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari italiani, oltre alla riduzione del fenomeno cosiddetto delle "porte girevoli" (brevi permanenze in carcere di arrestati in flagranza di reato in attesa dell'udienza di convalida), anche il prolungamento delle pene scontate dai detenuti condannati in via definitiva. Mentre nel 2008 la percentuale dei condannati ad una pena inferiore a un anno era l'11%, nel 2018 tale percentuale scende al 4,4%, mentre cresce la percentuale dei condannati a scontare una pena compresa tra i 5 e i 10 anni (26,8% contro il 18% del 2008).

emerge. La Commissione, presieduta dal giurista Mauro Palma, ha individuato azioni di intervento che afferiscono a diversi ambiti dell'esistenza dei detenuti¹⁴⁶:

- innanzitutto, il superamento del vigente sistema “promiscuo” di detenzione, la separazione effettiva e la differenziazione tra gli Istituti per detenuti in esecuzione penale e quelli per detenuti in custodia cautelare;
- l'estensione del periodo di apertura dei blindi ad almeno 8 ore al giorno e la destinazione delle celle a sole camere di pernottamento¹⁴⁷;
- la modifica di disposizioni organizzative al fine di garantire a tutti i detenuti parità di diritti in tema di affettività e di migliorare la qualità delle relazioni familiari ed affettive, attraverso l'estensione delle possibilità di fruizione dei colloqui da parte dei detenuti (prenotazione delle visite dei familiari; ampliamento dei colloqui – anche nei fine settimana o durante i pomeriggi – nella misura di almeno un'ora in più al mese rispetto alle sei ore complessive prevista in caso di prole fino a 10 anni, di infermità grave del detenuto o quando i familiari risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'Istituto; allestimento di uno “spazio bambini”, per l'accoglienza dei minori di età compresa fra gli 0 e i 12 anni; potenziamento dell'utilizzo di comunicazioni telematiche; revisione delle assegnazioni e dei trasferimenti in base ad un principio di territorialità della pena);
- l'allargamento della tutela del diritto alla salute dei detenuti, mediante: azioni d'informazione sanitaria e prevenzione; accesso tempestivo e documentato alle cure anche al di fuori dell'Istituto o al di fuori del distretto in cui l'Istituto opera; tempi di attesa ridotti per i medici che si rechino in carcere; adozione di una cartella medica digitale di monitoraggio di terapie e trattamenti e dello stato di presa in carico del soggetto richiedente da parte del Servizio sanitario nazionale; accordi con gli enti regionali per l'elaborazione di piani specifici di intervento delle Aziende

¹⁴⁶ Per un ulteriore approfondimento del tema, cfr. *Relazione al Ministro di Giustizia sugli interventi in atto e gli interventi da programmare a breve e medio termine*. Consultato da: http://www.ristretti.it/commenti/2014/aprile/pdf4/relazione_ministro.pdf

¹⁴⁷ Già l'art. 6, l. 354/75 definisce le celle di detenzione come camere di pernottamento, distinguendole quindi dai locali comuni in cui si svolgono le attività trattamentali e la vita quotidiana dei detenuti: “I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti”.

Sanitarie locali; gestione oculata delle assegnazioni e dei trasferimenti di un numero contenuto di detenuti che abbiano manifestato sintomi di disagio psichico o mentale in uno stesso Istituto;

- l'estensione delle forme di lavoro previste dall'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario nella duplice ipotesi di lavoro all'esterno del carcere o all'interno di esso attraverso: la predisposizione di borse-lavoro e di piani di formazione e tirocinio; l'agevolazione dei datori di lavoro esterni nell'organizzazione e nella gestione delle attività lavorative; la rimozione di quegli ostacoli che si dimostrano inadeguati a favorire lo sviluppo di lavoro gestito secondo criteri imprenditoriali; controlli rapidi degli uomini e dei mezzi appartenenti alle aziende esterne che si trovino in entrata o in uscita dagli istituti penitenziari; l'incremento del "lavoro domestico" (pulizia, confezionamento del vitto e spesa) e delle cosiddette "lavorazioni penitenziarie" per conto di cooperative sociali, cooperative a composizione mista (ossia formate da persone libere e da detenuti) e imprese qualificate che impiegano detenuti all'interno o all'esterno degli Istituti penitenziari almeno per il 75%;

- la decurtazione dei posti regolamentari attraverso l'attuazione di interventi di ristrutturazione e/o di manutenzione realizzabili nel breve periodo (rimozione dei "banconi" di separazione tra detenuti e familiari per i colloqui, delle schermature che impediscano o riducano l'afflusso di luce naturale o impediscano l'apertura di finestre, modifica di quelle situazioni di non separazione dei servizi igienici dal resto dell'ambiente nel caso di camere di pernottamento multiple o di visibilità dall'esterno nel caso di celle singole, adeguamento degli arredi degli ambienti comuni);

- il miglioramento della qualità e della quantità del vitto, nonché la revisione del sistema di fornitura all'amministrazione di generi alimentari per i pasti e del cosiddetto "sopravvitto" negli Istituti¹⁴⁸, attraverso il controllo della qualità e del prezzo dei prodotti e l'introduzione di procedure di aggiudicazione diversificate dei due servizi da parte di aziende esterne o alle cooperative o imprese sociali operanti all'interno che si impegnino ad assumere detenuti almeno per il 75% della forza lavoro;

- una generale riconsiderazione dei criteri con cui si attuano i trasferimenti (per motivi "paradisciplinari") e gli sfollamenti, affinché né gli uni né gli altri interrompano percorsi concreti di reinserimento.

¹⁴⁸ Per "sopravvitto" si intende l'insieme dei generi alimentari e di conforto che possono essere acquistati dai detenuti all'interno dell'Istituto. Per quanto riguarda i generi non compresi nella lista del cosiddetto "sopravvitto", i reclusi possono richiedere che vengano acquistati all'esterno mediante il "servizio spesa".

3.2.2. Il “nuovo” carcere: regime aperto e sorveglianza dinamica

La Commissione ministeriale ha inoltre evidenziato la necessità di dare progressiva e piena attuazione alle circolari emanate dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria sulla Realizzazione del circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 in materia di regime detentivo aperto, a partire dal circuito della media sicurezza¹⁴⁹. Il regime aperto rappresenta un importante elemento di discontinuità con le modalità di trattamento e di custodia ‘tradizionali’, per effetto del quale lo spazio fisico cessa di essere concepito e percepito in senso restrittivo come l’ambito di mera esecuzione della pena per assumere una connotazione maggiormente positiva quale luogo di vivibilità (e di socialità) della reclusione (Martone, 2012, p. 8).

Il regime aperto – in relazione alle caratteristiche strutturali e alle condizioni di sicurezza dell’istituto ed alla disponibilità di personale e di mezzi – consente ai detenuti cosiddetti comuni (imputati o condannati) di scarsa pericolosità, ed in possesso di particolari requisiti¹⁵⁰, di

¹⁴⁹ Il termine “circuito” si riferisce a strutture penitenziarie diversamente organizzate in ragione della pericolosità e delle esigenze trattamentali e custodiali specifiche di categorie omogenee di detenuti cui viene applicato uno specifico regime penitenziario: il circuito di custodia attenuata è riservato ai detenuti non pericolosi e vulnerabili, ad esempio, tossicodipendenti che intendano sottoporsi a percorsi di cura; il circuito di media sicurezza, destinato ai cosiddetti detenuti “comuni”, presuppone un giusto equilibrio fra esigenze di sicurezza ed esigenze trattamentali; il circuito di alta sicurezza riguarda invece detenuti e internati appartenenti ad organizzazioni criminali di stampo mafioso o terroristico, che data la propria pericolosità, lo “spessore” delinquenziale, la capacità di proselitismo o sopraffazione vengono rigorosamente e preventivamente separati dagli altri ed esclusi da benefici premiali e limitati nella partecipazione a programmi trattamentali. A tali circuiti principali, si aggiungono quello per i detenuti cosiddetti “protetti”, ossia quei reclusi invisibili al resto della popolazione detenuta (soggetti appartenenti alle forze dell’ordine, autori di reati infamanti quali le violenze sessuali nei confronti delle donne o la pedofilia) che vengono allocati in sezioni separate per tutelare la loro incolumità; il circuito per i collaboratori di giustizia; il circuito 41bis, che implica un regime detentivo speciale allo scopo di evitare contatti e comunicazioni tra esponenti della criminalità organizzata all’interno degli istituti di pena, nonché contatti e comunicazioni tra gli esponenti detenuti delle varie organizzazioni e quelli ancora operanti all’esterno e prevede la sospensione parziale o totale delle regole di trattamento che contrastino con le esigenze di ordine e sicurezza.

¹⁵⁰ Tali requisiti, stabiliti dalla circolare 3594/6044 del 24 novembre 2011, riguardano l’assenza di pericolo di evasione o di compromissione dell’ordine e della sicurezza dell’istituto, e in generale la pericolosità del soggetto valutata in base al fascicolo processuale e a dati emersi dall’osservazione del detenuto come: la condotta intramuraria, le modalità relazionali e l’adesione all’offerta trattamentale.

superare il confinamento della vita carceraria all'interno del perimetro delle sole stanze di pernottamento¹⁵¹.

Il regime non perimetrale implica, da un lato, una considerevole responsabilizzazione¹⁵² del detenuto – dal momento che il mantenimento di tale regime meno afflittivo è subordinato all'assunzione consapevole di una condotta regolare e all'adesione del soggetto alle regole di disciplina interna – dall'altro, la necessità di nuove competenze e di una maggiore collaborazione ed integrazione fra l'area della sicurezza e quelle educativa¹⁵³.

¹⁵¹ La circolare GDAP-0445330-2011 *“Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione”* costituisce un superamento anche della concezione della cella espressa con il già citato art. 6 dell'Ordinamento penitenziario, come spazio dedicato esclusivamente al riposo del detenuto, distinto dunque dagli ambienti in cui devono svolgersi le attività di socializzazione e trattamentali. La circolare cita infatti *“il superamento del criterio di perimetrazione della vita penitenziaria all'interno della camera di pernottamento. [...] Va chiarito che il perimetro della detenzione dovrà estendersi quanto meno ai confini della sezione, ovvero, dove possibile, anche agli spazi aperti esterni alla stessa. Dentro il nuovo perimetro dovrà concepirsi una vita penitenziaria connotata da libertà di movimento, secondo precise regole di comportamento che ne condizionino l'andamento”*. Consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=3_1_6_4&facetNode_3=3_1_6&facetNode_2=0_2_13&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC708476

¹⁵² Secondo le disposizioni relative ai nuovi modelli di esecuzione della pena introdotti, la già citata circolare 3594/6044 del 24 novembre 2011 stabilisce che il detenuto, ammesso al regime detentivo aperto, messo a debita conoscenza delle norme vigenti all'interno dell'istituto, debba sottoscrivere un “patto di responsabilizzazione” con il quale si impegna formalmente all'osservanza delle regole e all'assunzione di comportamenti adeguati. La sottoscrizione di suddetto patto ha implicazioni socializzanti ed educative con evidenti ricadute sul processo di autonomizzazione e autoregolazione della persona reclusa, sulle opportunità di osservazione delle modalità di condotta e delle dinamiche relazionali nel contesto comunitario da parte del personale preposto e quindi, più in generale, sul percorso trattamentale compiuto dalla persona stessa (Trisi, & Raciti, 2014, p. 60).

¹⁵³ In base alla circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del 7 febbraio 1992 n. 3357/5787 gli istituti di pena sono organizzati in aree di competenza, secondo principi di razionalità, managerialità ed efficienza, gestionale ed operativa. Oltre all'area della segreteria, all'area amministrativo-contabile, all'area sanitaria, che oltre a provvedere all'assistenza medica di base, alle certificazioni medico-legali e ai servizi specialistici mediante strutture convenzionate, fornisce valutazioni in tema di isolamento disciplinare o sanitario, la circolare identifica altre due aree, che definisce “fondamentali”, *“alle quali le altre devono essere coordinate e funzionali”*. L'area della sicurezza, affidata al Comandante del Reparto, cui fa capo il personale di Polizia Penitenziaria, si occupa dell'organizzazione funzionale dell'istituto, assicurando non solo l'ordine, la disciplina e la sicurezza dell'istituto stesso ma anche l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e partecipando all'attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti. L'area educativa o del trattamento, che presiede invece alle attività trattamentali (scolastiche e di formazione professionale, lavorative, culturali, ricreative, sportive, religiose), cura l'osservazione scientifica della personalità dei condannati e degli internati, formulando e promuovendo interventi e programmi rieducativi, si occupa del trattamento socio-sanitario e riabilitativo in favore di detenuti affetti da dipendenze, fornisce assistenza psicologica agli internati con patologia da HIV, partecipa al consiglio di disciplina (composto dal

La circolare GDAP-0206745-2012 *“Realizzazione circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230”* definisce, infatti, il regime aperto applicato al circuito di media sicurezza, ed in particolare alle case di reclusione, come *“un regime detentivo dove, progressivamente, andranno ad essere aumentati e ampliati gli spazi utilizzabili dai detenuti e il tempo di permanenza, garantiti i diritti fondamentali, incentivate le iniziative trattamentali e i rapporti con la comunità esterna”*¹⁵⁴.

Il regime comporta, quindi, per i detenuti di media e bassa sicurezza, l’apertura delle celle da un minimo di 8 fino ad un massimo di 14 ore al giorno, la possibilità di muoversi all’interno della sezione di assegnazione ed “auspicabilmente” all’infuori di essa, nonché di usufruire di spazi più ampi per lo svolgimento delle attività trattamentali. Tale attenuazione della custodia implica una radicale trasformazione, in primo luogo, della funzione esercitata dalla Polizia Penitenziaria, che – in quanto *“corpo specializzato e partecipe nella gestione del detenuto sia sotto il profilo custodiale che trattamentale”*¹⁵⁵ – viene quindi chiamata alla conoscenza e all’osservazione diretta della persona reclusa. In secondo luogo, la trasformazione introdotta dall’attenuazione della custodia investe le modalità operative di controllo della popolazione detenuta da parte della Polizia Penitenziaria, che da statiche divengono maggiormente dinamiche (Rumore, 2020, p. 130) e improntate alla prevenzione e al contrasto delle occasioni di turbamento dell’ordine e della sicurezza interna all’istituto, che dovessero verificarsi per effetto della custodia aperta (Trisi, 2014, p. 17).

Il regime di non perimetrabilità si inserisce, inoltre, in un più ampio e complesso progetto di revisione organizzativo-gestionale del sistema penitenziario italiano verso modelli detentivi più adeguati al mandato costituzionale (art. 27)¹⁵⁶ di creare le condizioni per un trattamento penitenziario conforme ad umanità e dignità, nel quale rientra anche la sorveglianza dinamica.

La sorveglianza dinamica, attraverso l’impiego di sistemi di automazione e videosorveglianza diffusi e l’applicazione di mezzi tecnologici e di telecomunicazione, consente di assicurare la

direttore, dal responsabile dell’area sanitaria, da un educatore coordinatore e dal responsabile dell’area sicurezza).

¹⁵⁴

Consultato

da:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode=1=1_1\(2012\)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC752748](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode=1=1_1(2012)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC752748)

¹⁵⁵ Circolare GDAP-0206745-2012 *“Realizzazione circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230”* del 28 maggio 2012.

¹⁵⁶ L’art. 27 della Costituzione recita: *“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*.

vigilanza costante delle sezioni e di favorire contestualmente la mobilità e l'autonomia negli spostamenti interni dei detenuti, ma soprattutto di sgravare la Polizia Penitenziaria di alcune incombenze, garantendo una maggiore economicità, efficienza e qualità degli interventi¹⁵⁷.

La sorveglianza dinamica quale nuovo modello di gestione della sicurezza, della vigilanza e del controllo dei reclusi si rivolge essenzialmente al personale di Polizia Penitenziaria e risponde all'esigenza dell'Amministrazione di *“individuare nuove strategie operative tese non soltanto a contenere la piaga del sovraffollamento che da anni affligge il nostro Paese, ma volte anzitutto a rendere maggiormente dignitosa l'esecuzione della pena, a darle un senso compiuto, a far sì che la stessa sia eseguita con modalità rispondenti alle prescrizioni della C.E.D.U., rilanciando in particolare l'attività trattamentale che si pone come elemento sinergico delle nuove norme contenute nel decreto-legge recentemente varato dal Consiglio dei Ministri recante “Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”*¹⁵⁸.

La circolare GDAP-0251644-2013 *“Linee guida sulla «sorveglianza dinamica»”* del 13 luglio 2013 concepisce la sorveglianza dinamica come *“un sistema più efficace per assicurare l'ordine all'interno degli istituti, senza ostacolare le attività trattamentali, fondato sulla semplificazione, la razionalizzazione, la qualificazione dei carichi di lavoro, la distinzione dei livelli di competenza, la condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali”*. La circolare auspica dunque la piena collaborazione fra le diverse figure professionali che operano negli istituti e decreta come ottimale e necessaria la compenetrazione sinergica della sicurezza e del trattamento. Il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”* (art. 2) definisce la sicurezza come il mezzo e la condizione imprescindibile *“per la realizzazione delle finalità del*

¹⁵⁷ Cfr. De Amicis (2014b).

¹⁵⁸ Consultato da: http://www.ristretti.it/commenti/2013/settembre/pdf6/circolare_sorveglianza.pdf. Il decreto cui si fa riferimento è il Decreto-Legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94. Il decreto (come si evince dal testo dello stesso provvedimento) nasce in considerazione dell'insufficienza della disciplina vigente di fronte al perdurare del sovraffollamento delle carceri e del conseguente stato di tensione all'interno degli istituti e alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive, da cui tali fenomeni derivano (Della Bella, 2013). Il decreto pertanto prevede: *“da un lato, la riduzione del flusso di soggetti in ingresso negli istituti penitenziari (si vedano in questo senso la restrizione dell'ambito di operatività della custodia cautelare in carcere e l'ampliamento dell'operatività del meccanismo di sospensione dell'ordine di esecuzione delle condanne a pena detentiva di cui all'art. 656 co. 5 c.p.p.); dall'altro, l'eliminazione (o meglio una prima parziale eliminazione) degli automatismi che impediscono o rendono più difficile l'accesso ai benefici penitenziari a categorie di condannati sulla base di presunzioni assolute di pericolosità (in particolare, ai «recidivi reiterati»)”*.

trattamento dei detenuti e degli internati”. D’altro canto, *“il trattamento rieducativo illumina la sicurezza, dandole contenuti di civiltà e di umanità, e la accresce, poiché la persuasione, rendendo la forza meno brutale, la rende più forte”*¹⁵⁹. Secondo la “nuova cultura del carcere” di cui la Circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992 è espressione, sicurezza e trattamento rieducativo non costituiscono “anime conflittuali e reciprocamente incompatibili” dell’Amministrazione Penitenziaria, ma si presuppongono e si rafforzano l’un l’altra in quanto aspetti istituzionali interdipendenti e interconnessi, convergenti verso il comune obiettivo della legalità, dell’incondizionato rispetto delle leggi dello Stato, del compito costituzionale di proteggere la società da coloro che vengono privati legalmente della libertà e, al contempo, di perseguire il recupero alla società stessa dei reclusi e degli internati. Ciò presuppone, dunque, che così come il corpo di Polizia Penitenziaria partecipa alle iniziative trattamentali, la sicurezza non sia affidata esclusivamente alla responsabilità e all’onere della Polizia Penitenziaria stessa ma ad essa contribuiscano tutti gli altri operatori, compresi quelli non appartenenti all’Amministrazione Penitenziaria, attraverso un apporto multidisciplinare delle varie professionalità, in una dimensione di collegialità, di condivisione costante dei dati giudiziari e penitenziari, di programmazione condivisa.

La necessità di un’integrazione sinergica fra aree disciplinari, imposta dall’avvento di questo nuovo concetto di sicurezza, è ulteriormente ribadita nella circolare GDAP-0024103 del 20 gennaio 2011 *“Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l’anno 2011”* che sottolinea come *“il coinvolgimento dell’area educativa resta centrale ed indispensabile. Ma nessun apprezzabile risultato potrà realizzarsi senza il concorso delle conoscenze della Polizia Penitenziaria, che per compito istituzionale vive ogni momento accanto al detenuto, ed è in grado di apprezzare ogni aspetto della sua personalità e della sua evoluzione”*¹⁶⁰. Con l’introduzione del modello operativo della Sorveglianza Dinamica viene convalidata l’evoluzione nella concezione della vigilanza da controllo e custodia a conoscenza¹⁶¹. Scopo comune dell’azione coordinata e complementare dei diversi settori

¹⁵⁹ Circolare n. 3337/5787 del 7 febbraio 1992.

¹⁶⁰ Consultato da:
[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=1_1\(20110120\)&facetNode_3=1_1\(201101\)&facetNode_2=1_1\(2011\)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC940844#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=1_1(20110120)&facetNode_3=1_1(201101)&facetNode_2=1_1(2011)&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC940844#)

¹⁶¹ Cfr. De Pascalis, M. (A cura di) (2013). La via del cambiamento attraverso un modo d’essere diverso. La sorveglianza dinamica: Linee guida per gli operatori penitenziari. *Le dispense dell’Istituto Superiore di Studi Penitenziari*, 1. Consultato da: <http://www.bibliotechdap.it/issp/xl/27.pdf>

dell'istituto penitenziario, diviene la “gestione complessiva del detenuto”, laddove per gestione “*non si intende il mero mantenimento delle persone affidate alla cura dell'istituzione, ma, nonostante la segregazione, l'attenzione qualificata per esse da ogni punto di vista: fisico, psico-pedagogico, affettivo e sociale come impone il dettato costituzionale*”¹⁶². La conoscenza, l'attenta valutazione della personalità, la valorizzazione delle risorse e del ruolo ‘attivo’ del detenuto nella gestione quotidiana e nel trattamento dello stesso, divengono il fine ultimo ma anche il presupposto essenziale per l'attuazione dell'art. 27 della Costituzione, per la rieducazione del condannato ed il suo reinserimento sociale.

3.3. Fondamenti giuridici del “nuovo” carcere: Regole Penitenziarie Europee, Libro Verde sulla detenzione in Europa, Regole Minime Onu

Come già evidenziato a proposito della sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013 e della precedente sentenza Sulejmanovic del 16 luglio 2009, il regime detentivo aperto trova fondamento giuridico, oltre che nelle disposizioni ministeriali citate, in ulteriori regole penitenziarie valide a livello comunitario, come la Raccomandazione R(2006) 2 e il Libro Verde della Commissione Europea C 327 sulla detenzione.

Già nel 1973 vennero adottate con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa le “Regole Minime del Consiglio d'Europa per il trattamento dei detenuti”, ispirate alle “Regole Minime per il trattamento dei detenuti”, adottate nel 1955 dal I Congresso delle Nazioni Unite, per la prevenzione del crimine e il trattamento dei condannati per reato. Entrambi i documenti mirano a ‘uniformare’ a livello transnazionale principi, regole e procedure in materia di esecuzione penale e porre al centro dell'agire delle istituzioni penali il recupero dell'individuo, dichiarando che gli scopi principali dell'espiazione della pena sono la rieducazione e il reinserimento sociale del detenuto e che ogni Stato deve adoperarsi affinché la privazione della libertà personale sia improntata ai criteri di umanità, e siano quindi salvaguardati la dignità ed i diritti fondamentali dell'uomo.

¹⁶² GDAP-0024103 del 20 gennaio 2011 “*Progetto di Istituto: evoluzione del Progetto Pedagogico. Linee di indirizzo per l'anno 2011*”.

Pertanto, secondo quanto disposto nella nuova stesura del 2006¹⁶³ dalle regole penitenziarie europee, applicate con imparzialità e senza discriminazione alcuna (art. 13), le restrizioni imposte alle persone private della libertà personale devono essere ridotte allo stretto necessario ed essere proporzionali agli obiettivi legittimi per cui vengono imposte (art. 3); le condizioni detentive devono essere quanto più possibile conformi alle condizioni di vita nella società libera (art. 5) e la violazione dei diritti umani del detenuto non può essere in alcun modo giustificata dalla mancanza di risorse, quindi al personale penitenziario debbono essere garantite condizioni di lavoro tali da consentire un elevato livello di presa in carico del detenuto (art. 8); gli istituti penitenziari devono essere sottoposti a regolari ispezioni da parte del governo, nonché al controllo da parte di una autorità indipendente (art. 9); la detenzione deve promuovere il reinserimento sociale delle persone reclusi (art. 6), devono quindi essere incoraggiate, per quanto possibile, la cooperazione con i servizi sociali esterni nonché la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria (art. 7).

Le regole penitenziarie europee comprendono disposizioni relative alle condizioni di detenzione (dall'ammissione in istituto all'assegnazione dei detenuti ai locali di detenzione, dall'igiene al regime alimentare, dall'assistenza legale ai contatti con l'esterno, dal trasferimento alla liberazione) con particolare riguardo agli "elementi positivi" del regime penitenziario: lavoro, attività sportive e ricreative, istruzione. Vengono inoltre enunciate disposizioni relative ai particolari bisogni di donne, minori, stranieri e minoranze linguistiche nonché regole concernenti il rispetto del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione o del diritto di tutti i detenuti ad essere informati, in una lingua che comprendono, riguardo alle norme che disciplinano la vita in istituto e in merito ai loro diritti e doveri in carcere.

Relativamente alla salvaguardia della salute dei detenuti (attraverso l'erogazione di cure sanitarie e la presenza di personale medico idoneo), essa viene definita come una prioritaria responsabilità delle amministrazioni penitenziarie.

Quanto alla sicurezza, le regole europee stabiliscono che l'ordine negli istituti debba essere mantenuto tenendo presente le necessità di sicurezza, incolumità e disciplina (art. 49) e che il ricorso alla forza da parte del personale penitenziario si verifichi sempre e solo come "ultima

¹⁶³ Si veda *Le regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R (2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006*, pubblicato dall'Ufficio Studi ricerche Legislazioni e Rapporti Internazionali del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, nel 2007. Consultato da: <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/92.pdf>

risorsa” per ragioni di autodifesa, tentata evasione o resistenza attiva o passiva ad un ordine legittimo (art. 64). La forza deve essere quindi applicata nella quantità minima necessaria e per il tempo strettamente necessario (art. 64). È fatto inoltre divieto al personale penitenziario di ricorrere a mezzi di contenzione (art. 68) o di portare armi mortali all’interno del perimetro dell’istituto, salvo urgenze operative (art. 69).

In conformità con l’evoluzione della legislazione europea in materia di diritti dell’uomo, e in riconoscimento del fatto che le condizioni di alloggio e il sovraffollamento possano costituire una forma di pena o di trattamento inumano o degradante (contrario quindi all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo), l’art. 18 contiene una presa di posizione esplicita riguardo ai locali di detenzione destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, da tenersi – come affermato anche dall’art. 6 dell’Ordinamento penitenziario italiano – distinti e separati da quelli in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi¹⁶⁴. Tali locali devono rispondere al principio del rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispettare criteri di superficie, cubatura d’aria, illuminazione, riscaldamento e aerazione atte a garantire condizioni minime di sanità e di igiene. Al riguardo, i commi 3 e 4 dell’art. 18 attribuiscono alla legislazione nazionale la responsabilità di definire le condizioni minime richieste relative ai locali di detenzione e a quelli destinati al lavoro o alla socialità, nonché l’onere di attivare quei meccanismi che garantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso di sovraffollamento carcerario. Il comma 10 precisa, inoltre, che le condizioni di alloggio dei detenuti debbano essere tali da assicurare misure di sicurezza il meno restrittive possibili.

Quanto al regime penitenziario, le RPE stabiliscono che tale regime deve consentire a tutti i reclusi di trascorrere ogni giorno fuori dalla cella il tempo necessario per un livello sufficiente di contatti umani e sociali e per *“provvedere ai bisogni sociali dei detenuti”* (art. 25).

Oltre a riferimenti al sovraffollamento e a regimi detentivi aperti improntati maggiormente alla socialità, le regole europee contengono disposizioni riguardo alla sicurezza e al controllo, in particolare a misure di vigilanza dinamica *“costituita da personale all’erta che conosce i detenuti affidati al proprio controllo”* (art. 51) e che *“comunica con i detenuti, che sa cosa*

¹⁶⁴ Il comma 2 dell’art. 18 stabilisce che: *“a) le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per permettere l’apporto di aria fresca, a meno che esista un sistema di climatizzazione appropriato; b) la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; c) un sistema d’allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale”*.

succede nell'istituto e fa in modo che i detenuti siano attivi"¹⁶⁵, ad integrazione di altre misure statiche (barriere fisiche e mezzi tecnici) che devono comunque essere limitate al minimo necessario per garantire la custodia sicura dei soggetti reclusi. La sorveglianza dinamica, qualitativamente superiore a quella statica, si fonda essenzialmente sulla capacità di anticipazione e prevenzione di eventuali minacce per la popolazione detenuta, per il personale di custodia e per la società in generale. Le ragioni addotte nel documento per esigere che le misure di sicurezza applicate ai detenuti siano al minimo necessario sono principalmente tre e riguardano: la possibilità da parte del personale di individuare più facilmente coloro che richiedono un livello di sicurezza elevato in presenza di un numero ristretto di reclusi; l'interesse finanziario a non collocare i detenuti in una categoria di sicurezza più elevata del necessario a fronte dei costi effetti di mantenimento di livelli di sicurezza elevati; il livello di umanità con cui possono essere trattati i ristretti, che è inversamente proporzionale al livello di sicurezza.

Le regole penitenziarie europee, adottate dal Consiglio d'Europa nel 2006¹⁶⁶, contenute in allegato alla Raccomandazione R (2006) 2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, costituiscono a loro volta un aggiornamento della versione precedente, promulgata durante la

¹⁶⁵ *Le regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R (2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006*, p. 106.

¹⁶⁶ Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il 1 luglio 2020 la *Recommendation Rec(2006)2-rev* che aggiorna le Regole penitenziarie europee del 2006, introducendo ulteriori specificazioni in particolare per quanto concerne: la registrazione delle informazioni sui detenuti al momento dell'ammissione in carcere e la gestione dei loro fascicoli; l'adozione di politiche di genere nonché di misure atte a soddisfare le esigenze distintive delle donne detenute; l'adozione di misure specifiche atte a rispettare i bisogni particolari dei detenuti stranieri nonché a preservare e sviluppare i loro contatti regolari con la famiglia e con gli amici, con le agenzie territoriali di esecuzione penale esterna e con i volontari e, previo consenso dei prigionieri, con i rappresentanti diplomatici o consolari; l'uso di strumenti di contenzione, che devono essere il meno invasivi possibile, possono essere imposti solo quando nessun'altra forma di controllo risulti efficace per affrontare il rischio rappresentato dal detenuto e non devono mai essere utilizzati sulle donne durante il travaglio, il parto o immediatamente dopo il parto; l'isolamento (ovvero la misura disciplinare che prevede che il detenuto sia rinchiuso per più di 22 ore al giorno senza significativi contatti umani) cui si deve ricorrere sempre come ultima istanza e tenendo conto dello stato di salute del detenuto e che deve essere imposto per un periodo di tempo che sia quanto più breve possibile e mai ai bambini, alle donne incinte, alle madri in fase di allattamento o ai genitori con bambini in carcere e deve prevedere una visita giornaliera da parte del direttore del carcere o di un membro autorizzato del personale penitenziario, nonché quella di un medico; la separazione di un detenuto dagli altri reclusi come misura speciale di sicurezza, che deve tenere conto dello stato di salute dei detenuti interessati e di eventuali disabilità che possono renderli più vulnerabili ed essere tale da garantire ai prigionieri almeno due ore di contatto umano significativo al giorno, misure di mitigazione degli effetti negativi della loro separazione come la fornitura di materiali di lettura e la possibilità di svolgere attività fisica per un'ora al giorno. Consultato da: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581

404° riunione dei delegati dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 12 febbraio 1987, in occasione dell'approvazione della raccomandazione N° R (87) 3.

La scelta di procedere ad una nuova stesura delle Regole è motivata dall'evoluzione compiuta dalla nozione di umanità del trattamento dei detenuti, sulla scorta delle pronunce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e dei rapporti prodotti nel corso dell'intensa attività di controllo e monitoraggio svolta dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (CPT). La necessità di aggiornare le Regole del 1987 scaturisce, inoltre, dagli “sviluppi che sono intervenuti nel campo della politica penale, nelle pratiche delle condanne nonché nella gestione in generale delle carceri”¹⁶⁷ e dai numerosi mutamenti occorsi negli Stati membri del Consiglio d'Europa (che nel frattempo passarono da 23 a 47) per quanto concerne il tasso di carcerazione e il conseguente sovraffollamento delle carceri, la tipologia di reati compiuti, il bisogno di sicurezza, la diffusione delle misure alternative alla detenzione e il loro impatto sui sistemi penitenziari¹⁶⁸.

La Raccomandazione R (2006) 2, in stretta correlazione con quanto stabilito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali come pure dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, costituisce essenzialmente una riconferma della validità del principio dell'*extrema ratio* affermando che la privazione della libertà personale debba essere applicata esclusivamente come misura estrema¹⁶⁹ e in conformità con le procedure definite dalla legge. La Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee tende a ribadire, inoltre, come, laddove venga emessa una condanna alla reclusione, “l'esecuzione delle pene privative della libertà e la presa in carico dei detenuti devono prendere in considerazione gli imperativi di sicurezza, di

¹⁶⁷

Consultato

da:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=3_1&facetNode_2=1_2%282006%29&facetNode_3=1_2%28200601%29&facetNode_4=0_0&facetNode_5=0_2&contentId=SPS1146341&previousPage=mg_1_12

¹⁶⁸ Cfr. l'Introduzione di Capoccia a *Le regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R (2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006*, cit..

¹⁶⁹ Il principio della *extrema ratio* mira ad escludere la necessità della penalizzazione o a limitare quanto più possibile il ricorso al sistema sanzionatorio penale attraverso l'attivazione di tutti i mezzi preventivi, “extrapenali, giuridici e politico-sociali” che possano precedere e scongiurare l'intervento penale (Eusebi, 2001, pp. 121-122). Il principio dell'*extrema ratio* rimanda alla sussidiarietà del ricorso al carcere come “tutela dei beni e dei diritti fondamentali attraverso forme ampie di prevenzione dei delitti e di rimozione delle cause che possano portare alla loro commissione, secondo una concezione della politica criminale che ampli il suo spettro e i suoi strumenti di intervento ben oltre la minaccia della sanzione penale” (Anastasia, & Palma, 201, p. 14).

ordine e di disciplina e, allo stesso tempo, devono garantire delle condizioni di detenzione che non portino pregiudizio alla dignità umana e offrire delle occupazioni costruttive e una presa in carico che permettano la preparazione al loro reinserimento sociale”.

Con il Programma di Stoccolma *“Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”*¹⁷⁰, la Commissione Europea delinea gli orientamenti strategici della programmazione legislativa ed operativa per lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, per il periodo 2010-2014. Attraverso il Programma di Stoccolma, il Consiglio Europeo incoraggia la Commissione a riflettere sulla detenzione e sulle relative questioni, invitandola a *“proseguire le iniziative volte a promuovere lo scambio delle migliori prassi”* e ad *“esaminare questioni quali alternative alla reclusione, progetti pilota in materia di detenzione e migliori prassi per quanto riguarda la gestione delle carceri”*. In risposta alla richiesta del Consiglio la Commissione ha elaborato il Libro Verde sull’applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione¹⁷¹, COM(2011)327 def. del 14.06.2011, mediante il quale esaminare l’impatto che le condizioni di detenzione hanno sulla fiducia reciproca fra le autorità giudiziarie e più in generale, sul riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in relazione alle questioni di libertà, sicurezza e giustizia e sulla cooperazione giudiziaria tra i paesi membri dell’Unione Europea¹⁷².

Le questioni relative alla detenzione, tanto dei detenuti in attesa di giudizio, quanto dei condannati, sono di competenza degli Stati membri, tuttavia rientrano nell’ambito dell’Unione Europea in quanto strettamente correlate a quei diritti procedurali di indagati e imputati che vanno salvaguardati e rafforzati attraverso un pacchetto di misure e norme minime, per promuovere – pur tenendo conto delle differenze tra tradizioni e sistemi giuridici dei diversi Stati membri – la reciproca fiducia tra gli operatori del diritto e assicurare il reciproco riconoscimento. Infatti, la mancanza di fiducia *“nell’effettività dei diritti fondamentali negli Stati membri quando*

¹⁷⁰ Cfr. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 115/1 del 4.5.2010.

¹⁷¹ Consultato da: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:115:0001:0038:IT:PDF>

¹⁷² Nel Libro Verde si afferma che il principio del riconoscimento reciproco si basa sull’idea della fiducia fra gli Stati membri e sul presupposto che i sistemi di giustizia penale nell’Unione Europea, pur non essendo identici, siano almeno equivalenti, per cui le decisioni giudiziarie vanno eseguite in tutta l’Unione Europea, indipendentemente dal luogo in cui vengono emesse. Ai giudici nello Stato di esecuzione spetta l’onore di verificare che la decisione sia stata presa giustamente e non siano stati quindi violati i diritti della persona interessata, e che i diritti della persona saranno rispettati pienamente una volta che il soggetto sarà tornato in un altro Stato membro (p. 4).

*essi attuano il diritto dell'Unione ostacolerebbe il funzionamento e il rafforzamento degli strumenti di cooperazione nel settore della libertà, sicurezza e giustizia*¹⁷³.

L'interesse della Commissione per le tematiche connesse alla detenzione è inoltre motivato dalla necessità di ribadire alcuni valori e che il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo è essenziale per contribuire a fondare una fiducia reciproca tra Stati membri, nonché dall'esigenza di promuovere criteri equivalenti per quanto riguarda i diritti dei detenuti e le condizioni minime di detenzione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE) alla quale tutti gli Stati membri devono conformarsi quando attuano il diritto dell'UE, ha stabilito – come l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU) – che condizioni inaccettabili di detenzione possono costituire una violazione del divieto di tortura, pena o trattamento inumano o degradante. L'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dell'UE stabilisce inoltre che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un elevato rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. Viene inoltre ribadito che i detenuti in attesa di giudizio e quelli condannati hanno diritto a un ragionevole livello di condizioni di detenzione e che carceri sovraffollate e accuse di trattamento inadeguato dei detenuti possono deteriorare la fiducia che sta a fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea.

Tra gli strumenti di riconoscimento reciproco potenzialmente interessati dalla questione delle condizioni di detenzione (decisioni quadro del Consiglio sul mandato di arresto europeo, sul trasferimento dei detenuti, sul reciproco riconoscimento delle sanzioni alternative e della sospensione condizionale), il Libro Verde riserva particolare attenzione alla questione della custodia cautelare europea.

L'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dell'UE (come l'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU) contiene disposizioni sulla presunzione di non colpevolezza e stabilisce che ogni imputato debba essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Nel Libro verde la custodia cautelare riguarda il periodo precedente alla sentenza e comprende tutti i detenuti che non sono stati giudicati in modo definitivo. La custodia cautelare è descritta come una misura di natura eccezionale da autorizzare soltanto nel caso in cui tutte le altre misure vengano considerate insufficienti o qualora sussista un elevato rischio di fuga o di ostacolo alle

¹⁷³ Libro Verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione, p. 3.

indagini dell'imputato, oppure una minaccia per la sicurezza dei cittadini, delle vittime o dei testimoni. Inoltre, nella convinzione che periodi eccessivamente lunghi di custodia cautelare possano produrre effetti estremamente nocivi per la persona che vi è sottoposta e che l'esistenza di sistemi di detenzione preventiva di durata eccessiva possa pregiudicare la fiducia reciproca fra Stati, il Libro Verde esorta le autorità giudiziarie ad applicare misure coercitive alternative, meno rigorose e più adeguate rispetto alla custodia cautelare, quando queste siano sufficienti a contrastare il rischio di fuga o di reiterazione del reato. Infine, tenuto conto del diritto a un processo rapido e a una scarcerazione in fase pre-processuale – sancito dall'articolo 47 della Carta dell'UE e dall'articolo 5, paragrafo 3, della CEDU – del diritto a un ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di custodia cautelare ai sensi dell'articolo 5 della CEDU, nonché della raccomandazione 2006-13 adottata dal comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 27 settembre 2006 che sollecita un riesame periodico da parte di un'autorità giudiziaria dei motivi che giustificano il mantenimento e la proroga della detenzione pre-processuale dell'indagato, la Commissione esprime con il Libro Verde la volontà di valutare se norme giuridicamente vincolanti in tal senso, possano consentire di migliorare la fiducia reciproca fra Stati.

Infine, fra le fonti sovranazionali del diritto penitenziario in materia di esecuzione delle sanzioni penali che prevedano la privazione della libertà, si collocano le "Regole Minime"¹⁷⁴, approvate dal I Congresso internazionale dell'ONU per la prevenzione del delitto ed il trattamento dei delinquenti il 30 agosto 1955.

La prima parte (artt. 1-55) delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti concerne l'amministrazione degli istituti penitenziari, ed è rivolta a tutte le categorie di detenuti: penali e civili, imputati o condannati, compresi i detenuti sottoposti a misura di sicurezza o a misura rieducativa ordinata dal giudice. Dopo aver affermato che le regole devono essere applicate con imparzialità, senza alcuna differenza di trattamento su base razziale, di origine nazionale o sociale, di genere, di lingua, di religione o di opinione politica e che, al contrario, le credenze religiose e i principi morali dei gruppi di appartenenza vanno rispettati, il documento introduce l'obbligo di tenere un registro di identificazione dei detenuti in cui siano annotati i motivi della detenzione e i termini di ammissione e rilascio e la necessità di separare i detenuti in base al sesso, all'età, ai precedenti penali, ai motivi della detenzione e alle esigenze di trattamento. Per

¹⁷⁴ In Italia, il documento non ha valore di legge, ma rappresenta un'obbligazione morale ad adeguare la legislazione penitenziaria ai principi in esso contenuti (Rumore, 2020, p. 74).

quanto riguarda i locali di detenzione, e in particolare quelli destinati al pernottamento, viene stabilito che essi debbano rispondere alle esigenze igieniche, tenuto conto del clima, in termini di cubatura, superficie minima, illuminazione, riscaldamento e ventilazione. Particolare attenzione è riservata: all'alimentazione, che deve essere di buona qualità, ben preparata, con un valore nutritivo sufficiente a mantenere la salute e le forze; alla possibilità di svolgere per almeno un'ora al giorno esercizio fisico all'aria aperta; alla qualità del servizio sanitario e all'adozione delle misure necessarie perché le raccomandazioni del medico qualificato incaricato siano eseguite. Quanto al mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti, le disposizioni riguardano principalmente: il divieto di provvedimenti disciplinari come le pene corporali e di ogni sanzione crudele, inumana o degradante; il monitoraggio medico in caso di isolamento; l'uso di mezzi di coercizione come misura precauzionale contro l'evasione durante il trasferimento, o per ragioni sanitarie su indicazione del medico, o per ordine del direttore, se gli altri mezzi per dominare un detenuto sono falliti, al fine di impedirgli di arrecare danno a sé o agli altri. Vengono inoltre sanciti il diritto dei detenuti a ricevere informazioni sul trattamento e sulle norme disciplinari vigenti nell'istituti, a presentare richieste e reclami al direttore, all'Amministrazione Penitenziaria, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente, a comunicare a intervalli regolari, sia per corrispondenza sia ricevendo visite, con la famiglia, o in presenza di detenuti stranieri, con rappresentanti diplomatici e consolari. Devono inoltre essere garantiti l'accesso all'informazione (quotidiani, periodici, pubblicazioni penitenziarie speciali, programmi radiofonici, conferenze), la presenza di un rappresentante religioso autorizzato ad organizzare periodicamente servizi religiosi e a fare visite pastorali ai detenuti, il trasferimento in condizioni che garantiscano la dignità e la salute dei reclusi. Relativamente al personale di Polizia Penitenziaria, le regole stabiliscono che esso debba essere il più possibile qualificato e selezionato in base all'integrità, all'umanità e alla capacità personale e professionale (che deve garantita e sviluppata attraverso appositi percorsi formativi e di perfezionamento). Deve inoltre essere garantita la presenza di un numero sufficiente di specialisti, assistenti sociali, istruttori tecnici e volontari.

La seconda parte (artt. 59-94) delle Regole minime contiene invece disposizioni riguardo: alla suddivisione dei detenuti in gruppi omogenei in relazione alle diverse esigenze di trattamento; alla separazione di quei detenuti che, per i propri precedenti penali o per la propria disposizione, potrebbero esercitare un'influenza negativa sugli altri; alle persone in custodia cautelare che

godono della presunzione di innocenza e devono essere trattate in conformità ad essa; ai detenuti infermi di mente che devono essere posti sotto osservazione e curati in istituti specializzati sotto supervisione medica; ai condannati, che non devono essere sottoposti a restrizioni o a trattamenti maggiormente severi rispetto a quelli necessarie ad assicurare l'ordine e la sicurezza. Grande rilevanza è attribuita al trattamento¹⁷⁵ che deve avere lo scopo di suscitare nei condannati *“la volontà e le capacità che permetteranno loro, dopo la liberazione, di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stessi. Tale trattamento deve essere tale da incoraggiare nel soggetto il rispetto di se stesso e da sviluppare in lui il senso della responsabilità”* (art. 65). A tal fine, è necessario prevedere, conformemente alle necessità individuali di ciascun detenuto, il ricorso all'istruzione, all'orientamento e alla formazione professionale, ai mezzi di assistenza sociale individuale, all'educazione fisica, tenuto conto della durata della pena, del passato sociale e penale del condannato, delle sue capacità e attitudini personali, fisiche e mentali. È fatto, inoltre, esplicito riferimento al reinserimento nella società (art. 61), quale scopo e giustificazione della pena privativa della libertà personale, e alla conseguente opportunità di una stretta collaborazione fra autorità dirigenti e assistenti sociali, al fine di mantenere e migliorare le relazioni del detenuto con la sua famiglia e con organismi sociali territoriali. L'art. 60.2 fa inoltre riferimento all'attivazione, prima del termine dell'esecuzione della pena, di provvedimenti preparatori alla liberazione all'interno dell'istituto o in altri istituti adatti o attraverso la liberazione in prova sotto il controllo dell'assistenza sociale, utili per assicurare al detenuto un ritorno progressivo alla vita nella società. Viene infine ribadito il diritto del detenuto alla formazione professionale, al lavoro *“tale da mantenere e aumentare la loro capacità di guadagnare onestamente di vivere dopo la liberazione”* (art. 71.4), all'istruzione e ad attività ricreative e culturali essenziali per il proprio benessere fisico e intellettuale, all'assistenza al momento del rilascio.

¹⁷⁵ La rilevanza del trattamento è sottolineata anche dall'art. 10 del “Patto Internazionale sui diritti civili e politici” delle Nazioni Unite – stipulato nel 1966 – che, oltre a sancire che qualsiasi individuo privato della propria libertà debba essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana, afferma che *“il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale”*. Consultato da: https://www.difesa.it/SMD/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/31356_patto_NY19661.pdf

3.4. Tratti salienti del carcere in Italia

Secondo il World Prison Brief, in Europa, escludendo la Federazione russa¹⁷⁶, la popolazione carceraria, dal 2000 al 2018 è aumentata del 3,1%. Il 31 gennaio 2019, negli istituti penali degli Stati membri del Consiglio d'Europa (per i quali sono disponibili dati) ospitavano 1.540.484 detenuti (di cui il 95% uomini e il 5% donne), il che corrisponde a un tasso medio di carcerazione di 106 detenuti per 100.000 abitanti. Alcuni paesi presentavano, rispetto al tasso di carcerazione europeo, significative variazioni in rialzo (386,1 nella Federazione Russa; 202,6 in Repubblica Ceca; 190,1 in Polonia; 181,1 in Estonia; 169,5 in Ungheria), o al ribasso (56,4 nei Paesi Bassi; 59,7 in Svezia; 77,6 in Germania; 81,3 in Svizzera; 99,6 in Italia; 104,5 in Francia; 125,7 in Spagna)¹⁷⁷.

In Italia, allo scoppio della pandemia da SARS-CoV-2, a fine febbraio 2020¹⁷⁸ i detenuti erano 61.230, 10.229 in più della capienza regolamentare di 50.931 posti (ma secondo il XVI rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, altri 4 mila posti non erano al momento effettivamente disponibili, per cui la sovra-popolazione detenuta ammontava a 15 mila unità, con un tasso di affollamento stimato del 130,4%). Nell'arco di un decennio, ovvero dalla fine del 1999, quando il totale dei reclusi ammontava a 51.814, la popolazione ha registrato un aumento del 17% circa: al 31 dicembre 2019 la popolazione detenuta ha toccato i 60.769, di cui il 4,38% donne (2.663, delle quali 44 madri con figli in istituto) e il 32,73% stranieri (19.888).

Data di rilevazione	Imputati*	Condannati	Internati	Totale	Donne	% rispetto ai presenti	Stranieri	% rispetto ai presenti
----------------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------	--------------	-------------------------------	------------------	-------------------------------

¹⁷⁶ Secondo la rilevazione del World Prison Brief, la popolazione carceraria russa – che è di gran lunga la più numerosa d'Europa – è diminuita del 45%. Per contro, vi è stata una crescita nelle altre regioni d'Europa: 7% nell'Europa occidentale e nell'Europa settentrionale e 27% nell'Europa meridionale.

¹⁷⁷ Cfr. Aebi, M. F., & Tiago M. M. (2020). *Prisons and Prisoners in Europe 2019: Key Findings of the SPACE I report*. Strasbourg: Council of Europe.

¹⁷⁸ Poiché per effetto della pandemia e del grave rischio di contagio all'interno degli istituti penitenziari, vennero applicate misure deflative della popolazione carceraria (tra cui, la detenzione domiciliare concessa in corrispondenza di reati non gravi con meno di 18 mesi da scontare) che determinarono diminuzioni significative delle presenze (di 95 persone al giorno fra fine febbraio e il 19 marzo, di 158 persone al giorno dal 19 marzo al 16 aprile, di 77 persone al giorno fra il 16 aprile e il 15 maggio), è stato scelto di riferire l'analisi dei dati all'anno 2019.

31/12/2005	21.662	36.676	1.185	59.523	2.804	4,71	19.836	33,32
31/12/2006	22.145	15.468	1.392	39.005	1.670	4,28	13.152	33,72
31/12/2007	28.188	19.029	1.476	48.693	2.175	4,47	18.252	37,48
31/12/2008	29.901	26.587	1.639	58.127	2.526	4,35	21.562	37,09
31/12/2009	29.809	33.145	1.837	64.791	2.751	4,12	24.067	37,15
31/12/2010	28.782	37.432	1.747	67.961	2.930	4,31	24.954	36,72
31/12/2011	27.325	38.023	1.549	66.897	2.808	4,20	24.174	36,14
31/12/2012	25.777	38.656	1.268	65.701	2.804	4,27	23.492	35,76
31/12/2013	22.877	38.471	1.188	62.536	2.694	4,31	21.854	34,95
31/12/2014	18.518	34.033	1.072	53.623	2.304	4,30	17.462	32,56
31/12/2015	17.828	33.896	440	52.164	2.107	4,04	17.340	33,24
31/12/2016	18.958	35.400	295	54.653	2.285	4,18	18.621	34,07
31/12/2017	19.853	37.451	304	57.608	2.421	4,20	19.745	34,27
31/12/2018	19.587	39.738	330	59.655	2.576	4,32	20.255	33,95
31/12/2019	18.889	41.531	349	60.769	2.663	4,38	19.888	32,73

*la voce imputati comprende i detenuti in attesa di giudizio e i condannati in primo e secondo grado.

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento | Sezione Statistica



Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento | Sezione Statistica

Fatta eccezione per l'anno 2006 in cui, come già ricordato, venne concesso l'indulto, la popolazione si è mantenuta in costante aumento fino a raggiungere le 67.961 unità alla fine del 2010. Se dal 2013, anno della condanna per trattamenti inumani e degradanti da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo mediante la citata sentenza Torreggiani, i numeri della popolazione detenuta hanno cominciato a manifestare un andamento decrescente, dal 2015 in avanti il trend si è confermato nuovamente crescente. Tale aumento non è tuttavia correlato agli ingressi dalla libertà dei detenuti italiani e stranieri, che nel 2018 (47.257 persone) hanno raggiunto un numero inferiore a quello ai due anni precedenti (48.144 nel 2017, 47.342 nel 2016), mentre rispetto alla fine del 2008, quando si contavano 58.127 detenuti e 92.800 ingressi, si sono ridotti a poco più della metà. Tale andamento è spiegabile in relazione non solo al contenimento del fenomeno delle cosiddette "porte girevoli", ma anche all'allungamento delle pene scontate dai detenuti condannati in via definitiva (che a livello europeo, nel 2018, duravano in media 18 mesi). Dal 2009 al 2019, la percentuale dei condannati a pene fino ad un anno di reclusione è scesa dal 9,8% al 3,8%, mentre quella dei condannati ad una pena compresa fra 1 e 5 anni è passata dal 49,5% al 42,2%. Al contrario, se nel 2009 i condannati che scontavano una pena compresa tra i 5 e i 10 anni costituivano l'11,1% del totale, nel 2019 la percentuale è salita al 16,6%, come pure in aumento è il numero degli ergastoli (1.461 nel 2009, 1.802 nel 2019). Un altro importante fattore causale è certamente rappresentato dall'alta percentuale di detenuti in

attesa di giudizio, pari al 33% (a inizio 2019), che si assesta dieci punti sopra la media europea (22%).

Detenute donne. L'andamento della presenza femminile negli istituti di pena italiani si è mantenuta pressoché stabile negli anni, registrando il numero massimo di presenze nel 2010 (2.930 su un totale di 67.961 unità, pari al 4,31%). Nel corso degli ultimi anni vi è stato un lieve incremento (+0,06%) nella popolazione detenuta femminile che è passata dal rappresentare il 4,32% dei detenuti nel 2018, al costituire il 4,38% dei reclusi nel 2019. Secondo i dati forniti dal DAP, aggiornati al 31 dicembre 2019, sul territorio nazionale, gli istituti destinati esclusivamente alle detenute donne sono soltanto quattro: “G. Stefanini” - Rebibbia Femminile a Roma, “Giudecca” a Venezia, e gli istituti di Pozzuoli e Trani, cui si aggiungono 44 sezioni femminili all'interno di carceri maschili. Al 31 dicembre 2019, le detenute ristrette negli istituti di pena femminili erano così distribuite: 155 a Pozzuoli, 399 nell'istituto “G. Stefanini” - Rebibbia Femminile a Roma, 36 alla Casa di Reclusione di Trani, 82 alla Giudecca di Venezia. Degli istituti di pena femminili, quello di Roma e quello di Pozzuoli presentavano una condizione di sovraffollamento rispetto alla capienza regolamentare rispettivamente di 269 e 109 posti. Inoltre, a Lauro, l'Istituto a Custodia Attenuata ICAM (destinato alla custodia cautelare o all'espiazione della pena per donne incinte o madri con prole sotto i sei anni) ospitava 6 detenute, di cui 1 straniera, contro i 35 posti regolamentari. In totale negli istituti penitenziari italiani alla fine del 2019 erano recluse 44 madri, con 48 figli al seguito, di cui 20 italiane (con 23 figli al seguito) e 24 straniere (con 25 figli al seguito)¹⁷⁹.

Quanto alla distribuzione sul territorio nazionale, la regione che alla fine del 2019 ospitava il maggior numero di donne era la Lombardia, con un valore assoluto di 472 ristrette suddivise in 7 istituti a prevalenza maschile; al secondo posto il Lazio con 470 donne, detenute principalmente nel carcere di Rebibbia femminile, mentre la Campania, al terzo posto, raggiungeva un totale di 358 detenute, ospiti in 5 istituti oltre alla Casa di reclusione femminile di Pozzuoli.

Secondo l'analisi compiuta da Antigone, inoltre, le condanne nei confronti delle detenute riguardavano prevalentemente i reati contro il patrimonio (1.307) e contro la persona (832), le violazioni della legge sulla droga (820), i reati contro l'amministrazione della giustizia (311) e contro la pubblica amministrazione (209) – mentre a carico delle donne straniere erano

¹⁷⁹ Per un approfondimento sul tema della maternità in carcere cfr. Lombardi (2020).

principalmente le condanne per reati connessi alla prostituzione e alla violazione della legge sull'immigrazione; il 36,2% delle donne ristrette in Italia era di cittadinanza straniera (con uno scarto percentuale di più di 3 punti rispetto agli uomini stranieri che rappresentavano il 33,5% della popolazione maschile detenuta); le nazionalità maggiormente rappresentate erano quella rumena (22,35%) e quella nigeriana (20,7%).

Detenuti stranieri. Nonostante l'inasprimento delle norme in materia di immigrazione e la tendenza pubblica alla criminalizzazione dello straniero, a fronte di un sempre crescente numero di immigrati residenti in Italia, diminuisce sensibilmente il loro tasso di detenzione: dal 2005 al 2019, la percentuale degli stranieri in condizione di detenzione sul totale degli stranieri residenti è in Italia è scesa dallo 0,82% allo 0,40%.

Anno (al 1.1)	Numero stranieri residenti in Italia	Numero detenuti stranieri (al 31.12)	Tasso di detenzione
2005	2.402.157 (4,1% della popolazione residente)	19.836	0,82%
2012	4.052.081 (6,8% della popolazione residente)	23.492	0,58%
2019	4.996.158 (8,4% della popolazione residente)	19.888	0,40%

Fonte: Dati ISTAT e Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento | Sezione Statistica

Al 31 dicembre 2019, la presenza di detenuti stranieri nelle carceri italiane ha raggiunto 19.888 unità (un numero pressoché identico a quello del 2005), pari al 33,32% della popolazione detenuta (contro la media europea, pari al 14%), con una riduzione di 3.604 unità rispetto al 2012 e di 3,03 punti percentuali rispetto al numero totale dei detenuti presenti negli istituti penitenziari

italiani. Nel 2019, mentre a livello europeo più di un terzo dei detenuti stranieri proviene da stati membri del consiglio d'Europa, in Italia le nazioni più rappresentate in carcere erano Marocco (18,4% della popolazione detenuta di origine straniera, per un totale di 3.651 unità), Albania (12,1%, per un totale di 2.402 unità), Tunisia (10,2%, per un totale di 2.020 unità), Nigeria (8,4%, per un totale di 1.665 unità).

In merito alla posizione giuridica, il XV Rapporto Antigone rileva che gli stranieri, alla fine del 2019, rappresentano il 35,6%, dei detenuti in attesa di condanna definitiva e il 30,8% del totale dei soggetti condannati. L'accesso alle misure alternative è significativamente più limitato per gli stranieri, che nel 2019 costituivano solo il 17,5% delle persone prese in carico dal sistema di esecuzione penale esterna. Quanto alla tipologia di reato, dall'analisi dei dati emerge che gli stranieri commettono tendenzialmente reati di minore gravità e che i delitti commessi in misura maggiore nel 2019 erano legati alla violazione della legge sugli stupefacenti (35,8%), a reati contro la persona (30,97%), all'associazione a delinquere di stampo mafioso (2,4%). Agli stranieri vengono inoltre comminate pene meno severe: gli immigrati costituivano il 44,5% del totale dei condannati a una pena inferiore a un anno dell'anno di riferimento, e solo il 6,2% del totale dei detenuti condannati all'ergastolo.

Tossicodipendenti. Secondo l'analisi contenuta nella decima edizione del *Libro Bianco sulle droghe*, nel 2018, il 29,87% degli ingressi in carcere (14.118 dei 47.258 totali, in crescita dello 0,5% rispetto al 2017 e in percentuale superiore rispetto a quella europea che era del 16,8%), è derivato da imputazioni o condanne sulla base dell'art. 73 del Testo Unico sulle sostanze stupefacenti "Jervolino-Vassalli" (detenzione ai fini di spaccio), confermando un trend costante con una leggera flessione a partire dal 2013 a seguito della sentenza della CEDU Torreggiani e dall'adozione di politiche deflative della popolazione detenuta. Dei 14.118 ingressi in carcere per reati in violazione dell'art.73 DPR 309/90, 7.333 riguardavano detenuti italiani, 6.785 coinvolgevano detenuti stranieri.

Considerando invece il totale dei detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2018 (quasi 60.000), ben 14.579 lo erano a causa del solo art. 73 del Testo Unico, 5.488 per violazione dell'art. 73 e anche dell'art. 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), 940 esclusivamente per l'art. 74. Si è passati così dai 19.793 detenuti presenti per

violazione dell'art. 73, dell'74, e degli artt. 73 e 74 del 31 dicembre 2017 ai 21.007 del 31 dicembre 2018, con un aumento del 6,5%.

Crescono, inoltre, gli ingressi e le presenze di detenuti tossicodipendenti. Dei 59.655 detenuti presenti alla fine del 2018 il 27,94% (16.669) erano tossicodipendenti: una percentuale superiore al picco del 27,57% raggiunto in seguito all'applicazione della Fini-Giovanardi, nel 2007, poi ridimensionatosi per effetto di alcuni interventi legislativi correttivi. Ingente l'incidenza dei tossicodipendenti anche sugli ingressi complessivi in carcere (circa il 35,53%). Oltre ad avere un significativo effetto sulla condizione di sovraffollamento carcerario (che secondo le simulazioni proposte dal dossier, sarebbe annullata in assenza di detenuti per art. 73. o di quelli dichiarati tossicodipendenti), la criminalizzazione delle condotte legate alla circolazione delle sostanze stupefacenti ha forti ripercussioni sul sistema giudiziario. Gli individui coinvolti in procedimenti penali pendenti per violazione dell'articolo 73 e 74 nel 2018 erano rispettivamente 178.819 (+5.005 e +2,9% rispetto all'anno precedente) e 43.335 (+1.154 e +2,7% rispetto a un anno prima).

Variabili socio-anagrafiche. Secondo i dati elaborati da Antigone, l'Italia si colloca al secondo posto (dopo la Bulgaria) per 'anzianità' della popolazione carceraria rispetto alla media europea (35 anni). Mentre nel 2009 i ristretti con più di 40 anni erano meno del 40%, alla fine del 2019 erano oltre il 50% e i detenuti ultracinquantenni costituivano il 25% della popolazione totale, contro il 15% della media europea. La percentuale dei reclusi con più di 60 anni è passata nel corso del decennio dal 4,1 all'8,6%, mentre quella relativa ai detenuti di età superiore ai 70 anni è salita dallo 0,7% al 1,6%.

Per quanto concerne il livello di istruzione ed il titolo di studio, sui 60.769 detenuti presenti al 31 dicembre 2019, 705 erano i laureati, 4.868 avevano un diploma di scuola superiore, 714 un diploma di scuola professionale, 19.485 una licenza di scuola media, 6.393 la licenza elementare, 882 erano privi di qualunque titolo di studio. Gli analfabeti si confermano in continua crescita: 1.054 a fronte degli 852 del 2005, dei 730 del 2012, dei 693 del 2017. La provenienza (per nascita) dei ristretti evidenzia una prevalenza delle regioni meridionali, in particolare Campania (10.294), Sicilia (7.633), Puglia (4.796), Calabria (4.136). Tra le altre regioni di provenienza, il Lazio con 3.315 detenuti e la Lombardia con 3.112 detenuti rivestono un peso altrettanto

considerevole e rientrano nelle prime sette posizioni della graduatoria dei tassi regionali di carcerizzazione.

Attività trattamentali. Al 31 dicembre 2019, secondo quanto riportato da Antigone, le attività lavorative vedevano coinvolti 18.070 detenuti (pari al 29,74% del totale dei reclusi), di cui: l'86,82% impiegati dalla stessa Amministrazione Penitenziaria in servizi di istituto (pulizia, consegna dei pasti), il 4,45% alle dipendenze dell'Amministrazione per lavorazioni interne (sartoria, falegnameria e assemblaggio componenti vari), l'1,14% lavoratori in colonie agricole, il 7% impegnati in incarichi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e il 5,12% in servizi esterni art. 21 dell'Ordinamento penitenziario. Altri 2.381 lavoravano per soggetti terzi, di questi il 28,56% era coinvolto in attività all'esterno dell'istituto mediante l'applicazione dell'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario, il 33,9% era composto da detenuti in semilibertà, l'8,86% prestava servizio all'interno degli istituti per conto di aziende o, nel 28,69% dei casi, per conto di cooperative.

In base ai dati forniti dal DAP, per quanto riguarda l'attivazione di corsi professionali, la situazione a livello nazionale si presentava nel secondo semestre del 2019 piuttosto diversificata: in 5 regioni (Liguria, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige e Veneto) non era stata attivato alcun corso di formazione, mentre nei restanti istituti risultavano attivati 203 corsi di formazione professionale con 2.506 detenuti iscritti, dei quali 901 stranieri. I corsi portati al termine sono stati 119 e hanno visto la partecipazione di 1.394 ristretti di cui 488 stranieri. I corsi si sono inoltre chiusi con la promozione di 1.164 partecipanti (429 stranieri).

Nel corso dell'anno scolastico 2018-2019, sono stati attivati 1.590 corsi con 19.888 iscritti dei quali 10.257 stranieri (51,6%), in leggera flessione rispetto all'anno scolastico 2017-2018, durante il quale vennero attivati 1.634 corsi per un totale di 20.357 iscritti, dei quali 10.256 stranieri. La massiccia partecipazione dei detenuti stranieri è giustificabile in ragione del fatto che oltre la metà dei corsi attivati (57,2%) erano corsi di alfabetizzazione e di apprendimento dell'italiano, che hanno coinvolto oltre il 60% di tutti gli iscritti a scuola nel corso dell'anno e 8.565 detenuti stranieri.

Al 31 dicembre 2019 risultavano inoltre iscritti a corsi universitari in diversi ambiti disciplinari 365 reclusi (contro i 302 iscritti nel 2018), di cui 7 donne e 39 stranieri.

Suicidi. Secondo quanto desumibile dal Dossier *Morire di carcere*, prodotto da Ristretti, nelle carceri italiane i suicidi si verificano con una frequenza 19 volte maggiore rispetto alle persone libere e, spesso, negli istituti dove le condizioni di vita sono peggiori, quindi in strutture fatiscenti, con poche attività trattamentali ed una scarsa presenza del volontariato, e altrettanto spesso in correlazione alla locazione in particolari reparti. Il 2018 si è concluso con un allarmante numero di suicidi (67) e un tasso di suicidi ogni 10.000 detenuti, calcolato sulla presenza media, che si attesta all'11,4 (superiore alla media dei tassi di suicidi per 10.000 detenuti nell'Unione Europea che nel 2017 era del 6,2 e nel 2018 del 5,7). Nel 2019, i suicidi negli istituti penitenziari italiani hanno subito una leggera flessione con un totale di 53 casi e un tasso di 8,7 su 10.000 detenuti mediamente presenti (a fronte di un tasso nazionale di 0,65 suicidi su 10.000 abitanti). Dei 53 detenuti che si sono tolti la vita nel corso del 2019, il 26,4% aveva un'età compresa fra i 40 e i 49 anni, il 20,8% aveva fra i 50 e i 59 anni, il 18,9% aveva fra i 20 e i 29 anni, un altro 18,9% aveva fra i 30 e i 39 anni, l'11,3% rientrava nella fascia di età 60-69 anni, la restante parte aveva un'età superiore ai 70 anni.

Personale penitenziario. Secondo i dati SPACE, a livello europeo, il rapporto medio fra detenuti e agenti di Polizia Penitenziaria è di un agente per 2,6 detenuti, in Italia tale rapporto si mantiene al di sotto della media europea assestandosi a 1,9. Tuttavia, secondo quanto riportato dal rapporto annuale dell'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, si riscontra una carenza di organico del 16%. Sebbene gli agenti di Polizia Penitenziaria rappresentino la categoria professionale numericamente più consistente del sistema penitenziario, con un organico di 37.181 operatori (pari al 83,6% del totale dei dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria contro il 69,3% della media europea), gli agenti effettivamente in servizio sono 31.332. Di contro, la categoria dei funzionari giuridico-pedagogici, comunemente denominati e noti come educatori, che hanno il compito, oltre che di fornire supporto ai singoli detenuti, di coordinare le attività connesse all'osservazione ed alla realizzazione dei progetti di trattamento individualizzato, presenta una carenza di personale del -7,4%: dei 999 funzionari giuridico-pedagogici che compongono l'organico, gli operatori presenti sono 925. Relativamente al rapporto numerico fra detenuti e funzionari giuridico-pedagogici, esiste inoltre una discrepanza fra i dati forniti dal DAP (1 educatore ogni 65,5 detenuti) e quelli raccolti nel corso delle proprie visite agli istituti penitenziari dall'Osservatorio di Antigone (1 educatore ogni 78 detenuti), che

tuttavia rileva variazioni molto significative e allarmanti, da istituto a istituto: ad esempio, la Casa Circondariale “Carmelo Magli” di Taranto dispone di un solo 1 educatore ogni 205 detenuti e la Casa Circondariale Nuovo Complesso di Rieti ha a disposizione 1 solo funzionario giuridico-pedagogico per 182 ristretti.

Diversa la rappresentazione fornita dall’Osservatorio rispetto a quella del DAP anche per quanto concerne la presenza di volontari all’interno degli istituti, che secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione Penitenziaria si sono mantenuti in numero stabile (16.842 nel 2017 e 16.838 nel 2018) con un rapporto di 1 volontario ogni 3,5 detenuti, che sale invece a 1 volontario per 7 detenuti secondo quanto rilevato da Antigone.

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio di Antigone, vi è carenza anche di direttori e vicedirettori: più del 30% degli istituti visitati era privo di un direttore incaricato solamente presso quell’istituto, mentre la percentuale degli istituti di pena in cui non era presente la figura del vicedirettore è salito dal 70% del 2017 all’83% circa del 2018.

Quanto ai mediatori culturali operanti negli istituti penitenziari, al 31 dicembre 2017, il DAP registrava 223 presenze, così ripartite per area d’intervento: Est Europa 58, Nord Africa 62, Altri Paesi dell’Africa 40, Medio ed estremo oriente 34, Sud America 13, Altro 16, per un totale di 19.745 detenuti stranieri presenti a fine anno e un rapporto medio di 1,13 mediatori ogni 100 detenuti stranieri. Nell’anno successivo, avrebbero operato negli istituti penitenziari italiani 165 mediatori culturali (-26% rispetto al 2017), ossia 1 mediatore ogni 122 detenuti di origine straniera, ma secondo quanto riscontrato dagli osservatori di Antigone, il 60% degli istituti visitati nel 2018 era in realtà privo di mediatori culturali.

Conclusioni

Poiché non sussiste una correlazione diretta fra l’aumento della criminalità e l’aumento delle detenzioni, è possibile supporre che la crescita costante della popolazione detenuta sia indice e riflesso della diffusione e della costante applicazione, in Italia, come nei Paesi occidentali, di politiche di controllo, repressione e neutralizzazione selettive, tradotte sul piano legislativo nei cosiddetti “pacchetti sicurezza” e in norme sempre più severe (ad esempio, le citate leggi “Bossi-

Fini” e “Fini-Giovanardi”), attuate dalle agenzie istituzionali nei confronti di quelle fasce deboli di popolazione più inclini ad essere pubblicamente rappresentate come pericolose. Le politiche di tolleranza zero, la retorica del “nemico”, la criminologia attuariale costituiscono il quadro teorico e culturale entro il quale si colloca lo strumento punitivo penale quale strumento di rappresentazione simbolica del portatore di rischio, nonché quale mezzo attraverso il quale lo Stato, delegittimato nelle proprie funzioni dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione del mercato e del lavoro, nonché dalla rinuncia al proprio ruolo assistenziale, offre rassicurazione ai cittadini garantendone la sicurezza e l’incolumità, fisica e patrimoniale, a fronte di una percezione diffusa dell’incertezza fomentata da discorsi mediatici, guadagnando il consenso dell’opinione pubblica e riconfermando la propria autorità.

Per effetto dell’estensione massiccia del ricorso al carcere, l’istituzione penitenziaria, già di per sé in crisi di legittimazione, si presenta come un contesto composito, complesso nel quale il mandato essenziale della rieducazione e dell’inclusione – il solo che giustifichi ad oggi la sussistenza della pena detentiva – e del rispetto della dignità umana come dei diritti fondamentali, rischia di essere irrimediabilmente compromesso da condizioni di vita (e di lavoro) insostenibili e intollerabili, da un trattamento che – nonostante i miglioramenti introdotti (come il regime aperto e la sorveglianza dinamica) e la tutela offerta a livello nazionale ed internazionale da appositi organismi (quali il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani o degradanti) – si configura comunque, a fronte di tali condizioni di precarietà, sovraffollamento, insalubrità, come degradante ed inumano per coloro i quali sono sottoposti al processo di istituzionalizzazione.

La ‘radiografia’ fornita dai dati statistici evidenzia come la popolazione detenuta sia composta quasi esclusivamente da quegli stessi diseredati ed esclusi dalla società (tossicodipendenti, immigrati, analfabeti, persone affette da disagio mentale, indigenti) – oggetto delle retoriche securitarie e delle politiche di criminalizzazione – ai quali dovrebbero essere destinati invece, per garantire quell’inclusione e quel recupero che costituisce la finalità primaria, sancita costituzionalmente, del carcere – altri generi di servizi, di accoglienza, di cura e di assistenza.

Appare evidente che in tali condizioni di inadeguatezza e precarietà strutturale e operativa, e in presenza di un numero di operatori specializzati in interventi educativi e psicologici insufficiente rispetto ai bisogni specifici delle diverse categorie di detenuti, il carcere assume primariamente e

prioritariamente una funzione custodiale e di neutralizzazione, a scapito della possibilità di attuare un trattamento individualizzato efficace e funzionale al recupero e al reinserimento della persona reclusa.

Resta da chiedersi, dunque, quali agenzie o attori, oltre a quelli preposti ad interventi normativi che favoriscano la decarcerazione e l'applicazione sempre più consistente di misure alternative alla pena detentiva, o l'effettivo rispetto di livelli minimi di esercizio dei diritti fondamentali, possano contribuire al cambiamento dall'interno del contesto penitenziario, in direzione di un trattamento più umano e più efficace in termini di riabilitazione e reinserimento dei detenuti.

Pratica teatrale e trattamento. Linee evolutive negli istituti penitenziari italiani

“Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi è. Perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata di caratteri suoi, per cui è sempre «qualcuno». Mentre un uomo – non dico lei, adesso – un uomo così in genere, può non essere «nessuno»”

Luigi Pirandello (1921)

Premessa e obiettivi del capitolo

Secondo i dati forniti dal DAP e rielaborati nel XV rapporto Antigone, nel 2019 i fondi destinati all'Amministrazione Penitenziaria, sono aumentati di circa 17 milioni, pur mantenendosi sotto la soglia dei 2,9 miliardi (rispetto ai 2,88 miliardi del 2018). A fronte di questo aumento, a causa dell'incremento del numero di persone ristrette, il costo per detenuto è sceso, rispetto all'anno precedente, da 137,02 € a 131,39 €. Il 76,47% del budget totale stanziato per il 2019 è costituito dal costo per il personale dell'Amministrazione penitenziaria (69,03% Polizia Penitenziaria, pari a 2 miliardi di euro circa; 7,44% personale amministrativo e magistrati, per un totale approssimativo di 216 milioni di euro) in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente ma in costante e graduale aumento in termini assoluti. La voce accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie rappresenta invece il 10% del totale (301 milioni circa) e comprende le spese per il vitto e il mantenimento dei detenuti (40%), per le mercedi (36%) e per istruzione, attività ricreative e asili nido per i figli delle detenute (2,2%). Il capitolo relativo all'edilizia penitenziaria, che comprende la realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione di quelle esistenti (ma non la manutenzione ordinaria degli istituti di pena) ha registrato un aumento del 51%, pur rappresentando complessivamente solo l'1,8% della spesa totale (52 milioni circa)¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Gli altri capitoli di spesa comprendono: servizi tecnici e logistici connessi alla custodia (263 milioni di euro circa); supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari (16 milioni di euro circa); gestione e assistenza del personale del programma Amministrazione Penitenziaria (52 milioni circa).

Analogamente, il bilancio del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) entro cui rientrano tanto i costi dell'esecuzione penale esterna degli adulti, quanto quelli della detenzione minorile e dell'esecuzione penale esterna minorile – per il quale sono stati stanziati 273 milioni, con un incremento dell'8% rispetto al 2018 – è composto per il 49% da spese relative a personale amministrativo e magistrati (134 milioni circa), per il 24,6% da costi del personale di Polizia Penitenziaria (67 milioni di euro circa), per il 15,8% dal capitolo trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti dell'autorità giudiziaria (43 milioni di euro circa).

Sebbene tali dati si prestino a confermare l'ipotesi di una deriva securitaria delle politiche penali e di una funzione prevalentemente contenitiva e neutralizzante del carcere, come pure a rendere ancor più manifesta la necessità di adeguamenti strutturali atti a contrastare l'emergenza sovraffollamento, essi impongono anche una riflessione riguardo alla valenza e alle opportunità del trattamento, in difesa del principio rieducativo. Nonostante il risicato bilancio destinato al capitolo trattamento, e l'assenza di un preciso quadro normativo di riferimento che sottragga le proposte e gli interventi all'indefinitezza e all'approssimazione, le attività culturali (in particolare, teatro, corsi di scrittura, ecc.) costituiscono negli istituti penitenziari una realtà ormai concretamente consolidata. Forse in risposta all'avvertimento secondo il quale *“una struttura chiusa quale quelle del carcere rischia di diventare antieducativa qualora perda il riferimento al normale ambiente sociale”* per cui *“il contatto con il mondo esterno, al pari del rapporto con la famiglia, viene enumerato fra gli elementi che compongono il trattamento”* (Ciccotti, 1979, p. 203) o forse in virtù di una endemica carenza di risorse economiche e di personale, le attività culturali, ricreative e sportive sono affidate per lo più alla gestione di assistenti volontari (art. 78) e di soggetti privati, istituzioni, associazioni (art. 17)¹⁸¹, esterni all'Amministrazione Penitenziaria (Tabella 1). Tali attività vedono peraltro la partecipazione di un vasto numero di detenuti: secondo quanto rilevato dal DAP, al 31 dicembre del 2019 i reclusi che hanno

¹⁸¹ Nel contatto con l'ambiente esterno prescritto dall'attuale Ordinamento penitenziario come strumento di facilitazione del reinserimento sociale dei detenuti, il volontariato ed il terzo settore svolgono un ruolo determinante. Occorre pertanto distinguere fra: assistenti volontari che, in base all'art. 78, sono autorizzati a frequentare gli istituti penitenziari per offrire sostegno morale e supporto pratico ai detenuti e agli internati, contribuendo al reinserimento degli stessi attraverso la collaborazione con i servizi sociali per l'affidamento in prova, il regime di semilibertà e l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie; comunità esterna (intesa come soggetti privati, istituzioni, associazioni pubbliche e private) autorizzata all'ingresso dal Magistrato di Sorveglianza tramite l'ex art. 17 per svolgere la funzione educativa attraverso iniziative e progetti specifici da svolgere all'interno dell'istituto (Rumore, 2020, pp. 131-134).

partecipato ad un evento culturale o ricreativo (1.372 in tutto) in qualità di spettatori, sono stati 56.144 (di cui il 90% uomini e il 10% donne; il 72% italiani e il 27% stranieri) (Tabella 3). Nel corso dello stesso anno sono state proposte oltre 3.000 attività, cui hanno preso parte attiva 71.473 detenuti (di cui il 92% uomini e l'8% donne; il 67% italiani e il 33% stranieri) (Tabella 2).

Tabella 1 - Soggetti esterni e assistenti volontari che partecipano alle attività rieducative (*) |

Anno 2019

Tipologia di attività ricreativa	Soggetti esterni ex art. 17 O.P.			Assistenti volontari ex art. 78 O.P.		
	Appartenenti ad associazioni, enti, ecc.	Non appartenenti ad associazioni, enti, ecc.	<i>Totale</i>	Appartenenti ad associazioni, enti, ecc.	Non appartenenti ad associazioni, enti, ecc.	<i>Totale</i>
Sostegno alla persona, alle famiglie, ecc.	5.059	421	5.480	695	135	830
Attività sportive, ricreative e culturali	5.201	1.850	7.051	166	46	212
Attività di formazione lavoro	1.305	296	1.601	25	5	30
Attività religiose	2.927	1.212	4.139	106	62	168
<i>Totale</i>	<i>14.492</i>	<i>3.779</i>	<i>18.271</i>	<i>992</i>	<i>248</i>	<i>1.240</i>

Nota (*): i volontari dell'art. 17 sono i soggetti privati, istituzioni o associazioni pubbliche /private che, previa autorizzazione, partecipano all'azione rieducativa al fine di promuovere i contatti tra comunità carceraria e società libera, mentre i volontari dell'art. 78 sono i soggetti autorizzati a prestare assistenza e sostegno morale ai detenuti ed internati ai fini del futuro reinserimento nella vita sociale. Possono collaborare con gli UEPE nell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione e per l'assistenza ai dimessi ed alle loro famiglie.

Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale

Tabella 2 - Detenuti partecipanti alle attività trattamentali distinti per tipologia | Anno 2019

Tipologia di attività trattamentale	Numero di attività	Sesso			Nazionalità		
		Uomini	Donne	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
Culturale/ricreativa	1.785	32.439	3.395	35.834	23.493	12.341	35.834
Sportiva	433	14.804	839	15.643	9.697	5.946	15.643
Religiosa	599	12.632	1.345	13.977	10.509	3.468	13.977
Laboratorio teatrale	321	4.632	389	5.021	3.620	1.401	5.021
Mostra	64	892	106	998	688	310	998
Totale	3.202	65.399	6.074	71.473	48.007	23.466	71.473

Tabella 3 - Detenuti partecipanti agli eventi culturali e/o ricreativi (*) | Anno 2019

Numero di attività	Sesso			Nazionalità		
	Uomini	Donne	Totale	Italiani	Stranieri	Totale
1.372	50.508	5.636	56.144	40.646	15.498	56.144

Nota (*): Eventi a cui i detenuti partecipano in veste di spettatori.

Fonte: Elaborazione a cura della Sezione Statistica dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale

Tra queste, alla fine del 2019 è stata rilevata la presenza negli istituti di pena del territorio nazionale di 321 laboratori teatrali che hanno registrato l'adesione di oltre 5.000 partecipanti, mentre il monitoraggio compiuto dall'Amministrazione Penitenziaria nel 2014 aveva identificato 209 attività teatrali (su 198 istituti) per un totale di 3.638 detenuti partecipanti. La pratica teatrale registra quindi un trend crescente, come testimoniato dalla costante diffusione di compagnie, associazioni e singoli operatori o registi.

La partecipazione della società civile all'azione rieducativa e l'introduzione delle attività culturali, ricreative e sportive (in aggiunta al lavoro, alla religione e all'istruzione) fra gli strumenti imprescindibili del trattamento e del recupero dei reati sono l'esito di un lungo processo di riforma del sistema penitenziario, che ha portato alla promulgazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà" e successivamente della Legge 663 del 1986, la cosiddetta legge Gozzini. Il trattamento – definito dall'ordinamento come orientato allo sviluppo degli interessi del soggetto recluso e diretto a ingenerare un processo di riflessione critica e di modificazione di quelle condizioni e atteggiamenti che impediscono l'attiva partecipazione sociale dell'individuo – promuove la centralità, il protagonismo e la responsabilizzazione del soggetto nell'azione educativa e si pone come coronamento dei principi fondamentali costituzionali della salvaguardia della dignità umana, di difesa dei diritti inviolabili e della "irrinunciabilità dell'idea risocializzativa" della pena¹⁸² (Eusebi, 2001).

¹⁸² Secondo Eusebi (2001, pp. 152-156), l'irrinunciabilità del concetto di risocializzazione risiede in alcuni fattori. Innanzitutto il principio risocializzativo pone la questione del diritto (e del futuro) di chi subisce una condanna, fornendo il limite cui subordinare l'intervento penale orientato in senso finalistico. L'orientamento alla risocializzazione implica che la pena non assuma un carattere vessatorio, bensì di solidarietà sociale e comporta la massima limitazione del "sacrificio" del diritto essenziale al reinserimento sociale di ciascun recluso. Inoltre, la risocializzazione non rappresenta il fine della pena (nel senso che non si punisce tanto o solo per risocializzare), ma il criterio con il quale si punisce (ovvero in modo risocializzativo). Inoltre, la natura risocializzativa della pena non risponde esclusivamente ad un'esigenza di rispetto della dignità umana ma riflette la consapevolezza che l'efficacia dell'ordinamento penale non è una questione di esercizio di forza dei poteri dello Stato nei confronti della criminalità; essa dipende piuttosto dal consenso e dall'adesione alle norme, dalla disponibilità ad agire rispettando le regole fondamentali della vita civile da parte dei cittadini, compresi quelli che abbiano commesso reato. In tal senso, sostiene Eusebi, l'avvenuta risocializzazione intesa come la presa di distanza dalla condotta criminale, più efficacemente della neutralizzazione o della deterrenza, agisce in termini di dissuasione da scelte anti-giuridiche e può sortire una "rottura" della catena dei comportamenti illeciti ed illegali. Infine, poiché la criminalità presuppone una certa dose di corresponsabilità da parte dei consociati, la risocializzazione implica (dovrebbe implicare) che l'impatto con il sistema penale non costituisca per il condannato un impedimento alla prospettiva di un futuro socialmente ed esistenzialmente significativo e proficuo, bensì un'opportunità di recupero di un rapporto non conflittuale con la società. In

L'elaborazione e l'emanazione di suddetti interventi normativi, congiuntamente al movimento di fuoriuscita del teatro dai luoghi convenzionali e deputati e di profonda 'revisione' di alcune presupposti culturali nonché di un insieme di componenti strutturali, che ha contraddistinto il Terzo Teatro a partire dagli anni Sessanta del Novecento, rappresenta – come verrà illustrato più dettagliatamente in seguito – il fattore principale, la premessa essenziale, il presupposto imprescindibile di sviluppo del fenomeno del teatro in carcere. Da pratica sporadica, amatoriale e disorganica, il teatro in carcere si è evoluto – a partire dai primi anni Ottanta fino ad oggi – in una moltitudine di esperienze differenti con vocazioni, obiettivi e modalità di intervento distinte, definite anche in ragione di forme di interlocuzione e collaborazione interistituzionale (in particolare protocolli di intesa) e sistemi di rete variegati (coordinamenti regionali e nazionale). Forte della propria valenza educativa, il teatro in carcere rappresenta oggi nell'opinione ministeriale

un patrimonio di base da valorizzare e dal quale partire per costruire percorsi che abbiano una dimensione artistica ma anche formativa, orientata a una spendibilità esterna [...] al fine di rendere il carcere non solo un istituto di pena ma anche un istituto di cultura, cioè un luogo dove le contraddizioni e le energie in esso presenti vengano valorizzate e trasformate in senso costruttivo e propositivo e non solo in senso contenitivo¹⁸³.

Tuttavia, la pratica teatrale, pur concepita come componente ricorrente della proposta trattamentale, ad eccezione di alcune realtà, si sviluppa e si diffonde in forme e prospettive singolari, comunque indipendenti dall'istituzione carceraria e non istituzionalizzate (ovvero non per 'mandato' istituzionale ma in base alle motivazioni e ai metodi di ciascun regista, compagnia, operatore, terapeuta).

In considerazione di queste osservazioni si è scelto di soffermarsi innanzitutto sui principi personalistici e umanitari posti a guida dell'esecuzione penale dalla Costituzione (par. 4.1), per comprendere come il dettame rieducativo si sia evoluto nel corso dei decenni fra esigenze di umanizzazione, spinte riformiste e movimenti di protesta fino alla promulgazione della legge n. 354 del 1975, contenente norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

considerazione di ciò, Eusebi rimarca l'inaccettabilità della logica retributiva e della pretesa di corrispondenza fra "inflitto" ed "eseguito", che renderebbero irrilevanti l'atteggiamento assunto e la condotta tenuta dal reo durante l'esecuzione della pena, che sono anzi determinanti ai fini del riesame del protrarsi dell'espiazione della pena e della concessione della riduzione della stessa e della liberazione condizionale.

¹⁸³ Consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.page

privative della libertà (par. 4.2). Il paragrafo 4.3 indaga l'incidenza della legge Gozzini, quale compimento concreto del progetto di riforma penitenziaria avviata nel 1975 e premessa essenziale alla genesi del fenomeno del teatro in carcere, in termini di partecipazione all'azione rieducativa di privati e di istituzioni e associazioni pubbliche o private, di opportunità di uscita temporanea dagli istituti penitenziari per coltivare i rapporti familiari ed instaurare rapporti di lavoro esterni, nonché di accedere a misure alternative alla detenzione. I parr. 4.4 e 4.5 si propongono di analizzare il fenomeno del teatro in carcere di cui vengono enucleate le origini storiche, il processo di diffusione sul territorio nazionale attraverso la generazione di reti di coordinamento a livello regionale, nazionale ed internazionale e la sottoscrizione di intese con l'Amministrazione Penitenziaria e con gli enti locali e regionali. Il paragrafo conclusivo (4.6 e relativi sottoparagrafi) contiene infine un affondo sulle risorse evolutive dell'esperienza teatrale in quanto pratica immaginifica, metaforica e simbolica e sul suo specifico potenziale in relazione al contesto carcerario.

4.1. Alle radici della rieducazione: il principio personalista della dignità umana e la tutela dei diritti inviolabili del detenuto

Fra le disposizioni costituzionali e legislative, diverse sono quelle poste a tutela del soggetto detenuto: dal divieto di esercitare alcuna forma di violenza, sia fisica sia morale, su persone sottoposte a restrizione di diritti (art. 13, comma 4 Cost.), al principio secondo cui la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.), fino a quello in base al quale *“le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”*¹⁸⁴ (art. 27, comma 3 Cost.). I principi così richiamati, poste le imprescindibili e altrettanto legittime esigenze di sicurezza sociale e penitenziaria, si collocano entro il quadro generale del “valore super-primario” della dignità dell'uomo, quale “criterio-guida

¹⁸⁴ Il richiamo esplicito da parte della Costituente all'applicazione del principio umanitario in ambito penitenziario, dipende dalla natura afflittiva della pena stessa che, in quanto tale, comporta, come evidenziato nel capitolo II, oltre ad un impoverimento dell'identità personale, restrizioni tali da determinare una degradazione ed un annientamento del detenuto sul piano psicologico e fisico.

irrinunciabile”¹⁸⁵ (anche in fase di esecuzione della sanzione penale) e quale “*valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo*”¹⁸⁶. Ed infatti, alla dignità umana e sociale sono implicitamente riferite le disposizioni costituzionali contenute nell’art. 3, che associa la pari dignità sociale all’uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini di fronte alla legge, e nell’art. 2, con il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali nelle quali si svolge la sua personalità¹⁸⁷.

Con l’art. 2, il cosiddetto “principio personalista” si afferma come “il” principio fondamentale che connota e pervade l’ordine repubblicano e la carta costituzionale: “*come ciò che sta appunto all’inizio e, a un tempo, alla fine del percorso costituzionale che con esso si apre e in esso circolarmente si chiude, perfezionandosi e da se medesimo giustificandosi*” (Ruggieri, 2013, p. 3) e che decreta la “centralità” della persona umana, e in quanto tale, il riconoscimento, l’inviolabilità e la salvaguardia dei diritti fondamentali, anche nei confronti di persone inserite in istituzioni in cui la libertà personale e l’uguaglianza siano oggetto di limitazioni, come i detenuti¹⁸⁸.

La dignità umana si sostanzia nel diritto al “rispetto”, sintesi di riconoscimento e di pari considerazione delle persone; in essa libertà ed eguaglianza si fondono. Entrambe le componenti della dignità potranno subire, per motivi di sicurezza, limitazioni, ma non si potrà mai accettare che il valore della persona, nel suo complesso, possa essere sminuito per effetto della restrizione in carcere. Né potrebbe essere invocato in contrario il disvalore degli atti delittuosi compiuti dal detenuto. Di fronte a questa possibile obiezione, si deve affermare con chiarezza un principio, che potremmo definire intrinseco allo stesso concetto di dignità umana: essa non si acquista per meriti e non si perde per demeriti. Dignità e persona coincidono: eliminare o comprimere la dignità di un soggetto

¹⁸⁵ Sicuro, F. (2018). Il difficile bilanciamento fra certezza della pena, tutela del diritto alla salute ed esecuzione penale rispettosa del senso di umanità. *Osservatorio AIC*, 3, p. 656. Consultato da: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/43-Sicuro_definitivo.pdf

¹⁸⁶ Sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’11 luglio 2000. Consultato da: <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

¹⁸⁷ Nell’ordinamento costituzionale italiano compaiono altri riferimenti alla dignità come presupposto di alcuni diritti nonché di alcune prescrizioni di divieto: nell’art. 36 il diritto alla retribuzione è esplicitamente connesso a quello ad un’esistenza libera e dignitosa, mentre l’art. 41 assume la dignità umana, insieme alla sicurezza e alla libertà, come limite alla libertà di iniziativa economica privata, che non può in ogni caso contrastare con l’utilità sociale.

¹⁸⁸ Cfr. Ruotolo, M. (2002). *Diritti dei detenuti e Costituzione*. Torino: Casa Editrice Giappichelli.

significa togliere o attenuare la sua qualità di persona umana. Ciò non è consentito a nessuno e per nessun motivo¹⁸⁹.

Se libertà e dignità si integrano l'una nell'altra ed anzi “*non può esservi dignità senza libertà e viceversa*” (Flick, 2014, p. 25) e se la dignità non dipende da particolari meriti o demeriti personali e deve pertanto essere riconosciuta ad ogni essere umano, “*fermo restando che la persona conserva la propria dignità, il diritto al rispetto di essa, la propria libertà morale, anche (anzi, soprattutto) quando la sua libertà fisica o la sua capacità di autodeterminazione siano ristrette in modo illegittimo o legittimo*” (Flick, 2014, p. 25), la parte residuale della libertà personale, compatibile con lo stato di detenzione, è tanto più “preziosa”, perché, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, “*costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale*”¹⁹⁰.

Il rispetto e la tutela della dignità umana, il riconoscimento e l'esercizio dei diritti inviolabili sono dunque i presupposti irrinunciabili dell'emendamento (art. 27) con il quale fanno il loro ‘ingresso’ fra i dettami della Costituzione¹⁹¹ il fine rieducativo della pena (ultimo, unico e inderogabile) ed il divieto di trattamenti inumani. Con l'art. 27, terzo comma, la Costituzione prescrive che la pena non debba avere una finalità puramente afflittiva e degradante, ma debba puntare al reinserimento della persona reclusa; esso non solo vieta i trattamenti “contrari al senso di umanità”¹⁹² ma delibera implicitamente che debbano essere predisposti gli strumenti necessari perché, compatibilmente con le esigenze di sicurezza imposte dalla custodia, il detenuto eserciti tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (Silvestri, 2014, p. 2). Un trattamento penitenziario che sia lesivo delle più basilari esigenze di vita o della dignità umana, o qualunque

¹⁸⁹ Relazione di Gaetano Silvestri (Ordinario di Diritto Costituzionale nell'Università degli Studi di Messina e già Presidente della Corte Costituzionale) svolta al Seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, *Il senso della pena. A un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, tenutosi presso la Casa Circondariale Rebibbia Nuovo Complesso il 30 maggio 2014. La relazione è pubblicata online su Rivista AIC Associazione Italiana Costituzionalisti.

¹⁹⁰ Sentenza n. 349 del 24 giugno 1993. Consultato da: <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

¹⁹¹ Tale emendamento venne proposto, in sede di Assemblea Costituente nel 1947 dall'onorevole Gianni Leone, dell'allora partito della Democrazia Cristiana. Per un'attenta ricostruzione del dibattito che accompagnò la definizione dell'attuale art. 27 della Costituzione, cfr. Telesca, D. A. (2019). *Carcere e rieducazione: Da istituto penale a istituto culturale*. Fano: Aras Edizioni.

¹⁹² Come anticipato (cap. III, par. 3) il divieto contenuto nell'art. 27 della Costituzione è prescritto anche a livello internazionale: esso corrisponde, infatti, a quello contenuto nell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vieta la tortura e le pene che consistano in trattamenti inumani e degradanti nonché al precetto formulato in maniera identica nell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

limitazione nell'esercizio dei diritti dei detenuti che ecceda il limite invalicabile del riconoscimento e della effettiva garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e non sia strettamente funzionale all'obiettivo della sicurezza *“acquisterebbe unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale, non compatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost.”*¹⁹³.

Secondo Flick (2012, pp. 190-191), la questione dei diritti inviolabili è immediatamente riconducibile a quella dell'art. 27 Cost., per almeno due motivi: da un lato, *“il compendio dei diritti inviolabili trova espressione nel limite invalicabile di un trattamento del detenuto che non sia contrario al senso di umanità”*, dall'altro l'insieme dei diritti inviolabili dell'individuo trova la propria sintesi nello scopo rieducativo della pena. Infatti, in considerazione del principio personalistico, non può esistere rieducazione senza previo rispetto del limite insuperabile della dignità; viceversa, nel contesto detentivo non può sussistere alcuna dignità umana che sia orientata esclusivamente a fini di sicurezza sociale e priva di intenti rieducativi.

Quanto alla 'indissolubile' relazione tra il senso di umanità e la finalità rieducativa, essa viene ulteriormente ribadita dalla sentenza 12 del 4 febbraio 1966 della Corte Costituzionale, con la quale viene ribadito come le due prescrizioni costituiscano un contesto unitario, come non siano cioè dissociabili fra loro, ma siano piuttosto logicamente in funzione l'una dell'altra:

da un lato infatti un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato; dall'altro è appunto in un'azione rieducativa che deve risolversi un trattamento umano e civile, se non si riduca a una inerte e passiva indulgenza¹⁹⁴.

Come ebbe a sottolineare il giurista Silvestri durante il Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, tenutosi a Roma il 1 ottobre 2007, che le pene restrittive della libertà personale debbano tendere alla rieducazione del condannato non significa che ad esso debbano essere imposti modelli di comportamento dominanti e conformi alle *“prescrizioni religiose o ideologiche di uno Stato etico”*, quanto che ai condannati devono essere offerte e garantite opportunità di reinserimento nella società *“attraverso un processo di acquisizione di nuovi strumenti di consapevolezza”* e che, poiché la dignità è riferita all'essenza della persona concreta – quale essa è e non quale dovrebbe essere in base a criteri e parametri di

¹⁹³ Sentenza della Corte Costituzionale n. 135 del 3 giugno 2013. Consultato da: <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

¹⁹⁴ Consultato da: <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

carattere religioso, filosofico o ideologico – l'identità specifica di ciascun individuo sia tenuta in considerazione e preservata da qualunque violenza (fisica) sociale e culturale¹⁹⁵.

Se come affermato dagli artt. 2 e 3 dell'ordinamento italiano e come ribadito dalla Corte Costituzionale, il principio personalista che ispira la stessa Carta costituzionale "*pone come fine ultimo dell'organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana*"¹⁹⁶, tale principio deve essere attuato puntualmente anche e soprattutto in sede penitenziaria (Sicuro, 2018, pp. 656-657), ove la tutela dei diritti fondamentali e della dignità del detenuto, e la realizzazione e l'evoluzione della sua personalità verso valori di convivenza sociale validi, non possono essere subordinati ad esigenze di carattere securitario, né impediti da carenze finanziarie o strutturali.

4.1.2. L'evoluzione del dettame rieducativo fra esigenze di umanizzazione, spinte riformiste e movimenti di protesta

I dettami della rieducazione e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, definiti in maniera esplicita ed imperativa mediante l'art. 27 della Costituzione, sono stati in seguito ulteriormente avallati dall'introduzione di istituti legislativi come la sospensione condizionale, il perdono giudiziale per i minori di 18 anni, le sanzioni sostitutive, la liberazione condizionale (anche per i condannati all'ergastolo), o le misure alternative alla detenzione introdotte dalla L. 26-7-1975, n. 354¹⁹⁷. Ciò nonostante, secondo la ricostruzione di Telesca (2019), all'entrata in vigore del testo definitivo della Costituzione elaborato dalla Commissione dei settantacinque, il 1 gennaio 1948, si aprì un acceso dibattito politico-filosofico fra i sostenitori dell'orientamento retribuzionistico della pena, i quali – a fronte di una situazione di allarme sociale e dilagante criminalità – invocavano tanto il carattere afflittivo della pena (senza il quale il richiamo a trattamenti conformi al senso di umanità non avrebbe avuto ragione di sussistere) quanto il fine general-preventivo della pena (a confronto con il quale la rieducazione rappresentava uno scopo

¹⁹⁵ L'intervento, dal titolo *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona* è consultabile alla pagina: https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/dottrina/libertadiritti/silvestri.html

¹⁹⁶ Sentenza 167 del 29 aprile 1999. Consultato da: <https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

¹⁹⁷ Per un approfondimento sulle condizioni di applicazione di suddetti istituti vedi Rumore (2020), in particolare il capitolo 1.

eventuale verso il quale “tendere”) e coloro i quali auspicavano la riforma del sistema penale attraverso una maggiore umanizzazione dell’esecuzione penale¹⁹⁸ e una più matura elaborazione del principio rieducativo.

Per effetto di tale spinta all’umanizzazione della pena, nel 1948 venne istituita con decreto del Presidente della Repubblica la prima Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri. Attraverso la raccolta delle testimonianze dei detenuti (fra i quali molti politici, perseguitati e incarcerati dal regime fascista) venne documentata e denunciata la realtà penitenziaria e le condizioni effettive di reclusione e prospettate ipotesi di riforma. Tuttavia, in “*carezza di cultura politica sulla specifica materia penale e penitenziaria*” (De Vito, 2009, p. 25), e in assenza di una parallela riforma dei codici penale e di procedura penale, l’invocato rinnovamento finì con il tradursi in un limitato numero di ‘aggiustamenti’ marginali volti a migliorare le condizioni di vita dei reclusi¹⁹⁹. Nel corso degli anni Cinquanta del Novecento e per gran parte dei Sessanta, il carcere appariva come fortemente isolato dalla società esterna, ma “pacificato” rispetto ai disordini, alle rivolte e alle evasioni che si erano susseguiti nell’immediato dopoguerra; gli istituti distrutti o danneggiati dai bombardamenti erano stati ripristinati e ristrutturati ed erano stati costruiti nuovi edifici; le attività assistenziali o culturali vedevano la presenza delle autorità locali e dei rappresentanti istituzionali, nonché di distinte signore della borghesia. In un contesto non ancora altamente burocratizzato che De Vito (2009, pp. 34-41) definisce “famigliare”, in cui cioè ciascuno collaborava al funzionamento in base alla propria posizione gerarchica, il principio della rieducazione veniva declinato nel senso anziché del reinserimento sociale del recluso, della morale cattolica, ovvero della disciplina e della redenzione dell’anima, con attività ricreative e culturali di contenuto apertamente religioso.

¹⁹⁸ Il segno più evidente dell’umanizzazione delle pene in atto è rappresentato dal quarto comma dell’art. 27 della Costituzione. In rottura con le leggi “fascistissime” del 1926, che avevano reintrodotta la pena di morte per reati di natura politica, poi estesa dal Codice penale del 1930 anche ai reati comuni ritenuti gravi, l’art. 27 abolisce in maniera definitiva la pena capitale (De Vito, 2009, pp. 22-24).

¹⁹⁹ Con la Circolare n. 4014/2473, emanata dal guardasigilli democristiano Zoli il 1 agosto 1951, vennero introdotte alcune modifiche alla prassi penitenziaria: vennero aboliti l’obbligo del silenzio imposto ai detenuti e alcuni rituali di degradazione come il taglio della barba e dei capelli; l’uso della uniforme venne limitato ai condannati a pene superiori a un anno; ai detenuti fu inoltre concesso di essere identificati con il proprio nome e cognome e di tenere in celle le foto dei congiunti e materiale per scrivere; alle donne venne riconosciuta la facoltà di fumare; vennero fornite disposizioni per eliminare l’arbitrarietà dei trasferimenti e indicazioni per incrementare gli eventi di tipo culturale quali conferenze, proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali; fu, infine, disposto che le salme dei detenuti, in precedenza destinate ai laboratori di anatomia, venissero consegnate alle famiglie (De Vito, 2009, pp. 26-27).

L'afflato riformista tornò a soffiare quando nel 1960 venne presentato al Consiglio dei Ministri dal guardasigilli Gonnella un primo disegno di legge sull'Ordinamento penitenziario con il quale, nell'intento di adeguare il sistema penitenziario ai principi affermati dalle Regole Minime Onu varate nel 1955, venne introdotto il criterio dell'individualizzazione del trattamento rieducativo basato sul principio dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto, ponendo le basi per le successive rielaborazioni, compreso il nuovo Ordinamento penitenziario approvato nel 1975. Nel 1963 con la fine della legislatura, decadde il disegno di legge proposto da Gonnella, che lo ripresentò quando venne nominato nuovamente Ministro di Grazia e Giustizia nel 1972.

Fra il 1968 e il 1974²⁰⁰ nei principali istituti penitenziari italiani si svilupparono violente proteste (seguite da un ridimensionamento delle concessioni, ma soprattutto da trasferimenti punitivi in carceri "duri", pestaggi e altrettanto violente repressioni da parte delle autorità carcerarie), scioperi della fame e del lavoro, salite sui tetti, barricamenti con cui i detenuti reclamavano condizioni materiali di vita e di detenzione più dignitose, sicure, igieniche e salutari, la cessazione dello sfruttamento del lavoro carcerario come della censura e degli abusi da parte degli agenti di custodia, la revisione dei codici nonché dei regolamenti penitenziari²⁰¹. Il

²⁰⁰ Le manifestazioni di protesta proseguirono fino alla fine del 1979. Un'interessante indagine condotta da Cortellessa (1981) sui caratteri salienti e le tendenze delle proteste sviluppatasi nel corso degli anni, distinti fra pacifiche e non pacifiche e classificate in base alle modalità di svolgimento (danni, violenze, barricamenti, salite sui tetti) ed il livello di gravità, individua tre periodi critici di particolare intensità: aprile 1973 – agosto 1974, contraddistinto da un'alta frequenza degli episodi più gravi; maggio 1976 – dicembre 1977, caratterizzato dall'elevato numero di manifestazioni; luglio – settembre 1978, in cui si verificano prevalentemente manifestazioni di carattere pacifico. All'andamento e la natura delle manifestazioni vengono correlati alcuni eventi significativi in ambito penitenziario: l'attesa emanazione del nuovo Ordinamento penitenziario (1975) e del relativo Regolamento di esecuzione (1976); l'avvio della riforma; la realizzazione nel secondo semestre del 1977 di nuovi istituti e sezioni di "massima sicurezza" (9 istituti maschili, 1 sezione femminile, 4 sezioni aggiuntive in istituti già esistenti); la promulgazione il 4 agosto 1978 di un provvedimento generale di clemenza e la conseguente riduzione del 25% circa delle presenze negli istituti penitenziari. Per una ulteriore descrizione del movimento dei detenuti e degli eventi: Invernizzi, I. (1973). *Il carcere come scuola di rivoluzione*. Torino: Einaudi; Lotta Continua (1973). *Ci siamo presi la libertà di lottare: Il movimento di massa dei detenuti da gennaio a settembre '73*. Roma: Edizioni di Lotta Continua.

²⁰¹ Secondo l'elaborazione di Cortellessa (1981, p. 381), i motivi addotti nel corso degli anni compresi fra il 1972 e il 1980 a sostegno delle manifestazioni di protesta riguardano per lo più le condizioni di vita negli istituti e le richieste di agevolazioni nei confronti dei detenuti in generale o di singoli detenuti, nonché le modifiche della normativa penitenziaria. Meno frequentemente le motivazioni riguardano invece la normativa penale e processuale e l'applicazione della stessa nei confronti dei singoli. I motivi relativi agli aspetti normativi si concentrano nei primi anni di rivolta, mentre dal 1977 prevalgono le richieste riferite a situazioni soggettive o alle dinamiche interne agli istituti.

movimento dei detenuti, sviluppatosi entro la cornice più generale delle contestazioni studentesche ed operaie, suscitò l'attenzione della società esterna verso la questione carceraria, l'impegno di magistrati, l'appoggio solidaristico di intellettuali e artisti e l'intervento di alcune delle maggiori organizzazioni rivoluzionarie extraparlamentari: Lotta Continua e i Nuclei armati proletari (NAP). Raccolte le istanze dei detenuti, la Commissione giustizia presentò nel 1973 emendamenti relativi alle misure alternative alla detenzione, alla semilibertà e all'affidamento in prova al servizio sociale. L'elaborazione proposta, approvata senza modifiche dal Senato, venne invece stravolta in senso repressivo l'anno successivo nel passaggio alla Camera dei deputati (De Vito, 2009, pp. 58-75).

4.2. L'Ordinamento penitenziario: la 'consacrazione' del trattamento individualizzato

Nel 1975, con il varo della legge di riforma 27 luglio 1975, n. 354 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà”*, in sostituzione definitiva del precedente regolamento per gli istituti di prevenzione e pena di matrice fascista (noto come Regolamento Rocco) del 1931²⁰², trovano finalmente espressione e seguito i principi prescritti dalla Costituzione e il fine rieducativo della privazione della libertà.

L'articolo 1, ultimo comma, afferma infatti che *“nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento educativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi”*.

L'art. 1 della legge n. 354 del 1975, recupera e conferma il principio personalistico, su cui si fonda l'impianto costituzionale, *“quale endemico e decisivo collegamento fra dignità del*

²⁰² Il *“Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena”* venne approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, dal guardasigilli Rocco. Con tale regolamento lavoro, istruzione e pratica religiosa (la cui importanza era stata già riconosciuta dal precedente regolamento del 1891) divennero leggi fondamentali e tassative della vita carceraria, nel senso che ogni altra attività, oltre ad essere vietata, veniva punita con sanzioni disciplinari. Il Codice Rocco concepiva il carcere come un'istituzione chiusa e separata dalla società esterna, basata su un meccanismo di assegnazione di punizioni e premi nei confronti dei detenuti, dei quali venivano annotati nelle cartelle biografiche oltre ai comportamenti in carcere, anche i precedenti personali e famigliari (pazzia, alcolismo, prostituzione, sifilide, suicidio, ecc.). Il regolamento stabiliva inoltre l'obbligo di chiamare i detenuti con il numero di matricola, anziché con il nome, allo scopo di annullarne la personalità (Rumore, 2020, p. 63).

soggetto in vinculis e senso di umanità in cui deve consistere l'esecuzione della pena” (Sicuro, 2018, p. 654).

Il carcere non è più concepito come luogo di segregazione dalla società, in cui vigano sicurezza e disciplina, ma come l'istituzione deputata alla risocializzazione e alla rieducazione del recluso: rieducazione che si eleva a rango, da un lato, di “promessa” dello Stato che si adopera per l'inclusione sociale del detenuto, dall'altro, di “pretesa giuridica”, cioè di diritto “principe” del condannato stesso (Pavarini, 2006, p. 88). Il trattamento rieducativo²⁰³ costituisce, giuridicamente, un obbligo di fare per l'Amministrazione Penitenziaria che è quindi tenuta ad attivare e predisporre, mediante gli operatori penitenziari, un'articolata offerta di proposte trattamentali nei confronti di tutti i detenuti (condannati)²⁰⁴, nel rispetto perciò della totale imparzialità, senza discriminazioni di nazionalità, razza, estrazione sociale e condizioni economiche, opinioni politiche o credenze religiose. A tale obbligo da parte dello Stato²⁰⁵ corrisponde il diritto, ma non il dovere, del detenuto di aderire alle attività rieducative oppure di rinunciarvi liberamente, senza perciò incorrere in sanzioni o interventi di rieducazione coatta o

²⁰³ Il trattamento rieducativo, concepito come l'insieme degli interventi risocializzativi, intra ed extramurari (misure semidentive e alternative alla detenzione) rivolti a condannati ed internati, allo scopo previsto a livello legislativo (art. 27 comma 3 Cost; art. 1 O.P.; art. 1 Regolamento 30 giugno 2000, n.230 - R.O.P.) di promuovere il reinserimento sociale del detenuto attraverso l'evoluzione positiva della personalità verso modelli di comportamento socialmente adeguati, si distingue dal trattamento penitenziario strettamente inteso. Il trattamento penitenziario consiste invece nell'insieme di regole che concernono la vita dei detenuti all'interno degli istituti a garanzia dell'ordine e della disciplina interne (art.1 O.P.) e che si applicano a tutte le categorie di detenuti (definitivi, internati, imputati, persone sottoposte ad indagini). Così come non può sussistere un trattamento penitenziario che non tenga conto della finalità risocializzante della pena stabilita dalla Costituzione, il trattamento rieducativo deve tenere conto delle esigenze di difesa sociale e di sicurezza proprie dell'esecuzione detentiva. A tale riguardo l'art. 2 R.O.P. precisa che *“l'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati”*. Per un ulteriore approfondimento, consulta Fiorentin, F., & Marcheselli, A. (2005). *L'Ordinamento penitenziario*. Torino: UTET giuridica.

²⁰⁴ L'art. 27 della Costituzione destina la rieducazione ai soli detenuti qualificati come “definitivi”, ovvero condannati, e non a quelli sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere e stabilisce (comma 2) che l'imputato non sia considerato colpevole fino a che non venga pronunciata una sentenza definitiva di condanna. Non essendo stata accertata la loro colpevolezza, nei confronti dei detenuti provenienti dalla libertà non possono essere disposti programmi di trattamento rieducativo, ma solo il servizio del cosiddetto presidio psicologico (un colloquio preliminare di primo ingresso svolto da un esperto, integrato da una visita medica) al fine di evitare episodi di autolesionismo, di aggressività eterodiretta o di violenza da parte di altri detenuti, e tutelare l'integrità fisica e psicologica dei nuovi giunti (Rumore, 2020, pp. 154-157).

²⁰⁵ L'obbligo di fare da parte dello Stato è inoltre enunciato nell'art. 3 Cost., con il quale viene dichiarato che è compito della Repubblica rimuovere quei fattori che concorrono ad ostacolare o impedire il *“pieno sviluppo della persona umana”*.

metodi che incidano con violenza o frode sulla sua struttura psichica o sull'integrità della sua persona (Fiorentin, 2005, p. 7). Il binomio “dovere” - “diritto” viene ulteriormente riproposto e supportato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 27 giugno 1974 con la quale viene sottolineato l’*“obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle”*. Sulla base del precetto costituzionale stabilito dall’ art. 27, terzo comma, ne deriva di conseguenza

il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale.

Il diritto al trattamento (inteso quale offerta di interventi tesi alla risocializzazione come la religione, il lavoro e l’istruzione) è contraddistinto, in quanto diritto, dall’assenza di imposizione e presuppone l’adesione volontaria del detenuto (Grevi, Giostra, & Della Casa, 2006, p. 7). La volontarietà costituisce dunque la condizione essenziale per la realizzazione ed eventualmente la buona riuscita del trattamento socio-riabilitativo (Morrone, 2003, p. 24) ed il fondamento del patto educativo ‘stipulato’ fra il detenuto e gli operatori penitenziari. La posizione del detenuto come titolare del diritto di avvalersi delle opportunità rieducative presuppone da parte dello stesso la condivisione di un progetto (il “programma di trattamento”), e quindi il riconoscimento della necessità di modificare la propria personalità attraverso un percorso di riflessione e messa in evidenza di quei fattori (culturali, psicologici e sociali) che hanno favorito l’assunzione di una condotta deviante rispetto alle regole della convivenza civile, teso a promuovere l’abbandono dei disvalori e delle motivazioni su cui si fondavano le scelte criminali e l’adozione di modelli socialmente validi (Fiorentin, & Siracusano, p. 8-9).

L’Ordinamento penitenziario (artt. 1 e 15), nell’intento di dare piena attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 13 (c. 4) e 27 (c. 3) della Costituzione, introduce espressamente il concetto in di dignità, precisando che il trattamento penitenziario – improntato ad assoluta imparzialità (senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose) – debba essere conforme a umanità, nonché alla tutela della

dignità della persona, e attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni e ai bisogni particolari dei soggetti.

L'individualizzazione del trattamento (art. 13) presuppone dunque che nei confronti dei ristretti sia predisposta l'osservazione scientifica della personalità al fine di individuare le carenze fisiopsichiche e gli altri fattori che possano aver indotto il comportamento criminoso e il disadattamento sociale. L'osservazione scientifica è quindi tesa a formulare per ciascun detenuto un personale programma rieducativo da integrare o modificare secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

La 'personalizzazione' dell'intervento rieducativo presuppone altresì che il detenuto assuma un ruolo di piena collaborazione ai processi di osservazione e di trattamento quale *"protagonista attivo e, nel contempo, quale fine ultimo dell'esecuzione penitenziaria, nella prospettiva della rieducazione"*²⁰⁶.

L'Ordinamento penitenziario auspica inoltre siano favoriti *"opportuni contatti con il mondo esterno e con la famiglia"* (art. 15)²⁰⁷ e che il trattamento sia svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della religione, di attività culturali, ricreative e sportive.

A tal riguardo, la legge del 1975 introduce, in conformità con il senso di umanità prescritto dalla Costituzione anche il principio della territorializzazione della pena, stabilendo che, nel disporre i trasferimenti, debba essere adottato il criterio della prossimità degli istituti cui vengono destinati i soggetti reclusi alla residenza delle famiglie.

Coerentemente con la finalità rieducativa, di recupero e reinserimento sociale del detenuto la L. 26 luglio 1975, n. 354 riconosce grande rilevanza al lavoro che, salvo casi d'impossibilità, deve essere assicurato tanto al condannato quanto all'internato, anche fuori dal carcere (art. 21) mentre gli imputati sono ammessi, dietro loro richiesta *"a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica"* (art. 15).

²⁰⁶ Grevi, V. (1981), Introduzione. Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma. In Grevi, V. (a cura di). *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*. Bologna: Zanichelli, 1981.

²⁰⁷ A tal riguardo, una ricerca sulla recidiva pubblicata nel 2009, precedentemente citata, conferma che ad incidere sulla riduzione delle probabilità di recidiva e quindi sulle possibilità di effettivo reinserimento dopo la scarcerazione del detenuto è la disponibilità di risorse economiche (casa e lavoro), ma soprattutto la solidità delle relazioni sociali e familiari (principalmente con la famiglia d'elezione, anziché quella d'origine). Cfr. Campana, D. (2009). *Condannati a delinquere* (cit).

Nel perseguimento degli obiettivi rieducativi della pena, la riforma prevede quindi l'introduzione di nuove figure di operatori penitenziari specializzati (educatori per adulti e assistenti sociali – artt. 80 e ss.) nonché di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, riservato ai condannati a pene brevi, non superiori ai 3 anni – art. 47; detenzione domiciliare, concessa a donne in maternità, anziani, malati e minori di 21 anni – art. 47 ter; semilibertà, che può essere concessa a chi abbia espiato almeno metà della pena comminata; liberazione anticipata per riduzione di pena, come riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione da parte del detenuto, ai fini di un suo più rapido ed efficace reinserimento – art. 54) differenziate in ragione dei diversi tipi di devianza che inducono il soggetto a delinquere (Rumore, 2020).

In un'ottica di superamento della chiusura del carcere quale luogo di segregazione, di promozione di più intensi e diretti rapporti con la società esterna e la comunità territoriale e di coinvolgimento e di responsabilizzazione della stessa nella gestione del carcere e nel reinserimento dei condannati e degli internati²⁰⁸ (Gozzini, 1988, pp. 32-33), la legge 354/75 introduce con l'art. 17 il principio della partecipazione all'azione rieducativa di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private: sono quindi ammessi a frequentare gli istituti penitenziari, previa autorizzazione e secondo le direttive del Magistrato di Sorveglianza, e dietro parere favorevole del direttore, tutti coloro che *“avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera”*. L'Amministrazione Penitenziaria, su proposta del Magistrato di Sorveglianza, può inoltre autorizzare assistenti volontari (art.78), che sotto la guida del direttore e in collaborazione con il personale addetto al trattamento, partecipino

²⁰⁸ Per internati si intendono coloro i quali sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e di custodia, ospedale psichiatrico giudiziario). Le misure di sicurezza rappresentano un mezzo di prevenzione individuale (speciale) della delinquenza, tendono cioè alla difesa dell'ordinamento contro il pericolo che determinate persone possano compiere reati e vengono applicate quando vi sia: accertamento giurisdizionale che il soggetto ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato o quasi-reato (reato impossibile: art. 49 Codice Penale; istigazione non accolta a commettere un reato o accordo criminoso non eseguito: art. 115 Codice Penale); accertamento della pericolosità del reo, anche non imputabile, e della probabilità di futura recidiva. L'esecuzione della misura di sicurezza si svolge sotto la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza il quale, decorso il periodo minimo stabilito dalla legge in base alla gravità del reato ed alla tipologia di delinquente, procede al riesame della pericolosità sociale ed eventualmente alla revoca, alla trasformazione o alla proroga della misura di sicurezza (Rumore, 2018).

all'azione rieducativa e al futuro reinserimento nella vita sociale, fornendo sostegno morale e cooperando alle attività culturali e ricreative dell'istituto.

4.3. Dall'emergenza terroristica alla legge Gozzini

Secondo la riforma varata nel 1975, ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con il D.P.R. n. 431 il 29 aprile 1976, per quanto innovatori (e probabilmente, in quanto innovatori) non sortirono gli effetti immediatamente sperati. Innanzitutto, si scontrarono con la mancata riforma del personale penitenziario, rinviata dal Governo e dal Parlamento per ragioni di copertura finanziaria dell'aumento dell'organico e delle retribuzioni, nonché a causa dei contrasti politici sorti riguardo alla smilitarizzazione e alla sindacalizzazione degli agenti di custodia²⁰⁹.

A rendere di difficile applicazione l'Ordinamento penitenziario fu in primo luogo l'impreparazione del personale già in essere, sia amministrativo sia di custodia – addestrato a mantenere un rapporto autoritario con i detenuti, fondato su ordine e disciplina, e chiamato ad applicare quotidianamente il nuovo ordinamento senza un adeguato rinnovamento e aggiornamento professionale – impreparazione che rappresentò un motivo di frustrazione e di conflitto anche per i nuovi operatori, ossia educatori e assistenti sociali, numericamente scarsi ed introdotti senza peraltro definirne precisamente funzioni, stato giuridico, rapporti interni.

²⁰⁹ Con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 508, agli Agenti di Custodia venne attribuita la qualifica di polizia giudiziaria e la soggezione alla giurisdizione militare; venne cioè decretata l'appartenenza del Corpo alle Forze Armate dello Stato ed a quelle in servizio di Pubblica Sicurezza. Con la legge n. 395 del 15 dicembre 1990, che istituisce il Corpo di Polizia Penitenziaria (in cui confluiscono gli appartenenti al Corpo degli Agenti di custodia e le ex-vigilatrici penitenziarie) e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, vengono accolte, attraverso la riqualificazione, la smilitarizzazione e la sindacalizzazione, le istanze di cambiamento sorte con l'approvazione della riforma penitenziaria del 1975: al tradizionale compito di assicurare l'ordine, la sicurezza e la legalità all'interno degli istituti, alla Polizia Penitenziaria è assegnata anche la partecipazione diretta al trattamento rieducativo dei condannati. Oltre ad assicurare l'esecuzione delle misure privative della libertà personale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria svolgono il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e di piantonamento degli stessi nei luoghi di cura esterni, nonché servizi di ordine e sicurezza e di pubblico soccorso. Cfr. <https://poliziapenitenziaria.gov.it>

Ma soprattutto la riforma andò a scontrarsi con la necessità di contrastare l'esplosione di forme di criminalità, sia comune, sia organizzata di natura terroristica e mafioso-camorristica²¹⁰.

Urgenza che andò ad aggravare

il ribollire delle carceri, fra evasioni anche in massa, rivolte, omicidi, ferimenti, provocati sia dalle oggettive condizioni di vita, spesso disumane, sia dalla aspettativa, legittima ma risultata vana, che la riforma entrata in vigore potesse cambiare in breve tempo quelle condizioni (Gozzini, 1988, p. 47).

Sotto l'urto degli atti terroristici degli "anni di piombo", a fronte del forte e generalizzato allarme sociale suscitato, lo Stato rispose con una drastica azione repressiva di restrizione dell'applicabilità dei benefici inaugurati con la legge 354/75 e di preclusione degli stessi nei confronti degli autori dei reati più gravi, ma soprattutto di istituzione, delle carceri di "massima sicurezza" o carceri speciali, cui vennero destinati: detenuti politici, militanti delle organizzazioni di lotta armata accusati o condannati per reati di eversione e terrorismo; detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso e camorristico; detenuti comuni ritenuti particolarmente pericolosi per aver preso parte ad episodi violenti (rivolte e proteste, evasioni, sequestri o violenze ai danni degli agenti di custodia e di altri reclusi)²¹¹.

²¹⁰ Emblematica in tal senso è la vicenda del sequestro da parte delle Brigate Rosse dell'ex presidente della giunta regionale campana, assessore regionale all'urbanistica e presidente del Comitato per la ricostruzione post-terremoto, *Ciro Cirillo*, rapito il 27 aprile 1981. La liberazione dell'esponente democristiano, avvenne il 24 luglio successivo grazie ad un'intensa trattativa tra il gruppo dirigente brigatista concentrato nel nuovo carcere di massima sicurezza di Palmi e il boss di Ottaviano, *Raffaele Cutolo*, fondatore nel 1970 della Nuova Camorra Organizzata (NCO), detenuto nel carcere speciale di Ascoli Piceno. A fare da tramite per il pagamento del riscatto di Cirillo, furono alcuni imprenditori legati alla NCO che risultarono in seguito assegnatari degli appalti per la ricostruzione dei comuni colpiti dal sisma nel 1980 (De Vito, 2009, p. 102).

²¹¹ Secondo la ricostruzione di De Vito (2009) il cosiddetto "circuito dei camosci" era composto inizialmente dalle case di reclusione di Cuneo, Fossombrone, Trani, Favignana e dalla diramazione Fornelli dell'Asinara, cui si aggiunsero nel corso dell'anno gli stabilimenti penitenziari di Novara e Termini Imerese, la casa circondariale di Nuoro, la diramazione Agrippa della casa di Reclusione di Pianosa e il carcere speciale femminile di Messina, e in seguito gli istituti di Palmi, Ascoli Piceno e i "braccetti della morte", ossia le sezioni speciali di Ariano Irpino, Foggia e Torino. Il regime applicato nelle carceri speciali comportava la restrizione delle attività comuni, compresa la frequentazione di scuole, biblioteche e attività di culto; contatti limitati alle ore di "passeggio"; limitazioni e controlli nella ricezione della corrispondenza postale e telefonica, di generi alimentari o altri oggetti provenienti dall'esterno. I colloqui con i famigliari avvenivano senza contatto attraverso vetri divisorii e citofoni. Le misure di sicurezza implicavano una intensificazione della vigilanza, con visibilità dei detenuti garantita 24 ore su 24, rapporto numerico tra personale di custodia e detenuti 1 a 1 e ronde di automobili incrociate a intervalli regolari sul perimetro esterno degli stabilimenti affidate all'Arma dei Carabinieri. Alla data

Con il decreto interministeriale Grazia e Giustizia, Interno, Difesa (noto come Decreto “Bonifacio-Lattaio-Cossiga” dal nome dei Ministri firmatari) venne infatti istituito nel 1977, come articolazione speciale dell’Arma dei Carabinieri, l’Ufficio per il coordinamento dei servizi di sicurezza degli istituti di prevenzione e pena, più noto come Sicurpena, allo scopo di svolgere una funzione preventiva e di analisi delle informazioni sullo stato di sicurezza, ordine e disciplina degli istituti penitenziari, contrastare l’emergenza criminale derivante dal fenomeno associativo e fronteggiare le emergenze connesse alle numerose rivolte susseguitesi nell’estate del 1976 e più in generale, alla gestione dei terroristi in carcere. L’esito più evidente dell’attività svolta dall’Ufficio sotto la direzione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fu l’individuazione di alcune carceri di massima sicurezza e la differenziazione dei detenuti sulla base della loro pericolosità e dell’organizzazione di appartenenza (Giacalone, 2020, pp. 29-33).

Le carceri speciali, pur rappresentando una negazione del dettato costituzionale del “senso di umanità” (si parlava infatti di alcune sezioni speciali come dei “braccetti della morte”) trovavano fondamento legislativo nell’art. 90²¹² dello stesso Ordinamento penitenziario del 1975 che prevedeva la possibilità per il Ministro di Grazia e Giustizia di sospendere, per gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, parzialmente o del tutto, l’applicazione dell’ordinamento stesso, ovvero le regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge 354/75, in determinati istituti penitenziari, o loro sezioni. Ciò nonostante, le carceri speciali “*oltrepassavano il confine della legalità*” (Gozzini, 1988, p. 49): il ricorso all’art. 90 avvenne senza scadenza, in contraddizione con il principio da esso stesso stabilito che la sospensione dell’ordinamento potesse essere applicata solo “*per un periodo determinato, strettamente necessario*”.

Con l’affidamento delle operazioni di monitoraggio e istituzione delle carceri speciali, nonché della sorveglianza esterna degli istituti all’Arma dei Carabinieri si dette origine “*a una specie di superpotere su tutto il sistema penitenziario*”, sia nel disporre il trasferimento immediato di diverse centinaia di detenuti, sia nell’imporre misure straordinarie anche dentro agli istituti e anche nei confronti di quei reclusi estranei alle logiche dell’associazionismo terroristico o di

dell’emanazione il provvedimento riguardava 1140 detenuti, di cui 690 politici, 221 comuni, 205 appartenenti alla camorra e 24 a Cosa Nostra.

²¹² L’articolo 90 “Esigenze di sicurezza” venne abrogato dall’articolo 10 della legge 4 ottobre 1986, n. 663.

matrice mafiosa, generando una “*situazione di inadempienza del dettato normativo*” (Telesca, 2019, p. 48) e decretando il fallimento della riforma come dell’intento rieducativo.

A favorire il superamento politico della fase emergenziale, fu il fenomeno della “dissociazione” sviluppatosi fra il 1982 e il 1984 e che ebbe, fra i principali protagonisti, gli esponenti di Prima Linea, i quali diedero vita ad un processo di profonda autocritica riguardo alla violenza politica, che scaturì in alcuni documenti, coi quali veniva dichiarata socialmente delegittimata la pratica della lotta armata per il comunismo in Italia, venivano invocate l’abolizione dell’ergastolo e “*delle barbarie degli anni di isolamento normalmente comminati con esse*”²¹³, la depenalizzazione dei reati associativi (braccetti, carceri punitive, ecc.), l’abrogazione dell’art. 90 del testo di legge di riforma penitenziaria del 1975, e della carcerazione speciale in generale. Dopo anni di duro contrasto al terrorismo si aprì così una fase di “*pacificazione sociale*”²¹⁴, ossia di strategico recupero di quanti mostrarono la volontà di rientrare nel sistema accettandone le leggi. Tale passaggio venne favorito dall’istituzione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria²¹⁵ delle cosiddette “aree omogenee”, create a partire dalla fine del 1983 da Nicolò Amato, allora direttore generale degli istituti penitenziari, al fine di favorire la socializzazione dei detenuti politici che avevano intrapreso il percorso di dissociazione dalla lotta armata. Nelle “aree omogenee” veniva applicato un regime detentivo opposto a quello imposto per effetto dell’art. 90, che prevedeva oltre ad occasioni di socialità interne, anche momenti di confronto con esponenti del mondo accademico, giuridico e politico, rappresentanti degli enti locali e dell’associazionismo cattolico, da cui scaturirono collaborazioni con riviste, cooperative e associazioni di volontariato (De Vito, 2009).

Il fenomeno della dissociazione ebbe un peso determinante nell’approvazione della legge n. 663 del 10 ottobre 1986 “*Modifica alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, conosciuta comunemente come “*legge Gozzini*”, il cui “*obiettivo principale era il superamento dell’applicazione estensiva e illegale del famigerato art. 90 mediante una disciplina legislativa della massima sicurezza. Obiettivo secondario, alcuni limitati ampliamenti delle misure alternative*” (Gozzini, 1998, p. 61).

²¹³ Prette, M. R. (1996). *Le parole scritte*. Roma: Sensibili alle foglie, p. 281.

²¹⁴ Cfr. *Il carcere speciale*, pp. 465-470.

²¹⁵ Circolare della Direzione Generale per gli Istituti di prevenzione e pena 3 agosto 1983. Cfr. La Greca, G. (1983). Ufficio di sorveglianza; ordine di servizio 24 gennaio 1983; Giud. Maisto; detenute Rossetti e altra. *Il Foro Italiano*, 106(11), 473/474-491/492. Consultato da: <http://www.jstor.org/stable/23175467>

La legge n. 663 del 1986 annulla infatti le limitazioni imposte dalle precedenti leggi emergenziali, ampliando le possibilità di uscita temporanea dagli istituti penitenziari e contemplando benefici che consentano ai reclusi che abbiano mantenuto una buona condotta di usufruire non soltanto di permessi premio²¹⁶ per coltivare i rapporti familiari ed instaurare rapporti di lavoro esterni, ma anche di misure alternative alla detenzione. La legge Gozzini porta a compimento il progetto di politica penitenziaria avviato con la legge n. 354 del 1975 e teso al reinserimento sociale del condannato. Essa rappresenta infatti un importante avanzamento nella direzione della decarcerizzazione e della proiezione del trattamento individualizzato e dell'esecuzione della pena verso il futuro dei reclusi e la società civile, nell'ottica di una maggiore apertura del carcere verso l'esterno e della flessibilità della pena in relazione a fattori quali la buona condotta carceraria e la positiva partecipazione al processo di risocializzazione. La legge n. 663 del 1986, oltre ad ampliare le possibilità di esenzione dell'esecuzione penitenziaria, evitando dunque l'ingresso in carcere (attraverso ad esempio l'affidamento in prova al servizio sociale anche senza una fase di osservazione in carcere), prevede anche la dimissione anticipata

²¹⁶ A differenza dei permessi ordinari ovvero dei cosiddetti permessi di necessità (art. 30 O. P.) che sono concedibili eccezionalmente a tutte le categorie di persone private della libertà in forma piena o attenuata (imputati, condannati e internati), prescindendo dalla valutazione del loro comportamento, per eventi familiari di particolare gravità fra i quali l'imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il permesso premio (art. 30-ter O. P.) costituisce *“parte integrante del programma di trattamento”* e deve quindi essere seguito dagli educatori e assistenti sociali penitenziari, in collaborazione con gli operatori sociali del territorio. Il permesso premio consente al condannato che abbia mantenuto una condotta intramuraria regolare, che abbia cioè *“manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali”* e che non risulti socialmente pericoloso, di uscire temporaneamente dal carcere per coltivare interessi di carattere affettivo, culturale, lavorativo. Il permesso premio, concesso dal Magistrato di Sorveglianza, sentito il parere del direttore dell'istituto, può avere una durata non superiore ogni volta a quindici giorni, fino ad un massimo di quarantacinque giorni all'anno (non superiore ogni volta ai 30 giorni fino ad un massimo di cento giorni per ciascun anno di espiazione, nel caso dei condannati minori di età). Il permesso premio può essere applicato anche nei confronti: dei condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, purché sia possibile escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

L'esperienza del permesso premiale intende offrire al condannato l'opportunità di alimentare contatti con la comunità esterna, incentivandolo a mantenere un comportamento carcerario corretto ed adeguato ed evitando che in presenza di lunghe pene da espiaie *“perda la speranza in un futuro reinserimento, ritenendo così inutile ogni proposito di allontanamento dagli ambienti criminali”* (Rumore, 2020, p. 203).

mediante la liberazione anticipata, l'affidamento in prova, la detenzione domiciliare residuale e la liberazione condizionale²¹⁷.

La legge Gozzini inaugura così una nuova strategia di governo degli istituti penitenziari fondata sulla natura premiale dei benefici di cui può godere il soggetto recluso²¹⁸, agevolando il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. D'altro lato, la legge n. 663, "campione di ambivalenza" (Mosconi, 2006, p. 97) nell'intento di fornire una soluzione ai problemi di sicurezza insorti per effetto dell'emergenza terroristica e mafiosa, rafforza il proprio carattere disciplinare e ratifica in maniera definitiva il "carcere speciale", destinato a svolgere una funzione di mera neutralizzazione ed incapacitazione nei confronti di categorie di detenuti, considerati particolarmente pericolosi. La legge Gozzini comporta, infatti, "una razionalizzazione degli assetti istituzionali" (De Vito, 2009, p. 113), formalizzando l'esistenza di due differenti circuiti: l'uno destinato ai detenuti ordinari per i quali vigono fin dall'inizio dell'esecuzione la "previsione" del reinserimento e conseguentemente il principio rieducativo e meccanismi atti a incentivare la partecipazione attiva del detenuto all'azione trattamentale (Benelli, 2008, p. 40), l'altro, introdotto con l'art. 41-*bis*²¹⁹ in sostituzione del precedente art. 90 della legge 354/75 e con il regime di sorveglianza "particolare" di cui all'art. 14-*bis*.

Il 41-bis si applica, innanzitutto, in casi eccezionali di rivolta o in altre gravi situazioni di emergenza e prevede la facoltà per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle

²¹⁷ Per un ulteriore approfondimento, cfr. Grevi, V. (1994). Scelte di politica penitenziaria e ideologie del trattamento nella l. 10 ottobre. 1986 n. 663. In Grevi, V. (A cura di), *L'Ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza (1986-93)* (p. 60 e ss.). Padova: CEDAM.

²¹⁸ La natura premiale dei benefici extramurali cui può accedere il detenuto solleva (inevitabilmente) dubbi in merito alla funzionalità della partecipazione all'opera di rieducazione e al trattamento da parte del recluso stesso, che spesso più che essere mossa da un'autentica adesione è rivolta prioritariamente all'ottenimento delle opportunità in esterno (Di Lorenzo, 2020). Tuttavia, per evitare possibili strumentalizzazioni da parte del detenuto, la valutazione da parte del direttore dell'istituto (nel caso del permesso premio) e dell'equipe di osservazione e trattamento (nel caso di altri benefici), deve tenere conto non soltanto di un comportamento formalmente corretto o dell'assenza di richiami disciplinari, ma anche di una serie di indici che testimonino una reale revisione critica del proprio passato criminale e l'effettiva volontà di reinserirsi nel tessuto sociale, in particolare: la disponibilità a partecipare alle attività trattamentali (lavorative, scolastiche, culturali, ricreative, sportive) e le relazioni con i compagni di detenzione, con gli operatori penitenziari, con i familiari o altri soggetti ammessi ai colloqui (Rumore, 2020, p. 204).

²¹⁹ Il provvedimento emesso nei confronti dei singoli detenuti ha durata pari a quattro anni e può essere prorogato per periodi successivi, di due anni, se risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva (che non può essere esclusa in relazione al mero decorso del tempo) non è venuta meno, mentre può essere revocato anche prima della scadenza se le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del 41-bis risultano non più sussistenti.

regole ordinarie di trattamento dei detenuti in tutto l'istituto penitenziario o in una sua parte allo scopo ripristinare l'ordine e la sicurezza, per la durata strettamente necessaria al conseguimento di tale finalità. Oppure, secondo l'ipotesi contemplata dal comma 2, concepito ed introdotto (con il D.L. 8.6.1992, n. 306, convertito in L. 7.8.1992, n. 356), all'indomani delle stragi di Capaci e di via D'Amelio²²⁰, l'articolo 41-*bis* prevede la deroga alle regole ordinarie di trattamento, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, nei confronti dei detenuti o internati che abbiano commesso specifiche fattispecie di reato previste dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge sull'Ordinamento penitenziario (ad esempio delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza) o delitti compiuti avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, *“in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva”*. L'applicazione del cosiddetto “carcere duro”²²¹ comporta l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, atte ad assicurare l'assoluta impossibilità di avere contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di riferimento, contrasti con esponenti di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione oppure ad altre ad essa alleate. I detenuti sottoposti al 41-*bis* sono pertanto ristretti in istituti dedicati esclusivamente a loro (collocati preferibilmente in zone insulari), o comunque in sezioni speciali e separate logisticamente dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della Polizia Penitenziaria.

²²⁰ Il decreto legge n. 306 dell'8 giugno 1992 venne emanato proprio in considerazione della *“straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti processuali, di prevenzione e di repressione nei confronti della criminalità organizzata, intervenendo in materia di processo penale, procedimenti di prevenzione, regime penitenziario, protezione di coloro che collaborano e reati contro l'amministrazione della giustizia”*. Consultato da: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-06-08:306!vig=>

²²¹ La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede: un solo colloquio al mese, svolto a intervalli di tempo regolari e in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, solo con familiari e conviventi (salvo casi eccezionali); una limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno; l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; il visto di censura della corrispondenza, ad eccezione di quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali che hanno competenza in materia di giustizia; la permanenza all'aperto in gruppi non superiori a quattro persone e per una durata massima di due ore al giorno.

L'art. 14-*bis* introduce invece il regime di sorveglianza particolare²²² – applicabile fin dal momento del loro ingresso in istituto e indipendentemente dalla natura dell'imputazione, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti in stato di libertà – ai condannati, agli internati e agli imputati: che con i loro comportamenti compromettano la sicurezza ovvero turbino l'ordine negli istituti penitenziari; che con la violenza o la minaccia impediscano lo svolgimento delle attività da parte degli altri detenuti o internati; che nella vita carceraria si avvalgano dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

Relativamente al circuito di detenzione ordinaria, la legge Gozzini riprendeva e sviluppava ulteriormente i principi enunciati dalla riforma del 1975 e rimasti sostanzialmente inapplicati durante gli anni di contestazione e di emergenza terroristica, portando a compimento un lungo e progressivo processo di “modernizzazione” che pose definitivamente fine al carcere “morale” e “famigliare” degli anni Sessanta (De Vito, 2009). Le attività ricreative, lavorative e scolastiche, il cui coordinamento e la cui organizzazione erano precedentemente affidati ai cappellani cattolici, entrarono a far parte formalmente del percorso rieducativo e trattamentale condotto in maniera sistematica da personale specializzato composto da educatori professionali, psicologi e assistenti sociali, i quali assunsero ruolo e peso equivalente a quello del personale di custodia, in quanto referenti per l'osservazione della personalità del detenuto quale elemento essenziale e preliminare per la concessione di successivi benefici da parte della magistratura di sorveglianza. Il processo di modernizzazione, descritto da De Vito, passò anche attraverso l'iniziativa mirata di volontari chiamati a sottoporsi a corsi di formazione per acquisire sempre maggiori competenze e specializzazione, a organizzarsi in associazioni e a coordinare la propria attività non soltanto con le direzioni carcerarie ed il personale addetto al trattamento, ma anche con enti locali e del privato sociale. La modernizzazione del sistema penitenziario prevede anche la costruzione, a partire dagli anni Sessanta, di nuovi edifici penitenziari, che tuttavia dal punto di vista strutturale si rivelarono essere il riflesso di un'esigenza di differenziazione funzionale al mantenimento dell'ordine interno più che di una prospettiva di decarcerizzazione o di reinserimento del recluso. Il processo di modernizzazione infine fu portato a compimento formale dalla legge n. 395 del 15 dicembre 1990 di riforma dell'Amministrazione Penitenziaria, con l'ampliamento dell'organico,

²²² Il regime di sorveglianza particolare può essere applicato per un periodo non superiore a sei mesi e prorogato anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi.

la smilitarizzazione e l'equiparazione a livello gerarchico e in termini di trattamento economico e di diritti sindacali del nascente Corpo di Polizia Penitenziaria alle altre forze di polizia, da un lato; dall'altro, con l'istituzione del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in sostituzione della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, organizzata amministrativamente in Uffici centrali e provveditorati regionali maggiormente articolati e burocratizzati.

4.4. L'attuale regolamento di esecuzione: il contributo della società civile all'azione trattamentale e al reinserimento del reo

L'attuale "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative delle libertà", divenuto legge con D.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000 ed entrato in vigore nel settembre dello stesso anno come disciplina esecutiva dell'ordinamento del 1975, in sostituzione del precedente regolamento del 1976, si ispira espressamente a normative adottate a livello internazionale e con le direttive europee in materia di detenzione. Conformemente alle "Regole minime per il trattamento dei detenuti" adottate dall'Onu nel 1955 e con le "Regole penitenziarie europee del consiglio d'Europa" del 1987, già enunciate nel corso del capitolo precedente, il nuovo regolamento di esecuzione presta maggiore attenzione ai diritti della persona detenuta, di cui sottolinea la centralità (aumento del numero di colloqui con i familiari fino a 6 al mese; prolungamento del colloquio sino a due ore quando i familiari o i conviventi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto penitenziario, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio; estensione dell'ammissibilità della corrispondenza epistolare e telegrafica; autorizzazione all'uso nella camera di pernottamento di un apparecchio radio personale, nonché di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio, ecc.). Il D.P.R. 230/2000 tende inoltre ancor più significativamente al reinserimento del reo attraverso l'orientamento dell'azione trattamentale e dell'esecuzione verso la società esterna e l'attività extra muraria (anche mediante interventi mirati dei servizi sociali che presidiano l'esecuzione penale esterna).

Il nuovo regolamento introduce altresì importanti misure indirizzate all'umanizzazione della pena e quindi al miglioramento complessivo della qualità delle condizioni igienico-strutturali e di

vita all'interno degli istituti penitenziari, stabilendo che: i locali in cui si svolge la vita di detenuti e internati siano igienicamente adeguati; le finestre delle camere debbano consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali e siano approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il funzionamento degli apparecchi radio-televisivi, azionabili anche all'interno (art. 6); che i servizi igienici siano collocati in un vano annesso alla camera, dotato di acqua corrente (calda e fredda) lavabo, doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet (art. 7).

A fronte del costante e progressivo aumento negli istituti di pena italiani della popolazione di origine straniera (fenomeno dalle dimensioni e condizioni evidentemente non prevedibili all'epoca di emanazione del precedente regolamento), il regolamento di esecuzione attuale amplia ulteriormente i principi sanciti dalla riforma del 1975 di tutela dell'identità nazionale, culturale e religiosa attraverso l'assoluta imparzialità e l'individualizzazione del trattamento in rapporto alle specifiche condizioni del soggetto stabilendo che nella formulazione delle tabelle vittuarie si debba anche tenere conto, per quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose. L'art. 35 del D.P.R. 230/2000 stabilisce, inoltre, nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di detenuti e internati stranieri, si debba tenere conto delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali, ragion per cui deve essere favorito, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato, l'intervento di mediatori culturali, che svolgano un'azione di collegamento fra le minoranze etniche presenti all'interno degli istituti e i rappresentanti istituzionali. Un altro importante aspetto tutelato dal nuovo regolamento è il diritto di professare la propria fede partecipando ai riti della propria confessione purché compatibili con l'ordine e la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge (art. 58).

L'attuale regolamento prevede inoltre la possibilità di organizzare e istituire, dietro richiesta dell'Amministrazione Penitenziaria al Ministero dell'Istruzione, succursali delle scuole dell'obbligo e corsi di istruzione secondaria superiore, cui possono essere ammessi detenuti e internati che manifestano "seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico". Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione dell'istituto può concordare con un vicino istituto d'istruzione secondaria superiore, le modalità di organizzazione di percorsi individuali di

preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. Inoltre, qualora lo svolgimento dei corsi di studio sia incompatibile con quello della attività di lavoro, i detenuti possono essere esonerati dal lavoro (art. 43).

L'art. 44 sancisce agevolazioni e intese con le autorità accademiche per favorire il compimento degli studi dei detenuti che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi.

Con la pubblicazione dei decreti legislativi n. 121, 123 e 124, entrati in vigore il 10 novembre 2018, si porta a compimento un vasto ed organico programma di riforma dell'Ordinamento penitenziario, fondato sulla legge 23-5-2017, n. 103 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 04-07-2017), recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'Ordinamento penitenziario (Rumore, 2020, pp. 81-85), improntate tra l'altro: alla revisione dei presupposti e delle modalità di accesso alle misure alternative (art. 85, lett. b e c) e delle preclusioni che impediscono o ritardano l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato (art. 85, lett. e); all'incremento delle attività di volontariato individuale e di reinserimento sociale del condannato e delle opportunità di lavoro retribuito intra ed extramurario (art. 85, lett. g); alla valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici dell'esecuzione penale esterna (art. 85, lett. h); al potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (art. 85, lett. l); al riconoscimento del diritto all'affettività (art. 85, lett. n); all'integrazione dei detenuti stranieri (art. 85, lett. o); alla previsione di norme volte al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (art. 85, lett. r); alla tutela delle detenute donne e madri (art. 85, lett. s e t); alla tutela della libertà di culto (art. 85, lett. v).

Il D.Lgs. 123/2018 introduce importanti disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario, confermando l'operatività del Servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. L'Amministrazione Penitenziaria assicura ad ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei reclusi ed il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscano l'effettuazione.

Il provvedimento legislativo prevede che all'ingresso in istituto i ristretti siano sottoposti a visita medica generale e ricevano dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute; a tutela dell'incolumità della persona detenuta, nella cartella clinica deve essere annotata ogni informazione relativa a segni che possano indicare eventuali violenze o maltrattamenti subiti, e stante l'obbligo di referto, il medico deve darne comunicazione immediata al direttore dell'istituto e al Magistrato di Sorveglianza.

Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presenti negli istituti, gli imputati possono essere trasferiti in strutture sanitarie esterne. Previo accordo con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa, i detenuti e gli internati, a loro volta, possono richiedere di essere visitati o sottoposti, a proprie spese a trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da parte di sanitari e tecnici di fiducia da effettuarsi nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici interni agli istituti. La riforma dispone inoltre che il direttore generale dell'azienda sanitaria visiti almeno due volte all'anno gli istituti di pena, per accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.

Il decreto legislativo 123/2018 detta inoltre misure e disposizioni affinché: tramite la programmazione di iniziative specifiche, sia assicurata alle donne detenute e internate parità di accesso alla formazione culturale e professionale e sia riservata speciale attenzione all'integrazione dei detenuti stranieri anche mediante l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali. Inoltre, nell'intento di assicurare la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, il provvedimento decreta il diritto dei reclusi ad essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla dimora della famiglia o al proprio centro di riferimento sociale. Relativamente alla vita detentiva, il decreto prevede inoltre che i condannati siano assegnati ai singoli istituti e raggruppati nelle sezioni di ciascun istituto in relazione alla possibilità di procedere al trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche; le donne sono quindi ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni; alle madri è consentito tenere con sé i figli fino all'età di tre anni, per la cui cura ed assistenza sono predisposti appositi asili nido. Sono previste specifiche tutele per i reclusi per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni in ragione dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale da parte della restante popolazione detenuta, che devono quindi essere

assegnati per categorie omogenee in sezioni apposite distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale.

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 interviene in particolare in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario. Nell'intento di assicurare la tutela dei diritti essenziali, il decreto modifica le caratteristiche dei locali di svolgimento di attività lavorative, formative, culturali, sportive e religiose e dei locali per le esigenze di vita individuali. Tali locali, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 6, devono essere tenuti in buono stato di conservazione e pulizia ed essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale ed artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areati e riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni per consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti, tuttavia al condannato all'ergastolo e agli imputati è preferibilmente consentito il pernottamento in camere a un posto, salvo contraria prescrizione sanitaria o particolari situazioni dell'istituto che non lo consentano.

Per quanto concerne il lavoro, il provvedimento contribuisce a rafforzarne ulteriormente la funzione quale strumento precipuo di attuazione del trattamento rieducativo. Secondo l'art. 20, infatti, negli istituti penitenziari devono in ogni modo essere favorite le prestazioni lavorative e la partecipazione dei detenuti o internati a corsi di formazione, per cui, a tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, da enti pubblici o privati, lavorazioni, servizi e corsi di formazione professionale.

L'art. 20-ter introduce inoltre la possibilità per detenuti e internati di essere ammessi, in base alle specifiche professionalità e attitudini lavorative, a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità in favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni anche internazionali di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria l'art. 22 prevede una remunerazione stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi, mentre per coloro che hanno espiato la pena o che non sono più sottoposti a misura di

sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione, l'art. 46 stabilisce la possibilità di accesso all'assegno di ricollocazione.

Il D.Lgs. 121, del 2-10-2018, riguarda invece l'esecuzione della pena nei confronti di condannati minorenni e giovani adulti (al di sotto dei venticinque anni di età). In adeguamento alle diverse pronunce della Corte Costituzionale e in adempimento agli impegni assunti dall'Italia nei confronti degli organi europei e internazionali di tutela dei diritti, il provvedimento introduce le misure penali di comunità (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento terapeutico) come misure alternative alla detenzione. Il D.Lgs. 121 disciplina inoltre tanto l'intervento educativo quanto l'organizzazione degli istituti di pena per i minorenni, dettando disposizioni in merito: alle caratteristiche delle camere di pernottamento (massimo 4 persone); alle ore di permanenza all'aperto (minimo 4 ore); alla tutela dell'affettività (colloqui mensili, colloqui telefonici, visite prolungate con i famigliari); alla sorveglianza dinamica e a forme di custodia attenuata; alla fase di dimissione del detenuto minorenne (che è curata a partire dai sei mesi precedenti dall'area trattamentale di concerto con il servizio sociale per i minorenni); alla formazione professionale. Al fine di favorire l'acquisizione di competenze utili al reinserimento lavorativo, il provvedimento introduce, infatti, la facoltà per i giovani reclusi di frequentare, oltre a corsi di istruzione, corsi di formazione professionali – all'esterno – istituiti in intesa con istituzioni, imprese, cooperative e associazioni.

4.5. Teatro e carcere: gli esordi in Italia

L'ampliamento delle possibilità di uscita temporanea dei reclusi dagli istituti di pena e la modifica della disciplina del lavoro all'esterno, l'introduzione dei permessi premio, ma soprattutto l'ingresso delle attività ricreative, lavorative e scolastiche – condotte da operatori provenienti dalla società civile – nel percorso rieducativo e trattamentale e la sistematizzazione dello stesso da parte di personale specializzato decretati formalmente dalla legge Gozzini, n. 663 del 1986, costituiscono la premessa fondamentale per lo sviluppo del teatro in carcere.

Qual è il genere di teatro che entra nelle carceri? Perché gli attori 'escono' dalle sale e dai teatri per incontrare l'universo carcerario? Che tipo di rapporto si instaura tra i due 'mondi' culturali, quello degli artisti e attori e quello delle strutture penitenziarie e dei detenuti?

Sul piano culturale il rapporto teatro-carcere, relativamente recente, affonda le proprie radici entro quel movimento di innovazione – chiamato “nuovo teatro” – sviluppatosi nel corso del Novecento, e in particolare a partire dagli anni Sessanta, di revisione delle forme e dei linguaggi artistici ed espressivi, dei processi creativi e generativi, nonché dei principi estetici; di riscoperta del corpo e dell’azione, ma soprattutto della relazione; di fuoriuscita materiale e simbolica del teatro dai luoghi convenzionali e deputati in direzione delle periferie, della comunità e di un’estensione della pratica artistica e performativa alle classi normalmente escluse dai processi tradizionali tanto di partecipazione, quanto di produzione e di consumo culturale; di ripensamento da parte del teatro dei propri presupposti, della propria identità, necessità e specificità, delle proprie funzioni e finalità rispetto ad altri media in termini sociali, pedagogici, etici e politici²²³.

Alcune delle esperienze teatrali che miravano allora al “*profondo, radicale rinnovamento del modo di fare e concepire il teatro rispetto alle convenzioni cristallizzate della scena ufficiale*” (De Marinis, 1987, p. 1) presentavano *in nuce* elementi che avrebbero contraddistinto quello che viene definito teatro sociale, o del teatro d’interazione, dentro al quale si colloca il teatro in carcere.

La definizione “teatro sociale” si deve a Claudio Bernardi (1998), il quale per la prima volta in Italia utilizzò il termine per descrivere quella pratica performativa che “*si occupa dell’espressione, della formazione e della interazione di persone, gruppi e comunità, attraverso attività performative che includono i diversi generi teatrali, il gioco, la festa, il rito, lo sport, il ballo, gli eventi e le manifestazioni culturali*” (p. 157).

Con questa definizione, Bernardi individua gli obiettivi primari del teatro sociale nella “*invenzione e creazione di socialità e di comunità*” e nella “*formazione e ricerca di benessere psicofisico delle singole persone attraverso la costituzione di compagni e gruppi produttori di pratiche performative, espressive, relazionali*” attraverso la pratica performativa (2004, p. 58). Bernardi precisa inoltre gli ambiti di intervento del teatro sociale – ovvero la formazione della persona, la costruzione dei gruppi e delle comunità, l’intervento culturale delle istituzioni –

²²³ Per un approfondimento, cfr.: Alonge, R., & Bonino, G. D. (2001). *Storia del teatro moderno e contemporaneo: Avanguardie e utopie del teatro: Il Novecento* (Vol. 3). Torino: Einaudi; Molinari, C. (1997). *Storia del teatro*. Bari: Laterza; Bernardi, C., & Susa, C. (A cura di) (2005). *Storia essenziale del teatro* (Vol. 1). Milano: Vita e Pensiero; De Marinis, M. (1983). *Al limite del teatro: Utopie, progetti e aporie nella ricerca teatrale degli anni sessanta e settanta*. Firenze: La Casa Usher; De Marinis, M. (1987). *Il nuovo teatro 1947-1970*. Milano: Bompiani.

distinguendolo quindi dall'animazione teatrale orientata al collettivo, dal teatro d'arte commerciale o di avanguardia che ha finalità primariamente estetiche, di intrattenimento o ricerca, e dalla teatroterapia impiegata da terapeuti, psicologi e psicanalisti al fine di risolvere i conflitti interiori o relazionali di individui e piccoli gruppi (2004, pp. 57-58).

Il teatro sociale quindi si connota come quel teatro che “fa società” attraverso la pratica del laboratorio e della drammaturgia di comunità al fine di promuovere la partecipazione attiva ed il protagonismo di tutte le componenti sociali, in particolare quelle marginali, attraverso la relazione e l'azione, piuttosto che la rappresentazione pura e semplice²²⁴.

Claudio Meldolesi, dal canto proprio, concepisce il teatro come l'arte che più di qualunque altra si presta “*alla riattivazione dell'individuo nelle comunità isolate*” (1994, p. 42). Ponendo, nel noto ed omonimo saggio del 1994²²⁵, immaginazione contro emarginazione, teatro contro carcere, Meldolesi enuclea specificamente i principi evolutivi e trasformativi essenziali della pratica teatrale nel contesto detentivo.

Al recluso la pratica teatrale offre un doppio sostegno: aiuta a rammemorare percezioni e sentimenti offuscati dall'alienazione carceraria, facendone anche scoprire di nuovi, e spinge ad attivare forme essenziali di interazione e di solidarietà, essendo lo spettacolo – comunque inteso – un'impresa collettiva. [...] Immaginazione contro emarginazione. L'immaginazione induce a valorizzare un meccanismo teatrale dell'interazione sociale, quello di scoprirsi scoprendo gli altri; laddove il comportamento coatto è fondato su obblighi e rimozioni che inducono a introiettare lo stato di emarginazione. [...] Pur limitandosi all'ambito della comunicazione espressiva, la pratica teatrale induce a reagire ai meccanismi di dissociazione che intaccano il comportamento, poi la personalità, poi la psiche e il principio di solidarietà della persona (Meldolesi, 1994, pp. 43-44).

²²⁴ Per un approfondimento relativo alla teoria e alle linee metodologiche del teatro sociale, cfr. almeno Bernardi, C., Cuminetti, B., & Dalla Palma, S. (A cura di) (2000). *I fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla drammaturgia del sociale*. Milano: EuresisEdizioni; Dalla Palma, S. (2001). *La scena dei mutamenti*. Milano: Vita e Pensiero; Bernardi, C., Dragone, M., & Schininà, G. (A cura di) (2002). *Teatri di guerra e azioni di pace*. Milano: EuresisEdizioni; Pontremoli, A. (2005). *Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale*. Torino: Utet; Pontremoli, A. (2015). *Elementi di teatro educativo, sociale e di comunità*. Torino: Utet; Rossi Ghiglione, A., & Pagliarino, A. (2007). *Fare teatro sociale*. Roma: Dino Audino; Pontremoli, A. (2015). *Elementi di teatro educativo, sociale e di comunità*. Torino: UTET.

²²⁵ Meldolesi, C. (1994). Immaginazione contro emarginazione: L'esperienza italiana del teatro in carcere. *Teatro e Storia*, IX(16), 41-68.

Con ciò l'indimenticato storico e studioso del teatro Meldolesi definisce il teatro in carcere non tanto come "un genere o un movimento teatrale" (Valenti, 2014a, p. 31), lo colloca piuttosto nel novero dei teatri di interazione sociale²²⁶, laddove il meccanismo della interazione si applica secondo l'interpretazione di Valenti (2014a, p. 30) ad almeno quattro diversi procedimenti propri della pratica teatrale, ma rinvenibili specificamente nel teatro in carcere:

- l'interazione fra sé e gli altri, essendo la messa in scena "un'avventura collettiva", "un risultato intersoggettivo" cui si accompagnano le "avventure euristiche degli individui coinvolti", in cui "ciascun attore può «trovarsi», trovando il proprio posto nello spettacolo" (Meldolesi, 1994, pp. 46-47);
- l'interazione da mente a mente, poiché "lo spazio dell'azione scenica è innanzitutto luogo mentale che s'invera e, inverandosi, si riflette nella mente di chi ne fruisce con attenzione partecipante. Ciò conferisce al teatro una natura oppositiva, in contrasto con lo stato della reclusione" (Meldolesi, 1994, p. 49);
- l'interazione fra individuo e il corpo sociale, ove, facendo riferimento alla prospettiva drammaturgica di Erving Goffman²²⁷ – secondo cui la rappresentazione diviene metafora e modello di analisi della vita quotidiana e della realtà sociale quali sistemi di relazioni intersoggettive²²⁸ – il teatro funge da ausilio per "superare il senso di sproporzione che

²²⁶ Il concetto di teatro di interazione, formulato nel 1994, secondo quanto evidenziato da Valenti (2014a, p. 31) subisce un'ulteriore precisazione dando luogo ad un perfezionamento della definizione in teatri di interazione sociale, dove teatri sta a indicare la variabilità, la complessità, la discontinuità ed il policentrismo del fenomeno, il termine interazione suggerisce la centralità del corpo dell'attore come "epicentro psico-fisico" delle e nelle relazioni intersoggettive prodotte dal "giuoco del recitare" e l'aggettivo sociale indica la specificità "degli incontri scenici di collettivi umani subalterni e separati" (Meldolesi, 2003, p. 367).

²²⁷ Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*, cit.

²²⁸ Al rapporto tra teatro e sociologia, e più in generale tra teatro e scienze umane, Meldolesi (1986) dedica il saggio *Ai confini del teatro e della sociologia*, nel quale sottolinea la rilevanza degli apporti reciproci fra il teatro e le altre discipline: "il teatro ha indubbiamente rigenerato il campo della sua esperienza, acquisendo pratiche, idee e informazioni dalle scienze umane; e grazie al sapere teatrale, d'altra parte, sono nati notevoli impulsi critici all'interno del sapere sociale" (p. 77). Per un ulteriore approfondimento sul tema dell'interdisciplinarietà fra teatro e scienze umane, cfr. anche: De Marinis, M. (1999). *Capire il teatro: Lineamenti di una nuova teatrologia*. Roma: Bulzoni; Deriu, F. (1988). *Il paradigma teatrale: Teoria della performance e scienze sociali*. Roma: Bulzoni; Giacché, P. (1988). *Antropologia culturale e cultura teatrale: Note per un aggiornamento dell'approccio socio-antropologico al teatro*. *Teatro e Storia*, III(1), 23-50; Meldolesi, C. (1993). *Sugli incontri del teatro con le scienze della psiche: Qualche riflessione*, *Teatro e storia*, VIII(2), 333-345. Quanto all'indagine sociologica in ambito teatrale, consulta almeno: Gurvitch, G. (1956). *Sociologie du théâtre. Le lettres nouvelles*, IV(35), 196-210 (trad. it. *Sociologia del teatro*, Edizioni Kurumuny, Calimera, 2011); Duvignaud, J. (1965a). *L'acteur. Esquisse d'une sociologie du comédien*. Paris: Gallimard; Duvignaud, J. (1965b). *Les ombres collectives*:

l'individuo prova rapportandosi alla società” e, per il soggetto recluso, da *“fattore di disalienazione”* che *“avvicina lo sguardo all'edificio sociale”* (Meldolesi, 1994, pp. 50-51);

- l'interazione fra arte e vita, ossia la relazione fra teatro e vita, o meglio fra lavoro teatrale ed esperienza di vita, tra *“l'esistenziale e l'artistico”* (Meldolesi, 1994, pp. 58-59).

Claudio Meldolesi (1994, p. 44), riferendo di centinaia di esperienze di teatro in carcere attive in Italia nella prima metà degli anni '90, ne individua il *“prototipo”* nel teatro di base degli anni sessanta, ponendole quindi in continuità con il *“nuovo”* teatro che ne scaturì:

anche oggi, per i giovani in carcere, il teatro è esercizio all'interazione, normalmente mortificata dai regolamenti. La felicità dell'incontro dei gruppi teatrali con i carcerati risiede in questa consonante autoproiezione: ché pure il nuovo teatro, in Italia, è nato dal bisogno di cercarsi creando, senza distaccare lavoro teatrale e esperienza di vita, sicché nonostante le omologazioni, questi collettivi continuano a realizzare scoperte, avventure, azioni di rovesciamento, come avviene anche fuori dal carcere, dove la scelta giovanile del teatro è motivata dal bisogno di andare oltre, oltre la routine e l'utilitarismo: in una parola oltre la politica realizzata (p. 59).

Esperienze variegata improntate allo spiazzamento, alla fuoriuscita del corpo-mente del detenuto dai condizionamenti imposti dalla pena attraverso la valorizzazione della dimensione collettiva, per cui il gruppo fornisce *“la difesa all'angoscia dell'autoespressione, nell'atto di esporsi per trovare un senso, una centralità all'esistenza più marginalizzata”* (p. 65). Esperienze estremamente eterogenee fra loro per via della *“infinità variabilità di relazioni che il carcere impone all'arte scenica”* (p. 63) che, secondo Meldolesi, dipende dalle estreme difficoltà che la gestazione di imprese creative, dall'esito non scontato, incontra per via della difficile compatibilità del teatro con la condizione reclusa stessa (anche laddove le istituzioni agiscano in modo progressista), da un lato, e dei cortocircuiti emotivi interni al gruppo esasperati dal malessere quotidiano e dall'urgenza di dare espressione e sfogo alla propria soggettività, dall'altro lato.

Il teatro in carcere raggruppa quindi forme ed esperienze di teatralità, molteplici e non sistematiche, ma tanto più rilevanti in quanto *“le radici di questo teatro sono ancora piantate negli anni sessanta dell'Animazione, oltre che nel '75 quando l'Ordinamento penitenziario*

essai sur les ombres collectives. Paris: Presses Universitaires de France (trad. it. Le ombre collettive. Sociologia del teatro, Officina Edizioni, Roma, 1974).

decentrò alle regioni la competenza per la formazione professionale e le attività comunitarie in carcere” (Meldolesi, 1994, p. 63).

Secondo la rilettura di Taormina e Valenti (2013), fin dai suoi esordi il teatro carcere si configura come ‘terreno fertile’ per lo sviluppo di due differenti prospettive (ed ambizioni), complementari per quanto concerne le oggettive ricadute funzionali, ma distinte ed autonome in relazione alle motivazioni: la prospettiva dell’Ordinamento penitenziario, che colloca l’attività teatrale fra gli interventi e le offerte trattamentali, tesi a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali della persona detenuta, al fine di favorirne la “costruttiva partecipazione sociale”; la prospettiva della ricerca teatrale che intravede per una possibilità di riscatto del teatro dall’inautenticità nella scena reclusa, che con il suo “*straordinario potenziale di linguaggi, storie, attitudini e risorse personali*” possa spalancargli “*nuove frontiere di senso, oltre la dimensione della rappresentazione*” (p. 443).

In tale contesto, la legge Gozzini si colloca come “*lo spartiacque fra la preistoria e la storia del teatro in carcere*” (Valenti, 2013, p. 443). La “preistoria” (Marino, 2008b, p. 28) del teatro in carcere in Italia ebbe inizio con la tournée – organizzata dal Teatro di Pontedera – del San Quentin Drama Workshop, fondato nel 1957 dall’ergastolano Rick Cluchey, condannato all’ergastolo per rapina a mano armata e graziato per meriti artistici dopo aver intrapreso una ‘carriera’ di attore nel 1961 nel carcere californiano di San Quentin e aver recitato, in sette diverse produzioni realizzate in tre anni, testi del drammaturgo irlandese Samuel Beckett, di cui divenne in seguito amico oltre che interprete.

Come riferito dal Ministero della Giustizia, già all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, il teatro era presente in molti istituti con attività amatoriali o tradizionali, con significati, metodologie e obiettivi che sarebbero andati precisandosi e consolidandosi nel tempo ponendo “*l’accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull’attività laboratoriale e creativa dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest’ultima*”²²⁹.

Nel 1982, la prima formazione di attori-detenuti a livello nazionale, il Teatro Gruppo, oggi Compagnia Stabile Assai, guidata da Antonio Turco e fondata da Ernesto Padovani, all’epoca responsabile delle attività culturali della Casa di Reclusione di Rebibbia e diretta dal regista Marco Gagliardo, ottenne dal Magistrato di Sorveglianza di competenza, Luigi Daga, un permesso per “motivi eccezionali” per rappresentare al Festival di Spoleto, nella Rocca di

²²⁹ Consulta: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.page#

Albornoz, per un pubblico di oltre cinquecento invitati, uno spettacolo tratto da Jean Genet, *Sorveglianza speciale*. Questa prima eccezionale esperienza – come evidenziato dallo stesso Turco²³⁰ – si pone a testimonianza di quel clima di rinnovamento culturale e istituzionale che andava affermandosi in quegli anni (che in ambito psichiatrico si era tradotto nella Legge 180) e che concepiva “l’apertura” come “*elemento indispensabile anche per modificare quelle che sembravano le eterne leggi della comunicazione carceraria, fatte di omertà e di appartenenza, di resistenza al nuovo e di impermeabilità verso una società in profondo cambiamento*”, nel quale il teatro, fin dall’avvento delle attività trattamentali apparve come “*uno strumento fondamentale per aprire non solo le porte, ma soprattutto le menti di tutte le componenti carcerarie*”.

Sempre nel 1982, Eduardo de Filippo, che nel frattempo era stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica Pertini, condusse il primo di una serie di laboratori allestiti negli istituti minorili campani al carcere di Nisida. Il laboratorio portò all’allestimento di *Annella di Porta Capuana*, cui presero parte alcuni attori professionisti e che venne replicato a Roma, nel cortile del Quirinale di fronte ad un pubblico di duemilacinquecento studenti. Il laboratorio rientrava in un più vasto ‘disegno’ di prevenzione e recupero, realizzato poi nel 1987, per effetto dell’approvazione della legge regionale n. 41, nota come “Legge Eduardo” appunto, e grazie al sostegno di aziende private, associazioni professionali e di categoria: il progetto “Nisida Futuro Ragazzi”, che prevede l’allestimento di laboratori di formazione professionale in “villaggi” vicini all’istituto per minori di Nisida, ma indipendenti dal penitenziario, e l’attivazione di borse lavoro per giovani tra i 16 e i 21 anni segnalati dai servizi sociali e provenienti dall’area penale (detenuti di Nisida, ragazzi messi alla prova, agli arresti domiciliari o affidati alle comunità educative residenziali)²³¹.

Nel 1984, nel teatro sito all’interno della Casa Circondariale di Brescia, venne formata, sotto la direzione di Luigi Pagano, una compagnia stabile che, grazie ai permessi concessi dal Magistrato di Sorveglianza, l’anno successivo si esibì in una sala cittadina²³².

²³⁰ Per una ricostruzione della storia della Compagnia Stabile Assai dell’istituto di Rebibbia, dal 1982, consulta: <https://www.polizia-penitenziaria.it/index.php/544-archivio/2007/aprile-2007/1167-teatro-e-passione-1167>

²³¹ Vedi Calebasso, L. (2009). Eduardo e i giovani a rischio. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009* (pp. 36-39). Urbino: Edizioni Nuove Catarsi.

²³² Cfr. Pagano, L. (2009). Per un “baratto” sui rapporti paritari. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009* (pp. 100-101). Urbino: Edizioni Nuove Catarsi.

Nel 1985, Velemir Teatro, fondato dall'attore Claudio Misculin e dalla psicologa Angela Pianca dentro l'ex O.P.P. di Trieste nell'ambito della 'rivoluzione' basagliana, attiva alla Casa Circondariale di Trieste dei "Seminari Teatrali" che si concludono con la presentazione di *La traduzione interiore*, all'interno dell'istituto²³³.

Nel 1987, Alfonso Santagata e Claudio Morganti, attori professionisti – fondatori della Compagnia Katzenmacher – affiancarono “senza possibilità di distinzione” otto dei venticinque detenuti che avevano inizialmente aderito al laboratorio teatrale da loro condotto alla Casa Circondariale di Lodi nello spettacolo *Andata e ritorno*, allestito all'incrocio fra il corridoio centrale e i bracci in uno spazio sovrastato dal ballatoio sul quale si aprivano le celle e poi replicato nel cittadino Teatro delle Vigne di fronte ad un pubblico di autorità, giornalisti, personale penitenziario, detenuti e comuni cittadini. Dal progetto, nato da un'idea del noto critico Renato Palazzi, allora direttore della Civica Scuola d'Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano e sostenuto oltre che dalla Casa Circondariale di Lodi, dal Comune di Lodi e dalla Casa Editrice Ricordi, derivò anche l'opera video *Un giorno qualsiasi*, realizzata dalla Rai di Milano e presentata alla rassegna *Film-maker* a febbraio dell'anno successivo²³⁴.

Nel 1989, Donatella Massimilla – fondatrice con l'attrice spagnola Olga Vynalis Martori di Ticvin Società Teatro²³⁵, una compagnia di ricerca al “femminile” – approda a San Vittore, di cui aveva nel frattempo assunto la direzione lo stesso Luigi Pagano, con il progetto di un laboratorio teatrale da realizzare nella sezione femminile. Dal progetto, nato come attività volontaristica, ma che trovò successivamente adesioni e contributi a livello regionale ed europeo, derivarono progetti di formazione professionale e reinserimento lavorativo (la sartoria teatrale ALICE T Arte Lavoro Ideazione Costumi e Teatro), il gruppo La nave dei folli (nella sezione maschile) e il CETEC (Centro Europeo Teatro e Carcere)²³⁶.

²³³ Per una ricostruzione dell'evoluzione del Velemir Teatro consulta: <https://www.accademiadellafollia-claudiomisculin.it/dal-1982-al-1992/>

²³⁴ Valenti, C. (2008). Alfonso Santagata. “L'uomo contro il destino”: *Andata e ritorno – Un giorno qualsiasi*. In Mancini, A., *A scene chiuse: esperienze e immagini del teatro in carcere* (pp. 282-291). Corazzano: Titivillus Edizioni.

²³⁵ A proposito del nome scelto, Claudio Facchinelli (1995, p. 37) scrive: “Ticvin non è un criptico acronimo, è mutuato dal nome di un villaggio russo ove si dice abbiano dimora un gran numero di folli idioti, gli *jurodivyj*, mentecatti benedetti da Dio, nei quali la tradizione popolare e letteraria valorizza ed esalta la diversità. Fin dal suo nome il gruppo ha voluto quindi affermare la propria vocazione alla diversità, all'attenzione per le frange marginali della società”.

²³⁶ Nel 1994, l'Associazione Ticvin Teatro ottiene un contributo del Programma Culturale Caleidoscopio della CEE (programma di sostegno finanziario delle attività artistiche e culturali di dimensione europea)

Ma per l'esperto di antropologia del teatro e dello spettacolo Massimo Marino (2002, pp. 14-15) il passaggio alla stabilizzazione dell'esperienza del teatro in carcere, il suo "atto di nascita" come "genere" riconosciuto e riconoscibile in base a peculiari connotazioni, "senza il quale non sarebbe mai stato un teatro del carcere, e magari non ne avrebbe parlato nessuno" avviene in particolare per merito della ormai più che celebre Compagnia della Fortezza, che dal 1988 opera all'interno del carcere di Volterra per iniziativa della Associazione Carte Blanche²³⁷ e sotto la direzione di Armando Punzo²³⁸, con l'intento di cercare "i limiti del teatro stesso e dell'istituzione carceraria e violarli in molti straordinari modi, incidendo con quella ricerca una straziata, vitale, sferzante elegia alle possibilità di chi la società ha dato per perso e ha emarginato per sempre" (Marino, 2008a, p. 2). Gli spettacoli prodotti (in media, uno all'anno) dalla Compagnia – per stessa ammissione di Punzo, con finalità meramente artistiche, anziché primariamente trattamentali, rieducative e risocializzanti – sono stati insigniti nel corso degli anni di prestigiosi premi e portati in tournée in festival nazionali ed internazionali, riscuotendo ampio consenso di critica, operatori penitenziari e pubblico, contribuendo a "dare l'idea che

istituito dal Parlamento e dal Consiglio europeo nel periodo compreso tra gli anni 1996 e 1999) per realizzare il primo Convegno Europeo dedicato al teatro in carcere, ponendo le basi per una rete internazionale di scambio di esperienze e di lavoro, nonché per la realizzazione a partire dal 2005 del l'Edge Festival – Teatri oltre le Barriere, rassegna europea di Teatro Sociale d'Arte. Per un ulteriore approfondimento, consulta: Pagano, L. (2009). *Per un "baratto" sui rapporti paritari* (cit.); Massimilla, D. (2009). CETEC Centro Europeo Teatro e Carcere. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009*, cit., pp. 122-125; Pozzi, E., & Minoia, V. (1999). *Registi in carcere/2* intervista a Donatella Massimilla. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Di alcuni teatri delle diversità* (pp. 134-136). Cartoceto: ANC Edizioni; <https://www.cetectedatro.it/>

²³⁷ L'attività di Carte Blanche si pone oggi al centro di una più vasta iniziativa che include, oltre al festival *Volterra Teatro I teatri dell'impossibile*, anche la gestione e l'organizzazione del Centro Nazionale Teatro e Carcere di Volterra, che oltre a fungere da centro di documentazione, si occupa della promozione e del coordinamento a livello regionale, nazionale e internazionale delle attività di teatro e carcere a Volterra e in Toscana; dell'attivazione e partecipazione a progetti realizzati in sinergia con altri paesi (a livello europeo ed extraeuropeo), nonché dell'organizzazione di convegni nazionali e internazionali. Cfr.: <http://www.compagniadellafortezza.org/new/carte-blanche/carte-blanche/>

²³⁸ All'esperienza di Punzo a Volterra è dedicata una vasta bibliografia: Arena, A., & Olati, M. C. (2013). *L'aria è ottima (quando riesce a passare): Io, attore, fine-pena-mai*. Milano: Rizzoli; Bernazza, L., & Valentini, V. (A cura di) (1998). *La compagnia della Fortezza*. Soveria Mannelli: Rubettino; Buscarino, M. (2002). *Il teatro segreto*. Milano: Leonardo Arte; Buscarino, M. (2008). *Il segno inspiegabile*. Corazzano: Titivillus; Ciari, L. (2011). *Armando Punzo e la scena imprigionata: Segni di una poetica evasiva*, San Miniato: La Conchiglia di Santiago; Frattali, A. (2014). *Nella Fortezza Alice incontra Amleto: Hamlice di Armando Punzo*. *Comunicazioni sociali*, 1, 139-149; Mancini A. (A cura di) (2008). *A scene chiuse*. (cit.); Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di). *Recito, dunque so(g)no* (cit.); Punzo, A. (2019). *Un'idea più grande di me – Conversazioni con Rossella Menna*. Roma: Luca Sossella Editore; Punzo, A. (2013). *È ai vinti che va il suo amore. I primi venticinque anni di autoreclusione con la Compagnia della Fortezza di Volterra*. Firenze: Edizioni Clichy.

questo potrebbe essere, anzi è, un teatro stabile, che potrebbe lavorare per tutto l'anno, produrre, ospitare, inventare” (Marino, 2008a, p. 2). Ed infatti, a Volterra

il teatro si è incuneato come terzo interlocutore nella quotidianità dell'istituzione carcere, da un lato, e dei detenuti, dall'altro. Sparigliando le carte in un piccolo universo chiuso e sconosciuto all'esterno, il teatro della Compagnia della Fortezza è riuscito a trasformare il carcere di Volterra – allora considerato uno dei più duri e punitivi d'Italia – in un istituto modello. Il teatro è riuscito nel giro di breve tempo a conquistare la fiducia degli agenti di Polizia Penitenziaria e dei detenuti: una sorta di patto non scritto per cambiare le sorti dell'istituto volterrano²³⁹.

Le pionieristiche esperienze di teatro in carcere sviluppatasi nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso hanno subito, nel decennio successivo, una progressiva intensificazione e diffusione su tutto il territorio nazionale, tanto negli istituti penali per adulti quanto in quelli destinati ai minori, secondo declinazioni differenti in termini di pratiche e linguaggi, ma anche di obiettivi e metodologie, concentrandosi in taluni casi sulla dimensione più strettamente laboratoriale e rieducativa, in altri sulla qualità artistica.

Una prima rilevazione del Ministero di Giustizia del 2003 censisce 106 compagnie e attività di teatro attive su un totale di 220 istituti penitenziari, che saliranno a 112 nel censimento successivo del 2012.

Dall'indagine conoscitiva condotta nell'ambito del progetto *Teatro e Carcere in Europa*²⁴⁰, svoltosi a partire dal maggio 2005, mediante un questionario inviato tramite i canali del Ministero della Giustizia a tutti i penitenziari e successive interviste di approfondimento, è emerso un panorama già fortemente articolato. Dalle risposte giunte da 113 carceri in 18 regioni (oltre il 56% della popolazione reclusa) su 207 istituti di diversa tipologia distribuiti in 20

²³⁹ Consultato da: <http://www.compagniadellafortezza.org/new/storia/la-nostra-esperienza/>

²⁴⁰ Il Progetto europeo Socrates Grundtvig *Theatre and Jail in Prison. Training, development and diffusion of innovative technologies* venne promosso da Carte Blanche e altre associazioni culturali e di promozione sociale non profit – Théâtre de Opprimè (Francia), Riksteatern (Svezia), Aufbruch (Germania), Escape Artists (Inghilterra), Kunstrand (Austria) insieme alla società di formazione al management e valorizzazione delle risorse umane Newo (Italia) – con l'intento di fornire una lettura del fenomeno del teatro in carcere in ambito europeo e di analizzare le problematiche ad esso connesse e promuovere l'apprendimento e la formazione professionale per i detenuti ed ex detenuti mediante l'utilizzo dei linguaggi performativi e la qualificazione delle categorie professionali attive nei contesti penitenziari. Il fascicolo relativo al progetto, poi confluito nella pubblicazione di Mancini *A scene chiuse* (2008), è disponibile anche sul sito della Regione Toscana consultando la pagine web: <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23906/Teatro%20e%20carcere%20in%20Europa/45bedab7-e0ab-49a7-976d-dd9d457f68f4>

regioni, è risultato che si faceva teatro nell'86,41% delle carceri che hanno risposto all'inchiesta, con attività peraltro diversificate fra loro in quanto risultavano condotte nel 44% dei casi da operatori teatrali professionisti e per la restante parte da educatori, insegnanti e volontari. I dati raccolti rilevano che nel 50% dei casi le esperienze avevano una durata superiore ai tre anni e consistevano per lo più in laboratori che prevedevano nella maggioranza dei casi l'allestimento di uno spettacolo rappresentato all'interno dell'istituto (50,93%) oppure all'esterno (40,74%), o portato in tournée (8,33%). Le conclusioni cui giunge Marino (2008b, p. 38) nell'elaborazione delle informazioni raccolte nel corso del 2005 riguardano la prevalenza del "fai da te" a scapito di progetti "mirati, consapevoli e di lunga durata":

si fa, si fa tanto, in modo occasionale, senza risultati tangibili, spesso con quel «mordi e fuggi» che rende discutibili le esperienze. Alla fine sembra che all'Amministrazione vada bene tutto, l'attività di alto profilo artistico, strutturata, con notevoli ricadute anche sulla vita del carcere, e quella occasionale, sorretta nel migliore dei casi dalla generosità degli intenti, spesso improvvisata o superficiale o principalmente interessata ad attingere a finanziamenti per interventi di interesse sociale.

Un'ulteriore indagine condotta a livello nazionale nel 2009²⁴¹ traccia la mappa di trentadue realtà italiane, distribuite in 13 regioni (delle quali 3 operano in maniera continuativa dagli anni Ottanta, 14 dagli anni Novanta, 15 dagli anni Duemila), confermando il trend crescente nella diffusione della pratica teatrale negli istituti di pena.

Per quanto diffuso sul territorio nazionale e nonostante il riconoscimento come uno degli strumenti più praticati di risocializzazione, il fenomeno del teatro carcere si configura ancora, all'epoca, per lo più come un "teatro invisibile" alla società (Marino, 2008b, p. 30). Al riguardo, Meldolesi (1994, p. 44) lo descrive come un fenomeno "mirabile", per effetto del quale centinaia di esperienze, "hanno fatto catena" senza tuttavia avere riferimenti teorici solidi ed un progetto comune e condiviso, senza costituire un sistema unitario ed organico per ragioni intrinseche al carattere "originario e non sistemico" di questo teatro, che "*non può corrispondere a criteri di identificazione generale, bensì trova la sua identità nel divenire degli spettacoli, di fase in fase, con logica processuale e definizioni induttive*" (p. 52). In tal senso, decisivi furono da un lato, i

²⁴¹ Questionari, interviste e risultati dell'indagine sono pubblicati nel volume di Pozzi e Minoia *Recito, dunque so(g)no* (cit.).

primi convegni europei organizzati in Italia²⁴² volti a definire linee strategiche e programmatiche coordinate che consentissero di dare risonanza ed evidenziare in particolare – oltre al potenziale rieducativo e risocializzante – la natura specifica del teatro in carcere ed il valore artistico e culturale di alcune esperienze, dall’altro alcune forme di coordinamento tese a facilitare l’interlocuzione con le istituzioni culturali e politiche a livello locale e nazionale, con le quali ha inizio l’”età adulta” del teatro carcere (Valenti, 2014b, p. 8).

4.5.1. Sistemi di rete ed intese interistituzionali: il consolidamento delle esperienze di teatro e carcere in Italia

A fronte del moltiplicarsi delle realtà coinvolte e delle attività promosse, si sono sviluppate nel corso dei decenni successivi alle prime sperimentazioni diverse forme di collaborazione interistituzionale tanto al livello locale e territoriale – con amministrazioni ed enti pubblici,

²⁴² Secondo la ricostruzione di Facchinelli (1995), durante primo convegno europeo del 1994 emerse una grande varietà di situazioni, approcci e metodologie di lavoro: dai progetti scaturiti dalla ricerca compiuta negli atenei e gestiti con rigore ed organizzazione scientifica (come il progetto *The Units for the Arts and Offenders* dell’Università di Loughborough) all’iniziativa spontanea e volontaristica di due agenti carcerari di Vienna; dal Teatro dell’Oppresso al Theater Hinter Gitter di Francoforte, che operava all’interno di un istituto con il 95 per cento di detenuti stranieri appartenenti a 64 diverse nazionalità, ove organizzano da quasi trent’anni la distribuzione degli spettacoli teatrali prodotti, all’esperienza di un pastore protestante, “attore dilettante e prete professionista” che nel carcere di Heirnsheim metteva in scena con i detenuti rappresentazioni tratte dalla Bibbia. Dal confronto nacque l’idea di istituire un’Associazione internazionale di Teatro e Carcere che si realizzò in occasione della seconda Conferenza Europea su Teatro e Carcere, dal titolo *La cultura del teatro in carcere. Milano verso Manchester, per un festival e un’associazione europea*, tenutosi nel 1996 a Milano per opera dei già citati Ticvin Società Teatro di Milano e Centro Teatro Carcere di Volterra. Al termine del convegno, la Commissione “Manchester via Milano” redasse un documento che fu presentato nel corso della Conferenza Europea di Manchester ai rappresentanti delle undici nazioni ospiti. Il successivo Convegno Europeo *Verso il Duemila. Il cammino di un’utopia concreta* venne organizzato, come già brevemente accennato, a Milano nel 1998 da Ticvin Società Teatro nell’ambito del Programma Culturale Caleidoscopio CEE, in collaborazione con alcuni partner (Escape Artists di Cambridge, Théâtre de l’Opprimé di Parigi, Système Friche Théâtre di Marsiglia) e diversi enti istituzionali (Valenti, 2014b, p. 8). Nel corso di quest’ultimo appuntamento si ebbe conferma di quanto già affiorato nel corso dei precedenti, ovvero la presenza concomitante di tendenze e interpretazioni antitetiche fra chi considera il teatro in carcere un’esperienza puramente artistica e auspica la costituzione di compagnie professionali di attori detenuti e chi ritiene il teatro in carcere (come tutto il teatro sociale) uno strumento trattamentale innovativo e funzionale al recupero e alla valorizzazione della dimensione relazionale e umana, e conseguentemente al reinserimento sociale del detenuto. Al riguardo, vedi Dragone, M. (2000). Esperienze di teatro sociale in Italia. In Bernardi, C., Cuminetti, B., & Dalla Palma, S. (A cura di). *I fuori scena: Esperienze e riflessioni sulla drammaturgia nel sociale* (pp. 61-123). Milano: EuresisEdizioni.

principalmente enti teatrali e assessorati di Comuni, Province e Regioni – quanto a livello nazionale, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia e con l'ETI Ente Teatrale Italiano²⁴³, che fra il 1999 e il 2004 ha promosso e sostenuto diversi progetti di interesse.

Il 21 luglio 2000 viene stipulato un Protocollo d'intesa firmato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dalla Regione Toscana, insieme alla Provincia di Pisa, al Comune di Volterra e all'Ente Teatrale Italiano, per l'istituzione a Volterra del Centro Nazionale Teatro e Carcere. Tale Protocollo segna il riconoscimento formale alla Compagnia della Fortezza del ruolo di esperienza pilota in ambito penitenziario per i risultati raggiunti sia sul piano della funzione trattamentale, sia sul piano dell'espressione artistica. Il Protocollo prevede il conseguimento di importanti obiettivi, fra i quali: il riconoscimento all'attività teatrale della dignità di lavoro; l'organizzazione di tournée degli spettacoli della Compagnia secondo modalità previste dall'Ordinamento penitenziario; l'attivazione di rapporti di collaborazioni con università e scuole; la promozione ed il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari della Regione Toscana e del territorio nazionale; l'istituzione di un Osservatorio Nazionale ed Europeo in collaborazione con il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dello Spettacolo – Ente Teatrale Italiano; la costituzione di un comitato scientifico per l'analisi e la valutazione delle produzioni artistiche e culturali al fine della loro valorizzazione e diffusione; la promozione di attività di formazione congiunta tra gli operatori penitenziari ed i collaboratori esterni, a livello nazionale e regionale; l'attuazione di corsi di formazione teatrale e tecnica per i detenuti-attori; la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione per l'inserimento lavorativo dei detenuti-attori della Compagnia della Fortezza e di altre esperienze analoghe nel panorama teatrale italiano²⁴⁴. In tal modo, la Toscana si pone come la prima regione in Italia ad avere voluto e

²⁴³ L'Ente Teatrale Italiano venne istituito con la Legge n. 365 del 19.03.1942 allo scopo di: promuovere l'incremento delle attività teatrali e di pubblico spettacolo e contribuire alla valorizzazione e diffusione della cultura e delle attività teatrali e di danza sia in Italia che all'Estero, attraverso una intensa politica di scambi nonché la collaborazione con il mondo dell'Istruzione e dell'Università; sostenere la formazione e l'informazione del pubblico mediante specifiche iniziative editoriali; favorire l'attività di formazione ed aggiornamento professionale e la diffusione dello spettacolo attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la collaborazione con l'emittenza televisiva. Con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, l'Ente Teatrale Italiano viene soppresso, compiti e attribuzioni sono trasferiti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare alla Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo.

²⁴⁴ Consultato da: <http://www.compagniadellafortezza.org/new/altre-attivita/teatro-e-carcere/>

favorito la realizzazione di un coordinamento, di una “rete” di attività teatrali interne agli istituti di pena, cui attualmente aderiscono 14 associazioni operanti in 14 diverse carceri²⁴⁵.

Sulla scorta dell'esempio toscano, nel 2011 sorge il secondo progetto di rete d'Italia: il Coordinamento Teatro e Carcere Emilia Romagna²⁴⁶, costituitosi a completamento di un processo di scambio e confronto fra operatori teatrali attivi negli istituti penitenziari regionali, funzionari del Ministero di Giustizia ed enti locali, avviatosi con il *Forum Teatro Carcere in Emilia Romagna* promosso nel 2009 dal Teatro Nucleo, in collaborazione con il Comune di Ferrara, il Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Dipartimento di Musica e Spettacolo dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

Un'indagine conoscitiva²⁴⁷ rilevava allora la presenza di nove laboratori di teatro carcere attivi negli istituti di detenzione per adulti di Bologna, Castelfranco Emilia, Ferrara, Modena, Reggio

²⁴⁵ Secondo quanto riportato dal sito istituzionale della Regione Toscana, nel 2019, aderivano alla rete: Carte Blanche - Centro nazionale Teatro e Carcere (Volterra); Teatro Metropolitano (Prato); La Compagnia del Teatro Lux (Pisa); Sobborgi Onlus (Siena); Dialogo (Portoferraio e Cecina); Arci empolesse-valdelsa (Empoli); Arci Solidarietà Onlus (Livorno); Centro di teatro internazionale (Firenze); Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli); Krill Teatro (Sollicciano); Mascarà - Teatro popolare d'arte, (Firenze); Massimo Altomare, in collaborazione con Tempo Reale (Firenze); Empatheatre (Lucca); ANSPI (Pontremoli); Complesso penitenziario di Sollicciano; Casa Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze; Casa Circondariale di Grosseto; Casa di Reclusione di Volterra; Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa; Casa Circondariale “Le Sughere” di Livorno; Casa di Reclusione di Porto Azzurro; Casa Circondariale di Massa Marittima; Casa di Reclusione di San Gimignano; Casa Circondariale di Prato; Casa Circondariale di Lucca; Istituto Penale Minorile di Pontremoli; Casa Circondariale di Pistoia; Casa Circondariale di Siena. Al Protocollo del 2000 è seguito nel 2014 un ulteriore Protocollo Regionale siglato tra Regione Toscana, Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria e Centro di Giustizia Minorile, in attuazione del quale nel 2017, attraverso la linea d'azione “Sostegno e promozione di progetti che valorizzano il teatro e le arti dello spettacolo quali elementi di crescita civile e sociale di ogni cittadino” sono stati attuati interventi finalizzati a favorire la socializzazione della popolazione detenuta attraverso l'uso dei linguaggi teatrali e musicali. Consultato da: <https://www.regione.toscana.it/-/teatro-in-carcere>

²⁴⁶ Il Coordinamento, istituitosi inizialmente come associazione, venne fondato nel 2011 da: Teatro Nucleo di Ferrara (sezione penale maschile Casa Circondariale di Ferrara), Teatro del Pratello e Gruppo Elettrogeno di Bologna (sezione penale maschile e sezione giudiziaria maschile Casa Circondariale di Bologna), Teatro Giolli di Parma (sezione detenuti comuni e differenziati Casa Circondariale di Reggio Emilia), Teatro dei Venti di Modena (sezione maschile detenuti e internati Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia). Nel 2013, aderirono al Coordinamento anche l'Associazione Con...tatto (Casa Circondariale di Forlì) e la Cooperativa Sociale Le Mani Parlanti (Istituto Penitenziario di Parma) (Valenti, 2014b, p. 9).

²⁴⁷ I risultati dell'indagine esplorativa sono disponibili alla pagina: https://documen.site/download/indagine-conoscitiva-attivita-teatro-carcere-emilia-romagna_pdf

Emilia, Parma, Rimini²⁴⁸, sviluppatasi in un arco temporale compreso fra i due e gli otto anni precedenti. I laboratori annuali – di durata variabile, dai quattro ai dodici mesi – avevano prodotto in quegli anni una quarantina circa di spettacoli, presentati nella grande maggioranza dei casi in presenza di un pubblico esterno, con un coinvolgimento complessivo di oltre cento detenuti. Il Coordinamento è stato successivamente riconosciuto mediante la stipula di un *Protocollo d’Intesa sull’attività di teatro in carcere* fra l’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP) dell’Emilia-Romagna e Marche e l’Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna.

Il Protocollo nasce dalla necessità di fronteggiare gli adeguamenti legislativi e le modificazioni intervenute nelle tipologie delle persone in esecuzione di pena e, conseguentemente, nei bisogni e nelle problematiche evidenziatisi nel corso del decennio precedente, attraverso l’attivazione di collaborazioni e risorse atte a tutelare al meglio i diritti delle persone in esecuzione di pena e a creare *“forme significative di contatto tra la società e l’area dell’esecuzione penale, aiutando le persone private della libertà personale a sentirsi in relazione con la città”*. Con il Protocollo gli attori sociali firmatari esprimono la propria volontà di promuovere non soltanto il recupero e il reinserimento sociale dei cittadini in esecuzione penale e dei dimessi dal carcere, ma anche la *“tutela del diritto alla salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale, attraverso l’attività teatrale”*. Le parti si prefiggono inoltre il riconoscimento tanto della *“dignità artistica, culturale e trattamentale dell’attività teatrale in carcere”* quanto della *“sua importante funzione di collegamento con la società”* e quale veicolo di conoscenza, crescita personale e cambiamento per i detenuti-attori e per quanti interagiscono nel contesto carcerario. Il Protocollo suggella inoltre l’impegno a creare opportunità lavorative per i soggetti reclusi, per consentire *“un loro reingresso nella legalità attraverso la promozione dell’acquisizione di nuove competenze”* e

²⁴⁸ Secondo quanto riportato nella documentazione si trattava delle seguenti strutture: Casa Circondariale di Bologna - Teatro del Pratello S.C.S.; Casa Circondariale di Bologna – Associazione Gruppo Elettrogeno; Casa Circondariale di Bologna - Associazione La Città Invisibile; Casa Circondariale di Ferrara - Teatro Nucleo S.C.S.; Casa Circondariale di Modena - Associazione Gruppo Carcere Città Di Modena; Casa Circondariale di Reggio Emilia - La Cremeria S.R.L.; Istituto Penitenziario di Rimini – Associazione Appunti di Viaggio; Casa Circondariale di Castelfranco Emilia (Modena) - Associazione Culturale Teatro dei Venti; Casa di Reclusione di Parma - Associazione Europa Teatri.

sviluppare progetti di collaborazione e di circuitazione delle esperienze di teatro carcere in Emilia-Romagna attraverso gli enti teatrali territoriali²⁴⁹.

Con il Protocollo *Sulle attività di teatro in carcere, per minori sottoposti a misure penali e soggetti in misura alternativa e sanzioni di comunità*, stipulato nel 2016 (e rinnovato nel 2019) dalla Regione Emilia-Romagna (Assessorato politiche di welfare e abitative, Assessorato alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità e Assessorato politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca, lavoro), con il PRAP Emilia-Romagna e Marche, con il Centro Giustizia Minorile (CGM) dell'Emilia-Romagna e Marche, con Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna dell'Emilia-Romagna e Marche e con il Coordinamento, gli obiettivi stabiliti nel 2011 vengono estesi – “*ai fini della miglior razionalizzazione e del coordinamento degli interventi di promozione del teatro rivolto a persone ristrette o comunque inserite nel circuito penale*”²⁵⁰ – agli istituti penali minorili.

Nell'ambito delle esperienze teatrali negli istituti di pena, le attività destinate ai minori detenuti godono da lungo corso del sostegno interistituzionale e ricoprono un ruolo altrettanto significativo. Già nel 1996 venne siglato dal Ministero di Grazia e Giustizia, dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile e dall'ETI Ente Teatrale Italiano un Protocollo d'intesa a sostegno (economico, oltre che istituzionale) delle attività trattamentali e di interventi formativi negli istituti penali minorili che individuava in tre diverse compagnie professioniste, Kismet OperA, Tam Teatromusica e Gruppo Teatro Manipolazioni, operanti rispettivamente negli istituti di Bari, Treviso e Catania, i soggetti più idonei per realizzare progetti sperimentali di natura teatrale: l'intervento, dal titolo *I mestieri del teatro*, prevedeva infatti attività di laboratorio finalizzate alla formazione professionale di attori, illuminotecnici, scenografi, macchinisti, elettricisti²⁵¹. A suggellare l'importanza attribuita e riconosciuta alla pratica teatrale all'interno

²⁴⁹ Protocollo 5 aprile 2011 - *Intesa sull'attività di teatro in carcere tra Regione, Provveditorato e Associazione Coordinamento Teatro Carcere dell'Emilia Romagna*. Consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.page?facetNode_1=1_1%282011%29&facetNode_2=1_1%28201104%29&facetNode_3=2_5&contentId=SCA907959&previousPage=mg_1_7#

²⁵⁰ Protocollo d'Intesa *Sull'attività di Teatro in Carcere, per minori sottoposti a misure penali e soggetti in misura alternativa e sanzioni di comunità*. Consultato da: <https://sociale.regione.emilia-romagna.it/carcere/cultura-teatro-carcere>

²⁵¹ Successivamente, l'iniziativa, alla quale aderirono anche La Botte e il Cilindro di Sassari e L'Uovo dell'Aquila, l'Associazione Boom-Culture Teatrali di Bologna, l'Associazione Puntozero di Milano e la Cooperativa Teatrale Dioniso di Palermo venne estesa a «tutti i servizi minorili dislocati nel territorio nazionale» intenzionati a portare avanti il progetto in collaborazione con operatori teatrali professionisti (Taormina, & Valenti, 2013, p. 448).

degli istituti di detenzione per minori²⁵², è il *Protocollo per la promozione di attività artistiche, espressive e teatrali volte a favorire il reinserimento sociale dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile* stipulato nel 2020 tra Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità²⁵³ e l’Associazione Teatri e Giustizia Minorile²⁵⁴, costituitasi a livello nazionale nel 2018 al fine di: favorire lo sviluppo di iniziative di natura teatrale nell’ambito della Giustizia Minorile; garantire la presenza “stabile” della pratica teatrale negli istituti di pena per minori ed in generale nei Servizi della Giustizia Minorile operativi sul territorio nazionale; incentivare il riconoscimento della funzione educativa, formativa ed artistica dell’attività teatrale negli istituti penali; coordinare a livello nazionale i progetti attivi nelle diverse realtà territoriali, facilitando azioni e interazioni fra i soci aderenti. L’obiettivo dell’intesa sottoscritta dalle parti è quello di ampliare

²⁵² Nell’ambito della detenzione minorile, particolarmente rappresentative sono le esperienze di Teatro Kismet OperA al “Fornelli” di Bari e di Puntozero al “Beccaria” di Milano.

A partire dal Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia e Ente Teatrale Italiano, parallelamente al laboratorio teatrale affidato nel 1997 a Teatro Kismet OperA e rivolto ai detenuti, all’Istituto Penale per i Minorenni “Fornelli” di Bari viene allestita la “Sala Prove”, una sala teatrale attrezzata per ospitare settanta spettatori. Oggi, l’intervento curato dal Teatro Kismet OperA non si limita alla sola produzione teatrale, ma include anche la programmazione culturale pubblica degli spazi e l’attività di formazione (artistica, organizzativa ed educativa), in rete con gli istituti scolastici della città e l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Negli anni l’attività della Sala Prove, che si avvale anche del contributo di artisti esterni, ha portato alla creazione di una compagnia composta da detenuti-attori e artisti professionisti esterni. Analogamente l’Associazione Puntozero, guidata da Beppe Scutellà e Lisa Manzoni, oltre alla conduzione dei laboratori teatrali rivolti ai giovani detenuti dell’IPM “Beccaria” di Milano, si occupa di favorire la dismissione e il reinserimento successivo attraverso percorsi di avviamento alle professioni dello spettacolo (recitazione, illuminotecnica, tecnica del suono, falegnameria, sartoria). In relazione a ciò, Puntozero, grazie al contributo di alcune fondazioni del territorio, ha ultimato un lungo processo di ristrutturazione del teatro interno all’Istituto. Il teatro ospita attualmente laboratori e produzioni che vedono i minori dell’istituto lavorare al fianco di minori del quartiere ed è eccezionalmente dotato di un ingresso indipendente da quello dell’istituto, rivolto sulla strada principale, per l’ingresso oltre che dei membri della compagnia, del pubblico cittadino.

²⁵³ Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità è un’articolazione operativa del Ministero di Giustizia deputata al trattamento, alla tutela e alla protezione giuridica di minori e giovani adulti imputati o condannati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età e provvede all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso organi decentrati di competenza regionale o pluriregionale, i Centri di Giustizia Minorile (CGM). Il Dipartimento collabora con le istituzioni, la comunità locale ed enti del privato sociale per l’attuazione di percorsi educativi, di studio, di formazione-lavoro, di tempo libero e di animazione per assicurare l’effettiva inclusione e risocializzazione dei minorenni e dei giovani adulti in carico alla comunità.

²⁵⁴ Al momento della stipula del Protocollo all’Associazione risultavano aderenti: il Teatro del Pratello di Bologna, l’Associazione Puntozero di Milano, l’Associazione Crisis Opportunity Onlus di Roma, l’Associazione Interazioni Elementari di Firenze, la Cooperativa Kismet di Bari, l’Associazione AC Adynaton di Roma che risultano attive e hanno rapporti consolidati con i Servizi di Giustizia Minorile delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Toscana, Puglia e Campania.

le opportunità trattamentali e arricchire i percorsi educativi proposti con iniziative di carattere artistico, espressivo e teatrale di grande spessore formativo e culturale²⁵⁵.

Va infine menzionata l'istituzione, nel 2011, del Coordinamento nazionale teatro in carcere, che in base all'ultimo aggiornamento del 2020 conta 60 compagnie, associazioni ed operatori aderenti²⁵⁶ in 13 regioni. Il Coordinamento fondato da Donatella Massimilla del Centro Europeo Teatro Carcere (CETEC) di Milano, Vito Minoia dell'Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma di Urbino e Gianfranco Pedullà del Teatro Popolare d'Arte di Arezzo, ha lo scopo di offrire progettazione, relazione, occasioni di confronto e di qualificazione del movimento teatrale sorto all'interno delle carceri italiane nel corso degli anni, nonché di censire e monitorare costantemente i profili e le identità operative delle singole esperienze.

In seguito al Convegno *La Drammaturgia Penitenziaria*, svoltosi il 27 Novembre 2012 all'Istituto Superiore di Studi Penitenziari (ISSP) del Dipartimento di Amministrazione

²⁵⁵ Cfr. *Protocollo per la promozione di attività artistiche, espressive e teatrali volte a favorire il reinserimento sociale dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria Minorile*. Consultato da: <https://www.gnewsonline.it/associazione-teatri-e-giustizia-minorile-un-binomio-per-il-reinserimento-sociale/>

²⁵⁶ Teatro Aenigma a Pesaro e Ancona Montacuto; Teatro popolare d'arte a Pistoia; Balamos Teatro a Venezia; Voci erranti a Saluzzo; Stalker teatro a Torino; Teatringestazione ad Aversa e Napoli Poggioreale; Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli e Firenze Sollicciano; Giorgia Palombi a Napoli Secondigliano; Luigi Marangoni a Rovigo; Cooperativa Giolli a Reggio Emilia; Patrizia Spagnoli a Orvieto; Teatro Metropolitano a Prato; Agita Teatro (Associazione nazionale e Agenzia Formativa) a Lastra a Signa; Massimo Altomare a Firenze; Teatro Necessario a Genova; Dialogo Associazione Volontariato Carcere a Porto Azzurro (LI); Valeria Ottolenghi (critico teatrale) a Parma; Stefano Luca con interventi a Torino, Saluzzo, Venezia, Pesaro; Vito Alfarano a Brindisi; Associazione La Ribalta Centro Studi Enrico Maria Salerno a Roma; Olga Melnik a Firenze; Arci Solidarietà a Livorno; Empatheatre a Lucca; Valentina Venturini (Università Roma Tre) a Roma; Teatro Dell'ortica Associazione di Promozione Sociale Onlus a Genova; Associazione Compagnia Sangue Giusto a Civitavecchia; Teatroincontro Cooperativa a Vigevano e Asti; Teatroinbolla Associazione Culturale Teatrotterapia a Milano-Bollate; Francesca Marchetti a Ancona (Barcaglione); Compagnia Sinenomine a Spoleto; Associazione per Ananke a Roma; Compagnia U.S.B. Uomini Senza Barriere a Pavia; Tam Teatromusica Società Cooperativa a Padova; Associazione Culturale Petra a Potenza; A.P.S. Interazioni Elementari a Firenze; Associazione Culturale Fierascena a Gorizia; Francesco Gigliotti a Firenze e Pesaro; Claudio Collovà a Palermo; Associazione Fort Apache Cinema a Roma; Annamaria Sapienza (Università di Salerno) a Salerno; Valentina Garavaglia (Università Iulm) a Milano; Progetti & Teatro a Parma; Associazione Culturale D'arteventi a Messina; Yosuke Taki a Roma; Associazione Massimo Troisi a Taranto; Vincenza Di Vita (critico teatrale) a Messina; Juan Pablo Santi a Genova; Fundacja Jubilo a Wroclaw - Polonia; Paola Iacobone a Cassino; Associazione di Promozione Sociale Mosaico a Palermo; Lalut a Siena; Rosella Persi (Università Carlo Bo) a Urbino; CSS Teatro Stabile d'Innovazione del Friuli Venezia Giulia a Udine; Fondazione Eduardo De Filippo a Napoli; Associazione Culturale Sobborghi Onlus a Grosseto; Associazione "Le Falie" a Verona. Altre tre realtà, nel 2020 risultavano in fase di accompagnamento all'adesione al Coordinamento Nazionale Teatro Carcere: Mario Sei a Catanzaro; Maririta Caserta a Foggia; Laura Mariottini a Frosinone; Federica Palo a Salerno. Consultato da: http://www.teatrocarcere.it/?page_id=13

Penitenziaria, il Coordinamento Nazionale dei Teatri in Carcere ha siglato con lo stesso Istituto un Protocollo d'intesa innovativo nella misura in cui estende la sfera d'interesse ad altre forme artistiche oltre a quelle teatrali. L'ISSP, nell'ambito delle proprie competenze, ha infatti ritenuto

utile avviare un progetto/azione di studio per ricondurre a sistema non solo le esperienze teatrali, ma anche le altrettanto diffuse buone prassi cinematografiche, culturali ed artistiche in essere sul territorio nazionale con l'obiettivo prioritario di ricavare elementi di sostegno per le attività di formazione del personale, volte a rafforzare i processi di conoscenza dei detenuti e le conseguenti attività trattamentali

confermando dunque l'efficacia delle pratiche performative quale strumento di conoscenza del recluso e ausilio nell'espletamento dei compiti di osservazione e trattamento da parte del personale penitenziario.

L'accordo prevede, a tal riguardo, che l'Amministrazione Penitenziaria, tramite l'ISSP, si impegni in primo luogo *“a diffondere la consapevolezza dell'importanza dell'attività teatrale nei processi di conoscenza del detenuto e di recupero sociale”* e ad *“inserire la drammaturgia penitenziaria quale disciplina di studio”* laddove ciò sia coerente con gli obiettivi dei corsi di formazione e aggiornamento previsti per le diverse categorie di operatori penitenziari. Per parte sua, il Coordinamento si impegna, tra l'altro, a: *“garantire l'attivazione di iniziative sia di carattere prettamente teatrale, sia di carattere formativo, nel campo della formazione professionale ai mestieri legati alla realizzazione degli spettacoli”*; *“collaborare, con le proprie strutture e risorse, all'attività di studio e ricerca dell'ISSP”*; *“favorire il coinvolgimento delle realtà associate, allo scopo di ampliare le opportunità di realizzazione degli interventi di carattere culturale, anche prevedendo progetti di reinserimento attraverso gli strumenti previsti dall'Ordinamento penitenziario”*²⁵⁷.

In adesione al Protocollo, l'anno successivo (2014) è stata sottoscritta una Convenzione tra il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Coordinamento Nazionale Teatro Carcere e l'Università degli Studi Roma Tre. Conseguentemente alla sottoscrizione del Protocollo e della convenzione, sono state attuate importanti iniziative. Oltre ad un seminario di formazione del Personale Penitenziario svoltosi nel 2015 all'ISSP e a proposte editoriali di ricerca e studio in collaborazione con la rivista europea *Catarsi, teatri delle*

257

Consultato

da:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.page?contentId=SCA954092&previousPage=mg_2_3_0_6

*diversità*²⁵⁸, sono stati istituiti due eventi con ricorrenza annuale: la celebrazione della Giornata Nazionale del Teatro in Carcere, che si tiene in data 27 marzo, in occasione del World Theatre Day²⁵⁹ e la rassegna nazionale di teatro in carcere *Destini Incrociati*. Nel 2016, il Protocollo viene riconfermato, includendo, quale nuovo sottoscrittore, l'Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. Con l'adesione al Protocollo, l'ateneo si prefigge di promuovere iniziative di studio e di ricerca con la partecipazione del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo; organizzare eventi e manifestazioni teatrali e culturali sul tema oggetto del Protocollo; elaborare proposte didattiche rivolte alla diffusione, fra gli studenti, della conoscenza dell'esperienza teatrale nelle carceri italiane; collaborare a progetti di ricerca con le altre parti e cofinanziare eventualmente borse di studio e/o assegni di ricerca sul tema. Con il rinnovo del Protocollo il Coordinamento si propone di favorire forme di concertazione tra i responsabili delle compagnie aderenti e i dirigenti preposti agli istituti penitenziari coinvolti, in riferimento alle esigenze strutturali, organizzative e di sicurezza dei rispettivi istituti, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro misti, con funzioni di programmazione, coordinamento e verifica dei progetti. Dal canto proprio, il Ministero della Giustizia, tramite il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si propone di favorire la partecipazione del proprio personale alle attività svolte in collaborazione con le altre parti.

Il rinnovo del Protocollo segna una svolta significativa per quanto concerne i rapporti fra l'Amministrazione Penitenziaria ed il 'sistema' della cultura e della formazione, in quanto i tre sottoscrittori si impegnano ad avviare uno studio/ricerca per realizzare un progetto di Scuola di Formazione Professionale di Arti e Mestieri inerente il teatro ed il cinema in carcere²⁶⁰, con

²⁵⁸ La rivista europea *Catarsi-Teatri delle diversità*, venne fondata all'Università di Urbino da Vito Minoia (Presidente del Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere) ed Emilio Pozzi, con il contributo di Claudio Meldolesi, con l'intento di approfondire studi e ricerche sul teatro di interazione sociale, in particolare sul teatro in carcere.

²⁵⁹ La Giornata Mondiale del Teatro è stata istituita nel 1961 dall'International Theatre Institute ITI – World Organization for the Performing Arts, con il patrocinio dell'UNESCO. Da allora, ogni anno, il 27 marzo (data di apertura della stagione 1962 del "Teatro delle Nazioni" a Parigi), la Giornata Mondiale del Teatro viene celebrata in molti e vari modi dai Centri ITI – che attualmente sono più di 90 in tutto il mondo – e dalla comunità teatrale internazionale (teatri, professionisti del teatro, amanti del teatro, università teatrali, accademie e scuole).

²⁶⁰ A tal proposito, va ricordato che ad imporre all'attenzione del grande pubblico la questione del teatro in carcere e del suo potenziale espressivo ha concorso nel 2012 il film *Cesare deve morire* di Paolo e Vittorio Taviani, un docufilm che 'ricostruisce' i laboratori teatrali e la messa in scena di un classico shakespeariano da parte dei detenuti del Reparto Alta Sicurezza Rebibbia diretti dal regista teatrale Fabio Cavalli. Il film ha vinto 2 Nastri d'Argento, ha ottenuto 8 candidature e vinto 5 David di Donatello, è stato

l'obiettivo di realizzare percorsi curricolari formativi e qualificanti per l'avviamento alle professioni tecniche intrinseche (macchinisti, elettricisti, montatori, illuminotecnici, scenotecnici, costumisti, truccatori, sartoria)²⁶¹. Il 5 giugno 2019 il Protocollo d'intesa tra DAP, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Università Roma Tre e Coordinamento Nazionale Teatro e Carcere, è stato nuovamente rinnovato al fine di sostenere e promuovere la diffusione delle esperienze teatrali all'interno degli istituti penitenziari. È, inoltre, in corso di definizione un Protocollo d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la promozione e gestione delle attività di teatro in carcere²⁶².

Da segnalare, infine, l'importanza espressamente attribuita alla pratica teatrale nella relazione finale del Tavolo n. 9 *Istruzione, cultura e sport* degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale promossi nel 2015 dal Ministero della Giustizia e articolati in diciotto tavoli tematici composti da professionalità con competenze complementari (operatori penitenziari, magistrati, avvocati, docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile per un totale di oltre duecento persone), allo scopo di definire linee di intervento qualificanti per una riforma complessiva dell'Ordinamento penitenziario, di riportare il tema dell'esecuzione penale al centro del dibattito pubblico e di *“dare un volto nuovo all'esecuzione penale, pienamente rispettoso dei principi costituzionali che informano questa materia e attento a nuove problematiche e a nuove potenzialità”*²⁶³. Tra gli obiettivi dichiarati dal Tavolo 9, coordinato da Mauro Palma, si ritrovano: la rilevazione degli esiti delle esperienze teatrali relativamente alla riduzione del tasso

premiato al Festival di Berlino, ha incassato al Box Office in Italia 766 mila euro. Il film ha contribuito a dare visibilità, a livello internazionale, all'attività di formazione ai mestieri dello spettacolo rivolta ai reclusi di tre reparti detentivi (G12 Alta Sicurezza, G8 Lunghe pene, G9 Precauzionale per collaboratori di giustizia e *sex offenders*) svolta a partire dal 2003 dal Centro Studi Enrico Maria Salerno in collaborazione con numerosi partner istituzionali. A testimonianza del fatto che i laboratori teatrali in carcere rappresentino talvolta una opportunità di professionalizzazione e di impiego al termine della carcerazione, la vicenda di Sasà Striano, interprete di Bruto nel film dei fratelli Taviani, che, terminato di scontare la condanna, ha proseguito con successo la carriera artistica intrapresa, o ancora, quella di Aniello Arena, ergastolano recluso nel carcere di Volterra, che dopo l'esperienza teatrale con la Compagnia della Fortezza è stato scelto dal regista Matteo Garrone per il suo ultimo film *Reality*, vincitore del Gran Premio della Giuria di Cannes 2012.

²⁶¹ Consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_7_1.page?contentId=SCA1331587&previousPage=mg_2_3_0_6

²⁶² Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia relativa all'anno 2019, p. 32. Consultata da: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/anno_giudiziario_2020_dap.pdf

²⁶³ Documento finale degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale, consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19_1

di recidiva; l'individuazione del senso e della funzione fondamentale della pratica artistica e dei percorsi culturali nel percorso detentivo; la definizione degli standard minimi di competenza e formazione specifica degli operatori, tali da garantire la migliore relazione con la popolazione detenuta coinvolta nelle attività ed il miglior esito delle stesse: la specificazione del ruolo del volontariato culturale, artistico e sportivo nel contesto delle attività trattamentali, attraverso la definizione precisa dei diritti e dei doveri degli operatori volontari nei confronti delle diverse componenti dell'Istituzione penitenziaria²⁶⁴. Appare dunque evidente l'intento centrale di giungere, attraverso visite negli istituti penitenziari, incontri con operatori e detenuti, audizioni di gruppi di esperti ed altre iniziative, a 'settare' e delineare il teatro in carcere come un'attività istituzionalizzata cui offrire *“incremento, coordinamento e attivo supporto anche dal punto di vista della previsione di spazi adeguati e di regole interne che ne favoriscano lo svolgimento”*²⁶⁵.

4.6. Fra trattamento e socializzazione informale: le risorse educative del teatro in carcere

A seguito della sua considerevole storia, sopra brevemente riassunta, il fenomeno del teatro in carcere in Italia appare come *“una realtà unica in Europa, come unici appaiono i risultati ottenuti, che in molti casi fanno guardare alle carceri anche come a luoghi di elaborazione culturale e di sperimentazione di nuove frontiere della ricerca teatrale”* (Valenti, 2014b, p. 8). Nell'applicazione del principio riabilitativo fondante la pena, accanto ai più tradizionali ambiti di educazione formale dell'istruzione scolastica e della formazione professionale, il teatro, infatti – declinato secondo molteplici variazioni (e variabili) in ragione del contesto e quindi tanto delle caratteristiche peculiari dei diversi istituti, quanto dei propositi e delle finalità sia della dirigenza dei penitenziari stessi, sia degli operatori/artisti che guidano l'esperienza – si colloca, per qualità e quantità, tra gli elementi culturali del trattamento più ricorrenti e funzionali all'apprendimento non formale e informale. Il *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”* (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) tuttavia, come evidenziato precedentemente, non precisa in che cosa debbano consistere gli interventi, ma solo che devono essere diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti e

²⁶⁴ Consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_9.page#

²⁶⁵ Consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_9.page#

degli internati e finalizzati a modificare atteggiamenti e condizioni personali ostativi a una costruttiva partecipazione sociale (artt. 1 e 2).

Mentre le attività di istruzione e lavoro sono formalmente riconosciute nella loro valenza educativa, la partecipazione alle attività culturali, ricreative e sportive – sebbene indicata come funzionale alla realizzazione della personalità dei detenuti e quindi del trattamento riabilitativo – non rientra in contesti specificamente formativi ma piuttosto nell’ambito dell’educazione non formale (Del Gobbo, 2016, p. 33)²⁶⁶. Ed in effetti, la pratica teatrale si pone e si propone come un’attività corporea, ludica, fortemente coinvolgente, e quindi non assimilabile alle modalità formative – spesso invise ai destinatari perché fondate su quel potere istituzionalizzato cui sono subordinate tanto la volontà di sapere, quanto quella di educare (Baraldi, & Volpini, 1995) – proprie delle istituzioni rieducative.

Ad un livello ulteriore di analisi, altrettanto vaga risulta la categorizzazione delle attività culturali comprese tra le proposte trattamentali individuate dall’Ordinamento penitenziario, art. 15, (fra le quali si collocano indistintamente anche tutte le attività artistiche), genericamente intese come quelle attività che producono, attraverso lo studio e l’esperienza, l’acquisizione di maggiori conoscenze nei destinatari. Tuttavia, è possibile praticare una distinzione tra le attività espressivo-culturali volte a stimolare le capacità artistico-espressive del detenuto (danza, fotografia, scrittura creativa, poesia, musica, teatro) e le attività educativo-culturali in cui rientrano invece i corsi e le attività che non siano di natura scolastica o professionalizzante (percorsi di giustizia riparativa, corsi di educazione alla legalità, di lingua, gruppi di lettura e di discussione, ecc.) (Giordano, Perrini, Langer, 2019, pp. 93-96).

A compensare questa vaghezza nella classificazione delle attività teatrali è il consenso che esse suscitano nei diversi attori sociali coinvolti²⁶⁷, riguardo alla valenza e al potenziale educativo, nonché ai positivi impatti prodotti a livello individuale, istituzionale e sociale.

²⁶⁶ Per un approfondimento generale sulla distinzione, sotto il profilo sociologico, tra livello formale e informale dei processi educativi, cfr. Besozzi, E., & Colombo, M. (2014). *Metodologia della ricerca sociale nei contesti socioeducativi*. Milano: Guerini Scientifica.

²⁶⁷ Oltre agli Stati Generali dell’esecuzione penale, inaugurati il 19 maggio 2015 nel carcere Bollate di Milano e conclusisi il 19 aprile 2016 nel carcere romano di Rebibbia, molte sono state le occasioni nelle quali magistrati, garanti delle persone sottoposte a misure restrittive, provveditori, direttori e funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria e antropologi teatrali hanno avuto modo di pronunciarsi ‘a favore’ del teatro in carcere. A titolo esemplificativo, cfr.: Manzella, M., & Mauro, S. (2013) *Aspetti trattamentali sperimentali*. Dispense dell’ISSP, 9; Monteleone, F. (2009). Perché tornino a far parte della società. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009* (pp. 98-99) (cit.);

Infatti, molti dei tratti essenziali e costitutivi dell'esperienza teatrale presentano una profonda somiglianza con i processi evolutivi fondamentali per la persona e la sua personalità sociale, da cui traggono origine (individuazione, identificazione, mimesi, cooperazione, conflitto e separazione, motivazione, riflessività, responsabilizzazione, ecc.); l'esplorazione di tali complessi e polivalenti processi attraverso la pratica teatrale dà avvio a situazioni proficue di comunicazione e produzione culturale (Innocenti Malini, 2006), soprattutto per persone in condizione di diversità, marginalità e disagio.

A proposito della portata risocializzante e rieducativa del teatro, la stessa Amministrazione Penitenziaria riconosce al teatro "recluso" il merito di produrre una maggiore percezione e consapevolezza di sé, di accrescere la capacità comunicativa, di consentire di sviluppare e consolidare "*più e meglio di altre opportunità di coinvolgimento collettivo*" percorsi socializzanti di riflessione, di messa in discussione dei ruoli e di superamento delle appartenenze (criminali) nonché degli stili e dei costumi propri dell'agire deviante (Manzella, & Mauro, 2013, pp. 26-27).

4.6.1. Una risposta alla "mancanza": la simbolizzazione come antidoto all'omologazione

Nel contesto detentivo – in cui tanto l'organizzazione burocratica (tipica dell'istituzione totale) quanto la comunicazione e l'interazione fra soggetti si strutturano intorno alla distinzione giuridica tra torto e ragione, alla differenza di status fra superiori e inferiori (personale di Polizia Penitenziaria/operatori penitenziari e detenuti) e alle reciproche aspettative di ruolo innescate da meccanismi di potere – si sviluppa la tendenza a conformare la condotta alle attese istituzionali in ragione di una individualistica logica premiale/punitiva di concessione di benefici e privilegi, oppure, all'opposto, di sanzioni e provvedimenti disciplinari, valida sia per i detenuti sia per il personale carcerario.

Come magistralmente evidenziato da Goffman (vedi capitolo II), il carcere rappresenta quindi il luogo che "ingloba" e "comprime" il soggetto e nel quale ogni forma ed espressione di

Marino, M. (2013). Dialoghi teatrali: Teatro, carcere, società: indagine in sette domande. Desi Bruno e Piergiorgio Giacchè. *Quaderni di Teatro Carcere*, 1, 16-24; Buffa, P. (2014). Teatro e dignità. *Quaderni di Teatro Carcere*, 2, 11-12; Dalla Chiesa, N. (18 marzo 2018). L'arte della legalità messa in scena da chi sta dietro le sbarre. *Il Fatto Quotidiano*.

individualità, specificità, autodeterminazione viene soffocata a favore dell'omologazione (Baraldi, & Volpini, 1995, pp. 140-143). Il teatro, in tal senso, diviene un 'accelerante' che induce il detenuto *"a riscattare temporaneamente il suo istinto a mimetizzarsi"* (Meldolesi, 1994, p. 45), cioè a sospendere l'induzione esterna-interna a conformarsi alla norma attesa e l'atteggiamento individualistico, per 'rispecchiarsi' in un altro. In quanto dinamica relazionale e fonte di apprendimento, il processo mimetico di immedesimazione (dell'attore nel personaggio attraverso l'imitazione dei suoi movimenti, atteggiamenti e comportamenti; dello spettatore nel personaggio attraverso la compartecipazione emotiva e psicologica ai suoi stati d'animo e alle sue vicende), consente al soggetto di sviluppare sentimenti di empatia e riconoscimento reciproco mediante la percezione dell'altro come somigliante e prossimo a sé, e, al contempo, attraverso l'incontro con l'altro, di prendere coscienza della propria identità 'separata', di distinguersi dagli altri come unico e peculiare²⁶⁸ e 'emanciparsi' dalle dinamiche di rigida identificazione imposte dall'istituzionalizzazione.

Attraverso la dinamica drammatica delle identificazioni e dell'interpretazioni delle parti, il teatro, secondo quanto evidenziato da Sisto Dalla Palma (2004, p. 53) ci consente non soltanto di essere noi, ma anche *"di ri-essere il nostro passato, di dar corso alla domanda iniziale, di sviluppare esaustivamente il tema della mancanza originaria: la mancanza di essere"* riconducendoci alla condizione iniziale di ingresso nella relazione umana attraverso la quale ci è stato possibile essere qualcuno poiché abbiamo accettato di indentificarci, almeno provvisoriamente e preliminarmente, con qualcuno per poter essere infine riconosciuti con un nostro nome ed un nostro desiderio, che si manifesta ed esprime attraverso una pluralità di maschere.

Il teatro diviene quindi il luogo del 'possibile' nel quale essere, non essere²⁶⁹, o essere diversi da come si è, nel quale immaginare e sperimentare ruoli e dinamiche relazionali alternativi a quelli

²⁶⁸ Dal punto di vista sociologico il richiamo al processo di formazione del sé e di presa di coscienza di sé, rimanda alle teorie sociali del *"looking glass self"* di Cooley e delle fasi di gioco libero e organizzato (*play e game*) di Mead.

²⁶⁹ L'antropologo teatrale Richard Schechner, al riguardo, descrive il recitare come "un paradigma di liminalità", come la possibilità di agire a cavallo fra due diverse identità. Ritiene infatti che tutte le vere performance siano accumulate dalla qualità del "non e non-non" per effetto della quale la rappresentazione dell'attore oscilla fra la negazione del personaggio interpretato (io sono io; l'attore non è Amleto) e la negazione di non essere l'attore (io sono Amleto; l'attore non è neanche "non Amleto"). La coesistenza di più realtà, ognuna delle quali nega le altre, non è per Schechner una caratteristica esclusiva del teatro, ma l'essenza stessa della performance ed essendo la performance il modello "base" del

consolidati e codificati, nel quale dare vita, attraverso la dimensione simbolica e ludica, a produzioni metaforiche di rielaborazione del vissuto e di ri-significazione dell'esperienza, di *“integrazione di desiderio-frustrazione-mimesi-azione”* (Innocenti Malini, 2001, p. 92).

L'esperienza teatrale come pratica immaginifica, metaforica e simbolica costituisce non una semplice imitazione o riproduzione di ciò che è mancante, e neppure una razionalizzazione di un bisogno, bensì una pratica duplice: 1) di 'appropriazione', elaborazione creativa e attribuzione di senso al vissuto (al disagio, al trauma, alle emozioni, all'interiorità) attraverso l'azione performativa, da un lato; e 2) di condivisione del senso attribuito attraverso l'agire teatrale da parte del soggetto con altri soggetti partecipanti (attori, spettatori, comunità).

Attraverso la mediazione simbolica o l'invenzione di metafore, il teatro consente inoltre di prendere distanza dal reale e intervenire sulla rappresentazione (che somiglia alla realtà pur non essendola) prefigurando, anticipando e sperimentando (in maniera protetta, controllata e reversibile)²⁷⁰ un cambiamento ipotetico ma possibile, un trasgressivo sovvertimento dell'ordine che è, la trasformazione sia della situazione sia della persona che la agisce in qualità di attore.

L'atto di simbolizzazione, che fa la propria comparsa nei processi evolutivi della persona fin dall'infanzia, nell'adulto consente di rispondere ad una condizione di disagio o malessere rigenerando in maniera creativa ciò che è perso o mancante: attraverso il gioco di drammatizzazione *“si organizza il teatro, attraverso il corpo vengono fantasmizzati i desideri: non solo la mancanza ma anche ciò che supplisce a essa e che dà risposta alla domanda iniziale”* (Dalla Palma, 2001, p. 30)²⁷¹.

comportamento umano *“questo aspetto di trasversalità, di processualità, di molteplicità rivela la gloria e l'abisso della libertà umana”* (1984, p. 182)

²⁷⁰ In merito a ciò, Schechner (1984, pp. 176-212) distingue fra performance “trasportative” e “trasformative”. Durante la performance trasportativa, il performer è condotto “altrove”, ma una volta terminata, egli ritorna alla dimensione di quotidianità da cui era partito e alla sua precedente identità, e la trasformazione pertanto è effimera. Le performance trasformative sono invece quelle che producono nel performer cambiamenti rapidi e permanenti (come ad esempio nei riti di iniziazione o nei riti di passaggio in generale). Tendenzialmente, le performance trasportative (proprio per il loro carattere reversibile) sono identificate con il teatro, mentre quelle trasformative coincidono appunto con il rito.

²⁷¹ Nel saggio *Gioco e teatro nell'orizzonte simbolico*, Sisto Dalla Palma (docente di Storia del teatro e dello spettacolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, attorno al quale si sviluppò la ricerca nell'ambito del teatro sociale ad opera di un gruppo di operatori e studiosi), recupera il gioco del rocchetto analizzato da Freud in *Al di là del principio del piacere*. Il gioco, con il quale un bambino di 18 mesi riproduce ossessivamente l'evento traumatico della separazione dalla madre proiettando il dispiacere che ne consegue su un rocchetto legato ad un filo di spago, consiste nel farlo ripetutamente scomparire e riapparire al di là della sponda del letto. Attraverso l'azione e l'oggetto sostitutivo, il bambino evoca la madre per rimediare, attraverso la mediazione simbolica, alla possibile disgregazione dell'io.

Nella compensazione del senso di mancanza e della mancanza di senso che contraddistingue la vita detentiva²⁷², l'esperienza teatrale innesca dinamiche sostitutive opposte a quelle consuete: *“collettive anziché individualizzatrici, controllabili anziché dominatrici, coinvolgenti anziché introverse, portatrici di arricchimento affettivo e artistico, anziché di coazioni a ripetere”* (Meldolesi, 1994, p. 43).

Per Meldolesi (1994, p. 50), il recluso, che *“cerca vie d'uscita dalla sua scena mentale abitata da malesseri e fantasmi”*, trova nell'esperienza teatrale *“un'inversione in termini. Ma anche un'inversione può farsi vitale, se suscita atteggiamenti attivi”*.

4.6.2. Attorialità e autorialità: la soggettività creatrice

Il teatro in carcere promuove, quindi, il superamento di una condizione di passività rispetto alle affezioni ed al disagio, a favore di una condizione di attorialità, ovvero di azione. Nella dimensione laboratoriale propria del teatro applicato ai contesti del disagio, a tale condizione di attorialità si accompagna spesso il recupero da parte del singolo e del gruppo della propria autorialità²⁷³, intesa come la capacità di scoprire, trasformare e inventare la propria drammaturgia, ossia i propri linguaggi e il proprio immaginario e ingenerare il processo creativo²⁷⁴. In questo modo, si verifica nei soggetti coinvolti nell'azione creativa, comunicativa e performativa il passaggio dallo stato di fruitori passivi di prodotti culturali (in particolare, per quanto concerne la popolazione detenuta, di prodotti televisivi) al ruolo di produttori culturali. Alle persone detenute – *“rese silenziose”* perché prive dell'opportunità di esprimersi attraverso i propri bisogni, desideri, avversioni, o addirittura *“negate”* laddove nei contesti più duri venga addirittura esplicitamente impedito loro di esprimersi in tal modo (Baraldi, & Volpini, 1995) – vengono così restituiti voce e potere di produrre (e, collocandosi entro una dimensione relazionale di gruppo, co-produrre), cultura e comunicazione. *“E poiché, nel concreto, si tratta*

²⁷² Cfr. Capato Sartore, M. (2004). Senso di mancanza...mancanza di senso. In Innocenti Malini, G. (A cura di) (2004). *Progetto Teatro dentro 116674-CP-1-2004-1-IT-G 11 Grundtvig: Il teatro: educazione non formale per detenuti inseriti in programmi di reinserimento socio-professionale* (pp. 38-44). S.l., s.e.

²⁷³ Cfr. Innocenti Malini, G. (2004). *Progetto Teatro dentro*, cit., pp. 54-55.

²⁷⁴ Cfr. Rossi Ghiglione, A. (2005). Drammaturgia e teatro sociale. Fondamenti storici e linee metodologiche della scrittura scenica nel lavoro teatrale di comunità. In Pontremoli A., (2005). *Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale* (pp. 139-179). Torino: UTET.

di autoespressione, nel senso più complesso, la pratica teatrale si rivela dialetticamente opposta, così, alla routine carceraria che porta all'introversione o al culto della forza" (Meldolesi, 1994, p. 45).

4.6.3. Corpo "recluso" e corpo recitante: l'incontro con sé

Che si tratti di una mediazione simbolica o di 'riproduzione' del reale, l'esperienza teatrale è sempre radicata nella corporeità del soggetto, corporeità che nel contesto detentivo appare 'negata' e mutilata dalla segregazione e dalla estraneità alla vita quotidiana. Il corpo 'recluso' è un corpo costretto dal rigore delle regole, un corpo "rimpicciolito"²⁷⁵ dall'angustia degli spazi ristretti e dalla limitatezza dei movimenti (della libertà di movimento e di azione) entro schemi motori definiti, condizionati dalle dimensioni dello spazio vitale e del campo visivo. È un corpo esposto e deprivato dell'intimità, intesa tanto come sottrazione allo sguardo (e al controllo) altrui, quanto come dimensione affettiva e sessuale²⁷⁶. Il corpo "incarcerato" è spesso un corpo malato²⁷⁷ oppure un corpo curato e palestrato, oggetto di un culto esasperato della fisicità quale segno di vitalità, di possesso e di tutela delle proprie facoltà e della propria identità. Alla mortificazione del corpo prodotta dalla carcerazione si contrappone la vitalità dell'esperienza del laboratorio teatrale nella quale il corpo (cui le sperimentazioni novecentesche hanno tributato una posizione di assoluta preminenza e centralità) diviene uno strumento di recupero della memoria come esperienza vissuta, un mezzo di comunicazione, il tramite mediante il quale

²⁷⁵ Cfr. Manconi, L. (2012, 7 gennaio). La cella del prigioniero bambino. *L'Unità*; Anastasia, S., Corleone, F., & Zevi, L. (A cura di) (2011). *Il corpo e lo spazio della pena: Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*. Roma: Ediesse.

²⁷⁶ In merito alle pratiche di autoerotismo, poco noto è che la masturbazione all'interno dell'istituto di pena, in base all'art. 527 del codice penale, costituisce la fattispecie penale di atto osceno in luogo pubblico (essendo tale lo spazio del carcere) punibile con una pena da 3 mesi a 3 anni o con la perdita di un semestre dal computo della liberazione anticipata (Corleone, & Pugiotto, 2013, p. 76).

²⁷⁷ Nel suo libro *La santé incarcérée. Médecine et condition de vie en detention* (1991), Daniel Gonin, medico e psicoterapeuta in servizio per oltre vent'anni in alcune carceri francesi, evidenzia – accanto ad una molteplicità di disturbi minori (vertigini, disturbi uditivi e visivi, astenia, difficoltà di concentrazione, ecc.) – tre patologie gravi 'tipiche' della popolazione carceraria in quanto strettamente correlate alla condizione detentiva: disturbi dell'apparato digerente (ulcera, turbe del tratto intestinale, ingestione di oggetti a scopi autolesionistici o dimostrativi); patologie dentarie (carie, afte, recessione gengivale, ulcerazioni del palato); malattie dell'epidermide (alopecia, eczemi, eritemi, eruzioni cutanee, nonché tagli ed escoriazioni auto-inferti).

ricreare *“le condizioni di relazione non solo fra corpo e mente, ma tra il sé e il mondo; si mette in disparte l’«avere un corpo» a favore di un «essere un corpo»”* (Seragnoli, 2007, p. 230).

Grotowski, regista e pedagogo fra i più grandi maestri del Novecento, affermava che *“l’essenza del teatro è costituita da un incontro”* (1968/1970, p. 67); un incontro in primo luogo con se stesso, per cui l’attore che compie un atto di auto-penetrazione, stabilisce un contatto profondo e un confronto con se stesso coinvolgendo l’essere nella sua interezza, dai suoi istinti e ragioni inconscie fino alla sua più lucida consapevolezza. Secondo il grande maestro, l’uomo si occupa infatti d’arte per trascendere i propri limiti, abbattere le proprie frontiere e realizzare se stesso nel corso di un processo mediante il quale *“quello che è tenebre in noi lentamente diventa luce”* (1968/1970, p. 28)²⁷⁸. L’incontro con se stessi attraverso la pratica teatrale di esplorazione della corporeità si manifesta non soltanto in una più spiccata percezione di sé, nella presa di coscienza del proprio potenziale espressivo o in un’accresciuta competenza emotiva ma anche e soprattutto in una maggiore consapevolezza emotivo-cognitiva della pluralità e della diversità delle parti che ‘dimorano’ in ciascuno (e fra gli individui).

La pratica teatrale esercitata nel contesto detentivo si presta ad avviare il “corpo-mente”²⁷⁹, ad alimentarlo per esserne alimentata, ma soprattutto a recuperare percezioni e sentimenti offuscati e *“riabilitare il recluso a un sentire personale e complesso, a monte del sentire che lo spettacolo realizza”* (Meldolesi, 1994, p. 51), contrastando l’alienazione e la dissociazione causate dalla carcerazione.

4.6.4. Gruppo e interazione: la dimensione partecipativa dell’esperienza teatrale

Peraltro, il teatro come esperienza di condivisione dell’esperienza vissuta e di ‘riconessione’ al proprio mondo emozionale e alla propria corporeità si sviluppa entro la cornice del gruppo in cui ognuno esercita la propria parte e contribuisce con ciò alla buona riuscita del lavoro comune, divenendo risorsa per sé come per il gruppo. Per Meldolesi, il teatro è quella forma di

²⁷⁸ Meldolesi, riecheggiando molti anni dopo l’insegnamento di Grotowski, non a caso parlerà del processo di attivazione dell’individuo nel gruppo, attraverso la pratica teatrale, come di un passaggio dal buio alla luce (1994, p. 50).

²⁷⁹ Sintetizzando un’efficace definizione che ne diede Meldolesi (2003, p. 359), il corpo-mente è l’elemento che rende l’uomo “creatore della materia”, ovvero la facoltà del corpo e della mente di combinarsi in infinite relazioni per sopperire reciprocamente alle mancanze dell’altro/a.

comunicazione artistica che prende avvio e attinge senso dall'interazione sociale, quella che più di qualunque altra sostiene e favorisce il processo di riconoscimento e di attivazione dell'individuo nel gruppo sociale, che descrive come un passaggio "dall'ombra alla luce": *"il teatro è luogo di luce, dove l'individuo acquista diritto d'attenzione anche per un piccolo gesto o per un segno di desiderio"* (1994, p. 50).

In un contesto nel quale le interazioni sono mortificate dai regolamenti, per effetto della riscoperta della soggettività (che contiene in sé una potenzialità creatrice), e del riconoscimento scambievole all'interno della relazione intersoggettiva, innescati dalla pratica teatrale, si sviluppa così, in opposizione all'individualismo e all'infantilismo provocati dalla condizione di detenzione, uno spiccato senso di reciprocità, di solidarietà, di partecipazione e di responsabilità che dal mero contesto del lavoro performativo si estende auspicabilmente alla quotidianità.

Sono relazioni costruttive che mirano ad un obiettivo comune, sono normate in modo riconoscibile (quella regola esiste perché aiuta il lavoro), sono relazioni visibili ed esplicite (ogni persona è tenuta a guardare gli altri e ad esprimere la sua opinione davvero), sono relazioni solidali (se tu non fai la tua parte io non posso fare la mia e lo spettacolo non esiterà), sono relazioni che attraversano pubblicamente l'inadeguatezza e lo sforzo (tu mi hai visto nel mio non farcela), sono relazioni che restituiscono il senso dello sforzo (ti ho visto: ce l'hai fatta) (Capato Sartore, 2004, p. 44).

L'esperienza teatrale nel sociale si fonda essenzialmente sulla dimensione partecipativa che si sviluppa in relazione a due elementi principali: 1) da un lato, il laboratorio come spazio e tempo privilegiato e 'protetto' – ma interagente con il quotidiano ed il reale – di apprendimento, di svelamento ed esplorazione di sé, attraverso l'agire teatrale; 2) dall'altro, la dimensione collettiva del gruppo che si costituisce grazie alla teatralità, sperimentandone le diverse forme e declinazioni in relazione alle risorse sociali e culturali del gruppo, del contesto nel quale si colloca, ma anche della figura di chi conduce il lavoro. Diversamente da quanto accade quando si assiste ad uno spettacolo in qualità di spettatore, prendere parte attiva, agire in prima persona nella dimensione rituale del laboratorio all'interno del gruppo, ingenera una situazione affettiva e relazionale unica rispetto alle abituali modalità d'interazione, simile per certi versi, secondo quanto suggerisce Innocenti Malini (2001, pp. 97-103), a ciò che Victor Turner definisce

*communitas*²⁸⁰. La *communitas*, per l'antropologo sociale inglese, si istituisce durante i riti di passaggio nel corso dei quali gli individui sottoposti alla transizione verso un differente status sociale, si trovano in una situazione di stravolgimento delle consuetudini, ovvero su un piano di parità totalmente distinto dai criteri di status e di ruolo adottati nella vita di tutti i giorni all'interno della struttura sociale. La *communitas* è essenzialmente “un rapporto tra individui concreti, storici, particolari. Questi individui non sono frazionati in ruoli e status ma si ritrovano gli uni di fronte agli altri al modo dell'Io e Tu” (Turner, 1969/1972, p. 147).

In questa condizione di sospensione (temporanea) degli obblighi e dei diritti, delle regole e delle convenzioni sociali, di sovvertimento apparente dell'ordine sociale, di liminalità ovvero di “scomposizione della cultura nei suoi fattori costitutivi” e di “ricomposizione libera o «ludica» dei medesimi in ogni e qualsiasi configurazione possibile, per quanto bizzarra” (Turner, 1982/1986, p. 61) nella quale si instaura la *communitas*, i soggetti coinvolti danno impulso ad un processo di critica oppure di rafforzamento dei valori costitutivi l'ordine sociale, di rivivificazione oppure di cambiamento della struttura sociale.

4.6.5. Attore e spettatore: relazione presente e relazione in presenza

Analogamente a quanto avviene nella *communitas*, nel laboratorio teatrale i soggetti sviluppano e sperimentano quelle capacità cognitive e creative, affettive e relazionali che sono normalmente frenate dal fatto di occupare una precisa posizione sociale e di dover adempiere determinati obblighi – e nel caso del carcere, di rivestire il ruolo del prigioniero, che è al contempo istituzionale e sociale, una gabbia d'acciaio che agisce in superficie e in profondità sulla persona. Incontrare l'altro nel corso della pratica teatrale significa cogliere ed entrare in contatto con la sua specificità e unicità, la sua umanità più profonda e saliente, prescindendo dal profilo (e dal reato) al quale viene 'ridotto' e con il quale viene normalmente identificato, nonché dalle dinamiche relazionali e interazionali consuete, per inaugurarne di nuove e 'trasgressive', in una condizione di intercambiabilità e sospensione del giudizio. Il teatro è infatti anche “l'arte della

²⁸⁰ Turner, V. (1982). *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play*. New York: Performing Arts Journal Publications (trad. it. Dal rito al teatro, Bologna, Il Mulino, 1986, pp. 49 -115).

qualità della relazione presente”²⁸¹, il luogo di incontro dell’attore con lo spettatore, o per parafrasare Grotowski, il teatro nella sua essenza è quanto avviene tra l’attore e lo spettatore: la specificità del teatro e la sua incommensurabilità rispetto ad altri media risiedono nella compresenza di almeno un attore ed uno spettatore, in “*un rapporto diretto e palpabile, una comunione di vita fra l’attore e lo spettatore*” (1968/1970, p. 25).

Nella pratica teatrale la dinamica attorialità-spettatorialità inaugura una condizione di profonda vicinanza e reciprocità relazionale. Nel laboratorio teatrale, la distanza fra azione e sguardo, fra attore e spettatore viene annullata dalla intercambiabilità dei ruoli, in virtù della quale l’azione dell’attore che fa dono di sé mediante il corpo trova forza, completezza, senso e comprensione nello sguardo di chi l’accoglie, riceve e partecipa alla stessa²⁸², ‘esprimendo’ una valutazione non in termini etici o morali, bensì estetici, di efficacia scenica e di potenza poetica, instaurando un proficuo rapporto di scambio e collaborazione alla ‘resa’ del lavoro teatrale, un dialogo che si articola in una successione di azioni e reazioni.

Nel laboratorio teatrale quello dell’attore e dello spettatore sono ruoli necessari e complementari: lo scambio che si instaura tra attore e spettatore consente di ‘trasferire’ il significato attribuito al vissuto e alle emozioni, attraverso l’agire performativo e simbolico, dall’attore alla comunità che partecipa al gioco del ‘come se’, all’atto comunicativo, al sentire e all’esperienza altrui. L’agire in funzione di chi guarda trova pienezza nell’attenzione e nell’interesse attivo di chi “*assiste*”²⁸³,

²⁸¹ Definendo il teatro come l’arte della relazione e della qualità della presenza, Guido Di Palma (2014) evidenzia come il principio generatore del teatro, “*un teatro che abbia l’evidenza della fame*” siano le relazioni e come il risultato estetico è subordinato alla qualità delle relazioni che il teatro determina e dalle quali derivano le esperienze. L’esito del lavoro teatrale è pertanto il risultato di un insieme di pratiche il cui valore non può essere ridotto ad una considerazione meramente estetica (2014, p. 124).

²⁸² A tal riguardo, Bernardi (2004, p. 95) sottolinea come nel teatro sociale i prodotti siano un elemento altrettanto fondamentale e imprescindibile del laboratorio e del processo e come anzi “*il processo di costruzione dell’individuo e del gruppo della fase laboratoriale risulta incompleto se non viene messo alla prova, condiviso con altri e comunicato*”, generando un profondo senso di frustrazione nei membri del gruppo.

²⁸³ A tal riguardo, Peter Brook (1968, pp. 164-167) per definire i problemi e le possibilità dell’evento teatrale mutua dalla lingua francese tre parole di uso comune: *répétition*, che indica l’elemento meccanico della preparazione che consente attraverso la disciplina e la pratica costante (prove e repliche) di rendere perfetta l’azione scenica, eppure nega la vita; la *représentation*, che consiste non nell’imitazione e nella descrizione di un evento passato, ma nel rendere viva l’azione e nuovamente presente qualche cosa del passato, nel rinnovare proprio quella vita che la ripetizione nega; *assistance*, che è quel qualcosa di essenziale affinché la *répétition* evolva nella *représentation*, l’aiuto che il pubblico offre, osservando con “interesse attivo”, perché il “rendere presente” abbia davvero luogo. Quando il pubblico assiste, nel senso che offre “assistenza” “*allora la parola représentation non divide più attore e spettatori, spettacolo e*

ovvero di chi offre aiuto nel rendere viva l'azione e nuovamente presente qualche cosa del passato, per l'attore come per gli spettatori.

In un contesto come quello detentivo in cui la specificità dell'essere è annientata da dinamiche di giudizio e forza, di contenimento e spersonalizzazione, di controllo e nascondimento o dissimulazione, di assenza di comunicazione (se non ufficiale) e mutismo, il teatro con il suo carattere ludico e sperimentale diviene occasione per l'accoglienza e l'aggregazione, il confronto e la cooperazione, la compartecipazione, la condivisione e il riconoscimento.

4.6.6. Io sono, noi siamo: processi trasformativi e comunità

L'esperienza agita da questi gruppi marginali – che attraverso l'incontro con la parola (il testo), l'azione scenica e performativa, la rielaborazione creativa e la produzione simbolica reintegrano emozioni e vissuto nell'esistenza quotidiana – narra di una soggettività individuale e collettiva e comunica, in termini di espressione e di intenzione, un bisogno di riconoscimento. Agendo sulla scena, il detenuto/attore dice “io sono”, ma a differenza delle teatroterapie, nella drammaturgia sociale questa affermazione non avviene soltanto in gruppo, *“ma con il gruppo viene costruita una nuova parola: «noi siamo»”* e questo “noi siamo” viene detto in pubblico. Così, *“se la scena appartiene alla polis, questa affermazione di identità diviene anche un'azione politica: io esisto, esisto anch'io, guardami, ti vedo. La parola individuale e collettiva diviene sulla scena azione comunitaria, chiama in causa un cambiamento della comunità, che è di attenzione innanzitutto, e di relazione. Chiede, immagina, prefigura, secondo l'utopia dell'arte, un cambiamento di ruoli. Un'altra comunità possibile”* (Ghiglione, 2005, p. 158).

Il momento produttivo estende quindi la relazione e il confronto dialettico al di fuori del gruppo: all'esterno (potremmo dire, pensando al carcere), ovvero alla comunità di riferimento (il mondo dei detenuti, oppure il mondo di fuori), e all'istituzione carceraria stessa.

In tal senso, il teatro può assolvere una funzione di denuncia delle condizioni di disagio o delle difficoltà e delle affezioni che imperano all'interno della comunità carceraria; può dar luogo a momenti di intrattenimento o divertimento collettivo a compensazione del senso tanto di

pubblico, ma li avvolge; ciò che è presente per l'uno è presente per l'altro” ed il teatro diviene la *“speciale arena in cui ogni momento è vissuto più chiaramente e più intensamente”*.

isolamento quanto di gravità, apprensione e rigore che contraddistingue determinati ambienti, o, ancora, può offrire un motivo di distrazione per estraniarsi ed ‘evadere’ dalla realtà quotidiana e dalle sue problematiche, con il rischio tuttavia di assumere una posizione evasiva e di avallare lo status istituzionale e di adattarsi ad esso o addirittura di celebrarlo. Oppure, il teatro può dare origine, attraverso azioni rituali e festive, ad un processo di cambiamento in risposta alla situazione di malessere sociale con l’intento di prevenirlo o di ripristinare e rivitalizzare condizioni positive precedenti, o sviluppare ipotesi di risoluzione e superamento.

L’eccezionalità della dimensione rituale e festiva del teatro consente, attraverso il gioco e la dimensione simbolica, di creare ‘momenti’ di sospensione di status e di ruolo anche a livello istituzionale e inaugurare spazi di esplorazione e riflessione creativa, di sperimentazione di modalità trattamentali alternative (e innovative) che possano favorire ed accelerare la transizione verso stati di benessere psico-fisico diffusi e schemi relazionali inediti, che possano ingenerare un cambiamento: un passaggio dal possibile al reale, dal “come se” al “come”, “dal modo congiuntivo” al “modo indicativo”²⁸⁴, per cui *“può accadere che un modello leggero, nato per gioco, di vita o strutturazione sociale, giudicato un tempo stravagante, in condizioni di estremo cambiamento sociale si riveli un adattabile schema di vita al «modo indicativo»”* (Turner, 1986/1993, p. 285).

Perché produca effetti significativi, è necessario che il processo formativo e trasformativo avviato con il laboratorio teatrale nel carcere non riguardi esclusivamente il singolo detenuto o il gruppo dei partecipanti, bensì investa per cerchi concentri allargati la ‘quotidianità’, ovvero il sistema entro cui l’esperienza teatrale si colloca fisicamente, e “contagi” in qualche misura l’istituzione e la comunità penitenziaria, arrivando persino a modificarne l’assetto.

²⁸⁴ In riferimento al potere trasformativo del teatro, Turner (1986/1993, p. 83) scrive: *“La parola «dramma» è derivata dal greco dran, «fare» che a sua volta deriva dalla base indo-europea *dra-, «lavorare». È interessante osservare [...] che in molte società anche il rito è descritto come «lavoro», e il termine «liturgia» [...] deriva anch’esso da termini greci che significano «popolo», leos, e «lavoro», ergon. E un lavoro è infatti realmente compiuto da questi generi riflessivi: quello di sostenere forme e principi culturali e sociali particolarmente apprezzati, e anche di rovesciarli e esaminarli mediante diversi metalinguaggi, non tutti verbali. Si può lavorare al modo congiuntivo altrettanto seriamente che al modo indicativo – creando parole che non furono mai, ma che potrebbero essere, hanno il potere di essere, possono essere, e introducendo tutti i tropoi – metafora, metonimia, sineddoche, eccetera – per arricchire queste parole alternative di un potere magico, festivo o sacro, sospendendo l’incredulità e rimodellando i termini del credere”.*

4.6.7. Libertà, invenzione, comunicazione

Infine, il teatro in carcere è motivo e strumento di una duplice libertà²⁸⁵: libertà di trascendere (attraverso il gioco, l'immaginazione, la memoria, l'emozione, la parola, la relazione, la coralità) le limitazioni imposte dall'istituzionalizzazione e di generare o accedere a mondi simbolici, da un lato; libertà dall'identità e dagli obblighi nonché dagli spazi ristretti e limitati e dai tempi forzati e cadenzati, imposti, dall'organizzazione burocratica, dall'altro.

Il teatro in carcere – pur mantenendo il contatto con la realtà (la società esterna incarnata dagli operatori, ma anche il 'reale' veicolato dalla parola, dal gesto, dal codice artistico, ecc.) – rimette in moto l'immobilità in un flusso ininterrotto fra l'essere qui e l'essere oltre e altrove, dentro e fuori; reinventa lo spazio cambiandone i connotati per renderlo il luogo dell'immaginario e dell'immaginazione, l'ovunque in cui tutto può accadere, eliminando barriere fisiche e mentali; dilata il tempo presente invertendone continuamente il senso attingendo al passato per guardare a un presente che è già futuro e possibilità.

In un ambiente nel quale il quotidiano è cadenzato in maniera routinaria e coatta e pressoché identica per tutti gli individui, in cui la molteplicità delle possibilità dei ruoli, delle funzioni, delle attività che possono essere esercitate e svolte da ciascun individuo è drasticamente ridotta, in cui la lineare successione ed evoluzione degli eventi della vita è interrotta, la dimensione temporale è alterata, come distorto appunto è ogni aspetto del tempo (quotidiano, pubblico e privato, biografico) (Baraldi, & Volpini, pp. 146-151). La pratica teatrale interviene dunque nella gestione e nella scansione del tempo carcerario – in ritmi pressoché identici per tutti e stabiliti da altri, quale ulteriore proiezione della condizione infantile di dipendenza e minorità del detenuto – alterandone la sostanza, rendendolo flessibile ed elastico, mai ineluttabile o irreversibile, e restituendo alla persona reclusa un tempo per sé, e in ciò Meldolesi riconosce la “virtualità terapeutica” del teatro in carcere: nella facoltà di far “vedere” il mondo reale con distanza extratemporale (1994, p. 47).

In sintesi, ciò che rende il teatro una risorsa nelle situazioni di disagio come il carcere è il fatto di conciliare emozione e ragione, corpo e mente, rituale e prassi quotidiana, di privilegiare l'azione e la relazione rispetto alla rappresentazione e alla fruizione, il fatto di essere invenzione,

²⁸⁵ Il concetto della duplice libertà viene ripreso da Turner in associazione al tempo dello svago contrapposto a quello del lavoro, nelle società industriali e post-industriali a confronto con le fasi e gli stati liminali delle culture tribali e agricole (1982/1986, pp. 69-82).

rinnovamento (o ricostruzione), di avviare processi e progetti di cambiamento che riguardano e coinvolgono idealmente tutti: i singoli, il gruppo, l'istituzione, la comunità. Ciò che lo rende risorsa è il fatto che *“il teatro oggi è quanto mai un'arte della vita e una vita come arte, uno strumento necessario del comunicare, perché è l'unica arte che riesce a mettere in giusta relazione finzione e realtà, individuo e società, corpo e macchina, politica e poesia, biologia e spiritualità”* (Bernardi, 1996, p. 150).

4.6.8. Verso la ricerca dello 'statuto istituzionale' del teatro in carcere

In carcere – luogo di per se stesso conflittuale, denso di contraddizioni e tensioni fra riscatto ed esclusione, esercizio del potere e privazione della libertà – la pratica teatrale può assumere intenti e modalità di intervento differenti: come sospensione del quotidiano, svago ed intrattenimento, in collusione²⁸⁶ con il potere carcerario e a rafforzamento delle dinamiche interne; come intervento terapeutico rivolto a particolari categorie di reclusi, affetti da dipendenze o da disturbi di natura relazionale o addirittura psichiatrica (tossicodipendenti o *sex offenders*); come teatro di ricerca, in opposizione al sistema sociale e culturale e alle convenzioni estetiche vigenti, che ravvede nella situazione di marginalità del detenuto somiglianze con la condizione di estraneità sociale che caratterizza l'artista (Bernardi, 2004, pp. 151-152).

Alcuni operatori e compagnie teatrali rivendicano la propria totale autonomia ed estraneità dalle ricadute pedagogiche e sociali del teatro e dalla funzione rieducativa e trattamentale della pratica teatrale in carcere, assumendo finalità puramente e prettamente artistiche. Altre perseguono

²⁸⁶ Secondo Giulio Nava, psicologo e psicoterapeuta, fondatore del Teatro degli Affetti – metodo di intervento teatrale di natura pedagogica e psicoterapeutica in contesti sociali, basato sullo sviluppo progressivo del gruppo come soggetto collettivo autonomo e capace di costruzione creativa – il teatro intesse con l'istituzione di riferimento relazioni diverse che possono essere classificate come rapporti di: evasione, quando l'istituzione inserisce nei propri spazi l'attività teatrale con l'obiettivo di intrattenere e offrire svago dalla normale routine in maniera funzionale al mantenimento dello status quo, e rendere gradevole e sopportabile l'esistenza ai propri membri; collusione, quando l'attività teatrale si adatta al mandato sociale dell'istituzione e ai dettami istituzionali o assume finalità celebrative; collisione, quando il processo teatrale entra in conflitto con le dinamiche istituzionali; trasformazione, quando fra l'istituzione ed il teatro si instaura un dialogo costruttivo ed un rapporto simmetrico di accettazione reciproca ed il partenariato, la collaborazione e l'intesa progettuale e attuativa fra soggetti e competenze distinte innescano un processo di cambiamento delle situazioni di disagio ed un rinnovamento istituzionale (Nava, 1993, pp. 52-53).

probabilmente obiettivi di formazione e professionalizzazione di attori (che sono accidentalmente anche detenuti e che per questa ragione sono portatori di una vitalità, di un'autenticità, di una dedizione al lavoro e di una presenza scenica inimitabili e introvabili nel mondo dello spettacolo). Altri operatori si propongono scopi espressamente riabilitativi e si avvalgono della pratica laboratoriale come strumento di cura per il benessere psico-fisico e relazionale del soggetto individuale e del gruppo, nonché per il miglioramento del clima e dei rapporti interni all'istituzione²⁸⁷.

Tuttavia, come sottolinea De Marinis (2011, p. 174), nel tentativo di superare questa visione dicotomica che vede contrapposte etica ed estetica nel teatro “del disagio e della diversità”, il valore artistico di tanti lavori prodotti è tale da indurre a formulare l'ipotesi che le due componenti non debbano essere divaricate eccessivamente, *“anzi – a dispetto delle apparenze e dei luoghi comuni – tutto lascia supporre come, in questi casi, l'utilità sociale (e dunque l'efficacia socio-pedagogico-terapeutica) sia direttamente proporzionale alla qualità artistica, e dunque all'efficacia estetica, e da essa dipendente”*.

La qualità artistica degli spettacoli creati in carcere e l'applicazione a fini pedagogico-evolutivi della pratica teatrale, in effetti, non sono di per sé incompatibili né in opposizione, giacché il teatro in carcere genera necessariamente ricadute di carattere sociale e, come sostiene Gianfranco Pedullà – promotore del Teatro Popolare d'Arte attivo alla Casa Circondariale di Arezzo – *“crea indirettamente un contesto pedagogico basato sull'autoformazione e l'autoanalisi [...] arricchendo la cura e la stima della persona, la propria sensibilità, la propria esperienza cognitiva”*, rappresentando in taluni casi per i detenuti che lo intraprendono *“un percorso di rigenerazione e riaffermazione della propria dignità umana”*. Per Pedullà il teatro in carcere è dunque *“un forte strumento di cambiamento per gli attori-detenuti ma è anche un mutamento del mondo carcerario a sostegno della legislazione [...] che si batte per il reinserimento in società di chi vive l'esperienza del carcere”* (2003, pp. 49-50).

In riferimento all'antinomia fra chi raccomanda di tenere in conto e di rispettare la diversità che connota specificamente il teatro socialmente radicato nel disagio e chi avverte studiosi, critici e

²⁸⁷ Quest'ultime esperienze rientrano a pieno titolo nel teatro sociale, inteso non come generica applicazione di diverse forme di teatro ai contesti sociali, bensì come metodologia precisa di azione teatrale nel sociale, che prevede specifiche competenze professionali (in ambito socio-psico-pedagogico oltre che teatrale) da parte di artisti e conduttori di laboratorio, rapporti di partenariato fra committenza e operatori fondati su un'intesa al contempo progettuale, processuale e produttiva in funzione dell'utenza anziché del ritorno di immagine per l'istituzione stessa (Bernardi, 2004).

spettatori che il teatro è teatro anche quando proviene da “teatralità subalterne” e come tale va giudicato, prescindendo da qualunque forma di populismo, Meldolesi (1994) propone una soluzione “spiazzante” *“rilanciandola oltre la sofferenza quotidiana, fino a riportare l’analisi sociologica alla fonti impure della bellezza reclusa”* (p. 42). Si individuano così a livello teorico, come evidenziato da Valenti (2014a, p. 29) i punti cardine attorno ai quali si sviluppa per lo storico del teatro l’esperienza teatrale in carcere: l’impuro (attinente alle risorse tecniche, fisiche e culturali dell’attore detenuto) e la “fuoriuscita” dalla rappresentazione della sofferenza come dimensione personale e dalla quotidianità come dimensione temporale.

Ciò premesso, senza voler entrare nel merito del rapporto fra etica ed estetica in ambito carcerario²⁸⁸ o fra teatro in quanto tale e teatro del disagio, è evidente tuttavia che l’inneggiata autonomia del lavoro teatrale non possa prescindere dalla presa di coscienza relativa al contesto nel quale interviene.

La pluralità e varietà di intenti, di approcci e di modalità con il quale teatro ed operatori fanno il proprio ingresso in carcere, pone comunque interrogativi più che sulla natura del teatro, sulla funzione che il teatro assume nei luoghi della detenzione, e sulle motivazioni per le quali dagli anni Ottanta dello scorso secolo esso viene continuamente riproposto, in relazione tanto agli operatori teatrali quanto ai rappresentanti istituzionali, nonché ai diretti destinatari, i reclusi. Considerate le raccomandazioni emerse agli Stati Generali di procedere nei confronti delle attività culturali come si fece riguardo al lavoro nel 1975, ovvero prevedendo una collocazione specifica entro il quadro normativo dell’Ordinamento penitenziario, qual è la considerazione della quale gode il teatro in carcere da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, stanti la sua assodata diffusione²⁸⁹, i suoi impatti²⁹⁰ (anche in termini di recidiva)²⁹¹? Può il teatro essere

²⁸⁸ Sul rapporto fra etica ed estetica nella pratica teatrale applicata al contesto della detenzione, vedi Innocenti Malini, G. (2010). La giustizia della grazia. *Catarsi. I teatri delle diversità*, 53, 41-43.

²⁸⁹ Attualmente il panorama delle realtà attive negli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale comprende un numero approssimativamente compreso fra 70 (secondo il censimento della rivista del DAP *Le due città*) e 90 (in base a quanto registrato e riportato dalla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del Ministero della Giustizia alla pagina) di singoli operatori, compagnie, cooperative e associazioni, di cui 60 già aderenti o in fase di adesione al Coordinamento Nazionale Teatro in carcere. Consultato da: <https://www.polizia-penitenziaria.it/index.php/2013?view=archive&month=12>; https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Compagnie_teatrali.pdf; http://www.teatrocarcere.it/?page_id=13

²⁹⁰ Per quanto riguarda le attività trattamentali, e le attività culturali in particolare, a differenza degli Stati Uniti e della Gran Bretagna dove il tema della valutazione dell’efficacia e degli impatti degli interventi e della partecipazione dei detenuti ad attività di carattere espressivo-culturale – a livello individuale, istituzionale e sociale – viene indagato regolarmente, nel contesto italiano mancano una cultura e una

ritenuto un'attività "strutturante" la vita detentiva al pari dell'istruzione scolastica e della formazione al lavoro²⁹²?

pratica di valutazione degli impatti, non soltanto delle attività artistiche ma più in generale delle attività e degli interventi rieducativi svolti negli istituti (Bodo, 2015). La Corte dei Conti, nella relazione *L'assistenza e la rieducazione dei detenuti* del 2013, denunciava la carenza di monitoraggi quantitativi e qualitativi e la mancanza di indicatori comuni e condivisi, da cui l'impossibilità di comprendere se la rieducazione sortisca gli effetti desiderati o necessiti di interventi correttivi. Tra le più significative e recenti ricerche va annoverata l'indagine avviata nel 2015 dall'Università Bocconi, in collaborazione del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia Pagano, sull'impatto del teatro nella Casa di Reclusione Milano-Opera, considerata la più rappresentativa del territorio lombardo in termini di processo di cambiamento verso un nuovo modello penitenziario. La ricerca si pone il duplice obiettivo di costruire un modello per la misurazione dell'impatto delle attività artistico-ricreative nelle carceri e di testare l'applicazione dello stesso modello al caso di studio (Giordano, Perrini, Langer, Pagano, & Siciliano, 2017). Il primo rapporto della ricerca *Creare valore con la cultura in carcere* svolta dall'Università Bocconi in collaborazione con il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia e con il sostegno di Fondazione Cariplo, sulle attività trattamentali negli istituti di pena di Milano, effettua una mappatura ed un'analisi delle attività trattamentali condotte a Bollate, Opera e San Vittore con l'obiettivo di misurarne il valore creato in termini di contributo alla formazione dei detenuti (Giordano, Perrini, Langer, Pagano, & Siciliano, 2019). A conclusione del lavoro svolto all'interno del sistema penitenziario milanese, la pubblicazione *Misurare l'impatto sociale. SROI e altri metodi per il carcere* (Giordano, Perrini, & Langer, 2019) tratta la questione della misurazione d'impatto nel contesto dell'amministrazione pubblica in termini tanto di *public management* quanto di *public policy*, presenta la metodologia di misurazione dell'impatto Social Return On Investment (SROI) in applicazione al progetto teatrale dell'Associazione Opera Liquida attivo alla Casa di Reclusione di Milano – Opera.

²⁹¹ Un'indagine quantitativa longitudinale condotta allo scopo di determinare la percentuale dei condannati per i quali il trattamento extra murale per mezzo dell'affidamento in prova al servizio sociale non ha raggiunto lo scopo del reinserimento in società nei sette anni successivi all'archiviazione della misura alternativa, ha stabilito che mentre il tasso di recidiva è del 68,45% (pari a 7 condannati su 10 scarcerati), la percentuale di condannati che provengono da una misura alternativa è inferiore (nemmeno 2 casi su 10) (Leonardi, 2007). Lo studio *Rehabilitating Rehabilitation: Prison Conditions and Recidivism*, promosso dall'EIEF – European Institute for Socioeconomic Research e dal quotidiano Il Sole 24 Ore, pubblicato nel 2014, ha stimato gli effetti del trattamento riabilitativo nel carcere di Bollate sulla riduzione della recidiva. In termini relativi, un anno in più trascorso a Bollate, in un regime detentivo rispettoso della dignità umana, che punta alla rieducazione e alla responsabilizzazione del detenuto, all'operosità e ad un impiego costruttivo del tempo, anziché in un carcere 'tradizionale' riduce la recidiva di 9 punti percentili (Mastrobuoni, & Terlizzese, 2014; Terlizzese, 2018; Sette, 2016). Fonti internazionali e nazionali – tra cui l'ISSP – riportate nella relazione conclusiva del Tavolo 9 degli Stati Generali (p. 80) – attestano che il tasso di recidiva in Italia, che analogamente a quello europeo si assesta intorno al 65%, scende sotto il 20% tra coloro che accedono al lavoro intramurario o esterno durante il periodo detentivo, e addirittura al 6% fra coloro che svolgono attività artistiche e culturali, in particolare il teatro. Il dato è confermato da una rilevazione condotta nell'ambito del Progetto *LIME-N*, uno studio statistico sperimentale relativo al Progetto *Teatro Libero di Rebibbia*, ideato e diretto dal Centro Studi Enrico Maria Salerno, che ha dimostrato per gli oltre 500 detenuti coinvolti un abbattimento del tasso di recidiva sotto l'8%.

²⁹² Documento finale degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale (p. 80) consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19_1

Come si connota, agli occhi del personale penitenziario, la pratica teatrale: come intrattenimento, svago, apprendimento o formazione professionale e opportunità di reinserimento lavorativo e sociale, rieducazione effettiva o ‘ribellione’, come la definisce Thompson (Thompson, 1998, p. 17), nei confronti delle politiche punitive e nei confronti del ruolo disciplinante della prigione? E dal punto di vista del detenuto, cosa rappresenta potenzialmente: uno strumento di esplorazione per osservare e comprendere la società, un mezzo di introspezione, riflessione personale e rielaborazione del proprio vissuto oppure il tramite attraverso il quale acquisire ‘voce’? E qual è la funzione degli spettacoli (eventuali) rappresentati *extra moenia* o della presenza del pubblico dentro il carcere, laddove idealmente le produzioni teatrali realizzano il loro reale potenziale quando vengono eseguite di fronte sia al pubblico dei detenuti (e dell’intera comunità carceraria, che tuttavia può non essere percepita come ‘spettatore’) sia all’audience composta da membri del pubblico in generale (White, 1998, p. 193) e l’incontro con platee ampie e variegate, “generaliste” anziché con un pubblico ‘selezionato’ in ragione del legame familiare con gli attori, dell’impegno civile o forse della curiosità voyeuristica nei confronti di categorie disagiate e marginali, rappresenta ancora oggi una sfida per il teatro in carcere e per il teatro sociale in generale (Valenti, 2013, p. 54)?

Conclusioni

In quanto costruzione sociale (storicamente e culturalmente determinata), la pena assume forme differenti determinate dalle condizioni istituzionali, politiche, economiche e culturali della società di cui è riflesso (v. Cap I). Il ruolo ed il significato della pena come istituzione sociale si modificano perciò in relazione ai mutamenti collettivi. In tal senso il processo di modernizzazione, umanizzazione e riforma del sistema penitenziario italiano avviato nel secondo dopoguerra rappresenta la realizzazione dei principi personalistici e umanitari del rispetto della dignità umana, della tutela dei diritti innegabili e dell’irrinunciabilità del fine rieducativo – l’unico che giustifichi e legittimi pienamente il diritto di punire dello Stato democratico – posti a guida dell’esecuzione penale dalla Costituzione. La promulgazione della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e della cosiddetta “Legge Gozzini” convalidano la compartecipazione della società civile alla rieducazione/risocializzazione e suggellano ‘l’ammissione’ a pieno titolo delle attività

culturali, artistiche, ricreative, sportive al trattamento individualizzato, teso allo sviluppo degli interessi del soggetto recluso e alla modificazione di quelle condizioni e di quegli atteggiamenti che impediscono la partecipazione sociale dell'individuo. La riforma del sistema penitenziario porta dunque a compimento l'idea del trattamento penale come azione rieducativa ispirata necessariamente a criteri di umanità e civiltà. Per effetto di questo lento e progressivo rinnovamento, le attività trattamentali vengono quindi riconosciute come elementi essenziali per promuovere la centralità della persona detenuta, il suo protagonismo e la sua responsabilizzazione – elementi che stanno oggi a fondamento di nuova concezione di carcere fondata sul regime aperto, sulla sorveglianza dinamica e sull'osservazione e la conoscenza diretta del detenuto come funzione alternativa a quella meramente custodiale di controllo della Polizia Penitenziaria (v. Cap III, par. 2.2).

L'ingresso della società civile (privati, imprese, associazioni, ecc.) per fini risocializzanti e il riconoscimento della valenza trattamentale delle attività, congiuntamente allo sviluppo di un movimento di ripensamento e fuoriuscita del teatro dai luoghi deputati sviluppatosi intorno agli anni Sessanta del secolo scorso, costituiscono il presupposto essenziale per lo sviluppo del fenomeno del teatro in carcere, che da pratica occasionale e amatoriale si evolve dagli anni Ottanta ad oggi in un insieme variegato e disorganico di realtà diffuse capillarmente in tutto il territorio nazionale, consolidatosi attraverso la creazione di reti di coordinamento nazionale e regionali e la sottoscrizione di intese con l'Amministrazione Penitenziaria e gli enti territoriali (comuni e regioni) con le quali il Ministero di Giustizia manifesta il proprio interesse e il proprio vivo apprezzamento per la valenza rieducativa del teatro. Il teatro, infatti – diversamente declinato in ragione del contesto (le particolarità organizzative e strutturali degli istituti) e delle finalità, tanto della dirigenza dei penitenziari, quanto degli operatori/artisti che guidano l'esperienza – si colloca oggi accanto ai più tradizionali ambiti di educazione formale (istruzione scolastica e formazione professionale), come elemento culturale del trattamento fra i più ricorrenti e funzionali all'apprendimento non formale e informale.

Quanto al potenziale rieducativo del teatro, poiché gli elementi costitutivi dell'esperienza teatrale presentano una profonda affinità con i processi evolutivi di sviluppo della persona e della sua personalità sociale (identificazione, mimesi, cooperazione, conflitto e separazione, motivazione, riflessività, responsabilizzazione, ecc.), essa risulta essere particolarmente efficace nel contesto detentivo. L'esperienza teatrale come pratica immaginifica, metaforica e simbolica costituisce un

potenziale strumento di emancipazione dall'omologazione ai modelli di condotta e alle aspettative di ruolo, nonché dalla contrapposizione di status distinti fra superiori e inferiori (staff e detenuti) e dai meccanismi di potere ad essa connessi, imposte dall'istituzione. In un contesto plurale, multiculturale e fortemente conflittuale quale quello detentivo, il teatro, attraverso il processo mimetico di immedesimazione, consente al soggetto di sviluppare sentimenti di empatia e riconoscimento reciproco. Attraverso la dimensione laboratoriale, il teatro potenzia la percezione e la consapevolezza di sé, la capacità comunicativa e la disposizione alla collaborazione. L'azione creativa diviene un processo di attribuzione di senso al vissuto, la performance l'atto di condivisione del senso ritrovato con altri soggetti (attori, spettatori, comunità). Il teatro applicato al contesto della detenzione si pone come l'occasione per sviluppare percorsi di riflessione, di messa in discussione delle appartenenze criminali, di ridefinizione dell'identità, di immaginazione di prospettive di vita alternative e contrastare così gli effetti destrutturanti e spesso criminogeni della carcerazione (v. Cap. II, par. 2 e ss.).

Infine, l'azione fisica consente al corpo 'negato' del detenuto, recluso entro spazi angusti e inospitali, sovraffollati e insalubri, di ritrovare la propria vitalità ed espressività come strumento atto a generare bellezza in un ambiente in cui il valore etico dell'estetica è annullato.

CAPITOLO QUINTO

Metodologia dell'indagine: l'Istituzionalizzazione della pratica teatrale nelle carceri italiane

“Sapere per prevedere, prevedere per potere”

Auguste Comte (1830)

5.1. Ragioni e obiettivi della ricerca

L'incontro e il confronto con alcuni funzionari penitenziari e diversi operatori che conducono laboratori di teatro nel contesto penitenziario, alcuni dei quali aderenti al Coordinamento Nazionale Teatro e Carcere, mi hanno portato a maturare negli anni la percezione che le arti continuino ad occupare una posizione di precarietà, un ruolo per così dire residuale, nelle politiche di trattamento, e più in generale delle politiche sociali, maggiormente orientate ai risultati e al contenimento della spesa pubblica che non a indurre un certo tipo di cambiamento nelle persone e nelle strutture, in virtù del fatto che gli effetti trasformativi di queste attività sono difficili da dimostrare (Bodo, 2015).

Nella relazione del 2013 sull'assistenza e la rieducazione dei ristretti (Cap. 1761 del Ministero della Giustizia) la Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – a seguito di un'indagine condotta al fine di

verificare se e in che modo la finalità di assistenza e di rieducazione dei detenuti sia stata effettivamente assicurata, anche riguardo alla necessità di garantire al meglio la sicurezza sociale, e di mitigare, se non eliminare del tutto, il problema del sovraffollamento degli istituti di pena²⁹³

lamentava, infatti, come già brevemente accennato nel paragrafo conclusivo del precedente capitolo, una carenza di monitoraggio qualitativo e quantitativo, l'assenza di banche dati (tanto nei Provveditorati Regionali quanto al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria) che consentano di acquisire contezza della ripartizione degli stanziamenti previsti dal Cap. 1761 per

²⁹³ Delibera N. 6-2013-G. del 07/08/2013, p. 3. Consultato da: http://www.antonioacasella.eu/archiva/Corte_CONTI_ago13.pdf

il finanziamento delle diverse attività (laddove peraltro vengono menzionati esclusivamente lavoro, istruzione e formazione), nonché la mancanza di indicatori comuni e condivisi di valutazione degli obiettivi raggiunti rispetto agli effetti auspicati, utili all'attuazione di misure correttive. Per ovviare forse a questa stessa carenza, le più recenti ricerche condotte in ambito penitenziario sulle attività trattamentali (con particolare riferimento alla pratica teatrale)²⁹⁴ hanno voluto dare evidenza dell'impatto che tali attività hanno non soltanto sui detenuti e sulla qualità della loro esperienza detentiva, ma sull'organizzazione stessa del sistema penitenziario, nonché del contributo apportato dalla società civile e da enti del terzo settore alla realizzazione e alla diffusione di tali attività.

A fronte della diffusa applicazione della pratica teatrale nel contesto carcerario italiano (dimostrata dal numero di realtà attive sul territorio nazionale registrato tanto dal Ministero della Giustizia quanto dai diversi coordinamenti di caratura regionale e nazionale), e del riconoscimento da parte del Ministero stesso del valore del teatro come strumento di apprendimento e di evoluzione personale, come *“pratica formativa non tradizionale, che aiuta la ri-scoperta delle capacità e delle sensibilità personali”* e che consente di *“sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione”*²⁹⁵, la domanda principale che guiderà il percorso di ricerca intrapreso riguarda la possibilità che la pratica teatrale possa non soltanto coesistere con le dinamiche ed i meccanismi propri dell'istituzione totale, bensì integrarsi in essa.

Ci domandiamo, infatti, quale ‘posto’, quale ruolo può effettivamente avere e ‘ambire’ a vedersi attribuire la pratica teatrale dentro un'istituzione formale quale quella penitenziaria? Si tratta a livello teorico di una difficile osmosi tra 1) un'attività di simbolizzazione, di presa di distanza e sospensione rispetto alla quotidianità, per sua stessa natura metaforica e immaginifica, basata su una dimensione corporea, espressiva e creativa, partecipativa e collaborativa di gioco, di divertimento, di relazionalità, di orizzontalità, di flessibilità, di reciprocità, che promuove l'azione e l'autorialità del singolo all'interno di un gruppo, e 2) una realtà carceraria rigida e normativa, mortificante ed estraniante, altamente burocratizzata e gerarchicamente organizzata che prevede rapporti di potere asimmetrici, una scansione del tempo ‘ritmica’ e ripetitiva, l'assegnazione di spazi ristretti e circoscritti, il rispetto dei ruoli e della disciplina, l'osservanza

²⁹⁴ Il riferimento riguarda le ricerche condotte a partire dal 2015 dall'Università Bocconi di Milano in collaborazione con il PRAP Lombardia citate nelle conclusioni del capitolo IV.

²⁹⁵ Consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.page#

di procedure di controllo ed una limitata libertà di azione e di movimento. La domanda trova senso poiché permette di ricostruire a posteriori una relazione tra sistemi d'azione divergenti, che nella pratica possono compenetrarsi, e di fatto si compenetrano: ma come, realmente? Con quali dinamiche e quali effetti?

Riguardo all'applicazione del teatro al contesto penitenziario, l'interrogativo da cui muove la ricerca concerne dunque la natura del rapporto che il teatro intrattiene realmente con l'istituzione penitenziaria, rapporto che potrà risultare di: evasione, collusione, collisione o trasformazione²⁹⁶; ci si chiede in sostanza se, in quanto agente di cambiamento, il teatro possa essere riconosciuto, nella propria valenza, non solo idealmente o formalmente, ma anche a livello concreto di operatività e funzionalità e divenire parte integrante del processo di recupero della persona detenuta e dell'organizzazione carceraria. La domanda di fondo riguarda cioè il fatto *che il teatro in carcere possa essere istituzionalizzato*, oppure – nonostante il riconoscimento dichiarato dei benefici che produce sia a livello individuale che comunitario (in riferimento cioè alla comunità carceraria)²⁹⁷, si mantenga/venga mantenuto in una posizione di residualità ed 'estraneità', senza che possa innescare stravolgimenti strutturali, di fatto consentendo al 'sistema' penitenziario di

²⁹⁶ La distinzione fra le diverse tipologie di rapporto, elaborata dal fondatore del Teatro degli Affetti, Giulio Nava, è analizzata più distesamente nelle conclusioni del capitolo precedente.

²⁹⁷ Numerosi sono gli studi a livello internazionale che indagano gli *outcome* e l'impatto delle attività artistiche nei contesti detentivi: Cheliotis, L. K., & Jordanoska, A. (2016) The arts of desistance: assessing the role of artsbased programmes in reducing reoffending. *The Howard Journal of Criminal Justice*, 55(1-2), 25-41. doi: 10.1111/hojo.12154; Brewster, L. (2014). The Impact of Prison Arts Programs on Inmate Attitudes and Behavior: A Quantitative Evaluation. *Justice Policy Journal*, 11(2); Ezell, M., & Levy, M. (2003). An evaluation of an arts program for incarcerated juvenile offenders. *Journal of Correctional Education*, 54(3), 108-114; Gussak, D. (2009). Comparing the effectiveness of art therapy on depression and locus of control of male and female inmates. *The Arts in Psychotherapy*, 36(4), 202-207; Halperin, R., Kessler, S., & Braunschweiger, D. (2012). Rehabilitation through the arts: Impact on participants' engagement in educational programs. *Journal of Correctional Education*, 63(1), 6-23; Hughes, J., & McLewin, A. M. A. (2005). *Doing the arts justice. A Review of Research Literature, Practice and Theory*. Manchester: The Unit for the Arts and Offenders Centre for Applied Theatre Research; McNeill, F., Anderson, K., Colvin, S., Overy, K., Sparks, R., & Tett, L. (2011) Inspiring desistance? Arts projects and 'what works?'. *Justitiele Verkenningen*, 37(5), pp. 80-101; Sparks, R., Tett, L., Anderson, K., McNeill, F., & Overy, K. (2012). Learning, Rehabilitation and the Arts in Prison: A Scottish Case Study. *Studies in the Education of Adults*, 44(2), 171-84.

Fra le indagini rivolte più specificamente alle attività di natura teatrale, cfr.: Harkins, L., Pritchard, C., Haskayne, D., Watson, A., & Beech, A. R. (2011). Evaluation of Geese Theatre's re-connect program: addressing resettlement issues in prison. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 55(4), 546-566; Heard, E. M., Mutch, A., Fitzgerald, L., & Pensalfini, R. (2013). Shakespeare in prison: Affecting health and wellbeing. *International journal of prisoner health*, 9(3), 111-123; Reiss, D., Quayle, M., Brett, T., & Meux, C. (1996). Dramatherapy for Mentally Disordered Offenders: Changes in Levels of Anger. *European Psychiatry*, 11(S4), 395;

preservarsi invariato nei propri tratti essenziali, nella struttura dei ruoli, delle norme e dei codici espressi, e nella propria capacità di riprodursi in modo autonomo e autoreferenziale.

Come avviene, se avviene, il processo di istituzionalizzazione e perché, in base a quali fattori, strategie, meccanismi e dinamiche e di incorporazione dell'attività teatrale e dei suoi obiettivi? Uno dei principali fattori che esamineremo è il livello di segregazione imposto dalla istituzione – dato dall'ubicazione e dalla accessibilità della struttura, dalla dimensione e dalla organizzazione degli spazi interni, dalla libertà di movimento, dalla carenza di personale, dal livello di formazione, aggiornamento e competenza delle figure professionali, dai contatti e dalle relazioni con realtà del contesto locali (Merlo & Tarantino, 2018) – che in linea ipotetica può essere ritenuto interferente nel grado di istituzionalizzazione della pratica teatrale.

In riferimento a tale interrogativo, le variabili oggetto di indagine e verifica da subito individuate come particolarmente rilevanti sono le seguenti:

- l'ingaggio dei detenuti e il loro benessere psico-fisico e relazionale;
- il sussistere della logica del “buttare via la chiave” (o al contrario l'avvio di rapporti di maggiore apertura e scambio con il territorio e la comunità esterna);
- la permanenza o meno di una forte cultura carceraria di contrapposizione fra categorie antitetiche (detenuti e staff penitenziario) o, all'opposto, i cambiamenti introdotti in termini di gestione degli spazi, dei tempi, delle modalità di interazione fra detenuti ed agenti a seguito della riforma carceraria e delle più recenti disposizioni in merito alla sorveglianza dinamica (circolare GDAP-0251644-2013)²⁹⁸.

La presenza di caratteristiche de-segreganti, infatti, ridefinirebbe significati e confini della situazione detentiva attraverso:

- il recupero della centralità della persona,
- la focalizzazione delle modalità organizzative degli istituti, ed in particolare delle modalità operative della Polizia Penitenziaria sull'osservazione della persona detenuta,
- la capacità da parte del personale di mettere in atto programmi di trattamento basati sulla conoscenza del recluso, inserendosi con consapevolezza, competenza e professionalità in un contesto relazionale complesso, piuttosto che limitarsi all'esecuzione di procedure di sorveglianza rigidamente codificate.

²⁹⁸ Cfr. Cap. 3, par. 2.2.

In relazione a ciò, ci si domanda, quali sono il valore e la funzione attribuiti dagli operatori interni al teatro nel processo trattamentale? E da quali fattori dipendono invece le eventuali difficoltà nell'attuazione di tale processo di normalizzazione, abitudinizzazione (Berger & Luckmann, 1966) e routinizzazione del teatro nelle carceri?

Lo studio che presentiamo sarà di tipo esplorativo: si tratta di indagare e di ricostruire il processo di istituzionalizzazione del teatro in carcere, triangolando il punto di vista dei diversi attori coinvolti (detenuti, personale carcerario, operatori)²⁹⁹. In dettaglio ci chiediamo:

- se, come e perché la pratica teatrale sia divenuta attività trattamentale sistematica ed in quali condizioni strutturali;
- quali siano le rappresentazioni prevalenti all'interno del contesto carcerario relativamente all'attività teatrale in atto ed in progress;
- quali siano gli ostacoli (nel senso delle pregiudiziali culturali), implicite o esplicite al suo riconoscimento sia formale-oggettivo sia simbolico-soggettivo, alla sua integrazione nell'agenda dei dirigenti e nella routine carceraria, e come siano stati eventualmente aggirati;
- quali siano/siano state le dinamiche attraverso cui la pratica teatrale è riuscita o meno a guadagnare il consenso necessario per essere approvata e attuata, e con quale impatto sulla domanda, cioè sulla disponibilità dei detenuti a parteciparvi;
- quali attori ne hanno promosso o contrastato l'adozione, per quali motivi e in base a quali strategie;

²⁹⁹ In questo caso il riferimento al termine "triangolazione" non concerne la combinazione di diversi metodi, tecniche e procedure di rilevazione delle informazioni e di costruzione del dato empirico al fine di ottenere ed integrare dati di diverso tipo, cogliere un numero maggiore di aspetti caratterizzanti la realtà empirica, incrementare la validità e superare limiti e deficienze eventuali dell'approccio qualitativo e di quello quantitativo, combinandoli insieme per "capitalizzare" (Blaikie, 1991, p. 115) i loro punti di forza individuali. Impieghiamo qui il termine triangolazione in senso più lato, mutuato dalla geodetica e dalla topografia, intendendo la combinazione di più informazioni desunte da diversi punti di riferimento e osservazione per determinare la 'posizione' esatta di un oggetto. In questo senso l'accezione attribuita al termine lo avvicina quindi piuttosto al concetto di "*within-method triangulation*" (Denzin, 1989, p. 243), non nel senso che combina varianti differenti della stessa tecnica, ma nel senso che mira a cogliere, attraverso l'uso della medesima tecnica, le prospettive dei diversi attori sociali che 'abitano' il contesto riguardo allo stesso e al fenomeno indagato, allo scopo di ottenere con ciò un'immagine maggiormente precisa dell'opinione vigente in quella popolazione e produrre un'interpretazione meno equivoca od incerta, corroborata da più rilevazioni effettuate nei confronti di soggetti diversi. Per un approfondimento sul tema della triangolazione cfr. anche, tra gli altri: Webb, E.J., Campbell, D.T., Schwartz R.D., & Sechrest L. (1966) *Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences*. Chicago, IL: Rand McNally; Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative science quarterly*, 24(4), 602-611; Tullelli, S. (2003). Triangolazione metodologica e ricerca empirica: il contributo di Paul F. Lazarsfeld. *Sociologia e ricerca sociale*, 72, 37-61.

- quali interessi vengono favoriti o danneggiati dalla decisione di impiegare in maniera sistematica la pratica teatrale come strumento trattamentale e rieducativo;
- quali adattamenti siano/siano stati richiesti dall'assunzione sistematica del teatro come attività trattamentale,
- quali siano o siano stati i prodotti, gli *outcome* e i benefici attesi da ciascun tipo di attori coinvolti (personale carcere, personale esterno, detenuti);
- quali cambiamenti il teatro abbia innescato nel contesto (struttura organizzativa, routine quotidiana, procedure e prassi dell'istituto) secondo i tre punti di vista;
- quali risorse siano/siano state impiegate;
- quali reti e collaborazioni siano/siano state attivate all'interno, come in esterno, e con quali intenti.

La necessità di triangolare il punto di vista degli attori coinvolti dipende in parte dalla natura della realtà osservata, che è multipla e non misurabile, né generalizzabile dal campione in studio ad una popolazione allargata; in parte dalla necessità di perseguire quanto possibile l'accuratezza ed il rigore nel rappresentare un mondo empirico plurale e composito e descriverne la complessità sociale. L'incrocio dei punti di vista di interlocutori diversi, ma appartenenti allo stesso universo, consente di garantire l'"autonomia ontologica" dell'informazione dalla tecnica di rilevazione utilizzata (Cardano, 2003, p. 78). Nell'intervista, indipendentemente dal grado di strutturazione, la validità delle informazioni raccolte dipende infatti dalla 'sincerità' di chi risponde. A differenza del questionario, nel quale il rispondente che non sia adeguatamente informato riguardo al tema trattato può ricorrere a risposte vaghe e predefinite, l'intervista discorsiva implica che il rispondente articoli un discorso argomentando le proprie risposte e riveli con ciò le proprie competenze, opinioni e atteggiamenti nei confronti della questione oggetto dell'atto di interrogazione. Sussiste, tuttavia, pur sempre, il rischio che l'intervistato percepisca il colloquio come una sorta di 'esame' e si 'sforzi' di fornire risposte consone alle presunte aspettative del ricercatore, nel tentativo di "salvare la faccia" (Goffman, 1959; 1967)³⁰⁰.

³⁰⁰ In un contesto e in una cultura quali quelli carcerari (v. secondo capitolo), in cui i ruoli sono prescritti da un rigido sistema di regole formali e informali, le interazioni – a fronte della convivenza forzata – sono improntate sulla necessità di guadagnare e mantenere la fiducia dell'altro e preservare la propria reputazione. Esistono nel gergo carcerario (in parte riportato peraltro da Ristretti Orizzonti in un glossario 'essenziale') persino dei termini infamanti (bicicletta, bicicletaro) usati per definire l'atto di mettere in circolazione racconti falsi ai danni di un altro detenuto allo scopo di rovinarne la reputazione e colui il quale lo compie.

Confrontare le diverse prospettive degli attori sociali sullo stesso tema, consente, di ovviare a tale rischio e ‘attestare’ l’attendibilità delle risposte, oltre che di ottenere informazioni più approfondite e avere un’immagine più accurata e completa dell’oggetto di indagine.

In questa ricerca è stato pertanto scelto di impiegare il metodo qualitativo che, per sua stessa natura, consente di acquisire informazioni dettagliate ed approfondite, di suscitare la collaborazione dei partecipanti, di modulare le procedure di costruzione del dato in ragione del contesto naturale di azione dei soggetti osservati, pur nella consapevolezza che proprio la flessibilità delle pratiche di costruzione del dato possa rendere i risultati dipendenti dalla “soggettività” del ricercatore (Cardano, 2020, p. 59). L’intervista ai prigionieri, in particolare, richiede una cautela speciale. Oltre alla necessità di informare i partecipanti sulle finalità della ricerca, le prassi di conduzione delle interviste e l’uso successivo dei dati, in modo da ottenerne il consenso consapevole del detenuto, si pone per il ricercatore che opera in carcere l’esigenza etica di rispettare la privacy degli intervistati e la confidenzialità delle informazioni fornite, e garantirne l’anonimato (specie in presenza di gravi reati). Oltre a ciò, lo svolgimento della ricerca in un contesto quale quello penitenziario impone al ricercatore di considerare innanzitutto il rischio di coercizione (Earle, 2011; O’Grady, Rolvsjord, & McFerran, 2015). Data la condizione di generale deprivazione dei ristretti e l’asimmetria nella detenzione e nell’esercizio del potere fra personale penitenziario e reclusi, l’assenso all’intervista e la decisione di prendere parte alla ricerca può non essere libera e incondizionata ma strumentalmente indotta dall’illusione di trarre dalla partecipazione ad essa dei benefici di qualche natura – non foss’altro che la possibilità di interfacciare qualche figura estranea e interrompere la routinarietà delle relazioni come pure delle attività quotidiane (Hanson, Faulkner, Brems, Corey, Eldridge, & Johnson, 2015) – o dalla ‘abitudine’ a compiacere il personale preposto al controllo ed al trattamento o ad agire conformemente alle aspettative istituzionali.

Poiché il ricercatore, infatti, non può entrare in contatto diretto con i detenuti, lo svolgimento della ricerca è subordinato innanzitutto all’autorizzazione all’ingresso e alla raccolta dei dati da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, prima, e della singola direzione, poi. In seguito, per l’individuazione ed il reclutamento dei detenuti ‘intervistabili’, il ricercatore deve avvalersi di *gatekeeper* quali i funzionari giuridico-pedagogici che presiedono alla rieducazione e di intermediari come gli agenti di Polizia Penitenziaria addetti alla custodia ed alla sicurezza, che individuino i potenziali partecipanti sulla base della propria conoscenza diretta e della presenza

di specifiche caratteristiche (in questo caso specifico il fatto di frequentare o aver frequentato l'attività teatrale). Tale dipendenza, però, oltre ad aumentare il rischio di coercizione nel reclutamento, implica anche l'eventualità (presunta) che vengano adottate da parte degli operatori penitenziari "strategie selettive" (Ferreccio & Vianello, 2015, p. 328) facilitando la partecipazione di taluni soggetti 'ideali', oppure escludendo soggetti potenzialmente competenti rispetto al tema oggetto dell'indagine ma ritenuti inadeguati o addirittura 'scomodi', e inducendo in tal modo il ricercatore ad assumere lo schema interpretativo dell'istituzione.

Essendo il colloquio con il detenuto negoziato e mediato dai rappresentanti istituzionali, il ricercatore potrebbe essere oggetto di una iniziale diffidenza o pregiudizio, data anche la distanza sociale dell'intervistatore, per cui a quest'ultimo spetta il compito di conquistare la fiducia dell'interlocutore attraverso l'empatia, l'ascolto attivo, non giudicante e interessato (Waldram, 2009) ed il riconoscimento dell'importanza del contributo offerto alla ricerca. Impiegando uno strumento quale l'intervista semistrutturata, è importante che il ricercatore riesca al contempo ad arginare il flusso 'ininterrotto', dettagliato e talvolta divagante della narrazione da parte del detenuto – motivato dall'urgenza di dar voce alle proprie istanze, a fronte delle rare opportunità di confronto con 'civili' esterni al carcere (Esposito, 2016, p. 41) – e a riconvogliare l'attenzione dell'intervistato verso i temi rilevanti per la ricerca.

Inoltre va considerata l'esigenza di trovare un compromesso fra le necessarie e imprescindibili misure di sicurezza e la riservatezza della situazione di interviste (van Ginneken, 2014) tenendo conto che il livello di confidenzialità delle risposte fornite dai detenuti potrebbe essere condizionato dal luogo in cui si tengono le interviste (generalmente sale blindate e ispezionabili dall'esterno tramite vetrate utilizzate per i colloqui con gli esterni, o per gli incontri con i funzionari giuridico-pedagogici o, durante la pandemia, per le videochiamate con i famigliari o la didattica a distanza), da possibili interruzioni del personale di sorveglianza o dal fatto di dover essere scortati dagli agenti al luogo di incontro o che l'ambiente in cui si tiene l'intervista sia videosorvegliato o presidiato da un agente di Polizia Penitenziaria e spesso molto disturbato e distraente.

Infine, la raccolta dei dati potrebbe essere condizionata oltre che dall'impossibilità di accedere a determinati documenti e spazi, dal fatto che all'interno di un sistema di scansione cadenzata del tempo e delle attività secondo rigidi programmi e con un frequente turnover dei detenuti presenti (all'interno delle case circondariali in modo particolare), i tempi concessi all'intervista siano

brevi o che i detenuti ‘passibili’ di intervista siano (imprevedibilmente) indisponibili al momento del colloquio. Per cui al ricercatore che opera nel contesto penitenziario è richiesta la capacità, oltre che di negoziare complesse e delicate relazioni interpersonali, di modulare continuamente risorse emotive e metodologiche utili alla gestione corretta anche delle situazioni inattese (Vatrella, 2015, p. 54).

5.2. Delimitazione del campo e dei soggetti della ricerca

Oltre alla comunità civile, che interviene in qualità di pubblico (in larga misura rappresentato dalle famiglie di origine quanto di elezione dei reclusi) oppure di ente finanziatore o ancora come ente di formazione professionale e reinserimento lavorativo nell’ambito dei mestieri del teatro, il processo di diffusione e della eventuale istituzionalizzazione della pratica teatrale negli istituti penitenziari coinvolge molteplici attori, che costituiscono le unità di analisi della ricerca. Suddividiamo le unità di analisi in 3 gruppi:

- 1) innanzitutto i soggetti attuatori, ossia gli operatori teatrali, (prevalentemente registi e attori);
- 2) i destinatari diretti – ovvero i detenuti che fruiscono dell’attività teatrale;
- 3) ad essi si aggiungono i destinatari indiretti degli interventi teatrali: in considerazione del mandato e del ruolo svolto nell’osservazione scientifica e nel trattamento individualizzato dei detenuti, cioè i funzionari giuridico-pedagogici referenti o responsabili dell’area pedagogica e gli agenti di Polizia Penitenziaria (in particolare “assistenti” e comandanti o ispettori), nonché, i direttori degli istituti.

Per determinare e circoscrivere il campo della ricerca (Besozzi & Colombo, p. 41 e ss.), un primo livello di raccolta dei dati è costituito dalla individuazione degli istituti in cui si svolgono (o si sono svolte recentemente) attività trattamentali di tipo teatrale. Data l’estrema varietà delle “messe in atto” di questi progetti di intervento, è stato necessario mapparli secondo alcuni caratteri confrontabili:

- definizione dell’intervento (obiettivi, assunti, regole e costruzione della rete necessaria all’attuazione dell’intervento);

- reclutamento dei destinatari (criteri di partecipazione/esclusione – *self-selection*, *staff-selection*; regole di ammissione);
- attuazione dell'intervento (percezione degli operatori e dei destinatari, trattamenti alternativi o concomitanti);
- reazioni dei partecipanti, degli operatori e dei funzionari e rappresentanti istituzionali (comportamenti in linea con le aspettative o divergenti, motivazioni).

Una volta individuati quelli più rilevanti (ed approcciabili attraverso una ricerca sociale ex post), si tratterà di riconoscere e descrivere caso per caso gli elementi in gioco plausibilmente necessari all'attuazione del processo e la loro connessione causale, evidenziando oltre alla struttura degli interventi (risorse finanziarie e professionali; azioni e destinatari), le motivazioni per l'adozione dell'attività teatrale (finalità e obiettivi) e i risultati (*outcome* e *output*, ovvero i processi avviati nelle persone e i prodotti specifici dell'attività; cambiamenti innescati o conseguenze inattese).

Data la pluralità e la varietà delle esperienze sviluppatesi e diffuse in Italia a partire dai primi sporadici interventi nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso, il campione è stato costruito in modo da garantire quanto possibile un certo grado di variabilità ed eterogeneità, per quanto concerne:

- la natura degli interventi dell'attività teatrale (es. laboratorio formativo; laboratorio professionalizzante, laboratorio di teatro sociale, laboratorio artistico finalizzato alla messa in scena, laboratorio teso alla costituzione di una compagnia),
- la natura dei soggetti attuatori (associazioni, compagnie, singoli professionisti del teatro, animatori teatrali e operatori di teatro sociali ecc.),
- la durata e il livello di permanenza,
- il tipo di destinatari (uomini e donne; italiani e stranieri; minori o maggiorenni; detenuti protetti, detenuti comuni, detenuti in regime di alta sicurezza, ecc.);
- la condizione dei destinatari dell'attività (condannati e detenuti in affidamento ai servizi di esecuzione penale esterna, detenuti in art. 21),
- la tipologia degli istituti (case circondariali, case di reclusione, case di lavoro, istituti penitenziari per minori)³⁰¹,

³⁰¹ Le Case Circondariali rientrano tra gli istituti di custodia cautelare i quali sono destinati ad indagati ed imputati, arrestati o fermati e a quanti sono raggiunti da un provvedimento di custodia cautelare in

- il tipo di circuito penitenziario (media sicurezza, alta sicurezza).

Sono stati individuati due territori di riferimento (Regione Lombardia e la Regione Emilia Romagna), entrambi caratterizzati da una consistente popolazione carceraria (in rapporto al totale dei detenuti)³⁰² e da una elevata diffusione delle pratiche teatrali in carcere, introdotte già da diversi anni. Essi inoltre sono eterogenei fra loro in ragione dell'esistenza o meno di un Coordinamento regionale di teatro-carcere e della conseguente sussistenza di rapporti interistituzionali fra realtà teatrali, istituti di pena, enti locali e regionali: in Lombardia non vi è un coordinamento regionale, mentre – come già evidenziato nel capitolo 4, par. 5.1 – in Emilia Romagna il coordinamento esiste dal 2011. Il Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna ha avuto peraltro un ruolo fondamentale nell'accesso al campo, facilitando la presa di contatto tanto con il PRAP Emilia Romagna e Marche per la concessione dell'autorizzazione a procedere, quanto con i referenti delle attività teatrali presenti negli istituti individuati per la realizzazione delle interviste.

carcere. In particolare, nelle Case Circondariali sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni). La Casa di Reclusione è l'istituto adibito all'espiazione delle pene in cui vengono assegnati i detenuti cosiddetti definitivi, ossia i condannati in giudicato alla pena della reclusione e dell'ergastolo. Le Case di Lavoro sono istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (provvedimento di prevenzione e restrizione) degli internati – ovvero di persone socialmente pericolose (persone considerate abitualmente inclini alla delinquenza, per professione o per tendenza) – in cui si svolgono attività lavorative artigiane o industriali. L'Istituto Penale per i Minorenni (IPM) assolve funzioni esecutive della pena e della custodia cautelare, nei casi in cui non sia stato possibile attivare la concessione di misure non detentive. L'esecuzione della pena interessa ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni e giovani adulti fra i 18 e i 21 anni (per reati commessi nella minore età). L'esecuzione della misura cautelare detentiva riguarda ragazzi fra i 14 e i 18 anni sulla base dei provvedimenti disposti dal magistrato in seguito ad arresto, fermo, violazione della misura cautelare del collocamento in comunità per periodi non superiori al mese o anche di custodia cautelare disposta dopo il processo di primo e secondo grado (Rumore, 2020).

³⁰² Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, al 31 dicembre 2020 erano presenti 3.139 detenuti contro una capienza regolamentare di 2.993 posti in 10 istituti in Emilia Romagna e 7.602 detenuti (il numero in assoluto più alto fra le regioni italiane) contro una capienza regolamentare di 6.143 in 18 istituti, in Lombardia. Nello stesso periodo, secondo quanto riportato nel XV Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione, l'Emilia Romagna presentava un tasso di affollamento del 130,3%, mentre in Lombardia il tasso di affollamento registrato era pari al 140,7%.

5.3. Strumenti di rilevazione: dalle ipotesi alle dimensioni, alla costruzione delle tracce di intervista

In relazione ai fattori identificati come determinanti il possibile processo di istituzionalizzazione sono state elaborate le ipotesi di ricerca, concernenti i diversi livelli di routinizzazione dell'attività teatrale: macro (istituzione e suoi rappresentanti) – Tabella 1, meso (operatori teatrali come vettori dello scambio con la società civile dall'esterno verso l'interno e viceversa) – Tabella 2, micro (i detenuti quali beneficiari e destinatari diretti dell'attività) – Tabella 3. Per ciascun livello analitico, vengono formulate le principali ipotesi, che portano alla definizione delle rispettive dimensioni concettuali, da trasformare in indicatori che poi verranno sviluppati attraverso lo strumento di rilevazione (domande della griglia semistrutturata).

Tabella 1 – *Ipotesi di ricerca e dimensioni concettuali: livello macro di routinizzazione dell'attività teatrale*

LIVELLO MACRO	
IPOTESI	DIMENSIONI
<p>1. Inintenzionalità istituzionale</p> <p>Il ricorso al teatro risponde a bisogni di svago, intrattenimento, di maggiore benessere psico-fisico e relazionale, di rieducazione ma non è intenzionalmente funzionale al rinnovamento istituzionale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Volontarietà e consapevolezza da parte dell'istituzione nell'adottare l'attività teatrale ○ Intenti/scopi dichiarati ○ Funzioni attribuite all'attività ○ Aspettative ○ Cambiamenti attesi (individuali, nel gruppo dei partecipanti, a livello istituzionale)
<p>2. Permanenza</p> <p>Le attività più ricorrenti, che si svolgono con maggiore regolarità e continuità nel tempo sono le più istituzionalizzate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Continuità negli anni ○ Regolarità nello svolgimento e nella partecipazione all'attività

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Strategie e strumenti (finanziari, progettuali, ecc.) adottati per garantire continuità e regolarità nello svolgimento dell'attività
<p>3. Rischio di collisione</p> <p>La natura 'eccentrica' e provocatoria del teatro rispetto al sistema carcerario ne aumenta le difficoltà a comunicare e far comprendere all'istituzione la sua funzione; in casi di collisione, l'istituzione mette in atto limitazioni e resistenze.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Resistenze e strategie di superamento ○ Adattamenti richiesti ○ Livello di competenza e conoscenza del contesto (operatori teatrali) e del linguaggio artistico (personale penitenziario) ○ Valenza educativa riconosciuta all'attività ○ Investimento risorse (finanziarie, personale)
<p>4. Tipologia di istituto (per minori/adulti; circondariale/reclusione)</p> <p>L'età e la breve permanenza dei detenuti non giustificano l'investimento di risorse nell'attività teatrale e il suo impiego come strumento trattamentale efficace.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Funzionalità ○ Reinserimento ○ Disponibilità degli spazi
<p>5. Strutturazione dell'intervento</p> <p>Più l'intervento è prolungato e strutturato, secondo una logica incrementale (in qualità e quantità) più è probabile una sua istituzionalizzazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Durata ○ Cadenza ○ Esiti performativi previsti (interni/esterni) ○ Presenza di pubblico interno/esterno ○ Partecipazione ad eventi (rassegne, convegni, ecc.) ○ Comunicazione ○ Formazione professionale ai mestieri dello spettacolo ○ Risorse finanziarie ○ Retribuzione partecipanti

Tabella 2 – *Ipotesi di ricerca e dimensioni concettuali: livello meso di routinizzazione dell'attività teatrale*

LIVELLO MESO	
IPOTESI	DIMENSIONI
<p>1. Potenziale interazionale e simbolico</p> <p>L'istituzionalizzazione del teatro dipende dalla capacità di visione della direzione e dell'equipe educativa e dalla capacità dell'operatore di 'guadagnarsi' la loro fiducia e il loro consenso, oppure dalla capacità di suscitare una domanda tra i beneficiari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Carisma (direttore, operatore teatrale) ○ Competenza e professionalità operatori teatrali ○ Capacità di visione della dirigenza ○ Autorità (direzione, area sicurezza, area educativa) ○ Motivazioni, benefici e bisogni dei detenuti
<p>2. Sinergia</p> <p>Più le attività presentano un rapporto di collaborazione e di partenariato e condivisione progettuale, più è probabile che si verifichi una naturalizzazione dell'attività teatrale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Finalità degli operatori teatrali ○ Condivisione progettuale (valori, scopi, funzioni) e processuale (modalità, esigenze) ○ Fiducia, confronto, intesa fra operatori teatrali e rappresentanti istituzionali ○ Interazione operatori e personale
<p>3. Conseguenze istituzionalizzanti</p> <p>Quando l'attività teatrale in carcere viene istituzionalizzata si assiste ad un ripiegamento e ad una perdita della propria carica e portata</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Adattamento ai dettami istituzionali ○ Cambiamenti prodotti (strutturali, procedurali, organizzativi)

trasformativa nei confronti del contesto.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Atteggiamenti ○ Relazioni con personale penitenziario ○ Sovrapposizioni con altre attività, impedimenti
---	---

Tabella 3 – *Ipotesi di ricerca e dimensioni concettuali: livello micro di routinizzazione dell'attività teatrale*

LIVELLO MICRO	
IPOTESI	DIMENSIONI
<p>1. Potenziale trasformativo negli spazi/tempi del carcere</p> <p>L'attività teatrale può essere ritenuta istituzionalizzata quando comporta modifiche significative.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Modifiche significative (strutture, architettura, dispositivi organizzativi, norme, azioni) ○ Spazi (collocazione, allestimento e disposizione, attrezzature, uso esclusivo) ○ Ingaggio e autonomia nella gestione degli spazi e dei tempi
<p>2. Rieducazione</p> <p>L'istituzionalizzazione dell'attività teatrale aumenta se interviene anche nella valutazione del livello di rieducazione del detenuto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Relazione di sintesi ○ Permessi e benefici ○ Contatti con esterno e uscite ○ Cambiamento nella valutazione e nell'atteggiamento da parte degli operatori istituzionali ○ Self-selection/staff selection
<p>3. Potere cognitivo</p> <p>Se il beneficiario rielabora i propri frames interpretativi riguardo alla propria condotta criminosa e a ruoli ad essa alternativa, è più</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Percezione di sé ○ Impatto sull'identità

<p>disponibile alla partecipazione strutturata alla proposta e aumenta l'efficacia potenziale, nonché l'istituzionalizzazione del teatro stesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Recupero legami sociali e famigliari ○ Reinserimento (acquisizione soft skills e competenze personali e professionali) ○ Integrazione (contatti e scambi con società civile e attori esterni, posizione lavorativa)
--	---

Per il tipo di oggetto e campo di ricerca, è stato scelto di avvalersi del metodo di ricerca qualitativo ed in particolare dell'intervista semi-strutturata che, dati la flessibilità ed il grado parziale di standardizzazione e di strutturazione (Bichi, 2007), consente di variare il livello di direttività dell'intervistatore e di adattare la traccia e la modalità di conduzione alla singola situazione di intervista, attribuendo in certa misura un ruolo di 'co-conduttore' all'intervistato stesso.

Dal momento che le categorie di intervistati sono fortemente eterogenee (per ruolo, estrazione sociale, livello culturale, lingua, nonché per condizione esistenziale, ecc.), si è dovuto ricorrere a tracce diversificate.

In particolare, si sono previsti molteplici atti di interrogazione diretta per ovviare ad eventuali difficoltà di comprensione legate a questioni linguistiche (in relazione a detenuti di origine straniera) o conoscenza parziale dei meccanismi decisionali interni agli istituti (da parte dei detenuti e/o degli operatori teatrali) o delle modalità di intervento degli operatori teatrali (da parte dei dirigenti penitenziari). Allo stesso modo sono stati previsti spunti personalizzati per il "rilancio" (Corbetta, 2003; Bichi, 2007; Cardano, & Ortalda, 2017).

Le tracce d'intervista presentano perciò una parte comune e una parte "personalizzata" in base alla categoria di intervistato.

Sono usati tre tipi di traccia:

1) quella riservata ai rappresentanti istituzionali della direzione, dell'area sicurezza e dell'area educativa, con modulazioni differenti a seconda del ruolo assunto nel carcere, nella fattispecie direttore, comandante o ispettore (o chi fra il personale di Polizia Penitenziaria ne fa le veci come referente per le attività teatrali), funzionario giuridico-pedagogico (coordinatore dell'area educativa o referente per le attività teatrali) - Allegati 1, 2, 3;

2) quella indirizzata ai detenuti (o in taluni casi a detenuti affidati ai servizi di esecuzione penale esterna che abbiano partecipato o continuino a partecipare all'attività teatrale una volta dimessi) - Allegato 4;

3) quella destinata agli operatori teatrali esterni - Allegato 5.

In dettaglio vediamo gli obiettivi e la struttura di ciascuna traccia.

Le tracce rivolte ai rappresentanti istituzionali (differenziate a seconda della carica professionale rivestita) presentano elementi comuni. La prima sezione verte sul processo di avvio dell'attività teatrale all'interno dell'istituto, con particolare riferimento alle funzioni (culturale, formativa, rieducativa, ricreativa) e agli scopi (umanizzazione e/o efficacia della pena, formazione e/o professionalizzazione) che la pratica teatrale assume nel contesto penitenziario, i risultati ed i benefici eventualmente attesi, gli adattamenti richiesti all'istituzione e gli atteggiamenti corrispondenti. La sezione successiva tenta di indagare principalmente ciò che i rappresentanti istituzionali conoscono e percepiscono della partecipazione all'attività da parte dei destinatari e gli elementi di continuità che individuano, in senso evolutivo e rieducativo, tra l'attività teatrale e il trattamento penitenziario. La terza parte porta i rispondenti a tematizzare, dal proprio specifico punto di osservazione, i rapporti con la società civile ingenerati dall'attività teatrale in relazione tanto alle ricadute per l'istituzione stessa della eventuale partecipazione del pubblico esterno (in termini di visibilità e di impatto sull'opinione pubblica, ma anche di sicurezza), quanto al potenziale reinserimento della persona detenuta e al recupero dei suoi legami sociali. Si è cercato cioè di comprendere se i rappresentanti istituzionali individuino nell'attività teatrale una risorsa per la reintegrazione futura del soggetto recluso, funzionale all'acquisizione di competenze e dell'abitudine al lavoro, al miglioramento dei rapporti familiari, alla rottura dei legami con la criminalità e all'adozione di condotte alternative, all'avvio di nuovi progetti e appartenenze, al superamento dello stigma. Segue poi una sezione dedicata invece allo stile e alle dinamiche relazionali fra operatori teatrali e personale penitenziario, fra personale penitenziario e detenuti partecipanti, fra reclusi che aderiscono all'attività: si è cercato di produrre in tal senso un incrocio di sguardi sulla possibilità che l'attività teatrale contribuisca o meno al miglioramento dei rapporti interni all'istituzione (in particolare fra categorie tradizionalmente opposte, ossia detenuti e 'guardie') e alla modifica del giudizio (o del pregiudizio) nei confronti dell'altro. Si è cercato inoltre di sondare il livello di conoscenza della pratica teatrale da parte dei funzionari penitenziari, il valore attribuito a

riconosciuto alla pratica stessa (anche a livello dipartimentale e ministeriale) ed il suo livello di integrazione nel progetto di istituto e nella routine di funzionamento, evidenziando indicatori positivi ed elementi di criticità e possibili sviluppi.

La *traccia di intervista destinata agli operatori teatrali* sviluppa gli stessi nuclei tematici e concettuali di quella ai rappresentanti istituzionali. Prevede una sezione introduttiva, la quale, attraverso una domanda “descrittiva” (Corbetta, 2003, p. 86), mira a suscitare nell’intervistato una rappresentazione discorsiva della propria esperienza di conduttore e delle modalità con cui si sviluppa l’attività teatrale all’interno dell’istituto.

La *traccia rivolta ai detenuti*, comprende anch’essa di una parte introduttiva, mediante la quale il rispondente viene invitato a fornire una libera narrazione riguardo alla propria esperienza teatrale all’interno dell’istituto, nel tentativo di far emergere motivazioni ed aspettative, nonché il significato assunto dall’attività e gli effetti prodotti. Seguono domande relative a: l’atteggiamento nei confronti dell’attività e la partecipazione ad essa; i cambiamenti eventuali innescati dall’attività teatrale nel soggetto e nelle sue relazioni, nell’assetto organizzativo dell’istituto, nelle prospettive future; le interazioni, con l’esterno (partecipazioni a spettacoli o altri eventi correlati all’attività teatrale) e fra operatori teatrali e istituzione; la percezione dell’attività teatrale come un’attività consolidata o meno e il valore riconosciuto dall’istituzione.

5.4. Costruzione del campione e unità di analisi

La dimensione del campione è dipesa dalla concreta possibilità di avere accesso al campo (fisico, in virtù delle necessarie autorizzazioni a procedere e sociale, in relazione al rapporto di fiducia stabilito con chi governa internamente l’organizzazione) e in maniera ancor più significativa dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e dalle restrizioni imposte dalle misure di contenimento del contagio che hanno segnato, oltre alla cessazione dei colloqui e delle visite con i parenti e della quasi totalità delle attività trattamentali (non solo teatrali quindi), l’interruzione dei rapporti con la società civile e quindi dei contatti tanto con i detenuti, quanto con lo staff penitenziario. Per effetto della situazione emergenziale, alcuni degli istituti che rientravano originariamente nel campione ideale sono stati oggetto dei danneggiamenti occorsi

durante le rivolte scoppiate all'inizio di marzo 2020. Inoltre, in molti degli istituti presi in considerazione, al momento della rilevazione empirica dei dati, le misure di contenimento del contagio hanno determinato la sospensione pressoché totale del regime aperto, l'allestimento di centri clinici predisposti per il trattamento e la cura delle persone recluse positive al Covid-19, provenienti anche da altre strutture, la quarantena precauzionale per tutti i nuovi giunti, nonché il trasferimento di molti detenuti da un istituto all'altro o da un reparto all'altro dello stesso istituto³⁰³.

Nella selezione degli istituti emiliano-romagnoli sono stati privilegiati quelli aderenti al Coordinamento regionale di Teatro Carcere. Trattandosi di luoghi pubblici, ma chiusi, in entrambi gli ambiti regionali i casi di rilevazione sono stati identificati attraverso intermediari esterni alle istituzioni ma in stretto contatto con esse, in particolare il Provveditorato Regionale di Amministrazione Penitenziaria. Gli intermediari, che hanno contribuito alla definizione del campione ideale iniziale ed effettivo, e alla presa di contatto con i rispettivi PRAP, sono stati individuati in: Iris Caffelli, presidente e fondatrice dell'Associazione di promozione sociale ForMattArt di Milano che dal 2011 si propone di progettare, promuovere e realizzare attività finalizzate alla trasformazione dei contesti di fragilità e marginalità sociale attraverso attività artistico-teatrali, educative, formative e culturali; Amaranta Capelli, direttore organizzativo del Teatro del Pratello di Bologna che dal 2011 cura la segreteria organizzativa del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna³⁰⁴.

³⁰³ Allo stato attuale, permangono nella grande maggioranza degli istituti azioni e misure preventive che comportano la riduzione della capienza delle aule e degli spazi adibiti alle attività trattamentali collettive e alla offerta formativa-scolastica (con conseguente redistribuzione e riadattamento degli spazi stessi) consentendo la partecipazione ai corsi di un numero ridotto di detenuti, e solo in ragione della comune provenienza dalla medesima sezione. I colloqui con i familiari si svolgono ad oggi in parte in presenza, in parte in via telematica.

³⁰⁴ La Cooperativa sociale Teatro del Pratello è nata nel 2007 con l'intento di sviluppare e consolidare il lavoro avviato dal 1998 dall'associazione Bloom Culture all'IPM di Bologna ed in altri contesti di conflittualità sociale. Il Teatro del Pratello promuove e sviluppa diversi progetti di teatro carcere attraverso la realizzazione di laboratori e la produzione di spettacoli oltre che all'Istituto Penale per i Minorenni e ai Servizi di Giustizia Minorile di Bologna, alla Casa Circondariale di Bologna, all'IPM Femminile di Pontremoli, agli Istituti Penitenziari di Reggio Emilia. Dallo scorso anno l'associazione milanese Formattart aderisce con la compagnia di attori nata alla Casa di Reclusione di Vigevano, a *Per aspera ad astra*, un progetto a cura di Carte Blanche - Centro Nazionale Teatro e Carcere, guidato da Armando Punzo e dalla Compagnia della Fortezza di Volterra. Il progetto è volto alla creazione di una rete nazionale che coinvolge undici fondazioni bancarie e tredici strutture teatrali che operano professionalmente nelle carceri, al fine di favorire il confronto e lo scambio di competenze e buone pratiche a beneficio della professionalità di tutti i soggetti coinvolti nelle più significative esperienze di teatro in carcere presenti in diversi istituti italiani. Il progetto si articola in corsi di formazione

Per quanto riguarda invece gli istituti di pena per i minorenni, la richiesta di autorizzazione è stata inoltrata direttamente ai Centri di Giustizia Minorile di competenza.

Il campione ideale è composto da 18 istituti, di cui forniamo alcune informazioni generali per capirne meglio la natura e l'organizzazione³⁰⁵ (Tabelle 4 e 5):

Tabella 4 – Campione ideale Regione Lombardia - Istituti penitenziari di competenza del PRAP

Sede	Tipologia di istituto e denominazione	Capienza/presenze e personale	Informazioni generali
Milano	1) Prima Casa di Reclusione di Milano - Opera	Posti regolamentari 918 Posti non disponibili 3 Totale detenuti 1154 *	Aperto nel 1987, l'istituto ospita detenuti prevalentemente definitivi con pene residue superiori ai cinque anni. È contraddistinto dalla pluralità dei circuiti penitenziari con forte presenza di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e, in virtù dell'esistenza del padiglione SAI (Servizio Assistenza Intensificata) di soggetti affetti da patologie. All'interno, è attivo un reparto a trattamento avanzato con forte caratterizzazione delle attività trattamentali. Recentemente, in collaborazione con il privato sociale, sono state realizzati uno spazio di accoglienza per i bambini che entrano in istituto per i colloqui con i genitori, due sale ludoteca ed un'ampia area verde per i colloqui all'aperto. Mensilmente, sono organizzati, in giornate festive, dei momenti di incontro strutturati tra i detenuti ed i nuclei familiari. È in fase di realizzazione un nuovo padiglione per altri 400 posti letto ed un complessivo ampliamento degli spazi destinati alle attività.
		Polizia Penitenziaria effettivi 580 Polizia Penitenziaria previsti 692 **	
Educatori effettivi 18 Educatori previsti 22 **			
	2) Seconda Casa	Posti regolamentari 1251 Posti non disponibili 2	Venne inaugurata nel dicembre del 2000 come Istituto a custodia attenuata per detenuti comuni (secondo il disposto dell'art. 115 del D.P.R.

professionale e workshop rivolti a detenuti, operatori artistici, operatori sociali e realizzati all'interno degli istituti di pena localizzati nei territori di competenza delle Fondazioni partecipanti.

³⁰⁵ I dati relativi agli istituti sono forniti dal Ministero di Giustizia e integrati, laddove specificato, da quelli rilevati attraverso le osservazioni compiute dall'Associazione Antigone. Si è preferito fornire informazioni di carattere generale, relative alla tipologia di istituto, alla differenziazione dei circuiti e quindi alle categorie di detenuti accolti all'interno, alla strutturazione degli spazi, alla capienza, alle presenze, al personale, ai rapporti con il territorio, ed altre particolarità di interesse, anziché addentrarsi nell'ambito specifico delle attività trattamentali (lavorative, culturali, ricreative, sportive). I dati relativi alle attività trattamentali, reperibili sulle pagine web istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria, non sono aggiornati e risalgono al periodo precedente allo scoppio della pandemia, per effetto della quale gli assetti organizzativi e l'articolazione delle proposte trattamentali sono oggi significativamente diversi.

	di Reclusione di Milano – Bollate	Totale detenuti 1270 *	231\2000). La politica dell'Amministrazione Penitenziaria dei circuiti penitenziari differenziati prevede per ogni tipologia di detenuti una risposta punitiva differente, bilanciando l'aspetto punitivo e quello rieducativo della pena, in un ventaglio di opzioni che va dal regime del "41 bis" all'alta sicurezza, al circuito dei detenuti comuni, e infine, alla custodia attenuata per tossicodipendenti e per detenuti comuni non pericolosi socialmente e all'esecuzione penale esterna (lavoro all'esterno e misure alternative alla detenzione).
		Polizia Penitenziaria effettivi 449 Polizia Penitenziaria previsti 512 **	
		Educatori effettivi 17 Educatori previsti 22 **	
	3) Casa Circondariale “Francesco Di Cataldo” - Milano San Vittore	Posti regolamentari 696 Posti non disponibili 255 Totale detenuti 822 *	La costruzione, risalente al 1889, secondo il modello settecentesco del Panopticon, si articola in sei raggi di tre piani l'una. Tra i raggi vennero costruite le cosiddette "rose" di passeggio, divise in venti settori destinati ciascuno a un singolo detenuto, per impedire la comunicazione tra i reclusi. Del complesso della casa circondariale fa parte anche l'Istituto a custodia attenuata per madri con bambini al seguito (ICAM), situato all'esterno, in Via Macedonio Meloni 53.
		4) Sezione Femminile	
Pavia	5) Casa Circondariale “Torre del Gallo”	Posti regolamentari 518 Posti non disponibili 3 Totale detenuti 611 * Polizia Penitenziaria effettivi 245 Polizia Penitenziaria previsti 281 **	Progettata nella seconda metà degli anni '80, è stata inaugurata nel 1992. Nel 2013 è stato attivato un nuovo padiglione detentivo. Nel 2017 è stato aperto il nuovo reparto "Articolazione della salute mentale maschile", ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 13/10/2011, finalizzata all'accoglienza dei soggetti in art. 148 c.p.p. e art. 111 D.P.R.

		Educatori effettivi 6 Educatori previsti 7 **	230/2000 ³⁰⁶ .
Vigevano	6) Casa di Reclusione	Posti regolamentari 242 Posti non disponibili 0 Totale detenuti 340 * Polizia Penitenziaria effettivi 207 Polizia Penitenziaria previsti 237 ** Educatori effettivi 5 Educatori previsti 6 **	Inaugurata nel 1993, fino al 2014 è stata adibita a Casa Circondariale, dal 2014 ad oggi è invece Casa di Reclusione. L'istituto si articola in due reparti, uno maschile e l'altro femminile. Fino al 2014 era dotato dei circuiti di alta e media sicurezza e protetti; dal 2014 è presente una sola sezione di alta sicurezza, al reparto femminile. Secondo le osservazioni compiute dall'Associazione Antigone, la struttura detentiva è da sempre scarsamente collegata al mondo dell'imprenditorialità locale (con rare opportunità lavorative legate ad aziende esterne) ed alla realtà locale in generale, come testimoniato dal ridotto numero di volontari che operano nell'istituto.
Bergamo	7) Casa Circondariale	Posti regolamentari 315 Posti non disponibili 5 Totale detenuti 528 * Polizia Penitenziaria effettivi 212 Polizia Penitenziaria previsti 239 ** Educatori effettivi 4 Educatori previsti 5 **	L'istituto ospita, in due blocchi di edifici entrambi accessibili dall'esterno, ma collegati anche internamente, i reparti del circondariale (costituito da una struttura a tre piani, ognuno suddiviso in tre sezioni a raggio) e due sezioni della reclusione. Oltre alle suddette sezioni, sono presenti una sezione separata per i detenuti semiliberi, una per detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 O.P. e una ordinaria femminile.
Cremona	8) Casa Circondariale	Posti regolamentari 394 Posti non disponibili 10 Totale detenuti 384 * Polizia Penitenziaria effettivi 180 Polizia Penitenziaria previsti 220 ** Educatori effettivi 4	Inaugurata nel 1992, e costruita in zona periferica secondo i criteri architettonici dei penitenziari concepiti alla fine degli anni '80, presenta ampi spazi verdi, adibiti alle visite delle famiglie e alla realizzazione di laboratori orticoli, nonché di altre attività trattamentali. Nel 2013 è stato inaugurato un padiglione detentivo di nuova concezione ingegneristico-architettonica, che – secondo le rilevazioni di Antigone – presenta condizioni igienico-sanitarie e di detenzione migliori rispetto al vecchio reparto e dispone di celle (di circa 20

³⁰⁶ Nell'ambito degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione disposti in favore dei detenuti affetti da disturbi mentali, si collocano gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e le Case di Cura e Custodia (CCC), strutture di internamento che ospitano soggetti con patologie psichiatriche, tutti autori di reato, ma con posizioni giuridiche eterogenee, tra cui: detenuti minorati psichici (art. 111 D.P.R. 230/2000, Nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) e detenuti condannati in cui l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena (art. 148 c.p.). Negli OPG e CCC vengono eseguite le misure di sicurezza detentive per persone prosciolte e riconosciute pericolose socialmente. All'esecuzione di tali misure sovrintende il Magistrato di Sorveglianza (art. 70 e segg. L. 354/1975 – Ordinamento penitenziario). Cfr.: Linee di indirizzo per gli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (Allegato C al DPCM 19 marzo 2008, "concernente le modalità e i criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"), consultato da: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_787_allegato.pdf

		Educatori previsti 5 **	mq) destinate a soli 3 detenuti, permettendo di rimanere sopra gli standards applicati dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura.
Milano	9) Istituto Penale per i Minorenni “Cesare Beccaria”	Posti regolamentari: 32 ³⁰⁷	<p>L’attuale sede dell’istituto, risalente al 1972, sorge alla periferia sud-ovest della città di Milano. Nel 1989, con l’avvio del “Nuovo codice di procedura penale”, il Beccaria da Istituto di Osservazione divenne Istituto Penale per Minorenni. Ospita una sezione maschile suddivisa in gruppi il cui numero è proporzionale agli spazi fruibili ed al personale in dotazione. Ogni gruppo prevede la presenza di 12-14 ragazzi.</p> <p>I minori sono ammessi ai gruppi secondo un criterio di modularità – dall’accoglienza, all’orientamento, alle dimissioni (gruppo di trattamento avanzato) – a seconda della loro maturazione, situazione giuridica o ammissione a progetti esterni. Ogni gruppo dispone di stanze con capienza da uno a tre persone. Secondo quanto dichiarato da Antigone, nel 2017 è stato inaugurato una nuova sezione detentiva, dove alloggiano i reclusi in camere da due, tre o quattro letti, mentre il padiglione non ristrutturato ospita le aule per le attività trattamentali (laboratori, scuola, corsi professionali). Ciò nonostante, in base a quanto osservato, il Beccaria è uno dei pochi IPM italiani in condizioni di sovraffollamento (al momento della visita nel giugno 2019 erano ristrette 40 persone).</p> <p>Nel 2016, grazie al lavoro costante dell’Associazione Puntozero e al contributo di enti quali il Teatro alla Scala, il Piccolo Teatro, la Fondazione Marazzina, è stato restaurato ed inaugurato il teatro, interno all’istituto, accessibile dall’esterno e fruibile dalla cittadinanza.</p>

* dati aggiornati al 13/09/2021

** dati aggiornati al 31/08/2021

Fonte: Ministero della Giustizia

³⁰⁷ Il dato non è disponibile sulla pagina istituzionale del Ministero di Giustizia, ma è fornito dall’Associazione Antigone.

Tabella 5 – Campione ideale Regione Emilia Romagna - Istituti penitenziari di competenza del PRAP Regione Emilia Romagna e Marche

Sede	10) Tipologia di istituto e denominazione	Capienza/presenze e personale	Informazioni generali
Bologna	11) Casa Circondariale “Rocco D'Amato” (Dozza)	Posti regolamentari 500 Posti non disponibili 0 Totale detenuti 746 * Polizia Penitenziaria effettivi 454 Polizia Penitenziaria previsti 537 ** Educatori effettivi 8 Educatori previsti 9 **	Aperta nel 1985, comprende diverse sezioni: semiliberi, femminile, giudiziario e penale. All'interno è istituito anche una sezione di salute mentale femminile (unica in Emilia-Romagna) che risulta al momento chiusa per ristrutturazione dei locali. Secondo le recenti osservazioni compiute da Antigone, il reparto giudiziario è stato fortemente danneggiato durante la rivolta del 9/10 marzo 2020 e alcune aree dell'edificio (passeggi) sono tuttora inagibili.
Castelfranco Emilia	12) Casa di Reclusione	Posti regolamentari 206 Posti non disponibili 107 Totale detenuti 77 * Polizia Penitenziaria effettivi 56 Polizia Penitenziaria previsti 61 ** Educatori effettivi 2 Educatori previsti 4 **	La struttura, risalente al XVII secolo, precedentemente adibita a Casa di Lavoro è stata trasformata in Casa di Reclusione a Custodia Attenuata, composta da due distinte sezioni detentive di cui una per detenuti definitivi tossicodipendenti in custodia attenuata e la seconda per internati.
Modena	13) Casa Circondariale “Sant’Anna”	Posti regolamentari 368 Posti non disponibili 8 Totale detenuti 344 * Polizia Penitenziaria effettivi 231 Polizia Penitenziaria previsti 253 ** Educatori effettivi 4 Educatori previsti 5 **	Dal febbraio 2013 è stato aperto un nuovo plesso per la detenzione di soggetti condannati in via definitiva. Sono previste dodici sezioni detentive maschili ed una femminile. Tre delle sezioni maschili sono destinate alla detenzione di persone imputate e tre ai detenuti condannati definitivamente a "custodia aperta", una alla "custodia chiusa", due ai detenuti "sex offenders" a "custodia aperta", una all'accoglienza dei "nuovi giunti", una a detenuti semiliberi o ammessi al lavoro all'esterno o dimittenti, una all'esecuzione dell'isolamento giudiziario, disciplinare o sanitario. Secondo quanto rilevato dall'Associazione Antigone, la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena ha visto nell'ultimo anno una drastica riduzione della capienza a causa dei danneggiamenti avvenuti durante la rivolta di marzo 2020. Secondo quanto osservato, inoltre, in questo istituto, nessun detenuto lavora per datori esterni, ad eccezione di due donne che hanno dei

			contratti con una cooperativa; i circa 120 lavoratori sono alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria. È stato infine rilevato che, in virtù dell'ampia disponibilità di spazi a seguito dei lavori di ristrutturazione, sono stati molti i trasferimenti da altri istituti, con un'alta incidenza di soggetti problematici.
Ferrara	14) Casa Circondariale "Costantino Satta"	Posti regolamentari 244 Posti non disponibili 1 Totale detenuti 338 * <hr/> Polizia Penitenziaria effettivi 173 Polizia Penitenziaria previsti 208 ** <hr/> Educatori effettivi 4 Educatori previsti 4 **	Costruita nel 1992 e collocata in un'area extra-urbana, la Casa Circondariale è composta da due edifici, che ospitano 5 sezioni di media sicurezza; 1 sezione collaboratori di giustizia; 1 sezione congiunti dei collaboratori di giustizia; 1 sezione "protetti"; 1 sezione AS2 (dedicata a soggetti resisi responsabili di reati eversivi e simili).
Parma	15) Casa di Reclusione	Posti regolamentari 695 Posti non disponibili 4 Totale detenuti 655 * <hr/> Polizia Penitenziaria effettivi 378 Polizia Penitenziaria previsti 458 ** <hr/> Educatori effettivi 0 Educatori previsti 0 **	L'istituto è composto dalla casa di Reclusione A.S.1 e A.S.3 ³⁰⁸ e Casa Circondariale Media Sicurezza. Durante la visita effettuata dai referenti di Antigone il 25 luglio 2019 – contrariamente a quanto indicato dai dati attualmente forniti dal DAP – venne registrata la presenza di 5 educatori e di un alto tasso di sovraffollamento a fronte di una capienza regolamentare di 468 posti. Secondo quanto rilevato allora, l'area maggiormente interessata dai nuovi ingressi è quella della media sicurezza e l'età media dei detenuti presenti è piuttosto avanzata, data anche la sussistenza all'interno del SAI (Servizio di Assistenza Integrata) che accoglie soggetti affetti da patologie importanti che tuttavia, vista la limitata disponibilità di posti nel reparto specializzato (16), vengono collocati nelle sezioni comuni. Infine, in base alla

³⁰⁸ La circolare del Dap n. 3619/6069 del 21 aprile 2009 ha suddiviso il circuito dell'alta sicurezza – istituito per effetto della circolare DAP n. 3359/5808 del 21 aprile 1993 che introdusse la creazione di circuiti differenziali, strutturati tenendo conto delle necessità di custodia e del grado di pericolosità dei reclusi – in tre ulteriori circuiti. Il primo sottocircuito (Alta Sicurezza 1) è dedicato al contenimento dei detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis dell'O.P. comma 1 dell'art. 4 bis O.P., e comunque per esser stati considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza. Nel secondo (Alta Sicurezza 2) sono inseriti i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza. Nell'Alta Sicurezza 3 si trovano invece i detenuti che abbiano rivestito un ruolo di vertice (capi, promotori, dirigenti, organizzatori e finanziatori) nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti (ex art. 4-bis co. 1°, fatte salve le deroghe fissate nella circolare Dap n. 20 del 19 gennaio 2007). Cfr. Circolare DAP 3619/6069, del 21 aprile 2009 "Nuovo Circuito Penitenziario per detenuti Alta Sicurezza", consultato da: http://www.ristretti.it/commenti/2009/maggio/pdf16/circolare_alta_sicurezza.pdf

			rilevazione effettuata, si registra una significativa presenza del volontariato cittadino a supporto delle attività svolte all'interno dell'istituto.
Ravenna	16) Casa Circondariale	Posti regolamentari 55 Posti non disponibili 0 Totale detenuti 80 * <hr/> Polizia Penitenziaria effettivi 61 Polizia Penitenziaria previsti 80 ** <hr/> Educatori effettivi 2 Educatori previsti 2 **	L'edificio risalente ai primi del 1900, progettato come Istituto penitenziario e sottoposto a vincolo da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti, sorge al centro della città. Secondo quanto osservato dai referenti di Antigone, le metrature delle celle come pure degli ambienti a disposizione per lo svolgimento delle attività sono fortemente limitate e per ragioni di contenimento del sovraffollamento, vengono periodicamente disposti trasferimenti verso altri istituti emiliani, Modena in particolare. È stato inoltre rilevato il frequente ingresso di persone con disturbi psichiatrici in assenza di spazi adeguati al trattamento di tali patologie.
Forlì	17) Casa Circondariale	Posti regolamentari 146 Posti non disponibili 0 Totale detenuti 155 * <hr/> Polizia Penitenziaria effettivi 106 Polizia Penitenziaria previsti 129 ** <hr/> Educatori effettivi 3 Educatori previsti 3 **	L'istituto si trova al centro della città, all'interno della Rocca di Ravaldino, risalente alla fine dell'ottocento. Consta di 4 edifici posizionati parallelamente ed attraversati da un unico corridoio che li collega da parte a parte ed ospita 4 sezioni detentive: ordinaria maschile, femminile (divisa in due piani uno per le detenute madri e donne in articolo 21, l'altro per le detenute comuni), sezione protetti e promiscui, sezione per detenuti dimittendi (con un residuo di pena inferiore ai sei mesi), semiliberi e detenuti che fruiscono dell'art. 21 O.P. lavoratori esterni. La sezione a custodia attenuata attualmente è in fase di ristrutturazione, di prossima apertura. Secondo quanto rilevato da Antigone, nonostante la limitata possibilità di movimento dovuta alla ristrettezza degli spazi a disposizione, il regime a celle aperte funziona regolarmente.
Bologna	18) Istituto Penale per i Minorenni	Posti regolamentari: 24	L'istituto trova sede nel centro storico in un ex convento del Quattrocento sottoposto alla soprintendenza per i beni culturali e dispone di due sole stanze singole. I giovani ristretti sono suddivisi in due gruppi (accoglienza e orientamento), composti da 11 soggetti ciascuno. L'istituto dispone di due sale mensa, una palestra e una chiesetta (adibita a teatro). L'unico spazio all'aperto è il campo da calcetto. Vi sono inoltre un locale adibito a cucina,

			<p>in cui si svolgono i corsi di formazione professionale in ristorazione ed altri locali destinati alle attività ludico-ricreative, sportive, laboratoriali, ecc.</p> <p>Oltre agli educatori, le altre figure professionali presenti in istituto sono il personale sanitario dipendente dall'Azienda USL di Bologna (medico, infermieri, psicologa, medici specialisti) e gli altri operatori del trattamento quali il mediatore culturale, insegnanti, volontari, operatori sportivi, operatori dei laboratori, operatori della formazione professionale.</p>
--	--	--	--

* dati aggiornati al 13/09/2021

** dati aggiornati al 31/08/2021

Fonte: Ministero della Giustizia

Nonostante la presenza e la parziale intercessione degli intermediari, per ragioni presumibilmente legate allo scoppio della pandemia e alla difficile gestione del contagio da Covid-19 all'interno del sistema penitenziario, la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della ricerca inviata fra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio 2020 al PRAP Emilia Romagna e al PRAP Lombardia, ha avuto riscontro soltanto a ottobre dello stesso anno.

In sede di autorizzazione, veniva tuttavia specificato dal PRAP Lombardia che il nulla osta era valevole salve diverse determinazioni dei singoli istituti in merito: al parere dei rispettivi G.O.T. (Gruppo Osservazione e Trattamento) cui doveva essere sottoposta anticipatamente, secondo quanto indicato dalla Lettera Circolare 15445875-4 del 24/03/1999 la traccia di intervista destinata ai detenuti; all'eventualità di registrare integralmente le interviste condotte nelle diverse sedi.

Il PRAP Emilia Romagna, oltre a prevedere la valutazione di competenza in merito alla traccia di intervista da parte delle Direzioni unitamente ai rispettivi G.O.T., precisava che nell'effettuazione delle interviste dovesse essere garantita oltre alla piena volontarietà dei detenuti coinvolti, anche l'assoluto anonimato, escludendo in ogni caso l'uso di strumenti per la registrazione e la riproduzione audio e video.

La rilevazione è stata effettuata tra settembre 2020 e giugno 2021 ed ha coinvolto 12 istituti (campione reale) (5 in Emilia Romagna, 7 in Lombardia) e un numero complessivo di 70 intervistati (18 operatori teatrali, 13 funzionari giuridico-pedagogici, 11 comandanti/ispettori, 8 direttori, 20 detenuti) così distribuiti:

Tabella 6 – *Campione reale*

Categoria	Regione	Istituti
OPERATORI TEATRALI 19	Emilia Romagna	Bologna IPM Bologna Parma Ravenna Forlì Castelfranco Emilia Modena Ferrara
	9 (di cui 1 donna)	
	Lombardia	Milano Opera Milano Bollate Vigevano Milano San Vittore IPM Milano Cremona Pavia Bergamo
	10 (di cui 4 uomini)	
FUNZIONARI GIURIDICO- PEDAGOGICI 13	Emilia Romagna	IPM Bologna Parma Ferrara Forlì Castelfranco Emilia
	6 (donne)	
	Lombardia	Milano Bollate Milano San Vittore IPM Milano Vigevano Cremona Pavia Bergamo
	7 (donne)	
COMANDANTI/ISPETTORI 11	Emilia Romagna	IPM Bologna Ferrara Forlì
	3 (di cui 1 uomo)	
	Lombardia	Milano Bollate

	8 (di cui 3 uomini)	Milano San Vittore IPM Milano Vigevano Pavia Cremona Bergamo
DIRETTORI 8	Emilia Romagna	IPM Bologna Forlì Castelfranco Emilia
	3 (di cui 1 uomo)	
	Lombardia	Milano Bollate IPM Milano Vigevano Cremona Bergamo
	5 (di cui 3 uomini)	
DETENUTI 20 ³⁰⁹	Emilia Romagna	IPM Bologna (3) Forlì (2) Castelfranco Emilia (5)
	10 (uomini)	
	Lombardia	Milano Bollate (6) Milano San Vittore (1) IPM Milano (1) Cremona (1) Bergamo (1)
	10 (di cui 1 donna)	

5.5. La rilevazione: accesso al campo e conduzione delle interviste

Nella consapevolezza che, nonostante l'Amministrazione Penitenziaria avesse espresso il proprio consenso formale, l'accesso al campo³¹⁰ non potesse essere dato per scontato nella

³⁰⁹ Per quanto concerne l'Istituto di Ferrara, va precisato che, per disposizioni interne, non è stato possibile effettuare le interviste ai detenuti di persona, ma è stato stabilito dalla Direzione e dall'Area Educativa che fossero le funzionarie giuridico-pedagogiche a mettersi a disposizione a tal fine, unitamente all'operatore teatrale durante il laboratorio; tuttavia, le funzionarie, debitamente istruite in merito, anziché condurre una vera e propria intervista, hanno provveduto a distribuire e a raccogliere successivamente con la collaborazione dell'operatore la traccia di intervista agli interessati, che hanno 'compilato' la scheda come fosse un questionario a domande aperte. In ragione di ciò, le informazioni raccolte non saranno oggetto di analisi.

³¹⁰ Il disegno di ricerca originario prevedeva il ricorso anche ad un altro strumento qualitativo di rilevazione: l'osservazione partecipante di tipo etnografico. Tuttavia, lo scoppio della pandemia e la conseguente sospensione, non solo delle attività trattamentali e dei colloqui, ma anche dell'accesso degli

esterni agli istituti penitenziari, ha comportato una ridefinizione in tal senso. Sono pertanto state effettuate solo 6 osservazioni partecipanti, per le quali è stato predisposto un protocollo etnografico (Gobo, 1999) comprensivo di una griglia di osservazione e di note di tipo osservativo, metodologico, teoriche ed emotive (Schatzman & Strauss, 1973; Corsaro, 1985), che riproducono il vissuto del gruppo e del ricercatore e le possibili interpretazioni che ne scaturiscono. Le note raccolte tuttavia non costituiscono materiale di analisi, dal momento che le osservazioni sono state principalmente funzionali alla definizione di alcune dimensioni da sviluppare mediante le tracce di intervista e alla presa di contatto con il gruppo sociale dei partecipanti all'attività teatrale e con i rappresentanti istituzionali, da intervistare in un secondo momento. Le osservazioni, svolte nel luogo naturale in cui si sviluppano le pratiche osservate, avevano lo scopo di cogliere "dall'interno" (Marzano, 2006) i rituali, le routines, i comportamenti, i rapporti di potere, le dinamiche di funzionamento e di interazione ed il loro significato e favorire di conseguenza la presa di contatto personale con il gruppo dei "nativi" (Schwartz & Jacobs, 1987; Cardano, 1997). La prima osservazione (attiva e dichiarata) si è tenuta il 31 agosto 2020, all'IPM di Bologna in occasione di una delle quattro repliche di "Le orme dei figli", lo spettacolo serale aperto al pubblico realizzato dai giovani partecipanti al laboratorio teatrale, mediante il quale è stato possibile prendere contatto diretto con il Direttore ed il Comandante dell'Istituto, l'operatore teatrale e la referente del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna (con la quale erano stati intrattenuti precedentemente solo rapporti telefonici e via email). La seconda osservazione, anch'essa attiva e dichiarata, si è tenuta il 15 settembre in occasione del concerto al teatro Puntozero dell'istituto Beccaria di Milano di "Kento" Carlo (rapper calabrese con dieci dischi e oltre un migliaio di concerti alle spalle che da più di 10 anni insegna scrittura rap nei minorili italiani) durante il quale si sono esibiti anche i ragazzi di PuntoZero – in parte esterni, in parte giovani detenuti in articolo 21 – che hanno partecipato al laboratorio condotto dal rapper, e gli esponenti delle diverse associazioni che conducono laboratorio di giocoleria, freestyle, ecc. all'interno dell'istituto. Le altre osservazioni sono avvenute tra gennaio e la fine di febbraio 2020, prima dell'allarme da diffusione del contagio da Covid, alla Casa Circondariale di San Vittore, durante il laboratorio teatrale e il successivo incontro di confronto e raccolta dei *feedback* con la funzionaria giuridico-pedagogica di riferimento per il progetto. Nel caso del laboratorio teatrale, si è trattato inizialmente di una osservazione passiva e in un certo senso "dissimulata": ero stata infatti presentata dai conduttori del laboratorio di teatro sociale finalizzato al recupero dei legami familiari e del ruolo genitoriale ai partecipanti, come una collega 'esperta' in materia in quanto conduttrice di un analogo laboratorio nella Casa di Reclusione di Verziano, a Brescia, che era stato assunto come modello di riferimento per l'avvio dell'attività, che avrebbe osservato il laboratorio per un confronto con il progetto 'pilota'. È capitato, però, che la mia presenza perturbasse l'attività e l'atteggiamento dei partecipanti, che consapevoli dell'attenzione suscitata (il cosiddetto "effetto Hawthorne"), si sono ripetutamente rivolti direttamente o indirettamente a me, ricercando conferma e complicità su alcune azioni compiute o commenti fatti, interrogandosi sui motivi per i quali non prendevo parte all'attività e agli esercizi proposti dalle conduttrici e chiedendome conto in maniera più o meno esplicita o confrontandosi fra loro al riguardo. Nel tentativo di evitare che si sentissero sotto giudizio o valutazione, o che pensassero che il fuoco del mio interesse fosse concentrato su di loro come soggetti, ho cercato di spostare l'attenzione su di me e sul fatto che assistere all'attività rappresentasse per me un'occasione per apprendere qualcosa di nuovo e ulteriore sulle potenzialità di una certa tipologia di progetto e sulla modalità di conduzione di un laboratorio di teatro sociale. Alla battuta: "ma hai già imparato, a Verziano" ho quindi risposto che "...un conto è fare, un conto è guardare qualcuno che fa, c'è sempre qualcosa che puoi imparare se guardi dall'esterno". Si poneva quindi la necessità di chiarire se e come partecipare all'attività di laboratorio, considerando anche la posizione delle operatrici che in un qualunque momento avrebbe potuto chiedermi un qualche tipo di intervento e il fatto che partecipando attivamente avrei avuto maggiori possibilità di cogliere interazioni e rapporti fra i soggetti coinvolti ma minori possibilità di appuntarle in maniera fedele. Durante l'ultima osservazione, dietro l'insistenza dei detenuti, che ho interpretato come un segno di riguardo ma anche di 'confidenza' nei miei confronti, ho quindi deciso di partecipare parzialmente agli esercizi e ai giochi teatrali proposti. Nonostante la brusca interruzione subentrata con la chiusura degli

individuazione dei possibili intervistati all'interno delle istituzioni, sono ricorso all'apporto dagli operatori teatrali, i quali hanno svolto in qualità di "informatori non istituzionali" (Cardano & Ortalda, 2017, p. 197) un ruolo essenziale. Essi hanno infatti contribuito alla ridefinizione dei casi (istituti) che costituiscono il campione reale ed in molti casi hanno offerto spontaneamente o dietro sollecitazione la propria collaborazione come "garanti" (Cellini, 2008), mediando l'accesso al campo in virtù del proprio rapporto fiduciario con il personale penitenziario e interloquendo direttamente con i funzionari giuridico-pedagogici per presentare la ricerca. A loro volta, in qualità di custodi (*gatekeepers*) (Gobo, 2001) i funzionari giuridico-pedagogici, oltre ad individuare (talvolta di concerto con gli operatori teatrali) i possibili intervistati fra le persone detenute partecipanti all'attività teatrale, si sono incaricati di favorire la presa di contatto con i rappresentanti della Polizia Penitenziaria (per lo più comandanti ed ispettori, ma in taluni casi anche assistenti capo) e con i direttori d'istituto, garantendo così l'accesso sociale al campo.

Il consenso al rilascio dell'intervista è stato acquisito a seguito della presa di contatto mediante email formale (seguita da accordi telefonici per la richiesta di appuntamento) con i diversi soggetti (operatori teatrali, funzionari giuridico-pedagogici, direttori e personale di Polizia Penitenziaria), contestualmente alla quale è stata presentata la ricerca. A ciò è seguita una fase preliminare di negoziazione delle condizioni di realizzazione dell'intervista, in particolare per quanto concerne l'individuazione di un luogo idoneo a garantire la qualità delle registrazioni (e quindi sufficientemente silenzioso ed appartato) o del mezzo adeguato (per le interviste online), la registrazione della conversazione e la durata dell'intervista, in modo da disporre, soprattutto nel caso del personale penitenziario, spesso oberato di impegni, anche non programmati preventivamente, del tempo necessario.

All'inizio di ciascuna sessione di intervista è stato stabilito il "patto di intervista" di definizione delle condizioni che regolano la relazione tra ricercatore e intervistato e dei loro ruoli sociali (Bichi, 2007, p.162); sono state quindi fornite ai diversi soggetti informazioni sullo studio e alcune rassicurazioni – riguardo alla natura del colloquio, alle prassi di svolgimento, all'uso successivo delle informazioni raccolte, all'anonimato e alla confidenzialità di alcune

istituti all'inizio di marzo, le poche osservazioni compiute mi hanno consentito non soltanto di cogliere, attraverso la frequentazione diretta di un altro istituto, diverso per tipologia e dimensione rispetto a quello nel quale opero da diversi anni, ulteriori elementi della struttura sociale del 'sistema' penitenziario ed acquisire nuove conoscenze e maggiore consapevolezza rispetto ad alcuni meccanismi di funzionamento, ma anche, e soprattutto, di focalizzare alcuni punti di interesse da sviluppare mediante le interviste.

dichiarazioni, al livello di competenza dell'interlocutore sui temi affrontati e ai motivi della richiesta di adesione (Cardano & Ortalda, 2017) – che potessero inaugurare la situazione narrativa e la comunicazione, instaurando un rapporto di fiducia e un reciproco riconoscimento con l'interlocutore. In tale circostanza, gli interlocutori sono stati inoltre invitati a fornire descrizioni di situazioni specifiche e fatti concreti, anziché generalizzazioni. Durante le interviste, condotte sempre in prima persona, ho cercato di astenermi dall'esprimere giudizi e valutazioni e di mantenere quanto possibile un approccio dinamico ed un ascolto attivo, ricorrendo a segnali non verbali e interiezioni che potessero comunicare incoraggiamento e interesse cognitivo ed emotivo per quanto riferito; ricapitolazioni di quanto enunciato attraverso l'uso delle stesse parole dell'intervistato (Demaziere & Dubar, 1997/2000); riformulazioni dei contenuti espressi attraverso la parafrasi, la sintesi o la reiterazione delle frasi, rilanci, richieste di approfondimento o di conferma e in taluni casi anche proposizioni di completamento di quanto dichiarato dall'intervistato. Il contenuto e l'ordine di successione delle domande, il linguaggio o la formulazione con cui venivano poste, sono stati spesso modificati in ragione dell'interlocutore (e talvolta, nel caso specifico dei ristretti, del livello di padronanza della lingua italiana) e della situazione d'intervista, nel tentativo di rispettare e favorire la spontaneità delle risposte, di porre quesiti quanto possibile appropriati e di garantire la massima completezza.

Le interviste rivolte ai funzionari e ai detenuti degli istituti di Bergamo, Milano (Casa di Reclusione di Bollate e IPM "C. Beccaria") e Bologna (IPM) sono state effettuate in presenza, dietro autorizzazione della Direzione e nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19. Va rilevato che per quanto concerne gli istituti di San Vittore e Cremona, i detenuti intervistati, rispettivamente una donna e un uomo, si trovavano l'una in articolo 21 O.P. e l'altro in affidamento ai servizi di esecuzione penale esterna, e sono stati conseguentemente intervistati, in un caso, tramite piattaforma Zoom da remoto, dalla sede di lavoro esterna, nell'altro caso, nell'abitazione privata di 'assegnazione'.

Relativamente alle interviste dirette ai detenuti e ai funzionari penitenziari degli istituti coinvolti in territorio emiliano-romagnolo, è necessario precisare che, ad eccezione di quelle tenutesi all'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, non hanno potuto svolgersi in presenza per cui ci si è avvalsi del collegamento online su piattaforma Teams e in un caso in via telefonica.

Infine, va ricordato che dal momento che l'autorizzazione a procedere alla ricerca includeva un esplicito richiamo da parte del PRAP Emilia Romagna nei confronti di direttori, funzionari e

agenti di Polizia Penitenziaria, al rispetto “delle norme relative al segreto d’ufficio” nonché della “tutela e della riservatezza del personale, dei ristretti e dell’Amministrazione Penitenziaria” in taluni casi, è stata avanzata dagli istituti espressa richiesta di un documento che attestasse la garanzia dell’assoluto anonimato dei detenuti e l’uso esclusivo delle informazioni acquisite a vario titolo per le finalità dichiarate ed oggetto dell’autorizzazione rilasciata.

Relativamente agli operatori teatrali, invece, le interviste (ad eccezione di tre casi) si sono svolte in presenza, per lo più nelle abitazioni private o nella sede della compagnia/associazione di riferimento, talvolta online. Alcune interviste, nello specifico nei confronti di 2 coppie di operatori teatrali attivi in due diversi istituti, uno milanese, l’altro ferrarese, sono state svolte in tandem (Besozzi & Colombo, 2014, p. 111). Uno degli operatori teatrali è stato intervistato in quanto ‘memoria storica’ del progetto teatrale ancora in corso in uno degli istituti emiliani, pur essendo stato nel frattempo sostituito da un collaboratore nella conduzione del laboratorio.

Anche nel caso delle funzionarie giuridico-pedagogiche, una delle interviste è stata svolta in modalità tandem.

Nel caso dell’IPM di Bologna, l’intervista rivolta ai rappresentanti dell’Area Sicurezza ha coinvolto nell’interazione verbale il Comandante insieme alla Ispettore Superiore. Per quanto riguarda, inoltre, quest’ultima categoria, una delle rispondenti, interpellata in quanto testimone privilegiato del processo di consolidamento dell’attività teatrale all’interno di uno degli istituti lombardi, è stata intervistata nella nuova sede di lavoro avendo richiesto nel frattempo il trasferimento ad un Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna. Infine, per quanto concerne specificamente la categoria dei dirigenti, relativamente alla Casa di Reclusione di Bollate sono stati intervistati sia la dirigente ‘uscente’ (che al momento dell’intervista era al contempo dirigente dell’Istituto per i Minorenni di Milano), sia il neo direttore.

Laddove non sia stato possibile effettuare la registrazione dell’intervista, si è cercato, pur mantenendo un contatto visivo e un atteggiamento attento ed interessato nei confronti dell’interlocutore, di appuntare il più fedelmente possibile le risposte dell’intervistato nella loro forma originale e completa, anziché farne una sintesi.

In considerazione del fatto che le pratiche e le interazioni sociali si collocano all’interno di situazioni organizzative che costituiscono tanto una risorsa quanto un limite per l’azione, durante la conduzione delle interviste sono state osservati oltre ai comportamenti e agli atteggiamenti degli interlocutori anche lo spazio fisico e le reti di relazioni in cui si situano, nonché le

variazioni del contesto interattivo, come interruzioni o interazioni con eventuali altri soggetti, che possano produrre alterazioni nei temi trattati o nel registro della conversazione.

Infine, le interviste sono state trascritte integralmente secondo un preciso insieme di segni convenzionali di notazione, tenendo conto dei turni di interlocuzione fra intervistato e intervistatore, della componente paralinguistica (ossia le modulazioni di tono, volume, ritmo, timbro) e paraverbale (postura, movimenti, gesti, ecc.) della comunicazione.

In ragione della natura qualitativa, l'analisi dei dati si è incentrata sui soggetti (*case-based*) piuttosto che sulla relazione fra variabili, secondo un approccio che Corbetta (2003a, p. 73) definisce *olistico*, ovvero un approccio interpretativo che perseguendo l'obiettivo di comprendere i fenomeni, osserva il comportamento dell'individuo (e più in generale il fenomeno) alla luce della sua interezza e non come fosse riducibile ad una somma di componenti (variabili, appunto).

Si è proceduto quindi, innanzitutto, a distinguere gli intervistati in 5 categorie in base al ruolo svolto all'interno degli istituti penitenziari che compongono il campione effettivo:

- a- direttori;
- b- ispettori/comandanti – inclusi gli assistenti capo;
- c- funzionari giuridico-pedagogici, compresi educatori e psicologi;
- d- operatori teatrali;
- e- detenuti partecipanti – compresi quelli in articolo 21 o in esecuzione penale esterna.

A seguito della lettura ragionata dei materiali empirici (che fanno parte interamente della categoria detta delle “riproduzioni”)³¹¹, l'insieme delle trascrizioni è stato diviso per aree tematiche e a ciascuna porzione di testo delle interviste trascritte (ad esempio, le riposte alle

³¹¹ Cardano e Ortalda (2017, pp. 368-372) distinguono i dati qualitativi in tre categorie: reperti, rappresentazioni, riproduzioni. Alla prima categoria appartengono i materiali empirici alla cui costruzione il ricercatore non contribuisce in alcun modo ma che sono prodotti autonomamente dalle persone e dalle organizzazioni oggetto di indagine (bilanci d'azienda, verbali, articoli, pubblicazioni, pagine web, ecc.). Nella categoria delle rappresentazioni rientrano i materiali la cui costituzione prevede l'intervento del ricercatore, come ad esempio nell'osservazione etnografica (note di campo). Le *riproduzioni* comprendono invece i materiali empirici acquisiti dal ricercatore sollecitando la produzione di un insieme di discorsi audio/video-registrati, ricorrendo alla tecnica dell'intervista discorsiva o del focus-group. La costituzione delle riproduzioni comporta quindi due tipi di intervento, da parte dello scienziato sociale, la “sollecitazione alla consegna di un discorso” e la trascrizione integrale del discorso, ovvero la trasformazione del discorso audio/video-registrato in testo scritto (p. 369).

domande) sono state inizialmente assegnate una o più categorie analitiche provvisorie³¹², in base alle occorrenze e alle dimensioni rilevate:

1. Evoluzione progetto
2. Processo
3. Partecipazione detenuti
4. Relazioni esterno
5. Relazioni interno
6. Valore e riconoscimento
7. Cambiamenti prodotti
8. Integrazione
9. Cosa manca/fare
10. Strutturazione intervento
11. fattori integrazione

Successivamente, le categorizzazioni applicate ai materiali empirici sono state accostate per analogia (Hofstadter & Sander, 2013/2015, p. 20), allo scopo di capire quali categorie si legassero reciprocamente e quindi di individuare e esaminare eventuali relazioni e attinenze. Queste categorie, intese come “concetti sensibilizzanti” (Blumer, 1969/2008, p. 185), hanno preso origine dalla cornice teorica generale che fa da sfondo alle domande di ricerca, in riferimento alle dimensioni analitiche esplorate attraverso la traccia di intervista, ma anche dal processo stesso di esame dei materiali raccolti, in ragione di ricorrenze e distinzioni che andavano evidenziandosi (*data-driven*). Nel corso dell’analisi alcune di queste categorie sono state poi tralasciate perché poco significative euristicamente, altre si sono modificate o aggiunte in base al contenuto delle informazioni disponibili estrapolate dai brani di intervista, altre ancora sono state accorpate in categorie più generali o suddivise in categorie più specifiche.

³¹² Riguardo alla natura provvisoria della categorizzazione, Hofstadter e Sander (2013/2015, p. 15) scrivono: “*la natura provvisoria e non «bianco-o-nero» della classificazione è inevitabile, eppure l’atto della categorizzare appare spesso a chi vi fa ricorso perfettamente definito e certo, dal momento che molte delle categorie a noi più familiari sembrano a prima vista avere contorni precisi e netti, impressione ingenua alimentata dal fatto che l’uso quotidiano e ordinario che le persone fanno delle parole viene di rado messo in discussione*”.

LIVELLO MACRO - ISTITUZIONE
Tipo istituto
Ruolo Polizia Penitenziaria: <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione • Anzianità e livello scolarizzazione
Ruolo funzionario giuridico-pedagogico nell'attività
Metodo
Cambiamenti relazionali
Cosa manca o si può fare
Integrazione: <ul style="list-style-type: none"> • Fattori • Atteggiamento Ministero • Atteggiamento DAP
Cambiamenti prodotti: <ul style="list-style-type: none"> • Strutturali • Relazionali • Procedurali • Organizzativi • Ingaggio autonomia gestione spazi e tempi • Immagine istituzione penitenziaria
Valore e riconoscimento: <ul style="list-style-type: none"> • Valore, valenza educativa e riconoscimento attività • Strategie implementazione • Osservazione, relazione di sintesi • Investimento risorse • Contributo operatori teatrali a sintesi, G.O.T. • Conoscenza contesto, regole, prassi operatore teatrale • Competenza e conoscenza linguaggio teatrale staff • Atteggiamento personale verso operatore e pratica teatrale • Atteggiamento operatore teatrale verso regolamento e contesto

<ul style="list-style-type: none"> • Agenti
<p>Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni operatori teatrali con staff • Detenuti e staff • Detenuti e detenuti
<p>Esterno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spettacoli interni con accesso al pubblico • Spettacoli in esterno • Spettacoli esterni rivolti ai detenuti • Scuole • Rassegne, festival, convegni • Lavoro in compagnie • Famiglie • Comunità e territorio
<p>Partecipazione detenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sorveglianza • Selezione partecipanti • Reinserimento • Regolarità • Recupero legami sociali e famigliari • Rapporti detenuti con operatori • Principi educativi • Permessi e benefici • Percezione di sè e impatto sull'identità • Motivazioni • Integrazione • Impedimenti e sovrapposizioni • Eventi critici ed emergenze • Comunicazione attività • Cambiamento nella valutazione

<ul style="list-style-type: none"> • Atteggiamento detenuti
<p>Processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricadute e benefici (detenuti, istituto, territorio e comunità) • Ragioni • Obiettivi e finalità • Intenti e scopi dichiarati • Incidenza tipologia istituto • Funzioni teatro in carcere • Continuità proposta • Aspettative e cambiamenti (breve, lungo termine; individuali, comunità esterna) • Adattamenti (strutturali, organizzativi, resistenze, contrasti, collaborazione/comunicazione/scambio)
<p>Sicurezza e trattamento</p>
<p>Spazi</p>
<p>Strutturazione intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risorse finanziarie • Retribuzione partecipanti • Referenti • Presenza pubblico interno esterno • Partecipazione ad eventi rassegne, festival, convegni • Formazione professionale ai mestieri dello spettacolo • Esiti performativi previsti interni esterni • Durata • Comunicazione all'esterno • Cadenza
<p>Evoluzione progetto</p>

LIVELLO MESO - OPERATORI
Valore del teatro nei confronti dei detenuti
Uscite
Ruolo agenti
Risorse finanziarie
Riconoscimento istituzione
Retribuzione detenuti attori
Resistenze, impedimenti
Reinserimento
Rapporto ot con istituzione
Rapporto con educatori
Qualità lavoro e professionalità
Permanenza in istituto
Obiettivi istituzione
Motivazioni iniziali detenuto
Motivazioni iniziali
Modifica rapporti detenuti e staff
Metodo
Funzioni e finalità del teatro
Frequenza
Formazione e professionalizzazione
Fattori di integrazione
Esterno
Equipe
Cosa manca, livello ministeriale e di istituto
Coordinamento
Conoscenza contesto
Capacità visione direzione
Capacità adattamento operatori a contesto
Cambiamento valutazione opinione detenuto da parte dello staff

Cambiamenti relazionali
Cambiamenti istituzione (strutturali, procedurali, ecc.)
Attività consolidata
Atteggiamento agenti
Articolo 21

LIVELLO MICRO - DETENUTI
Valore teatro per detenuti
Valore riconoscimento atteggiamento staff verso teatro
Uscite
Tipo istituto
Rapporti detenuti con istituzione
Rapporti con esterno
Ragioni continuita'
Professionalizzazione
Opinioni e rapporti staff
Motivazioni detenuti
Ingaggio detenuti
Funzioni e obiettivi
Fattori
Disposizione operatori verso istituzione
Cosa si può fare di più
Cambiamenti rapporti
Cambiamenti personali
Cambiamenti istituzione
Atteggiamento

Nell'organizzazione dei materiali della ricerca (i resoconti di intervista), ovvero la categorizzazione e l'archiviazione degli stessi ai fini della consultazione, e nella successiva

esplorazione ed elaborazione dei contenuti informativi – cioè la definizione degli attributi dei casi, dei nuclei tematici e concettuali, degli schemi interpretativi di base, delle relazioni fra le diverse categorie analitiche – ci si avvarrà di NVivo (Non-numerical Unstructured Data Indexing, Searching and Theorizing Vivo), un software che rientra nell’ambito dell’analisi dei dati qualitativi supportata dal computer, ossia dei cosiddetti Computer Assisted Qualitative data Analysis (CAQDAS).

Il ricorso al software dovrebbe infatti facilitare il processo di codifica³¹³: di ripartizione delle trascrizioni delle interviste in porzioni di testo e di ricomposizione delle stesse in unità di significato definite in base a categorie, parole chiave e concetti che ne rispecchino il contenuto e che consentano di identificare gli elementi distintivi dei materiali informativi e di rendere comprensibili le questioni relative all’oggetto di studio.

Per la presentazione dei dati si ricorrerà ad una forma narrativa che combini la descrizione e l’argomentazione del ricercatore con la riproduzione in forma di citazione dei materiali empirici che può anticipare o, più di frequente, seguire l’indicazione interpretativa del ricercatore. La scelta è motivata dal fatto che riportare la ‘voce’, cioè le parole stesse usate dall’intervistato consente: da un lato, di cogliere e restituire anche la dimensione emotiva del racconto di chi ha preso parte alla ricerca nonché di illustrare con maggiore profondità la visione della realtà dei soggetti osservati e trasmettere con immediatezza il contesto reale nel quale si collocano; dall’altro, di fornire una prova empirica alle interpretazioni e alle asserzioni.

5.5. Limiti nell’accesso ai dati e al campo

A fronte della eterogeneità delle esperienze prese in esame, nel corso della rilevazione sono emerse numerose difficoltà e criticità relative ai tempi e alla modalità di raccolta dei dati, e certamente alla situazione contingente di emergenza sanitaria. In primo luogo si è resa evidente la difficoltà di reperire l’intervistato; nello specifico sono state riscontrate una certa ritrosia nel rilasciare le interviste da parte, in particolare dei dirigenti e in taluni casi del personale di Polizia

³¹³ Cfr. Pacifico, M., & Coppola, L. (2010). *NVIVO: una risorsa metodologica: Procedure per l’analisi dei dati qualitativi*. Milano: FrancoAngeli.

Penitenziaria, nonché una generale ristrettezza di tempo da parte dello staff penitenziario, condizioni quasi certamente imputabili alla difficile condizione emergenziale.

Nonostante le richieste avanzate non è stato inoltre possibile consultare dati secondari contenuti in documenti interni agli istituti (in particolare, nel programma d'istituto).

Per ovvie ragioni correlate alla pandemia e alla sospensione degli accessi, è stata riscontrata una notevole disparità nella disponibilità da parte della Direzione a concedere che le interviste ai detenuti avvenissero in presenza, e in molti casi, anche ad autorizzare la registrazione delle interviste. Le interviste effettuate da remoto hanno incontrato, in particolare per quanto riguarda i ristretti, notevoli difficoltà organizzative dovute alla scarsità di personale deputato alla sorveglianza, alla mancanza di spazi adeguati e – nonostante l'accelerazione impressa alla digitalizzazione degli istituti dalla situazione emergenziale – alla scarsa qualità delle connessioni. Di contro, la sospensione delle attività trattamentali ha evidenziato, in tutti gli attori coinvolti, un senso di necessità in particolare nei confronti dell'attività teatrale e della formazione scolastica, per cui in alcuni casi, pur non essendo accessibili agli esterni o ricorrendo a collegamenti da remoto, le attività scolastiche e teatrali sono state preservate anche nei momenti di maggior culmine del contagio da Covid-19. Negli altri casi, tuttavia, la distanza dall'esperienza da parte degli attori coinvolti a causa della sospensione delle attività, ha costituito un falso problema perché oggetto di interesse della ricerca non era tanto la percezione della pratica teatrale al momento dell'intervista, bensì la percezione 'storica', ovvero nel tempo della permanenza all'interno dell'istituto.

Permane infine il rischio, oltre che di fraintendere le risposte dell'intervistato o di compiere errori di trascrizione ed interpretazione, soprattutto per quanto riguarda le interviste effettuate da remoto su piattaforma online con connessioni spesso disturbate e inaffidabili, di esercitare una certa influenza sugli intervistati nel corso dell'interazione 'faccia faccia'. Ciò nonostante, la scelta di 'incrociare' le diverse visioni degli intervistati e le conoscenze accumulate dagli stessi riguardo alla storia dell'organizzazione di cui sono parte e allo sviluppo del processo analizzato, rappresenta un possibile fattore di contenimento rispetto al rischio tanto di reattività quanto di fraintendimento.

CAPITOLO SESTO

Analisi dei dati di ricerca

Livello macro: l'istituzione

“Usate la vostra libertà, per favorire la nostra”

Auun San Suu Kyi (1997)

6.1. Premessa metodologica

Per quanto concerne i rappresentanti istituzionali, in fase di raccolta dei dati, e compatibilmente con la disponibilità riscontrata e la difficile gestione della situazione emergenziale da Covid 19, si cercherà quanto più possibile di abbinare a ciascun istituto che compone il campione reale le principali figure afferenti alla dirigenza (Direttore), all'Area sicurezza (Comandante o Ispettore o in taluni casi Assistente Capo) e all'Area educativa (funzionario giuridico-pedagogico responsabile del coordinamento dell'area o referente per l'attività di teatro) quali 'voci' della realtà carceraria dal punto di vista istituzionale.

Alle testimonianze raccolte fra i rappresentanti istituzionali, in relazione agli interrogativi di ricerca, cercheremo di restituire specificità evidenziando somiglianze e differenze di opinione nei riguardi del teatro come attività trattamentale.

Il capitolo esamina e verifica la sussistenza delle ipotesi formulate nel cap. 5 che riguardano il livello macro della interazione tra teatro e carcere, a partire dalla intenzionalità (par. 6.1) per poi toccare le ragioni che portano direttori e funzionari a voler istituzionalizzare questa pratica trattamentale (6.2), l'ipotesi delle sue funzioni rieducative (6.3), il tema della efficacia della pena secondo i rappresentanti istituzionali (6.4), le principali criticità relative all'istituzionalizzazione della pratica teatrale e le possibili soluzioni proposte dai testimoni quali elementi fondanti di una nuova politica nazionale.

6.2. Intenzionalità istituzionale

Un sistema organizzativo fortemente burocratizzato, gerarchizzato secondo una struttura piramidale, consolidato in un dato assetto organizzativo, quale il penitenziario, può essere modificato solo mediante un piano e una programmazione razionale che si traduca in decisioni e pratiche passibili di approvazione e capaci di imporsi.

Nel contesto carcerario, in teoria, il ricorso al teatro:

- fornisce svago ed in taluni casi intrattenimento,
- può contribuire ad un maggiore benessere psico-fisico e relazionale,
- reca in sé elementi utili alla rieducazione.

In pratica ci chiediamo, nei casi da noi studiati, se l'impiego della pratica teatrale è intenzionalmente e consapevolmente teso al soddisfacimento di alcuni bisogni trattamentali oppure è 'sperimentale', ovvero conseguente ad una sollecitazione da parte dell'esterno non preceduta da una anamnesi riguardo ai bisogni rieducativi che potrebbe contribuire a soddisfare. Se è intenzionale, possiamo dire anche che sia funzionale al rinnovamento istituzionale, e se sì, in riferimento a che cosa precisamente?

Il primo dato da rilevare è che la grande maggioranza degli intervistati fra i rappresentanti istituzionali ha 'ereditato' l'attività teatrale da amministrazioni precedenti, per cui al momento dell'assunzione dell'incarico l'esperienza teatrale era già in corso, da lungo tempo, o, in un caso, era stata nel frattempo sospesa per ragioni legate al fallimento della cooperativa sociale che ne gestiva la conduzione e ripresa per iniziativa degli stessi partecipanti. Per cui non abbiamo una solida riprova della intenzionalità dei rappresentanti intervistati ad 'usare' il teatro come opzione specifica.

Tuttavia, incrociando tale dato con le informazioni raccolte dagli operatori teatrali intervistati è possibile ricostruire la fase di avvio del progetto e desumere che dei 19 registi e conduttori attualmente attivi nelle carceri che compongono il campione ideale (dei quali 2 operativi in due diversi istituti):

- 1 regista, attivo in due diversi contesti, è stato contatto direttamente dal Direttore del Servizio Tecnico del Centro di Giustizia Minorile³¹⁴ di Bologna in un caso, e dall'allora Direttrice

³¹⁴ Il Servizio Tecnico dei Centri per la Giustizia Minorile, istituito nel 1986, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1538/55 svolge un ruolo primario nel facilitare la comunicazione del Sistema in entrata ed in

dell'Istituto per i maggiorenni di Bologna, di comune accordo con il Magistrato di Sorveglianza di competenza, nel secondo caso;

- 1 regista è stato ingaggiato dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'Azienda Sanitaria Locale di riferimento per la realizzazione di un progetto all'istituto di Parma destinato ai detenuti affetti da tali disturbi;

- 1 regista, già operativa nella Casa di Reclusione di Bollate con progetti afferenti all'arte figurativa, è stata invitata dall'Area Educativa, di concerto con la Direzione, ad assumere la funzione di coordinatrice dell'attività teatrale dopo che, con il fallimento della cooperativa sociale che se ne occupava, un gruppo di detenuti ha scelto di proseguire l'attività in maniera autogestita;

- 2 conduttori coinvolti nel medesimo intervento nella Casa Circondariale di Ferrara dichiarano di aver condiviso la progettualità direttamente con il Direttore di istanza al momento dell'avvio dell'attività;

- 1 conduttore ha preso accordi preliminari per l'avvio del progetto destinato alle donne detenute del circuito di Alta Sicurezza di Vigevano con la Direzione dietro sollecitazione di un educatore o operatore interno;

- 1 regista ha avviato l'attività teatrale a Opera con un finanziamento diretto del PRAP Lombardia, sospeso già l'anno successivo;

- 1 regista, operativo in due diversi istituti, la Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia e la Casa Circondariale Sant'Anna a Modena è stato in un caso contattato dall'ARCI Associazione Ricreativa e Culturale Italiana locale a Castelfranco, e dal Comune di Modena nell'altro;

- 1 regista ha intrapreso l'attività di laboratorio attraverso un bando di finanziamento del Comune di Ravenna in cui ha sede l'istituto interessato;

- 3 operatori hanno dato inizio all'esperienza teatrale tramite associazioni culturali ed enti di formazione già attivi all'interno dei rispettivi istituti di riferimento (Vigevano, sezione maschile; Pavia; Forlì);

uscita, e quindi nel ricercare e costruire interconnessioni interne ed esterne all'Amministrazione tese alla riduzione del fenomeno della devianza minorile e alla promozione della legalità, sia attraverso il contributo tecnico-professionale alle risposte istituzionali, sia attraverso la realizzazione di interventi, progettualità ed esperienze contestualizzate territorialmente. Consultato da: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_6&facetNode_3=4_10&facetNode_2=3_1_7&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC798570#

- 1 regista ha cominciato l'attività di teatro alla Casa Circondariale di Bergamo tramite la compagnia professionale di cui faceva allora parte, ma non ha saputo riferire se tale attività rispondesse ad una richiesta diretta del carcere o si trattasse di un'iniziativa della compagnia stessa;
- 2 operatrici di teatro sociale sono state ingaggiate nell'ambito di un progetto di più ampio respiro proposto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano alla Casa Circondariale di San Vittore;
- 3 registi e conduttori hanno avanzato autonomamente e direttamente la proposta di avvio di un'attività teatrale come singoli individui o tramite la propria associazione o cooperativa negli istituti di San Vittore (sezione femminile), Cremona e Minorile di Milano.

Da tale ricostruzione deriva che, al momento dell'avvio delle attività, soltanto 2 operatori teatrali hanno avuto un 'ingaggio' diretto da parte dell'istituzione, 3 hanno condiviso la progettualità direttamente con la Direzione e 1 solo ha avuto un finanziamento direttamente dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Ad eccezione di un Direttore che fa espressamente riferimento alla volontà di ricorrere al teatro, nell'eventualità che l'attività in corso dovesse essere sospesa o non fosse presente:

...io qui sono fortunata, ma ripeto, se andrò a lavorare in un istituto dove il teatro non c'è... ecco cosa farò: contatterò le associazioni di volontariato, perché non posso, non ho soldi da poter impegnare. E dirò: "Conoscete qualcuno che fa teatro che è disposto a venire?" (5_DI_F_CC_Forlì_10)³¹⁵,

nella maggioranza dei casi, quindi, le attività – ricreative, culturali, sportive, artistiche – prendono impulso dalla "candidatura" di operatori esterni, piuttosto che dall'iniziativa dei

³¹⁵ Le interviste, in fase di trascrizione ed analisi, sono state codificate mediante una stringa alfanumerica che consenta, pur mantenendo l'anonimato del rispondente, di ricavare alcune informazioni utili riguardo alla propria condizione e al proprio ruolo. Nello specifico la stringa, oltre al numero progressivo dell'intervista in riferimento ad ogni categoria di intervistato, contiene riferimenti alla tipologia di intervistato: direttori (DI); agenti di Polizia Penitenziaria: comandanti, ispettori, assistenti capo (CI); funzionari giuridico-pedagogico o educatori (FGP); detenuti (compresi detenuti in art. 21 o affidati ai servizi di esecuzione penale esterna) (DE); operatori teatrali (registi, conduttori, operatori di teatro sociale, teatro-terapeuti, burattinai) (OP); il genere (M/F); la tipologia di istituto: Casa Circondariale (CC), Casa di Reclusione (CR); Casa di Lavoro (CL); Istituto Penale per Minorenni (IPM); la regione in cui ha sede l'istituto di riferimento: Lombardia (L) o Emilia Romagna (ER); la città in cui ha sede l'istituto; (eventualmente) il nome dell'istituto qualora la città ospiti più istituti; anni di servizio nell'istituto, per quanto riguarda i rappresentanti istituzionali, e di svolgimento dell'attività per quanto concerne gli operatori teatrali.

dirigenti o dei funzionari in considerazione dei bisogni rilevati e incontrano, anche se l'”autocandidatura”, nella quasi totalità dei casi, incontra il pieno favore dell'amministrazione.

A volte *sono le attività che si propongono a noi...*quindi, a volte arrivano le mail dove... [...] a volte delle attività che, al di là di quella del teatro, a volte anche simile all'attività teatrale, ci scrivono e si candidano. Dicono: "Guarda, noi potremmo fare, siamo questa associazione, facciamo queste cose, ci piacerebbe collaborare con voi". Tendenzialmente, a meno che siano proprio proposte che vediamo sono non percorribili per le caratteristiche dell'istituto e dell'utenza, spesso si può fare...si fa anche un colloquio conoscitivo con quella persona, quell'associazione, per capire quali possono essere davvero i margini anche di sperimentarsi in attività nuove. Quindi, poi, insieme al Direttore si valuta se provare, se non provare... (4_FGP_F_IPM_RE_Bologna_11).

Uno dei problemi sembra essere la vastità e eterogeneità delle proposte che arrivano all'Amministrazione: come viene evidenziato da una testimone con funzione di tecnico della riabilitazione psicologica del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, l'offerta delle proposte culturali e ricreative provenienti dal territorio e inserita all'interno del piano trattamentale è spesso molto corposa e variegata:

in carcere *il problema non è la quantità di cose* che si fanno ma la qualità. Cioè, in carcere si fanno veramente tante cose, non è vero che i detenuti sono nell'ozio più totale, anzi, a volte hanno più impegni di me, voglio dire, al di là del Covid, però, veramente, ci sono stati dei periodi in cui: entrava il cinema, c'era il teatro, l'ippoterapia, la terapia assistita con gli animali, il giardinaggio, le api, l'università, i corsi con gli studenti, il corso di letteratura, la scuola...cioè, sono veramente tante...poi, il lavoro, i colloqui...cioè, i corsi...cioè, veramente, in realtà, c'è tanto in carcere, quindi, tendenzialmente, gli istituti dicono di sì (7_FGP_F_CR_RE_Parma_8).

A fronte della ricchezza e della pluralità delle proposte trattamentali, si pone tuttavia il problema non soltanto della qualità ma anche della funzione attribuita e riconosciuta all'attività. L'attività potrebbe assumere infatti, nei confronti dell'istituzione, un rapporto che nel capitolo IV è stato definito di *evasione*, in ragione del quale l'istituzione stessa ricorre cioè all'attività (teatrale) in maniera prolungata e continuativa e prescindendo dall'apporto qualitativo, con l'obiettivo primario di intrattenere i soggetti reclusi e di “evitare l'ozio”:

noi riusciamo in questo modo a perseguire lo scopo che fondamentalmente il dipartimento ci...ci chiede, di evitare l'ozio (10_CI_M_IPM_L_Milano_Beccaria_1,5).

Mentre *l'umanizzazione della pena*, attraverso un'attività che consenta di occupare il tempo in maniera piacevole e costruttiva e di offrire un'occasione di svago dalla normale routine, nel

tentativo di rendere maggiormente gradevole e sopportabile la detenzione, risulta un obiettivo marginale:

in carcere finché una cosa la fanno, anche se la fanno come occupa tempo, va bene, un po' *la nostra riflessione è stata sull'evitare* che sia una semplice occupazione di tempo o un'attività solo, come dire, per tenere le persone così, a fare qualcosa (7_FGP_F_CR_RE_Parma_8).

La volontà del Direttore, come sottolineato altrove, non riguarda peraltro la scelta degli enti cui affidare lo svolgimento dell'attività in base al livello di professionalità degli operatori o alla validità e qualità della proposta, quanto piuttosto l'accettazione della proposta stessa. In tal senso, il Direttore è chiamato poi, in collaborazione con gli altri attori istituzionali coinvolti, alla rimozione di quelli che possono essere gli ostacoli organizzativi e logistici alla realizzazione del progetto.

Si parte da una volontà proprio del Direttore, c'è poco da dire...che fissa, accetta la proposta che di solito viene dal territorio...perché il nostro Ministero dovrebbe capire che, non potendo retribuire nessuno, *possiamo scegliere ben poco*. Cioè in genere quello che arriva dobbiamo prendere. E ne fa parte integrante del suo modo di intendere il carcere e di lavorare in quell'istituto...poi ci vuole costanza, ci vuole il superamento degli intoppi, fare questi incontri di pit stop ogni tanto, per vedere come sta andando. E poi diventa parte integrante col passare del tempo e con la storia, ma all'inizio ci vuole una forza di volontà della Direzione, che accetta questi progetti (5_DI_F_CC_Forlì_10).

Secondo gli intervistati, l'impossibilità di effettuare una cernita delle attività da punto di vista qualitativo rispetto alla quantità delle proposte dipende sostanzialmente da una generale mancanza "di cura" nei confronti delle attività medesime. Tale mancanza è imputabile a due fattori principali:

- una dilagante penuria di risorse sia economiche, con le quali finanziare gli enti erogatori e retribuire i professionisti coinvolti, sia umane (a partire da quelle che sono le figure essenziali, i Direttori – costretti ad una continua mobilità in assenza di nuovi concorsi ed assunzioni – per arrivare ai mediatori culturali ed agli psicologi convenzionati – ex art. 80);
- una diffusa mancanza di tempo a fronte di un carico di lavoro sempre crescente per il personale carcerario.

E purtroppo io qua faccio una critica perché chiaramente se non ti mettono risorse umane, è chiaro che poi non si può avere un'alta qualità perché noi siamo ormai ridotti all'osso e curarsi, intendo proprio *prenderci cura in un modo molto alto di queste attività, richiede un tempo che non ci possiamo*

permettere perché sono aumentate...perché il detenuto poi vuole andare in permesso, vuole andare in misura alternativa, il detenuto vuole avere il contatto con l'associazione X quindi noi siamo oberati da quel punto di vista e non possiamo più dare un'attenzione alta perché...quindi oggi c'è l'attività teatrale ma non è più quel progetto di ampio respiro, è un progetto che rimane delegato molto all'associazione, quindi alla regista diciamo, nonché al suo gruppo ma il contatto con l'aria pedagogica è ridotto, per quello che dicevo perché noi siamo rapiti...purtroppo da incombenze burocratiche e qua ci sarebbero ore ore e ore per parlare (2_FGP_F_CC_RE_Forli_10).

6.3. Ragioni per l'istituzionalizzazione del teatro in carcere

Sebbene non sia possibile stabilire per quali ragioni i dirigenti in servizio all'epoca di inizio delle attività abbiano scelto di intraprendere tale percorso, possiamo tuttavia indagare e comprendere quali siano le motivazioni per le quali, i Direttori e le Direttrici succeduti ai precedenti ed attualmente in carica, abbiano scelto di far proseguire tali attività, anziché sospenderle o interromperle, secondo un'idea di istituzionalizzazione dei benefici che esso può portare.

Emergono quindi diversi ordini di motivi adottati dai dirigenti e dai funzionari penitenziari: a) motivi intrinseci; b) motivi legati alle ricadute positive; c) motivi culturali (estrinseci).

a) I motivi 'intrinseci' concernono il gradimento dell'attività da parte dei detenuti, ed il benessere che essi ne ricavano (la "valenza terapeutica"), inteso come messa in gioco di se stessi in un contesto nuovo e liberatorio, quindi come acquisizione di nuove competenze e risorse:

penso che sia stata una scelta proprio dovuta alla forza che questa attività può avere, all'impatto che questa attività può avere sulle persone in generale, e sui detenuti forse in maniera particolare, perché ha *una valenza terapeutica*, diciamo così, molto importante, anche solo il fatto che loro decidano di mettersi in gioco e di fare qualcosa che...che non è una cosa quotidiana cioè non è che si fa tutti i giorni il teatro, non è che tutti lo possono fare, ecco questa cosa qui è importante, quindi penso...penso che sia nata per questo motivo (5_FGP_F_CC_L_Bergamo_16).

Oltre al gradimento dell'attività da parte dei diretti destinatari, viene evidenziata anche la portata educativa del teatro nel produrre capacità di rielaborazione e narrazione della propria esperienza e della propria condotta, con modalità diverse e innovative rispetto al colloquio individuale trattamentale con il funzionario giuridico-pedagogico o con lo psicologo:

una ragione 'umana', cioè una ragione che vede il gradimento della popolazione detenuta rispetto ad un'azione piuttosto che ad un'altra e al benessere che questa azione può portare alla persona detenuta,

benessere in termini di acquisizione di nuovi strumenti culturali ma anche benessere in termini di...come dire, espressività, *di possibilità di raccontarsi e di raccontare* la propria esistenza in un contesto che non sia quello classico, canonico, del colloquio trattamentale uno a uno. La scoperta del gruppo, la scoperta della propria fisicità, la scoperta di nuovi linguaggi, appunto dei linguaggi teatrali. Il fatto che un'azione trattamentale, fra queste il teatro, continui nel tempo è dato dalla sua validità, dal fatto che si iscrivano...vogliono sempre più persone frequentare l'attività teatrale, che le persone siano costanti nella loro frequenza, che i docenti siano seri nel...nello svolgimento di questa...di questa docenza e questa serietà, soprattutto in ambito penitenziario, si percepisce (3_FGP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

b) Secondo le testimonianze raccolte, l'accettazione della proposta teatrale o la volontà di dare continuità all'attività già in corso, o all'assunzione dell'incarico in un nuovo istituto, si basano sul riconoscimento delle ricadute prodotte che 'investono' sostanzialmente quattro ambiti principali:

- 1) il detenuto;
- 2) l'istituto;
- 3) la società civile (istituzioni, comunità, studenti),
- 4) le famiglie – in particolare di elezione.

b.1) Per quanto riguarda le ricadute dell'attività teatrale sui detenuti partecipanti, che motivano in qualche misura la scelta di dare proseguimento al progetto da parte dell'amministrazione dell'istituto, si evidenzia innanzitutto un buon livello di appagamento, dovuto al fatto di trovare nell'attività teatrale uno spazio e un momento di libera espressione, di interazione spontanea ed autentica che contrasta con l'omologazione e la destrutturazione dell'identità derivanti dall'istituzionalizzazione. Secondo quanto riportato dagli intervistati, attraverso l'attività teatrale la persona detenuta rompe gli schemi mentali e le aspettative di ruolo abituali, sviluppa o recupera abilità, attitudini e competenze 'sospese' all'interno di un contesto nel quale il soggetto viene amministrato burocraticamente, e attiva talvolta canali utili per la realizzazione di percorsi di tirocinio formativo retribuito e inserimento lavorativo nell'ambito della produzione teatrale. L'attività teatrale costituisce, inoltre, l'opportunità di esternare (nel senso di manifestare, ma anche di comunicare all'esterno, appunto) il proprio disagio e produce un generale miglioramento del benessere relazionale della persona reclusa, che si ripercuote sullo stato di benessere generale del contesto:

chiaro che coinvolgendo le persone e portandole fuori, *un po' tutto il contesto ne ha beneficiato*. Perché anche chi non esce, però vede che altri escono a fare teatro fuori, comunque alleggerisce. Cioè, un contesto chiuso che va, attraverso l'attività teatrale ad alleggerirsi, perché cominciano ad uscire dalle celle, ad impegnarsi, ad andare fuori, per andare alla Triennale, andare a fare spettacoli...è chiaro che questa cosa, non solo a chi la vive in prima persona, chiaramente appaga, perché sta andando fuori, ma anche il contesto, secondo me, ne beneficia, perché poi è sempre è uno una di loro che ha fatto quello. Poi quando lei torna, racconta, il mondo fuori viene portato dentro, arrivano le operatrici, le operatrici vedono fuori. C'è uno scambio con loro, si confrontano, iniziano rapporti, relazioni. Quindi il fatto che sia fuori, si portano dei messaggi fuori, come dicevamo prima, diventa anche uno strumento per veicolare messaggi, per fare capire un disagio (3_CI_F_CC_IPM_L_Milano_S. Vittore_Beccaria_14_1).

In taluni casi, specie in presenza di reati gravi e pene molto lunghe, come nel caso delle donne affiliate alla mafia del circuito di massima sicurezza di Vigevano, l'esperienza teatrale secondo i rappresentanti istituzionali diviene un'esperienza di emancipazione da carriere criminali consolidate e da modelli di condotta delinquenziali, a favore di stili di vita e relazione alternativi ed inediti:

e un'altra cosa che mi ha colpito molto: una di loro, che ha il marito al 41-bis, per continuare a fare teatro fuori...perché finché lo fai da detenuto, chiaramente sei detenuto e lo fai dentro, c'è quella condizione. Farlo fuori ha tutto un altro significato, secondo me, e devi comunque dare conto, esporti non davanti agli agenti, davanti alle persone, ma davanti alla tua famiglia...dove racconti sia l'infanzia di una tua compagna o i fatti di sangue a cui ha assistito. Quindi comunque tutto un lavoro diciamo...di presa di distanza, sì sì...ho visto che la maggior parte di quelle che hanno fatto teatro, almeno per quelle che ho potuto sentire anche dopo personalmente, o tramite le compagne perché scrivono, insomma quasi tutte *hanno ripreso in mano la loro vita in qualche modo*, insomma. Che sia stato il teatro oppure no, però...secondo me, ha avuto la sua importanza, sicuramente. Cioè non è stato un modo come un altro per passare il tempo fuori dalla cella e...ecco, penso abbia avuto un impatto di importanza molto molto più grande (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16).

b.2) Relativamente alle ricadute che si rilevano sull'istituto, esse concernono essenzialmente il personale interno, in particolare quello di Polizia Penitenziaria, e l'immagine dell'istituto.

Secondo i Direttori e rappresentanti del comparto sicurezza (Comandanti, Ispettori e Assistenti Capo), gli impatti della pratica teatrale sul sistema di custodia e sicurezza riguardano innanzitutto l'aumento delle opportunità di assumere un ruolo attivo nell'interazione con la popolazione detenuta, sviluppando la capacità di intercettare eventuali forme distruttive di disagio ma anche potenziali beneficiari dell'attività. Sebbene la pratica teatrale comporti in talune occasioni un aggravio di lavoro nell'espletamento delle pratiche necessarie (per es. durante le messe in scena allestite all'interno e rivolte alla cittadinanza, oppure durante i trasferimenti in luoghi cittadini o extraterritoriali per la realizzazione delle repliche), nonché un impiego superiore di mezzi e di personale e procedure maggiormente severe atte a garantire e preservare la sicurezza ed il

presidio degli ambienti, i rappresentanti istituzionali sono consapevoli che l'impegno nell'attività teatrale rende il detenuto che vi partecipa "meno richiestiva" (*richiedente*) (5_FGP_F_CC_L_Bergamo_16) nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria e dei funzionari giuridico-pedagogici rispetto al soddisfacimento di alcune esigenze primarie.

una buona attività teatrale diventa anche *una linfa vitale e anche di distensione del clima*, no? dell'Istituto e quindi questo va beneficio anche del lavoro del personale di polizia, no? Del nostro servizio, per questo poi l'interazione è fondamentale (7_DI_M_CC_L_Milano_Bollate_0,4).

E anzi, che ce ne siano, ben venga. Anche perché mi sono resa conto che, quando c'è una di queste attività, anche noi agenti lavoriamo di meno. Nel senso...quando io sono in sezione e chiamo M., L., P. e G. per andare a fare teatro, *io sono più tranquilla*. Nel senso che loro escono fuori per due o tre ore, io ho meno lavoro. E, quando rientrano, hanno qualcosa da raccontarmi, vanno nelle loro stanze un po' più tranquille, più stanche, più...non so. C'è meno, diciamo...non meno sofferenza, però è un po' più...ne traiamo beneficio tutti, secondo me, anche tutti gli operatori (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16).

In sostanza, la partecipazione all'attività teatrale, favorendo l'abbassamento della soglia del bisogno da parte del detenuto, della pressione sugli agenti per il soddisfacimento dello stesso o per la frustrazione determinata da una condizione di privazione, contribuisce a rendere le condizioni di lavoro del personale più agevoli e sicure, riducendo i fattori di rischio, oltre che di stress.

Oltre a ciò, la rappresentazione teatrale aperta al pubblico esterno costituisce un'occasione fondamentale per gli agenti di Polizia Penitenziaria – corpo "poco considerato all'esterno" (9_CI_M_CC_L_Cremona_22) del quale "a livello mediatico escono fuori solamente le notizie negative" (2_CI_M_IPM_ER_Bologna_1) – per far comprendere il proprio operato in una dimensione non 'contenitiva' ma più distesa, far emergere la propria professionalità e favorire così il superamento di stereotipi e pregiudizi che vedono gli agenti come "nemici" contrapposti ai detenuti, in un rapporto conflittuale più che dialettico, quindi contribuendo indirettamente alla modificazione dell'immaginario collettivo (a buon titolo i rappresentanti istituzionali parlano di "rivincita morale", riscatto della propria immagine).

Comunque è *un vanto anche per noi*, perché facciamo conoscere questo corpo poco considerato all'esterno. Perché negli ultimi anni si è sempre parlato molto del carcere, però è sempre una cosa vista come... qualcosa di brutto, come i bassi fondi. La gente lo conosceva come quello che vedeva nei film (9_CI_M_CC_L_Cremona_22).

Quindi per me è stata anche una specie di rivincita morale, un po' come dire...sappiate che in carcere avviene anche questo, *che non siamo nemici*, abbiamo ruoli diversi...però, voglio dire, è stata l'occasione proprio per per essere visti tutti. Loro, noi, tutte le persone che stanno dentro il carcere. Perché anche noi che non siamo lì per gli stessi motivi, di fatto ci passiamo le giornate, i giorni, gli anni. Quindi c'è sempre un po' questa cosa di essere un po' nascoste come lo sono loro...perciò era una festa un po' per tutti. Personalmente una volta, quando hanno fatto l'applauso a noi, quando il Direttore una volta è salito sul palco e disse: "Ringrazio gli agenti." Furono loro a dare inizio all'applauso, non il pubblico. E quindi c'era anche un riconoscimento. E viceversa, quando loro finivano lo spettacolo, noi non applaudivamo. Perché non sai mai se puoi applaudire, se non puoi applaudire, perché sei lì di scorta. Però io molte volte applaudivo ed era un modo anche per farci vedere, diciamo la verità, anche da fuori. Quindi si era creato questo "noi e loro" e "gli altri" e in questo senso c'era...un po' di complicità, una complicità diversa, che c'è anche già dentro, però diversa. Era come se fossimo noi, loro e gli altri...oppure, quando finivano lo spettacolo, venivano subito dietro le quinte. Alcuni di loro, per la forte emozione degli applausi, ci abbracciavano e non sapevano come contenere questa...quindi ci abbracciavano! Oppure, prima di entrare nel palco dietro le quinte, siccome noi siamo dietro le quinte, siamo sistemati in punti strategici del teatro...prima di entrare nel palco, ti stringevano la mano e stavi anche tu in ansia con loro. La vivevi così, come una specie di esperienza condivisa, in questo senso (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16)³¹⁶.

Oltre al “risvolto più immediato e diretto sulle persone che partecipano” all’attività, ciò che induce la dirigenza a riconfermare l’esperienza teatrale in corso è la percezione netta che essa rinforzi l’immagine positiva dell’istituto verso l’esterno:

può diventare anche un'occasione per l'istituto di...di integrazione con l'esterno e di attività che abbiano una rilevanza esterna, che in qualche modo non solo promuovano attività dei detenuti, ma anche l'immagine dell'istituto, dell'Amministrazione Penitenziaria (6_CI_F_CR_L_Milano_Bollate_2).

Emerge come l’istituzionalizzazione del teatro assuma un valore strumentale per l’istituzione stessa, ovvero come la funzione ‘della visibilità e del ritorno di immagine per l’istituto’ (secondaria per i detenuti) costituisca un obiettivo e una motivazione essenziali per la dirigenza. Infatti, la consapevolezza da parte degli amministratori riguarda non tanto il valore trattamentale

³¹⁶ Il caso di Vigevano rappresenta il solo istituto nel quale gli agenti (sei) abbiano preso parte attiva allo spettacolo *Sanguè*, messo in scena nel 2018 dalle detenute del circuito di Alta Sicurezza, attraverso la formula del teatro partecipato, che il regista Mimmo Sorrentino elabora traendo spunto dall'osservazione partecipata, intendendo “un lavoro in cui l'artista...ehm....entra dentro il contesto, dove lavora, al pari delle...dei partecipanti, ne impara la lingua, il costume, le regole e...quindi, diventa uno dei partecipanti e ne elabora con loro i possibili cambiamenti” (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_Alta_Sicurezza_7). La partecipazione degli agenti, si è estesa alla loro presenza in scena in uniforme durante il corso dello spettacolo, nell’accompagnare il pubblico in sala, nel seguire e illuminare le detenute-attrici sul palco con le torce ‘di ordinanza’ (le stesse usate nelle celle durante il turno di notte, ogni tre ore, per verificare che non vi siano evasioni o suicidi) e nell’interpretare una preghiera di perdono, anziché limitarsi alla custodia durante i trasferimenti come generalmente accade in caso di repliche in esterno o fuori sede. Lo spettacolo, peraltro, dopo essere stato rappresentato nel carcere dell’istituto, è stato replicato alla Scuola Paolo Grassi di Milano, nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano.

della pratica teatrale o gli effetti benefici che essa produce sui destinatari, quanto piuttosto il fatto che l'attività teatrale, soprattutto se rivolta ad un pubblico esterno, possa favorire un ritorno d'immagine per l'istituto, e più in generale per l'Amministrazione Penitenziaria.

Mmm...sarò molto sincera: delle volte ho pensato che, sicuramente, fare *determinati tipi di attività in istituto serve all'istituto*. Nel senso che servono anche all'immagine dell'istituto e...se si fanno determinate attività, sicuramente insomma è anche per l'immagine dell'istituto. Non credo che sia soltanto veramente perché si creda in quello che può portare. Ehm...quindi non lo so, metà e metà. Non credo veramente che...che l'istituto creda veramente in quello o, quantomeno, probabilmente quello che lo muove principalmente è l'immagine dell'istituto, prima che non della...della persona detenuta. Sì, poi secondo me in corso d'opera...almeno io ricordo anche quando...non lo so, alla fine degli spettacoli il Direttore saliva sul palco a prendere parola...io lo vedevo emozionato. In corso d'opera sì, ci sono delle ripercussioni, cioè comunque quando vedi che l'istituto ha fatto qualcosa e che i risultati sono questi...eh! Mmm...però sì, non credo tanto che si creda tanto nelle attività trattamentali in quel senso. Quanto che la si faccia perché è previsto, perché è giusto, perché comunque dà un lustro all'istituto, all'immagine (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16).

Mediante la messa in scena e la presenza del pubblico, si aprono, in un certo senso, le porte dell'istituzione totale, che quindi può diventare meno segregante; viene restituita 'trasparenza' ad un contesto generalmente ritenuto oscuro ed impenetrabile ai più, la cui legittimazione è oggetto di aspre critiche e che sale alla ribalta dell'opinione pubblica perlopiù in occasione di eventi tragici.

Quindi il teatro diventa...come veicolo di comunicazione diventa anche un veicolo, infatti, attrattivo e anche di interesse rispetto al contesto penitenziario e diventa...è una vetrina, no? Perché consente poi di intercettare delle...catalizzare un'attenzione, che non è solamente quella, diciamo, mediatica ma attenzione rispetto alle risorse che io posso ritrovare in un contesto penitenziario, quindi che siano risorse lavorative, risorse opportunità, risorse umane, nel senso, infatti, più, no...allargato del termine (7_DI_M_CC_L_Milano_Bollate_0,4).

Il "successo" del teatro, da un punto di vista trattamentale e sociale, più che artistico, è la promozione di un concetto nuovo di carcere come luogo, oltre che di rieducazione del reo e del deviante, di umanità, ma soprattutto di cultura, come ente che entra a pieno titolo nei canali di produzione culturale a partire da quelle categorie di soggetti normalmente esclusi persino dai circuiti di fruizione della cultura.

Abbiamo avuto quel successo. Ripeto: non lo pongo tanto su...dal punto di vista artistico, lo pongo soprattutto dal punto di vista trattamentale. Perché anche lì veniva sancita un'altra cosa su cui avevamo puntato in maniera distratta, consapevoli che il carcere poteva essere luogo di cultura. Il carcere entrava all'interno di un contesto sociale a pieno titolo, non come...discarica, mi lasci...mi passi il termine...non come luogo a sé stante, ma come luogo che esiste in territorio, che ha una sua valenza e *questa valenza la fa vedere* (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Dall'esperienza di alcuni dei dirigenti attualmente in carica in circuiti particolarmente complessi e restrittivi emerge che uno tra gli esiti più favorevoli e concreti della pratica teatrale consiste nel sovrapporre al principio esclusivista della giustizia penale – tratteggiata da Bauman e Wacquant (Cap I, par. 5) – rivolta alla neutralizzazione, alla segregazione ed alla stigmatizzazione degli “scarti” della società, soggetti indesiderabili, disturbanti e socialmente pericolosi, l'idea del penitenziario come luogo cittadino di produzione e circuitazione culturale.

Quindi è stato un successo perché? Perché è stato un teatro che ha permesso...di far capire, di far veicolare all'esterno che il carcere è un mondo fatto di grande umanità. Di piccole conoscenze, ma di grandi risultati, di grandi delusioni e di grossi risultati sul futuro, fatto di grandi progettualità. E volevamo che questo si sapesse e l'abbiamo fatto con uno strumento culturale e, quindi, è passata la necessità di capire che ehm...le persone hanno la possibilità dell'inclusione, non dell'esclusione. Allora ecco che il carcere è diventato una parte integrante del territorio, finalmente il territorio ha capito che eravamo...c'eravamo, esistevamo su questo territorio. E che noi, guarda caso, proprio noi potevamo essere...far diventare il carcere...io l'ho sempre detto al Direttore: il carcere deve diventare il luogo dove si fa cultura. Se vogliamo *uscire da queste situazioni di impasse*, eh, bisogna far passare questo messaggio che il luogo può diventare un posto dove si fa cultura (6_FGP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_12).

Qualcosa che è *culturalmente rilevante* in un carcere, diventa un qualcosa di trattamentale, qualcosa di...a livello trattamentale molto importante (6_FGP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_12).

Si afferma così – tramite il teatro ed il suo richiamo sul pubblico – l'idea del penitenziario come luogo non solo di bruttura, chiusura e sovraffollamento, che produce effetti “negativizzanti” (8_DI_F_CL_ER_Castelfranco_2) non solo sui ristretti, ma anche sul personale, ma come luogo di riflessione e promozione di responsabilità civile nel quale comprendere e acquisire valori sociali e culturali necessari per il reinserimento della persona sottoposta ad esecuzione della pena detentiva.

Perché queste sono tipi di attività che producono cambiamenti, ecco, anche in noi e cambiamenti negli altri. Non c'è niente di più interessante che assistere a queste possibilità. Non dico realizzazioni, ma queste possibilità. È quella del cambiamento, è un'attività culturale per eccellenza ed è solo la cultura, secondo me, quella che smuove le coscienze. Solo la cultura che porta alla riflessione ed è quella che porta al cambiamento. Con questo, con il teatro, noi abbiamo cercato di far parlare due lingue completamente diverse: quella dell'illegalità e quella della legalità, la lingua del carcere e la lingua del

teatro le abbiamo fatte sposare insieme ed è automatico *il passaggio dalla illegalità alla legalità* (6_FGP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_12).

b.3) La rappresentazione teatrale come occasione di incontro e di confronto con la cittadinanza ha la funzione di sollecitare l'attenzione di istituzioni troppo spesso carenti e distanti, quando non totalmente assenti, nei confronti delle quali il carcere in quanto luogo e strumento di rieducazione ha certamente la responsabilità di restituire soggetti 'riformati' – conformi ai modelli di condotta e osservanti dei valori e delle norme condivise – e che, a loro volta, hanno nei confronti del carcere e soprattutto della popolazione detenuta il dovere di contribuire a rimuovere quegli ostacoli che ne impediscono il reinserimento.

Le ricadute sono quelle di una istituzione che necessariamente è inserita in un ambito territoriale, provinciale. E quindi, più che mai, collabora, si interfaccia, interagisce poi con le altre istituzioni locali. Perché poi, ogni qual volta si fanno e si organizzano questi eventi, comunque c'è sempre coinvolgimento di tutte le istituzioni, a cominciare dal Prefetto. Ma a cominciare anche solo a livello di invito eh! Di invito a partecipare all'evento in carcere o all'esterno organizzato dal carcere. E quindi sono momenti sempre di...*importante relazione, anche inter-istituzionale*, oltre che con la comunità esterna, di conoscenza, di relazione (6_DI_F_CC_L_CREMONA_23).

Sul discorso delle istituzioni e quant'altro, per noi è anche importante, perché è anche un modo per fare vedere, ricordare alle istituzioni l'esistenza del carcere e del lavoro che c'è dietro. Perché tante volte si dimentica...non si conosce o si dimentica. Spesso, davvero, c'è una realtà...è complessa, che va aiutata e supportata. Perché? Perché è una responsabilità, alla fine, ecco, nei confronti di chi è fuori nella società. Cioè restituire delle persone con delle potenzialità positive, è un dovere che si ha nei confronti del contesto sociale. Cioè non lo si fa per quelle persone in sé, ma lo si fa per tutti noi che, appunto, viviamo nel contesto sociale. Quindi il portare fuori, anche con una rappresentazione teatrale, e far conoscere questi aspetti di un carcere...è positivo e importante, perché comunque si attira. Ecco, si ha un'attenzione diversa, ecco, più vicina a quella che è la realtà, a quelli che sono anche...insomma i loro interessi. Non è una realtà a sé, è come un vivere, condividere anche questo percorso. Ed è importante ovviamente per loro, perché sentono la vicinanza del contesto...del contesto sociale. Sì, questo è importante, delle istituzioni ovviamente in particolare. Perché volontari ce ne sono tanti, ecco...di tutte le diverse provenienze. *Tante volte sono le istituzioni che sono un po' carenti*, ma perché in questo periodo...vabbè sempre nella realtà carceraria, ma in questo periodo storico particolare, le difficoltà che ci sono economiche e lavorative...anche loro non hanno cosa poter offrire, dal punto di vista concreto, ai detenuti. Insomma, è sempre un modo per cercare di camminare insieme questo (8_FGP_F_CC_Pavia_3).

Relativamente alle ricadute sulla comunità, viene sottolineata la condizione di reciprocità inaugurata dal teatro, in particolare dalla rappresentazione teatrale. Ospitare il pubblico esterno, confrontarsi con studenti universitari o delle scuole secondarie di secondo grado attraverso laboratori e rappresentazioni condivise oppure forme di dibattito successive alla messa in

scena³¹⁷, o diversamente, uscire dal carcere per assistere ad uno spettacolo cittadino piuttosto che replicare lo spettacolo in uno spazio urbano, costituiscono l'opportunità per innescare un interscambio dialogico fra interno ed esterno. I Direttori intervistati sono consapevoli che: mediante la conoscenza ed il reciproco riconoscimento fra carcere e territorio, vengono favoriti al contempo: l'attivazione di un processo critico di introspezione, rielaborazione e maturazione personale da parte della persona reclusa; il superamento del pregiudizio e dello stigma della società civile nei confronti dei ristretti e quindi potenzialmente la creazione di opportunità di formazione professionale, lavoro e reinserimento; la messa in discussione della tendenza all'autoreferenzialità e alla chiusura propria dell'istituzione. La rappresentazione teatrale attiva un "flusso osmotico" che è

in entrata e in uscita. Il carcere, che poi è questo grande sconosciuto, perché già dal...dal blocco, dal fatto che non tutti possiamo accendere, non tutti...è *un grande sconosciuto il carcere*, in ogni territorio, e quindi il fatto che le persone detenute non sono poi l'orco della società, ma sono persone che hanno dei sentimenti, sono dei genitori, sono dei figli, hanno delle storie complicate, hanno anche delle risorse positive non sono solo, mi passi il termine, i delinquenti che poi ci rubano nelle case. Sono anche quello ma c'è altro su cui poter fare leva. E interessa questo poi, la parte di quell'umanità che le dicevo io, di quell'espressione di umanità, di grande umanità che il carcere ha e che le attività possono portare anche all'esterno (9_FGP_F_CC_L_Cremona_9).

La rappresentazione teatrale rivolta alla comunità contribuisce quindi a guadagnare la fiducia del territorio verso l'operato del carcere, ad attuare un processo di sensibilizzazione rispetto all'utilità del carcere e a promuovere l'idea di un carcere come "servizio che funziona"

³¹⁷ Nel corso degli anni, a Vigevano, il Progetto *Educarsi alla Libertà* ha visto la partecipazione degli studenti del terzo anno del corso di recitazione della Scuola Paolo Grassi ad un laboratorio condotto dalle detenute-attrici del circuito di Alta Sicurezza e la realizzazione di due spettacoli condivisi; a Ravenna e Forlì, gli operatori teatrali conducono parallelamente il laboratorio in carcere e un laboratorio nel Liceo Classico cittadino che vanno poi a confluire in un unico spettacolo allestito all'interno dell'istituto; l'IPM di Bologna ospita al proprio interno, mediante progetti di alternanza scuola-lavoro, alcuni studenti del Liceo di Scienze Umane, per la realizzazione di laboratori teatrali condivisi; nel 2009, l'attività teatrale presente a Opera ha avviato una collaborazione con la NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, ospitando gli studenti del corso di costume teatrale; a Bergamo, in occasione dello spettacolo conclusivo annuale vengono organizzate 7/8 repliche aperte al pubblico degli studenti delle classi IV e V delle scuole medie superiori di secondo grado e dell'università; nel corso degli anni, Puntozero, l'Associazione che promuove l'attività teatrale all'IPM Beccaria di Milano ha ospitato tirocinanti di diverse facoltà locali e condotto un laboratorio condiviso con gli studenti del corso di Lingua e Letteratura Inglese dell'Università Statale; negli anni precedenti alla Circondariale di Parma, il laboratorio di burattini ha ospitato gli studenti dell'Atelier delle Figure di Faenza e studenti del Liceo Psico-Pedagogico che hanno contribuito alla costruzione degli oggetti di scena e hanno preso parte allo spettacolo finale; a Bollate, la Cooperativa e.s.t.i.a., attiva fino al 2018, curava progetti di educazione alla legalità rivolti agli studenti nei quali rientrava anche la fruizione degli spettacoli allestiti dai detenuti all'interno del carcere.

nell'erogare nei confronti dei devianti non soltanto una "sanzione" ma anche "cura" (1_DI_F_CC_L_Bergamo_3). Nel superamento dell'isolamento e della separazione – talvolta anche in senso letterale, cioè fisico – del carcere come luogo segregante, nella transizione del carcere da ambiente percepito come

separato, avulso dalla realtà esterna

a

fortissimo elemento di congiunzione col territorio (1_CI_M_CC_L_Bergamo_21),

gioca un ruolo essenziale la presenza di studenti, cioè giovani che potrebbero un giorno rischiare limitazioni alla libertà, rispetto ai quali i rappresentanti istituzionali si aspettano una reazione tangibile, dal momento che è in funzione "preventiva" che essi guardano soprattutto all'incontro con la società esterna (quindi alla possibilità di evitare che i più giovani commettano reato e rischino così la reclusione).

È che i ragazzi percepiscano che il carcere è sì un'istituzione chiusa, ma è un'istituzione che si può aprire per dare delle possibilità, nel senso è un'istituzione chiusa dove però dentro si possono fare tante cose [...] ...e che i ragazzi entrando qua a capiscano, anche dal confronto con i detenuti, che si può sbagliare, sì...si può sbagliare ma si può anche scegliere di fare qualcosa che aiuti a magari non sbagliare più o comunque a provare ad avere una vita diversa, [...] ci può essere anche la possibilità di iniziare da qui un nuovo percorso che porta a una vita magari diversa, migliore, o a non sbagliare più, o a sbagliare ancora chi lo sa, però con la possibilità di scegliere, quindi per noi è importante questo, che i ragazzi escano...*i ragazzi delle scuole che vengono escano con la consapevolezza* sì che è un posto brutto, sicuramente, perché i detenuti glielo fanno anche percepire insomma quando raccontano la vita qua dentro e...è un posto brutto dove si possono imparare delle cose e dove si può scegliere di fare qualcosa e di sfruttare il tempo che sono costretti a vivere qua dentro in maniera costruttiva (5_FGP_F_CC_L_Bergamo_16).

Il teatro appare quindi come uno strumento strategico per la crescita tanto del carcere quanto della comunità esterna, perché aprendosi ad essa, introduce in un contesto pressoché estraneo alla realtà segni di normalità e consente, nello stesso tempo, alla società civile di conoscere e comprendere maggiormente l'istituzione penitenziaria, i suoi meccanismi di funzionamento, le sue finalità.

b.4) Quanto alle famiglie, infine, al di là dell'esiguo numero (due), di progetti (proposti da enti terzi e non richiesti intenzionalmente dall'istituzione) rivolti espressamente al recupero, attraverso l'attività teatrale e la partecipazione dei figli minori, del ruolo genitoriale e del legame parentale infragilito dalla detenzione, il fatto di poter assistere ad una messa in scena, allestita all'interno del carcere oppure in un contesto altro, produce – secondo le testimonianze raccolte – impatti positivi. Oltre che sul detenuto 'attore', motivato e inorgogliato dalla presenza della famiglia e dal fatto di dimostrare apertamente di avere delle doti o risorse inattese, la rappresentazione teatrale sviluppa effetti sulla famiglia, che usufruisce di spazi e momenti di interazione alternativi al colloquio classico ma soprattutto 'impiega' questa esperienza per rinsaldare il nucleo ed il vincolo sul quale poggia l'attesa fiduciosa, eppure disperata e disperante, del ritorno della persona reclusa.

L'applauso che va al genitore è momento di soddisfazione, no? Per il figlio...cioè, il plauso nei confronti del padre diventa motivo di orgoglio e anche quindi una valutazione positiva, perché l'ingresso all'interno del carcere per quanto tu puoi creare la ludoteca, piuttosto che l'area verde, è comunque l'ingresso sempre in una struttura chiusa. Invece, cambiare proprio, andare dove ci sono gli altri, dove magari [...] utilizzando il teatro di una...di una scuola che ha visto poi la possibilità per i detenuti di rappresentare la loro attività davanti a delle classi scolastiche, avere i figli assieme a studenti, ragazzi della stessa età che...che...che...plaudono ai genitori *ha un peso completamente diverso* e così come anche svolgere lo stesso colloquio familiare in un ambiente diverso. Molte volte proprio uscire dalla struttura significa anche valorizzare i rapporti genitoriali, dargli un'importanza maggiore e anche il padre può poi spiegare qualcosa al figlio, può essere da stimolo per il figlio. Perché molte volte, a livello di minori, l'ingresso di uno dei due genitori determina un arretramento anche per quanto riguarda il figlio che ha necessità di essere in qualche modo accompagnato. Quindi per il ragazzo se...vedere il padre che si mette in gioco in questo, può essere uno stimolo per mettersi in gioco a scuola. Anche l'attività teatrale può essere per il figlio stesso un modo per superare quelle negatività che la...ma anche non dico la riduzione dei colloqui...ma anche la famiglia che in qualche modo si disgrega perché poi ci sono anche le difficoltà dei rapporti tra genitori stessi, che si riversano negativamente sui figli, perché i figli lo percepiscono anche quando tu metti...ci metti tutta la volontà per evitare che il bambino lo percepisca oppure quando non hai la capacità di evitarlo ma anzi il bambino molte volte diventa lo strumento anche da utilizzare, oppure scarichi sui figli tutto quanto e poi si, si...si riverbera anche negativamente sul vissuto e sulla crescita del bambino con effetti negativi anche a livello purtroppo di devianza futura (1_DI_F_CC_L_Bergamo_3).

c) Dopo aver visto le ragioni intrinseche e le ricadute positive, trattiamo ora le ragioni di tipo culturale, legate alla concezione della cultura in senso lato come elemento funzionale al trattamento, distinto e parallelo rispetto al lavoro e all'educazione formale mediante la formazione professionale e l'istruzione scolastica:

io ho mmm...nel corso della mia carriera, che...vediamo così...ho sempre messo in evidenza due aspetti trattamentali...uno riguardava il lavoro e dico lavoro...dico lavoro qualificante, non dico tanto il lavoro che si esercita in istituto, così...attività di pulizia, piuttosto che, un lavoro qualificante. Allora, in un contesto come quello vigevanese molto molto povero sotto questo aspetto, parlo del lavoro qualificante, eee...ho sempre pensato che l'altra strada per poter avviare un percorso trattamentale per i detenuti fosse *la cultura!* Intesa in senso ampio e...e il teatro sotto quest'aspetto...è potentissimo, è potentissimo... (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Ma le ragioni culturali, intese in senso lato, riguardano anche il bisogno innato nell'uomo di dare espressione, attraverso la teatralità, alla propria interiorità e ai propri bisogni, di autorappresentarsi ed esorcizzare la sofferenza e il dolore prodotto da scelte "disumanizzanti" perché devianti rispetto al patto sociale che impone il rispetto del senso di umanità insito nell'altro, e perché hanno come conseguenza la detenzione e la perdita della propria umanità entro un contesto potenzialmente distruttivo.

Il fatto per il quale si fa teatro penso che sia...sono diversi aspetti, un aspetto culturale, ma non del carcere, culturale in senso generale, è come dire perché esistono i libri, cioè esistono i libri perché è un bisogno dell'uomo di conoscere, esiste il teatro perché è un bisogno dell'uomo di autorappresentarsi ehmm...in qualche modo c'è...e poi c'è anche una funzione catartica, potere esorcizzare la sofferenza, il dolore [...] tutti i significati legati al teatro sono i significati che l'uomo ha dato alla rappresentazione di sé. C'è qualcuno che dice: "Solo facendo l'arte, tu vivi", nel senso che raddoppi la tua vita, perché c'è la possibilità di esprimere se stesso, vedendosi anche dall'esterno, poi tutto questo ha dei significati all'interno del carcere perché è come dire, *ridare dimensioni umane quando l'atto deviante ci ha disumanizzati*, cioè disumanizzati non perché non facciano parte della dimensione umana, il male fa parte della dimensione umana, ma è togliere quel senso di umanità verso l'altro, cioè verso l'altro essere umano, invece che distruggere l'essere umano, allora il teatro permette di esorcizzare. [...] All'interno del carcere è la possibilità di uscire dalle quattro mura, vedere se stessi in una dimensione umanizzata e non distruttiva, rendere catartico il male, diciamo, e poi riuscire anche con le proprie risorse (2_FGP_F_CC_RE_Forlì_10).

Viene ribadita nuovamente la straordinaria capacità del teatro di alleviare, nel contesto detentivo, la sofferenza, che lo rende un elemento quasi imprescindibile in tal senso.

Teatro e carcere da che io ho notizia, da che io ho memoria son sempre stati un binomio inscindibile, non mi chiedo perché, io mi sono fatta le mie ragioni ma non esiste un vero perché, probabilmente l'esigenza umana di trovare una valvola di sfogo alla propria...come dire, alla propria sofferenza, il teatro in fondo è anche una forma di esperienza...no, senza in fondo, sicuramente è una forma di espressività che può far stare meglio la persona e quindi...e che *può fare indagare negli ambiti più oscuri* per, come dire, sollevare dei temi che magari non si conoscono, che però sono dei temi che magari persone come Shakespeare, come altri autori, hanno già percorso, [...] e che di fatto come dire indagando questo incubo, questa sofferenza o magari anche semplicemente...ehm...mi viene in mente "Sogno d'una notte di mezza estate", sono temi di leggerezza, di libertà, ecco, fanno stare meglio. Il teatro, secondo me è sempre stato un tema inscindibile col carcere proprio per questo, perché è un qualcosa che fa stare meglio, [...] e nello

stesso tempo crea quelle condizioni per cui io parlo di me senza espormi, parlo di me filtrandomi attraverso l'altro personaggio o parlo di me attualizzando l'altro personaggio e vedendo come...nella storia si ripetono questi sentimenti queste...eh...queste azioni magari forti, ma anche nello stesso tempo che trovo molto mie, ecco (3_FGP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

Talvolta, sono gli stessi detenuti a testimoniare ai rappresentanti istituzionali l'esigenza di attribuire senso al proprio vissuto ed agli eventi, dare sfogo e sollievo a sentimenti e stati emozionali, mediante la mediazione della rappresentazione e l'immedesimazione con il personaggio, ed 'emanciparsi' dalle dinamiche di rigida identificazione imposte dall'istituzionalizzazione, prendendo coscienza di aspetti peculiari della propria personalità:

perché dalla viva voce dei detenuti – che io considero sempre fondamentale, no, sapere che cosa loro vogliono, cosa programmano – c'è sempre stata questa forte esigenza e...ripeto una frase che mi è rimasta in mente di una detenuta che poi, purtroppo, è morta di AIDS e sono riuscita a farla morire fuori dal carcere, a farmi dare la detenzione domiciliare a casa poco prima che morisse, ma è per me una persona importante. Mi diceva: "Dottoressa, *col teatro io vivo tante vite*: non solo la mia, che è quella che mi ha portato lì, qui, ma vivo tanti personaggi e prendo da ognuno di loro un po' di me" (5_DI_F_CC_Forli_10).

Un altro aspetto culturale che viene rilevato come intrinseco nella pratica teatrale è il bisogno di sublimazione rispetto agli istinti primordiali e alle pulsioni distruttive e di elevazione ad uno stile più costruttivo, più progettuale:

il teatro ma come l'arte eh...è insito in sé che porti l'uomo, o la donna, a una dimensione elevata, ad una dimensione umana elevata cioè, come dire, passare dall'istinto più spontaneo, più animalesco tra virgolette, no? come quello per esempio della rabbia ed elevare questo istinto a qualcosa di più conciliante con ciò che ti circonda, quindi lo devi elaborare in modo più alto, come la lettura, un conto è dire vado l'ammazzo e farlo un conto è leggerlo in un libro, o in un'opera teatrale, fantasticare con la propria mente, fare questo...fare questo che l'uomo è in grado di farlo, lo fa viva Dio, nella maggioranza dei casi, vuol dire già elevarsi. Ecco, quindi l'attività permette di elevarsi rispetto ai propri istinti e quindi di trovare finalmente *una mediazione fra il proprio mondo distruttivo e invece la costruzione verso gli altri* (2_FGP_F_CC_RE_Forli_10).

6.4. Potenzialità educative del teatro

Quanto alla classificazione del teatro in quanto attività rieducativa, dalle parole dei dirigenti e dei testimoni istituzionali intervistati emergono molti spunti riflessivi che tengono conto dei meccanismi su cui fa leva il coinvolgimento del soggetto nelle pratiche performative (segno che,

pur non avendolo mai praticato³¹⁸, vi hanno assistito, o hanno seguito il suo sviluppo in qualche modo).

In un contesto fortemente costrittivo, omologante e di grande afflizione, il teatro sviluppa la capacità di autodeterminazione nonché la capacità di gestione (riconoscimento, controllo ed espressione) dei propri sentimenti ed emozioni. In quanto “estrinsecazione di qualcosa” “come la proiezione su un telo” (10_FGP_F_IPM_L_Milano_BECCARIA_15), il teatro e permette di affermare nell’interazione con l’altro se stessi, la propria personalità, le proprie convinzioni, i propri bisogni:

la capacità di autodeterminarsi, la capacità di autogestirsi, la capacità di essere presente a te stesso in quel momento e di, magari, gestire le tue emozioni, perché poi voglio dire tu le metti mette in scena le emozioni, quindi, in qualche modo le porti (3_CI_F_CC_IPM_L_Milano_S. Vittore_Beccaria_14_1).

Il teatro, praticato in ambito penitenziario, secondo i rappresentanti istituzionali intervistati, manifesta la propria valenza educativa poiché concorre – attraverso l’immedesimazione con personaggi, generati da grandi autori classici, che assurgono a ‘modelli’ universali – al recupero e alla riscoperta del proprio ruolo sociale.

³¹⁸ Fra i rappresentanti istituzionali, una sola funzionaria giuridico-pedagogica ha dichiarato di avere un ‘trascorso teatrale’, ovvero di aver intrapreso un percorso di formazione attorale, altre due hanno dichiarato di avere invece esperienza di spettatrici abituali di spettacoli teatrali. Nessuno dei funzionari giuridico-pedagogici, che ricordiamo svolgono anche la funzione di quello che viene comunemente definito educatore, partecipano attivamente all’attività teatrale. Tuttavia, nel dicembre del 2019 la funzionaria referente per le attività teatrali della Casa Circondariale di Bergamo ha preso parte, ‘recitando’ con le proprie figlie, ad un percorso esperienziale sui cinque sensi, organizzato da Regione Lombardia insieme con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile di Milano, che vedeva coinvolti i detenuti-attori. Scopo dell’iniziativa era avvicinare il mondo del carcere alle amministrazioni locali e alla cittadinanza e far conoscere le attività presenti nei diversi istituti, per facilitare il dialogo e la collaborazione nella realizzazione di qualsivoglia percorso di reinserimento della persona con provvedimenti dell’autorità giudiziaria, con particolare attenzione alla fascia giovane adulta. Il coinvolgimento delle bambine, da parte della funzionaria giuridico-pedagogica, aveva un duplice scopo, rivolto tanto ai detenuti, quanto alle figlie: far comprendere “che per noi comunque sono persone, non sono detenuti, sono quelle persone che sono qua per un momento, per un evento, per una situazione e che però sono persone. Quindi, quando io...mi è stato chiesto di portare dei bambini a far teatro e ho pensato alle mie figlie, l’ho pensato in quest’ottica sia per le mie figlie, sia per loro, insomma, perché tutti e due potessero...le mie figlie potessero sapere che comunque io ho a fare con delle persone e loro che potessero pensare che io so che loro...chi sono loro oltre a quell’aspetto che c’è, che non si può dimenticare, però c’è anche altro oltre a quello” (5_FGP_F_CC_L_Bergamo_16).

Che lo stesso Shakespeare, quindi persone che hanno avuto un loro peso, un loro ruolo sociale, riconosciute da tutti siano in fondo così simili a me, mi porta a sperare di poter essere diverso da quel...da quel...non direi nulla, perché come dire...da quel punto di debolezza in cui sono, tornare ad avere un ruolo sociale di un certo tipo, se il sentimento, se il sentire mio nei confronti di questa realtà che l'autore mi pone in questi termini è pari al suo, vuol dire che qualcosa di simile a lui ce l'ho, quindi vuol dire che proprio così diverso dalle persone che hanno successo o comunque *un riconoscimento sociale*...l'ho anch'io, oppure diciamo anche il suo limite è il mio limite, quindi la persona è limitata sia che sia Shakespeare, sia che sia un detenuto. Ecco scoprirmi simile agli altri secondo me...scoprire me stesso anche, perché molte volte anche noi che non siamo detenuti non abbiamo tempo di scoprirci e di scoprire ciò che noi siamo e il teatro ci aiuta a farlo, secondo me, anche in campo detentivo (3_FGP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

L'esercizio della pratica teatrale favorisce quindi la crescita personale e l'emancipazione dei partecipanti al laboratorio nella misura in cui rappresenta

l'opportunità di vedersi con altri occhi, di essere viste e di raccontarsi (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16)

e riconoscersi – in un gioco di rispecchiamento nell'altro da sé (attraverso l'immedesimazione con il personaggio) – e relativizzare le proprie angosce, frustrazioni e sofferenze, il proprio vissuto, riconoscendo elementi di similarità con l'esperienza di altri. La pratica teatrale favorisce in tal senso il decentramento in funzione dell'assunzione del punto di vista dell'altro, l'empatia e la capacità di ascolto.

L'esercizio della pratica teatrale diviene, secondo alcuni testimoni, l'occasione per avere coscienza di ciò che è possibile essere, di come è possibile agire nella società; l'opportunità per conseguire

una maggiore consapevolezza e una maggiore conoscenza di sé. Quindi il fatto di riconoscere, di conoscersi meglio sicuramente incide così come anche il fatto di conoscere meglio le proprie emozioni e anche di esprimerle, no? di riuscire ad esprimerle. Il fatto anche di riuscire a mettersi anche nelle...per questioni insomma di attività di mettersi anche nel...di fare parti diverse, no? Quindi di riuscire a mettersi anche nei panni dell'altro. Insomma sono delle...sicuramente sono degli elementi che possono contribuire a...alla risocializzazione, alla rieducazione, alla emancipazione (4_DI_F_IPM_L_Milano_Beccaria_2,5).

Essere presenti a se stessi, attraverso il training fisico ed il recupero e la valorizzazione della propria corporeità negata costituisce una risorsa ed un obiettivo a lungo termine, che riverbera cioè sulla prospettiva del futuro:

lo strumento principale di chi fa teatro non è la voce, è il corpo, quindi cosa fai quando studi teatro? Lo studio del corpo attraverso il training teatrale, che è un'attività profondissima e molto impegnativa, a livello di fatica, di impegno, ore di allenamento, ore di messa in gioco a livello profondo. E quello che sviluppi quando fai teatro, a livello attoriale mettiamo, è la presenza scenica. Quello che poi questo training professionale ti porta nella vita è la presenza in generale, cioè *l'imparare ad essere presenti...* è veramente frutto di un training (10_FGP_F_IPM_L_Milano_BECCARIA_15).

In base ai racconti raccolti dai partecipanti al laboratorio teatrale, una funzionaria giuridico-pedagogica evidenzia la valenza rieducativa del teatro in quanto strumento di introspezione, di rilettura e attribuzione di senso all'esperienza personale:

qualcuno [...] ha rivisto alcune sue situazioni personali da ragazzo e anche familiari. E quindi il rivedere, il rivivere, quello che era appunto il suo vissuto, lo ha aiutato a *comprendere quelli che sono gli strumenti, i pezzi mancanti per poter fare delle scelte diverse da quelle fatte*, insomma, da...prima di finire, insomma, in carcere. Quindi anche a questo serve un po' la rieducazione. La rieducazione non è educare, perché parliamo di gente adulta. Gli psicologi insegnano che dopo una certa età, parliamo di età infantile, si è ben strutturati su tante dinamiche e modi di relazionarsi. Però quella che è la rieducazione in carcere è offrire degli strumenti, sempre nella massima libertà loro, perché non tutti sono propensi a farlo. Però gli strumenti per capire quali sono state le situazioni, appunto, le circostanze che li hanno portati anche a delinquere. E, quindi, maturare una certa sensibilità. L'abbracciare aspetti come la cultura è fondamentale, il teatro è il riflettere, appunto, su alcune storie che poi si rivivono poi personalmente (9_FGP_F_CC_L_Cremona_9).

La riflessione, elemento ricorrente e fondante la rieducazione ed il recupero del reo viene dipinto come un viaggio nel sé interiore:

il viaggio dentro se stessi fatto in un modo anche doloroso, però con modalità continua e continuativa non è mai un viaggio che non porta...*ti porta sempre da qualche parte* e questo è il risultato ed è il risultato poi del teatro. Il teatro in sé è un viaggio dentro se stessi, no? E quindi...ha una valenza particolare se si fa in un'istituzione chiusa per antonomasia come il carcere! (6_FGP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_12).

Attraverso la dimensione ludica, il teatro sviluppa oltre che la capacità di messa in gioco, anche la possibilità di interpretare ruoli molteplici e difformi dal proprio ruolo di delinquente e di soggetto istituzionalizzato, sperimentando codici di comportamento diversi da quelli abituali, in maniera funzionale al futuro reinserimento.

Quello che diciamo porta l'attività teatrale è semplicemente [...] la possibilità di vedersi in una dimensione positiva e non solo...negativa, perché a volte si cronicizzano delle immagini di sé, del cattivo ragazzo, del delinquente, o di quello che non vale niente, del buono a nulla, di quello che deve dimostrare di essere forte, di essere ribelle, di essere tossico, di essere straniero, di essere...ecco, e invece la potenza dell'arte, e in modo particolare del teatro, è quello di *uscire da questa corazza cronicizzata*, di uscire per gioco, però come diceva appunto il grande Proietti, il teatro è quel luogo dove si gioca a fare sul serio,

quindi facendo sul serio si può uscire da una dimensione cronicizzata e giocare ad assumere un altro ruolo, quello del buono, quello del solidale, quello del tenero, quello che si mette a piangere, quello che si emoziona, quello che si intenerisce e via discorrendo (2_FGP_F_CC_RE_Forli_10).

Per mezzo della pratica teatrale, il soggetto recluso (in particolare minorenni o giovane adulto) apprende ed esercita il rispetto: dell'altro, dei ruoli, delle regole, dei tempi, sviluppando al contempo una maggiore duttilità, flessibilità e capacità di adattamento ai contesti normativi.

Questo è l'auspicio dell'educativa penitenziaria...noi serviamo per fare introiettare la norma, no? A chi, a una prima fase di socializzazione, educazione, presso le agenzie educative storiche primarie...la famiglia e la scuola...ha balzato queste cose e non è riuscito a farlo. [...] Sostanzialmente questo è quello che facciamo...ehm...la norma supporta la partecipazione dei ragazzi alle attività espressive. [...] Perché le regole che loro piano piano assimilano, a volte per la prima volta nella loro giovane vita, attraverso queste esperienze, poiché sono esperienze correttive...quelle regole sono le regole che io ho imparato magari provenendo da una situazione meno disfunzionale della loro! Cioè devono imparare a stare in piedi e *per stare in piedi nella società* quantomeno devi non commettere reati, quindi rispettare la legge (10_FGP_F_IPM_L_Milano_BECCARIA_15).

Poi entra in gioco anche il dover rispettare delle regole! L'attività parte dal presupposto di fare lo spettacolo e farli divertire, ma allo stesso tempo significa rispettare i ruoli, rispettare... se tu fai l'albero perché non sai fare e non sai leggere, tu fai l'albero, non puoi pretendere di fare l'attore principale! devono anche capire che sono tutti uguali, tutti e parlo di tutti, perché qui non facciamo differenza alcuna. Però allo stesso tempo ci sono delle regole da rispettare! Se il maestro ti dice che per te sarebbe meglio fare quello, è perché dobbiamo cercare per ognuno le condizioni per un ruolo preciso (9_CI_M_CC_L_Cremona_22).

Così il teatro diviene per alcuni rappresentanti istituzionali anche uno strumento di educazione alla legalità:

è il rispetto della regola, [...] quindi noi siamo passati appunto dal teatro alla legalità, dalla illegalità alla legalità: è questo il passaggio fondamentale. Infatti noi l'abbiamo definito questo progetto inizialmente "Educarsi alla libertà" perché tramite il teatro e il carcere, *il carcere diventa un luogo dove ci si educa alla libertà*, la libertà bisogna anche saperla gestire, bisogna anche saperla ehm...relazionare con gli altri, la libertà, e quindi un posto dove ci si educa a questo fenomeno che è la libertà è il carcere. Sembra strano: il carcere diventa un posto dove ci si educa alla libertà? sì! Perché si imparano a gestire tante situazioni senza le quali non puoi essere libero di. Quindi ecco il passaggio teatro-legalità, le due lingue quella della illegalità e della legalità (8_FGP_F_CC_Pavia_3).

Una Direttrice rileva, tra i principi educativi messi in campo dalla pratica teatrale, anche quello dell'educazione civica:

la capacità di queste persone di stare insieme, ma stare insieme secondo quello che è un copione da rispettare, quindi secondo le indicazioni date da chi, tra virgolette, coordina, no? Dall'esperto che coordina la...il gruppo. Quindi poi c'è tutto il rispetto dei ruoli, ma anche proprio...dare spazio alle proprie capacità. Ma anche immagino alle osservazioni che vengono fatte, no? Quindi accettare anche di essere coordinati da qualcuno, di essere motivati ma anche redarguiti, a seconda poi delle dinamiche che si instaurano. E poi, come dicevo, questo...momento di socialità e socializzazione che diventa molto significativo. Anche tra persone, tra l'altro, di età diverse, di nazionalità diverse, perché poi è così eh! Abbiamo le nazionalità più disparate, quindi anche in quel caso bisogna stare insieme in un gruppo di lavoro, di...seppure di un certo tipo di lavoro, ma comunque un gruppo che deve funzionare, con culture diverse. Con...esperienze diverse anche di vita, quindi (6_DI_F_CC_L_CREMONA_23).

I Direttori esplicitano la propria convinzione che il teatro applicato al contesto detentivo, che è complesso, plurale e multietnico, viene ad essere apprezzato dal detenuto proprio per la sua eccentricità rispetto al sistema penitenziario, ovvero al fatto di costituire uno spazio di libertà rispetto allo stesso e di garantire, attraverso la mediazione simbolica e l'invenzione di metafore, la presa di distanza dal reale ed il sovvertimento dell'ordine costituito e delle dinamiche abituali di distinzione, separazione, e talvolta contrapposizione, fra *ingroup* e *outgroup*, noi e loro, siano essi detenuti e agenti, oppure detenuti di diversa origine e nazionalità o categoria (comuni, *sex offenders*, protetti).

La comunità penitenziaria è una comunità che ha delle sue regole formali e informali. Le regole formali sono fatte dall'istituzione, le regole informali sono da come vengono praticate queste regole. Il teatro è un po' la messa in scena, sotto forma metaforica, di quelle che sono le regole della comunità penitenziaria. Mi spiego meglio, *ripropone e magari sovverte degli schemi*, infatti, che sono legati alla differenza di età anagrafica, ad esempio, è interessante vedere questi gruppi teatrali formati da persone di esperienze e di età differenti. Mette insieme persone che non avrebbero una relazione di frequentazione in sezione, unisce quello che la vita quotidiana può dividere. Questo è interessante, no? Ci si trova tu per tu. [...] Nella mia esperienza, pensare infatti che la comunità penitenziaria sia una realtà omogenea sarebbe quanto di più lontano dalla realtà. È una comunità diversificata, come la realtà esterna, e nella diversificazione ha comunque il vincolo della contiguità. Ecco il teatro ti consente di lavorare al meglio sulle dinamiche di relazione fra persone e gruppi differenti. In questo io ho visto sempre dal teatro la funzione terapeutica e anche di salute di conflitti, no? Di prevenzione di conflitti. È un po' una linfa vitale (7_DI_M_CC_L_Milano_Bollate_0,4).

La partecipazione all'attività teatrale contribuisce al superamento delle distanze e delle differenze, sviluppando un senso di solidarietà, di appartenenza e coesione al gruppo di lavoro e un senso di responsabilità verso lo stesso, la capacità di prefiggersi un obiettivo da raggiungere (che tendenzialmente coincide con la messa in scena finale) e mantenere fede all'impegno assunto per raggiungerlo, la disponibilità al sacrificio. Attraverso l'attività di laboratorio viene incrementata quindi anche la capacità di interazione e collaborazione.

Inoltre, l'adesione all'attività teatrale rappresenta talvolta “una chiave di volta sotto certi aspetti”), ovvero funge da innesco per partecipazione ad altre attività o per scelte progettuali ancora più impegnative, come un percorso di studi:

è inevitabile, perché se il teatro ha lo scopo di smuovere un po' di riflessione, di incitare la persona a pensare e rendersi responsabile di questo pensiero...è inevitabile che, poi, *si venga stimolati a fare anche altro di collaterale, di interessante*, dove ci si mette in gioco, dove si possa esprimere la propria opinione (6_FGP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_12).

Similmente a ciò che avviene a scuola attraverso l'istruzione, il teatro potenzia, inoltre, elementi funzionali alla integrazione nella società civile, all'acquisizione di una “cultura del lavoro” (11_FGP_F_CR_ER_Modena_Castelfrano Emilia_3) e quindi all'inserimento professionale: il livello culturale, la competenza linguistica, la capacità mnemonica e di scrittura. Tuttavia rispetto ai sistemi educativi formali o ai percorsi terapeutici, l'attività teatrale, come evidenzia un tecnico della riabilitazione psicologica del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

ti permette un percorso interpersonale, che non è solo terapeutico per cui ha sempre questa sorta di asimmetria tra il terapeuta e il paziente, è un percorso molto simmetrico, in cui tutti si è uguali, tutti si può sbagliare, tutti si può far bene o si può essere tutti diversi dagli altri ma anche uguali allo stesso tempo, che è un po' una cosa che, a volte, in carcere si perde perché si diventa alienati un po' a sé stessi, quindi si perde, veramente, sia la storia, che la capacità di stare in comunità (7_FGP_F_CR_RE_Parma_8)

ed ha il merito nei confronti di persone con carriere devianti, spesso provenienti da contesti socio-culturali degradati e reclusi in ambienti altrettanto frequentemente fatiscenti ed inadeguati, di

permettere loro di essere un po' più dignitosi verso sé stessi e gli altri, cosa che, nella vita normale, avendo quelle vite, non si possono permettere. Perché quelli vengono da case abbandonate, lo spaccio, uso di sostanze, la prostituzione...cioè, un mondo di merda. E la bellezza dov'è? La perdono. Per me questa è la grande opportunità del teatro in carcere. *Dare un punto di vista di bellezza che viene totalmente annullato* (7_FGP_F_CR_RE_Parma_8).

Attraverso lo sviluppo o la valorizzazione delle competenze e delle abilità, la pratica teatrale potenzia la “proattività”, l'agency, l'autostima, il senso di gratificazione.

6.5. Il teatro come strumento per migliorare l'efficacia della pena

Partendo dal presupposto che per quanto il Ministero di Giustizia e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria – nella fattispecie il Provveditorato Regionale di competenza – possano sostenere, in linea di principio o concretamente attraverso l'inserimento dell'attività teatrale tra gli obiettivi e le linee guida del programma territoriale, la concessione del patrocinio a sostegno delle iniziative, la stipula di intese, o eventualmente lo stanziamento di fondi da destinarsi allo svolgimento delle attività trattamentali, la volontà di introdurre, preservare, consolidare all'interno del proprio programma di struttura la pratica teatrale riguarda esclusivamente la dirigenza, *in primis*, il comparto sicurezza e l'area educativa del singolo istituto, si evidenziano fra i rappresentanti dei diversi istituti intenti e scopi comuni. Ciò che gli istituti penitenziari si dovrebbero proporre attraverso il teatro è, piuttosto che l'umanizzazione della pena, ossia un innalzamento della qualità della condizione detentiva, l'efficacia della pena stessa. Mediante la pratica teatrale ed il suo impiego come attività trattamentale, l'istituzione dovrebbe porsi diversi obiettivi che concernono:

- 1) il detenuto;
- 2) l'istituzione;
- 3) la società.

1) Di fatto, gli intervistati confermano che alla pratica teatrale viene riconosciuto il merito di contribuire al recupero del reo attraverso la riscoperta ed il potenziamento di abilità, competenze e attitudini necessarie allo sviluppo di un percorso di riflessione ed introspezione profonda che possa indurre la comprensione della propria carriera deviante e l'assunzione di modelli alternativi di condotta. La funzione risocializzante e rieducativa del teatro si esplica, nelle testimonianze raccolte, attraverso numerosi principi evolutivi.

Vivere teatro in ambito penitenziario è come vivere uno spaccato profondo del teatro, uno spaccato molto sociale, uno spaccato poco aulico e molto, come dire, operativo quindi, veramente...il teatro in carcere è qualcosa di vitale, di vivo che risponde a un'esigenza come...come di respirare, di...di vivere un'esistenza diversa. Ecco, il teatro è *traslare la propria esperienza*, sia su un'esperienza altrà di un altro autore e sia su un'esperienza altrà che è il sentimento che si prova nei confronti dell'atto o del fatto che si va raccontando sulla scena (9_FGP_F_CC_L_Cremona_9).

2) Come coadiuvante del percorso riabilitativo, il teatro svolge una funzione di sostegno anche nei confronti del personale preposto nella realizzazione del mandato istituzionale. La pratica teatrale viene concepita come il mezzo mediante il quale acquisire strumenti per rendere più qualificante l'intervento sul detenuto,

intervento che di fatto è un intervento di proattività, *di stimolo* della...della coscienza della persona, della responsabilità della persona, di...stimolo ad un nuovo cambio, ad un nuovo cambiamento della propria esistenza (3_FGP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

Il che giustifica l'auspicio di taluni affinché la pratica teatrale venga nuovamente reintrodotta come ambito di studio e pratica nella formazione del personale:

aiuterebbe anche noi, anzi. Ed è stato strumento con cui, nei bei tempi, l'Amministrazione faceva una formazione seria...è stato strumento anche di molti corsi di formazione nostri. Noi dirigenti facciamo ogni anno un corso di formazione a Roma, che dall'anno scorso è chiaramente online, a me tocca per esempio a fine marzo. L'ultimo che abbiamo fatto a Roma è stato bellissimo, perché c'era l'attore Pino Insegno (5_DI_F_CC_Forli_10).

Nella misura in cui l'immedesimazione comporta l'assunzione del punto di vista dell'altro, contribuisce, secondo l'opinione della testimone a sviluppare duttilità e capacità d'ascolto, qualità utili allo svolgimento del proprio compito istituzionale³¹⁹:

il mettermi nei panni di far sì che poi la mia direzione sia sempre partecipata e anticipi i problemi (5_DI_F_CC_Forli_10).

Al contempo, però, mediante la partecipazione all'attività teatrale viene infatti favorita l'acquisizione da parte dell'équipe educativa e degli addetti alla sicurezza di una maggiore e più completa conoscenza del soggetto detenuto nelle diverse sfere di azione e interazione dello stesso – laddove la conoscenza diretta diviene il perno essenziale della facoltà di osservazione scientifica e della individualizzazione del trattamento.

Assistere all'evoluzione del detenuto tanto nella fase di preparazione e rappresentazione dello spettacolo, quanto nel confronto con il pubblico esterno al termine, in particolare con gli

³¹⁹ A titolo di esempio, la dirigente riporta come l'aver sperimentato su di sé gli effetti prodotti dal teatro in termini di acquisizione di capacità empatica, l'abbia guidata nel prendere decisioni che favorissero i detenuti durante la pandemia da Covid e permettessero di sopperire alle mancanze imposte dalla sospensione dei colloqui e mantenere relazioni con i famigliari, attraverso la concessione e l'introduzione di mezzi inusitati, quali le videochiamate.

studenti, fornisce l'occasione per conoscere più approfonditamente il detenuto e avvalersi di ulteriori elementi per la stesura di una relazione più completa e una visione più ampia del soggetto, rispetto al colloquio con gli educatori e gli psicologi, o all'interazione quotidiana con agenti.

Durante le prove, il lavoro del detenuto che fa...del regista che fa con le detenute o con i detenuti, è comunque lavoro introspettivo. [...] Lì c'è un'interazione, comincia a venir fuori una conoscenza del detenuto o della detenuta da parte di tutto il personale che, all'interno di una sezione detentiva, dove si lavora sui bisogni primari: "Voglio lo spazzolino, voglio fare la telefonata, voglio il secchio per lavare, voglio la pillola". Quindi sì...l'interazione è su questo e...in quel contesto è diretto *un altro tipo di interazione*, basato molto di più sulla conoscenza della persona e questo cambia il rapporto. Perché quando quella detenuta o quel detenuto esprimerà un bisogno primario, non sarà il detenuto o la detenuta scoccante, rompiballe e compagnia bella. Ma sarà il detenuto o la detenuta che ha una storia alle spalle, che...dico in maniera un po' paradossale, ma che giustifica quella richiesta (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Riduce il distacco e crea anche un livello di conoscenza diversa. Consideri che poi, tutto, per noi, passa attraverso la conoscenza. Solo con la conoscenza delle persone si...il legame, il rapporto, la gestione diventa più...è meno autoritaria, quindi, è *una gestione più partecipata*. Solo la conoscenza ti consente...l'osservazione, no, ti consente veramente di conoscere i comportamenti, di prevenire, anche, determinate situazioni che possono essere un rischio per la persona e per il contesto. Il teatro diventa uno strumento di conoscenza e quindi aiuta (7_DI_M_CC_L_Milano_Bollate_0,4).

Quando mi è stato chiesto di occuparmi di questo aspetto io l'ho fatto volentieri e credo tra l'altro che sia l'aspetto più interessante in assoluto del mio lavoro, perché mi permette pur non partecipando attivamente di avere chiaramente un rapporto con le persone detenute sicuramente molto differente, molto meno vincolato al mandato istituzionale, molto meno rigido e...eh...e quindi di fare veramente l'osservazione partecipata, cioè di riuscire a vederli in ambiti non...come dire...non rigidi, non prefiniti, non...quindi mi dà la possibilità poi di...appunto avere *uno sguardo sicuramente privilegiato* (1_FGP_F_CR_L_Milano_Bollate_15).

3) Secondo quanto ipotizzato da una funzionaria giuridico-pedagogica, la spinta al cambiamento del detenuto non è indotta dall'incontro con un determinato educatore, piuttosto l'evoluzione dei soggetti detenuti dipende dalla possibilità di fare esperienze diverse e molteplici in rapporto ad una complessità sociale che di fatto il detenuto dovrà affrontare, prima o poi, nel percorso di reinserimento.

Allora credo che il nostro ruolo sia ampliare il più possibile la scelta e l'offerta di esperienze *che ti possono fare entrare in contatto diverso* con il tuo mondo emotivo, con la tua...idea di...con l'idea che tu hai di te, del tuo mondo, delle tue relazioni allora il teatro è una delle esperienze da questo punto di vista più fantastiche che uno può esplorare, perché è molto...molto introspettiva, no? (1_FGP_F_CR_L_Milano_Bollate_15).

È un'attività culturale profonda e quindi fa andare la persona al fondo...cioè riesce a far riflettere la persona su se stessa, sul qui ed ora, sul rendere il qui ed ora produttivo in preparazione dell'uscita. Qui siamo come una lunga gravidanza, no? *Si lavora per il dopo*, li dobbiamo mettere fuori che siano un po' più forti e che si sentano capaci di scegliere il bene piuttosto che il male (5_DI_F_CC_Forlì_10).

Nel fornire supporto all'istituzione nella realizzazione del proprio mandato costituzionale, che consiste nel tendere al reinserimento, per dirla con le parole di una testimone, il teatro assume quindi una funzione sociale:

restituire alla società persone che si sono ravvedute, hanno fatto un lavoro su se stesse. Perché non ricadano, eventualmente, nella commissione di nuovi reati (6_DI_F_CC_L_CREMONA_23),

Come efficacemente evidenziato dai uno dei testimoni, attraverso la rieducazione del detenuto l'istituzione penitenziaria persegue l'obiettivo dell'abbattimento della recidiva, che può essere raggiunto attraverso due principali strumenti: un impiego qualificato che consenta alla persona di sostenersi in maniera onesta

e di pensare che i soldi facili non esistano...e soprattutto non si possono ottenere attraverso la criminalità;

una riflessione profonda

per la quale viene fuori il fatto che *c'è un'alternativa a un certo modo di vita* e che questa alternativa costa sacrifici, ma che può essere portata avanti. Ehm...ripeto e questo non avviene tanto attraverso il lavoro, io non ci credo molto su questo...avviene attraverso percorsi di riflessione. Quando ti metti di fronte allo specchio, ti guardi in faccia e dici quale è stata la tua vita, quale potrebbe essere quella futura (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

La rottura del patto sociale e la violazione delle norme che stanno alla base della convivenza civile, attraverso l'assunzione di una condotta criminosa e il compimento del reato avviene – secondo quanto efficacemente riassunto da un dirigente – in relazione a tre elementi fondamentali: valori familiari, condizione economica e aspirazioni personali.

Attraverso il teatro, si ritrovano questi valori, si rimettono in discussione e, secondo me, si arriva, si può arrivare a considerarli per la propria esistenza *nel loro giusto peso*. In molte...detenuti e detenute che hanno affrontato queste realtà mettono al primo posto la famiglia e mettono al primo posto i figli (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Laddove l'attività teatrale comporti prima ancora che una professionalizzazione, l'apprendimento di un mestiere dello spettacolo (tecnico luci-audio, scenografo, macchinista, costumista, ecc.) o una retribuzione, una riflessione profonda, essa diviene un possibile ausilio per la messa in discussione *“dal facile guadagno o dal continuare a permanere in un contesto criminale”* (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Al riguardo il Direttore cita l'esempio di una donna *“dell'alta sicurezza”* contraddistinta da un lungo trascorso criminale e dall'appartenenza ad una famiglia mafiosa molto importante.

Credo che sia diventata non dico un'attrice professionista, ma nel film di Bruno Oliviero è una delle due donne che poi fa il bagno a mare, no? [...] Beh! Diciamo così, che questa persona uscendo dal carcere, avendo fatto il suo percorso, uscendo dal carcere è riuscita a far capire al proprio contesto criminale che lei non c'entrava più. E quel contesto criminale l'ha dovuto accettare. L'ha dovuto accettare! Non può accadere a tutte, ci sono tante tante condizioni, tanti aspetti che hanno giocato, tra virgolette, a favore di questa cosa, attenzione eh! Però la domanda che possiamo porci in maniera anche un po' superba e arrogante è: ci sarebbe arrivata se non avesse fatto quel percorso trattamentale? (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Se, attraverso il teatro l'istituzione penitenziaria si prefigge di favorire la rieducazione del detenuto, l'attività teatrale e in particolare l'evento performativo aperto alla cittadinanza, costituisce l'occasione, come già anticipato, per *“restituire”* alla società civile percezione della rielaborazione compiuta in istituto e del mandato assolto dall'istituzione stessa

e già questo è *anche un modo per dimostrare che c'è, appunto, qualcosa di più* che non è soltanto l'aspetto brutto. E il teatro offre questo, il teatro offre la possibilità di restituire qualcosa, un lavoro che io sto facendo all'interno dell'istituto. E la restituzione per loro è importante! Sì! (8_FGP_F_CC_Pavia_3).

Al contempo, il ricorso alla pratica teatrale e alla rappresentazione pubblica quale opportunità di incontro con la società civile mira al superamento, da un lato, dell'atteggiamento vittimistico del detenuto, dall'altro, della tendenza buonista di parte della comunità nei confronti di coloro i quali intraprendono carriere devianti e criminali. Al riguardo, una direttrice sottolinea come il ricorso al teatro sia funzionale anche ad instaurare un confronto con la società esterna

perché poi anche rispetto a domande difficili che ti possono essere poste o domande anche particolari, perché puoi avere anche un atteggiamento di carattere vittimistico ma quando ti devi confrontare può esserci qualcuno che ti dice che quando aveva situazioni familiari eguali alle tue, difficili, ha fatto scelte diverse, quindi, la scelta c'è sempre e poi, quindi, *tu stesso devi capire che devi rispondere rispetto a*

quella domanda. Se una scelta c'era vuol dire che tu non hai valutato o comunque hai scelto in maniera diversa. Cioè, vittimismo e buonismo, che sono due...due aspetti che possono non aiutarti...il teatro ti aiuta in qualche modo a capire che non puoi crogiolarti dietro il fatto che non avevi altre possibilità (1_DI_F_CC_L_Bergamo_3).

Le attività teatrali svolte in esterno, attraverso il ricorso all'articolo 21, rappresentano una componente del progressivo reinserimento della persona reclusa in vista della liberazione e dell'accompagnamento graduale svolto dall'istituzione nel recupero delle competenze e della funzionalità necessarie, affinché il reo sia quanto più possibile preparato ad affrontare il difficile momento della reintegrazione.

Comunque l'anno scorso quando abbiamo selezionato alcuni da mandare fuori a fare questo laboratorio, all'interno della scuola, per loro è stato un momento di grandissima soddisfazione, ma anche di grandissimo impatto emotivo quindi poi quando rientrano è anche fondamentale raccogliere quali sono le loro impressioni perché poi sono spesso persone che non escono da tanto tempo, che vanno fuori, vanno sul territorio, incontrano persone. Incontrano persone che magari possono anche fare domande scomode, in quel caso è successo...e quindi, diventa per loro anche un momento di riflessione, di...insomma, di guardarsi un attimo in faccia e dirsi: "Ok, ora?". Perché non è neanche sempre così detto. Loro, i detenuti intendo, vogliono uscire però non è neanche sempre così detto che l'impatto con l'esterno sia sempre così positivo, così rose e fiori come magari se lo immaginano. E quindi anche in questo senso è *tutto un percorso anche graduale* che poi è funzionale sempre al fatto di uscire e cercare di farli uscire nel modo migliore, nel modo più sereno, nel modo più sicuro che...insomma, non so se mi sono spiegata (11_FGP_F_CR_ER_Modena_Castelfranco Emilia_3).

Si ripropone dunque il tema dell'apertura e dell'interscambio "osmotico" fra interno ed esterno quale intento promosso dall'evento teatrale al fine di coinvolgere e responsabilizzare la società civile nel compito di garantire la difesa sociale e la tutela dei cittadini dalla delinquenza, affinché la comunità possa contribuire alla prevenzione speciale positiva quale principio di legittimazione della pena, ovvero alla rieducazione e alla reintegrazione del criminale e del deviante. Dalle testimonianze raccolte, si evince come la difesa sociale non coincida con la funzione custodiale, né neutralizzante del carcere, tanto meno può essere favorita dalla chiusura propria dell'istituzione totale; la difesa sociale si ottiene ponendo in relazione dialogica il carcere e la società civile, favorendo la conoscenza del contesto penitenziario ed il superamento di preconcetti e stigmatizzazioni.

Non ti consente: uno, un contesto chiuso, di crescere, l'interscambio che è importante, due non ti consente di conoscere effettivamente, il contesto. Quindi, puoi effettivamente comprendere, che la difesa sociale si fa aprendo. Perché tu conosci la realtà, tu ti puoi mettere in gioco, tu puoi dare qualcosa, tu puoi dare un'offerta formativa, tu puoi dare le tue conoscenze a favore del carcere...per esempio, in questo modo, pure con questo interscambio, con questa conoscenza, ci sono state persone che si sono messe in gioco

per fare volontariato all'interno del carcere. Magari soggetti sia che hanno...se sono pensionati, hanno qualcosa, delle competenze che hanno sfruttato all'esterno che posso sfruttare a favore della popolazione detenuta, ma anche giovani, giovani universitari, che è...magari quando si parla di volontariato si pensa sempre all'esterno, *e invece capiscono che effettivamente c'è un mondo dove loro possono fare qualcosa*, e questo serve anche per dare al detenuto quella spinta a mettersi in gioco, ad andare oltre, a non piegarsi alla visione vittimistica ma anche a far capire che non ci deve essere nemmeno da chi...da parte di chi entra, cioè, perché comunque, cioè, c'è un errore, c'è una sanzione, la pena deve essere una pena certa, c'è un processo di revisione. Quindi nemmeno il buonismo. Ecco perché, il flusso continuo, da una parte e dall'altra, serve a far conoscere il contesto e...e...a stimolarti, no? A conoscere, a metterti in gioco, anche dialogicamente con il soggetto che è dall'altra parte. Quindi non soltanto magari l'attività teatrale finalizzata ma prevedere alla fine questi dibattiti costruttivi (1_DI_F_CC_L_Bergamo_3).

Molto spesso io noto che gli esterni quando assistono poi a spettacoli teatrali, sono molto più interessati semmai a...poi proporre iniziative di volontariato, a donare libri, ecco mi vengono in mente una serie di attività che vengono un po' messe in moto allorquando anche si riesce adesso...col Covid siamo un po' fermi, a portare i detenuti fuori come è successo in passato, o portare gli esterni dentro, quindi *questo trait d'union* serve non sono agli attori ma serve anche al mondo esterno perché si appropria una fetta di carcere ma in un modo anche molto suggestivo e molto creativo (8_CI_F_CC_RE_Ferrara_7).

In tema di difesa sociale, con la rottura del “muro” che divide e separa il penitenziario e i detenuti dalla comunità, provocata dalla partecipazione della società civile agli eventi teatrali, vengono ribaditi nuovamente l'appartenenza del carcere al territorio – quasi fosse una città nella città – e l'impatto che la buona riuscita del percorso riabilitativo e il conseguente abbattimento della recidiva hanno sulla comunità in termini di sicurezza sociale.

6.6. L'investimento dell'istituzione sulla pratica teatrale

Un'ultima riflessione relativa all'intenzionalità istituzionale, ossia alla volontà da parte dell'istituzione penitenziaria se non di intraprendere consapevolmente un progetto teatrale a supporto del trattamento, richiedendo un intervento specifico a professionisti esterni, quanto meno di dare prosecuzione ad esperienze già avviate in tal senso, riguarda le aspettative – di breve e di lungo periodo – che l'istituzione nutre riguardo ad eventuali benefici e cambiamenti attesi e che motivano in parte la continuità garantita alle attività teatrali presenti nei diversi istituti che compongono il campione effettivo di indagine.

Mentre le aspettative a breve termine riguardano in maniera pressoché esclusiva la popolazione detenuta, quelle a lungo termine riguardano oltre ai soggetti reclusi anche le famiglie di elezione, principalmente i figli, nonché la comunità ed il territorio.

Quanto alle aspettative a breve termine, è possibile distinguere quattro diversi ambiti di investimento: personale, trattamentale, relazionale, familiare.

I benefici attesi sul breve periodo concernono essenzialmente l'efficacia dell'attività teatrale nel migliorare la condizione generale di benessere personale del soggetto detenuto

che li aiuti a stare bene con se stessi, a stare bene in carcere, a esprimersi prima ancora che a fare un percorso trattamentale. Perché poi, a volte, il percorso trattamentale viene un po' interpretato come un percorso che ti porta fuori dal carcere. No, non necessariamente.³ Alcuni detenuti praticano anche yoga, meditazione, perché li fa star bene, indipendentemente poi da quelli che possono essere di sbocchi del loro percorso trattamentale (6_CI_F_CR_L_Milano_Bollate_2).

Per quanto concerne l'aspetto trattamentale, l'efficacia rieducativa dell'attività teatrale viene posta in relazione con:

- il grado di gratificazione;
- il livello di coinvolgimento e di impegno profuso (non soltanto durante la fase laboratoriale), a fronte di una possibile condizione iniziale e comune di apatia e disinteresse;
- la disponibilità alla messa in gioco manifestata;
- il senso di responsabilità assunto nei confronti degli altri partecipanti come pure dei registi e conduttori dell'attività;
- la capacità critica e di rielaborazione sviluppata;
- l'inclinazione all'ascolto e all'empatia acquisita;
- la capacità di assumere ruoli differenti, tanto in chiave simbolica quanto in termini di elaborazione e acquisizione di modelli di condotta e comportamento conformi all'aspettativa sociale;
- una migliore percezione di sé come soggetto competente e capace, la modifica dell'immagine di sé e il superamento dell'identificazione con il proprio ruolo delinquenziale;
- la propensione ad intraprendere percorsi culturali paralleli di studio (come l'iscrizione a corsi di studio universitari o il conseguimento del diploma superiore);
- la consapevolezza della gradualità del processo di recupero;
- l'acquisizione di nuove competenze nonché di abilità espressive o la riscoperta di risorse "sospese" proprie.

L'aspettativa trattamentale nei confronti dell'attività teatrale riguarda in taluni casi la presenza massiccia fra i detenuti di persone affette in maniera conclamata da disturbi di natura psichica

oppure portatrici di fragilità psicologiche profonde, nei confronti delle quali la pratica teatrale assume una funzionalità espressamente terapeutica:

nell'immediatezza vediamo che, lì dove la cosa, l'esperienza, *risponde a quelle che sono le caratteristiche "personologiche" dei soggetti...* vediamo proprio una valenza anche terapeutica. Perché poi qui, di fatto, è chiaro che abbiamo persone che hanno anche proprio delle...come dire...non vorrei definirle malattie, anche se poi ci sono anche i malati psichici...e anche su di loro abbiamo visto che questo tipo di attività è terapeutica. Ma comunque persone che hanno una...delle problematiche, delle fragilità interiori. Non andiamo sulla patologia, però delle fragilità interiori, quasi dei vuoti, che vengono colmate da questo tipo di attività (6_DI_F_CC_L_Cremona_23);

aiutare i detenuti, in questo caso i nostri pazienti, a potersi esprimere secondo dei mezzi diversi da quelli della parola o dell'urgenza. Perché noi avevamo fatto questa scelta, di quel tipo di laboratorio lì, perché erano tutti i ragazzi che avevano comunque una modalità di espressione del proprio malessere molto distruttiva, cioè, attraverso i tagli o agiti autolesivi, o urla e risse, e il poter fare apprendere a questo tipo di persone, cosa si possa imparare di bello, di positivo, rispetto al solito, perché, ecco, i gruppi in carcere spesso hanno questa modalità un po' lamentosa, vittimistica [...]. Quindi, un po', i benefici, io penso che ci aspettiamo questo, la capacità di vedere anche oltre il proprio stato detentivo e *potersi costruire un'immagine di sé più efficace, più audace, più accettabile* e capace di stare in un mondo in cui sono anche altri tipi di persone, ecco, perché alla fine, è la comunità esterna...Quando vengono i volontari, oppure gli attori, le persone, i registi come Vincenzo, è la comunità esterna che si si cura di te e investe su di te. Cioè una cosa, un po', a loro gliela dico, noi siamo pagati allo Stato, è il nostro lavoro, anche se uno può scegliere di andare a fare qualcos'altro, non è che siamo obbligati a stare in carcere, però, quando ce una comunità esterna, soprattutto una comunità artistica, che viene a investire il proprio tempo lì dentro, per me è una dimostrazione che il mondo fuori si cura di te, quindi, deve essere un...uno scambio reciproco. Un po'...sono queste un po' le cose che ci aspettiamo, un po' una messa in gioco, se vogliamo usare 'sto termine, da parte loro, su determinati temi (7_FGP_F_CR_RE_Parma_8).

Relativamente all'aspetto relazionale, dalle testimonianze raccolte si evince che la prospettiva nel breve periodo riguarda principalmente lo sviluppo da parte del partecipante all'attività teatrale della disposizione a superare titubanze, timidezze e atteggiamenti omertosi e intessere rapporti più diretti, spontanei ed autentici, tanto all'interno del gruppo quanto in sezione (specie tra persone di origine diversa) e ad acquisire un maggiore rispetto dell'altro ed una maggiore capacità di mediazione e negoziazione per la risoluzione delle frizioni e dei contrasti.

Contestualmente, invece, ai rari progetti di teatro sociale imperniati sul recupero e sulla ricostruzione del legame parentale in un contesto di interazione altro rispetto a quello del colloquio previsto dal regolamento penitenziario, l'auspicio è che la pratica teatrale sia funzionale alla ridefinizione della propria identità e del proprio ruolo genitoriale, a fronte della spoliazione e dell'impovertimento relazionale indotta dall'istituzionalizzazione (con effetti che evidentemente si ripercuotono anche potenzialmente sul lungo periodo).

È funzionale anche nella relazione genitori-figli, perché quando tu fai uno sforzo, anche molto importante, è bello manifestare questo sforzo, far vedere quello che sei riuscito a realizzare alla tua famiglia e, non soltanto far entrare la famiglia dentro, perché faccio il teatro, e far vedere ai ragazzi, ai tuoi figli, soprattutto se minori, quello che il papà o la mamma è riuscita a realizzare. Ma è bello soprattutto se tu sposti la rappresentazione all'esterno e questo, e quindi la famiglia, si inserisce nel contesto cittadino e quell'applauso che il figlio percepisce nei confronti del genitore *serve anche a valorizzare il genitore* nei confronti proprio... (1_DI_F_CC_L_Bergamo_3).

Similmente, anche le attese sul lungo periodo concernenti la persona reclusa riguardano la buona riuscita del percorso rieducativo, in particolare in relazione ai detenuti minori, fra i quali i casi di recupero e di abbattimento della recidiva sono numericamente superiori rispetto agli adulti e nei confronti dei quali la 'speranza' è che l'attività teatrale possa contribuire anche al raggiungimento della maturità cognitiva.

Sicuramente la nostra attenzione è più sulla...sui detenuti. Rispetto all'obiettivo, come dicevo prima, lungo è di restituire alla società *un ragazzo nuovo, un ragazzo formato, un ragazzo cresciuto, un ragazzo anche maturato*. Sicuramente noi lavoriamo con dei giovani che ancora la maturità cognitiva è relativa e l'arte teatrale, supponiamo ed è questo poi lo scopo che ci proponiamo proprio, non dico a breve o brevissimo termine, ma comunque nel periodo che permangono qua da noi, di cercare di far sviluppare questa...proprio...maturità cognitiva. Ce lo proponiamo (sospira) (10_CI_M_IPM_L_Milano_Beccaria_1,5).

Oltre al raggiungimento della maturità cognitiva, l'obiettivo più significativo perseguito attraverso il ricorso alla pratica teatrale riguarda il potenziamento da parte del detenuto minore (ma anche di quello maggiorenne) delle proprie risorse e l'acquisizione di una maggiore autostima e di una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie capacità. L'attesa, se solo raramente riguarda la scoperta di un talento artistico che possa veicolare il reinserimento, più frequentemente riguarda

lungo termine nel...rispetto a quello che può essere il fatto che il ragazzo, quando uscirà, avrà acquisito delle competenze, che sono anche proprio delle...una maggiore autostima in alcuni casi. perché c'è chi è più consapevole delle proprie capacità e, quindi, già appunto fa teatro perché sa già di essere bravo, bello e...e capace. C'è chi, invece, entra in punta di piedi, è spaventato, sta nascosto per tutto il tempo e, poi, dopo, alla fine, ti dice: "Sai che mi hanno applaudito? Sai che sono stato bravo, che il regista mi ha detto che sono stato bravo!" Quindi è anche un aumento dell'autostima, *del sentirsi capaci in cose...in cose belle* anche, no? Anche il bello, l'essere bravi nel fare cose belle, perché comunque parliamo di ragazzi che, in buona parte, hanno esperienze di fallimenti scolastici, una scarsa a volte autostima rispetto a...sono solo capaci di fare dei pasticci e dei guai, quindi direi anche un po' complessivamente una...un aiuto nella crescita del ragazzo. Sono tutte caselline che aiutano la crescita, direi (4_FGP_F_IPM_RE_Bologna_11).

Più generalmente l'ambizione è quella di facilitare mediante la pratica teatrale l'introspezione, la riflessione e la revisione critica del proprio vissuto e delle proprie scelte criminali e quindi la riuscita del percorso rieducativo funzionale alla reintegrazione in società del reo, e di ingenerare nel soggetto un cambiamento affinché possa, in fase di liberazione, agire da cittadino consapevole nel rispetto tanto delle norme quanto della persona umana:

il risultato è quello di mettersi in gioco. Per poter affrontare un domani, all'uscita a fine pena, i problemi della vita. Quindi aver il coraggio *di poter affrontare quello che c'è* (9_CI_M_CC_L_Cremona_22).

In tema di affettività, relativamente agli effetti a lungo termine della rieducazione per mezzo della pratica teatrale, il riferimento alla famiglia di elezione riguarda nuovamente la possibilità di instaurare modalità di contatto, comunicazione e interazione efficaci e positive, e di 'costruire' o ripristinare relazioni emozionali e legami affettivi logorati dalla separazione e dalla distanza spesso anche geografica, in particolare con i propri figli, per quanto concerne i detenuti adulti. Più in generale, il rimando alla famiglia (di elezione o di origine) riguarda principalmente il fatto che possa a sua volta beneficiare della buona riuscita del percorso rieducativo e della reintegrazione del detenuto nella società, compensando il danno sociale causato dalla condanna e dalla reclusione e scongiurando il rischio di un'ulteriore stigmatizzazione e pauperizzazione penale (vedi cap. I, par. 5).

Il secondo oggetto di investimento dell'aspettativa riguardo all'efficacia della pratica teatrale nel coadiuvare l'equipe educativa, e l'istituzione nel suo complesso, nel perseguimento dei propri obiettivi e nella realizzazione del proprio mandato costituzionale, è costituito dalla comunità territoriale, nei confronti della quale la prospettiva è nuovamente quella di "gettare un ponte" tra dentro e fuori, fra carcere e società civile, attraverso

un rafforzamento anche di quella che è la rete di collegamento con l'esterno (6_DI_F_CC_L_CREMONA_23).

Il sentimento di aspettazione fiduciosa riguarda, nel presente ma soprattutto nel futuro, il fatto di "avvicinare il carcere alla città"³²⁰ e coinvolgere il territorio e suscitare l'interesse, attraverso un linguaggio, quello teatrale, nei confronti del quale la comunità è 'educata' e sensibile.

³²⁰ In merito alla 'distanza' tra il carcere e gli spazi della città, Valeria Verdolini (2022, pp. 43-51) afferma che la natura ideologica dello spazio carcerario è determinata dalla sua stessa funzione: lo spazio

Il teatro fa questo miracolo. Forse una cosa che non fanno tutti...tutte le attività. Sicuramente il teatro così come anche lo sport, per esempio, così come anche la musica sicuramente, è più in grado, coinvolge di più anche l'esterno, no? Cioè quindi anche se si tratta di lavorare con detenuti l'esterno é ben favorevole, lo fa con piacere insomma (4_DI_F_IPM_L_Milano_Beccaria_2,5).

6.7. Criticità: mancanza di risorse e resistenze del personale di Polizia Penitenziaria

Veniamo ora all'ipotesi che l'età o la breve permanenza dei detenuti all'interno del penitenziario non giustifichino l'investimento di risorse umane ed economiche nell'attività teatrale e il suo utilizzo come strumento trattamentale efficace. In base alle esperienze riportate dai testimoni istituzionali, è possibile ritenere che la tipologia di istituto, e quindi la distinzione fra Casa Circondariale e Casa di Reclusione, e quella fra istituto per adulti e istituto per minori, non influisca sistematicamente sulla volontà di impiegare il teatro come strumento di supporto al processo di rieducazione. La valenza trattamentale del teatro viene infatti riconosciuta in entrambi gli ambiti³²¹; d'altra parte è risaputo agli addetti ai lavori che il ricorso al teatro in un contesto di minore turnazione della popolazione detenuta, e quindi di permanenze lunghe, consente di dare maggiore continuità e stabilità al gruppo di lavoro e di raggiungere (soprattutto

penitenziario viene analizzato in relazione al rapporto fra status e funzione, ovvero fra la condanna e la necessità securitaria di sottrarre il reo alla città e 'restringerlo' entro un ambiente 'parallelo', un'area fisica 'separata' che alla città resta tuttavia indissolubilmente legata. Dalla ricostruzione riportata dall'autrice emerge come nel corso dei secoli si sia verificato un progressivo spostamento del carcere nelle zone periferiche della città: se tra il 1700 e il 1800 e fino al secolo successivo, permane un'idea del carcere come parte integrante della città, integrato dal punto di vista topografico nel tessuto urbano (pur rivelando chiaramente un'asimmetria nei rapporti di potere), nel XX secolo il carcere diventa periferico e viene confinato in spazi extraurbani, per assumere negli anni Ottanta caratteristiche edilizie che denotano una tendenza al contenimento e alla ripartizione dei ristretti, e, più in generale, alla sicurezza, al controllo ed alla chiusura al mondo esterno ed alla città. In contrapposizione a tale inclinazione, la cultura del "nuovo" carcere mira oggi a superare la condizione di segregazione (intesa come separazione, isolamento e restrizione) definita dalla funzione ideologica e simbolica assunta dallo spazio penitenziario nei riguardi della città.

³²¹ Quanto alla distinzione fra Casa Circondariale e Casa di Reclusione, bisogna sottolineare che qualunque attività intrapresa dal condannato, compresa quella teatrale, è oggetto di osservazione e rientra in una qualche misura nella relazione di sintesi elaborata dal funzionario giuridico-pedagogico e dall'équipe educativa perché il percorso di riabilitazione sia sottoposto alla valutazione del Magistrato di Sorveglianza. Per l'imputato in attesa di giudizio, per il quale vale la presunzione di innocenza, la partecipazione alle attività, per quanto consentita, non ha valore in termini osservativi, dal momento che non essendo condannata la persona detenuta non può essere ritenuta 'oggetto' di trattamento.

in presenza di ragazzi e giovani adulti, per i quali le possibilità di un recupero effettivo sono superiori) esiti più tangibili in termini di riflessione e rielaborazione critica.

Anche gli spazi costituiscono un elemento di criticità che limita fortemente le opportunità di compiere un percorso efficace, spesso sono insufficienti e inadeguati allo svolgimento dell'attività teatrale, quando non addirittura inesistenti³²² – si parla infatti di spazi “inventati”, derivati dal riadattamento di ambienti destinati ad altri usi: rotonde, corridoi, passeggi, aule scolastiche, biblioteche, palestre, chiese. Nonostante l'assenza diffusa di spazi idonei e appositamente predisposti da parte dell'istituzione penitenziaria possa essere interpretata come un indicatore della mancata istituzionalizzazione della pratica teatrale nel contesto detentivo, si deve però constatare che tale mancanza non costituisce un alibi per evitare il ricorso al teatro, né inficia il valore trattamentale riconosciuto all'attività.

Dalle testimonianze raccolte emergono piuttosto due elementi di maggiore problematicità:

- 1) le scarse risorse economiche necessarie per dare continuità ai progetti di natura teatrale;
- 2) le resistenze del personale di Polizia Penitenziaria.

6.7.1. La mancanza di risorse finanziarie

Le istituzioni tendono all'inerzia, all'autoreferenzialità, alla resistenza al cambiamento fissando ruoli e azioni entro schemi fissi e conferendo stabilità e prevedibilità alle condotte degli attori³²³; ciò si fa ancora più evidente nelle istituzioni totali. Nel corso delle interviste, i testimoni, indipendentemente dal proprio ruolo istituzionale, si riferiscono sovente all'attività teatrale in corso all'interno degli istituti di appartenenza come ad una realtà ‘durevole’, consolidatasi nel tempo, al punto da non richiedere ulteriori negoziazioni al momento della programmazione annuale. L'attività, anziché essere ridefinita *ex novo*, volta per volta, viene ripetuta, “calendarizzata” per effetto di una sorta di automatismo, di consuetudine (potremmo dire con Schutz che viene “tipizzata”), mentre lo sforzo decisionale è speso nell'individuare i contenuti e i partecipanti o nell'eventuale organizzazione dell'attività stessa.

³²² Dei 16 istituti che rientrano nel campione ideale, quasi un terzo (5) non è dotato di teatro.

³²³ Per un approfondimento sull'analisi sociologica delle istituzioni, cfr. fra gli altri: De Leonardis, O. (2001). *Le istituzioni: Come e perché parlarne*. Roma: Carocci.

Si programma tutto per cercare di rispondere alle varie richieste e, per quanto mi riguarda il teatro, oramai non abbiamo più bisogno di programmarlo, si auto...*si autoalimenta*, si autoriprogramma (ride) (6_FGP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_12).

Quest'anno che è stato chiuso i colleghi, quasi tutti, ci sono rimasti male che non si poteva andare a teatro. Quindi è così intrinseco il teatro con il Beccaria, è così ben legato che non è strano quando si fa ma è strano quando non si fa. Quindi sì, sicuramente nella programmazione annuale ormai direi è *di default* inserire l'attività teatrale. Più che altro ogni anno cerchiamo di rinnovare la proposta, quello sì, di cercare di trovare nuove situazioni, nuove argomentazioni. Voglio dire, quest'anno, a causa proprio di questo maledetto virus, e quindi l'emergenza, ci siamo rimodulati con lo streaming dove anche parecchi agenti hanno partecipato perché hanno accolto con...proprio perché, per la nostalgia del teatro, hanno accolto volentieri questa situazione (10_CI_M_IPM_L_Milano_Beccaria_1,5)³²⁴.

I: Per quanto riguarda l'attività teatrale, è un'attività che appunto dal 2015 è presente, è parte di tutte le attività dell'Istituto. E...quindi avviene in maniera naturale, concluso il ciclo di un anno che si può concludere con la rappresentazione, la messa in scena di un'opera...poi i contatti vengono sempre presi in maniera naturale, nel senso che è la stessa Stefania che contatta...rimangono sempre scoperti i mesi di luglio e agosto, che sono i mesi più caldi...Dove è più difficile lavorare per loro e anche per gli stessi detenuti, ma a settembre si riprende. In maniera, appunto, naturale...è ovvio che i detenuti entrano ed escono, nel senso che possono anche cambiare. E quindi, quando c'è la necessità di inserire dei nuovi detenuti, se ne parla appunto insieme. [...] I detenuti non lo sanno però, eh! I detenuti, per noi...ho detto "*per scontato*" anche se non è giusto dirlo. Sono delle attività che vengono programmate. Essendo un'attività che per noi, comunque, è importante, già noi diamo comunque una certa priorità al teatro. Non è che stiamo lì a ragionare se farla o non farla, perché sappiamo già che è un'attività che va bene!

R: Che funziona?

I: Esatto, funziona. Il detenuto non la dà per scontata, poverino, perché comunque sa che...nel senso non è che gli viene detto...anche questo è importante per loro. Loro vivendo questa situazione detentiva, tutto quello che gli viene riportato deve essere garantito. Cioè non è che gli si può dire che viene fatta quell'attività e poi non viene fatta. Oppure che tu la fai e poi in realtà non la fai. E, quindi, tutto quello che viene fatto, viene sempre comunque detto nel momento in cui si sa che inizia l'attività (8_FGP_F_CC_Pavia_3).

Le ragioni di questa continuità nella ripetizione della proposta sono in una certa misura le stesse già evidenziate nei paragrafi precedenti e attengono in primo luogo a:

- il grado di partecipazione / gradimento per l'attività,
- i benefici e i buoni risultati prodotti dall'attività per i detenuti partecipanti,
- il miglioramento del clima relazionale e di lavoro interno all'istituto,
- la possibilità di stabilire relazioni fruttuose con i servizi/istituzioni del territorio e con la comunità locale in cui si colloca l'istituto.

³²⁴ Nel caso specifico, in occasione della sospensione delle attività a causa delle misure di contenimento dei contagi da Covid 19, l'attività teatrale ha preceduto la scuola e i colloqui, nell'uso degli strumenti digitali per la comunicazione a distanza e quindi nell'adottare una procedura che normalmente non è in uso nel contesto detentivo.

Noi proponiamo sempre attività nuove. Quelle vecchie, se vengono riproposte, è perché abbiamo trovato dei giovamenti, dei miglioramenti e dei risultati. Siccome il teatro l'abbiamo fatto e lo faremo, ripeto quest'anno non è stato possibile, ma lo faremo più avanti sicuramente...lo facciamo già da molto tempo! Significa che è un'attività in cui crediamo, che dà dei risultati. Non avrebbe senso riproporla, se non avessimo dei risultati (9_CI_M_CC_L_Cremona_22).

Ma oltre che dalla validità della proposta trattamentale, la continuità dipende dal fatto che la pratica teatrale costituisce uno strumento non soltanto rieducativo, terapeutico e ricreativo, ma di formazione professionale:

con l'inserimento a Castelfranco però va fatto anche un distinguo...perché intanto ho trovato la tradizione teatrale...ehm...importante e di grande integrazione anche con l'esterno. Perché il Teatro dei Venti svolge attività teatrali anche all'esterno, quindi crea questo rapporto di connessione diretta tra il teatro interno ed esterno. E mi sono resa subito conto del potenziale di questa associazione! Perché non fa teatro semplice, ma fa un teatro che ha una caratterizzazione *professionalizzante*. Perché molto spesso i detenuti che partecipano a queste rappresentazioni teatrali hanno la possibilità di avere dei tirocini professionali, sia all'interno che all'esterno quando fanno gli spettacoli fuori. Quindi c'è un aspetto di professionalizzazione e di formazione che secondo me è importante e che rende il teatro in carcere, almeno qui a Castelfranco, qualcosa di più rispetto alla semplice attività ricreativa o terapeutica. Ora non dico che può creare lavoro, perché sicuramente le criticità sono tante anche sicuramente rispetto al sistema. Però sicuramente è un momento di grande formazione professionale, che può anche generare delle competenze e delle abilità, che possono poi essere anche spese in un futuro in un mercato anche diverso di lavoro e di formazione. Quindi per questo motivo noi abbiamo rafforzato ancora di più l'esperienza teatrale all'interno del carcere, nonostante le difficoltà del sistema! (8_DI_F_CL_RE_Castelfranco_2).

Un ulteriore elemento di continuità, come vedremo nel prossimo paragrafo, è dato dalla motivazione e dalla resilienza, dalla capacità di adattamento degli operatori esterni ad un contesto chiuso e tendenzialmente “espulsivo” quale quello penitenziario.

La spinta, la motivazione, *la spinta interna* di queste persone è sicuramente un elemento che ha sfidato qualunque impossibilità, qualunque farraginosità, dei sistemi complessi, quale può essere un istituto penitenziario. Queste persone si sono mostrate altamente resilienti, perché il contesto...parlo negli anni, a prescindere tra l'altro anche dalle singole figure che hanno incarnato i vertici, è proprio il contesto. Lei lo sa, credo che venga da studi che sicuramente l'hanno resa sensibile al dato del funzionamento delle istituzioni totali. Quindi questo cosa significa, che questo genere di organizzazioni come la nostra è fatta di tante farraginosità. E a volte espulsive. Beppe e Lisa sono persone che sono state resilienti rispetto a questo, perché si vede che hanno una motivazione fortissima! Quindi, oltre al dato costituito dalla loro capacità di adattamento per andare avanti rispetto a un sistema difficile quale quello penitenziario in generale, secondo me...oltre a questa caratteristica, c'è anche la validità della proposta! Perché qualcosa che non sia oggettivamente di valore non resiste (10_FGP_F_IPM_L_Milano_BECCARIA_15).

Tuttavia, la ripetizione e l'integrazione dell'attività teatrale dichiarate dai rappresentanti istituzionali si scontrano con la necessità esiziale di garantire alla stessa, sul lungo periodo, una continuità anche sotto il profilo economico, ovvero di fornire sostegno finanziario all'azione, sia per quanto concerne i compensi dei professionisti coinvolti, sia per quanto riguarda le spese di allestimento degli spettacoli e l'eventuale retribuzione, laddove prevista, degli attori detenuti quali ulteriore riprova della valenza rieducativa del teatro e quale riconoscimento formale della validità del percorso riabilitativo intrapreso dalla persona reclusa,

perché a un certo punto portarli all'Elfo Puccini a recitare...e fargli avere un guadagno che sia anche il minimo sindacale, significa riconoscere a loro...torniamo a quel discorso dei valori! Non è soltanto il fatto di dire: mi comporto bene, partecipo all'attività trattamentale e mi danno il permesso. NO! Ti comporti bene, partecipi all'attività teatrale, rifletti sulla tua vita, fai una valutazione sulla tua vita, questa valutazione onesta sulla tua vita ti riconosce *il giusto dovuto*, anche in termini economici (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

L'inserimento dell'attività teatrale nel progetto pedagogico di struttura rappresenta in tal senso un'opportunità, nel senso che attraverso il progetto di istituto è possibile richiedere all'Amministrazione Penitenziaria, ovvero al Provveditorato Regionale, i fondi necessari per la realizzazione degli obiettivi dichiarati e sottoposti al vaglio del Provveditorato stesso; tuttavia, il capitolo destinato dall'Amministrazione Penitenziaria alle attività trattamentali è piuttosto esiguo³²⁵ e le risorse destinate a ciascun istituto per lo svolgimento delle stesse sono necessariamente residuali e irrisorie. A compensare tale mancanza di risorse (e di investimento) giunge l'operato e il contributo delle amministrazioni locali, Regioni e Comuni. Emblematico in tal senso è il ruolo svolto dalla Regione Emilia Romagna che – in virtù del *Protocollo d'Intesa sull'attività di teatro in carcere* stipulato insieme al PRAP dell'Emilia-Romagna e Marche e all'Associazione Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna – interviene attraverso gli Assessorati al Welfare, alla Formazione e alla Cultura a sostegno delle esperienze di teatro, al fine di sviluppare produzioni teatrali, attività laboratoriali nonché la promozione e la circuitazione degli spettacoli (v. Cap. IV, par. 5.1):

³²⁵ Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel 2020 per le spese per l'organizzazione e lo svolgimento negli istituti di prevenzione e di pena delle attività culturali, ricreative, sportive e ogni altra attività inerente all'azione rieducativa e le spese per il funzionamento del servizio delle biblioteche penitenziarie sono stati stanziati 822.264 euro su un totale impegnato di 2.930.562.500,62 di euro.

ormai è entrato nella programmazione, parlo dell'Emilia Romagna, ma penso di altre regioni, a livello proprio regionale eh. Qui in Emilia Romagna esiste proprio un gruppo che fa capo alla regione Emilia Romagna di coordinamento teatrale, che ogni anno invia il proprio programma al PRAP, Provveditorato Amministrazione Penitenziaria, che ne demanda l'esecuzione alle direzioni. Quindi penso che non ci si possa tirare indietro, cioè sarebbe...è una delle attività che vanno avanti di anno in anno, più strutturata. Il fatto che la regione deve finanziare i progetti, perché da un po' di tempo l'Amministrazione Penitenziaria non dava una lira a questo tipo di progetti come ad altri. Eee...e sarebbe bello che invece li valorizzasse. Ma io penso, però, che fino al 2002 o una roba del genere avevano un certo finanziamento pescando, per esempio, i fondi...allora c'era una legge speciale sul finanziamento delle attività per i tossicodipendenti e, quindi, tipo il regista prendeva...veniva pagato a parcella un tot all'ora, chiaramente una miseria. Ma perlomeno c'era un riconoscimento. Adesso queste cose sono tutte venute meno e, quindi, grazie alla regione e alle...e alle associazioni, per esempio laaa...la regione vuol dire la parte in cui autonomamente finanzia le attività teatrali, poi sai che ogni comune sede di carcere ha un certo finanziamento delle attività da parte della regione nel...nei piani territoriali e la...l'Associazione Contatto prende dei fondi, ma pochissima cosa, che destina di solito alle attività col carcere, tra cui c'è il teatro (5_DI_F_CC_Forlì_10).

Dal canto loro, le associazioni, le cooperative ed i liberi professionisti che conducono le attività teatrali negli istituti penitenziari attingono in larga misura a sponsor locali e a bandi di finanziamento emessi da fondazioni bancarie o dal Fondo Sociale Europeo.

Laddove invece le regioni e le amministrazioni comunali non siano prodighe nel fornire sostegno economico alle attività culturali che si svolgono in ambito detentivo, i testimoni istituzionali, forti delle relazioni instaurate a livello territoriale, manifestano la tendenza ad assumere un ruolo di “manager” per attingere a diverse fonti di finanziamento:

d'altro canto non avere finanziato un'attività significa che puoi anche bussare ad altre porte. Per cui il rapporto col territorio, l'inter-relazione che tu riesci a creare è utile perché hai sempre delle possibilità ulteriori che puoi mettere in gioco se la somma che avevi preventivato non arriva. Questo non significa che ti devi bloccare, significa che devi lavorare un po' di più a livello di marketing. Cioè, io dico che noi dobbiamo fare marketing, offerte, magari noi possiamo dare i locali, possiamo dare un teatro, possiamo provare anche con la collettività, possiamo dare come destinazione il teatro perché gli interni vengano. Per cui magari il comune è contento di fare un'opera quando c'è un'attività all'esterno. [...] Hai qualcosa da offrire, il carcere ha qualcosa da offrire. Molto da chiedere soprattutto, no? Perché non vive con risorse proprie. Alcune volte mi dicono: "Sì, siamo dei manager ma dei manager...sa come i ministri senza portafoglio? Noi siamo manager ma senza portafoglio" [...] Perché non sappiamo, non abbiamo all'inizio dell'anno, come sarebbe utile, già un budget che sappiamo come investire. Lo abbiamo a seconda della valutazione del progetto di struttura, delle somme che arrivano da Roma, dalle somme che poi da Roma il Provveditorato destina agli istituti...quindi, sì, la programmazione e la progettazione c'è, però dobbiamo essere dei manager *bravi a fare marketing anche sul territorio* e cercare altre risorse (1_DI_F_CC_L_Bergamo_3).

Vi è sempre, comunque, chi fra i Direttori risulta totalmente inconsapevole al riguardo del problema finanziario, presumendo che gli operatori teatrali facciano del volontariato.

Qualcuno fra i dirigenti teme che il mancato supporto economico possa comportare un'interruzione dell'attività e profonde pertanto il proprio impegno a livello personale, oltre che istituzionale, per dare credito alle realtà artistiche presso enti e fondazioni, ai quali tuttavia ritiene si debba fornire evidenza della validità della pratica teatrale nel coadiuvare il processo di rieducazione della persona reclusa.

Io ho timore che a un certo punto ci sia uno stop dal punto di vista economico. Credo che fondamentalmente, per gli operatori del settore, venire a lavorare in carcere, a fare teatro in carcere, sia edificante anche per loro. Quindi io non credo che questo...questo spaccato artistico si tiri mai indietro. Si può tirare indietro se non ottiene più finanziamento ad hoc e questo è l'aspetto su cui si deve sempre mantenere alta l'attenzione. E siccome i finanziamenti, per la maggior parte, arrivano sì anche da enti pubblici, ma anche da fondazioni private, bisogna mantenere l'attenzione su quel versante. *Mantenere l'attenzione su quel versante significa fornire risultati*. Un risultato artistico senz'altro, ma anche un risultato in termini trattamentali. Io istituzione e carcere devo dimostrare alla fondazione che i detenuti che hanno partecipato, uno, due, non tutti, cambiano strada (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Pertanto c'è chi sostiene la “svolta professionalizzante”, suggerendo che la pratica teatrale assuma connotati di formazione professionale ai mestieri del teatro, cosicché, oltre ad offrire più significative opportunità di reinserimento lavorativo per i detenuti, possa attingere a programmi di finanziamento specifici.

Nel momento in cui, invece, tu ne dai una svolta professionalizzante, lì cambia. Se il teatro diventa una fonte di reddito, quindi, per la...i partecipanti all'attività, *diventa una formazione, diventa un mestiere, cambia tutto quanto*. E si dà una svolta differente, perché è giusto che sia così, altrimenti in Italia si rimane, infatti, no, con l'idea ormai anacronistica che sia, vabbè, l'allestimento, quindi con lo spazio...eh...se invece diventa, no, al pari di altre attività lavorative, diventa, viene impostata, come una possibile professione, chiaramente non per tutti, ti diventa...se prende quella veste. Se invece prende una veste prettamente terapeutica lì entriamo, no, nell'ambito invece della gestione del disagio psichico...nell'ambito...però ecco lì avrebbe una veste più clinica, a questo punto, dovrebbe rivestire, dovrebbe entrare in un asse differente, no, di intervento finanziario, secondo me (7_DI_M_CC_L_Milano_Bollate_0,4).

Si ripropone dunque insistentemente il tema della professionalizzazione e della qualità dell'intervento come obiettivo dell'attività teatrale e come ulteriore ragione della sua sussistenza in ambito carcerario.

Sullo sfondo di questa “insistenza” dei rappresentanti istituzionali vi è un profondo senso di rammarico e una dura critica nei confronti dello Stato, che di fatto risulta non investire nella pratica teatrale e nelle attività trattamentali, segno di un più generale disinvestimento nella rieducazione (che si esplicita innanzitutto nella carenza di personale preposto alla riabilitazione a

favore di quello addetto al soddisfacimento dei bisogni primari e al mandato securitario). In tal senso, qualcuno insinua che il carcere rispecchia l'atteggiamento di disinteresse della società sia verso il penitenziario come luogo di promozione umana, sia verso la cultura come strumento di tale promozione.

I luoghi della cultura non sono luoghi morti, devono essere luoghi vivi, quindi tutti ce ne dobbiamo far carico, ma è principalmente lo Stato, allora se lo Stato non mette i soldi oppure ci sono, diciamo, giochi di potere sporchi nel dare i finanziamenti, chiamano sempre le stesse persone e quindi diventano diciamo un scambio di voti più che vera cultura e allora capisci? si svuota dei significati e cosa vuoi? che il carcere poi diventi il luogo dove...è come dire si capiscono determinati valori quando fuori questi valori non sono premiati, ecco, allora io ritorno a dire *il carcere non è un luogo diverso dalla società*. Per certi aspetti, quando ti ho detto è un luogo dove c'è molta umanità è perché bene o male, quindi nel bene o nel male, tutte le emozioni sono amplificate proprio perché è un luogo chiuso allora...però è come dire che anche il carcere dovrebbe essere aiutato dalla società esterna, civile, a credere in questa possibilità che un essere umano che sbaglia, anche se questa cosa è molto difficile da concepire perché noi la rigettiamo sempre, ha diritto ed è necessario e doveroso occuparsi di questa parte umana, eh...perché poi cioè se esce, lo ritrovi per strada e che tipo di essere umano hai, quindi, per me oltre al fatto di dare una stabilità che vada ad ogni persona in questo paese, cioè il lavoro perché senza lavoro possiamo parlare...manco a teatro poi andare senza lavoro, però fermo restando quelli che Maslow diceva i bisogni fondamentali dell'uomo, quindi mangiare, coprirsi e quindi in qualche maniera sono i bisogni...fare i bisogni fisiologici no? di cui fa parte anche il sesso ritorno a dire, detto questo poi ci sono i bisogni più alti dell'essere umano: curare la mente, curarsi, prendersi cura della mente, come lo fai? l'arte, la cultura l'autorealizzazione, quindi...questa parte qua noi siamo ancora allo stato 1, lavorare, riscaldarci fare i bisogni fisiologici, i bisogni più alti sento che sempre si trascurano, ne parliamo tanto perché...però poi all'atto pratico...capisci cosa ti voglio dire? Perché lo Stato non ci mette i bei soldini anche per quelle attività, è questo che dico, perché sennò... (2_FGP_F_CC_RE_Forlì_10).

Per rivalutare la pratica teatrale e assicurarne l'attuazione in ambito detentivo, secondo gli intervistati bisognerebbe curare diversi aspetti di quella che potrebbe essere definita una "politica nazionale" del teatro in carcere (2_FGP_F_CC_RE_Forlì_10), che si basa su:

1 - l' "obbligatorietà" dell'attività teatrale, intesa non come coazione alla partecipazione (dal momento che il trattamento del soggetto recluso si fonda primariamente sulla volontarietà dell'adesione) bensì come inserimento a livello ministeriale e, di conseguenza, ai vertici dell'Amministrazione Penitenziaria, della pratica teatrale nel "curricolo", ovvero nel percorso riabilitativo della persona reclusa, alla stessa stregua della scuola e del lavoro; come previsione e "strutturazione" di tempi, spazi, risorse, contratti atti a sostenere l'impiego della pratica teatrale come attività trattamentale:

più che essere obbligatorie, proprio, strutturate, capito? *Dovrebbero esser strutturate*. Cioè dovrebbe essere previsto che negli istituti si faccia, si dedichi dello spazio all'attività teatrale, allo sport, non sia messo così alla...che devi stare a vedere se il Comandante è illuminato, se il Direttore è intelligente...o se il Comandante si impone sul personale, allora...torniamo lì, si impone sul personale che magari si alza uno scemo e dice: "No, io non lo voglio fare", cioè, dovrebbe essere strutturata e dire: "Questa è un'attività che si fa perché ha dato questi risultati, produce queste cose, ci sono gli studi scientifici". Io non ho degli studi scientifici, io ti posso dire...dare la mia esperienza (3_CI_F_CC_IPM_L_Milano_S. Vittore_Beccaria_14_1);

2 - lo stanziamento sistematico, sul lungo periodo, di fondi destinati allo sviluppo a livello nazionale delle esperienze teatrali:

eh, forse sarebbe, bisognerebbe...forse bisognerebbe intervenire in maniera, cioè da parte del Dipartimento si potrebbe intervenire con dei fondi stanziati ad hoc per il teatro, mi viene da pensare *in maniera stabile* perché comunque è un'attività che...sulla quale appunto non...alla quale non si rinuncia. Quindi invece che andare tutti gli anni a cercare fondi e risorse all'esterno...anche perché questo dipende anche molto dal territorio, quindi sicuramente mentre in Lombardia magari insomma ci sono più fonti di finanziamento, immagino che in Puglia, in Calabria, in Sicilia la situazione sia molto più complicata, quindi sicuramente forse il Dipartimento potrebbe intervenire, il Ministero potrebbe intervenire con delle risorse stanziare ad hoc, visto appunto la grande partecipazione che è sotto gli occhi di tutti, anche perché poi comunque noi diamo anche i dati, no? delle...delle attività fatte, anche delle persone che partecipano, coinvolte quindi forse sarebbe interessante se si potesse fare un progetto diciamo nazionale che riguarda tutti e che riguarda tutti magari anche con le stesse condizioni... (4_DI_F_IPM_L_Milano_Beccaria_2,5);

3 - la realizzazione di percorsi teatrali maggiormente articolati e differenziati che rispondano a bisogni specifici in ragione della categoria di detenuti a cui si rivolgono (tossicodipendenti, *sex offenders*, persone affette da disturbi psichici) utilizzando tecniche e metodologie diverse;

4 - la declinazione della pratica teatrale sul piano della formazione professionale attraverso l'istituzione di corsi riconosciuti e qualificanti e quindi dell'acquisizione di competenze 'spendibili' nel mercato del lavoro in fase di reinserimento o che possa addirittura servire da traino al reinserimento;

5 - la predisposizione di ambienti collettivi (auditorium, sale, ecc.) aperti alla fruizione del pubblico esterno:

se vuoi fare un teatro devi dedicare risorse a, soprattutto, a predisporre degli spazi adeguati a quello. Usciamo insomma un po' dalla logica antica delle sale polivalenti in cui c'era insomma...allora, se non usciamo da quel sistema il teatro deve essere un luogo previsto in ogni istituto penitenziario. Quello sarebbe l'ideale, però significa investire, no? In spazi, ecco...Ma che poi sia teatro, che sia cinema, che sia uno spazio convegni...un qualcosa che raccolga il pubblico. *Perché il teatro vive con la gente* e perché possa continuare a vivere quindi bisogna lavorare in questa direzione. Questa è...il teatro, infatti, senza pubblico è un teatro che non...è inesistente, è vuoto...quindi il teatro ha bisogno di alimentarsi con l'energia delle persone che lo vengono a vedere (7_DI_M_CC_L_Milano_Bollate_0,4).

6 - la predisposizione di maggiori opportunità di uscita per i detenuti che praticano il teatro per la realizzazione degli spettacoli;

7 - la previsione di personale specializzato (educatori) che, previa formazione specifica, lavori in sinergia con gli operatori teatrali;

8 - la realizzazione di percorsi di formazione al linguaggio teatrale per il personale interno (Polizia Penitenziaria, ma soprattutto educatori, psicologi, psichiatri e personale medico-sanitario):

quello che bisognerebbe fare in futuro è cercare sempre più di coinvolgere ed appassionare persone rispetto ai, come dire, agli aspetti del teatro sociale e io questi operatori li andrei a ricercare *non solo nell'ambito giuridico-pedagogico* ma anche nell'ambito degli psicologi che lavorano in carcere, perché sono quelli che maggiormente hanno a che fare con l'essenza della persona, quindi sono quelli che maggiormente hanno a che fare con...con il benessere o il malessere della persona. E in questo coinvolgendo anche l'aspetto sanitario, quindi gli psichiatri, perché è un ambito che viene gestito non più dal Penitenziario ma viene gestito dal...dal...come dire, dal...dal...dall'ente sanità, dalla sanità, dall'ASL piuttosto che dai...dai medici, dai...dagli infermieri, più che infermieri dai medici, dagli specialisti (3_FGP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30);

9 - la creazione di opportunità di monitoraggio e messa in condivisione dei risultati fra diversi istituti;

10 - l'attuazione di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, sia per preparare il pubblico a "entrare in carcere" per verificare gli esiti dell'attività teatrale, sia per inserire i detenuti-teatrali in un flusso comunicativo allargato che li colleghi idealmente al pubblico esterno.

Aspetti ed evoluzioni, quelli evidenziati dai rappresentanti istituzionali che tradiscono l'urgenza di una modifica concreta delle politiche sociali relative alla detenzione, concepita in termini non punitivi ma di responsabilità sociale e condivisa a favore della difesa sociale e del superamento dei processi di stigmatizzazione del reo.

6.7.2. Le resistenze del personale di Polizia Penitenziaria

Per quanto concerne le resistenze messe in campo dal personale di Polizia Penitenziaria alla istituzionalizzazione della pratica teatrale, è possibile distinguere fra:

- a) resistenze di tipo organizzativo/operativo;
- b) resistenze culturali;
- c) resistenze legate all'atteggiamento ideologico nei confronti del trattamento e della rieducazione;
- d) resistenze legate all'ordine e alla sicurezza.

a) Le *resistenze di tipo organizzativo* derivano sostanzialmente dalla condizione di sottodimensionamento del comparto di sicurezza rispetto alle effettive esigenze. In misura relativa, le resistenze messe in campo dal personale di Polizia Penitenziaria sul piano operativo riguardano il rispetto dei turni, ovvero il fatto che l'orario di conclusione dell'attività coincida o meno con il termine del turno di servizio e, qualora l'istituto sia privo di una sala teatrale o di un ambiente consono all'attività, l'adeguamento di spazi spesso situati in porzioni del fabbricato distanti o logisticamente disagiati, con conseguente movimentazione di un certo numero di detenuti in uno stesso momento. A ciò si aggiungono la presenza all'attività di (rari) gruppi misti (composti cioè da detenuti uomini e detenute donne), o di figli minori per quanto concerne i progetti specificamente dedicati al recupero del ruolo genitoriale da parte della persona reclusa; la partecipazione di persone 'estrane' all'istituto, che deve comunque essere autorizzata dalla Direzione e dalla Magistratura, e che comporta misure di controllo e sorveglianza più strette.

Oltre a ciò, vengono menzionate tanto dai dirigenti, quanto dagli stessi rappresentanti del corpo di Polizia Penitenziaria, "ostilità" da parte delle sigle sindacali che lamentano, specie in occasione di rappresentazioni teatrali aperte al pubblico in orario serale, o dei trasferimenti in concomitanza con repliche in esterno, un prolungamento d'orario e straordinari non retribuiti. Gli agenti, secondo le testimonianze raccolte, mostrano sovente malcontento o disapprovazione in tale senso per la più complessa e difficile organizzazione e definizione dei turni di lavoro, per l'aumento della mole di lavoro e delle responsabilità, per l'ingente dispiegamento di mezzi e di personale richiesti.

In generale, dal canto loro, i dirigenti denunciano l'impossibilità, a causa dell'insufficienza numerica del personale, di destinare alle attività trattamentali, e quindi all'attività teatrale, un'unità operativa di riferimento, addetta al coordinamento, giacché

ci deve essere qualcuno sempre che venga responsabilizzato o un ufficio centrale che organizza il lavoro che sappia che ci voglia e ci vuole una risorsa da destinare all'attività teatrale (1_DI_F_CC_L_Bergamo_3).

È ovvio che c'è qualcuno che è molto resistente rispetto a queste cose, poi di contro si cerca di fargli capire che, vabbè, se noi cerchiamo di far fare delle attività al detenuto, come ho detto all'inizio, magari lo teniamo impegnato, il detenuto, magari, rompe meno le scatole perché sta facendo altro. Ma questo non compensa il fatto che ci sia effettivamente talmente poco personale da non riuscire a fare le cose, come dicevamo: quello che è addetto al controllo dell'attività, quello che è addetto al controllo della scuola...quindi si fa in maniera più lineare. *Quando non ce l'hai, non ce l'hai, soffri* e allora c'è chi effettivamente è resistente (4_CI_F_CC_RE_Forli_28).

Degli istituti presi in esame, soltanto quattro presentano un Assistente Capo o un agente addetto al coordinamento delle attività scolastiche e trattamentali, mentre negli altri viene fatto riferimento alla presenza del personale di Polizia Penitenziaria esclusivamente in ragione della sorveglianza degli ambienti in cui si tengono le attività.

In considerazione di ciò, la presenza di un agente preposto alla gestione e all'organizzazione delle attività rieducative, in aggiunta al funzionario giuridico-pedagogico responsabile dell'area educativa e referente delle stesse, può essere a buon titolo ritenuto un indicatore di istituzionalizzazione della pratica teatrale.

b) *Resistenze culturali*: A sottolineare la matrice ancora fortemente maschilista del contesto penitenziario, la presenza – all'interno di istituti maschili – di donne, nel ruolo di conduttrici o di partecipanti 'civili' al laboratorio teatrale, nonché l'uso del corpo ed il contatto fisico fra persone di sesso diverso o la proposta di contenuti ritenuti inopportuni, rappresentano ancora oggi potenziali fattori di collisione fra la natura 'eccentrica' del teatro rispetto al sistema penitenziario ed il sistema stesso e le sue norme esplicite ed implicite, e comportano notevoli difficoltà di comunicazione e comprensione della funzione precipua che il teatro assume all'interno delle carceri da parte del personale interno.

Comunque bisognava capire che cosa veniva chiesto agli agenti, quale controllo dovevano fare, che non poteva essere un controllo, ovviamente, né statico ma neanche un controllo sull'attività. Perché l'attività magari poteva anche prevedere un momento di...effusione, diciamo, nella...nella parte di attore, no? Sembrano delle banalità ma in realtà purtroppo in carcere dove sono vietate tutte le...tutte...tutti i contatti fisici soprattutto con l'altro sesso, è ovvio che questa cosa può creare delle difficoltà. Quindi *va condiviso il linguaggio* (4_DI_F_IPM_L_Milano_Beccaria_2,5).

Questa protezione della donna, l'uomo che guarda la donna solo per un fatto sessuale e mai che può essere che una donna se lo può guardare un detenuto, perché è anche bello, questi sono tabù, non si possono dire in carcere queste cose. Eppure ci sono state un sacco di persone, sia educatrici che insegnanti che sono fidanzate con detenuti. Io personalmente continuo a dire che sarebbe bello fare un laboratorio in cui le cose si possono dire. Però questo ha un po' che fare con il desiderio un po' di stravolgere la fermezza. Ecco secondo me *il teatro un po' stravolge il blocco proprio ideologico* (7_FGP_F_CR_RE_Parma_8).

Le resistenze culturali evidenziate dipendono in larga misura, secondo quanto emerso dalle interviste ai dirigenti, dal livello di esperienza e anzianità e di scolarizzazione del personale di Polizia Penitenziaria, per cui:

Più...più tu hai una...un livello di scolarizzazione più alto, più riesci a percepire l'importanza dell'attività teatrale e adesso, con l'ingresso dei commissari, col fatto che gli ultimi concorsi, cioè, gli ultimi, ormai è da un po' di tempo, le persone che accedono, anche come agenti di Polizia Penitenziaria, oltre ad essere diplomati sono iscritti anche all'università, migliora la percezione del...dell'attività teatrale, quindi, un migliore livello di scolarizzazione e culturale, ecco perché io insisto sempre sulla cultura (5_FGP_F_CC_L_Bergamo_16).

Ma derivano anche da un comune senso di frustrazione imputabile al fatto di svolgere un lavoro delicato e complesso, in contesti altrettanto complessi, con livelli di stress molto alti, e più in generale caratterizzati da una concezione della pena di tipo retributivistico e punitivo, che sottopone i "controllori" alla frustrazione di vedere riconosciuti dei "meriti" ai detenuti che, in quanto colpevoli di aver violato il patto sociale, non reputano degni di ricevere:

un po' dalla frustrazione, perché vedere comunque delle persone che sono in carcere da tanti anni, che si mettono in gioco con coraggio comunque, perché ci vuole anche coraggio...le detenute per prime hanno abbandonato i pregiudizi, no? E quindi si sono rese più libere, mentre noi poliziotti penitenziari siamo una categoria molto frustrata, come dire. Anche il detenuto che è detenuto, alla fine, ha fatto l'attore, riceve gli applausi. E quindi c'è una sorta di...non so se è corretto dirlo, ma *anche di invidia*, di una cosa che non si meriterebbero. Ecco...una cosa che non meriterebbero, ma che devono scontare la loro pena, che il carcere deve essere punitivo, che anche le attività trattamentali, quindi portarli fuori, portare fuori delle donne dell'alta sicurezza...è molto pericoloso! E quindi l'hanno messo in termini di sicurezza: "Ci esponete ai rischi" (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16).

Va riconosciuto, tuttavia, che le iniziali resistenze di tipo culturale, riportate frequentemente dai testimoni,

perché all'inizio magari hanno fatto più fatica a vedere quelli che entravano per il teatro, sul fatto che magari, sa, quando non ci si è abituati a vedere un'attività, c'è sempre: *a che serve, il teatro?* (9_FGP_F_CC_L_Cremona_9)

vengono superate nel momento in cui si ha percezione dei benefici e delle ricadute positive che la partecipazione all'attività teatrale ha sulla gestione e l'amministrazione quotidiana della popolazione detenuta che vi partecipa, aumentando lo stato di calma e di benessere in ogni altra attività in carcere:

per certi momenti storici per il poliziotto di turno era: "Che palle!" cioè "adesso..." per dire no? "Adesso, c'è da fare 'sta cosa...Ma perché non può stare bello tranquillo nella sua stanza detentiva? Ma a cosa serve? Ma c'è bisogno che faccia teatro?" e invece oggi, l'ambito della sicurezza, capito? non sto dicendo il dirigente, sto dicendo la persona normale, il poliziotto normale ha capito benissimo che se i detenuti sono soddisfatti perché fanno le attività, *anche loro lavorano meglio, perché è un sistema*, è un sistema, è un sistema che...cioè voglio dire, il problema che tu vuoi fare uscire dalla porta poi ti rientra dalla finestra (2_FGP_F_CC_RE_Forlì_10).

c) *Atteggiamento ideologico*: Accanto a rimostranze e rivendicazioni salariali, a resistenze e perplessità di carattere culturali, gli intervistati evidenziano una pregiudiziale ideologica, da parte del personale, contro le attività trattamentali e la loro efficacia rieducativa:

c'è tanto pregiudizio! Tanto! Ed è anche normale averlo, però io penso che è l'istituzione in sé che non può funzionare, se chi ci lavora parte col pregiudizio! Eh...è proprio il pregiudizio che fa fallire le cose, no? E quindi penso che sì, le attività si fanno perché si devono fare. E quindi c'è più una speranza che una consapevolezza, secondo me. Che si spera che funzionino! Oppure ho sentito molte volte discorsi tipo che non bisogna avere grandi aspettative e bisogna volare basso. (ride) E...non so, una specie di depressione di fondo, che da queste persone non si può tirar fuori niente, no? *Che queste persone siano così e saranno così*. Che, voglio dire, va anche bene! Non è che uno deve cambiare o diventare un attore, amare la poesia! Ma quantomeno che non commetta più reati, l'importante è questo! Quindi c'è una specie di... come dire... una cosa che si fa perché è giusto che si faccia (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16).

Tale pregiudizio è l'esito della diffusa e persistente sfiducia nella rieducazione e nella possibilità di recupero del soggetto deviante e criminale, da parte degli stessi operatori penitenziari che "non credono alla rieducazione" (non avendo potuto forse toccare con mano gli esiti a lungo termine delle "vite reclusive" al termine della detenzione stessa. Ciò è presente purtroppo non soltanto personale di Polizia Penitenziaria, ma anche tra gli educatori e gli psicologi:

che il trattamento non serve e alcuni non credono nella rieducazione, è *proprio una cosa tipica!* Come se fosse una religione, non credono alla rieducazione (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16).

D'altro lato, la resistenza nei confronti degli operatori esterni incaricati delle attività teatrali è giustificata dalla convinzione che gli esterni nutrano a loro volta, nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, un pregiudizio negativo, anche:

rispetto agli operatori che vengono in carcere c'è sempre un po' di resistenza. Ma perché c'è sempre questo scontro tra dentro e fuori, no? Tra gli agenti che hanno il pregiudizio che nei loro confronti ci sia pregiudizio [...] quindi si crea sempre...come dire...*c'è sempre da essere sulla difensiva*, che chi viene da fuori sta entrando in casa mia, mi deve dare rispetto...c'è sempre un po' questo atteggiamento di essere i padroni di casa (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16).

Aspettative scarse, pregiudizi e atteggiamenti di sfiducia questi che suscitano in risposta la necessità – sottolineata dai Direttori e dai Comandanti – di formazione continua e multidisciplinare del personale (magari, come suggerito da una funzionaria giuridico-pedagogica, attraverso la stessa pratica teatrale) per fronteggiare disagi diversi, dai disturbi psichiatrici agli esiti traumatici dell'immigrazione clandestina e della tratta di uomini e donne:

dobbiamo accompagnare i detenuti in un percorso, quindi, serve una persona che, sicuramente sia un poliziotto, però, nello stesso tempo, sia *formata per accompagnare quella persona, in quella attività*. Io credo che più qui, quando faccio, diciamo, le riunioni col personale, quello su cui si insiste tantissimo è l'interdisciplinarietà dei ruoli (3_CI_F_CC_IPM_L_Milano_S. Vittore_Beccaria_14_1).

d) Rispetto alle *difficoltà organizzative*, alle rimostranze sindacali, alle renitenze culturali, alle remore riguardo all'efficacia del trattamento e della rieducazione, la 'preoccupazione' principale, il motivo essenziale delle resistenze da parte degli agenti, resta comunque quello della sicurezza (dell'istituto, dei detenuti, come di eventuali spettatori) ed il mantenimento dell'ordine, nonché la possibilità di esercitare il controllo necessario a preservarli.

La questione della sicurezza pone indiscutibilmente numerose altre questioni che concernono tanto la partecipazione dei detenuti (disposizione delle liste degli aderenti nei diversi reparti; presidio alla chiamata e alla movimentazione dei detenuti in istituto; verifica di eventuali divieto di incontro; vigilanza durante l'attività) e l'ingresso degli operatori esterni (verifica dei permessi di ingresso e di autorizzazione all'introduzione di oggetti e materiali, accoglienza con verifica dei documenti; deposizione di borse e telefoni; controlli al metal detector), quanto la realizzazione di spettacoli aperti al pubblico, all'interno del carcere (controlli di polizia per verificare la sussistenza di reati o di carichi pendenti per ognuno degli spettatori da sottoporre all'autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza; accoglienza con verifica dei documenti;

deposizione di borse e telefoni; controlli al metaldetector; accompagnamento del pubblico all'interno; vigilanza degli ambienti e delle uscite; presenza di famigliari) e all'esterno (richiesta dei permessi alla Magistratura per i detenuti attori; sopralluoghi nei luoghi dello spettacolo; traduzioni; presidio della sala e delle uscite).

Tuttavia, c'è chi fra i rappresentanti della Polizia Penitenziaria segnala un eccesso di apprensione in tal senso: per effetto della propria tendenza custodiale, il carcere lamenta una costante carenza di personale di polizia e un'insufficienza cronica di sicurezza, che tuttavia potrebbero essere compensate esercitando una funzione multidisciplinare di contatto e relazione con la persona detenuta:

oggi come oggi, secondo me, non necessita neanche tanto personale, per controllare, osservare...bisogna anche investire sulla fiducia di queste persone, *non c'è questa necessità*, io non l'ho riscontrata in 14 anni e ho avuto a che fare con i peggio soggetti. Ma non c'è perché se tu hai degli operatori, questa funzione è multidisciplinare, se questi operatori stanno in relazione con questa persona, non è che mi stai...sei all'interno di un locale protetto, non c'è manco bisogno che ci sia tutto 'sto controllo H24, a che pro? Ma no, ma non esiste. Secondo me non...e né ho mai avuto il problema, sono alibi, scuse, e basta. Perché queste attività non è che si possono fare, si devono fare (3_CI_F_CC_IPM_L_Milano_S. Vittore_Beccaria_14_1).

Data la struttura gerarchica e l'organizzazione piramidale del penitenziario (e del corpo di PP), la posizione determinante riguardo al superamento delle diverse ritrosie da parte degli agenti – secondo l'intervistata – è quella assunta dai “vertici di comando” che possono sfruttare la propria autorità per forzare le resistenze e, a lungo termine, mettere gli agenti di fronte ad una realtà più conosciuta, praticata, quindi più famigliare e meno sfuggente:

noi siamo organizzati con una struttura gerarchica piramidale, quindi, ci sono delle figure di riferimento che gestiscono i processi, che sono gli ispettori, tendenzialmente, la fascia intermedia. E poi ci sono gli agenti che hanno funzioni esecutive. [...] L'area trattamentale organizza le attività, poi comunica al Comando, il Comando organizza il personale, tendenzialmente. Per questo dico che è una scelta dei vertici, *dobbiamo prenderci le nostre responsabilità*, perché se io dico al personale di farlo il personale lo fa. Soprattutto il personale che è interno (3_CI_F_CC_IPM_L_Milano_S. Vittore_Beccaria_14_1).

Alcuni loro timori erano anche miei timori. Ma se il direttore *li vince* e si assume la propria responsabilità, loro in qualche modo si sentivano tutelati. Poi, come dire, hanno capito i meccanismi. Hanno capito quale era quello... sia lo scopo, ma prima ancora quali erano gli accorgimenti da mettere in atto per far sì che quello scopo potesse giungere a pieno compimento (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Ciò richiede tuttavia da parte dei rappresentanti istituzionali, che rivestono posizioni apicali (direttore, ispettori, responsabili dell'area educativa), una forte fede nel mandato istituzionale, per cui:

i primi a credere al carcere dobbiamo essere noi e quindi l'attività deve essere un'attività sempre di gruppo (5_FGP_F_CC_L_Bergamo_16).

Di fronte alle eventuali riluttanze del personale, secondo una dirigente, si manifesta

la forte resistenza dell'amministrazione centrale di qualunque indirizzo politico...a non transigere su queste cose. Cioè le attività *fanno parte* del mandato costituzionale della pena, che altrimenti non avrebbe senso, quindi devono essere fatte (5_DI_F_CC_Forli_10).

Ma l'abbattimento delle resistenze richiede anche e soprattutto, una condivisione degli obiettivi rieducativi che si intende perseguire attraverso il riconoscimento del ruolo svolto, in tal senso, dalle attività trattamentali come attività che rientrano a pieno titolo nei compiti istituzionali

dando la sensazione, e non è manco una sensazione, forse all'inizio era una sensazione, ma adesso... dando la sensazione *che quella cosa è assolutamente normale*, normale! Che rientra pienamente nei nostri compiti, che fa parte della nostra mission, che è il nostro mandato istituzionale e quindi è normale! Normale non in senso abituale, ma che è proprio nella norma (3_DI_M_CR_L_PV_Vigevano_12).

Sicuramente l'attività teatrale è un momento di libertà. Quindi presuppone che si dia uno spazio di libertà alle persone detenute e quindi sicuramente si parla un linguaggio che deve essere anche comprensibile a tutti e deve essere condiviso da tutti. Quindi il carcere deve condividere l'obiettivo del teatro che è quello comunque di realizzare appunto degli spazi di...delle libertà di movimento alla persona detenuta e non soltanto a lui ma anche a tutto il gruppo, no? E quindi anche eventualmente agli esterni che entrano in carcere; oppure al detenuto che va fuori e che lavora con l'esterno. Quindi sicuramente il linguaggio a, così, ad una prima...la prima reazione magari anche un po' superficiale è quella di essere un po' sulla difensiva, no? Perché comunque il fatto della persona detenuta che si muove liberamente comunque crea all'interno dell'istituto...deve essere...è *una cosa che va condivisa*, insomma con l'istituzione che invece tradizionalmente vuole il detenuto fermo in un posto, accompagnato, con meno...minore capacità di autodeterminarsi. Bisogna che...che il carcere appunto condivida questo obiettivo e partecipi anche. Quindi tutti gli attori sono chiamati, tutti gli attori del carcere sono chiamati a condividere le attività teatrali nel senso che...a condividere quali sono le finalità (4_DI_F_IPM_L_Milano_Beccaria_2,5).

Coerentemente con tale visione di governo, accanto alla già citata formazione, la strategia 'vincente' di superamento delle reticenze proposta dai dirigenti intervistati – a partire dal presupposto che “il carcere funziona se le aree funzionano” (1_DI_F_CC_L_Bergamo_3) – prevede anche il coinvolgimento diretto del personale, “un coinvolgimento di disegno” (7_DI_M_CC_L_Milano_Bollate_0,4).

La risoluzione risiede quindi, secondo gli intervistati, nella condivisione a livello organizzativo, programmatico e processuale, nonché nella comunicazione formale e informale tra le aree (in particolare l'Area Segreteria, l'Area Educativa e l'Area Sicurezza), secondo il principio dell'azione sinergica e coordinata dei diversi settori dell'istituto penitenziario, nonché della complementarità e imprescindibilità reciproca di sicurezza e trattamento, promosso dall'introduzione della sorveglianza dinamica e di una nuova 'cultura' del carcere imposto dalle circolari ministeriali, enunciato nel capitolo III (par. 2.2) e ribadito ripetutamente dai testimoni durante le interviste.

Perché è chiaro che più attività fai fare i detenuti più, ovviamente la nostra organizzazione d'incastro di quell'attività, nel rispetto della sicurezza, delle regole, di tutti i tempi dettati comunque dall'istituzione carceraria, richiede un'organizzazione a monte, quindi una pianificazione nostra, perché io devo mettere l'agente che è addetto alla vigilanza di quell'attività e ovviamente deve fare quel tipo di orario o se l'agente non c'è quel giorno devo mettere una sostituzione. Quell'orario deve essere fatto, diciamo, quando non c'è, che le devo dire, altre, no? altri spazi per il detenuto, cioè, non lo faccio durante l'ora d'aria oppure non lo faccio quando passa il carrello che il detenuto deve mangiare. Non possiamo fare l'attività mentre si deve mangiare, quindi, comporta, secondo me, *un'organizzazione a monte* che noi facciamo, io in prima persona faccio con gli educatori, però secondo me, tutta questa organizzazione poi ha un senso, perché ne vale la pena, perché meglio stanno i detenuti, meglio riusciamo a svolgere, poi, noi il nostro lavoro. È tutto, diciamo, un obiettivo comune secondo me (5_CI_F_CC_L_Pavia_11).

Io tutte le attività che organizzo, le organizzo includendo anche gli addetti alle attività trattamentali che sono gli assistenti capo che si occupano di questo e questa cosa qui ci porta una grande collaborazione anche con i coordinatori delle unità operative. C'è un lavoro che si fa tutti assieme perché se noi arriviamo, imponiamo le cose non va bene. *Il carcere è un insieme*, composto da diverse parti, ognuno con la sua funzione, con la sua competenza professionale, però le attività vanno...devono essere, come dire, organizzate e accettate da tutti, non ci deve essere una parte che organizza e a cascata vengono imposte, perché le cose imposte poi non servono a nessuno (9_FGP_F_CC_L_Cremona_9).

Devo dire che però negli anni...la cosa interessante che è avvenuta è che proprio la Polizia Penitenziaria è entrata con un ruolo diverso in questa gestione, anche la partecipazione alla riunione degli eventi, ha reso loro più protagonisti, cioè non sono io educatore che arriva e ti dico: "Guarda che il 25 di novembre, entrano 200 persone a vedere lo spettacolo e le devi fare entrare", nel processo invece come dire organizzativo, tu arrivi hanno un ruolo e...ti dico e...decidiamo insieme quando è meglio, magari tu mi dici: "No guarda, il giovedì non va bene perché c'è già un'altra cosa e siamo di meno" piuttosto che "no, non lo facciamo un ingresso dei mercatini alle 13:30, facciamo dalle alle 14 perché i colloqui sono finiti", cioè si è cercato di lavorare all'interno del contesto del personale in questo modo, non come una roba che ti cala addosso dall'alto e tu te la devi smazzare ma con *una cosa in cui tu comunque sei inserito con il tuo ruolo* (1_FGP_F_CR_L_Milano_Bollate_15).

Tra gli elementi utili al contrasto delle resistenze del personale individuati dagli intervistati compaiono anche la condivisione del progetto d'istituto con i rappresentanti sindacali del

personale di Polizia Penitenziaria, nonché la responsabilizzazione dei detenuti, “quindi averli come interlocutori efficaci e sicuri” (5_DI_F_CC_Forlì_10).

Infine, dalle parole dei dirigenti e funzionari intervistati può essere desunto che a contribuire largamente al superamento delle resistenze del personale è il livello di collaborazione e “comprensione” da parte e con gli operatori esterni: ad essi sta la capacità di evitare la collisione con le dinamiche istituzionali cioè di comunicare con il personale che ogni cosa che si fa dentro al carcere riguarda tutti.

E quindi: "Perché noi...eh...siamo...dobbiamo...abbiamo bisogno di questo...perché è uno spazio di creatività, è questo..." e dall'altra parte: "Sì ma io non posso, devo trovare..." quando tu cerchi, no, di regolamentare, ma...e di circoscrivere, infatti, uno spazio con delle regole e, infatti, quello che invece è in una situazione che vorrebbe andare contro, cioè, in ogni caso vorrebbe eh...e non c'è una comprensione allora lì iniziano gli attriti, no, che tu poi devi sanare, secondo me, in maniera strategica, anche, no? Perché c'è una modalità, secondo me, che non paga, quella di: punto, la imponi quella cosa lì. Perché quel tipo di imposizione che sicuramente è legittimata dalla autorizzazione formale del Direttore, trova tanti meccanismi di ostruzionismo, che sono...capito? Se invece...e quindi...se invece, allora, viene, condivisa, partecipata, viene anche vista infatti come una modalità di utilità, per noi...è importante, insomma che, qualunque cosa si faccia in istituto non sia vista, no, riguarda loro i detenuti e non il resto della comunità, ma riguarda tutti noi (7_DI_M_CC_L_Milano_Bollate_0,4).

Si tratta di stabilire piuttosto con l'istituzione stessa un rapporto di trasformazione, ovvero di instaurare una negoziazione ed un dialogo costruttivo, un rapporto simmetrico di accettazione reciproca. L'operatore, anziché porsi in opposizione alle rigidità ed ai vincoli dettati dal contesto, è chiamato ad adottare una *logica di partenariato* fondato sulla ricerca di un'intesa progettuale e attuativa fra soggetti e competenze distinte, innescando potenzialmente un processo di rinnovamento istituzionale (v. cap. 5).

Quando io entro in un'organizzazione che ha diverse figure, diversi ruoli, ci sono...c'è l'opportunità che io capisca il ruolo che ha una figura, che ha una mansione anche completamente diversa dalla mia. Perché detta magari la cornice delle mie azioni possibili, del mio ruolo...cioè delle cose di cui io posso rispondere. Le faccio un esempio. Io sono qui un educatore, però, se non conoscessi i vincoli della custodia...cioè della polizia...io non potrei lavorare. Io devo, come dire, tenere presente, condividere il più possibile, laddove c'è margine di negoziazione o non c'è, poi lì entriamo in cose più delicate...però la questione è che io devo rispettare e tenere presente anche quel pezzo. Quindi, a loro volta, gli operatori esterni non possono entrare qui e fare i sessantottini! Se dobbiamo sognare, dobbiamo sognare insieme, sognare sogni possibili per noi e per i ragazzi! Cioè *quello che è sognabile lo possiamo sognare insieme*, non c'è bisogno di andare in rotta di collisione! Quindi, quando l'operatore esterno entra qui e dura tanti anni, significa che in qualche modo ha imparato a interloquire con i vincoli del contesto (10_FGP_F_IPM_L_Milano_BECCARIA_15).

A volte ci sono operatori che vengono da fuori che fanno un po' fatica a capire che *il carcere ha tutta un'organizzazione molto precisa dentro la quale bisogna un po' infilarsi senza muoversi troppo* quindi, loro, invece, l'hanno capito forse nel tempo, quindi si sono adeguati a tutte le...le necessità che il carcere richiede, anche a...alle difficoltà organizzative, a...agli spostamenti di orari, ai ritardi nell'inizio dell'attività, al fatto che l'attività possa essere spesso interrotta perché i detenuti vengono chiamati per fare i colloqui, per fare altre cose quindi insomma però sono sempre...non mai posto problemi a questo riguardo (5_FGP_F_CC_L_Bergamo_16).

Per gli operatori teatrali esterni, la condizione necessaria allo scopo di vincere eventuali ritrosie, risulta quindi essere la *disponibilità a negoziare le esigenze*, la “duttilità” (5_DI_F_CC_ER_Forli_10) e l’avere

ben chiaro comunque quali possono essere le..le cose da...che si possono richiedere (11_FGP_F_CR_ER_Modena_Castelfrano Emilia_3).

Possiamo perciò dedurre che, come rimarca l’intervistata, collaborazione e apertura, da parte tanto dell’Amministrazione, quanto soprattutto degli operatori esterni, costituiscono gli elementi imprescindibili per innescare un processo di accettazione, integrazione ed istituzionalizzazione dell’attività:

c’è sempre stato comunque un atteggiamento di assoluta collaborazione, collaborazione e apertura, e anche comprensione reciproca. Perché sicuramente, in alcuni momenti, loro hanno avuto e esternato delle esigenze che magari potevano non essere proprio consone per...rispetto alle nostre, magari esigenze di sicurezza, quindi, c’è sempre stato un tentativo, comunque, di venirci incontro, e di arrivare a soddisfare le une e le altre, ecco. [...] Non...Non ho ricordi in realtà di avere dei momenti in cui ci siamo dovuti incaponire sulle posizioni dell'uno o dell'altro. Abbiamo sempre cercato comunque di *venirci incontro* e per adesso ci siamo sempre riusciti. Un po' perché c’è la disponibilità e l'apertura nostra, un po' perché comunque loro sanno anche fino a che punto...insomma, spingersi (11_FGP_F_CR_ER_Modena_Castelfrano Emilia_3).

Conclusioni

Ad eccezione di rari casi, l’endemica mancanza di risorse finanziarie e il sottodimensionamento del personale, a fronte di carichi di lavoro crescenti e di una popolazione detenuta sempre più numerosa e variegata con esigenze diversificate e specifiche di intervento, già evidenziati nel III capitolo, determinano l’impossibilità da parte dell’istituzione, anche in presenza di eventuali bisogni manifesti, di ricorrere in maniera intenzionale al teatro come attività trattamentale.

Tuttavia è chiaro che i rappresentanti istituzionali riconoscono il potenziale rieducativo nei confronti dei reclusi aderenti ed i possibili effetti benefici in termini di reintegrazione del reo, nonché la portata trasformativa per quanto concerne l'immagine dell'istituzione, l'immaginario collettivo e la relazione fra carcere e società civile. In tali condizioni, la volontarietà e l'iniziativa del comparto dirigenziale si limita alla sola accoglienza di proposte provenienti dall'esterno ad opera per lo più di enti del terzo settore (compagnie teatrali, cooperative sociali ed associazioni culturali) più o meno qualificati o accreditati.

Il gradimento da parte dei partecipanti e le evidenti ricadute in termini di valorizzazione delle risorse personali e di acquisizione di competenze (anche professionali) dei detenuti, nonché di facilitazione dei compiti di custodia e di mantenimento della sicurezza della Polizia Penitenziaria e di individualizzazione del trattamento da parte dell'equipe educativa, divengono tuttavia ragioni essenziali per ritenere l'applicazione della pratica teatrale funzionale alla realizzazione del mandato essenziale del rispetto della dignità umana, della rieducazione e dell'inclusione – il solo che giustifichi ad oggi la sussistenza della pena detentiva – e per decidere consapevolmente di dare continuità alla proposta avanzata.

Oltre al risvolto più immediato e diretto sulla popolazione interna all'istituto (detenuti e personale), l'attivazione di laboratori e attività teatrali produce effetti sociali, non soltanto in termini di facilitazione del processo di reinserimento (talvolta anche lavorativo) della persona reclusa e di superamento delle possibili conseguenze stigmatizzanti della detenzione, ma anche di recupero del ruolo familiare e di rafforzamento dei legami comunitari.

L'esito performativo dell'attività teatrale – che, per i dirigenti ed i funzionari, rappresenta un valore aggiunto della stessa – aperto alla partecipazione del pubblico, in interno o in esterno – costituisce un elemento essenziale nella costruzione e nel rafforzamento di reti territoriali di interazione e scambio fra carcere e società civile.

Con ciò l'esperienza teatrale contribuisce al contenimento dei possibili *effetti de-socializzanti* e spesso criminogeni della detenzione ingenerati dalla compromissione delle relazioni sociali con la comunità di appartenenza, favorendone l'inclusione.

Attraverso la performance teatrale e la presenza del pubblico, l'istituzione attua un'ulteriore progressione nel processo di avvicinamento del penitenziario alla comunità e di superamento dei preconcetti e dell'atteggiamento di diffidenza nei confronti di un contesto che limita fortemente la percezione e l'analisi critica, dando luogo ad una comprensione necessariamente parziale delle

sue effettive implicazioni sociali e culturali. Così il teatro in carcere rappresenta un elemento di supporto all'azione di promozione della "cultura dell'apertura" intrapresa dall'istituzione e concorre alla modifica dell'immaginario collettivo nei confronti, non soltanto dei ristretti, dei criminali e dei devianti, ma anche dell'istituzione penitenziaria che, di fronte all'accusa di essere disumana e degradante e di produrre esiti criminogeni e stigmatizzanti, tenta di ridefinire la propria identità non come luogo di chiusura, bruttura e afflizione, ma come luogo di cultura.

Le ragioni che motivano l'interesse dell'istituzione nei confronti della pratica teatrale e le aspettative che l'istituzione stessa nutre nei confronti del teatro in carcere vengono dunque a coincidere: la maggiore efficacia della pena nel perseguire l'obiettivo della rieducazione e del reinserimento del reo, l'avvio di relazioni produttive e una maggiore conoscenza reciproca fra carcere e territorio, la promozione del carcere come luogo di emancipazione sociale e produzione culturale rappresentano al contempo l'ambizione e la motivazione per le quali ricorrere al teatro o proseguire le esperienze in atto.

Per quanto 'radicata', cioè divenuta ormai consueta e abituale, la pratica teatrale risulti essere, dalle testimonianze degli intervistati risulta che la sua istituzionalizzazione in ambito penitenziario incontra ancora numerose problematiche: relative, in primo luogo, alla mancanza di risorse finanziarie, ed in secondo luogo alle resistenze del personale interno, ancora molto diffuse anche se non sempre esplicitate.

Per fronteggiare la mancanza di risorse, operatori esterni e dirigenti si trovano talvolta uniti nella necessaria e difficoltosa ricerca di fonti di sostentamento alternative a quelle (minime o pressoché inesistenti) disposte dall'Amministrazione Penitenziaria e a quelle stanziare dagli enti territoriali, regioni e comuni. Particolarmente utile e rilevante in tal senso si rivela essere l'azione svolta dal Coordinamento Teatro e Carcere dell'Emilia Romagna, che grazie agli accordi stipulati con l'ente regionale, provvede a garantire alle realtà aderenti una progettazione triennale sulla base dei contributi erogati dagli Assessorati al Welfare, alla Cultura e alla Formazione.

La formazione professionale dei rei ai mestieri del teatro diviene infatti, nell'opinione di molti dei dirigenti intervistati, l'elemento sul quale puntare l'ardita scommessa della ricerca di fondi e finanziamenti, attingendo al territorio e alla comunità locali, e della istituzionalizzazione.

In aggiunta alla mancanza di risorse economiche che garantiscano stabilità alle esperienze teatrali sul lungo periodo, esse incontrano sovente la contrarietà degli operatori interni, nello specifico degli agenti di Polizia Penitenziaria che, in virtù di una 'autoreferenzialità istituzionale'

e della ben nota diffidenza nei confronti degli esterni all'istituzione penitenziaria, manifestano – con il benessere delle sigle sindacali preoccupate di vedere rispettati i ritmi di turnazione e le mansioni della categoria – resistenze di carattere sia organizzativo sia culturale-ideologico, talvolta condivise anche dal personale giuridico-pedagogico. Il superamento di tali reticenze pare essere possibili a due condizioni:

- da un lato, che vi sia capacità di ridimensionamento delle esigenze e di adattamento alle regole vigenti in ambito penitenziario *da parte degli operatori esterni*,
- d'altro lato, che vi sia condivisione degli obiettivi e collaborazione progettuale e di processo *nelle componenti interne al carcere*, non soltanto fra il personale dell'area giuridico-pedagogico e i rappresentanti istituzionali (vertice), ma anche e soprattutto fra area educativa e comparto sicurezza (interazione a livello orizzontale) quali elementi istituzionalmente interconnessi ma di fatto operanti con culture diverse, prassi distinte e una certa autoreferenzialità di “corpo”.

A ciò, i dirigenti e i funzionari accostano, quale risoluzione alla difficoltà poste all'istituzionalizzazione della pratica teatrale:

- lo *sviluppo di una politica nazionale* che a livello ministeriale, e quindi conseguentemente di Amministrazione Penitenziaria, predisponga le condizioni per ritenere ed attuare gli interventi teatrali in maniera ‘sistematica’ alla stregua del lavoro e della scuola, ovvero come elementi strutturati e imprescindibili della rieducazione e della reintegrazione dei rei, e tramite esse, della difesa sociale.

Al momento quindi non emerge che la funzione svolta dalla pratica teatrale sia di fatto equiparabile a quella della scuola e del lavoro, in termini di necessità per la rieducazione e il reinserimento, ma il fatto che i rappresentanti istituzionali ne siano convinti per la sua “pregnanza” e affidabilità sui tempi lunghi e per tipi diversi di detenuto, lascia ben sperare che si possa in futuro costruire una nuova reputazione istituzionale per il teatro in carcere, che lo rafforzi ma anche che aiuti gli istituti a scardinare le resistenze culturali, organizzative ed ideologiche emerse in questa indagine.

CAPITOLO SETTIMO

Analisi dei dati di ricerca

Livello meso: gli operatori teatrali

“Il mio scopo non è insegnarvi a recitare, il mio scopo è aiutarvi a creare un uomo vivo da voi stessi”.

Konstantin Stanislavskij (1938)

Premessa metodologica

Per quanto concerne il livello meso e cioè gli operatori teatrali (in totale 18 intervistati), è necessario precisare che – per coerenza con l’intento di perseguire quanto possibile l’accuratezza ed il rigore nel descrivere la complessità sociale dell’ambiente penitenziario e con la necessità conseguente di incrociare il punto di vista dei diversi attori coinvolti – si è scelto di codificare e analizzare solo i dati raccolti dalle interviste di quei conduttori attivi (16) negli istituti del campione reale in cui sia stato possibile intervistare almeno una delle altre figure chiave (direttore, comandante, funzionario giuridico-pedagogico).

Il capitolo esamina e verifica la sussistenza delle ipotesi formulate nel cap. 5 che riguardano il livello meso della interazione tra teatro e carcere, a partire dalla sinergia tra operatori teatrali e istituzione (par. 7.1) per poi toccare il tema dell’estraneità e della precarietà dell’attività teatrale all’interno del carcere (7.1.1), la funzione svolta da forme di coordinamento regionali nei confronti degli operatori e nell’interlocuzione con l’istituto di riferimento e gli enti territoriali (7.1.2), l’aspetto dell’atteggiamento da parte del personale penitenziario verso l’attività e delle complesse interazioni con gli operatori teatrali (7.1.3), l’ipotesi del potenziale interazionale e simbolico (7.2), l’ipotesi delle conseguenze istituzionalizzanti fra rischio di assimilazione e preservazione della propria specificità da parte della pratica teatrale (7.3).

7.1. Sinergia tra operatori teatrali e personale penitenziario, tra teatro e istituzione

Secondo la teoria delle organizzazioni³²⁶, una organizzazione è una struttura formale 1) predisposta per il raggiungimento di fini ed obiettivi comuni dichiarati, conosciuti da tutti i membri 2) attraverso l'utilizzo razionale di forze, individui e capacità tecniche e la distribuzione dei ruoli, dei compiti e delle funzioni mediante meccanismi di delega, controllo e coordinamento 3) nella quale i soggetti siano: animati dalla volontà di contribuire con efficacia al sistema cooperativistico (in base non solo alle motivazioni personali ma anche ad un sistema di incentivi ad agire che le soddisfino); in grado di interagire e di comunicare efficacemente (e quindi utilizzino uno stesso linguaggio e dispongano di un bagaglio condiviso di significati); legati da relazioni istituzionalizzate che prescindono cioè dalla lealtà o dai sentimenti individuali; intercambiabili e garantiscano quindi il funzionamento razionale dell'organizzazione indipendentemente dalle qualità personali dei singoli.

Similmente, l'organizzazione carceraria dovrebbe secondo tali presupposti rappresentare un aggregato di individui accomunati da un medesimo scopo (quello della rieducazione e del reinserimento del reo), dagli stessi valori (umanità, dignità, rispetto per i diritti fondamentali della persona) e da uno stesso linguaggio (o codice linguistico che opera una particolare mediazione fra intenzioni e motivazioni soggettive e funzioni sociali oggettive, secondo la prospettiva interazionista sviluppata da Berger e Luckmann). In riferimento a ciò si potrebbe ipotizzare che quanto più gli enti o i soggetti che curano le attività svolte all'interno del carcere (ricreative, sportive, culturali, artistiche, ecc.) si pongono in un rapporto collaborazione e di condivisione, tanto più è probabile si realizzi un processo di 'naturalizzazione' delle attività

³²⁶ Per un approfondimento cfr. fra gli altri: Barnard, C. I. (1968). *Functions of the executive*. Cambridge: Harvard University Press (trad. it. *Le funzioni del dirigente: organizzazione e direzione*, Utet, Torino, 1974); Selznick, P. (1948). *Foundations of the theory of organization*. *American sociological review*, 13(1), 25-35; Selznick, P. (1957). *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*. New York: Row, Petersson and Company (trad. it. *La leadership nelle organizzazioni. Un'interpretazione sociologica*, FrancoAngeli, Milano, 1976); Thompson, J.D. (1988). *L'azione organizzativa*. Torino: ISEDI; Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (Eds.). (2012). *The new institutionalism in organizational analysis*. Chicago: University of Chicago Press; Weick, K. E. (1977). *Enactment Processes in Organizations*. In Staw, B. M., & Salancik, G.R. (Eds.), *New Directions in Organizational Behaviour*, Chicago: St. Clair Press (pp. 267-300) (trad. it. *Processi di attivazione nelle organizzazioni in Zan S., Logiche di azione organizzativa*, Il Mulino, Bologna, 1988); Weber, M. (1922). *Wirtschaft und Gessellschaft*. Tübingen: J. C. B. Mohr (trad.it. *Economia e società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1981).

stesse, cioè di incorporazione graduale delle attività (che pure nascono come proposte esterne) nel *core business* dell'organizzazione.

Ci domandiamo quindi qual è il grado di interazione e comunicazione fra operatori esterni e struttura penitenziaria? Qual è il livello di intesa e di convergenza degli attori organizzativi verso il comune obiettivo? Quali fenomeni di “disallineamento” si possono osservare, nel comportamento degli attori e nella dinamica fra strutture istituzionali e attori, e perché, in quali condizioni?

Tra gli intervistati è possibile distinguere due diverse categorie di operatori:

- a) operatori mossi da motivazioni ed interessi prevalentemente artistici;
- b) operatori che agiscono con intenti prevalentemente educativi.

a) Per la prima categoria, la dimensione trattamentale e l’“utilità”, anche sotto il profilo umano, dell’intervento teatrale è considerata di secondaria importanza, così come l’essenza “terapeutica” dell’arte in generale, e del teatro in particolare, mentre la funzione primaria del loro operato dentro il carcere resta quella di raggiungere più elevati livelli artistici:

io parto dal presupposto come tutti gli altri registi del Coordinamento che noi facciamo teatro per fare *un'opera d'arte*, per fare un'esperienza artistica. Dietro quella è evidente che c'è il rapporto trattamentale, ne va di conseguenza. Ma perché secondo me, qualsiasi cosa...cioè la musicoterapia, il teatro, cioè l'arte comunque è terapeutica (8_OP_F_CC_ER_Forlì_11);

non mi interessa, non mi interessa che...di essere riconosciuto all'interno di un percorso trattamentale, perché mi porrebbe un approccio, invece il mio deve...il mio approccio è puramente artistico. E *non voglio sapere* se questa cosa al detenuto fa bene o fa male (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15);

sulla questione: "Che cosa ci vai a fare lì?". Certamente a lavorare con i detenuti, per noi, non con una ottica rieducativa perché non è, non è la parola giusta, ma neanche educativa, ma neanche riabilitativa, no. *Noi andiamo a fare teatro lì* e questo è una cosa che ci siamo sempre detti molto chiara, chiaramente. Lavoriamo con delle persone che potrebbero essere perfettamente dei nostri spettatori perché quella è la politica teatrale che questa compagnia teatrale ha avuto dalla fondazione nel 1974. Vuol dire, abbiamo una lunga storia, diciamo così, di empatia, con questo tipo di persone, sia che vivano la vita liberi nelle strade sia che vivano da ostaggi in strutture repressive o ristrette. Siamo immediatamente riconoscibili da loro, no? (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Gli operatori teatrali che aderiscono a tale assunto sembrano maggiormente concentrati sull’aspetto della formazione – anche professionale – in particolare dei minori, ed interpretano il teatro come uno strumento di potenziale reinserimento lavorativo, ragione per cui i progetti

proposti prevedono sovente la retribuzione dei detenuti partecipanti nei giorni di prova, per le repliche, o per i servizi svolti per la compagnia, associazione o cooperativa tramite l'attivazione di borse lavoro o l'erogazione di diarie.

Per quanto concerne ad esempio i minori, secondo l'opinione degli operatori esterni, il teatro rappresenta la disciplina con la quale trasferire delle conoscenze tecniche e competenze professionali ai ragazzi, *una forma di apprendimento più divertente ed efficace rispetto alla scuola o a percorsi di formazione formale*, il linguaggio ludico mediante il quale riscoprire innanzitutto quel benessere personale, quella disposizione fiduciosa nei confronti della vita e del mondo (delle persone e della società) che consentono di acquisire anche un'attitudine al sacrificio e una cultura del lavoro³²⁷.

Quindi, eh la professionalità sì, cioè nel senso che puntiamo tanto anche su questo perché poi c'è l'ovvio no?, se tu nella tua vita vuoi fare, cioè, i lavori che tu impari, che poi è una mentalità il lavoro innanzitutto, perché qui i ragazzi il problema della formazione non è su che cosa ti formo, è la mentalità quindi tu qui devi trovare innanzitutto qui, finestra altra che si apre, sono ragazzi molto giovani tu in un minorile entri a 14 anni ne esci che tecnicamente potresti averne 25 perché ci sono i giovani adulti in genere ultimamente ai 21 iniziano a mandarli ai maggiorenni, insomma eccetera eccetera però questa è la finestra con cui si apre, ma tu a 14 anni non ti puoi porre il problema di cosa formare il ragazzo, a 14 anni ha bisogno di giocare. Allora, se tu ri-inizi a farlo giocare, a riconquistare quella fiducia nella vita, nelle persone, in sé stessi, eccetera eccetera, automaticamente pian piano puoi iniziare poi a filtrare. Ma io, ma io a 14 anni non sognerei mai a mio figlio di dirgli: "Vai a fare il falegname", no?, cioè come genitore non me lo pongo, mi pongo il problema che lui stia bene con se stesso, per fare questo non ho bisogno...questo obbligo di formazione no, formate i ragazzi, ma quando escono di qua se non c'hai la mentalità e quella cosa che stai facendo ti piace, che può essere il panettiere che...e la sopporti e hai trovato gli strumenti dentro te stesso per sopportarla anche perché non so, non ho detto che a tutti piace fare il lavoro che gli piace, però ci sono alcuni che fanno quel mestiere poi dopo nella vita...trovano hobby, no? Quindi quello che si cerca di fare qua è dare anche delle...*capacità che poi sono spendibili anche in altre maniere*, quindi tu vuoi fare il tecnico luci si mai stai apprendendo dei fondamentali di elettricità in modo simpatico, innovativo, piacevole, in un ambiente piacevole, in un ambiente di giovani e questo è fondamentale (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

L'insistenza sul tema della formazione, come già ventilato nel capitolo precedente (parr. 4 e 7.1), è motivato dal fatto che quanto non rientra nei tre campi fondamentali di azione trattamentale: (scuola, formazione o lavoro), viene considerato da parte dell'istituzione alla stregua di

³²⁷ L'aspettativa futura per gli operatori attivi all'IPM Beccaria di Milano, è che "questo luogo diventi un luogo di produzione teatrale, diventi un teatro a tutti gli effetti, dia da lavorare a tempo pieno ai ragazzi, e crei occupazione" (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25). Ma oltre al Beccaria, sono numerose le realtà attive nelle carceri nelle quali il teatro è associato alla formazione professionale: ad esempio il Teatro dei Venti a Modena e Castelfranco, il CETEC a S. Vittore, la Cooperativa e.s.t.i.a. ed ora l'Associazione Prison Art a Bollate, il Teatro del Pratello all'IPM di Bologna, il progetto POR-FSE "Tecniche da inserimento" nel carcere di Vigevano.

volontariato, quindi può incontrare maggiori ostacoli nel processo di riconoscimento formale. Di conseguenza l'istituzione carceraria assume un atteggiamento ambiguo verso questi operatori ed attività: gli operatori, che non siano iscritti all'Albo dei Servizi Istruzione e Formazione Professionale e non godano dell'accREDITAMENTO come ente formatore, non possono accedere ai finanziamenti pubblici regionali e il teatro – pur rappresentando un ambito di formazione non formale, essendo spesso finanziato con fondi pubblici e praticato da professionisti del settore – viene ad essere “confinato” in un'area informale e implicitamente di bassa reputazione dal punto di vista del riconoscimento.

Essere confinato sempre tra i volontari, quindi è proprio un problema che...è l'istituzione che ha difficoltà nel recepirli. Nel momento in cui però diventi formazione, cambia tutto. Guarda caso in Italia, chi opera attraverso la formazione ha un riconoscimento di un altro tipo, ma è formale proprio, credo eh, è sostanzialmente formale [...] Devi essere un corso della Regione, finanziato, riconosciuto, eccetera eccetera. Perché parlo di formazione...eh...riconosciuta, perché purtroppo *la formazione...non formale non è riconosciuta*, perché c'è tutto il discorso che per anni è stato portato avanti riguardo alla formazione che non è soltanto la formazione tra virgolette istituzionalizzata, c'è tutta la formazione non formale. Ma per la mia esperienza, una Direzione non lo riconosce mai. Mi ritrovo ad ass...per assurdo che l'organismo regionale, il PRAP, col Provveditore stesso, riconosce la mia attività come...formativa a tutti gli effetti e sostiene questa visione presso le direzioni, ma le direzioni continuano a operare secondo i loro schemi...Punto. [...] È il solito giochino che l'istituzione fa nei confronti del tuo lavoro, perché...non essendo...io non sono formazione perché non sono un ente formativo, ma nel momento in cui ricevo risorse dal Ministero per fare attività...formative, mi viene riconosciuto quel ruolo...[...] Il fatto stesso di avere un riconoscimento attraverso un Protocollo con la Regione, eh...mi mette...mi mette con le spalle...un po'...con le spalle coperte anche se però con la formazione è sempre molto difficile avviare dei progetti formativi riconosciuti perché ti devi appoggiare sempre agli enti accreditati e...come dire, le prospettive sono sempre molto diverse, tra il mio modo di lavorare e quello di un ente formativo (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10)³²⁸.

Per gli operatori della categoria ‘artistico-professionale’, che vogliono collocare l'attività in un'area più legittimata e riconosciuta, si tratta quindi di costruire un sistema di relazioni e collaborazioni con enti esterni, tramite le quali veicolare un possibile reinserimento lavorativo, di “creare una rete esterna”:

³²⁸ L'operatore, attivo a Bologna, sia nell'istituto per maggiorenni sia nell'IPM, fa riferimento al fatto che, mentre negli istituti per maggiorenni “salvo chi ha la fortuna di avere dei progetti che vanno sulla cassa delle Ammende e una cosa e l'altra” non riceve finanziamenti dal Ministero di Giustizia, chi lavora negli istituti per minorenni ha più frequentemente l'opportunità di usufruire di fondi stanziati dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; questo implica un confronto diretto con il Centro di Giustizia Minorile di competenza e costituisce una garanzia rispetto all'eventualità che il Direttore dell'istituto in questione possa “avere obiezioni e una cosa e l'altra ma non può intervenire nel merito”.

creare anche una rete esterna *che supporta questo grado di ehm percorso* di, per questo percorso formativo e questa alta professionalità, cioè nel senso che i ragazzi ehm...quando arrivano qua dentro iniziano a fare anche percorsi di tecnico luci, di macchinista, di fonico con degli stage che eehh...mmm...cioè banalmente abbiamo il Teatro alla Scala che ospita i nostri ragazzi per cui se li prende in tirocinio, per esempio per diverso tempo il Piccolo Teatro in tirocinio... (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

Si tratta inoltre di offrire opportunità lavorative e di ‘chances di contrattualizzazione’ che abbiano un peso specifico superiore rispetto ad altre attività in termini di valutazione del percorso riabilitativo del reo e delle condizioni per una eventuale liberazione anticipata da parte della Magistratura. Ciò potrebbe tuttavia creare fraintendimenti e illusioni riguardo al fatto che, una volta uscite dal carcere, le persone che si sono dedicate al teatro e che hanno dimostrato di avere un talento, possano intraprendere una carriera professionale da attore, di fatto incompatibile con i presupposti essenziali alla reintegrazione, ovvero con le esigenze abitative e di sostentamento economico (che, come è noto, rappresenta una sfida molto difficile per molti professionisti del settore³²⁹).

I risultati ottenuti sono evidentemente al pari del teatro professionistico, ci ha preso un attore allo Stabile di Torino, siamo andati all'Elfo Puccini con una personale, la Rai ha fatto un film, quindi direi...e...mmm...una delle attrici...del...una volta libera, la M., ha lavorato in uno spettacolo, lei e D., quindi evidentemente rispetto diciamo così al risultato è sicuramente...di ottimo livello. Eh...non si professionalizzano queste persone, perché quando si dice...non sono detenuti, sono attori, si dice una cazzata, perché rispetto a una...alla possibilità di...eh...trovare lavoro, di cercarlo, il detenuto? come fa? dove va a cercarlo il lavoro, soprattutto poi quando escono la loro urgenza di trovare immediatamente una...sistemazione economica e abitativa *cozza* con...eh...l'esigenza del teatro il quale non si...non ha...l'urgenza della vita...evidentemente (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_Alta Sicurezza_7).

Cioè a me può anche...io spesso dico: "Ragazzi, questa cosa qui può creare una grande illusione. Voi non uscirete e farete gli attori. Anche se esci e con noi ti facciamo un contratto, io ti faccio il contratto perché così esci". Ha un valore in più col Magistrato farti un contratto, non ti mette in mezzo alla passeggiatina con il volontario. Ma ti mette su tutto un altro livello, ma non sarà mai un livello professionale. Questa

³²⁹ Come risaputo, le già difficili e precarie condizioni di vita e di lavoro dei professionisti dello spettacolo dal vivo (specie di quelli indipendenti) già evidenziate in tempi non sospetti da un noto ministro che ebbe a dire che “con la cultura non si mangia”, sono state ulteriormente compromesse dalla pandemia da Covid-19, per effetto della quale il settore risulta essere fra quelli maggiormente colpiti e meno sostenuti a fronte di modelli occupazionali e imprenditoriali non tradizionali, contratti inadeguati e tutele previdenziali insufficienti, e di un mancato riconoscimento giuridico-formale della categoria. Per un approfondimento sul tema, cfr. fra gli altri Cannella, C. (A cura di) (2020). Dossier: Il teatro al tempo del coronavirus. *Hystrio*, XXXIII(2), pp. 25-57; Spada, C., & Valentino, P.A. (2020). Il settore culturale e il COVID-19. Emergenze e futuro. *Economia della Cultura*, 30(1), pp. 3-14; OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (2020). *Shock cultura: COVID-19 e settori culturali e creativi* (testo disponibile all'indirizzo: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/shock-cultura-covid-19-e-settori-culturali-e-creativi-e9ef83e6/>).

cosa qui ha creato anche fraintendimenti ad alto livello, tipo il Magistrato, che iniziava a dire: "Ma vedi se Stefano poi ti fa un contratto a tempo indeterminato. Ti assume in teatro". Chi? Ma quando? *Ma come facciamo noi ad assumere i detenuti?* Noi possiamo lavorare in quella fase di mezzo, no? dove...a me è necessario avere il detenuto per uno spettacolo se poi come dicevo prima, funziona anche per lui tanto meglio, ma io devo lavorare per il mio trattamento che è quello artistico, non del suo ((9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15).

Alla finalità puramente artistica, questo tipo di operatori del teatro, accostano il bisogno di concentrarsi sulla qualità espressiva del prodotto (motivo per cui si avvalgono sovente di figura complementari di supporto tecnico-artistico: scenografi, coreografi, attori professionisti, costumisti, fonici, ecc., i quali devono ovviamente essere autorizzati all'ingresso dalla Direzione), al desiderio di cogliere e "sfruttare" (nel senso più nobile del termine) alcuni tratti ricorrenti dell'attore-detenuto:

- la dirompente sensibilità, autenticità e presenza scenica,
- lo straordinario calore e attaccamento,
- la disponibilità al lavoro (e di tempo),
- il lasciarsi facilmente 'agganciare' con entusiasmo di chi non cerca esclusivamente un diversivo alla noia dei giorni trascorsi in 'cattività'.

Caratteri che al di fuori del contesto detentivo risultano rari e difficili da incontrare, al punto da spingere registi e attori professionisti a rivolgere il proprio sguardo e la propria ricerca nei contesti del disagio:

attori interessanti, solidi, in grado di portare il personaggio, di portare complessità, di portare in relazione, di essere attore intelligente, no? Che legge il mezzo, che è capace di improvvisare, senza perdere la serenità e soprattutto senza fare il buffone nei confronti del pubblico, cioè, stabilire con il pubblico un legame, cioè di prendere quello che viene dagli spettatori e sfruttarlo lì. cercando di utilizzarlo, di rimandarlo indietro, no? Questa è un'arte difficile però è quella che a loro finalmente finisce...con tutte le loro diversità, questo è comune (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

b) La seconda categoria di operatori vede la pratica teatrale in carcere prevalentemente per la sua duplice funzione, rieducativa e sociale, rivolta tanto ai detenuti, quanto all'istituzione e alla società. Da un lato, le interviste mostrano che per questo tipo di operatori il teatro ha un valore civile, che è quello di contribuire all'abbattimento del pregiudizio e dello stigma nei confronti della persona detenuta, facilitando l'accesso a quei luoghi marginali, isolati ed oscuri della città che sono gli istituti penitenziari.

Diciamo che su Vigevano *da quando c'è questa attività teatrale, il carcere si sa che c'è*. [...] Che non è poco. Considerando che sta a 5 km da qui, isolato, per i fatti suoi, il fatto che 10.000 persone in 4 anni siano venute al carcere di Vigevano a vedere spettacoli con pullman da fuori, con studenti universitari, con personalità del mondo dell'arte, della cultura...e il fatto che sono...sulla stampa quotidiana, locale, ogni settimana c'è un articolo di teatro in carcere, ha significato tantissimo, tanto che adesso che stanno facendo la campagna elettorale, vanno anche in carcere, hanno capito che ci posso sta' possibilità di voti anche lì, però...voglio dire, quindi è interessante questa roba, cioè c'è stata una grossa...eh...come dire...il carcere è diventato un luogo culturale della città, no? un luogo dove se fa cultura...ebbè, no? (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7).

Perché questa è un'attività, quella del lavoro in carcere, teatrale ma anche, diciamo, le altre attività, *sono attività che hanno un senso se la città le vuole*, no? O meglio acquistano una forza di trasfor.... cioè, in senso, di trasformazione, come dire, se la città le vuole, se la città... (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Dall'altro, il teatro ha il compito di diventare un presidio della città, quasi a voler ribadire con ciò la corresponsabilità che la comunità ha nei confronti dei devianti e del loro percorso di recupero e reinserimento.

Questa è una grande, illuminata visione del senatore Gozzini che poi è diventata legge che poi è diventata...e così via...per cui ci siamo noi lì dentro, altrimenti non potremmo essere lì, quindi noi che cosa facciamo lì? Noi *portiamo dentro la società civile*, siamo un presidio della società, prima di tutto, noi siamo il fattore di cambiamento in sé, però dobbiamo essere consapevoli di essere quello, no? Perché una missione di cui noi ci siamo auto comandati, no? Nessuno te lo dice: "Tu devi fare" però è certo, se vai a fare teatro in carcere, queste robe le devi attraversare, non è possibile essere ingenui (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Il teatro costituisce quindi per loro:

1) una "finestra sull'interno", che consente alla comunità non soltanto di assistere ad uno spettacolo, ma anche di comprendere cosa è il carcere e qual è il mandato rieducativo cui è chiamato,

che crea dibattito, che crea un movimento intorno ad una società che si interroga...i famosi ultimi dove stanno e perché sono ultimi, bisognerebbe chiedersi (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25),

2) al contempo, una vetrina verso l'esterno, che consente di esporre quanto di eccellente viene 'prodotto' a livello culturale e artistico nel e dall'istituto, contribuendo a ridefinire l'immaginario costruito intorno alla funzione e all'operato dell'istituzione penitenziaria.

Travalicando il confine fra dentro e fuori, il teatro favorisce l'instaurarsi di rapporti costruttivi di confronto e reciproca conoscenza fra carcere e territorio (creando una rete di relazioni e

collaborazioni esterne che spesso diventano occasione di inserimento lavorativo), fra reclusi e cittadini, in particolare gli studenti, “superando la cruderie, il voyeurismo di entrare in galera” (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10):

questo ragazzo che è entrato dicendo: “Io ero entrato con...”. E li aveva detto, secondo me, un qualcosa che credo debba essere un po’ l’obiettivo, tra i tanti, insomma, di tutto quello che facciamo. Che era entrato con tutta una serie di pregiudizi legati ai detenuti: “Poi ho incontrato delle persone e, ovviamente, mi sono ricreduto. Ho visto delle persone che han fatto errori ma stanno pagando e stanno cercando in qualche modo di ricollocarsi e rimettersi in gioco”. È questo secondo me, il fatto di *far incontrare le persone, non il reato che hanno commesso* (12_OP_M_CC_L_Bergamo_14).

In terzo luogo, il teatro si pone – purché non subisca un processo di assimilazione e mantenga la propria specificità e ‘distanza’ dal contesto, e venga assorbito dallo stesso – come agente di trasformazione nei confronti della stessa istituzione, contribuendo alla ridefinizione, dall’interno, delle modalità relazionali, in primo luogo fra detenuti che inaugurano rapporti di condivisione di un obiettivo comune e dello sforzo che il suo raggiungimento richiede, ma soprattutto dei rapporti di potere.

In particolare, il teatro, secondo alcuni, diviene lo strumento attraverso il quale si possono scalfire i meccanismi di percezione reciproca tra guardie e ladri, cioè tra il detenuto (colui che deve scontare un pena) e lo “sbirro” (preposto alla sua neutralizzazione, controllo, sorveglianza e custodia), superando la contrapposizione antitetica dei ruoli, nella presa di coscienza della comune stigmatizzazione di cui sono entrambi ‘vittime’ perché entrambi “dimenticati” in un luogo oggetto di disprezzo da parte dei più:

per riflesso è anche un lavoro sulla percezione che gli agenti della Polizia Penitenziaria, le guardie, le persone che più sono a contatto con loro, no? Hanno, del...di loro, no? Sui meccanismi percettivi, non so, su come si come si vivono, su come si apprezzano...Ah, perché c’è il problema della...della sottostima, della bassissima autostima, che poi, come si sa, diventa aggressività, diventa contrapposizione, ma, in fondo, bassa autostima...dei detenuti nei confronti di sé stessi, dei poliziotti nei confronti di loro, ma anche di sé stessi, perché hanno un ruolo da sbirri, come si suol dire brutalmente, no? Non sono poliziotti in qualche modo, no? Con i quali, *guardie e ladri*, più o meno, si intendono. Loro sono sbirri, cioè, quelli stanno là, stanno sotto, quindi è uno strano luogo, disprezzato dalla società. Noi paghiamo gli agenti perché facciano gli sbirri, giusto? Li dimentichiamo lì. Però poi appena escono fuori e si identificano come poliziotti penitenziari, non gli vogliamo più bene. Perché scatta uno strano senso di ipocri...ipocrita, no? per cui sono quelli che tengono sotto i detenuti, che li puniscono... (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Essi sono convinti inoltre che l'esercizio della pratica teatrale, agendo sulla consapevolezza di sé e del proprio stile e modalità relazionale (sia nel detenuto che nell'agente), contribuisce a creare un clima di interazione maggiormente disteso e superare tensioni e conflittualità fra agenti, e più in generale fra membri dello staff penitenziario e detenuti.

Tutto questo lavoro fatto all'interno del teatro, che è un lavoro a volte invisibile, lo verifichiamo poi dopo...anche banalmente il porsi all'agente in un determinato modo ti si modifica di tanto, perché non crea neanche più quella...quella conflittualità agente-detenuto. Queste...queste...questo lo verifichi anche, cioè non è solo un...non è solo l'agente che ti dice, ma lo verifichi proprio nel ragazzo che...eh...si centra, ha voglia semplicemente di non più rapportarsi con quelle dinamiche, con quelle...ma...per apprendere come rapportarsi *con una dinamica diversa*, devi iniziare ad analizzare come agisce...agisce...banalmente ci sono...eh...sia degli esercizi teatrali, dei modi, ma ci sono anche...quindi quando poi alla fine, non so come dirti, non saprei, cioè no, lo so in realtà...è già nel clima disteso che in qualche maniera c'è l'efficacia di quanto tu hai fatto, c'è già nel...quando...quando si raffrontiamo in équipe, lì c'è: "ah, quanto il ragazzo è cambiato?" (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

Ma la motivazione che sopra ogni altra sottende al lavoro di questa seconda categoria di operatori è la fede profonda nel valore fortemente educativo o rieducativo (a seconda che si tratti di detenuti minori o adulti) della pratica teatrale, che definiscono come una sorta di percorso creativo che è al contempo di "*alfabetizzazione emotiva*" e definizione di sé e della propria identità ma anche di educazione alla bellezza, e cui attribuiscono molteplici significati, qualità e potenzialità largamente condivisi, come emerso per tramite delle interviste, dagli stessi detenuti cui l'esperienza teatrale è destinata.

L'esperienza acquisita e maturata nel corso degli anni trascorsi nel contesto detentivo porta così gli operatori intervistati a definire il teatro come un mezzo di emancipazione, uno strumento di introspezione e riflessione profonda, di rilettura e attribuzione di senso all'esperienza personale, attraverso il quale instaurare un dialogo con se stessi ed interrogarsi rispetto al proprio vissuto, alle proprie angosce, come pure rispetto al senso generale dell'esistenza; uno strumento di:

espressione della fede, della comunità, in qualche modo, no? Dell'incarnazione delle angosce, insomma, delle domande che si fa l'uomo (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5);

un mezzo, un linguaggio con il quale "entrare in rapporto dialettico con se stessi":

dialettizzare la propria esistenza [...], nel senso di vedere...di *iniziare a vedere da fuori la propria esistenza*, no? e quindi entrare in un rapporto dialettico con sé stessi. E questo è uno dei...diciamo sono delle leve che il teatro di...questo tipo di teatro mette in atto e...e lavora all'emancipazione delle persone nei contesti dove me trovo ad operare. Sta roba qui è la finalità (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7);

Per altri operatori, l'applicazione del teatro in ambito detentivo permette ai reclusi di sovvertire l'ordine della loro quotidianità e riscattarsi, cioè rompere gli schemi tenenti alla segregazione, che riducono il detenuto al silenzio e alla routine, per restituirgli ascolto e voce, per raccontare e raccontarsi:

rompe gli schemi della quotidianità loro, cioè 1. comunque escono dalla cella, 2. sono tra virgolette liberi di agire e di raccontare, 3. si prendono un tempo loro, quindi non è dettato, non è imposto, ma è scelto, 4. rompe gli schemi perché comunque ti dà anche un potere, che è quello del teatro, che è quello di raccontare di avere un pubblico che ti ascolta in silenzio e che viene lì apposta per vederti. Cosa che...elemento che in carcere spesso manca perché una delle difficoltà maggiori dei detenuti, delle cose che li fanno soffrire è questa, la difficoltà dell'essere ascoltati, del dover dire...di poter dire qualcosa, del chiedere aiuto. Il teatro invece ti offre uno spazio che ti dà questo *potere* (4_OP_M_CC_L_Cremona).

Io continuo a ripetere a loro che ci vuole molto coraggio a salire su un palcoscenico, non è una cosa da tutti. Dico: "Guardate che qua dimostrate coraggio, perché coraggio non è puntare una pistola e fare una rapina, per me". E allora discutiamo anche su questa cosa. Coraggio è raccontare ciò che si è fatto, raccontare il proprio vissuto, davanti ad un pubblico, ad una platea formata da altri detenuti o dai familiari, e ehm...avere le luci contro, addosso, e avere la gente in silenzio che ti ascolta. E quindi riflettiamo sempre anche su questa cosa, cerco di portarli anche a una fase di silenzio e di ascolto, altra cosa difficilissima, perché loro tendono a intervenire costantemente, perché comunque la dinamica all'interno del carcere è un continuo chiasso, è un continuo parlare, un continuo chiamarsi da cella all'altra. Ehm...Questo tra l'altro è una dinamica che ho notato anche tra eh...le guardie. Cioè questi che non si chiamano per nome, ma si chiamano collega. Si chiamano costantemente: "Collega" e si gridano da un corridoio all'altro. Quindi, questa idea di entrare in uno spazio che è il teatro, *uno spazio fisico, che è tuo, che è isolato, che è una bolla*, dove tu hai la possibilità di raccontare qualcosa stando nel silenzio, non è una cosa semplice da sopportare proprio, per loro (4_OP_M_CC_L_Cremona);

Il teatro diviene quindi terapeutico, sia per chi lo pratica all'interno del carcere, perché consente di evadere dagli spazi angusti, dai regolamenti, dalle costrizioni mentali e dalle afflizioni, ma anche per chi vi assiste (e in taluni casi vi partecipa) da esterno: uno spazio di espressione che tiene conto delle "urgenze comunicative" dei reclusi, uno scambio "alla pari" mediante il quale esplorare e comunicare la propria interiorità ed emotività e "tirar fuori anche del proprio, dai problemi, a qualsiasi cosa" (13_OP_F_CR_L_Milano_Bollate), attraverso l'immedesimazione con un personaggio o l'identificazione con una sorta di alter ego, un sostituto di sé, come nel caso dei burattini del laboratorio di figura del carcere di Parma.

E quando succede questo, secondo me, cioè *il lavoro sull'urgenza comunicativa*, su...sull'usare il teatro per raccontare...per raccontarsi anche raccontando cose che non parlano direttamente di noi, credo che sia un obiettivo raggiunto (12_OP_M_CC_L_Bergamo_14).

In tale senso, il sovvertimento dei ruoli e delle gerarchie sociali si ha con la rappresentazione teatrale, lo spettacolo, la performance: queste esperienze rappresentano concrete possibilità per i detenuti di annullamento della distanza che separa attori e spettatori, reclusi e civili, devianti e soggetti conformi ai modelli di condotta.

Nello spazio performativo, i detenuti hanno l'occasione di una "riabilitazione sociale" seppure temporanea e simbolica, cioè di mostrarsi capaci di rigore (disciplina) e di portare (o meglio, generare) "bellezza", allo sguardo di chi normalmente li giudica (spettatori neutrali, agenti ecc.), o di chi è in una certa misura vittima secondaria dell'atto criminale compiuto (i famigliari) ed è perciò oggetto di una stigmatizzazione e talvolta di un'emarginazione ed esclusione sociale indiretta.

La parte più bella dello spettacolo, anche per i ragazzi, sono i 10 minuti, 5, 3 (perché qua a Vigevano li cacciano subito fuori) minuti che si frappongono tra la fine dello spettacolo e quando facciamo uscire il pubblico. Dove, molto spesso, le persone ma...quasi sempre, vanno proprio, di slancio, a stringere la mano, a parlare, ad abbracciarli...ovviamente, per loro, è una botta di adrenalina pazzesca. Cioè, per un momento, questa distinzione tra cattivi e buoni, detenuti e la società civile si...si rompe. Questa quarta parete che...è proprio...la cosa è che loro rimangono sul bordo del palco, no? Non possono scendere, ovviamente, e tutti vanno lì sul bordo del palco a salutarli, a fargli i complimenti...Nonché poi...è anche un momento, lo spettacolo, di...importante per loro di...ricongiungimento profondo con le famiglie. Perché magari è vero che li vedono, alcuni li vedono spesso, tutte le settimane, però, farsi vedere fare una cosa del genere, *farsi vedere fare una cosa bella*, cioè, ci sono delle...dei momenti che, anche lì, non me li dimenticherò (16_OP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_6).

Alcuni progetti teatrali, infatti, sono specificamente incentrati sulla dimensione socio-affettiva della persona detenuta, tendono espressamente al recupero del ruolo genitoriale e del legame familiare e mirano quindi ad una ricostituzione del proprio agire di ruolo in prospettiva futura:

agire soprattutto sul livello di percezione del ruolo di genitore. Quindi cercare di andare a ritrovare o a scoprire, perché in alcuni casi alcuni detenuti non hanno vissuto la nascita del figlio, non conoscevano i figli mi è capitato anche questo, e quindi si andava ad agire soprattutto attraverso una fase ludica di gioco e attraverso alcuni esercizi di teatro. Sull'aspetto della relazione, della conoscenza e dell'assunzione del ruolo dell'essere genitori. Quindi eh...provare ad agire sulla gestione del momento da parte del genitore. Il rapporto confidenziale o di guida da parte del genitore, quindi anche il fatto di riprendere un figlio durante l'attività oppure di ehm...dettare le regole al figlio e farle seguire. Considerando che abbiamo a che fare con persone che hanno eh...sono andate contro le regole, quindi c'è...c'è...era anche molto forti anche questo concetto di rispetto della regola e poi agire soprattutto sull'aspetto della affettività. Quindi come dimostrare il bene a un figlio, come dirglielo proprio, eh...che non voleva dire dare ehm...dei parametri ma aiutarli a riscoprire questa cosa (4_OP_M_CC_L_Cremona).

Per alcuni degli intervistati, la pratica teatrale ha il merito di sviluppare in chi la esercita una maggiore consapevolezza di sé e una maggiore capacità di gestione delle emozioni e delle situazioni nelle quali il soggetto si trova ad interagire con altri

c'è un problema di massima, tu chiudi un corpo dentro un carcere e gli dici di cambiare, no? io..., cioè, devi dargli uno strumento, come cambia quel...quel...quel...quella...quella modalità che tu vuoi che cambino, cioè. Allora, lo posso legare, chiudere in una cella, buttare via la chiave, potrebbe essere una soluzione, non credo che si modifichi molto, credo che serva a inasprire...hai bisogno di uno strumento che vada a cambiarti le dinamiche che si mettono in atto. Il teatro ti aiuta a cambiare quelle dinamiche. Come? Arrivando a conoscere, cioè le conosci, le...le...inizi non...*inizi a non essere più agito ma agisci*, cioè non sei in balia delle...delle situazioni, dell'emozioni e quant'altro (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

Un'altra valenza rieducativa fondamentale, che gli operatori teatrali di questa categoria sottolineano, è il fatto di attivare non soltanto una attitudine alla collaborazione, ma anche meccanismi solidaristici di mutuo aiuto e sostegno fra coloro che prendono parte all'attività, strumento primario di coesione in un contesto multiculturale altamente complesso e privativo e potenzialmente esplosivo quale quello detentivo. In tal senso, il teatro si rileva uno strumento utile non soltanto alla conoscenza di usi, costumi e tradizioni degli altri, e all'assunzione di atteggiamenti di rispetto reciproco e tolleranza, ma anche a una forma elementare di "responsabilizzazione" accettando la situazione pur di andare avanti:

maggiore accettazione di una situazione, e quindi nel momento in cui la situazione viene accettata, in qualche modo, viene forse *elaborata e superata*, per quanto la si possa superare, vabbè, questo... (16_OP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_6).

Ci sono stati alcuni detenuti che hanno seguito il percorso 5, 6 anni e hanno davvero lavorato, ma proprio davvero. Quindi...la cosa molto interessante è che quando tu crei...cioè, chi arriva entra già ad un livello. Non è soltanto, cioè, non un livello tecnico, ovviamente, entra a un livello di immersione nel lavoro, perché i compagni lo esigono, perché il lavoro lo esige... [...] *Si fanno responsabili loro*, fanno le prove da soli, hanno chiesto un giorno in più, il mercoledì, andavano, prima del Covid, a fare le prove da soli (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Il teatro contribuisce anche all'emancipazione ed al benessere personale e relazionale della persona ristretta, attraverso l'apprendimento della lingua e l'acquisizione di competenze culturali, attraverso l'abitudine alla cura di sé e dell'altro, nonché degli spazi condivisi di lavoro o di socialità, ma soprattutto attraverso *l'osservanza delle regole*, che rappresenta evidentemente uno dei principali obiettivi di questa seconda categoria di operatori:

Per esempio in molti mi hanno detto: "A me il teatro ha insegnato le regole". Dico: "Anche a me" (ride). "Perché hai queste scadenze, perché devi imparare questo, perché devi fare..." dice "e poi ho capito che devo aiutare l'altro perché altrimenti non c'è...se non c'è collaborazione, non vado da nessuna parte". Dico: "Ma infatti il teatro è importante per quello" dico "mica perché diventiamo tutti dei grandi attori". Però l'ascolto, la collaborazione, le regole anche perché io dico: "Ragazzi, allora ognuno ha il suo spazio con i suoi costumi, con le sue cose. Non voglio vedere robe sparse dopo lo spettacolo, per cui si rimette a posto tutto, tutti i costumi tornano nello stesso posto, robe da lavare, tutto. Io non voglio vedere..." quindi queste cose qui dopo loro ti riconoscono per cui sicuramente c'è un valore trattamentale perché è indubbio e questo qui lo percepiscono anche...per esempio gli agenti vedono che...delle volte è capitato che han detto: "Cavolo ma...ma sei più cattiva di noi, perché..." dico: "No. Non è che...dico soltanto che dobbiamo lasciare in ordine lo spazio che abbiamo utilizzato" perché quello spazio lì non è nostro soltanto, quindi se avessimo una sala nostra potremmo anche permetterci di lasciare un costume attraverso una sedia o un cappello in giro. Non è una sala nostra, quindi finito dobbiamo riporre tutto e lasciare la sala come l'abbiamo trovata. Dico: "Però questa è una regola che in teatro c'è dappertutto" (8_OP_F_CC_ER_Forlì_11).

Infine, per questa seconda categoria di operatori maggiormente concentrati sulle potenzialità riabilitative e la valenza trattamentale della pratica teatrale, il teatro svela scenari e orizzonti alternativi, ovvero costituisce uno strumento di proiezione verso il futuro e verso altre opportunità e traiettorie di vita (specie per quanto riguarda i giovani): stando a contatto diretto e continuativo con gli operatori, anche fuori dal contesto detentivo, durante le prove o l'allestimento dello spettacolo, o le residenze teatrali presso la sede della compagnia, lavorando in art. 21 per la compagnia stessa (o, attraverso la mediazione dell'ente teatrale, per altre realtà) la persona detenuta acquisisce percezione e consapevolezza che altri modi di vita alternativi a quelli criminali esistono e sono possibili.

Alcuni...hanno vite normali, si sono eh, altri si sono realizzati nei percorsi formativi che gli abbiamo dati, altri semplicemente sono tornati a delinquere ma hanno un...una coscienza maggiore rispetto a *quello che potrebbe essere un altro futuro* che è la difficoltà dei minori, immag...vivono il presente, vivono sempre il qui e ora, sempre il qui e ora, sempre il qui e ora... e...e...e...è come se non riuscissero ad automotivarsi su quello che è invece un...un...andiamo al futuro (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

Io una cosa ho capito dal teatro. Che per rovinarti la vita ci vuole un minuto. Per fare una scena di un minuto ci vuole 'na vita". Hai capito? Questa cosa qua...Ma pensa te, questo che ha capito. Pensa questo che ha capito. Capito? Cioè lui per sparare a uno si è rovinato la vita, per quell'istante, per quella scelta lì, per reagire a quella cosa, ha sparato. E...quindi è un istante tac! e tu...ha visto che io per fare un minuto di scena, quell'azione lì la provavo ore e ore intere. E fargli capire che c'è un altro punto di vista, che c'è il punto di vista nostro che è quello di gente che si dedica completamente a una cosa per 15 ore al giorno, e pigli quanto...in un mese...quello che tu pigli in un giorno spacciando in mezzo alla strada. Noi lo pigliamo in un mese. Allora vedi quest'altro aspetto ed è una...una *possibilità davanti a te*, non che devi fare questo mestiere, che M. va a fare il commesso. Ed è possibile essere sereni pure con 1000 euro al mese, si può essere sereni. Quindi gli dai questo punto di vista e per dare questo punto di vista, deve sta

qua! deve venire in mezzo a noi. Non basta il mio lavoro là. Deve venire con noi in residenza e deve venire lì (9_OP_M_CL_ER_Modena_S.Anna_Castelfranco_6_15).

7.1.1. Convergenza o indifferenza? La pratica teatrale tra estraneità e precarietà

Vediamo ora come i due tipi di operatore teatrale percepiscono il ‘supporto’ e l’accettazione del loro lavoro da parte dell’istituzione penitenziaria.

Nonostante la formale convergenza riguardo agli obiettivi dichiarati e alle finalità perseguite tramite la pratica teatrale, nonché alle potenzialità educative attribuite alla stessa, si avverte nelle testimonianze degli operatori una sensazione di estraneità e di lontananza dell’istituzione stessa, ad esempio quando un operatore riferisce:

se sono io o un’altra, non fa molta differenza (15_OP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30),

credo che per loro l’importante sia far andare avanti la struttura carcere, poi come e quello che viene offerto... (11_OP_M_CR_ER_Parma_12),

In taluni casi la percezione di una mancanza di “adesione” da parte dell’istituzione ha portato addirittura ad interrompere il percorso teatrale già iniziato³³⁰.

Dal punto di vista degli intervistati, vi è una difficoltà di comunicazione e comprensione delle modalità di azione del teatro che delimitano un “dentro” che rimane opaco per chi non vi partecipa (e forse, in un certo senso, ciò rimanda anche ad una incapacità degli operatori stessi):

in realtà, quello che tu fai dentro laboratorio è impercettibile per chiunque sia fuori, ma non perché non...non gliene frega niente, eh? Semplicemente perché son cose, che *o vivi direttamente* e capisci che significato hanno, perché sono fatti in una determinata situazione, in un determinato contesto, su un determinato argomento, che ha un senso in quel momento, o sennò è difficile farlo capire a chi non è dentro qui (13_OP_F_CR_L_Milano_Bollate_5).

³³⁰ Una delle operatrici riferisce che quando, a cavallo fra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, avviò un progetto di teatro nella sezione maschile di uno degli istituti milanesi, fu costretta a interrompere il percorso perché l’istituzione non riuscì a reperire fondi e per via di alcuni contrasti con le psicologhe del reparto.

Difficoltà che a sua volta genera alcuni fraintendimenti, che derivano in parte da una carenza formativa del personale, in parte da un vuoto di conoscenza teorica (del linguaggio teatrale) da parte dei rappresentanti istituzionali:

non aveva capito (*riferito all'allora Direttore*) perché io gli parlavo comunque già di “autodrammaturgia”, gli parlavo delle storie delle donne, cioè gli parlavo sì di Eduardo, che lui per carità amava Eduardo come adorava Totò, ma tutto ciò che però era diciamo un po' più difficile no? da capire sul momento, eh...lo rimandò come...come pensiero successivo (15_OP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

Ma il rischio è che questo *cultural gap* porti anche a fraintendimenti di tipo operativo, riguardo all'andamento dell'attività, ma soprattutto al processo che la sottende:

in realtà c'è...io credo che vi sia un...cioè, devo riconoscere che *c'è un po' di vuoto*, no? nella...nella...di conoscenza, perché, cioè, noi abbiamo lavorato con gli agenti e alcune persone, come dire, a capo degli agenti, quindi, vuoi l'ispettrice, vuoi una persona superiore come tipo di grado, ma, però, gli agenti che fanno a noi l'accoglienza, cioè, sia rispetto a pass, documenti, eccetera, ma anche quelli che sono, per esempio, a scuola, per dire, cioè, non è che...che fossimo operatori teatro o facevamo laboratorio di cucina era la stessa cosa. Non c'era nessun tipo di riguardo, di richiesta o di domanda. Giusto quell'ispettrice che era nel corridoio [...] che siamo andati per il problema dello spazio? (10_OP_F_F_CC_L_Milano_S. Vittore_1).

Gli intervistati si interrogano su fino a che punto gli agenti penitenziari (e la Direzione) conoscano la natura dell'intervento teatrale. Secondo l'opinione e la percezione degli operatori intervistati, l'aspettativa che l'istituzione nutre nei confronti dell'intervento teatrale è spesso di mero intrattenimento e svago, come si trattasse di un riempitivo o di una attività accessoria che si ripropone nel tempo per effetto di una consuetudine e abitudine. Pur non potendo generalizzare, si presenta frequentemente l'impressione negli operatori che il comparto dirigenziale abbia consapevolezza dello svolgimento dell'attività per il fatto di averne necessariamente definito di comune accordo alcuni aspetti, i tratti e le modalità più salienti, ma non della sua complessità e soprattutto nel suo valore culturale generale.

Di conseguenza agli occhi degli operatori, avviene una *istituzionalizzazione parziale*: l'attività teatrale risulta istituzionalizzata per il fatto di avere un proprio sviluppo diacronico e storico ed essere entrata di conseguenza nella routine; *il teatro viene riconosciuto banalmente perché c'è*, sempre, e procede in maniera funzionale sulla scorta di verifiche e monitoraggi che concernono per lo più l'aspetto quantitativo (in fase di bilancio consuntivo o di rendicontazione qualora

l'attività goda di finanziamenti da parte di fondazioni, o di fondi sociali europei o ministeriali: numero di presenze, ore, destinatari coinvolti, membri del personale impiegati, ecc.). Manca invece, ai loro occhi, l'apprezzamento qualitativo dell'esperienza in termini di obiettivi raggiunti e benefici prodotti.

Il dirigente per contratto la consapevolezza ce l'ha, ma questo non è scontato, molto...come dire, il prendere visione soltanto del primo punto che hai affrontato, di non andare ad esserne consapevole nelle complessità, sono diversi gli orizzonti di "non posso mettere a fuoco" un elemento nell'orizzonte pensando che quello sia l'orizzonte in sé. Solo che io lavoro in un altro modo, ecco questa capacità di mettere a fuoco, ecco, quello che ti sta intorno questo non...non è cosa comune, mentre dentro hai, come dire, hai i rapporti acquisiti e quindi c'è un'istituzionalizzazione nel senso di...c'è tutto gli anni quindi capito entri dentro a una routine, vieni riconosciuto perché c'è sempre...c'è sempre stato per chi arriva capito, quindi lo storico ti funziona, *lo storico istituzionalizza* l'attività per cui...e io tante volte dico: "Beh, si fa come l'anno scorso. L'anno scorso come è andata?" Faccio una verifica, bene, l'anno successivo in sede di programmazione dico: "Bene, procediamo come da ultima verifica che è andato tutto bene". Tutto qui. La verifica conclusiva è andata bene, io mi riferisco a quello che è stato l'anno scorso... (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

L'attività procede quindi spesso nell'indifferenza della struttura burocratica – che certo non ostracizza, ma per lo più "sopporta" e in taluni casi apprezza realmente – e quindi senza un reale e vivo interesse né interessamento da parte dei suoi rappresentanti per quello che si fa – *"fa qualche cosa, poi che cosa sia..."* (11_OP_M_CR_ER_Parma_12) – ragione per cui incontra spesso difficoltà organizzative e impedimenti di sorta (come, ad esempio: accessi negati in assenza dell'agente referente – quando ne esista uno – ritardi nelle chiamate, sovrapposizioni con altri servizi, assenze ingiustificate dei partecipanti, ecc.). Uno degli operatori intervistati ne parla come di una *"difficoltà di denominazione, di semantica"* che richiede un lungo percorso di accompagnamento, potremmo dire, e di accettazione.

Nel senso che il teatro viene inteso come luogo di divertimento, non come luogo di...educazione, di percorso eh...educativo, questo inizialmente ti sto dicendo, per cui il teatro è sempre facciamo lo spettacolino, facciamo eh...far passare che invece il teatro ha una funzione primaria su ciò che è il sapere tout cour, [...] è la prima forma di sapere, cioè se io inizio a pormi delle questioni sul volersi conoscere mi sto già ponendo dei...delle domande praticamente teatrali, ma banali anche, possiamo scendere sul banale, come parlo, come non parlo, come mi muovo, come non mi muovo, sai c'è tutto...come la persona che mi sta di fronte, eccetera eccetera. Far capire che questo ehm...ha...che tutto questo ha una forte attinenza su quella che è l'educazione, *c'è voluto*, cioè abbiamo dovuto rapportarci, perché giustamente uno mi dice: "ma tu cosa vuoi? tu sei un teatrante" ma io non...il teatro può essere anche una forma leggera, mmm...lo puoi fare, ci mancherebbe no, cioè nel senso che vai lì ti diverti, fai il tuo spettacolo. Per come lo intendiamo noi il teatro è un po' un interrogarsi, è un cercare di capire come mmmm...è una brutta, come puoi arrivare alla tua...Jung direbbe alla tua individuazione, cioè c'è un percorso che viene fatto. Far...far passare questo concetto non sempre è facile, perché dall'altra parte c'è colui che ti guarda

ma non perché è cattivo, no?, cioè nel senso che per l'amor di Dio, c'è grande rispetto per la professionalità di E. (*riferito alla responsabile dell'area educativa*), ti faccio questo esempio, ci mancherebbe altro, ma ha una visione che si ferma alla componente dell'intrattenimento. Far passare che invece il teatro è un percorso, metti tutto quello che vuoi all'interno, lo sa bene chi lo fa, lo sa bene chi lo studia, cioè non è che...non l'ho inventato io, lo ha inventato Grotowski prima di me, se l'è inventato qualche d'un altro, non è che...però capisci, quando io ti dico teatro non è che qua mi dicono: "ah, Grotowski" Eh! Qui dici teatro e ti dicono: "ah, sì, ho visto Ale e Franz che facevano la..." e tu dici: "ughh...". Se poi vogliamo andare oltre forse arrivano a Dario Fo, ma ci fermiamo e fargli capire che invece dietro questa cosa c'è un pensiero che indaga... [...] è...è...un continuo confrontarsi, quindi però bisogna che...pian piano li porti perché poi lo ammettono, no, nel senso che lo intuiscono perché gli spettacoli servono anche a far intuire il percorso (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

Se invece avviene, l'accettazione scaturisce dai rimandi dei partecipanti o di altri operatori che abbiano l'opportunità di cogliere e valutare 'cosa bolle in pentola', cioè di verificare (anche attraverso micro-indicatori) l'evoluzione compiuta dai detenuti partecipanti:

lo capisci, magari, appunto, con quelle dell'Articolo 3 che ti dicono: "Mamma mia, F., che cambiamento", oppure ti dicono: "Che bello, questo." Cioè, capito? Lo capisci, tra virgolette, alla fine. E poi, ovviamente, loro (*riferito ai detenuti partecipanti*) poi quando finiscono magari una...un'esperienza come questa che è quella del teatro, che fai uno spettacolo, eccetera e logicamente, ne parlano, spiegano, quello che sei stato, che è stato fatto, eccetera, allora lì, dopo, magari, hai un rimando che dicono: "Ma mi ha detto che avete fatto, così, così, che bello!", no? (13_OP_F_CR_L_Milano_Bollate_5)³³¹.

Per questo, il rischio di estraneità della pratica teatrale – che potremmo definire endemico – può essere mitigato solo dalla scelta di far assistere gli 'estranei' al prodotto performativo. Il momento che più di altri segna quindi il passaggio dalla mancanza di adesione e comprensione (opacità) all'accettazione si verifica con lo spettacolo e ancor più con l'eventuale riscontro del pubblico (trasparenza).

E la fase di spettacolo finale è sempre stata accolta con...uno...stupore e una riflessione seria su quello che esce (4_OP_M_CC_L_Cremona).

³³¹ L'articolo 3 è riferito al Centro Servizio Sociale per Adulti, che, all'interno degli istituti penitenziari prende parte alla Commissione per la definizione del regolamento interno (art. 16 O.P., comma 2); alla Commissione per la scelta dei libri e periodici per la biblioteca dei detenuti (art. 12 O.P., comma 2); alla Commissione per le attività culturali, ricreative e sportive (art. 27 O.P.). Inoltre su richiesta delle direzioni degli istituti di pena, gli assistenti sociali del Centro effettuano consulenze per favorire il buon esito del trattamento penitenziario (art. 72 o.p comma 5), partecipando all'attività di osservazione scientifica della personalità svolta dall'équipe di osservazione e trattamento nei confronti dei condannati e degli internati (l'équipe è infatti composta dal direttore del carcere, da un educatore, da un assistente sociale, da un esperto psicologo o criminologo, da un rappresentante del corpo della polizia penitenziaria ed eventualmente da un assistente volontario). In sede di équipe, l'assistente sociale è tenuto a relazionare riguardo alla capacità del detenuto di rapportarsi ed interagire con la realtà esterna, nonché alla presenza o carenza di risorse del territorio utili al suo reinserimento sociale.

Ciò che ha...fatto fare questo *giro di boa* è stato il fatto che nel 2018...noi per la prima volta abbiamo portato fuori la compagnia. Che credo, adesso non vorrei dire delle cose... sia stata la prima volta che una compagnia di detenuti protetti sono usciti fuori a fare teatro, perché le altre categorie bene o male eh...sia i comuni, anche gli ergastolani per dire, i detenuti protetti che sono appunto le persone con cui io lavoro, è stato un evento, sia per la cittadinanza pavese ma anche all'interno del coordinamento insomma (3_OP_F_CC_L_Pavia_20).

La cosa che mi ha colpito è stato che lui (*riferito al Direttore dell'epoca*) nel giro di pochissimo tempo *ha cambiato completamente*...cioè nel momento in cui lui è venuto a vedere gli spettacoli...cioè, lui scrive per esempio che la foto di Maurizio Buscarino nel cortile all'aria di San Vittore, dove ci sono le nostre donne attrici che recitano e sul fondale ci sono questi due fili stesi con i panni ad asciugare, che ovviamente noi avevamo volutamente lasciato, anche se erano i veri panni stesi delle detenute ad asciugare, questa era la più bella scenografia che lui avesse mai visto, la più bella scenografia teatrale (15_OP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

Un segno di tale accettazione, secondo un intervistato, è il cambio di atteggiamento verso il carcere stesso: se è capace di dare luogo a una tale manifestazione di cultura e di bellezza, il carcere abbatte i propri muri, diventa luogo aperto non soltanto al contributo attivo della società civile alla rieducazione ma anche allo 'sguardo' e al confronto diretto con la stessa. Perciò, l'atteggiamento nei confronti del teatro in carcere è progressivamente cambiato, partecipando ai momenti espressivi/performativi, sono cadute le "gelosie" cioè si è attenuata l'autoreferenzialità degli attori.

Perché sta cambiando anche il modo di pensare il carcere, è diventato meno...meno un luogo...è più *alla luce del sole*, mettiamo così, il fatto che semplicemente in un carcere possano entrare le associazioni, sembra una banalità però c'è un articolo del codice penitenziario che regola, no, l'art. 11 credo adesso...o il 17...l'articolo 17 significa anche per un'istituzione dire: "sono tranquillo nei confronti e quindi eh.." quindi questo mondo si è molto di più in qualche maniera...normalizzato, cioè si è...*non hai più quella gelosia del carcere*, sai, quindi nel corso del tempo anche...anche...anche le figure di riferimento, gli educatori, il Direttore, hanno...hanno...hanno sempre più in qualche maniera accettato questo modo di...di...di operare (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25)³³².

In modo più disincantato, alcuni operatori ritengono che l'accettazione sia funzionale e di convenienza, riconducibile a ragioni puramente strumentali e utilitaristiche, legate quindi non tanto, o non solo, al 'senso' dell'iniziativa, quanto piuttosto:

³³² L'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, lo ricordiamo, consente l'ingresso in carcere a tutti coloro che "avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera". La domanda di volontariato (dati personali, motivazioni e proposta dell'attività) va presentata al Direttore dell'istituto penitenziario in cui si vuole operare che valuta la compatibilità delle iniziative proposte dal volontario, o dall'associazione di volontariato, con il percorso trattamentale generale dell'istituto e, in caso di parere favorevole, trasmessa dal direttore al Magistrato di Sorveglianza per l'autorizzazione.

- alla necessità di compensare lo scarso livello qualitativo e professionale delle proposte trattamentali – spesso sporadiche e limitate nel tempo, e provenienti per la maggior parte dall’ambito del volontariato³³³ – o all’assenza di attività di carattere artistico.

Devo dire, quest'anno è stato un anno difficile e ho capito, come dire, la volontà di farlo ripartire, di...però ha vinto la paura del contagio, ha vinto la paura...e quindi è passato anche il secondo piano rispetto alle altre priorità. Però in tempi normali devo dire che è tenuta molto in considerazione. È anche un po' l'unica attività...magari anche vince proprio il fatto che...cioè è *un po' l'unica attività di questo tipo*, nel senso che, per esempio, ci sono dei volontari che fanno dei gruppi di cineforum, letture, ci sono...c'è l'hobbistica, ci sono a volte delle insegnanti che fanno attività, tra virgolette, teatrale o comunque molto...però l'unica attività, diciamo professionale, diciamo, dedicata alle arti, che c'è a Vigevano, è il teatro. Non ci sono altre cose, non c'è un laboratorio di musica terapia, quantomeno non professionale, non condotto da professionisti. Quindi...quindi loro ci...ci contano tanto, sì (16_OP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_6);

- oppure di favorire il contenimento delle spese per la difesa sociale (grazie all’abbattimento della recidiva);

non è interessante sapere se tu sei d'accordo con me sul fatto che bisogna sostenere i detenuti. Questo è secondario. Quanto ci costano? Economicamente, qui, questi stanno qui perché ti paghiamo le tasse, quanto ci costano? Ci costano tot. Se facendo teatro non ritornano, la...le statistiche dicono che non ritornano, quanto risparmiamo? È utile risparmiare? Secondo me sì. Questo per loro è un modo diverso di vedere, non entrano più nella dinamica, la colpa, non la colpa “ah, o' colpa, o Gegge, c'ha dieci anni” e si fa 10 anni, ma se dopo 10 anni noi facciamo in modo che questo non se ne faccia più 10, è *un risparmio* (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7).

In taluni casi, questa accettazione è così esplicita da suscitare nell’operatore l’impressione che il teatro venga considerato all’interno dell’istituto di pena “*una punta di diamante*” (13_OP_F_CR_L_Milano_Bollate_5) o da indurre il carcere (ad esempio, quello di Ferrara) a stipulare un accordo diretto, una convenzione con l’ente teatrale che vi opera per salvaguardare l’attività (che coinvolge circa il 10 % della popolazione detenuta) a seguito della decisione presa

³³³ A tal riguardo, in una prospettiva di riconoscimento e di continuità nei confronti delle attività, un intervistato sottolinea come spesso per l’istituzione siano addirittura preferibili interventi e progetti che definisce spot “*ma spot proprio nel senso di spot pubblicitari per chi li fa, e quindi creano danno...creano deserto, dentro, creano deserto istituzionale*” che creano danno anche ad attività ed enti come quelli teatrali “*perché poi vieni equiparato a una certa modalità di intervento e quindi...che però all’istituzione gli garba [...]. Perché sono interventi piccoli e io governo interventi piccoli, non ho problemi di continuità perché un intervento continuativo chiaramente...mi crea problemi di riconoscimento dell’attività*” (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

dal Comune di destinare i fondi stanziati per l'attività stessa ad un servizio di manutenzione delle strade che coinvolga detenuti in condizione di semilibertà.

Sono tuttavia rari i casi in cui tale accettazione raggiunge livelli così elevati e manifesti da non lasciare dubbi sulla presa di posizione dell'istituzione in suo favore. Continua a mancare – secondo i testimoni – da parte della maggioranza dei rappresentanti istituzionali, una reale consapevolezza del potenziale trasformativo del teatro in carcere (che viene forse in qualche modo più o meno consapevolmente respinto da un'organizzazione la cui durata di esprime oltre all'aspetto temporale diacronico anche in termini di fissità o di inerzia), nonché della qualità artistica alla quale il teatro in carcere può ragionevolmente aspirare.

Eh...in generale sia i detenuti, gli agenti, gli educatori, i direttori eh...tutti hanno l'idea del teatro molto particolare, un'idea del teatro che è quella di fare una commedia, spesso a Natale...ti metti la parrucca, la gonna, fanno una scenetta, si divertono un po', fanno un po'...quindi il senso che...allora io la domanda che faccio e detenuti quando entro, quando inizio con un gruppo nuovo, dico: "Qual è il tuo teatro?" "Eh io, sà..." "Il tuo teatro qual è?" Il teatro spesso loro è quello in cella. "Eh, lui fa teatro, vieni che questo qui è teatro. Io sono il teatro"...fanno teatro perché *per loro il teatro è fa' la commedia, è fare...no? lo sketch*. E questo avviene su più livelli, perché questo...spesso è così per gli agenti, spesso è così per gli educatori, spesso è così anche per i direttori, non è...quindi pochi poi in realtà sono veramente a conoscenza del...che si può trovare una qualità all'interno del...cioè artistica all'interno del carcere...che si può trovare, poi Armando (*Punzo*) è l'esempio principale però...eh...spesso viene...viene...vien prima la complessità, quindi il timore del lavoro come quello di Armando no? perché chiede tantissimo e quindi non è detto che se tu dici: "Guarda io mi ispiro a quel tipo di presenza, in carcere, artistica" dice "Ah, bene vieni!" È proprio il contrario. Quindi...non è detto che...capito?...è criticata, è temuta...quel tipo...quella...quella presenza, no? e quindi devi in qualche modo, iniziare una narrazione diversa che è la tua, cioè la tua presenza in carcere avrà una storia (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15).

Sebbene in molti casi vi sia da parte dell'équipe educativa una pianificazione attenta delle attività in modo da favorire quanto più possibile la frequentazione costante dei detenuti destinatari, che prevede addirittura la possibilità di assenze giustificate a scuola o sul posto di lavoro per i partecipanti impegnanti nell'allestimento di un eventuale spettacolo, gli operatori riscontrano spesso sovrapposizioni o rallentamenti o assenze imputabili a difetti di comunicazione in particolare fra personale di Polizia Penitenziaria addetto alla chiamata e detenuti aderenti alle attività. A seguito di tali disguidi si ha l'impressione che l'attività teatrale sia considerata alla stregua di un banale "*riempitivo*", perché se così non fosse, lamentano i conduttori, la struttura e i suoi membri farebbero quanto nelle loro possibilità per darsi da fare, per garantire le ottimali condizioni per assicurare puntualità, regolarità e assiduità all'attività e da parte dei partecipanti.

Se si crede a quella cosa, bisogna fare in modo che quei 10 detenuti quel sabato mattina, dato che è stato stilato un calendario, mi viene chiesto un calendario in netto anticipo sull'inizio dei lavori, quindi i detenuti dovrebbero essere liberi. In realtà poi si scopre che uno finisce a fare servizio mensa, quell'altro in infermeria, quell'altro è stato mandato a seguire un progetto di lavoro con la terra, quindi di conseguenza, a volte ci si ritrova spiazzati. Dà quasi l'impressione, a volte, che sia un *riempitivo*, no? Cioè...eh...Ok, c'è questo progetto, però ci sono anche tutta una serie di altre cose, quindi, "Eh, questa persona questa mattina impegnato a fare questo". No? Se ci fosse effettivamente una corretta comunicazione, ma anche una corretta condivisione di quello che è il progetto, di quello che esce...dal progetto, questo non dovrebbe accadere, in un sistema ottimale. Quindi, io so che devo fare quella cosa, vado a fare quella cosa, ma mi sembra anche corretto dal punto di vista...educativo nei confronti dei detenuti, perché se siamo in un carcere di detenzione, di correzione, per prepararli poi ad uscire, è fondamentale anche imparare che se uno ha un impegno, quello è. Mi sembra (4_OP_M_CC_L_Cremona).

Adesso non voglio dire che proprio non lo riconoscono, per carità, e loro hanno anche tutte le attenuanti e le scusanti. C'è da dire che...però se glielo riconoscono, lo riconoscono poco perché altrimenti cerchi anche, nel limite delle tue possibilità, di darti da fare perché le cose partano, perché...cioè non devo [...] *non deve sempre essere qualcuno che ti viene a dire*: "Bisogna fare questo, bisogna fare questo" e alla quinta telefonata poi dice: "Va bene, dai, via" cioè quando io dovevo partire allora si sapeva da sempre che la data di inizio dei laboratori era intorno al 20 settembre-primi di ottobre ma io cominciavo non dico alla fine di agosto ma al primo di settembre a mandare la mail: "Mi dite la data di d'inizio. Mi dite la data d'inizio". Adesso, non penso che a settembre ci sia pieno di agenti così in ferie, perché sai...c'è sempre il discorso "sono in ferie", vabbè, però alla metà di settembre... Allora alla quinta mail o telefonata poi arrivava: "Va bene, iniziamo il tal giorno". Poi il tal giorno tu arrivavi là non c'è la lettera, allora uscivi un attimo, telefonavi alla segretaria: "Siamo qua fuori. Mi fate entrare o...?" "Ah, sì, aspetti che adesso chiamo io. La lettera ce l'ho qua, deve essere firmata". Piccole cose, che però intanto ti...ti...ti...ti...come dire, ti fan perder tempo, ti fanno un po' anche arrabbiare e perdere un po' di entusiasmo (11_OP_M_CR_ER_Parma_12).

Ho chiesto io che ci sia più disponibilità a rapportarci su tutto quello che accade. A me non hanno chiesto mai, sono io che...non so...ho mandato una mail al Direttore, ho detto: "Possiamo riprendere a breve il laboratorio?" perché mi avevan detto: "Ah, riprendiamo all'inizio di settembre" perché deve partire...deve finire il piano ferie degli agenti. Dico: "Benissimo, possiamo partire il prima possibile perché io ho della gente motivata che ha voglia di fare le cose". Dico: "In sezione...in sezione protetti ho della gente che anche se sta male viene al laboratorio" (8_OP_F_CC_ER_Forlì_11).

Dalle parole dei testimoni intervistati, oltre alla condivisione e alla comunicazione efficace e tempestiva tra operatori ed educatori, fra il responsabile di progetto o dell'area educativa e gli agenti, mancano volontà e convinzione. Fanno eccezione i rari casi in cui vi è una condivisione precisa del programma annuale degli eventi performativi con la Direzione e con il Comandante in carica e il responsabile delle attività trattamentali (casi nei quali è addirittura il comparto sicurezza o l'area educativa a richiedere che siano pianificati eventi destinati alla fruizione della restante popolazione detenuta):

conoscere un'attività che viene svolta, cioè perché viene svolta, ehm...quali sono le finalità e questo che vuol dire volerla conoscere, perché io gliele ho spiegate in maniera verbale e scritta, ho sempre mandato dei progetti all'interno dei quali c'erano le finalità, c'era la metodologia, perché facevo questo no? questo non è che me lo sono tenuto per me, vengo, vi propongo una cosa e non vi spiego...No, per carità! L'abbiamo spiegata e rispiegata, e quindi, sai, poi chi vuole ascolta e cioè, *ci vuole anche della volontà*. Io credo che sia una questione più anche di volontà ((11_OP_M_CR_ER_Parma_12).

Volontà e convinzione attribuibili – secondo la logica verticistica dell'autorità esercitata da chi ricopre una posizione di comando superiore già emersa in riferimento ai rappresentanti istituzionali (v. Cap. VI, par. 7.2) – alla persona che in quel momento riveste il ruolo apicale di dirigente, da cui tutto dipende come in un castello di carta che frana a terra se cade la carta principale.

Veramente *basta un direttore generale che cambia, e cambia tutto*, in alto, in basso, hai capito, un Direttore che cambia in istituto...e fine...questa è la grande...questo è l'aspetto...la *grande precarietà*, questo, togliendola dal rapporto personale, questa è la precarietà. Questa istituzione, per essere così forte, precarizza...il discorso immobilità-mobilità e questa capacità di essere sempre...di riempire, senza scheletro tutto quanto, quello scheletro fortissimo, potente, è quella la sua forza che ti...che ti fa sempre sentire precario. Però non bisogna crucciarsene perché altrimenti fai il suo gioco, si tratta di trovare sempre il modo di sparigliare (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

A segnare la debolezza organizzativa e istituzionale del teatro vi è il fatto che, anche laddove sembra che concretamente esista un rapporto consolidato con le istituzioni (perché sussistono convenzioni, protocolli, ecc.), la relazione fra l'attività teatrale e l'organizzazione non è pienamente istituzionalizzata, nel senso che dipende quasi interamente dalle qualità e dalle convinzioni di chi all'interno dell'organizzazione ricopre un ruolo centrale, ovvero il futuro e lo sviluppo storico dell'attività sono sempre riferiti e dipendenti dalle convinzioni di chi dirige in quel momento l'istituzione.

Ribadisce l'intervistato:

se ci fosse un'istituzione che però può funzionare al di là delle persone, perché invece se l'istituzione lavora perché ci sono quelle persone, ti rendi conto che *se manca la persona allora la macchina va in panne*, va in crisi, quindi la...lo snellimento della burocrazia, rendere la macchina burocratica più leggera e che ti possa garantire tutta una serie di cose è se c'è una macchina che funziona di per sé. In realtà, mi sembra che in Italia questo non...si accade, non so in Lombardia se la situazione è diversa, che si sta anche bene cioè capito, vedo la Toscana che già è molto diversa dall'Emilia Romagna, anche, hai capito (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10)

Da un lato, questa estraneità di fondo rispetto all'istituzione garantisce all'operatore la possibilità di preservare la propria identità e di mantenere una 'distanza critica' rispetto alle dinamiche, alle situazioni, agli accadimenti, persino alle difficoltà organizzative interne al carcere, nonché una maggiore libertà nell'agire.

Io sono un esterno quindi...eh...le mie difficoltà sono sempre comunque più facili delle loro, è un paradosso. Però io ho questa cosa, io lì dentro non ci...non mi paga lo Stato. Quindi ho...eh...io lì dentro ci sono, ehm...perché scelgo tutte le volte di andarci e non perché mi hanno assunto. Io quando prendo, ci vado e ci vado perché io ho scelto, un...uno che...va bene uno poi può dire anche di fare l'agente, certo che hai scelto di fare l'agente, di fare il Direttore, però dopo tu ci vai con quella con quella responsabilità, con quella routine che a me non appartiene. Io sono una privilegiata. E a tutti gli effetti. E...e questo secondo me mi permette di mantenere una lucidità sulle cose, che...Mi viene da dire...io sono come il personaggio di Pirandello che rivoltava il cannocchiale e *riesco a vedere tutto in lontananza*. Quando ci sei dentro, non le vedi le cose, cioè hai una percezione diversa delle cose, e questo cannocchiale rivoltato per me è la mia arma, in tutte le cose che possono succedere più problematiche, perché...ho la fortuna...ho la fortuna di dire beh, qualsiasi cosa succeda, io posso dire sì o no. Loro no (8_OP_F_CC_ER_Forlì_11).

D'altro lato però, come si evince dalle parole della testimone, questa estraneità implica il fatto di non poter dare per scontata la propria presenza e posizione: ogni ingresso 'dentro' il confine del carcere è una sorta di 'prima volta' che richiede la fatica di dover riconquistare continuamente una posizione, con il rischio di non poter offrire continuità al percorso intrapreso.

L'ho già detto in altre interviste che sono state pubblicate ed è veramente vero questo, sinteticamente, si può dire che *ricominci sempre da capo*. Che è una grande follia. È una grande follia (15_OP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

L'idea di essere esterno per me è che tutte le volte io mi devo riconquistare...non mi posso accomodare, non posso stare comoda. Quindi ho la mia libertà assoluta dell'essere esterno. Però anche la precarietà dell'essere esterno, questo ha...è *un pro e un contro*, cioè io sono libera posso agire in un modo...nello stesso tempo però devo stare in guardia per non...per non perdere, non tanto il discorso economico del lavoro, ma per non perdere la continuità di un progetto. Ehm...quindi...Devo dire che mi è capitato alle volte di essere...cioè soprattutto negli anni passati, di essere un po' sì accessoria al...cioè di sentirmi accessoria alla cosa (8_OP_F_CC_ER_Forlì_11).

Al senso di estraneità, si aggiunge quello di precarietà, che non risparmia neppure realtà giustamente annoverabili fra le più consolidate, pluridecennali, di cui chiunque parli e sappia di teatro in carcere, compresi gli operatori intervistati, riferisce come delle più celebri e citate del panorama italiano.

Tale senso di incertezza e provvisorietà si deve al fatto – secondo l'opinione degli intervistati – che l'istituzione penitenziaria, pur dovendo inevitabilmente attingere alla società civile, al

volontariato e agli enti del terzo settore, per sopperire alla propria insufficienza sul piano educativo e trattamentale e per assolvere al proprio mandato costituzionale di favorire il cambiamento del reo attraverso lo sviluppo delle sue risorse e dei suoi interessi, di fatto è refrattaria ad integrare pienamente l'attività teatrale, che rappresenta sempre una sorta di "ospite" mai un partner alla pari.

Da tale precarietà le realtà di teatro si potrebbero mettere al riparo solo con progetti ambiziosi e altamente onerosi in termini economici, che possano creare opportunità di impiego e indotto economico (l'intervistato vagheggia di bandi di finanziamento da centinaia e centinaia di euro e di progetti di costruzione di un teatro con annesso ristorante all'interno del carcere, con ingressi dall'esterno e i detenuti "a lavorare" sotto il profilo "artistico ma anche gastronomico").

La cosa...la cosa bella ma anche...ehm...cioè ti attrae, ti fa star lì, ti attrae, è affascinante ehe...però ti fa anche ammalare, è la precarietà di questo lavoro. Che non diventi...cioè *noi siamo ospiti*, quel posto può stare senza di noi, può vivere senza di noi, e quindi è *molto precario*. Perché arriva il Direttore domani dice: "Non si fa più teatro", io non vado più (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15).

Io penso che anche Armando (*riferito a Punzo, fondatore dell'Associazione Culturale Carte Blanche e direttore della Compagnia della Fortezza dell'istituto di pena di Volterra*) dopo tantissimi anni ha questa sensazione che arriva un Direttore nuovo dicendo: "Non voglio sapere niente, qua può arrivare anche il ministro in persona a dirmi: Apri a Armando!" Ma per chiudere, chiude, eh...non c'è possibilità, siamo ospiti, corpi estranei...in un corpo, in un sistema che ci accetta, ci accetta, ma non è strutturato per farlo diventare parte integrante. Non è strutturato così, non è nato così. Ci sono delle anomalie come quelle di Armando e altre ma comunque vivono di contrasti, di incertezze, di "chissà speriamo", compromessi, è un continuo eh, ma anche io, ci lavoro, Armando cioè vedo come e io non faccio...ho fatto una scelta completamente diversa dalla sua. Quindi...Però vedo *come è precaria, sta nella sua natura, ma proprio perché noi siamo ospiti* quindi...non me la sento manco di criticare il suo tipo di approccio. Perché probabilmente è necessario, non so. È un casino [...] (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15).

7.1.2. Il "valore aggiunto" del Coordinamento

Per mitigare il senso di estraneità, precarietà, di "solitudine" e "fragilità" degli operatori teatrali (registi, attori e terapeuti) è stato creato l'organismo del Coordinamento³³⁴:

³³⁴ Se come vedremo a breve, il Coordinamento regionale rappresenta un punto di forza nella interlocuzione con gli istituti e con gli enti locali da parte dei gruppi teatrali che operano in carcere, per contro, la mancanza di un Coordinamento regionale in Lombardia viene annoverato da una testimone come uno dei fattori che penalizzarono maggiormente le realtà teatrali che rientravano nei servizi di

perché avendo l'esperienza delle istituzioni totali, tu sai che tu puoi lavorare anni in una struttura, il giorno dopo che te ne vai, chiude, ed è *come se tu non fossi mai esistito*. Questo non è possibile, perché tu non perdi niente però tutto il lavoro che hai fatto...e poi il prossimo che verrà dietro di te si troverà una parete ancora più alta, vabbè. Quindi, questa era una consapevolezza che tutti avevamo: a Modena, a Parma, a Bologna, a Forlì... [...] a Reggio Emilia.... (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Gli operatori teatrali che afferiscono agli istituti di pena collocati in territorio emiliano-romagnolo, e che compongono il campione, aderiscono infatti al Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna. Secondo la ricostruzione di alcuni dei fondatori, tale Coordinamento, a differenza dell'equivalente toscano³³⁵, nacque nel 2011 per iniziativa delle realtà di teatro già attive negli istituti del territorio, per andare incontro ad un'esigenza della Regione di avere un interlocutore fidato e affidabile:

Quindi non è la regione il motore, la Regione è diventata un partner di un consorzio di attività, di soggetti che lavoravano in carcere (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

Il primo incontro si fece qui (*riferito alla sede del Teatro Nucleo di Ferrara*) nel 2009, prima del Coordinamento c'è stato un forum, dove hanno invitato qui in questo posto tutti i teatranti che facevano teatro nelle carceri della regione, tutti i direttori delle carceri e delle case circondariali, operatori, agenti del PRAP, Armando Punzo, la Regione...insomma abbiano creato qua un bel assetto di gente che si è venuta a mostrare, a conoscere, abbiamo creato questo humus per contarsi, vedersi, e così via...e lì la Regione disse: "Va bene, se voi vi organizzate, vi date una situazione, la Regione potrà dialogare con voi. A noi serve uno strumento del genere, perché quando le compagnie vengono da noi a chiederci supporto, noi non sappiamo di chi fidarci, come facciamo? Come si fa il teatro, no? Quindi se vuoi costruire una cosa del genere ci togliete un problema e ci date una risposta." (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

In seguito alle interlocuzioni preliminari, nel 2011 (v. Cap. IV, par 5.1.) venne stipulato un Protocollo tra Regione, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP)

formazione professionale accreditati dalla Regione nel momento in cui questa sospese i finanziamenti ad essi destinati, sollevando ulteriori problemi, non solo di sostentamento economico, ma soprattutto di riconoscimento: "*Purtroppo quello che veramente ha penalizzato, non solo me, ma tutti i gruppi teatrali della Lombardia, è stato il fatto che non siamo mai stati riconosciuti dopo che la Regione Lombardia ha sospeso il corso di formazione professionale che noi facevamo no? oltre che per la sartoria teatrale, per il teatro, per trucco e parrucco, cioè per tutta una serie di mestieri come adesso viene fatto anche per Puntozero al Beccaria piuttosto, cioè con altri criteri [...]. Quando fu sospeso questo finanziamento, io credo che la vera penalizzazione sia stata sul piano economico, la mancanza di un contributo, anche perché è mancata la forza di un coordinamento regionale che esiste invece in Toscana, che esiste in Emilia Romagna*" (15_OP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

³³⁵ Secondo le testimonianze raccolte, il Coordinamento toscano venne promosso dalla Regione Toscana al fine di razionalizzare e governare i rapporti tra le realtà di teatro-carcere con le istituzioni locali, disponendo la distribuzione delle risorse economiche atte a finanziare i progetti aderenti, in assenza di sostegno da parte degli enti locali.

dell'Emilia-Romagna e Marche e Coordinamento – rinnovato successivamente con l'adesione del Centro Giustizia Minorile (CGM) dell'Emilia-Romagna e Marche e dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna dell'Emilia-Romagna e Marche.

Al Protocollo attualmente aderiscono gli Assessorati regionali alle politiche di Welfare, alla Cultura, alla Formazione professionale, ma la definizione dei finanziamenti della Regione Emilia-Romagna è predisposta mediante la Legge regionale n. 13 del 1999 - Programma regionale in materia di spettacolo, che interviene a sostegno anche del coordinamento, della promozione e dello sviluppo delle esperienze di teatro (attività laboratoriali, produzione e circuitazione degli spettacoli) negli istituti penitenziari della regione (secondo le stime del testimone, si tratta di circa 60.000 euro annui, contro i 400.000 stanziati dalla Regione Toscana allo stesso scopo), il che, a detta di un testimone rappresenta “*un riconoscimento, quantomeno a livello politico*” (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5) della qualità artistica e culturale del teatro-carcere.

Per gli operatori che ne fanno parte il Coordinamento rappresenta un “valore aggiunto” per svariati motivi. Intanto, perché funziona da referente per i singoli operatori

si affaccia come *soggetto referente*, questo permette una sensibilizzazione a livello dell'istituzione, PRAP, ragione per cui una Direzione, come dire, non può fare quello che vuole, come tendenzialmente in verità succede anche qui, c'è chi dice...braaaa...arriva la lettera, quindi come dire serve, è servito a, come dire, sostenere i singoli nei momenti di crisi e questo non è poco per nulla, cioè non sei mai solo (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

E quindi interviene a monitorare, mediare e dirimere questioni di sospensione delle attività da parte delle Direzioni o di assegnazione di incarichi e contributi da parte dei Comuni, che in assenza di risorse economiche proprie, rappresentano per gli istituti un importante fonte di finanziamento³³⁶ – per gli come nel caso citato poc'anzi del Teatro Nucleo e del Comune di Ferrara:

Il: Che sia il coordinamento a decidere chi lavora e dove.

³³⁶ A tal riguardo uno dei due operatori attivi nel carcere di Ferrara sottolinea come la ‘dipendenza’ economica dai contributi degli enti locali possa in realtà costituire un elemento positivo, dato che dispone l'istituto ad una maggiore ricettività rispetto alle proposte avanzate e ai progetti presentati da enti e associazioni del terzo settore. Tuttavia tale dipendenza rende l'istituto in un qualche modo ‘ricattabile’, nella misura in cui costringe la Direzione ad accogliere il volere e le disposizioni dell'ente locale riguardo agli interventi da attuare e alle realtà cui affidarli (ovvero quelle a cui il Comune assegna l'incarico), senza poter entrare oltre un certo limite nel merito delle proposte, per non perdere il contributo stesso.

I2: Anche perché la Regione non riesce tecnicamente a mettere bocca sulle risorse che sono destinate generalmente a queste attività nelle carceri, che sono all'interno dei famosi piani di zona, però i piani di zona sono a discrezione del Comune, no? Cioè una volta che la regione elargisce una cifra che deve essere destinata per il carcere, per le periferie e un'altra percentuale per dei lavori di manutenzione di strade secondarie, dopo il Comune decide che per il carcere Ok ma non il teatro, oppure sì il teatro, ma non questo quest'altro, e metto il bando, e faccio... (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Il fatto di avere un progetto comune, una programmazione triennale, un rapporto diretto e un riconoscimento formale, economico e politico da parte della Regione, costituiscono un valido "argomento" che pone gli aderenti al Coordinamento in una condizione di maggior forza nell'interloquire con le direzioni penitenziarie, ma soprattutto con i Comuni:

cioè quando mi trovo di fronte a uno che mi dice facciamo un bando, dico: "È obbligatorio? È da legge o è facoltativo? È facoltativo? Benissimo allora se il bando è facoltativo..." e in questi casi con questa...con queste somme è facoltativo, non è obbligatorio perché non è un appalto, allora possiamo guardarci in faccia e dire: "Se ha una funzione quello che sto facendo, ce l'ha dentro questa progettualità, almeno fatemi finire la progettualità. Poi se ne discuterà, valutatemi su...voi siete nuovi non mi avete mai visto, valutatemi su questo, però lasciatemi..." per me il Coordinamento è questo [...]. In questo caso *il Coordinamento è un mio punto di forza* per dire: "Abbiamo un progetto condiviso su tutta la regione. La Regione dà dei soldi, vogliamo sprecare dei soldi della Regione? Vogliamo far sì che vadano a finire...?"; dico: "credo che in un discorso di correttezza, di senso etico che dobbiamo avere tutti, sia che siamo di destra, di sinistra, di centro, di sopra...vogliamo non fare sprechi? Allora finiamo questo tipo di percorso, cerchiamo di finirlo, abbiamo questo rigore. Poi se non vi vado bene...però non vado bene perché politicamente non vi rappresento o non vi vado bene perché non lo so fare? Diciamocelo anche sinceramente. Poi però finiamo un percorso e poi...poi ci si riragionerà" (8_OP_F_CC_ER_Forlì_11).

Oltre al sostegno economico, il Coordinamento offre ai suoi associati altre forme mutualistiche di supporto:

sempre, ma in termini appunto di consiglio, di aiuto, di sostegno, di indicazioni, correzioni, così. Di confronto e anche politico (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15).

La rete si occupa inoltre di avviare nuove realtà di teatro e carcere sul territorio nelle strutture penitenziarie in cui tali attività non siano ancora presenti (gli istituti della regione sono 12 e 'soltanto' in 7 di questi è presente un'attività teatrale) e, in caso mancassero gli operatori, di 'fornire' i conduttori.

Per lo più il Coordinamento attinge al bacino di allievi della *Patascuola di Teatro Carcere*: un progetto formativo biennale indirizzato a attori, danzatori, registi, educatori, insegnanti e a tutti gli operatori artistici e socio-culturali che intendano acquisire metodologie e strumenti per operare nel contesto carcerario (con tirocini nei diversi istituti in cui opera il Coordinamento),

curato dai registi delle compagnie/associazioni/cooperative aderenti e da altri consulenti e docenti. Lo scopo della Patascuola è quello di trasferire un senso di “responsabilità morale” e una serie di competenze e conoscenze specifiche, necessarie per chi si appropria a livello professionale al contesto detentivo.

I2: Un certo tipo di attenzione, che non è umanitarismo, però è una sete...di un certo tipo di conoscenza, non so come dire....

I1: C'è anche questo problema che non sai neanche dove andarle ad acquisire, perché come impari? Dove vai? Vai nelle Accademie teatrali? (...) Nei Conservatori? Boh...In università c'è tutto un apparato teorico ma [...] non è che con lezioni frontali o con talking...Questa è una roba che si deve proprio sperimentare, fare conoscere, no? E occorrere anche da parte degli operatori una mentalità molto aperta, molto...perché i problemi che si presentano lì sono polisemici, c'è di tutto....devi avere una piccola formazione antropologica, perché hai a che fare con etnie diverse, cioè mica sono...(ride) in un gruppo tu hai 4 albanesi, i marocchini, i tunisini, il russo, lo slavo, cioè...gente tosta, molto tosta...che gente che pratica religioni diverse e, proprio perché stanno lì, hanno un'adesione, come ricordava Marco prima... [...] particolare, quindi, attento a dove metti i piedi, no? (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Per queste ragioni aderire al coordinamento rappresenta un antidoto contro l'evoluzione in negativo di quel senso di estraneità, solitudine e precarietà che può colpire l'operatore (o il team di operatori) nell'approcciarsi al teatro in carcere.

7.1.3. L'interazione tra operatori e personale penitenziario: alla ricerca di sinergie

Come emerge dalle parole degli intervistati, la questione della precarietà e della estraneità dell'attività teatrale all'interno del contesto penitenziario, solleva un duplice problema di fondamentale importanza, quello della concezione del trattamento vigente fra i rappresentanti istituzionali, e quello dei rapporti con quelli che sono i principali referenti degli operatori esterni, cioè:

- 1- gli agenti (per quanto concerne l'aspetto concreto della sorveglianza dell'attività con tutti i nessi e connessi di tipo operativo: ingressi, accompagnamento, arrivo dei partecipanti, traduzioni in caso di trasferte, presenza del pubblico in occasione degli spettacoli, ecc.);
- 2 - gli educatori (per quanto riguarda contenuti e modalità di intervento, selezione dei partecipanti, aspetti educativi, osservazione ed eventuale partecipazione all'équipe o relazioni, pianificazione e calendarizzazione dell'attività, ecc.)

Relativamente alla concezione del trattamento, gli operatori rilevano che la condizione di attività “satellite” che contraddistingue l’esperienza teatrale dipende largamente dal fatto che non le venga riconosciuta una funzione trattamentale. La ragione di questo misconoscimento è che, negli istituti per adulti, è il trattamento individualizzato continua ad avere un peso insufficiente, “una...importanza relativa”. Negli istituti per minorenni, invece, a detta dell’intervistato, al momento dell’avvio del progetto le incomprensioni di fondo relative al valore trattamentale ed educativo della pratica teatrale derivavano più probabilmente da un approccio di tipo più medico-sanitario che psicologico-sociale, che tiene conto più che dell’aspetto relazionale e socializzante del teatro, e della riabilitazione in generale, della presenza di obiettivi, esiti e risultati in qualche modo evidenti e misurabili; approccio che a sua volta condizionerebbe la natura del rapporto fra giovane detenuto e la figura di riferimento che svolge un’azione educativa internamente al carcere.

Qui è un problema proprio di formazione, di vecchia formazione e una cosa e l'altra e considerare il ragazzo sempre come un soggetto da trattare in termini, come dire, esitativi ma...di rieducazione, veramente, più sanitaria più che di tipo psicologico-sociale, quindi il discorso delle relazioni, è attraverso le relazioni che costruisce...si va a operare, quindi....lavorare sul gruppo significa questo, il fatto della presenza, il fatto di lavorare tutti i giorni, in realtà io ero, assieme alle guardie, la persona che vedevano di più di tutti. Se non c’è questa quotidianità, come costruisci un rapporto? Quando un educatore entrava dentro, in sezione, una cosa e l'altra, il tempo per avere il colloquio con il minore. *La battuta è che gli educatori educavano il computer, e non i ragazzi*, perché era...era...ed è vero, i momenti di socialità, il pranzo, la colazione, la cena, il fatto che non ci sia nessun adulto, ma ci siano soltanto le guardie, quindi demandi alle guardie un ruolo in realtà educativo (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

In quest’ottica, la disponibilità del detenuto minorenne (ma vale anche per il maggiorenne) ad intraprendere un percorso rieducativo, a frequentare attività di natura trattamentale, è sempre strumentale, funzionale e finalizzata al raggiungimento di un obiettivo che coincide con la concessione di un beneficio immediato di un qualche genere da parte di una struttura di impronta punitiva e al contempo premiale.

Secondo l’operatore intervistato, invece, il valore del teatro in carcere – che gravita intorno alla dimensione partecipativa e relazionale, al gruppo nel quale ognuno esercita la propria parte e contribuisce con ciò alla buona riuscita del lavoro comune, riscoprendosi risorsa per sé come per il gruppo – risiede nel fatto che “*non serve, e serve quando non serve*”

(6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10), ovvero non ha alcun fine di utilità, ma solo di piacere (dello stare, del fare nel presente e durante il processo), e l'adesione ad esso implica un carattere di gratuità e nessuna aspettativa di vantaggio.

Il mio operare esiste non perché raggiungo degli obiettivi, il mio operare ha senso e si costruisce attraverso un...come dire...un confrontarsi con un'attività in cui...un...lo faccio per piacere. Provo piacere. *Il piacere è legato per me alla gratuità*, non è solo utile, non lo faccio perché mi serve, mi serve per la mia vita, o mi serve perché ho dei benefici immediati, tutte cose che invece nella logica carceraria sono tutte al primo posto: io faccio questo perché mi serve per...io faccio la scuola, mi serve per...il corso professionale mi serve per...io dico no, la mia attività non serve a niente, quindi sparito, ho sbagliato però è istituzionale, quindi la mia istituzionalizzazione si basa in realtà sono sul fatto che *io ho messo della gran sabbia nel meccanismo* (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

Ne deriva, secondo quanto evidenziato dall'intervistato che, a fronte dell'incomprensione iniziale rispetto a quelli che sono le finalità e gli obiettivi dell'intervento teatrale, gli educatori possono arrivare a "subire" in qualche modo la presenza dell'operatore teatrale, rigidamente trincerati nella difesa del proprio ruolo.

Si evidenzia *"una componente fortemente emozionale che poi incideva sulla capacità di analisi"* (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10), ovvero il rischio per il personale carcerario di essere destabilizzati dal successo dell'operatore che arriva a stabilire con i partecipanti al laboratorio una relazione "maieutica" ed empatica, di dialogo e di messa in gioco, palesemente antitetica al metodo restrittivo, direttivo e disciplinare e alla dimensione individuale del trattamento messo in campo dagli educatori in servizio all'epoca dell'avvio del progetto. Si verifica qui la cosiddetta "collisione" tra i due tipi di agire (quello creativo e quello punitivo-rieducativo) (Bernardi, 2004).

Trapela dalle parole degli intervistati un sentimento confuso nei confronti delle guardie. Da un lato ritorna il 'gap culturale', perché vengono giudicati professionisti non acculturati, dall'altro, per il fatto di non avere ricevuto una formazione adeguata a sostenere il proprio ruolo e la propria funzione, vengono commiserati.

II: Queste persone, non hanno la formazione per affrontare tutta quella sofferenza, tu vai lì in prima linea così: come fai? gente che soffre, perché non vede i figli, perché qui, perché là, perché boh... [...] Non solo ma poi se lo portano a casa, perché, cioè quella roba lì non te la toglie di dosso chiudendo le porte, è tremenda questa cosa, no? Perché è vero che nessuno ti costringe, ma in tempi dove non è facile trovare lavoro, invece qua ti pagano 1.500 euro al mese, ho capito, ma [...] *qual è la formazione?* Noi dovremmo avere quel ruolo, no? Quelli non dovrebbero essere agenti di custodia, lascia stare la custodia. Quella gente ha bisogno di insegnanti, di...no? Quella gente lì devono vedere tutto il giorno, non guardie con la violenza. Perché non funziona così. Però vaglielo a spiegare... (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Le guardie, se prima avevano, come dire, erano anche scelte e formate, adesso gli agenti di Polizia Penitenziaria sono qui molto giovani, privi di esperienza, quasi coetanei ed è...un casino! Perché, come dire, cercano di imporre un'*auctoritas* che non hanno, diventando autoritari e quindi i conflitti che vengono fuori sono molto forti. Ad esempio, qui, come a Milano, ma perché per scelte diciamo sempre diciamo centrali su queste due realtà vengono giocate le nuove leve, formazione zero, provengono dall'esercito, gli fanno fare tre mesi di corso e si ritrovano, hai capito, questi ragazzotti, questi...tra un agente napoletano e un detenuto napoletano, l'unica differenza è che non ha le chiavi, non le ha, prima c'era l'onestà di dire...io sono di qua perché il caso mi ha portato ad aver le chiavi in mano perché altrimenti sarei come loro, quindi c'era una consapevolezza da dove arrivavano, adesso c'è solo la spocchia di avere il potere delle chiavi. Un carcere come Firenze, in cui gli agenti sono tutti adulti, sono tutti padri di famiglia, molti vengono dalla chiusura degli OPG, quindi hanno un'esperienza con il malato mentale, una capacità naturale di ascolto, che sono loro che sciolgono i problemi, e non li alimentano. Io entro dentro a queste dinamiche, quindi il fatto di operare con i ragazzi, ma sai che operi anche con gli agenti, operi anche con il personale educativo e operi con le Direzioni (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

Torna quindi, fra gli operatori esterni, l'idea già avanzata dai dirigenti (v. Cap VI, par. 5), che il teatro possa fungere da ausilio per rendere più qualificante l'intervento sul detenuto nella realizzazione del mandato istituzionale e quindi potenziare l'efficacia della pena.

Trova corrispondenza qui anche l'aspirazione ad introdurre la pratica teatrale nei percorsi di studio e formazione di educatori e agenti³³⁷. Tra i fondatori del Coordinamento c'è chi ipotizza di avviare alla Patascuola un corso specifico per agenti; qualcuno "utopicamente" immagina

³³⁷ Ad esempio, il progetto di teatro sociale sulla genitorialità condotto a San Vittore all'inizio del 2020, nei mesi antecedenti lo scoppio della pandemia da Covid-19, prevedeva due incontri di formazione per un gruppo di funzionari giuridico-pedagogici, agenti di Polizia Penitenziaria, educatrici dell'Associazione Bambini Senza Sbarre e dell'Associazione Telefono Azzurro. Le conduttrici riferiscono nell'intervista di un atteggiamento inizialmente distaccato e di un primo impatto piuttosto duro (gli agenti si sono presentati al laboratorio con le armi di ordinanza al seguito), a seguito del quale però i partecipanti hanno dimostrato grande apertura, coinvolgimento e disponibilità alla messa in gioco, anche fisica. Purtroppo però, una volta avviato il percorso interno al carcere, con i detenuti delle diverse sezioni, le due operatrici diversamente dalle aspettative non hanno avuto occasione di incontrare e interagire con gli agenti partecipanti.

persino di condurre laboratori integrati con detenuti e agenti, anche se finora sono stati davvero rari i casi di coinvolgimento diretto di agenti nei laboratori teatrali³³⁸.

La difficoltà è ancora quella già segnalata (par. 1.1) cioè che il personale non ha in genere idea di che cosa significhi fare teatro, o di che cosa si faccia concretamente in un laboratorio di teatro, e che quindi tende a ritenerlo *“una cosa per bambini, una cosa sciocca”* (4_OP_M_CC_L_Cremona).

Al di là di questo gap culturale, gli operatori teatrali narrano di situazioni diametralmente opposte in ragione del contesto: da un lato, c'è chi parla di “stretto lavoro sinergico con gli educatori” (fondamentale per superare screzi e divergenze di vedute, ma soprattutto per compensare la limitatezza del tempo a disposizione per l'operatore ha necessità di conoscere la persona che partecipa all'attività), dall'altro c'è chi testimonia rapporti di collaborazione così profonda da trascendere quasi la dimensione professionale.

Dipende molto anche dal ruolo (e dall'anzianità in ruolo) del personale carcerario che entra in contatto diretto con l'operatore: ad esempio, nascono situazioni di grande collaborazione e prodigalità sul piano operativo e di profonda condivisione del senso dell'intervento con la referente dell'area trattamentale responsabile del progetto sulla genitorialità (che però ha una formazione specifica come operatore di teatro sociale); ma vi può essere totale assenza di supervisione da parte dei funzionari giuridico-pedagogici di riferimento dei singoli detenuti partecipanti, assenza che limita le reali possibilità di osservare i cambiamenti ingenerati dal

³³⁸ Dalle ricostruzioni effettuate risulta che agli agenti abbiano preso parte attiva alle performance teatrali realizzate nel corso degli anni soltanto in due casi: quello già citato del circuito di Alta Sicurezza del carcere di Vigevano (v. Cap VI, par. 3) e quello dell'IPM Beccaria in cui, come riporta il fondatore di Puntozero: *“c'è stato un bellissimo periodo dove addirittura gli agenti partecipavano come attori al lavoro, quindi entravano dentro ed era bellissimo. Adesso questa cosa un po' è stata inibita”* (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25). Dalle parole degli intervistati peraltro emerge come in diversi casi gli agenti durante i laboratori rivolti ai detenuti palesino un interesse personale per il teatro e il desiderio di cimentarsi nella recitazione o di partecipare ma siano frenati da divieti formali o più semplicemente da una percezione di inadeguatezza rispetto al ruolo che rivestono.

teatro nel detenuto partecipante. In questi casi è come se l'istituzione non “conoscesse” il progetto, quindi non potrebbe mai servirsene per i suoi scopi.

Io penso che un'istituzione se vuole investire su un progetto perché lo vede tra virgolette vincente, *l'istituzione deve conoscere il progetto*. Deve vedere che cosa sta succedendo e quali sono, appunto, i punti di forza e di debolezza del progetto e decidere se, vabbè, ha troppi punti debolezza questo progetto, va bene, entra nel calderone, chi se ne importa. No, questo progetto mi funziona perché, appunto, detenuto Pincopallo è arrivato a.... insomma, a pioggia, si vedono degli effetti, di cambiamento, di trasformazione, però non sta a me e a L. (*riferito alla collega*) vederli. Perché io posso anche vedere e lei li può anche vedere, ci possiamo anche scrivere e fare tutti i report del mondo. Però, voglio dire... (10_OP_F_F_CC_L_Milano_S. Vittore_1).

Mentre quindi gli operatori teatrali incontrano il favore ed il solido ‘supporto’ operativo e progettuale della persona responsabile dell’area educativa, manca sovente una altrettanto solida convinzione da parte degli educatori referenti dei singoli partecipanti, che per effetto di un sovraccarico eccessivo di lavoro a fronte di incentivi e gratificazioni professionali insufficienti, non investono nelle attività teatrali.

Io parlo della capa, perché ce n’è una che è la capa...che è la capa, adesso il termine capa... [...]. Coordinatore, quella che è lì. Poi ce ne sono 2 o 3 che sono le educatrici che vanno in giro. Lei è quella che organizza il tutto e quant’altro. [...] È rimasta quella e, insomma, ha sempre avallato in maniera positiva ecco. Lei è una persona che ci crede anche, lei ci crede, *il problema è che poi probabilmente non è riuscita a fare passare il suo credo anche ai sottoposti*. Cosa vuoi, ci possono essere tantissimi motivi per cui i sottoposti non si sono fatti contagiare...contesto di lavoro non proprio gratificante, non lo so eh, contesto di lavoro non gratificante perché sono oberati forse...eh...nel senso io li vedo molto alle macchine del caffè. Sai, in un lavoro tu ci investi se ci credi e ci credi se è un lavoro che di contro ti dà una dà una gratificazione professionale, personale. Boh, può darsi che loro non trovino questo...non lo so, sono ipotesi che mi sono fatto io ma... (11_OP_M_CR_ER_Parma_12).

Se vi è un’interazione dialogica con gli educatori di riferimento, questa avviene “sempre un po’ a posteriori”; si tratta cioè di una continua ricerca di contatto e colloquio con gli educatori di riferimento dei partecipanti per segnalare e monitorare la condizione di detenuti che manifestano difficoltà emotiva, affaticamento psicologico e stati depressivi, mentre manca l’interessamento in senso contrario (il supervisore che chiede all’operatore di teatro come sta, cosa fa, ecc. il detenuto). Questo provoca una frattura nella ‘catena di aiuto’ che invece dovrebbe avvolgere il detenuto con i suoi effetti benefici, indebolisce l’azione trattamentale.

La risposta è stata: "Sì, ma lui adesso è demotivato", è demotivato perché gli era stata detta una cosa e questa cosa è invece finita in un niente e quindi lui è demotivato. Ok, ma fatta questa rilevazione del problema, il nostro compito è problem solving: troviamo una soluzione per aiutarlo ma a questa cosa non mi è stata data risposta. Conclusione: sabato scorso era ancora assente. Non se la sentiva di scendere. Ok, ma in questo momento non stiamo facendo il bene del detenuto, perché non troviamo una soluzione e quindi *rischiamo di perderlo*, di lasciarlo nella sua depressione. Permettami, a me non va, però faccio fatica da questo punto di vista perché se tu sei l'educatore di riferimento, sei tu poi che tutta la settimana agisci su quella persona, io [...] vengo una volta ogni due settimane. Io ti posso aiutare per quell'ora e mezza, ma poi...Quindi sono abituato, il Teatro Sociale me lo insegna che devo creare la criticità per far nascere uno sviluppo, perché è dalla criticità che nasce uno sviluppo, altrimenti rimaniamo chiusi in una bolla. Quindi trovata la criticità cerchiamo di lavorare sulla criticità (4_OP_M_CC_L_Cremona).

La difficile interazione operatore-personale educativo si gioca a diversi livelli: metodologico, contenutistico e morale. Qualcuno lamenta la mancanza di un lavoro di équipe e di integrazione di competenze tra i teatranti e i funzionari giuridico-pedagogici. Qualcuna riporta di essere stata, originariamente, ostracizzata dalle psicologhe del reparto in cui si teneva l'attività ed essere stata censurata (per una frase contenuta nel testo scelto per la messa in scena) e messa in cattiva luce davanti all'allora dirigente e descritta come "la mina vagante". Altri raccontano di aver dovuto negoziare, nei primi anni di lavoro, con le educatrici riguardo al contenuto degli esiti performativi e far comprendere loro che il metodo di lavoro impiegato tendeva a promuovere l'autorialità spontanea dei partecipanti lasciandoli liberi di inventare la propria drammaturgia nel corso del processo creativo, anziché imporre la messa in scena di testi suggeriti dalle stesse educatrici; oppure di aver trovato nelle educatrici "un po' degli angeli custodi".

È evidente lo scarto di visioni che entrano in gioco, sul detenuto, il carcere e sulla rieducazione stessa: la 'collisione' non arriva a ostacolare concretamente il lavoro teatrale ma la depotenzia e soprattutto le impedisce di far filtrare il nuovo approccio al benessere individuale e di gruppo anche al livello delle figure educative interne.

Altrettanto ambiguo è il rapporto che gli operatori intessono con gli agenti di Polizia Penitenziaria: nella maggioranza dei casi la relazione fra agenti e operatori viene descritta come un lungo (anche in considerazione della 'longevità' dei progetti e dell'esperienza maturata) e progressivo passaggio da una sorta di indifferenza, quando non addirittura di diffidenza, ad una maggiore collaborazione e sinergia dove entrano in gioco ulteriori collisioni e gap culturali.

Fra le conduttrici c'è chi riporta testimonianze dell'ambiente carcerario come fortemente misogino, di una scarsa considerazione e di valutazione molto superficiale del ruolo femminile, talvolta di battute sessiste ed allusive.

Credo che ci sia proprio un modo anche un po' al maschile o un po' al femminile, che indipendentemente dall'istituzione carcere, ma anche dei ruoli che ti dico sono dei ruoli apicali di persone e donne straordinarie che lavorano in questi ambiti, con ruoli altri, negano assolutamente la figura femminile. Cioè la figura femminile è vissuta con fastidio, cioè perché...è come se...c'è un *machismo inconscio*, hai capito? c'è, è sicuro, c'è! (15_OP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30);

Però ricordo benissimo il primissimo incontro, quando mi ha presentato Mimmo al Direttore e alle educatrici che comunque...probabilmente anche da lì, poi, io mi sono posta il problema, anche loro si sono posti la questione: "Ma come, tu vai a femminile" dicevano "e di qua (*riferito alla sezione maschile*) metti una ragazza giovane? E poi una ragazza!" dicevano...poi, il Direttore, molto galante, ma questa è una battuta: "E che ragazza!" e...quindi, secondo me, questo inizio, è stato proprio tutto intorno alla...a questa tematica che se ci pensi, cioè che è un tema interessante in generale, no? Cioè, *in quanto donna*, la difficoltà che agli occhi degli altri avrei potuto avere dentro questo contesto... (16_OP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_6)

Ci sono delle volte che...magari loro esagerano, sotto certi aspetti, piuttosto che...ma adesso no, perché comunque sono mesi che...che stiamo lavorando e quindi diciamo che si è creata anche un'armonia di rapporto, no? Però, all'inizio, magari, quando, entravo...diciamo, che credo che sia un po' un pensiero generico, questo...del fatto che se sei una donna ed entri qui dentro, no? Cioè, è *un po' una sorta, non dico di discriminazione però, insomma...* la vedono sempre un po'...un po' male, no? [...] Poi però ti dico, piano, pianino, quando iniziano a conoscerti, a capire che comunque, cioè, non vieni qui per... ma perché ci tieni veramente a quello che fai, allora piano piano, iniziano un attimino a smorzare questo...maschilismo, diciamo, no? (13_OP_F_CR_L_Milano_Bollate_5).

Con l'area...penitenziaria, l'area del...del...col comandante, allora inizialmente è stato duro e faticoso perché tout court eh, quindi al di là dei singoli perché anche lì poi trovi le persone, però gli agenti sono sempre stati inizialmente molto distaccati, diffidenti, e alcuni pesantemente in attacco: "Cosa venite a fare qui dentro?" Cioè proprio...sì sì no, negli anni addietro ancora di più, cioè a me è capitato nei primi anni in cui *io donna, non proprio giacca e cravatta, giacca e gonna* ma io ho un mio stile che non vedo perché dovrei cambiare perché vado in carcere, era veramente già visto malissimo, in più dai detenuti protetti perché anche anni fa...Quindi: "Che cosa vieni a fare qua?" E mi è capitato di avere anche delle aggressioni verbali da parte di agenti della serie...non proprio diretti, della serie: "Adesso anche il teatro. Poi cosa gli portate?" (3_OP_F_CC_L_Pavia_20).

Ma a prescindere da questa specifica dinamica di genere, si rileva con assoluta evidenza la consapevolezza tra gli operatori di una varietà di atteggiamenti da parte degli agenti. Riteniamo questo un dato emergente positivo: non vi sarebbero all'interno del carcere (in situazioni di apertura alle attività teatrali) rapporti istituzionalizzati, nel senso di indipendenti dalla personalità individuale e quindi da sentimenti e dagli orientamenti personali (rispetto al significato della pena, al valore della rieducazione, al proprio ruolo e alla funzione delle attività trattamentali).

Ma vi sarebbe un'interazione con diversi “mondi della vita” degli agenti, diverse prospettive con cui fare i conti.

Troverai sempre, secondo me, ovunque, chi sarà pro e chi sarà contro, nel senso che, troverai sempre, magari, la gente che dice: "Non serve a niente", la gente che dice: "Che bello", no? è una cosa che devi mettere, secondo me, in conto. Cioè, c'è chi, logicamente, magari la valuta come una cosa, sì vabbè un passatempo, chi invece capisce che magari è una cosa un pochetto più costruttiva, un po' più di valore, no? Però sono due cose che già sai prima di cominciare. Non...non saran mai tutti d'accordo sul fatto che: "Ah, che bella questa attività". C'è chi ovviamente dice sì e chi dice no (13_OP_F_CR_L_Milano_Bollate_5).

Sul versante delle criticità, nel corso dell'attività si riscontrano:

- atteggiamenti vessatori e scarsamente rispettosi della dignità umana dei detenuti partecipanti ‘immeritevoli’ di trattamento;
- pregiudiziali ideologiche contro l'efficacia rieducativa dell'attività teatrale,
- più generali manifestazioni di riprovazione per il dispendio di tempo, energie e risorse economiche rappresentato dalle proposte rieducative:

perché siamo *un impiccio*, perché devono lavorare alcuni, molto più comodo non far niente, perché se fai scendere devi chiamare, fare, controllare, brigare (8_OP_F_CC_ER_Forli_11).

Nel corso degli anni e delle esperienze sono stati rilevati anche comportamenti intenzionalmente ostativi

se tu hai l'inizio alle 9, allora noi dicevamo: “Alle 9 meno 10 fatevi trovare cancello, la guardia vi...” ma le guardie non ci andavano, nessuno glielo diceva, oppure gli dicevano: “Oggi non c'è”, loro stavano lì mezz'ora davanti al cancello poi si stufano, tenendo conto che sono anche tossicodipendenti quindi magari... e andavano via. Ma questo perché *non c'era l'interesse di farli venire*, di insomma...mi vien da dire di dargli anche...di considerarli una maniera dignitosa. Avevano sempre torto loro (11_OP_M_CR_ER_Parma_12).

Gli intervistati rivelano di aver incontrato, nel corso della propria esperienza soggetti manifestamente ostili, con “il gusto della provocazione” nei confronti tanto dei detenuti quanto dei conduttori, sempre in attesa di un pretesto con il quale ‘rispedire’ il detenuto in sezione: “piccole rivalse di chi spinge il bottone”, come le definisce un intervistato, che sono tuttavia parte integrante e caratteristiche del contesto, ovvero dell'istituzione penitenziaria come istituzione totale e agenzia di controllo:

fa parte del luogo in cui entri, lì ci sono delle leggi che esistono in ogni caso, quelli che fanno le scenate, tanti capito sono quelli che fanno...meglio che tu non ci vieni in questi posti, anche perché è più forte di...cioè, alla fine, è un'istituzione tra le istituzioni, tra le più forti, non puoi pretendere di modificare, cioè...io non ho mai pensato di...anche nel piccolo che possa incidere, quindi anche lì, è un atto, capito non di...sarà sempre più forte (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

Ma ai conduttori dell'esperienza teatrali capita di incontrare anche agenti estremamente disponibili e collaborativi anche in occasione di quegli eventi (tourné e trasferte, rappresentazioni aperte al pubblico) che richiedono uno sforzo organizzativo ed un dispiegamento di mezzi e di personale ingenti; quelli che si impegnano ad invitare personalmente professori di propria conoscenza perché accompagnino le scolaresche agli spettacoli in istituto; agenti che si prodigano sul piano operativo per assicurare la disponibilità di materiali e spazi o che si confrontano con l'operatore

sulle difficoltà legate a qualche detenuto e quindi il carattere...*in modo confidenziale* tra virgolette però, mi riporta a delle situazioni che magari sono nate e sviluppate durante le settimane e quindi questo mi dà, mi giustifica l'assenza o la presenza di una persona, o un modo di stare di quella persona (4_OP_M_CC_L_Cremona).

Un'operatrice riferisce persino di aver ascoltato il vicecomandante esortare, con grande umanità ma allo stesso tempo con grande severità, i detenuti partecipanti a cogliere e sfruttare appieno l'opportunità del trattamento e dell'attività teatrale per trarne quanti più insegnamenti possibili e a concepire la cultura come un'occasione di rivalsa e riscatto, come lo strumento mediante il quale strutturarsi come membri della società, del "sistema" esterno, più adeguati alle aspettative sociali, capaci e competenti.

Fronteggiare la cultura carceraria significa, per questi operatori, fare i conti ogni volta con la rigidità e il 'dominio del regolamento'. Ad esempio, atteggiamenti di grande fiscalità operativa ed organizzativa per quanto concerne l'orario di conclusione dei laboratori teatrali, per effetto dei quali l'attività viene puntualmente interrotta a prescindere dal fatto che l'esercizio, l'improvvisazione, la prova in corso sia conclusa, e atteggiamenti di grande tolleranza e rispetto per il lavoro in corso, e di simpatia ed empatia per chi lo conduce e chi lo pratica. Ma, sottolinea un intervistato, compito del conduttore è quello di comprendere le esigenze e le peculiarità del contesto ed accompagnare l'interlocutore (agente o educatore che sia) nell'acquisizione e nello sviluppo di una diversa sensibilità, e di una maggiore consapevolezza rispetto alle modalità e alla

potenzialità dell'intervento teatrale. Infatti, è solo nel momento in cui vengono superate le divergenze nell'interpretazione di quello che è il fine ultimo e comune, che si può ritenere che quello obiettivo basti ad assicurare un sistema cooperativo (Barnard, 1968/1974, p. 88).

Dobbiamo aiutare anche a crearci le sensibilità, quindi, devo in qualche maniera aiutare la persona che mi sta di fronte e io devo sforzarmi e capire quello che è il suo punto di vista (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

Una regista sottolinea come vi sia talvolta un'evoluzione positiva negli atteggiamenti:

non bisogna immaginare la Polizia Penitenziaria come tutta convinta che la mia attività sia un'attività sensata, positiva...cioè, no. Però, un po' volente un po' nolente si trovano a dover collaborare con me, quindi, *un po' per forza un po' perché alcuni di loro iniziano ad intravedere delle cose positive, alla fine succede*. In realtà, più che concentrarmi su quello che non succede, che sono tantissime cose che non succedono, vediamo quello che succede. Succede che comunque questa cosa esiste, succede che comunque io la posso fare, che qualcuno la finanzia, succede che comunque qualcuno partecipa e quindi...e quindi qualcosa è stato messo in atto, un meccanismo è stato messo in atto (16_OP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_6).

E quello che si verifica nel tempo è per l'appunto un passaggio, una transizione da uno stato all'altro, dalla diffidenza e l'ostilità ad un clima maggiormente disteso e collaborativo,

ricordo esattamente che uno dei...delle prime frasi che ci sono state dette da uno degli agenti è stata: "Siete ancora qui a rompere i coglioni, comunisti di merda!" [...]. Però poi piano piano le cose si sono attenuate, ci sono state delle situazioni sicuramente...ma ogni anno si creano...a parte...meno negli ultimi anni perché probabilmente hanno imparato a conoscerci un po' di più... [...] e le tensioni si attenuano. È capitato, per esempio, che, volutamente, alcuni agenti non facessero scendere a fare teatro alcuni dei detenuti per qualche motivo, è capitato che, volutamente, ci facessero finire prima [...] poi...*si tratta anche un po' di riuscire a...come si dice...a mediare un...un po' la cosa, non prenderla sul personale e di privilegiare un po' quello che sta facendo il progetto di fronte...che perché non credo che sia il personale il...il...eh, in generale dettato da motivi...non solo uno psicologo, non ho la pretesa di esserlo, però una certa distanza, inevitabilmente siamo riusciti a metterla* (12_OP_M_CC_L_Bergamo_14).

Dal 2015 che c'è stato questo ritorno, inizialmente c'era un po' di diffidenza più educata perché comunque era un progetto approvato dalla Direzione. Dopo la prima, quindi nel 2018, quindi dopo tre anni, c'è stato lo sdoganamento, grazie alla relazione, ti parlo del Comandante perché lui rappresenta...della serie "ho capito chi sei. Mi fido", *dal lei siamo passati al tu*. Anche queste piccole cose no? perché per loro è inconcepibile, perché...anzi dovresti...ed è stato sancito, con l'uscita del 2018, dove effettivamente anche per loro è stato un lavoro enorme, dove noi ci siamo trovati nel teatro dalle 4 del pomeriggio, lo spettacolo era alla sera, la compagnia, tutti gli agenti che erano schierati e il comandante, dove il Comandante in borghese e anche questo è stato un segnale, eh? mm...mi ha chiesto di poter parlare prima lui ai detenuti... (3_OP_F_CC_L_Pavia_20).

Tale passaggio si deve al fatto di riuscire a mantenere, da parte dei conduttori, una “certa distanza”, un comportamento il più possibile rispettoso della persona, dei ruoli e delle regole, un atteggiamento di massima lealtà, trasparenza e correttezza, di dialogo e comprensione riguardo alla complessità del contesto e delle dinamiche, di solidarietà nei confronti del personale e degli sforzi che il suo ruolo come membro di un’organizzazione articolata richiede:

se lavori devi riuscire a *vedere...l'umanità in...anche in chi eh...ha la pistola* [...], e vedere la sofferenza di queste persone che di fatto io ho fatto il calcolo, mi hanno odiato per questo, loro si fanno nella loro vita dai 18 ai 19 anni di carcere, tu metti insieme tutte le ore...le ore di lavoro di un agente di Polizia Penitenziaria, quando va in pensione si è fatto 19 anni di carcere. Poi capisci, vai lì e gli fai pure delle menate? E dai! In una situazione appunto di stress, che è lavoro molto molto difficile, quindi...credo che molto dell'aiuto che mi danno...è perché io gli do aiuto, nel fargli vedere il loro lavoro e nel fatto che li ho considerati e riconosciuti...considerati e riconosciuti, non eh...e questo è stato un lavoro, eh? (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7)

Per effetto di questa lenta transizione, di questo progressivo mutamento non tanto delle posizioni ideologiche ma di atteggiamento pratico da parte degli agenti, talvolta si assiste ad una sorta di ‘naturalizzazione’ della pratica teatrale nell’ambiente dell’istituto, per cui il teatro acquisisce agli occhi degli agenti il diritto di essere presente e diviene un tratto di normalità.

Può succedere allora che, come racconta l’intervistato, gli agenti diano segnali di appassionarsi a ciò che vedono e vedono fare:

quando sono arrivato gli agenti...dopo il Coronavirus, gli agenti di Polizia Penitenziaria mi hanno abbracciato perché è diventato il segnale che si stavano normalizzando le cose, che è particolare che in un carcere le cose se normalizzano quando fai teatro e che il teatro è un segnale di normalizzazione. Qualcosa di totalmente inaspettato, no? e...lo vedi diciamo così da...non dai cambiamenti...culturali...intesi come...più che cambiamenti culturali direi...non dai cambiamenti ideologici, quelli restano in qualche modo...rigidi...[...] Nel senso che metti che per un agente di Polizia Penitenziaria, il carcere deve essere carcere punto e basta...non è che cambia ideologicamente la sua visione...però...quindi...ideologici no..., ma perché quelli hanno a che fare con...diciamo così...la...il proprio essere nel mondo. Però poi di fatto...*s'appassiano*, di fatto ti aiutano, delle volte paradossalmente è più semplice avere l'aiuto di chi è contrario a queste attività e non dal sacerdotino di turno che è tutto pro...pro detenuti...Sono più pratici, se devono dire no dicono no, te lo spiegano, e quindi ci puoi lavorare. Chi invece ti dice ad esempio...: "Sì, vorrei, però vedi come sono cattive le strutture che non te lo fanno fare" non t'aiuta mica e questo lo dico senza nulla contro i sacerdoti ma...e io dico che in carcere arrivano tantissime Maria Teresa di Calcutta (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7).

In tal senso, come si evince dalle parole dei testimoni, sono fondamentali il rigore (anche artistico) la professionalità, la determinazione, messi in campo e dimostrati nel lavoro con i detenuti:

E in quei casi ti accorgi di quanto in realtà, gradualmente, vedendo le prove, assistendo al rigore che c'è nel lavoro, al provare e riprovare, quel giorno lì provammo per quattro ore, una scena dove c'era l'ingresso dell'attore da dietro al pubblico con una luce puntata di taglio, fino al palcoscenico, che c'era un coro che dialogava. Questo dialogo tra il coro e l'attore non veniva, perché spazi completamente diversi dal carcere. Completamente diversi. Arrivò l'agente ma penso anche...graduato, a dirmi proprio: "Ma li fai provare ancora?". "Ancora?" e iniziò così. Dopo: "Stefano secondo me, quella cosa lì...potrebbe fare il giro" cioè iniziò a diventare...allora li dici: "Vedi che funziona!". *Vedi che funziona se li fai entrare nel lavoro*, gli fai comprendere che non è la commedia, non è uno sketch, non è Salemme, non sono qui per fare del bene...non sono un volontario e vengo qui per lavorare. Addirittura mi disse un agente: "Vorrebbero fumare una sigaretta", a un certo punto. Capito? La cosa ribaltata. "Aspettano, dopo". Quindi 'sta cosa qua, capito? è lì che nasce la stima perché poi come dicevo prima effetto proprio, no? l'eco, il riverbero, perché poi quegli agenti vanno al lavoro e dicono: "Oh, ma o' sai che Stefano ho visto...Madonna quello. Come lavora! e come...e i ragazzi come si mettono d'impegno!" e quindi poi quello che magari sta lì a cambiarsi, ascolta e basta, non partecipa ma a lui arriva la notizia. Quindi non sono i sei agenti che erano di turno quella volta a fare la scorta, ma sono 25 gli agenti che hanno in qualche modo usufruito di quel messaggio (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15).

Ci sono delle cose che possiamo imparare gli uni dagli altri, no? I primi giorni si entrava in carcere e non ci facevano trovare i detenuti...dobbiamo aspettare che arrivino...poi ci fanno entrare in una sala...sporca, che fa schifo. Quindi cosa fai? Io potevo scrivere una lettera al mio Sindaco dicendo: "Guarda, bla bla bla" oppure "Dateci la scopa", puliamo e lasciamo la sala pulitissima. E facciamo l'esercizio di.... no? come si dice...che pulire è una delle attività più difficili che esista, come insegna il metodo. no? Facciamo la biomeccanica...e quindi le guardie vedono questa roba qua, magari si erano un po' divertiti a lasciarci la sala da schifo: "Vediamo un po' come fanno questi..." poi vedono che, noi si prende la situazione e gandhianamente si fa un'apertura così, i detenuti capiscono, e quindi senza offese, senza "incazzazioni"...abbiamo fatto la lezione di teatro. Ed è stata una signora lezione, abbiamo pure cantato...Quindi, le guardie vedono questa cosa qui e capiscono: che noi continueremo a venire in carcere comunque, ci possono anche pisciare sopra, noi apriremo l'ombrello, cioè, ci sarà sempre...anzi lo prenderemo come un...un dialogo, no? Quindi, siamo qua per rimanere. Quindi, fate quello che volete...Quindi, questo tipo di rapporto, chiaramente non siamo disposti ad abdicare, ad entrare in quel linguaggio lì, abbiamo un tipo di linguaggio che viene da molto più lontano, e che prevede...però è chiaro che quel luogo lì non è buono, genera sofferenza ai detenuti, genera sofferenza alle guardie (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Perché si verifichi tale mutamento nell'atteggiamento degli agenti e che la loro "visione organizzativa" (Barnard, 1968/1974, pp. 88) – ovvero il significato che l'atto di cooperazione assume per l'organizzazione in generale – prevalga sulle motivazioni individuali e soggettive³³⁹

³³⁹ Il presupposto da cui muove l'osservazione di Barnard è che, all'interno di un'organizzazione, non può sussistere volontà di cooperare senza un obiettivo di cooperazione che è quanto giustifica gli specifici sforzi richiesti agli individui per conseguirlo e i benefici e le soddisfazioni che dal suo raggiungimento trarranno. Ma perché il fine susciti la volontà di cooperare e sproni gli individui all'azione è necessario

(e si realizzi idealmente anche un cambiamento negli orientamenti) sarebbe auspicabile che il teatro fosse strumento per un intervento sistemico, che miri non solo alla formazione della persona, o al benessere relazionale del gruppo, ma al cambiamento culturale dell'istituzione attraverso il coinvolgimento diretto di chi agisce professionalmente al suo interno, affinché quanto sperimentato mediante il teatro abbia sviluppi e ricadute effettivi e quotidiani.

Cioè se tu vuoi operare un cambiamento, non puoi che lavorare in forma sistemica...all'interno di una istituzione, perché non...mm...*perché possa esserci una crescita, deve crescere tutto quello che è intorno a te*, se metti un albero in un recintino piccolo, quando cresce o gli cambi il luogo, oppure muore, non cresce più. E...e allora se consideri la metafora come un esempio, se il carcere è una piccola aiuola, i detenuti sono tutta una serie di alberi che iniziano a piantarsi, nel momento in cui crescono, deve crescere il campo, sennò non crescono (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7).

L'opinione e la disposizione di agenti ed educatori nei confronti dell'attività e dei conduttori, conclude un'intervistata, cambia nel momento in cui

capiscono che tu sei lì dentro a fare un lavoro che può avere un'importanza (8_OP_F_CC_ER_Forlì_11),

ovvero la capacità di generare un effetto trasformativo che si riverbera sul contesto e sull'istituzione in generale, investendo i diversi attori sociali che interagiscono al suo interno.

Quando mi chiedono: "Quanti sono...quante sono le persone che lavorano con te? I lavoratori?" io dico che sono centinaia, perché in realtà non sono mica solo i partecipanti. Il lavoro con gli agenti, gli educatori, con la Direzione, *tu devi pensare l'onda che si crea*, perché tu lavori con 20 persone, 'ste 20 persone poi vanno in cella e incontrano altri detenuti, che poi incontrano gli agenti, poi incontrano gli educatori...quindi l'effetto positivo diciamo, se c'è, ricade su tutto (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15).

In definitiva, in base alle testimonianze emerse, è possibile concludere che, rispetto alla categorizzazione iniziale delle diverse tipologie di operatori, i conduttori di tipo A (attività artistico-formativa) e di tipo B (attività educativa), sono entrambi accomunati dal desiderio di

che sia accettato da tutti. Ogni fine ha però un aspetto cooperativistico e un aspetto soggettivo. L'aspetto cooperativistico riguarda gli interessi dell'organizzazione, per cui non ha importanza il significato che l'atto di cooperazione (nell'esempio citato dall'autore, il muovere un sasso da un punto A ad un punto B in 5 uomini) ha a livello personale, cioè per ciascuno uomo, bensì ciò che ciascun uomo pensa che significhi per l'organizzazione nel suo insieme. L'aspetto cooperativistico presuppone che ogni membro dell'organizzazione abbia una personalità individuale ed una personalità organizzativa e che per ciascuno individuo la relazione che lo lega all'organizzazione (quali sacrifici gli richiede, quali benefici, incentivi, ricompense e gratificazioni gli assicura) sia più rilevante della motivazione ad agire individuale e soggettiva (Barnard, 1968/1974, pp. 87-89).

‘inserirsi’ il più possibile nella realtà carceraria, quindi di ridurre il ‘gap culturale’ che avvertono. Di fatto, la consapevolezza, da parte dei conduttori teatrali, della propria estraneità e della gradualità del processo di incorporazione dell’attività teatrale all’interno della struttura penitenziaria, prescinde dall’intento artistico o rieducativo che li contraddistingue.

Emergono tuttavia alcune particolarità significative.

Delle 5 realtà di teatro carcere aderenti al Coordinamento regionale dell’Emilia Romagna analizzati (che, lo ricordiamo, godono di una maggiore stabilità economica e possono fare affidamento su di una programmazione triennale) la maggioranza sono rappresentate da una visione di tipo A:

- 4 hanno una vocazione prettamente artistica ed impiegano operatori con una formazione in qualità di registi e attori;
- tutti prevedono uno spettacolo finale aperto al pubblico (in 2 casi addirittura pagante);
- 3 prevedono una forma di retribuzione per i detenuti-attori coinvolti;
- 2 prevedono una formazione attorale permanente o una formazione ai mestieri dello spettacolo e una terza ambisce da tempo a costituirsi come ente di formazione.

Tale inclinazione può essere correlata al fatto che, fra gli Assessorati regionali che sostengono l’attività del Coordinamento Teatro-Carcere, vi è anche quello alla Formazione e quello alla Cultura ed è probabilmente indice del fatto che la qualità artistica e le opportunità reali di fare formazione professionale ai detenuti rappresentano due elementi essenziali per il riconoscimento dell’attività teatrale in carcere a livello intra- e interistituzionale.

Dei 16 operatori intervistati presi in esame, soltanto 3 hanno una formazione in ambito scio-educativo, precisamente da teatro-terapeuta, operatore di teatro sociale e hanno finalità espressamente educative (tipo B); 4 di loro, pur impiegando un metodo mutuato dalle scienze sociali (il teatro partecipato), svolgono un’attività con evidente connotazione artistica. In riferimento a questi operatori, quelli che conducono le esperienze più longeve (20 e 7 anni contro 1 e 3) e che segnalano un rapporto più stretto, consolidato e collaborativo con l’istituto di riferimento, garantiscono all’istituto stesso una maggiore visibilità (nel caso di Vigevano, circuito Alta Sicurezza, si parla addirittura di 200 repliche per un totale di 10.000 spettatori), attraverso: spettacoli allestiti all’interno dell’istituto e rivolti a spettatori esterni; repliche e tournée in esterno; percorsi formativi rivolti agli studenti. Da ciò si potrebbe desumere che al di là della finalità educativa, il fattore di consolidamento dell’attività rimane, in relazione al tipo di

operatori impiegati, la possibilità di apertura al pubblico e la promozione dell'istituto come luogo di arte e di cultura.

Relativamente alle 'uscite', ovvero alle esibizioni delle compagnie di attori nei principali teatri cittadini (o di tournée – Vigevano Alta Sicurezza; o di repliche nell'ambito di rassegne nazionali – Vigevano sezione maschile, Pavia), possiamo notare che, sugli 8 casi di cui abbiamo testimonianza, solo due impiegano metodi non conformi con la pedagogia teatrale tradizionale (intesa come finalizzata alla formazione attorale), ovvero la teatro-terapia e il teatro partecipato (tipo B). Per gli altri 6 casi ciò significa che la finalizzazione dell'esperienza teatrale alla realizzazione di uno spettacolo di livello artistico rappresenta il principale obiettivo e il punto di incontro con l'istituzione (e con la magistratura), che dispiega mezzi e personale (e dispone permessi di necessità) per la realizzazione di spettacoli che divengono un'ulteriore occasione di contatto con l'esterno e di visibilità per l'istituzione.

Per quanto concerne gli istituti per minori, gli operatori di riferimento hanno entrambi una formazione artistica in qualità l'uno di regista, l'altro di attore ed i progetti cui fanno capo prevedono la retribuzione degli attori-detenuti e, nel caso di Milano anche percorsi di formazione ai mestieri dello spettacolo (tipo A). Manifestano quindi una spiccata 'vocazione' al reinserimento ed una coerenza con gli intenti rieducativi del carcere minorile che è ragionevolmente la variabile da cui dipende il duraturo rapporto con l'istituzione (22 e 25 anni).

7.2. La mobilitazione del potenziale interazionale e simbolico ad opera del teatro

In un contesto complesso, quale quello penitenziario, alcune forme di comportamento sono determinate da esigenze e forze di carattere collettivo, da una visione organizzativa d'insieme e da vincoli normativi che strutturano l'azione secondo criteri definiti preconstituendo i modi di pensare, di fare (e anche di sentire). Si forma così un *habitus*, ovvero un set di disposizioni e schemi di interpretazione, valutazione e azione che definiscono e organizzano rappresentazioni, pratiche e routine, e giustificano la tendenza a ripetere e riprodurre l'esistente per preservare la stabilità di un sistema di funzionamento³⁴⁰. Tuttavia, l'*habitus* non si riduce ad una mera

³⁴⁰ Cfr.: Bourdieu, P. (1980). *Le Sens pratique*. Paris: Éditions de Minuit (trad. it. Il senso pratico, Armando Editore, Roma, 2005); Bourdieu, P., & Wacquant Loïc, J. D. (1992). *Réponses: Pour une*

abitudine e prevede, oltre ad una componente di adattabilità agli scopi, anche una dimensione ‘creativa’, che consente di generare comportamenti inediti in circostanze nuove. E d’altra parte, organizzazioni e istituzioni, sono aggregati di individui che completano la mission formale od ufficiale dell’istituzione, mettendo in campo, al di là dei propri ruoli formali e delle proprie specifiche attività, la propria personalità e i propri interessi (Selznick, 1957), motivo per cui alcune forme di comportamento sono spiegabili in riferimento alle ragioni individuali.

In ragione di ciò, è possibile ipotizzare che l’istituzionalizzazione della pratica teatrale, ovvero la sua integrazione nella routine dipenda in una qualche misura dal carisma e dalla capacità di visione di chi in quel momento esercita l’autorità: nel nostro caso, in prima battuta il Direttore d’istituto, che autorizza l’avvio dell’attività o la sua prosecuzione in caso di successione al precedente dirigente (anche se spesso ciò avviene dietro sollecitazione dei funzionari che rivestono un ruolo educativo all’interno della struttura). In secondo luogo, vi dovrebbe essere la capacità strategica dell’operatore teatrale di ‘guadagnarsi’ sul campo fiducia e consenso, nonché di suscitare un bisogno, e quindi una domanda rispetto alla proposta educativa offerta ai destinatari/beneficiari. Dobbiamo perciò domandarci se il superamento dell’inerzia istituzionale mediante l’integrazione dell’attività teatrale dipenda da un’autorità carismatica, e chi esercita eventualmente tale autorità. E in quale misura la competenza, la personalità del conduttore dell’attività teatrale e la sua disponibilità all’adattamento incidano sulla possibilità di accesso al campo, ma soprattutto sulla legittimazione e sul riconoscimento dell’attività stessa.

Il ‘cambio di dirigenza’ appare un momento essenziale che determinerà la continuità o meno del progetto e dell’attività. Al momento dell’insediamento di una nuova Direzione, diversi fattori concorrono a scongiurare il rischio di dover “partire un po’ da zero” (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15), un rischio che, secondo il testimone, corrono di frequente gli operatori teatrali, i quali – interfacciandosi e stringendo rapporti di partenariato con enti pubblici – assistono di frequente ad avvicendamenti politici. Secondo gli operatori intervistati, oltre alla garanzia riguardo alla credibilità e alla professionalità dimostrata nel corso del tempo e all’ “avallo positivo” offerti dall’area educativa, investita del compito di

anthropologie réflexive. Paris: Éditions du Seuil. (trad. it. Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992); Bourdieu, P. (1997). *Méditations pascaliennes*. Paris: Éditions du Seuil (trad. it. Meditazioni pascaliane, Feltrinelli, Milano, 1998); Bourdieu, P. (2004). *Esquisse pour une auto-analyse*. Paris: Raisons d’Agir Éditions (trad. it. Questa non è un’autobiografia. Elementi di autoanalisi, Feltrinelli, Milano, 2005).

fare in quel caso “da ponte” con il nuovo dirigente (12_OP_M_CC_L_Bergamo_14)³⁴¹, l’altro principale elemento per assicurare continuità all’attività è la capacità da parte chi assume l’incarico di saper “ereditare”, cioè accogliere ciò che c’era prima senza imporre una nuova impronta:

ogni Direttore che arriva vuole...vuole lasciare la sua impronta e vuole dare una sua linea. E l’intelligenza sta nel *saper ereditare*. Quindi ehm...avere la sensibilità di *accogliere ciò che trovi* e non imporre qualcosa di nuovo per essere riconoscibile come forte (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15),

Ed in effetti fra i casi presi in esame, non si registrano interruzioni da parte dei dirigenti entranti, semmai qualche lieve contestazione o la richiesta di apportare qualche aggiustamento (o addirittura qualche avanzamento), come nel caso segnalato da un’operatrice:

l’anno dopo o dopo due anni, adesso...l’anno dopo mi sembra, è arrivata una nuova Direttrice, che comunque era la sua vice anni addietro, quindi comunque un po’ mi conosceva. Una persona molto diversa che ha avuto bisogno...ma io ho pensato anche che fosse corretto e quindi mi andava anche bene...di frenare un po’, *senza eliminare niente*, ma ha cominciato a mettere un po’ di paletti, semplicemente meno entusiasmo, sì però, però poi non ha tolto niente. Quindi in realtà è stato più emotivo, ecco, più emotiva la difficoltà...non so, magari c’è stata qualche piccola contestazione sulle locandine, l’immagine, qualche attenzione in più, però di fatto con lei rimarcato invece poi siamo usciti fuori (3_OP_F_CC_L_Pavia_20).

Gli operatori riferiscono di Direttori che hanno scelto di dare prosecuzione all’attività teatrale, o avviato un nuovo percorso teatrale con gli attuali conduttori, anche dopo episodi critici gravi, come l’evasione di un detenuto (uno degli attori più impegnati della compagnia, che guadagnò la

³⁴¹ Talvolta ad incidere positivamente sulla continuità dell’attività e sul mantenimento del rapporto fiduciario nei confronti di chi conduce l’attività teatrale, nonostante l’avvicendamento a livello dirigenziale, è il fatto che a fare da ‘garante’ sia lo stesso Direttore uscente, come testimonia un’intervistata: “*ha detto questi ve li tenete perché sono una risorsa. Lei era credibile, quindi è stato tenuto tutto*” (8_OP_F_CC_ER_Forlì_11). Altre volte, invece, il fattore decisivo è il fatto che l’ente (associazione o cooperativa) di cui fa parte l’operatore teatrale abbia in corso progetti più estesi nei quali rientra anche l’attività teatrale; talvolta, anche il fatto che a succedere al Direttore uscente sia il suo stesso vice. In un caso specifico, riportato da un operatore, a seguito dello scandalo per la rimozione avvenuta anni addietro del Direttore e del Comandante dell’istituto, accusati di omessa denuncia di reati avvenuti all’interno del carcere alle autorità competenti, furono la Procura ed il Tribunale per i Minorenni ad intervenire perché l’attività teatrale non fosse interrotta, sebbene poi con l’assunzione dell’incarico da parte del nuovo Direttore, del nuovo Comandante e di alcune altre figure siano stati posti dei limiti all’uso dello spazio (la ex chiesa, dichiarata dal quel momento priva della necessaria agibilità) e nel numero di repliche aperte al pubblico (che fino ad allora erano circa 15 all’anno per un totale di circa 1400 spettatori).

fuga durante un permesso premio per partecipare ad un'attività formativa nella sede della compagnia³⁴²), intuendo che il teatro potesse essere uno strumento efficace di cura per i detenuti:

un Direttore del carcere rigorosissimo, un palermitano, che aveva seguito tutta la stagione con Falcone e Borsellino, è stato a Pianosa...Cioè voglio dire, uno tosto, uno tosto e politicamente dall'altra parte, che abbiamo imparato a riconoscerci, abbiamo imparato anche a volerci molto bene con questo qua, no? Perché lui ci teneva, perché lui ci teneva, ai suoi galeotti, come noi ci tenevamo, quindi *era un'intesa a prescindere*, diciamo così, no? (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Altri invece riportano di Direttori con grande capacità di visione, che in maniera lungimirante, avviarono percorsi pionieristici di riforma o innovazione organizzativo-gestionale dei modelli detentivi, che prevedevano nuove modalità operative di controllo e trattamento della popolazione detenuta, come ad esempio l'inaugurazione di nuovi reparti e l'utilizzo del teatro:

il teatro questo qui nasce perché c'era una *lungimiranza* già dell'allora Direttore che si chiamava Antonio Salvatore che ehm...svecchiò il sistema penitenziario minorile perché quando entrò lui ancora c'erano i ragazzi con la divisa a righe, gli zoccoli, li...eh stiamo parlando di un po' di tempo fa³⁴³. [...] Con la Direzione, mmm....ci sono state...mmmm...con...la Dott.ssa Buccoliero in particolar modo, vabbè lei ha una lungimiranza, è una persona, arriva diciamo dalla scuola di Bollate, e quindi, la Castellano eccetera eccetera eccetera, per esempio una cosa molto bella che ti dicevo è che siamo riusciti a preparare "Antigone" all'interno e c'ha dato addirittura la possibilità, da una parte...dall'altra brutta però bella, di poter portare i ragazzi all'esterno con della scorta, per cui sono venuti a fare lo spettacolo... (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25)³⁴⁴;

Alla Nave³⁴⁵, al maschile l'ho fatto perché ero comunque innamorata dell'idea di poter lavorare *in un reparto che aveva voluto Pagano, che era anche molto diverso dal resto del carcere*, perché comunque

³⁴² Il regista teatrale 'in servizio' al momento della fuga venne inizialmente accusato, e poi scagionato per insussistenza del fatto, di procurata evasione del detenuto, ricatturato mesi più tardi.

³⁴³ La struttura che ospita l'IPM Beccaria venne stata costruita all'inizio degli anni Settanta. Inizialmente priva di sbarre e agenti, apparteneva all' "Associazione Beccaria" che gestiva il riformatorio giudiziale (per i provvedimenti amministrativi) e la casa di rieducazione, ma anche l'istituto di osservazione e di custodia preventiva. Nel 1973 la gestione è passata al Ministero di Grazia e Giustizia. Il primo Direttore, in carica dal 1973 al 1995, fu Antonio Salvatore. Cfr. Salvatore, A. (2007). *La giustizia minorile del Novecento: Dall'Associazione "C. Beccaria" ai Tribunali minorili in Italia: biografia di un'istituzione*. Milano: Edizioni Unicopli.

³⁴⁴ *Antigone* venne prodotto nel 2007 e replicato dalla compagnia composta da giovani detenuti del carcere minorile Beccaria, attori di Puntozero e apprendisti scenografi, costumisti, attrezzisti e fonici diretta da Giuseppe Scutellà, al Piccolo di Milano nel 2019. Il riferimento alla "cosa brutta" riguarda il fatto che gli attori fossero scortati dagli agenti, sebbene in borghese e privi dei mezzi di ordinanza della Polizia Penitenziaria.

³⁴⁵ La Nave – nato nel 2002 su iniziativa dell'allora Servizio Psicoterapeutico della ASL di Milano e oggi parte dell'Area Penale e Penitenziaria della Azienda Socio Sanitaria Santi Paolo e Carlo di Milano – è un reparto di trattamento avanzato situato al quarto piano del terzo raggio della Casa Circondariale di San Vittore di Milano. Attuato nel 2002 dall'allora Direttore Luigi Pagano, il reparto è guidato da un'équipe

parliamo di celle aperte e dell'unico reparto che dipende dal Ministero del...della Sanità della Salute e che dipende dalla Regione Lombardia Salute. [...] Lui dice che all'inizio non aveva capito nulla di quello che gli avevamo proposto e assolutamente pensava che fossimo folli, anche se c'era già stato no? l'esperienza casomai di ospitare Bustric o Santagata/Morganti a Brescia, no Brescia aveva ospitato penso o Bustric o non mi ricordo chi altro fosse³⁴⁶ [...] ma...la cosa che mi ha colpito è stato che lui nel giro di pochissimo tempo ha cambiato completamente...cioè nel momento in cui lui è venuto a vedere gli spettacoli (15_OP_F_CC_L_Milano_S. Vittore_30).

Dalle parole degli intervistati emerge quindi come, all'interno di una struttura gerarchica piramidale, per generare innovazione occorrono lungimiranza e carisma quali principi legati all'autorità e autorevolezza di chi esercita potere discrezionale di applicazione e interpretazione dei vincoli normativi nonché delle prescrizioni operative.

A tal proposito, un detenuto della II Casa di Reclusione di Bollate, parla dell'esperienza maturata al suo interno dalla Cooperativa e.s.t.i.a. e della istituzionalizzazione del teatro come di un evento fortunato di accordo e congiunzione, entro il solco delle possibilità normative, di forze progressiste rappresentate da quelle che definisce le "teste del drago": 1) Provveditore, 2) Direttore, 3) Vicedirettore, 4) Comandante, 5) Responsabile dell'area educativa.

Quello che è avvenuto qui, allora quello che è avvenuto qui, allora cioè dovremmo fare un attimino di storia, no? Un po' di storico in senso che, tu sai come nasce il progetto, c'era una persona che si chiamava

multidisciplinare e dedicato all'accoglienza e alla cura dei detenuti-pazienti affetti da dipendenza patologica da sostanze (droghe e alcool) che vengano ritenuti idonei e sufficientemente motivati a intraprendere un percorso di cambiamento, di comprensione e rielaborazione dei comportamenti che hanno indotto alla dipendenza e alla devianza. Il programma trattamentale e riabilitativo (clinico e criminologico insieme) si fonda sulla responsabilizzazione dei detenuti-pazienti – che sono infatti chiamati a sottoscrivere un accordo con il quale si impegnano a rispettare, oltre al regolamento penitenziario, anche le regole specifiche del reparto – e prevede numerose attività individuali e di gruppo e gruppi di confronto.

³⁴⁶ Il riferimento a Brescia riguarda l'incarico assolto da Pagano fra il 1983 e il 1986. Al momento dell'insediamento del Direttore la Casa Circondariale di Brescia, con quasi il doppio delle presenze previste dalla capienza regolamentare, era dotata di un nuovo ed inutilizzato reparto che comprendeva, oltre ad aule scolastiche, ambulatori, una biblioteca ed una palestra, un teatro da circa 200 posti. Nell'intento di compensare il sovraffollamento con un'intensificazione delle attività rieducative nonché dell'orario di uscita dalle camere di pernottamento, il Direttore autorizzò la costituzione, grazie al contributo di alcuni volontari esterni, di una compagnia teatrale che nel 1984 ottenne dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza Zappa, il permesso di esibirsi nel teatro cittadino attraverso l'articolo 30. Tale interpretazione della legge consentì di *"affermare che i gravi motivi necessitanti fossero legati anche alla necessità di dare sbocco alle attività trattamentali finalizzate al reinserimento sociale"* (Pagano, 2020, p. 139). Da lì a breve il teatro dell'istituto di Canton Mombello appena 'inaugurato' avrebbe ospitato un altro evento storico: l'ultima puntata del *Maurizio Costanzo Show*, che vide la presenza del Ministro di Grazia e Giustizia (bresciano) Mino Martinazzoli, il Direttore dell'istituto Pagano, il Direttore della Lega per la riforma penale Martin Wright, la sessuologa Jole Baldaro Verde e, ovviamente, i detenuti, che interpellati dal celebre conduttore televisivo disquisirono di come le condizioni di esecuzione della pena fossero contrarie ai valori costituzionali e alla riforma penitenziaria approvata dal Parlamento.

Pagano che era il Provveditore, c'era Lucia Castellano che era la Direttrice a cui ha dato il mandato per... c'era un Comandante che si chiamava Giacco, c'era un capo educatore che si chiamava Roberto Bezzi, si chiama ancora perché è l'unico rimasto e c'era una Vicedirettrice che si chiamava Cosima Buccoliero che è l'attuale direttrice reggente, no? Quindi: sembrerà una cazzata però, io non ho mai rispettato i ruoli, ho sempre rispettato le persone perché alla fine non è il ruolo che fa la persona ma dovrebbe essere il contrario, cioè, hai messo queste cinque persone che credevano in un progetto, no? In un terreno del genere arriva Michelina (*Capato*) che tu hai conosciuto, no? Tra virgolette, una pazza artistica ha trovato un terreno, no? Però ovvio, sempre nei binari dell'ordinamento e delle regole. Attenzione, non è che si sono inventati chi sa che cosa, però hanno potuto dare un'interpretazione se vuoi, allargata delle... delle norme, no? Hanno constatato i riscontri perché poi Michelina qua faceva anche tanto teatroterapia, cioè voglio dire, a prescindere da tutto, i risultati arrivavano sotto tutti gli aspetti: economici perché... dava lavoro, faceva inserimenti lavorativi fuori, tranquillizzava le persone, cioè gli dava delle prospettive... Cioè insomma, sotto vari aspetti... Però io credo che inizialmente sia stato quello là.. cioè il terreno. [...] Quelle cinque persone è certo che credevano in questo progetto, poi gli metti dentro la Michelina che tu hai conosciuto, no? Una forza, perché anche lei è una forza della natura, no? In questi cinque... cinque, chiamali progressisti, chiamali lungimiranti, dagli la connotazione che vuoi ma stai parlando di: Direzione, Provveditorato, Comandante, che non è da poco, è dell'istituto, non è stato scelto a caso ovviamente, no? capo educatore e Vicedirettrice. Non ce n'era uno che non sposava, che non... che non credeva in una possibile carriera del genere. [...] Però io quello che ti voglio dire...queste cinque persone sono sempre tra virgolette legate ai propri ruoli, sono sempre dipendenti... cioè sono dirigenti pubblici, lavorano per la pubblica amministrazione, hanno creato un qualcosa, a parte Michelina che però è sempre un'operatrice, cioè non è che è arrivata da...che ne so da Leoncavallo un giorno è stata qui, cioè viene tardi, prima San Vittore, arrivata con gli psic...cioè anche lei, operatrice conosciuta nell'ambito. Ok, è difficile ritrovare, no? questi cinque elementi o quantomeno, però qualcosa hanno fatto (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

A queste cinque forze interne ed esterne all'istituto, se ne aggiunge, secondo l'opinione del testimone, una sesta, 6) il Tribunale di Sorveglianza:

a essere sinceri, no? Il Tribunale di Sorveglianza che va... va e viene a periodi e anche lì c'è un clima, [...] però bene o male, bene o male ci sono sempre stati per salutarti. Adesso è andata a fare il Presidente però anche lì ci sono sempre stati magistrati che hanno sposato, a parte qualche eccezione, che è anche lecita, è comprensibile, ma han sempre sposato quindi anche loro (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

In aggiunta all'autorità carismatica e alla competenza di chi riveste ruoli di comando, secondo quanto emerge dalle interviste, a integrare la pratica teatrale nel progetto trattamentale è anche la capacità da parte dell'operatore di suscitare nei destinatari dell'intervento teatrale – la cui partecipazione è (almeno inizialmente) motivata da ragioni strumentali – un bisogno, la cosiddetta domanda, che richiede “uno scatto” suscitato appunto dalla presenza dell'operatore e dal suo carisma:

se accade l'aggancio, evidentemente è questo, cioè se tu riesci a fare in modo che, metti nel caso dei detenuti, ma nella maggior parte dei contesti è così, l'adesione all'inizio è evidente che è strumentale...esco dalla cella...no? Il lavoro dell'operatore consiste nel trasformare la presenza strumentale

in qualcosa di necessario per chi...di necessitante per chi vi partecipa, cioè *questo è lo scatto che devi far tu*, non sentirti offeso perché qualcuno...eh...viene lì e ti usa come strumento, è proprio il fatto che ti usa che per te è importante per lavorare (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7).

L' 'urgenza di teatro' è in definitiva quella che trasforma una attività (considerata un'opzione tra le tante offerte dal carcere) in una esperienza unica, un'aspirazione irrinunciabile, una risposta personalizzata ad un bisogno cogente: essa è confermata anche da un'Assistente Capo della Polizia Penitenziaria e dalla funzionaria giuridico-pedagogica referente del progetto teatrale "Educarsi alla Libertà" attivo a Vigevano, nel circuito di Alta Sicurezza della sezione femminile. L'Assistente Capo racconta del bisogno delle detenute, ancora presenti in istituto che hanno preso parte all'attività per diversi anni, di compensare la mancanza del laboratorio di teatro partecipato dopo l'interruzione a causa del Covid-19; mentre la funzionaria riferisce del timore di essere trasferiti o scarcerati e dover così interrompere un percorso tanto significativo da parte dei partecipanti.

Per due di loro...sì, sono due rimaste e sono quelle che hanno iniziato a fare teatro da cinque o sei anni, sette anni...ehm...è diventata, come dire, soprattutto per una di loro, *una cosa proprio di vitale importanza*, sì. Proprio... delle volte magari...dice: "Magari il regista può mandarci dalle parti, noi le studiamo." Ed è proprio una cosa ormai diventata *una dipendenza*. [...] Una di loro in particolare, che deve ancora scontare un po' di anni, cerca anche di arruolare le compagne per fare teatro, imparava le parti delle compagne quando loro magari erano prossime all'uscita e quindi... [...] eh...cercava di essere un po' la sostituta [...] oppure durante l'ora d'aria, o magari nella saletta della socialità, si riunivano, spiegava, faceva la docente in pratica, ecco! (7_CI_F_CR_L_Pavia_Vigevano_16);

o addirittura avevamo un detenuto che eee...gli mancava poco per essere scarcerato, *aveva timore di essere scarcerato e non riuscire a fare lo spettacolo*. Anche una detenuta Alta Sicurezza che con Mimmo abbiamo portato "La Casa di Bernarda Alba" di Garcia Lorca, l'abbiamo portata al teatro Cagnoni di... di Vigevano e una detenuta Alta Sicurezza che doveva essere scarcerata il giorno dopo, il giorno prima lei era così preoccupata: "Dottoressa ma se poi vengo scarcerata, se mi dai quarantacinque giorni di liberazione e scadono oggi io devo uscire e come faccio? Io devo venire a fare lo spettacolo!" Cioè gente che non se ne vuole andare dal carcere per fare il teatro! C'è qualcosa che non suona, che non torna e invece torna tutto. Perché il viaggio dentro se stessi fatto in un modo anche doloroso, però con modalità continua e continuativa non è mai un viaggio che non porta... ti porta sempre da qualche parte e questo è il risultato ed è il risultato poi del teatro (6_FGP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_12).

Secondo l'opinione e le parole degli operatori intervistati – coerentemente con quanto evidenziato dai rappresentanti istituzionali – sono molteplici gli elementi che si prestano a dare continuità all'esperienza teatrale e quindi a generare un processo positivo di 'naturalizzazione' e di istituzionalizzazione profonda:

- a) *elementi rivolti all'utenza*, ovvero l'aggancio, il gradimento, l'impegno e la coesione del gruppo, riassumendo: *"la qualità di vita dei detenuti, come dire, no? La qualità dello stare dei detenuti"* (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5);
- b) *elementi relativi alla società civile*, ossia il riscontro positivo da parte del pubblico, la richiesta di repliche e l'affluenza delle scolaresche che assistono agli spettacoli;
- c) *elementi riferiti all'istituzione stessa*, e alla visibilità che il carcere può trarre dall'attività teatrale in quanto dimostra di essere capace di produzione culturale, di saper 'offrire' un contenuto all'esterno;
- d) *elementi legati la figura dell'operatore teatrale*, il metodo, la personalità, la competenza, l'abilità nella conduzione del gruppo, l'etica, la formazione³⁴⁷:

non al carcere perché, come ti dicevo, io non ero formata, ma formati in quello che fanno. Perché molto spesso *non basta lo slancio entusiastico verso il fare del bene*. Cioè, fare del bene, vabbè, il volontario che entra, Fa del bene, va bene, però, a volte, può essere anche deleterio, nel senso, che comunque...io non ho, appunto, lo ripeto, competenze di...legate alla Sociologia, alla Psicologia ma...e quindi mi limito a fare teatro (16_OP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_6),

oppure, la qualità artistica del processo e del prodotto, perché ciò che nasce dal carcere non può essere 'di minor valore' di quanto il teatro propone all'esterno:

se non c'è qualità, ci sarà pietà. Naturalmente ci saranno sempre gli applausi, ma gli applausi suonano diverso, se l'applauso è: "O come sono buoni 'sti poverini, fanno quelli del teatro, è bello, è bello..." Questo è un applauso orrendo, che abbiamo convenuto con i nostri colleghi detenuti, no? di non volere. Gli ho detto: "Voi volete che vi piangano addosso: poveretti, poveretti? Voi non siete vittime né niente" (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5);

infine, conta anche la forza di conquistarsi una legittimazione e vedersi riconosciuto un ruolo pur nella precarietà, opzionalità e transitorietà, attraverso la dedizione e la volontà inossidabile non tanto o non solo di "fare un laboratorio", bensì di "appartenere a quel progetto" (9_OP_M_CL_ER_Modena_S. Anna_Castelfranco_6_15)

³⁴⁷ A tal riguardo, si deve tener conto del fatto che la personalità del conduttore rappresenta una variabile dipendente del genere di formazione ricevuta ed acquisita, nonché dello stile e della modalità di lavoro propri della compagnia o dell'ente di appartenenza, tanto è vero che nessuno degli operatori intervistati agisce all'interno dell'istituto come professionista indipendente ma sempre in riferimento ad un'associazione o cooperativa, o nel caso degli operatori di teatro sociale del progetto sulla genitorialità di San Vittore, come collaboratori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dalle testimonianze degli intervistati, fondamentale a tale scopo risulta essere la consapevolezza dello scarto di potere esistente tra il singolo operatore del progetto e l'insieme dell'organizzazione carceraria: la capacità di comprendere e adattarsi al contesto accettandone le regole, spesso inafferrabili e contraddittorie, sapendo che l'istituzione con la quale l'operatore si confronta è "enorme" ed è impossibile da governare "*perché l'istituzione è sempre più forte di te*" e richiede quindi di

operare in maniera diversa, a livelli diversi, con persone che hanno ruoli diversi (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10).

L'"accesso al campo" sembra essere l'elemento che garantisce maggior successo: nel suo essere comunità, microcosmo (v. Cap II, par. 2), il carcere ammette ed accetta solo coloro i quali hanno piena consapevolezza di doversi entrare con circospezione e rispetto, cercando di cogliere il punto di vista dei "nativi" (Schwartz & Jacobs, 1987; Cardano, 1997), i rituali, le routines, i comportamenti, i rapporti di potere, le dinamiche di funzionamento e di interazione ed il loro significato. L'operatore esterno, prima ancora di avanzare 'pretese' riguardo al proprio operato, ai propri obiettivi e metodi, è tenuto quindi ad acquisire conoscenza e coscienza di quelle che sono i vincoli e le regole che vigono nel contesto in cui opera, per poter sfruttare al meglio le opportunità che questo offre e al contempo, come sostiene un intervistato, per "una questione di salute mentale" e di salvaguardia di sé e del proprio lavoro:

entrare in carcere, ricevendo tutti gli stimoli, tutta l'energia dura che viene da lì, senza che questo ti trafigga e, anzi, che questo ti consenta di fare meglio il tuo lavoro. Però, con questo ti volevo dire che in effetti cambiano i rapporti. Se tu hai le cose chiare e se tu sei capace di improvvisare, e se tu prendi, capisci che quella è una struttura che non è nata per te. Che tu, non è che devi conquistare, questo è un verbo assurdo, non c'è nulla da conquistare. *Tu devi trovarti il tuo luogo, è una comunità*, come sia. Come arrivare in una comunità perduta in Amazzonia, non è che puoi entrare e riesci a fare quello che vuoi tu. Ci sono delle leggi, ci sono delle regole molto precise che non si possono infrangere, tu non puoi dire: "Non lo sapevo." no? Perché è così, quindi, molto attento alle regole e così...Così abbiamo fatto, in realtà, e così tutti devono imparare a fare. Dopo viene la questione della metodologia, vedere se fai spettacolo o no (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

C'è in qualche maniera un doversi chiedere effettivamente se è funzionale una reazione o una polemica in quel momento. Io, nel corso del tempo, forse con l'avanzare dell'età, *ho imparato ad essere meno impulsivo*. L'impulsività qua non aiuta e se vuoi è anche meno logico, cioè, io con te posso permettermi di fare i massimi sistemi e filosofare, quando sono dentro devo accettare una logica che non è logica ma non mi posso poi...se voglio essere intelligente con me stesso, mi interrogo ma non devo in quel momento creare una situazione di attrito perché quella situazione di attrito si riverbererebbe poi su tutta la struttura,

i ragazzi in primis, perché io...se io ehm non capisco...anche perché poi *quelle che sono per te apparentemente delle incongruenze, in realtà hanno dietro una logica* che...ok, non è la mia, ma è giusta, è quella logica lì (1_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

Cioè fare quelli puntigliosi del: “Eh beh”, “Però, invece, ci avevate detto...” non paga, va nella direzione, secondo me, di creare dei conflitti che poi inevitabilmente si pagano. Non significa non tutelarsi, significa avere un po' questo approccio che va nella direzione di tener conto del fatto che, comunque, i vari ambiti, anche di fronte ad un agente che per qualche strano motivo è particolarmente nervoso o arrabbiato... c'è una comprensione sul fatto di dire: “Ok, insomma, avrà i suoi motivi”, non ce l'ha magari con me però non è il caso di mettersi a discutere...non paga...non è un restare indietro è un cercare di *non...buttare benzina sul fuoco*, ecco...sapendo che poi le cose, lo dico in termini di bilancio, insomma, dopo quasi 15 anni, le cose poi si risolvono e si riesce un po'...alcune volte coi detenuti, si crea questa cosa nel senso che magari loro si arrabbiano, per tutta una serie di motivi, perché non li fanno scendere, di qua e di là, e noi tendiamo sempre un po' ad ammorbidire, del tipo: “Sì, dai, Ok, adesso siamo qui”...va bene... (12_OP_M_CC_L_Bergamo_14).

Vediamo qui uno degli effetti diretti della estraneità (cfr. par. 1.1), la necessità di accedere al campo imparando la sua lingua, un vocabolario ed una “grammatica” non scritti, persistenti e pre-esistenti, che possono essere appresi soltanto praticandoli e solo attraverso la ferma intenzione e la disponibilità a riconoscerli. Di fatto la totalità dei conduttori si è approcciata al lavoro in carcere partendo dall'assoluta mancanza di conoscenza del contesto, nonostante la domestichezza in molti casi con altri ambiti del disagio e del sociale.

Apprendere la lingua del carcere investe due fronti distinti:

1) quello della cultura penitenziaria creata e condivisa dai detenuti:

faccio un esempio così ti diventa chiaro insomma. Lavorando al maschile a un certo punto uno di loro, stavamo appunto nel cortile, uno di loro me fa...i cortili davano sul...sulla parte esterna del carcere per cui c'erano le...celle che davano sui cortili, al primo piano c'erano i protetti per reati sessuali e uno di loro me fa eh...: "Tu ci lavoreresti con loro?" Io dico che non ci ho mai lavorato ma che non avrei nessuna difficoltà a farlo. Siccome nel *linguaggio carcerario*, nelle regole carcerarie *non si lavora con gli infami*, e chiunque è a contatto con gli infami senza giudicarli infami è di per sé un infame, quindi mi dovevano allontanare, ma ce tenevano molto a far teatro e quindi continuavano a dirmi...a convincermi che invece non dovevo lavorare con loro, "Se te violenta tua madre, se te violenta...". Ho detto: "Tutt'a me devono violentare! cioè facciamo un po' a turno" [ridendo], no? c'ho detto scherzando, "Però non è possibile" cioè...però non riuscivo a spiegarmi. Insomma interviene un...un detenuto...con più ergastoli, più di trenta omicidi, rispettatissimo, dice: "Secondo me la questione è così. Mimmo è un uomo libero e deve rispondere alle leggi della sua coscienza. Noi siamo dei detenuti e dobbiamo rispondere alle regole del carcere, quindi dobbiamo stabilire se vogliamo in mezzo a noi una persona libera oppure no. Io lo voglio" (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7).

In questo progressivo apprendimento della cultura carceraria e del codice propri della popolazione detenuta, il conduttore teatrale è comunque chiamato a preservare il proprio ruolo e le “giuste distanze” che permettono di mantenere un rapporto (per quanto confidenziale e intimo)

rispetto alle relazioni di custodia, controllo, assistenza e cura che si stabiliscono generalmente con il personale penitenziario, professionale. Egli deve saper distinguere quindi fra ciò che è comunque lecito consentire ai detenuti, e ciò che non lo è in nessun caso, *“tenendosi su una linea molto sottile di equilibrio”*.

Quello stesso rigore e quella stessa professionalità, che valgono a superare la diffidenza e le reticenze culturali ed ideologiche del personale, si confermano – nelle parole degli intervistati – qualità atte a conquistare anche il rispetto, la fiducia, la stima ed il riconoscimento dei detenuti, ponendo le condizioni necessarie non tanto per la gratificazione narcisistica dell’operatore, ma perché il lavoro da lui condotto sortisca gli esiti e gli effetti attesi, senza essere strumentalizzato ai fini individuali dei detenuti.

No, io credo che ehm...beh, sia innanzi tutto il...ehm...il portare sempre un ruolo, cioè il far capire il ruolo che si ha, quindi una professionalità, il perché si è lì eh...cercando sempre mm...*una linea di equilibrio, che è molto sottile, molto fragile*, tra quello che è il... ciò che si può dare e ciò che non si deve dare. Faccio un esempio: si entra in confidenza comunque con i detenuti...eh, nel momento in cui loro capiscono che dall'altra parte c'è un'apertura si fiondano dentro, con una serie di richieste. Occorre sempre capire se quella richiesta può stare all'interno di un rapporto comunque che non possiamo dichiarare proprio di amicizia, perché la parola amicizia è una cosa profonda, per me, però è all'interno di un rapporto professionale. Perché io comunque lì sono lì per lavorare, per portarti la professione, ma al tempo stesso di accoglienza cioè cerca di fidarti di me, nel momento in cui ti fidi però io non sono lo strumento che tu puoi usare perché *il rischio* tante volte con alcuni detenuti, e mi è capitato, mi è capitato negli anni, e lo si impara con l'esperienza, *è quello di diventare - tra virgolette - inconsciamente uno strumento*. Quindi ti chiedono magari di portare cose, ti chiedono di fare cose, no? Si fa alla svelta a confondere questo con: "Sì, sì, dai. Ok sono d'accordo con te. Sono solo dalla tua parte", no? "e quindi ti aiuto in questa cosa". No! Bisogna capire fin dove tu puoi arrivare come figura (4_OP_M_CC_L_Cremona).

2) quello dei ruoli e delle professionalità istituzionali, cui vanno tributati da parte dell’operatore riconoscimento e rispetto quali *conditio sine qua non* per ottenere di rimando rispetto e riconoscimento:

Poi dopo aspetto che me le chiamano, mm...se possibile eh...è possibile però tutte le volte che insisto, devo dire, andiamo in teatro oppure nella sala colloqui se è libera, cioè la sala colloqui è all'interno, non devono chiamare, non devono liberare un ta...all'interno della sezione per chi la dirige è più semplice, quindi io mi adeguo, tutte le volte che posso mi adeguo a stare lì, tutte le volte invece che ho bisogno, realmente, ma lo comunico già molto prima: "Guardate che quel giorno lì, devo andà pe forza in teatro", comunico al Comandante, cioè faccio ben presente...cosa significa questo? no? se...anche lì...se fai l'artista: "Beh, oggi devo andare a teatro" e 'sta minchia, cioè...ehm...no! te devi programmare, organizzare perché se ti organizzi e vai dal Comandante: "Il 18 ho bisogno. Me fate andare a teatro?" *significa che tu stai riconoscendo al Comandante il fatto che organizzare quella cosa è un lavoro...non un*

tuo diritto. È un lavoro. E allora a quel punto è chiaro che lei fa di tutto per farti andare a teatro, tu gli stai riconoscendo un lavoro, e gli stai dicendo anche: "Riconosci il mio di lavoro!", se invece è un mio diritto avere lo spazio, non riconosco il tuo di lavoro, in base che poi o' spazio me lo devi da' tu nun me lo dai, no! (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7).

7.3. L'istituzionalizzazione della pratica teatrale tra rischi di assimilazione e conservazione della propria specificità

L'istituzionalizzazione come è noto, è un processo ambivalente che, da un lato, comporta la strutturazione delle interazioni, delle condotte, delle attività entro forme e modelli consolidati e ripetuti, trasformandole in abitudini, routine e schemi (quindi porta ad una affermazione costante di tali schemi). Dall'altro lato, secondo la descrizione delle istituzioni totali fornita da Goffman, porta alla necessità di forzare le persone a diventare diverse, non nel senso che vengono curate, corrette o riabilite, sebbene questo sia il fine espressamente e ufficialmente dichiarato, ma nel senso vengono plasmate e codificate *“in un oggetto che può essere dato in pasto al meccanismo amministrativo dell'istituzione”* (Goffman, 1961/1968, p. 46).

Il teatro si trova pienamente collocato all'interno di tale ambivalenza: se non entra a far parte delle routine, non gode di considerazione sufficiente per poter ottenere risultati in termini di cambiamento delle persone; ma se si routinizza, rischia di partecipare esso stesso al tentativo di manipolazione, di appropriazione delle identità dei detenuti come effetto sistemico. In quale modo quindi l'attività, una volta integrata nelle dinamiche e negli assetti organizzativi del carcere, si adatta ai dettami istituzionali e manifesta il mandato sociale dell'istituzione? La routinizzazione del teatro modifica la sua funzione ultima? La 'naturalizzazione' all'interno dell'istituzione comporta per l'attività teatrale la perdita del proprio intento innovativo e trasformativo?

Questo potere "inglobante" di manipolazione riguarda da vicino, in una certa misura, anche le attività teatrali: un operatore parla del carcere come di una "macchina infernale" capace di "mangiarti" rispetto alla quale solo chi sia animato da un senso irrealistico di onnipotenza può ritenere di essere più forte. Per contrastare questa tendenza, l'operatore interpellato suggerisce di attribuire alla stessa attività *un carattere "polifonico"*, di avvalersi cioè, nella gestione della stessa, della presenza di collaboratori con competenze complementari e ruoli differenziati al fine di fronteggiare e "resistere" all'assoluta complessità del contesto.

Per fortuna, alcuni elementi costitutivi del teatro, quale agente che ingenera e attua “rivoluzione” permettono di eludere la possibilità di un ripiegamento su stesso e della perdita della propria carica e portata trasformativa per effetto di un eccesso di istituzionalizzazione – inteso come la strutturazione entro le forme e i modelli consentiti dall’amministrazione burocratica del penitenziario. Come sinteticamente enunciato dall’operatore, ciò che preserva il teatro dalle conseguenze istituzionalizzanti della sua integrazione nelle routine del penitenziario sono:

- la sua ‘serietà’: il rigore del sistema di regole che il teatro reca con sé al suo ingresso nel contesto detentivo (e in qualunque altro contesto sociale di azione ed intervento), superiore a quello delle regole vigenti nell’istituto.

Per fortuna, noi viviamo in un mondo di regole che è molto più antico, molto più implacabile che è il mondo dell’arte. *Nell’arte non si scherza*. Non si scherza...si scherza moltissimo però non si può mentire, no? non si può mentire, è impossibile. Non dura niente, no? E questo i detenuti lo sentono proprio, e quindi, paradossalmente si sentono lì e nella loro storia. E non perché raccontino, racconti lacrimevoli, di quanto... sono proprio dei pezzi di merda, molti di loro, con pardon del francesismo, è così. Quindi, adesso devi pagare, ma devi pagare sul serio! Non raccontarla a me, che con tre anni te la cavi, tu hai fatto del male tremendo che neanche con tre, con cinque con venti...neanche con un ergastolo paghi. Certi crimini non hanno prezzo, no? Ci vuole questo tipo di atteggiamento, forse è troppo chiederlo ad un’istituzione che fa fatica a fare una (*probabilmente: scuola*), figuriamoci qui, ma intanto ci siamo noi (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5);

- la sua capacità mimetica: la trasparenza e l’autenticità di chi si presta alla finzione, che garantiscono all’attore-detenuto una piena libertà (di evasione, di invenzione, di azione, di espressione, di sentimento), pur nella consapevolezza della restrizione fisica, materiale, psicologica attuata dall’istituzione:

quando andiamo in carcere, noi questa rivoluzione, non dirlo a nessuno, l’abbiamo già fatta. Perché quando entriamo lì, noi ci portiamo dietro tutto il nostro sistema di regole e guai a chi non le copia, quindi, è tanto, è così che le guardie si tolgono, e nessuno ci...*si affidano*. *Perché sono consapevoli che noi abbiamo un sistema di regole che è molto più rigoroso del loro*, con loro puoi barare, con noi, no. Perché il teatro è l’arte della finzione, non si può mentire. I detenuti sanno che possono venire da noi ed essere veramente se stessi, eccetera, eccetera, e a questo nessuna persona rinuncia perché questo più importante che...del resto. Poter esprimersi, poter essere liberi, dentro. E questa è una grande lezione che impari lì, no? Quelli dentro sono certi di essere, di essere...di non essere liberi. Loro lo sanno mentre noi fuori crediamo di esserlo ed è un bel paradosso, quello (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5);

- la funzione indirettamente riparatrice: il teatro è presente in carcere in rappresentanza delle vittime del reato, affinché sia fatta giustizia, una giustizia che non è vendetta, né retribuzione

basata sulla condanna come corrispettivo che intende rappresentare la gravità dell'atto criminale bensì riparazione della frattura dei rapporti interpersonali e sociali conseguente e 'di sé':

ma come fai riparazione? Come consenti al detenuto di riparare? Intanto cambiando sé stesso, trovando che è meglio essere, no? È meglio essere in un altro modo, intanto che è possibile essere in un altro modo, che è possibile uscire dal pozzo di mancanza di stima di sé in cui è stato precipitato, no? (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5);

- la funzione di responsabilizzazione della società civile verso i detenuti: il teatro è presente in carcere per dare modo alla società civile di partecipare e ritenersi corresponsabile dell'esistenza del penitenziario e dell'assolvimento del suo compito rieducativo e riabilitativo di cambiamento e di reinserimento: questo è un effetto della grande innovazione introdotta dalla Legge Gozzini.

Io ho raccontato del manicomio perché ho avuto quel privilegio, perché sono riuscito, in vita, a vedere un processo sembrava mi impossibile, diventare realtà, no? Quindi, le persone che prima vivevano lì dentro, stanno fuori, vivono in un altro modo. La società ha dovuto cambiare, bla, bla...tutto questo è possibile. Bisogna che lo facciamo cambiare, adesso, noi. È un compito del cittadino, il carcere è nostro, paghiamo noi con le tasse, non è un problema degli altri. E questo il dice teatro quando va fuori, no? Il teatro in carcere è un problema nostro, *i detenuti che è una questione di cui...sono persone di cui dobbiamo occuparci*...quindi, lo facciamo adesso, perché è possibile (7_OP_M_M_CC_ER_Ferrara_15-3,5).

Forti di questa consapevolezza, i conduttori intervistati si trovano in larga misura concordi nel dichiarare che l'attività teatrale all'interno degli istituti oggetto di indagine è divenuta "una costante" e fa quindi parte integrante della "vita quotidiana" intesa come l'offerta formativa e trattamentale dell'istituto.

In molti dei casi esaminati è un'attività ormai consolidata al punto da svolgersi senza la sorveglianza diretta degli agenti di custodia. Lo dimostra anche il fatto di essere stata, insieme alla scuola, l'unica attività garantita in molti casi attraverso i collegamenti a distanza su piattaforma, e ripresa dopo la sospensione per via del Covid-19 non appena le condizioni lo hanno reso nuovamente possibile. Altro indicatore di 'permanenza' è che, in molti casi, assicura l'ingresso di centinaia di spettatori all'anno; ha coinvolto – come nel caso del progetto attivo alla sezione femminile di massima sicurezza – intellettuali di grande caratura (come Nando Della Chiesa e Massimo Recalcati) ed è stata oggetto di interesse per produzioni documentaristiche della Rai.

Indicatori, questi, che rimandano alle enormi potenzialità del teatro, che non tutti sanno sfruttare appieno. Infatti, gli operatori lamentano la mancanza di due componenti essenziali, che

concernono rispettivamente, 1) l'ambito del singolo istituto in cui è presente o potrebbe potenzialmente essere presente l'attività di teatro e, 2) l'ambito ministeriale.

1) Internamente a ciascun istituto, coerentemente con la necessità di una solida volontà e di una altrettanto piena coscienza e convinzione da parte di chi riveste ruoli istituzionali apicali, e conseguentemente di una forte logica di partenariato, ossia di condivisione processuale oltre che progettuale, alcuni operatori suggeriscono la presenza di una figura professionale (forse, un funzionario giuridico-pedagogico) che si occupi specificamente della proposta educativa in questione, che abbia *“un ruolo all'interno dei progetti”*

però *a quel punto tu istituzionalizzi la figura*. Cioè, perché, a noi ci sfuggono di mano le cose, ma perché non abbiamo mai...cioè, quello che desideriamo sapere non ce l'abbiamo immediatamente. Ma perché manca proprio un rapporto con chi ha le informazioni (10_OP_F_F_CC_L_Milano_S. Vittore_1)

Facendo riferimento all'attività di propria competenza, riservata al processo di sviluppo della competenza genitoriale da parte della persona detenuta e al recupero del legame affettivi interrotti dalla detenzione, le due operatrici prendono ad esempio altre realtà (come l'Associazione Bambini senza Sbarre), per suggerire in cosa dovrebbe consistere questo ruolo dichiarato e riconosciuto: nella possibilità, oltre che di attingere a fonti di finanziamento pubbliche e private, di disporre di spazi appositamente destinati per fare attività “di sportello”, ovvero avere simbolicamente e concretamente dei punti di ascolto e di informazione per i detenuti e costituire una sorta di osservatorio permanente che consenta di avere una mappatura delle realtà attive, un monitoraggio ed una valutazione dei progetti teatrali come interventi di prevenzione sociale che consenta di integrare le conoscenze teoriche e di contribuire alla diffusione delle buone pratiche.

2) Gli operatori auspicano inoltre una diffusione maggiormente capillare sul territorio nazionale delle esperienze di teatro carcere, per realizzare la quale tuttavia servono investimenti da parte tanto delle Fondazioni e delle imprese sociali, quanto di enti, sovranazionali (la Comunità Europea), nazionali (il Ministero), territoriali (in particolare le Regioni),

però è come se, *strutturalmente*, dentro il percorso dell'istituzione, non sia previsto questo tipo di servizio offerto al detenuto. Capisco che è un detenuto, che al detenuto non c'è proprio l'idea di "offro il servizio", però se il servizio diventa un percorso, per farli diventare dei cittadini migliori che una volta ritornati

nella società collaborano a rendere renderla migliore e non a peggiorarla, beh, allora, boh...forse è un buon investimento (16_OP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_6).

Secondo quanto rilevato dagli operatori, al di là della capacità di visione e delle motivazioni ad agire di chi riveste posizioni verticistiche o di chi interagisce quotidianamente, in maniera formale ed informale a livello intermedio per il coordinamento dei diversi settori di ciascun singolo istituto manca, a livello ministeriale, quell'investimento in termini di politica nazionale già evidenziato dai dirigenti intervistati come ragionevole risoluzione alla difficoltà poste all'istituzionalizzazione della pratica teatrale. Quell'investimento che plausibilmente rappresenta il presupposto e la condizione imprescindibile per la 'curricularizzazione' del teatro come "attività interna":

il riconoscimento del valore, dell'altissimo valore educativo del teatro è ormai innegabile. È ormai evidente agli occhi di tutti, però, poi, se ci pensi, pure a scuola, i ragazzini, se vogliono fare il teatro lo devono pagare. Magari come attività extra, oppure è la fondazione Cariplo che lo paga, no? Non è inserita. Quindi, non è un problema solo del carcere. Cioè, l'importanza di percorsi artistici, o di un certo tipo di percorsi formativi, che possono essere il teatro soprattutto, secondo me, ma anche la musica, l'arte figurativa, cioè, tutte queste cose che aiutano alla formazione globale della persona, non solo le discipline convenzionalmente intese come discipline scolastiche. Queste dovrebbero essere integrate nei percorsi formativi in generale. Non lo sono, spesso. Quindi è, secondo me, un discorso che riguarda tutte le istituzioni, e sempre di più perché è sempre peggio...Però, sicuramente, bene che ci siano delle istituzioni esterne che riconoscono questo valore, però, forse, *il passaggio successivo, sarebbe proprio come rendere curricolari certe attività* (16_OP_F_CR_L_Pavia_Vigevano_6).

L'avvio di una politica ministeriale di investimento e sostegno si conferma come la sola in grado di sancire concretamente il riconoscimento del teatro in carcere come strumento di prevenzione sociale efficace nel contrastare gli effetti criminogeni innescati dalla detenzione e nel favorire il recupero ed il reinserimento del soggetto detenuto: quel riconoscimento effettivo che deve necessariamente seguire quello tributato formalmente attraverso la stipula di accordi, protocolli o convenzioni che siano.

se oltre a 'sta convenzione però il Ministero ci mettesse anche qualche soldo, sai com'è, sarebbe riconoscimento, *altrimenti non è un riconoscimento...(...?) o meglio, è un mezzo riconoscimento*, che va molto vicino allo sfruttamento...anche perché, cioè se me fai 'na convenzione, me deve pure da' dei...mi devi mettere nelle possibilità di lavorare (2_OP_M_CR_L_Pavia_Vigevano_7)

Conclusioni

In questa analisi, abbiamo cercato di individuare indicatori e processi di istituzionalizzazione del teatro a livello meso, ossia nelle relazioni organizzative che coinvolgono da un lato le regole del carcere e i ruoli deputati a farle rispettare, dall'altro i ruoli di operatore esterno giocati dai conduttori dell'attività teatrale.

All'interno del contesto detentivo, gli operatori teatrali agiscono con modalità e motivazioni differenti, spesso compresenti in uno stesso progetto:

- quelli che mostrano un interesse prevalentemente artistico verso un ambiente che per sua stessa conformazione rende i detenuti che partecipano alla rappresentazione teatrale particolarmente intensi in termini di autenticità, forza scenica e dedizione al lavoro creativo;
- quelli in cui prevale la finalità formativa e l'aspirazione al reinserimento lavorativo del detenuto nell'ambito dei mestieri dello spettacolo;
- quelli che mettono l'accento sulla funzione trattamentale e rieducativa assoluta della pratica teatrale nei confronti dei rei;
- quelli mossi dalla valenza sociale attribuita alla pratica teatrale nel coadiuvare l'istituzione penitenziaria nello svolgimento del proprio compito riabilitativo facilitando la distensione del clima generale ed il superamento della contrapposizione conflittuale fra detenuti e staff (con particolare riferimento agli agenti di Polizia Penitenziaria); e dalla consapevolezza dell'utilità del mezzo teatrale nel potenziare maggiormente l'efficacia della pena favorendo l'accesso dei civili e lo scambio con il territorio attraverso la realizzazione di eventi performativi aperti alla fruizione del pubblico esterno e contribuendo con ciò a contrastare gli effetti stigmatizzanti della detenzione.

Nonostante la pluralità di intenti, gli operatori sono accumulati dal fatto di assegnare alla pratica teatrale un insieme di attributi educativi (messi in campo intenzionalmente o prodotti di riflesso). Rispetto all'ipotesi della sinergia tra operatori teatrali e personale penitenziario, tra teatro e istituzione, la nostra analisi organizzativa ha messo in luce che, nonostante l'apparente e dichiarata tendenza verso uno stesso fine, istituzione penitenziaria e operatori non si trovino automaticamente in uno stato di condivisione progettuale e processuale né di collaborazione operativa: l'indagine ha fatto emergere alcune mancanze di fondo, tra cui una comunicazione efficace e tempestiva fra operatori e referenti istituzionali, come pure la consapevolezza del

portato trasformativo nonché della qualità artistica del teatro e conseguentemente una piena adesione agli obiettivi da parte dell'istituzione.

L'interazione operatori/rappresentanti istituzionali è contraddistinta quindi da senso di reciproca estraneità, causata anche da un gap culturale, e rischi frequenti di collisione. In particolare, abbiamo rilevato l'impressione fra gli operatori teatrali di una parziale adesione e volontà di cooperazione da parte dell'istituzione, che si traduce in difficoltà di carattere organizzativo e ritrosie culturali, in particolare da parte del comparto sicurezza, spesso motivate da una conoscenza parziale (se non nulla) del teatro e del linguaggio performativo e da una comprensione insufficiente della modalità di azione ed intervento del teatro.

In aggiunta alle complicazioni operative e agli atteggiamenti talvolta ostativi degli agenti penitenziari (o forse per effetto degli stessi), il senso di estraneità degli operatori si mescola agli effetti perversi della loro precarietà economica. Ne deriva una lettura talvolta fatalistica della situazione in carcere: anche quando siano presenti relazioni di partenariato in apparenza più solide, permane negli operatori l'impressione che il funzionamento razionale dell'organizzazione, e quindi anche lo sviluppo e l'avvenire dell'attività, restino subordinati alla personalità, alla qualità, ai valori e alle convinzioni individuali di chi riveste posizioni di vertice, ruoli di referente e funzioni decisionali, con il rischio di una improvvisa battuta d'arresto nel caso di un avvicendamento nelle posizioni apicali. A tale impressione segue la convinzione che l'unico mezzo atto a contrastare efficacemente la provvisorietà, la fragilità economica e la dipendenza del teatro-carcere dalla lungimiranza e dall'avvedutezza dei rappresentanti istituzionali (*in primis* il Direttore), sia la sussistenza di un Coordinamento che si ponga come garante delle realtà teatrali e interlocutore privilegiato degli enti territoriali (regione e comuni) ed intervenga a sostegno della promozione e dello sviluppo delle esperienze di teatro attraverso azioni di monitoraggio e mediazione in caso di sospensione delle attività da parte delle direzioni o di assegnazione di incarichi e contributi da parte dei comuni.

Il gap culturale avvertito fra coloro che guidano le esperienze teatrali negli istituti presi in esame alimenta la convinzione di un fraintendimento profondo riguardo agli obiettivi ed alle finalità del teatro – che resta quindi relegato nell'ambito del diversivo ed equiparato al volontariato – nonché di un principio di inerzia per effetto del quale l'esperienza teatrale persevera e si ripropone talvolta anche nell'indifferenza dell'organizzazione. Condizioni queste determinate, secondo gli operatori teatrali, dal fatto che nel personale penitenziario non vi è una solida e diffusa fiducia

nel trattamento individualizzato (a fronte di carichi di lavoro sempre più ingenti e gratificazioni professionali scarse) e vi è inoltre una cronica carenza di formazione.

Gli operatori esterni, una volta acquisita la consapevolezza di tali limiti organizzativi e istituzionali, cercano di intraprendere un progressivo percorso di accompagnamento dell'istituzione all'accettazione del teatro, accettazione che si manifesta attraverso la constatazione dei risultati prodotti in termini di benessere personale per i detenuti e di superamento della sfiducia da parte della società civile nei confronti del carcere. Ovviamente, essendo l'accettazione dell'attività condizionata da sentimenti e posizioni individuali anziché da una visione organizzativa di insieme di tensione cooperativistica verso un comune fine (il fine dell'istituzione, ovvero il fine della rieducazione), gli operatori teatrali si trovano a fronteggiare atteggiamenti fra i più disparati e contraddittori messi in campo sia dagli educatori (funzionari giuridico-pedagogici) sia dagli agenti. Si tratta perciò, per gli operatori teatrali, di contribuire allo sviluppo nei propri interlocutori istituzionali di una diversa e maggiormente spiccata sensibilità, al fine di superare diffidenze e resistenze, e quindi di mantenere lucidità riguardo alle dinamiche relazionali e agli accadimenti; di assumere un comportamento il più possibile rispettoso della persona, dei ruoli e delle regole vigenti nel contesto, un atteggiamento di massima lealtà, trasparenza e correttezza; di preservare la disposizione alla comprensione, al dialogo e allo scambio.

Relativamente all'ipotesi della mobilitazione del potenziale interazionale e simbolico, possiamo affermare che se, da un lato, il superamento della iniziale diffidenza e ritrosia rappresenta il presupposto essenziale per l'integrazione dell'attività teatrale nella routine e nella 'quotidianità' dell'organizzazione carceraria, dall'altro lato, i fattori che concorrono a tale integrazione sono vari e molteplici: il livello di competenza, la professionalità ed il rigore artistico dell'operatore, la sua abilità nella conduzione del gruppo, la capacità di generare nei destinatari dell'attività un bisogno di continuità, la sua dedizione al progetto, la conoscenza acquisita nel tempo riguardo al contesto e con essa il grado di apprendimento della cultura e del codice carcerario, la tolleranza ed il riconoscimento degli sforzi organizzativi attuati dall'istituzione. A tali fattori si aggiungono la lungimiranza ed il carisma di chi all'interno di una struttura gerarchica piramidale esercita in maniera discrezionale il proprio potere nell'applicare vincoli normativi e prescrizioni operative, al fine di generare un'innovazione e consentire l'integrazione della pratica teatrale nella routine penitenziaria. Tale autorità e tale lungimiranza devono tuttavia essere alimentate dal

riconoscimento tributatogli dagli operatori stessi che sono quindi portati ad agire non in ragione di un narcisistico principio di realizzazione di sé, ma in ragione di un obiettivo comune all'istituzione, ovvero quello di contribuire attraverso la pratica teatrale al reinserimento del soggetto detenuto e ad affermare nella cultura carceraria il principio dell'individualità del trattamento: le evidenze dimostrano che ciò avviene quando e se l'operatore riesce a percepirsi come agente di cultura non solo verso i detenuti che partecipano al laboratorio ma anche (indirettamente) verso i diversi livelli di responsabilità interna.

Infine, per quanto attiene l'ipotesi delle conseguenze istituzionalizzanti, è possibile concludere che, poiché l'istituzionalizzazione comporta la strutturazione delle interazioni, delle azioni, delle condotte e delle abitudini entro modelli consolidati, per evitare che l'integrazione della pratica teatrale nel quotidiano si traduca in un'assimilazione da parte dell'istituzione penitenziaria, e conseguentemente nella perdita dell'afflato trasformativo del teatro, il teatro mantiene la propria "integrità" quale agente di cambiamento della persona, del contesto, della società, trasformando eventuali impedimenti in punti di forza:

- attraverso il rigoroso sistema di regole che sottende il processo creativo, per cui ad esempio, come nel caso già citato di Ferrara, l'assegnazione di uno spazio di lavoro in condizioni inadeguate quale segno di iniziale "messa alla prova" degli operatori da parte del personale diviene il pretesto per un approfondimento del training biomeccanico di Mejerchol'd³⁴⁸;
- attraverso una logica di collaborazione e di contenimento degli impatti organizzativi: qualora, ad esempio, il teatro (posto in un padiglione separato) non fosse disponibile o fosse assente l'agente referente designato all'accompagnamento dei conduttori esterni, l'operatore fa richiesta di poter utilizzare uno spazio diverso (non deputato) in sezione, in modo da ridurre lo sforzo organizzativo del personale alla sola chiamata dei partecipanti all'attività;

³⁴⁸ Semplificando, la Biomeccanica Teatrale è un sistema tecnico di formazione dell'attore messo a punto in Unione Sovietica dall'attore, regista e teorico del teatro russo Vsevolod E. Mejerchol'd a partire dagli anni Dieci del Novecento traendo spunto dalla tradizione teatrale orientale e dalla Commedia dell'Arte. Elaborato in oltre trent'anni di ricerche, si basa sullo studio analitico della struttura biodinamica del gesto teatrale e dello sviluppo dinamico e spaziale dell'azione al fine di espungere dall'interpretazione ogni psicologismo e perseguire la massima espressività. L'allenamento prevede esercizi complessi di controllo, coordinazione ed equilibrio del corpo e del movimento. Per un approfondimento, consulta almeno: Mejerchol'd, V. È., & Malcovati, F. (A cura di) (2016). *L'attore biomeccanico*. Imola: Cue Press; Paternò, C. M. (2017). *Biomeccanica Teatrale di Mejerchol'd: Idee, principi, allenamento*. Roma: Dino Audino.

- attraverso l'applicazione di criteri e parametri propri: nella selezione degli attori-detenuti che partecipino all'allestimento di spettacoli destinati all'esterno, alcuni operatori applicano criteri di valutazione distinti da quelli giuridici che riguardano la qualità artistiche e l'adesione personale al progetto in termini di dedizione e disponibilità al sacrificio (che si traduce talvolta nella rinuncia a permessi premio o ad ore di lavoro interno od esterno retribuito); in fase di avvio dell'attività teatrale spesso i parametri di 'ammissione' al laboratorio dei conduttori differiscono da quelli più premiali, strumentali e "strategici" di adesione all'"iter" trattamentale individualizzato degli educatori che concernono più la personalità, l'atteggiamento, la tenuta, l'espressività, la capacità relazionale e di messa in gioco, del detenuto;

- attraverso la 'forzatura' positiva dei vincoli organizzativi e procedurali: è il caso ad esempio del carcere di Vigevano, dove al termine del breve percorso sperimentale avviato originariamente nella sezione maschile lo spettacolo finale aperto al pubblico è stato organizzato in una sola settimana contro "i due anni prima" normalmente richiesti dal Direttore e dall'Amministrazione Penitenziaria; oppure, il caso della regista della compagnia femminile della Casa Circondariale di San Vittore, che in occasione del trasferimento a Bollate di una delle attrici-detenute, avendo due repliche programmate nell'ambito di una rassegna cittadina, ha richiesto l'autorizzazione per potersi recare settimanalmente nella Casa di Reclusione per seguire la preparazione autonoma dell'attrice ed ha ottenuto di poterla comunque assumere al CETEC Centro Europeo Teatro e Carcere.

Si ripropone, però, il tema già emerso (v. Cap. VI, par. 7.1), il limite 'locale' dell'integrazione realizzata in modo positivo: se anche l'integrazione del teatro nella 'prassi' detentiva è giunta ad uno stadio di messa in opera, ciò purtroppo non sembra aver lasciato traccia dentro all'istituzione penitenziaria nel suo complesso, dove ancora tale realtà non ha dato luogo ad un serio investimento di risorse economiche e di personale a livello ministeriale, e dove ancora si attende la diffusione capillare del teatro come elemento curricolare del percorso di rieducazione del soggetto detenuto.

CAPITOLO OTTAVO

ANALISI DEI DATI – LIVELLO MICRO

“Cosa farne del teatro? La mia risposta, se debbo tradurla in parole, è: un’isola galleggiante, un’isola di libertà. Derisoria, perché è un granello di sabbia nel vortice della storia e non cambia il mondo. Sacra, perché cambia noi”

Eugenio Barba (2003)

Premessa metodologica

Relativamente al livello micro dell’analisi (che comprende il punto di vista dei detenuti, finora non considerato), sono stati codificati ed analizzati i dati derivabili dalle interviste condotte di persona o tramite collegamento da remoto su piattaforma digitale, solo in alcuni degli istituti considerati (l’aspettativa iniziale era di poter intervistare almeno 1 partecipante per ciascuna delle attività teatrali rilevate negli istituti che fanno parte del campione reale) a causa di:

- trasferimenti e delle liberazioni anticipate occorse per ragioni di contenimento dei contagi in ambito penitenziario,
- limitazioni di accesso al carcere del ricercatore,
- ritardi nella concessione delle autorizzazioni e nella organizzazione degli incontri imposti dalla gestione della pandemia,
- sospensione non solo delle attività ma anche degli ingressi da parte degli esterni.

Come anticipato nel capitolo V (par. 4), sono stati quindi esclusi dall’analisi presentata in questo capitolo, i dati relativi ai reclusi dell’istituto di Ferrara, dove le interviste sono state somministrate in maniera non uniforme al resto della ricerca: poiché la Direzione e l’Area Educativa dell’Istituto Circondariale di Ferrara – a causa della limitazione degli accessi alla struttura da parte degli esterni – aveva stabilito che fossero le funzionarie giuridico-pedagogiche a mettersi a disposizione ai fini della presente ricerca, con la collaborazione dell’operatore teatrale durante il laboratorio, i dati sono stati raccolti distribuendo la traccia di intervista a 8

detenuti partecipanti all'attività di teatro che hanno compilato la scheda come si trattasse di un questionario a domande aperte.

I materiali empirici utilizzati in questo capitolo, in definitiva, provengono da 20 interviste semi-strutturate rivolte a persone in condizione di detenzione (19 uomini e 1 sola donna), alcune delle quali usufruiscono dell'art. 21 per il lavoro esterno e, in 1 solo caso, erano al momento dell'intervista affidate ai servizi di esecuzione penale esterna.

Il fatto che le istituzioni penitenziarie siano spazialmente e temporalmente definite e cadenzate, limitanti e costrittive, influenza profondamente la ricerca, e in particolare la situazione e la qualità dell'intervista, specie se rivolta ai detenuti, se non altro per il fatto stesso che il ricercatore fa esperienza dell'ambiente carcerario in modo molto differente dai suoi interlocutori, essendo nella condizione di poterlo abbandonare in qualunque momento per tornare a confondersi tra i civili, nel mezzo della vita ordinaria. Dato il mio stato di osservatore libero, ho avuto talvolta l'impressione, sollecitata da riferimenti diretti alla mia persona e al mio ruolo di studiosa, ma anche di teatrante, che mi fosse affidato il compito di fare da portavoce di un bisogno, da testimone di una condizione, da vettore per comunicare all'esterno sprazzi di realtà penitenziaria e alimentare un discorso intorno al tema. A investirmi di questo ruolo sono stati principalmente quegli intervistati che – per risorse personali, esperienza carceraria e di vita, livello di competenza e di istruzione – rispetto ai loro pari, hanno una significativa e tale consapevolezza non soltanto di sé (dal punto di vista psicoanalitico) ma anche del portato trasformativo ed educativo del teatro, da elaborare discorsi articolati, analitici e critici, e contribuire alla produzione diretta di conoscenza.

Negli altri casi si è trattato per lo più di narrazioni spontanee e comunque appassionate, mosse dalla percezione e dall'intuizione di significati profondi, che – per ragioni di età (nel caso dei minori), competenza linguistica (nel caso degli stranieri) e background culturale e sociale – hanno trovato formulazioni più semplicistiche e meno profonde.

Quanto al ruolo attribuitomi dai testimoni, la sensazione è stata quella di un'ambivalenza, o meglio di un'oscillazione fra posizioni differenti, di teatrante e di studentessa (in questo, più che nel ruolo di ricercatore si è tradotta la mia affiliazione con l'università, anche perché per molti degli intervistati la conoscenza del contesto accademico è pressoché nulla), che è forse servita a stabilire un rapporto di confidenza, anziché di sospetto e ritrosia. Anche riguardo all'età, il mio posizionamento è stato differentemente percepito a seconda dell'interlocutore, dando luogo ad

atteggiamenti variabili, dal rispetto alla familiarità, dall'uso del 'lei' come allocutivo formale di cortesia, all'uso del 'tu' come forma colloquiale. E del resto, alla situazione di intervista messa in campo sottende la scelta di porsi con il 'basso profilo' di chi, per ottenere una conoscenza intima del contesto e degli attori che vi appartengono ma rivestono posizioni di potere diverse, ha necessità di apprendere dai propri interlocutori.

Quanto invece alla distanza di genere (fra le persone detenute intervistate vi è una sola donna), non si sono registrate 'tensioni', probabilmente per effetto di una certa consuetudine al rapporto con interlocutrici donne e nonostante il fatto che tali interlocutrici rivestano ruoli di potere: sebbene il contesto penitenziario resti in prevalenza maschile, i direttori intervistati sono per lo più donne (5 su 8); degli 11 comandanti ed ispettori coinvolti nella ricerca, 8 sono donne; il personale dell'area educativa di riferimento, incontrato nel corso della ricerca, è interamente composto da donne; e dei 18 operatori teatrali intervistati, 8 sono conduttrici donne.

Il fatto di possedere una conoscenza pregressa diretta, per quanto parziale, del contesto per averlo vissuto in qualità di operatore teatrale, se da un lato mi ha posto nella condizione di rischiare di pre-interpretare le informazioni raccolte, dall'altro mi ha facilitata nello stabilire un clima disteso di fiducia e di scambio. La vicinanza e il confronto instaurati hanno certamente facilitato il superamento (semmai fosse presente) della diffidenza con la quale la persona reclusa potrebbe presumibilmente approcciare qualunque esterno che intenda interagire indistintamente con detenuti e membri dello staff ponendo domande di sorta, soprattutto nel caso abbia una posizione oppositiva nei confronti dell'istituzione e, assimilando per contiguità il ruolo di ricercatore esterno a quello istituzionale, ritenga il ricercatore un 'inviato' o un 'mandatario' dell'istituzione. L'ostacolo in questo caso avrebbe potuto essere rappresentato dal fatto che l'intervista venisse interpretata dall'intervistato come una forma di giudizio nei propri confronti o come un viatico per l'accesso a qualche tipo di beneficio.

Pur senza pretendere di annullare né i rischi legati alle reciproche aspettative, né la distanza culturale e sociale che separa ricercatore e detenuto, il fatto di comunicare espressamente e chiaramente all'inizio di ogni sessione di intervista che questa era motivata non da finalità valutative ma soltanto dall'interesse, dalla volontà e dalla necessità di ricostruire il punto di vista dell'intervistato ha rappresentato una strategia utile alla riduzione di suddetti pericoli ed attese. Lo sforzo è stato in tal senso quello di 'instillare' nell'interlocutore, attraverso l'atteggiamento

empatico e la modalità di formulazione delle domande o dei rilanci, la convinzione di essere non solo legittimato ad esprimersi, ma di essere un testimone privilegiato e ‘necessario’.

Va ricordato (v. Cap. V, par. 1) che l’individuazione e la selezione dei potenziali intervistati è dipesa dalle esigenze del campo indagato più che dagli obiettivi della ricerca ed stata effettuata dal personale penitenziario incontrato precedentemente, dietro espressa richiesta della massima variabilità possibile, in ragione innanzitutto della presenza (durante la pandemia, molti detenuti fra i quali anche alcuni partecipanti alle attività teatrali, per motivi di contenimento del contagio da Covid erano in isolamento precauzionale o erano stati trasferiti, o avevano goduto della detenzione domiciliare); della disponibilità; della compatibilità rispetto ad altri impegni. Ad esempio, in diversi casi, i tempi di intervista sono stati ridotti (mezz’ora) rispetto a quanto ipotizzato nella richiesta formale di autorizzazione (approssimativamente un’ora), per volontà della Direzione e del Comando, per limitare l’assenza dal lavoro o da altre attività concomitanti. Ma è presumibile che fra i potenziali intervistati disponibili, la scelta sia ricaduta su quelli che secondo gli operatori potevano essere rappresentativi della buona riuscita dell’attività e conseguentemente del valore rieducativo degli interventi condotti all’interno della prigione.

In taluni casi, gli intervistati non erano stati informati né di cosa avrebbero fatto in quel lasso di tempo né delle ragioni dell’intervista o delle finalità della ricerca (addirittura in un caso, è stato inviato a colloquio un detenuto che non partecipava neppure all’attività teatrale), per cui la mancata comunicazione ha creato una situazione di iniziale spaesamento e, in generale, una certa formalità di rapporti. Inoltre, in occasione delle interviste condotte da remoto, i tempi messi a disposizione per l’intervista sono stati in alcuni casi condizionati dalla disponibilità degli agenti che dovevano presiedere al collegamento online e garantire la propria presenza (ma non vigilanza) all’esterno della sala utilizzata allo scopo. Altre volte l’intervista è stata interrotta e ripresa in un secondo momento per dare la possibilità al detenuto di compiere altre attività programmate nel mezzo.

In diversi altri casi, essendo l’accesso al carcere consentito dietro richiesta di autorizzazione all’ingresso nelle giornate e negli orari definiti, si è trattato di svolgere più interviste in successione, con il rischio di dedicare minore attenzione all’intervistato e di influenzare negativamente il processo di raccolta delle informazioni. Inoltre, quando non è stato possibile effettuare la registrazione dell’intervista, la necessità di appuntare quanto più fedelmente le risposte dell’intervistato e le note, distogliendo spesso lo sguardo dall’interlocutore, ha prodotto

un'alterazione della modalità di osservazione, interazione e conduzione tendenzialmente adottata durante le interviste.

Com'era immaginabile, la collaborazione dell'istituzione e del personale nella realizzazione delle interviste ai detenuti si estesa all'uso dei soli spazi accessibili e simbolicamente legati al trattamento, quindi aule scolastiche e piccole stanze adibite ai colloqui con il personale dell'area educativa. In un solo caso l'intervista si è svolta in un ufficio 'conferenze' del settore amministrativo, mentre a Bollate le interviste si sono tenute direttamente in teatro. Ad eccezione di questi ultimi due casi, le interviste in presenza sono state spesso contraddistinte da fattori di notevole disturbo, rumori e schiamazzi provenienti dai corridoi e dalle sezioni, interruzioni da parte di agenti ed educatori; quelle realizzate online hanno patito invece disagi legati a connessioni precarie, mezzi tecnici insufficienti, rimbombo dovuto a spazi troppo grandi e acusticamente infelici, ecc.

Pur non potendo sapere se la decisione di collaborare alla ricerca sia dipesa dall'interesse personale, anche strumentale, o sia stata frutto di un'obbligazione nei confronti dell'istituzione e della conformità alle aspettative della stessa, i detenuti intervistati hanno assunto un atteggiamento di apertura, positivo, accogliente e cordiale. Si sono rivelati curiosi, entusiasti e collaborativi, rispondendo alle domande con narrazioni densamente emotive, descrivendo (spesso dettagliatamente) le proprie esperienze passate e presenti ed episodi di grande gioia o tensione, discutendo temi che esulano dalla traccia e dalle questioni strettamente attinenti all'istituzionalizzazione o all'attività teatrale, offrendo preziosi affondi riguardo alla vita detentiva e alla comunità carceraria.

Forse indotti dalla rara opportunità di uscire dall'isolamento e dalla routine quotidiana per interagire in assenza di giudizio con un membro della comunità, al riparo di una relazione confidenziale totalmente gratuita e distante da quella abituale con gli altri detenuti, con il personale, i volontari e gli operatori, i detenuti intervistati hanno manifestato il piacere di raccontarsi, e forse in una certa misura anche la volontà e l'aspirazione ad essere parte attiva di un progetto.

Fatte queste considerazioni di carattere metodologico, nel corso di questo capitolo andremo a trattare (par. 8.1), l'ipotesi del potenziale trasformativo del teatro (vedi ipotesi al Cap. V, par. 3) in relazione ai mutamenti e alle alterazioni introdotti dalla pratica teatrale nella vita detentiva sul piano sia istituzionale (par. 8.1.1), sia individuale (par. 8.1.2), in relazione ai livelli di ingaggio

dei detenuti partecipanti all'attività teatrale. Nel secondo paragrafo verificheremo l'ipotesi della rieducazione, in riferimento: alle modalità con le quali viene comunicata la presenza dell'attività teatrale ed effettuata la selezione dei partecipanti e alla funzione che viene riconosciuta dai detenuti all'attività (par. 8.2). Considereremo inoltre gli elementi di giudizio forniti dall'attività teatrale nell'ambito dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto (usando non solo le parole dei detenuti ma anche quelle dei funzionari e degli operatori) e la valutazione della partecipazione (par. 8.2.1) e le carenze che i detenuti registrano in tal senso e in senso più generale riguardo alla istituzionalizzazione della pratica teatrale (par. 8.2.2). Infine, nel terzo paragrafo, verificheremo l'ipotesi del potere che il teatro esercita nel modificare gli schemi cognitivi ed interpretativi della realtà e quali impatti produca sui partecipanti in termini di: crescita personale; cambiamenti attitudinali; motivazione; presa di distanza dal crimine e ridefinizione della propria identità (par. 8.3.1).

8.1. Ipotesi del potenziale trasformativo

Come già emerso in varie sezioni di questo lavoro (v. Cap VII, par. 2), l'istituzione penitenziaria, come ogni altra istituzione, è composta da elementi oggettivi: strutture, spazi, dispositivi organizzativi, norme e azioni. In particolare, gli aspetti strutturali, ovvero gli spazi fisici con la propria architettura e organizzazione, le loro stesse fattezze e gli elementi che le connotano (mura, porte, sbarre, cancelli, torrette, ambienti chiusi e aperti, ecc.), la distanza e la disposizione dei gruppi che vi sono inseriti, distinguono, delimitano e separano il dentro e il fuori, l'interno e l'esterno, la popolazione penitenziaria (comprensiva in questo caso oltre che dei detenuti, anche del personale) e il resto della comunità. Tali elementi esercitano dunque una specifica funzione nel fissare l'identità e gli scopi istituzionali, determinando un insieme di conoscenze condivise (senso comune) che orientano atteggiamenti e comportamenti, giudizi, ed opinioni degli attori. Secondo una prospettiva interazionista, gli spazi fisici, gli oggetti, gli elementi strutturali che, insieme a quelli discorsivi (il linguaggio, il vocabolario, ma anche i criteri di denominazione, classificazione, definizione e valutazione), contraddistinguono l'istituzione penitenziaria,

costituiscono strumenti distintivi di significazione³⁴⁹. Si può dunque ipotizzare che l'attività teatrale in carcere sia tanto più istituzionalizzata quanto più altera gli assetti dell'istituzione, modificandone in termini spaziali o strutturali, organizzativi e procedurali, normativi, quegli aspetti oggettivi che determinano e condizionano la vita detentiva. Ci chiediamo pertanto quali siano le modifiche e i mutamenti, temporanei o definitivi, introdotti dalla pratica teatrale, in relazione a due distinti livelli della vita detentiva e delle prassi organizzative:

- 1) il livello istituzionale,
- 2) e quello individuale.

8.1.1. Cambiamenti istituzionali

Per quanto concerne le modifiche introdotte a livello istituzionale dal ricorso alla pratica teatrale come attività trattamentale, considereremo diverse tipologie di cambiamenti:

- a) strutturali;
- b) giuridico-normativi;
- c) organizzativi;
- d) relazionali.

a) *Cambiamenti strutturali*. Dal punto di vista istituzionale, uno degli ambiti in cui per effetto dell'attività teatrale si evidenzia un intervento trasformativo rilevante è sicuramente quello strutturale, relativo cioè all'uso, alla disposizione, all'allestimento degli spazi fisici, che come dimostrato dal modello del panopticon – progetto architettonico che attraverso l'organizzazione spaziale produce organizzazione sociale, quale strumento e prodotto di forze e rapporti di potere e parte di una stretta rete di dispositivi disciplinari – (vedi Cap. I, par. 3) assumono una valenza simbolica e concorrono tanto alla produzione di significati quanto alla definizione delle relazioni. Gli operatori teatrali puntano l'accento sull'‘*appropriazione*’ simbolica dello spazio istituzionale che consiste non soltanto nell'acquisire piccoli spazi per lo stivaggio e la conservazione dei

³⁴⁹ Per un approfondimento sull'incidenza degli artefatti simbolici nel conferire ai luoghi istituzionali la capacità di produrre significati, cfr.: De Leonardis, O. (2001). *Le istituzioni. Come e perché parlarne*, cit., pp. 97-105.

materiali o nel rendere l'ambiente maggiormente funzionale allo svolgimento delle attività e dei laboratori dotandolo laddove possibile di attrezzature e impianti tecnici (spesso fornite dagli enti teatrali stessi), ma soprattutto nel *personalizzare lo spazio* attraverso segni identitari che evidenziano un'appartenenza all'istituzione non casuale né occasionale, bensì riconosciuta e legittimata. L'allestimento dello spazio – talvolta ad uso esclusivo degli operatori teatrali e dei partecipanti all'attività ma più spesso destinato ad uso promiscuo (per la funzione religiosa, per un concerto, per incontri istituzionali, ecc.) – diviene quindi un modo per “fare proprio” lo spazio, dichiarare l'identificazione dei partecipanti all'attività teatrale con lo stesso:

l'abbiamo fatto nostro, abbiamo dipinto, abbiamo messo i nostri poster (9_OP_M_CL_ER_Modena_S.Anna_Castelfranco_6_15).

Laddove, invece, non siano presenti spazi appositamente strutturati ed adibiti (sala teatrale o cinematografica), i detenuti che partecipano all'attività di teatro individuano la portata trasformativa nella *'riconversione' degli spazi*, ovvero nell'attribuzione agli spazi ordinari di una diversa funzione (o di una *'nuova vita'*, quando inutilizzati) e quindi di un diverso significato che sovverte anche solo temporaneamente l'ordine precedente.

Teatro lo puoi fare anche se non c'è un teatro e noi, per dirti, a San Vittore portavamo il teatro nel giardino, no? quindi dai una nuova conversione a degli spazi che difatti erano inusati, inutilizzati, come il giardino del femminile o come questa stanza dove al primo piano, come ti dissi, che poi era la vecchia stanza del call center di tanti anni fa, è stata adibita. Quindi si può dare nuova veste o come quando in rotonda si attrezzava tutto quello che era un palco virtuale, perché un palco vero e proprio non c'era, ma si facevano performance (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

L'esempio più emblematico di come la disposizione, l'architettura e l'organizzazione dello spazio siano in grado di attivare un insieme di significati riconosciuti e consolidati che condizionano il giudizio e la valutazione dei soggetti che li popolano (e, così facendo) contribuiscono a definire la situazione ed i ruoli secondo i quali avviene l'interazione fra essi, è rappresentato dal teatro dell'Istituto per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano. A fronte di un investimento di oltre 500 mila euro³⁵⁰, il teatro interno all'istituto penale, inagibile dal 1993, in

³⁵⁰ Secondo la ricostruzione di Giuseppe Scutellà, intervistato in qualità di operatore teatrale attivo nell'IPM “Beccaria” di Milano, alla ristrutturazione del teatro hanno contribuito diverse Fondazioni, tra le

oltre dieci anni di lavori di ristrutturazione – è stato riqualificato trasformandolo in sala pubblica cittadina. Nel 2016 – dopo quattro anni di trattative e iter burocratici di autorizzazione – è stato infatti inaugurato un ingresso, indipendente dal carcere, che dà direttamente sull'esterno dello stabile, il che implica per il pubblico (pagante) la possibilità di accedere senza dover attraversare l'istituto penale e senza doversi sottoporre all'iter burocratico di verifica di eventuali pendenze penali né dei documenti di identità, nonché l'opportunità di assistere agli spettacoli in assenza di personale di Polizia Penitenziaria. Ma soprattutto “la porta” garantisce l'opportunità per i detenuti attori (almeno di quelli che siano in possesso dei requisiti per goderne e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente) di accedere al teatro direttamente dalla strada, senza dover provenire dall'istituto, il che avviene senza scorta, con un permesso di lavoro all'esterno (art. 21) e percependo una borsa lavoro o una borsa di studio. Questo ‘gesto’ simbolico è con tutta evidenza liberatorio e profondamente trasformativo sia per la persona che per il contesto carcerario.

Come sottolinea Giuseppe Scutellà, il fondatore di Puntozero (l'associazione non profit che oltre a condurre l'attività teatrale internamente all'istituto Beccaria ha in gestione la sala), ciò che cambia nel ‘mondo della vita’ dei soggetti che accedono a questa nuova condizione di attori professionisti è:

che il ragazzo è *tecnicamente libero*, qui con noi può...da quella porta possiamo uscire, possiamo andare a bere un caffè...è un lavoro vero e proprio (I_OP_M_IPM_L_Milano_BECCARIA_25).

E come ben evidenzia anche uno dei giovani membri della compagnia, la trasformazione in sala di pubblico accesso ha di fatto *modificato la percezione del luogo nel pubblico che assiste alla performance*: da istituto di pena, il teatro torna ad assumere la sua funzione di spazio cittadino di produzione e fruizione culturale; e conseguentemente cambia anche la valutazione della finalità rieducativa dell'attività e dei giovani che vi aderiscono. È interessante notare come il ricordo di questa trasformazione sia ancora denso di risvolti emotivi per chi lo narra, a distanza di 5 anni, all'intervistatrice.

quali: Fondazione Marazzina, Fondazione Cariplo e il Fondo Beneficenza ed opere di carattere Sociale e culturale Intesa San Paolo.

Quel teatro è diventato anche aperto al pubblico, quindi i ragazzi che erano...che facevano parte del teatro potevano uscire fuori e interagire col pubblico. Una volta non esisteva quello perché i ragazzi potevano solo entrare dalla parte interna dell'istituto. Quindi...cioè uscivi dalla portineria e c'era un corridoio in cui entravi in teatro. [...] Ha cambiato tanto. Per me...è stata tipo, vabbè, cioè ti dico che...non solo per me, però è stata *una cosa troppo emozionante*. Io non ho partecipato all'apertura perché non potevo...non potevo uscire in quel periodo. Però quando ho visto le foto... cioè io ho detto: "Wow", cioè finalmente...Perché era una cosa, era un obiettivo di Beppe e Lisa che *volevano aprire quella porta* perché così poteva essere un teatro che è anche aperto al pubblico, i ragazzi potevano venire, senza problemi. Quindi si è passato da articolo 21 interno perché prima il teatro era verso l'interno, da quando si è aperta quella porta è diventato un teatro esterno. Cioè quindi è solo una...è *una piccola porta che ha cambiato tutto* cioè è diventato da un...da uno che faceva parte dell'Istituto ad essere... [...] un'altra cosa rispetto all'istituto. Cioè è come...Vabbè a parte che si fa solo il giro per entrare però esterno, il pubblico entra, la gente può entrare, se vogliono visitarlo possono visitarlo. Cioè è un altro...è proprio...è *anche cambiato il modo di vederlo*, cioè nel senso...all'inizio non...mi sembrava un po' strano, poi... [...] Tanta gente poi viene...perché ogni...quando noi finiamo gli spettacoli scendiamo giù dove ci sono...dove ci sono le poltrone e da lì cominciano a fare i commenti: "Sei bravo", questa parte è piaciuta, questa parte magari non è piaciuta e...interagire magari dicendogli sarebbe uscito lo spettacolo, che faremo altri spettacoli, siamo lieti di accogliervi per altri, quindi interagire, far vedere questo mondo e secondo me lascia tanto alle persone quindi è una cosa positiva, cioè per me è un grande passo (16_DE_M_IPM_L_Milano_9).

b) *Cambiamenti giuridico-normativi*. Sul piano normativo e giuridico il cambiamento più significativo rilevato in riferimento all'attività teatrale riguarda l'estensione dell'art. 30 O.P. (L. 26 luglio 1975, n. 354), il cosiddetto permesso di necessità, normalmente concesso in via eccezionale dall'autorità competente³⁵¹ a tutte le categorie di persone sottoposte a privazione della libertà in forma attenuata (come nel caso della semilibertà o della detezone domiciliare) o piena (come nel caso della detenzione) per motivi di particolare gravità legati alla sfera umana e affettiva del detenuto, come il pericolo di vita imminente di un familiare o convivente.

In questo caso sembra avvenire una "forzatura" innovativa, che riguarda i motivi della concessione del permesso: l'opportunità di prendere parte all'attività teatrale (prove, repliche, tournée), indipendentemente da ogni valutazione sull'entità del reato o sulla durata della pena, rappresenta un motivo altrettanto "grave" e uno stato di assoluta necessità quanto gli eventi famigliari tragici:

qualcosa hanno fatto: il 30 O.P., hanno *forzato* perché se tu leggi l'ordinamento hanno forzato. Effettivamente non è solo per gravi motivi di salute, l'hanno usato anche per sport, motivi di lavoro,

³⁵¹ Gli organi preposti alla concessione dei *permessi di necessità* si differenziano a seconda della condizione giuridica della persona che ne beneficia: il Magistrato di Sorveglianza dispone i permessi per i condannati e gli internati; la concessione dei permessi di necessità per gli imputati riguarda invece l'autorità giudiziaria; relativamente agli appellanti e ai ricorrenti intervengono rispettivamente il Presidente del collegio e il Presidente dell'ufficio giudiziario (Rumore, 2020, pp. 200-202).

motivi culturali...somma di reinserimento, no? [...] E quello addirittura è fino a cinque giorni. Si potrebbe andare anche, cioè, a fare tournée, tra virgolette (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Tale estensione assume una enorme valenza pratica ed etica perché, equiparando la partecipazione all'attività teatrale ad una "necessità", si pone espressamente a sostegno del teatro quale veicolo di risocializzazione e reinserimento per il detenuto partecipante, che così viene considerata 'irrinunciabile'.

viene data occasione se sei a un buon punto del percorso di *fare l'attività del teatro fuori*. È una possibilità in più di ricredersi, di impegnarsi, far fuori gli spettacoli. E dimostrare che ti sei...che ti sai impegnare (12_DE_M_IPM_ER_Bologna).

c) *Cambiamenti organizzativi*. Tendenzialmente gli assetti organizzativi interni agli istituti sono talmente rigidi da prevedere una programmazione anticipata e condivisa delle attività, per il mantenimento dell'ordine e del controllo costante, e per evitare possibili interferenze e disfunzioni organizzative. Tuttavia, qualora si verificano, per ragioni di parziale efficacia ed efficienza organizzativa, sovrapposizioni fra le attività trattamentali, per sopperire ai possibili impedimenti nella partecipazione dei detenuti all'attività teatrale, vengono negoziate e concordate con l'istituzione delle soluzioni alternative.

È il caso, ad esempio, della II Casa di Reclusione di Bollate, dove l'attività teatrale ha previsto per un certo periodo anche l'ingresso di civili in qualità di partecipanti e non – come avviene solitamente – di conduttori o tecnici. A Bollate, il laboratorio che ha frequenza di più giorni alla settimana si tiene in orario serale in modo da non interferire con lo studio o il lavoro dei detenuti. Altre volte, nel caso in cui l'attività teatrale coincida con gli orari di lavoro interno (o con un'altra attività formativa), vengono posticipati gli altri impegni, il detenuto viene autorizzato a lasciare il posto di lavoro anticipatamente per recarsi all'attività³⁵², o viceversa a lasciare il

³⁵² Nel caso della Casa Circondariale di Cremona, dove il progetto di teatro sociale era finanziato da fondi regionali e prevedeva ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo di dover fornire testimonianza documentata delle ore di frequenza dei partecipanti, il detenuto di origine straniera – addetto al lavoro di manutenzione ordinaria (MOF) nello stesso giorno e nello stesso orario del laboratorio teatrale, ha ottenuto di poter frequentare l'attività senza dover recuperare le ore di lavoro successivamente e senza dover perdere la retribuzione di quelle due ore di assenza: "*L'assistente può chiamare la Direttrice o sennò il Comandante: "Questo qua deve essere presente al corso". Se sto lavorando vuol dire che io perdo quelle due ore che sto lavorando quel giorno, per loro...se lavori, sei pagato ma se non lavori non sei pagato. E io là ho fatto allora una scelta: "Questo corso che voi chiamate, è stato pagato dalla Lombardia, allora perché io devo perdere i miei diritti a un corso. Lavoro.*

laboratorio di teatro prima della conclusione per recarsi al lavoro, anziché dover rinunciare all'una o l'altra opportunità.

È sempre tutto a discrezione degli educatori che concordano con i ragazzi gli orari e le attività primarie, hanno un prospetto con i giorni e gli orari per le attività, ma in base al percorso o al programma. È capitato che viene data priorità a quel che è più importante in quel momento, per esempio se i ragazzi devono andare fuori per fare lo spettacolo *anche le attività dentro vengono rimandate per fare teatro fuori no? perché fare teatro fuori era diventato prioritario*, quindi...cioè...si sostengono i ragazzi, così uno è più motivato (12_DE_M_IPM_ER_Bologna).

I: Per il resto ogni tanto lavoro anche! Però chiedo...che in quel giorno non mi fanno lavorare, che magari devo andare a teatro. Quindi...è la priorità.

R: Cioè quindi danno priorità al teatro, ho capito bene? Scusi, perché ogni tanto va via la voce e non la sento!

I: Sì, sì, sì! *Qua danno la priorità al teatro*. Anche se devi lavorare, ti trovano un buco anche se fai un'ora anziché due, ma ti mandano (18_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

C'è stato un tempo in cui la mattina facevo tutto il giardinaggio, no? E il martedì scendevo il pomeriggio al teatro, però dopo un po' mi sono reso conto che avevo più bisogno, cioè avevano più bisogno di me durante il martedì. [...] *Quindi per venirmi incontro mi han lasciato tutti gli altri giorni di giardinaggio e il martedì era solo per il teatro*. [...] Tramite gli educatori, Beppe cioè gli operatori del teatro, gli operatori dell'ENEC di giardinaggio, per mettersi d'accordo se si poteva fare, alla fine si sono fatti. Per adesso anche...vedi, *sono cambiate anche adesso per venirmi incontro*, io faccio adesso il mercoledì e il venerdì giardinaggio e lunedì, martedì e giovedì faccio teatro, quindi...si fanno un po' e un po' a metà per poter fare due percorsi sia esterni che un percorso interno, quindi per venirmi incontro, poi si scrive una bella rela...una relazione, han fatto questo (16_DE_M_IPM_L_Milano).

Lo stesso avviene nel caso in cui l'orario dell'attività teatrale coincida con quello scolastico e il laboratorio sia in sovrapposizione con le lezioni.

Per esempio, io sto facendo la scuola agraria, la scuola per...il liceo. Però *appena c'è il teatro vengo distaccato e vado a far teatro, perché la scuola non mi mette assente*. Perché giustamente sto a fare il teatro. [...] Se io sono a scuola, la professoressa lo sa che faccio teatro...anche perché piace anche a lei...e dice: "Vai a teatro, poi vieni a scuola." Perché il teatro che si fa qui è due volte a settimana, il martedì e il venerdì. Poi si deve provare proprio le scene. A luglio bisogna essere pronti (15_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

Sabato in pratica facciamo solo la pulizia...e io posso presentarmi nel corso, in questa..." e il Comandante mi ha chiamato e dice: "Sì, va bene". [...] Eh, perché comunque...il lavoro è lavoro, anche questa attività era bella, ma comunque perdere...non è perdere...è come...non so come si dice...un principio. Questa cosa è vostra, perché voi siete...avete preso soldi dalla Lombardia. Li avete già presi. Io sto lavorando, se mi chiamate per fare questa cosa che per voi già è pagato, deve anche pagarla per le mie due ore che sto lavorando, perché comunque io se non mi presento qua, e l'altro non si presenta, e l'altro...voi non prendete soldi. È giusto o è sbagliato? E perché io devo perdere io? È una cosa di principio, non è per questione di quelle due ore, ma è un principio (8_DE_M_CC_L_Cremona_4).

Mio papà ad esempio... (*riferito al padre internato nella stessa Casa di Lavoro*) ha la scuola. Visto che abbiamo questa cosa a luglio, va a scuola, ma comunque sia a tal punto...si cominciava alle tre. *Lui lascia un attimo la scuola, viene qui, finisce qui e ritorna a scuola* (20_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

d) *Cambiamenti relazionali.*

È difficile trovare le parole per...esprimere una realtà così complessa, perché è veramente difficile. Cioè a dire la verità in carcere, come l'ho vissuto io, non sei seguito tanto, no? Né dalla struttura, né dagli educatori. Diciamo che sei un numero, uno in più o uno in meno. Poi siamo in tanti. Però il teatro no, *una cosa buona che ho notato è che tu sei una persona e cercano di aiutarti a capire prima te stesso, poi a relazionarti anche con gli altri.* Questo è quello che ho capito io (18_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

Gli effetti prodotti dalla partecipazione all'attività teatrale in termini di consapevolezza e modifica degli stili e delle modalità relazionali coinvolgono vari attori sociali e investono diverse sfere dell'esistenza del detenuto, andando parzialmente a compensare alcune carenze nella funzionalità rieducativa dell'istituzione penitenziaria: innanzitutto vengono 'fertilizzati' i rapporti con gli altri detenuti, poi i rapporti con i rappresentanti istituzionali (in particolare con gli agenti).

Per quanto riguarda le relazioni con gli altri detenuti, dalle testimonianze raccolte fra i detenuti emerge innanzitutto che il teatro contribuisce ad appianare le tensioni e la conflittualità dovute alla convivenza forzata e alla prossimità continua con persone sconosciute, spesso problematiche, e a sviluppare una maggiore disposizione all'accoglienza.

C'era anche molta...molta...come si dice? sfida, eravamo un po'...c'era molta anche un po' una sorta di invidia no? all'interno, quindi non sempre si andava tutte d'accordo però comunque non andando magari tutte d'accordo e non piacendoci magari tutte, perché il carcere è anche questo però...il carcere è lo specchio della società esterna, io dico sempre che se tu fuori sei una, adesso magari parliamo nella quotidianità, e quello rimane, se è una abituata a pulire, a mangiare, a far da mangiare lo fai anche all'interno del carcere, se sei una abituata a non fare niente, quando arrivi in carcere non sai manco lavare un panno, capisci? Però quando c'era il teatro si faceva gruppo, cioè quando si andava sul palco, si andava in scena, lì *si dimenticavano le varie diatribe* (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

A volte portava qua delle persone veramente problematiche, *però, eravamo un gruppo e quindi lo accoglievi.* Cioè non è che a quello sì, perché, comunque sia, veniva determinato e a quell'altro...E ti devo dire che, cioè, io personalmente ho visto veramente delle persone che hanno veramente...cioè, questo luogo qua gli ha ridato nuovamente vita, ecco. Cioè, sì, *persone che veramente non...probabilmente anche io stesso eh, anni prima non gli avrei nemmeno...rivolto la parola,* ecco (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Un detenuto (che ha frequentato negli anni corsi di formazione ai mestieri del teatro e ha lavorato anche in esterno come tecnico e ancora oggi lavora alla sala teatrale dell'istituto di Bollate come 'manutentore') si riferisce al teatro come ad un'esperienza di vita che gli ha consentito non solo di acquisire abilità e competenze professionali, ma soprattutto di sviluppare la capacità di relazionarsi ad altri e conoscere se stesso attraverso il rapporto con essi, in un contesto nel quale le relazioni, anche fra pari, sono per lo più strumentali o violente, basate su rapporti di potere.

Cioè come esperienza di vita, no? Cioè, perché alla fin fine, cioè, non è che guardi semplicemente l'aspetto lavorativo, no? Cioè, guardi anche l'aspetto relazionale, anche quello appunto di stare...con le persone, no? *Ed è un qualcosa che qui dentro avviene difficilmente. Il fattore di imparare a conoscere le persone veramente, realmente, per come sono, no?* Anche perché sappiamo tutti che siamo qua perché abbiamo commesso qualcosa, no? di sbagliato e quindi, per molti noi, in qualche modo, tu devi mantenere sempre quella linea di dire: "Io sono più forte di te", no? Ma che non serve il fatto di alzare la voce o alzare le mani, no? Eh...appunto questo luogo...ti permette il fattore anche di lavorare, no? Di relazionarti con altre persone, anche imparare a conoscerle, no? Cioè anche imparare a conoscere te stesso, no? Ma perché poi, appunto, ci si parla, che qui è una cosa che avviene con moltissime poche persone, no? Cioè ti serve sotto quell'aspetto lì, ecco... (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Inoltre, esercitando “un bell'effetto sull'umore”, suscitando un atteggiamento maggiormente “rilassato” e “tranquillo”, il teatro incide sulla motivazione ad agire costruttivamente e proattivamente all'interno del contesto e predispone alla partecipazione attiva alla vita di reparto.

È un'ottima cosa per svagarci, rallegrarci un po', per...per...tra virgolette, distanziare i nostri pensieri delle famiglie a casa...ci rallegra! Ci fa stare più tranquilli. Ci toglie quelle ore su in sezione...che invece di stare in sezione a non far nulla...siamo qui a impegnarci su una cosa e reinserirci nella società (20_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

Da quando faccio teatro che comunque ti dà modo di...come ripeto, dicevo prima...di liberarti dai pensieri, di avere comunque un...cambiamento anche...di divertimento, cose...Al reparto, quando arrivi in reparto c'è questa felicità, diciamo, questa serenità che ti dà modo anche di ridere, scherzare di più con i tuoi amici, anche con la guardia fai la battutina...*ti rende un po' più partecipe a... [...] alla vita di reparto!* Sì! Perché comunque c'è qualcosa di bello che vieni a fare qua e ti porti come bagaglio, comunque...anche perché i pensieri sono belli! Sono positivi! (6_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Secondo i detenuti, la pratica teatrale produce effetti sulla relazione di chi partecipa al laboratorio ingenerando “affiatamento” e “spirito di gruppo” ed innescando dinamiche di collaborazione per la realizzazione di un comune obiettivo, per effetto dei quali “subentra un legame”. Attraverso lo sviluppo di una maggiore empatia e capacità di decentramento e rispecchiamento nell'altro da sé – il teatro insegna a volersi fare tramite per l'innescare di

dinamiche alternative, anche nei confronti dei reclusi che non aderiscono alla proposta trattamentale, a farsi cioè veicolo per *una forma di contagio positivo*:

il mio rapporto con loro, il mio rapporto con le altre detenute, il mio rapporto con le altre persone è andato via via migliorando, ancora oggi deve migliorare, perché 40 anni di vita non li cambi in due anni no? però sì, certo, i rapporti cambiano ma è sempre come ti dicevo prima: è uno strumento potentissimo, però va anche usato con una certa potenza di volontà, perché se tu lo usi come la semplice ora settimanale per andare a passare un po' di tempo come facevo io all'inizio, non porterà a nulla, né a te né a me, ma il solo fatto che ci sia, perché se non c'è questa possibilità uno dice: "Vabbè, non ho niente da fare"...però andrebbe estesa a più istituti perché è *una possibilità che crea possibilità. Perché se io faccio teatro e lo dico alla mia compagna che non lo fa, magari oltre a cambiare io, do una mano anche a lei*, inconsapevolmente, cioè si innescano delle dinamiche come il passaparola no? si innescano delle dinamiche che possono aiutare le altre persone che vivono il carcere e che magari hanno una visione distorta di loro stessi o hanno fino ad ora vissuto una vita distorta (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

Per quanto concerne il rapporto fra detenuti e agenti di Polizia Penitenziaria, quel che le persone recluse intervistate rilevano principalmente in termini di cambiamento è lo sviluppo di un atteggiamento di maggiore fiducia, sicurezza e tranquillità da parte degli agenti nei confronti di chi, fra quanti frequentano il gruppo teatrale, era stato inizialmente giudicato inaffidabile e che ha invece dimostrato nel corso dell'attività impegno e senso di responsabilità: in termini goffmaniani, il teatro ha sviluppato un'evoluzione positiva nella carriera morale del detenuto, agli occhi degli agenti.

Ragazzi ribelli, che stavano attenti pure se...se c'erano delle attrezzature per la scenografia...gli davano un occhio in più perché potevano essere...no pericolosi, ma impulsivi...Mh...neanche. Litighini...quindi dici: "Oddio, se li lasciamo soli, qua litigano, fanno!" Quindi avevano quell'attenzione in più. Però, poi, quando hanno cominciato a vedere che le persone si comportavano educate, riflettevano prima che...o di parlare o di agire...dice: "*No vabbè, guarda, era inaffidabile e adesso gli possiamo dare fiducia*". È stato un trampolino di lancio anche per loro, per esempio, e ne ho visti tanti di questi (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

L'altro elemento di rilievo, messo in evidenza dai detenuti intervistati in merito ai cambiamenti apportati dalla pratica teatrale, è la "contaminazione" culturale, ovvero l'affezione che il personale di sorveglianza sviluppa progressivamente nei confronti del teatro stesso (laddove l'attività teatrale sia presente da lungo tempo, come nel caso di Bollate) e che va a coprire il gap culturale di cui abbiamo parlato nel cap. VII, par. 1.1: anche i detenuti hanno riscontrato quel coinvolgimento che in taluni casi rende gli agenti sostenitori compartecipi dell'attività; una sorta

di attaccamento che si è manifestato in tutta la sua evidenza con la sospensione dovuta alle misure di contenimento dei contagi da Covid 19.

Secondo me...ci sono dei momenti in cui, appunto, ci è capitato spesso e volentieri di uscire accompagnati da loro, no? Cioè, *sembrano quasi più contenti loro, no?* Dello stesso detenuto, ecco. Guarda, ti dirò, per molti di loro...cioè, *molti sono veramente appassionati e legati a questo posto*, no? Mi capita spesso e volentieri che mi trovino, mi chiedano: "Non state più facendo niente? Ma cavolo, è un peccato!" Cioè, ormai si è creata questa cultura del teatro che all'interno...*sono stati contagiati, sono stati contaminati* (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Siamo riusciti a coinvolgere anche qua...gli assistenti. Chi più chi meno. [...] Adesso (...) è andato via, vedi, dopo tre anni di duro lavoro che abbiamo...*che era diventato il nostro "Manager"*...È andato via, vedi, era qua il capo posto. Cioè aveva compreso... (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Ne emerge l'idea del teatro come un'opportunità di incontro e di superamento dei reciproci pregiudizi non soltanto fra chi condivide la medesima condizione di recluso, ma anche fra chi si trova in ruoli e status decisamente diseguali, come qualcuno suggerisce auspicando la formazione di un gruppo integrato di detenuti e agenti:

probabilmente le cose cambieranno con gli anni perché comunque *si va verso una forma di carcere che è più aperta*. Più aperta ma...il problema è l'incontro, no? E la responsabilità non è solo delle istituzioni, è anche nostra, perché anche noi siamo prevenuti abbiamo una serie di pregiudizi. Nei confronti delle guardie, piuttosto che...vedi che io prima ho detto "gli sbirri", proprio mi è venuto normale. Quindi, finché noi non riusciremo ad incontrarci, non ci conosceremo e finché non ci conosciamo non potremo mai comunicare. E questo crea un...per cui, non...si va verso questo verso questo, perché bisognerebbe, che certe iniziative...*per esempio il teatro, sarebbe molto bello farlo insieme agli agenti*...Perché questo creerebbe... (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

Lo stesso detenuto, che in una testimonianza 'apre' alla prospettiva di abbattimento delle barriere dei pregiudizi e delle gerarchie, tuttavia ammette immediatamente dopo di non essere disposto a rinunciare al proprio 'ruolo' di detenuto e ad opporsi ai rappresentanti istituzionali, per quanto auspicabile possa essere favorire la reciproca conoscenza attraverso percorsi quale quello teatrale. Ciò non è tanto una contraddizione, ma semmai una riprova della radicalità del pregiudizio (quale forza strutturante e costitutiva della vita nel carcere), espressione di una cultura carceraria basata sulla separazione e sulla contrapposizione fra funzionari e reclusi (v. Cap. II, par. 2), irrinunciabile da entrambe le parti.

Io però non lo farei per dirne una. Cioè, è una bellissima idea, ma *io non mi metterei a recitare con uno che fino a ieri mi ha chiuso in cella*. Perché *non voglio superare questo pregiudizio*. So che è un pregiudizio ma mi sta bene così. Ritengo che ognuno debba stare al suo posto. E poi perché non voglio essere giudicato dagli altri, detto con molta sincerità, perché noi viviamo in un posto in cui non stiamo

sempre fermi. [...] Quindi se io domani mattina faccio uno spettacolo con gli agenti di custodia, perché è una bella idea, no? Poi succede una qualunque cosa, perché io sono un pacco postale, da questo punto di vista, e mi trasferiscono in un altro carcere, io verrò escluso da tutti per questa cosa che ho fatto. E questo mi deve frenare per forza. [...] "Quello è quello che se la faceva con le guardie". Questa è una cosa con cui bisogna fare i conti. Questa è una motivazione che è una motivazione piuttosto importante. E poi c'è il fatto che comunque io ho un passato da detenuto. Io ho fatto tantissimo...ne ho fatto tanto di carcere e...è un limite, ci sono dei limiti che...quindi, l'idea che questi qua, che fino all'altro giorno mi...mi stuzzicavano col forcone, adesso debbano sorridere perché il vento è questo...faccio fatica a digerirla questa cosa, infatti io non...dopo, ripeto, poi, è un discorso in generale, poi soggettivamente, ci sono persone che rispetto in qualunque posizione, però è una cosa che io personalmente fatico a superare. *Credo e spero che si farà però spero di non esserci io all'interno di questo meccanismo, cioè, di essere da un'altra parte.* Tutto lì. Poi...Eh, però questo, l'ho detto semplicemente per dire che in fondo il limite non è legato solo agli altri. Perché noi diciamo: "Ah, ma...", no. Perché sia da una parte che dall'altra è difficile, perché è così. Come sento, non qui, qui ne sento pochi, come sentivo a Opera, appuntati o ispettori, guardie anziane che dicevano: "Ma, questi qua sono qui a fare i corsi con le ragazze, io li chiuderei nelle celle". Loro la pensano, in tanti la pensano in quel modo, e io a mia volta dico: "Guarda se io devo stare qua a ridere e scherzare con questo, che fino all'altro ieri mi chiudeva nella cella, oppure se sbagliavi a parlare arrivavano in cinque e ti picchiavano...quando gli passerei sopra con un rullo compressore, quello si merita". Cioè purtroppo questa...*ed è una cosa che se non la superi...e la superi solo con la conoscenza.* Perché poi lui diventa una persona e io anche, se ci cominciamo a frequentare, se facessimo delle prove insieme...sarebbe tutto molto più...più facile. Questa secondo me è l'idea, io farei questo per migliorare le cose, perché poi chi ti rappresenta sono proprio quelli che una volta ti venivano addosso. Se cominciano a conoscerti. E quindi ha un peso diverso. Ma l'istituzione questo non lo farà mai, non se lo può permettere, semplicemente. Si farà, forse, in qualche carcere (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

È molto interessante, dal nostro punto di vista, riscontrare che i detenuti intervistati (che di fatto costituiscono una sorta di 'avanguardia culturale' dentro al carcere), siano in grado di riflettere sui meccanismi interni che presiedono al funzionamento sia degli attori che delle strutture. Non è possibile stabilire se questo grado di consapevolezza sia dato dal teatro come potenziale strumento di conoscenza reciproca, o da altri fattori personali ed esperienziali, ma è certo che essi hanno almeno percepito le potenzialità di questa attività che 'suscita domande' (ad esempio sulla natura del rapporto con gli agenti) ma anche offre soluzioni percorribili, per soppiantare tali meccanismi:

sia uno strumento per andare oltre, un confronto diretto, a prescindere che poi puoi rimanere sulla tua però almeno il confronto, no? Un incontro/confronto. Sia da parte del detenuto sia da parte anche dell'agente di Polizia Penitenziaria, perché vede il detenuto sotto un altro aspetto (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

8.1.2. Il cambiamento individuale

Correlato al tema della partecipazione e a quello del gradimento dell'attività da parte dei partecipanti, già evidenziato da dirigenti e funzionari, nonché operatori teatrali, quale fattore di continuità dell'esperienza teatrale (cfr. Cap. VI, par. 3 e Cap. VII, par. 2), emerge anche come impegnarsi nell'attività teatrale rappresenti già un indicatore di cambiamento individuale, o almeno di una volontà di cambiamento (ricordiamo che è opzionale). Accettare di far parte di un gruppo/laboratorio di teatro mette il detenuto in una condizione nuova, meno passiva, come dimostrato da alcune situazioni che andremo ad analizzare, le quali hanno richiesto di gestire da sé attività, tempi e spazi: ciò comporta contrastare la tendenza alla dipendenza che, nella percezione di dirigenti e personale penitenziario, contraddistingue generalmente la popolazione detenuta, in particolar modo maschile. Tale richiesta in una qualche misura può determinare il superamento del processo di infantilizzazione e dell'atteggiamento vittimistico *"del tutto mi è dovuto"* (5_DI_F_CC_Forlì_10).

Si potrebbe parlare di vero e proprio 'impulso' a cambiare, a trasformarsi, e in definitiva a migliorare (coprire i buchi, riempire le mancanze...): è interessante considerare che, sui 20 detenuti intervistati, soltanto 4 hanno dichiarato di aver partecipato alla classica recita scolastica in età infantile o preadolescenziale, e un altro di essere (forse) stato una volta a teatro da bambino; per la restante parte vale la condizione del non sapere *"neanche che cosa fosse il teatro, se non l'avessero conosciuto in galera....se non in televisione, per sentito dire"* (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate). Infatti, la maggioranza dei testimoni ha compiuto la prima esperienza teatrale nel corso di questa o di una precedente carcerazione (a San Vittore, a Opera, a Rebibbia, ad Arezzo). Quanto alle motivazioni iniziali dell'adesione all'attività, emergono ragioni differenti che variano dalla passione per il teatro in generale, sviluppata appunto nel corso di precedenti esperienze attoriali o in qualità di spettatore (in questo caso la passione è riferita per lo più all'atto della recitazione e mediata dalla fruizione televisiva o cinematografica), all'interesse per l'allestimento tecnico degli spettacoli (uno degli intervistati ad esempio ha un trascorso professionale come fabbro) o più in generale per l'espressione artistica (come ad esempio la scrittura). Alcuni sono mossi dalla curiosità, ovvero dalla spinta del "perché no?" (10_DE_M_IPM_ER_Bologna): *"Vado a vedere il teatro com'è..."* (5_DE_M_CR_L_Milano_Bollate), tanto *"provare non costa niente"* (12_DE_M_IPM_ER_Bologna).

La motivazione più ricorrente è quella del tempo “da perdere”, ovvero da trascorrere cercando svago e distrazione, oppure da investire, da impiegare in modo più “intelligente e costruttivo” (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate) che passare la giornata oziando e guardando la televisione chiuso in cella, anche al fine di stare quanto più a lungo possibile fuori dalla sezione ed evitare al contempo possibili tensioni.

Io volevo stare impegnato, *stare lontano dalla sezione il più tempo possibile per non incorrere in guai*, perché io non conoscevo l'ambiente del carcere e quindi pensavo, ho pensato...per me e ho detto: "più attività fai, più cose tranquille, tra virgolette, che tu puoi fare, un po' servono alla tua persona e un po' servono anche a star lontano dai pericoli, tra virgolette, se così si possono chiamare (14_DE_M_CC_ER_Forlì).

Lo stesso detenuto riferisce anche di aver iniziato a frequentare l'attività teatrale avendo intuito che potesse trattarsi di uno *strumento di arricchimento*, con il preciso intento di trasformare l'esperienza della detenzione in un'opportunità di ravvedimento e di crescita personale, di migliorare se stessi e sviluppare le proprie competenze e i propri interessi:

uscire come una persona migliore di quella che sono entrato. Il mio...il mio reato è ormai di 9 anni fa, io sono entrato a processi finiti, io ho avuto molto tempo per metabolizzare, per...per i miei sensi di colpa, per tutte le cose che possono andare dietro a una situazione lunga così tanti anni prima di entrare in carcere. [...] E quando...e quando sono entrato in carcere il mio obiettivo era: *io devo crescere come persona*, come individuo in tutte...tutte le parti che...che quello mi può, che il carcere mi può dare (14_DE_M_CC_ER_Forlì).

Volevo imparare a parlare più lentamente e scandire più le parole. Quindi anche per me stesso! *Per insegnare qualcosa a me stesso e migliorare il parlare* (17_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

Il fatto è che *un po' il mondo artistico mi ha sempre coinvolto, mi piace scrivere. Scrivo canzoni, scrivo un po' di cose*. Allora appena ho saputo che c'era questa cosa qua, io diciamo che mi sono interessato. Mi ha attirato un po' (18_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

Altre ragioni sono di natura più funzionale; nel caso ad esempio sia prevista la presenza di esterni, il fare conoscenza con qualcuno di estraneo alla realtà del carcere diventa un motivo determinante.

Il fatto anche di relazionarsi con le persone...cioè, è molto bello, no? Cosa che mediamente *noi ce ne accorgiamo perché le persone che, appunto, arrivano da fuori, a volte, è come se qui incontrassero una realtà che fuori non c'è*, o quantomeno le persone scappano per paura di chissà che cosa, no? Io incontro la gente per strada e fa veramente, fa veramente fatica, a volte, a parlarti, a guardarti negli occhi...e qui, 'sta cosa, quando vengono le persone da fuori, che accade, cioè, la prima cosa che noti, quando, anche nei

semplici laboratori, no? Cioè, che guardi le persone negli occhi e tendono... [...] Vabbè, anche perché alla fine, *stai permettendo a qualcuno di guardarti dentro* (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

In altro casi, l'innescò del meccanismo della partecipazione è più strumentale, cioè dipende dal fatto che il teatro possa offrire un'opportunità di uscita in permesso, o di inserimento futuro, o sia un'attività che gode dell'apprezzamento della dirigenza e dell'équipe educativa (nonché dal magistrato di competenza) e che quindi la partecipazione al laboratorio teatrale incida positivamente sull'esito dell'osservazione scientifica e sulla valutazione dell'evoluzione compiuta dal soggetto detenuto. Ma, anche in questi casi, da una ragione strumentale nasce una ragione (successiva) che è espressiva, 'pura' e non spuria, cioè, il fatto di fare qualcosa per se stessi permette di uscire dalle logiche precedenti che hanno governato le vite dei reclusi (logiche utilitaristiche, di sopraffazione, di mera sopravvivenza quotidiana, ecc.).

Mi hanno detto che il teatro per il carcere...per l'istituto, per la Direttrice, il Magistrato...è guardato di buon occhio. Quindi volendo fare qualcosa di buono...poi io lavorando in cucina sono impegnato 7-8 ore al giorno! Vengo a fare teatro che sono stanco, però voglio far vedere che, anche se ho una condanna abbastanza alta...non sono quello della condanna! Quindi che sono una persona diversa...però...la possibilità di fare qualcosa di diverso. [...] Dopo forse a luglio...si ha la possibilità di uscire anche un giorno. Ma il motivo non è quello di uscire per un giorno! Per...*perché so che ci tengono tutti al teatro, quindi vorrei far vedere e fare qualcosa di diverso*. Certo, non lo faccio per...la famiglia mia...è meglio che non mi vedono, non so cosa dire...io mi vergogno per quello che mi è successo qui. Quindi *non lo faccio per farmi pubblicità. Lo faccio per me* (17_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

Forse solo inconsapevolmente, i reclusi che si accostano alla pratica teatrale sembrano percepire un loro diritto di sfuggire ai condizionamenti 'sovrastrutturali' e alla logica penitenziaria, di uscire "fuori dagli schemi" della condizione detentiva, di sottrarsi al processo di etichettamento e di identificazione con il proprio ruolo di detenuto. E scoprono dentro di sé, o riescono a dare una forma concreta, al bisogno di ritrovare ed affermare – attraverso rapporti "meno impregnati della vita di galera" e criteri di giudizio di valore differenti da quelli attuati in sede di condanna – la propria identità di persona umana. E scoprendo se stessi, rivelano anche una dote di socialità e un bisogno di comunità che la galera in sé non suscita.

Può essere anche semplicemente l'uscire dalla cella, come può essere, tra virgolette, *avere dei rapporti un po' meno impregnati della vita di galera*, se vuoi. Per cui, a prescindere dal fatto soggettivo, le motivazioni io credo che poi...facendo teatro, se anche tu fai teatro, capisci che quando ti metti in gioco, quando, cioè, ampli, prendi strumenti, ma non solo strumenti che possono essere...quelli professionali, la tecnica...cioè gli strumenti sotto il livello umano. Perché, è chiaro che c'è un arricchimento. Che poi, sei

consapevole o meno, inconsciamente, cioè proprio quasi senza neanche che se ne accorga, li vedi i cambiamenti, poi anche la serenità, la serenità di poterti appunto lasciarsi andare *e togliersi se vuoi, se ancora esiste, sai, no, quelle sovrastrutture che fanno parte, no?, del sistema*. Cioè, ogni ambiente c'ha il suo, come quello militare, no? per intenderci, quello carcerario no?, quello ecclesiastico, no? c'ha i suoi codici capisci? che a volte essendoci dentro fai più...fai anche fatica a mettere in discussione qualora anche...hai qualche dubbio. Secondo me il teatro è UNA, secondo me è una delle più importanti, però, assieme alla scuola ovviamente, però il teatro secondo me è una di quelle, di quelle attività che quei dubbi te li fanno, cioè...te li chiariscono, capisci, proprio a livello umano, personale, come posso dirti? e hai lo strumento per. E anche per affrontare cioè e per...e per esprimere perché se impari, è quello no? cioè, il teatro, espressione (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

All'inizio, cioè, era perché c'erano un po' di ragazze...quindi ho detto: "Vabbè dai, visto che è...*ci proviamo*", però alla fine no, ho conosciuto queste persone, tra cui Beppe che...che mi ha trattato all'inizio...cioè non c'è stata tanta confidenza però non...non sono stati mai...a giudicarti o a...proprio a scavare in fondo di quello per...perché sei finito qua dentro, no? Però era un lasciarti andare [...]. Quindi stavo dicendo che queste persone...cioè non mi hanno mai trattato come un detenuto, m'hanno sempre trattato come un ragazzo che aveva bisogno di una mano quindi ho...durante il percorso, che è stato lungo, mi sono un po' aperto perché all'inizio non ero tanto un ragazzo aperto quindi *non parlavo tanto, non mi esprimevo però vedevo in loro un qualcosa di...dico volevi sottrarmi un bene per me, no?* Alla fine mi hanno fatto *aprire gli occhi*. (16_DE_M_IPM_L_Milano).

Perché non senti...senti tutt'altro della vita carceraria. Appunto, lavoravamo con, mi pare, una decina di esterni civili, li chiamiamo così, di persone non detenute che venivano dentro a cercare libertà dentro il carcere, quindi...e quindi *si usciva dagli schemi sociali* che era la galera, che era il detenuto che si lamenta per, non so, per la liberazione anticipata, per il Magistrato, per il 21, per il permesso...e quindi...noi tutti a volte non ci vedevamo durante il giorno, con gli altri ragazzi, perché: chi lavorava, chi andava a scuola, chi faceva l'università...*ma ci trovavamo tutti alla sera per un obiettivo comune, fare teatro. Quindi una roba...fuori proprio dagli schemi, no? fuori da...dal carcere*. Era come se tu uscivi dal carcere per andare a fare sport, ad esempio, al di fuori di qua. Ed il teatro era così... (5_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Il cambiamento individuale, quindi, rimane il punto di forza dell'attività teatrale: dalle testimonianze raccolte dagli operatori teatrali e dai detenuti è possibile affermare che quello innescato dalla partecipazione all'attività è un processo graduale di *sviluppo di un crescente attaccamento ed investimento* su di sé, che porta a precise manifestazioni di dedizione al laboratorio medesimo (come "spazio per sé", che diventa via via più irrinunciabile), come:

- l'espressa richiesta di proseguire un laboratorio avviato in maniera sperimentale e circoscritta nel tempo e quindi di durata limitata;
- la richiesta di potersi riunire (Pavia), anche in assenza del conduttore, o di ottenere un giorno in più alla settimana per effettuare delle prove aggiuntive in prossimità dello spettacolo (Ferrara);
- la rinuncia al permesso premio e quindi all'opportunità di ricongiungersi con familiari ed amici in occasione delle prove o dello spettacolo,

- l'assenza al lavoro (retribuito) in caso di sovrapposizione con l'attività teatrale,
- l'accettazione della quarantena e dell'isolamento preventivo durante la pandemia da Covid 19 successivi alla partecipazione ad una residenza teatrale nella sede della compagnia responsabile dell'attività (Castelfranco);
- la richiesta (rifiutata) di autorizzazione all'ingresso in istituto anche in seguito alla scarcerazione al fine di poter partecipare alla messa in scena (Parma),
- la condivisione assidua con i compagni di cella di quanto vissuto, sperimentato, appreso durante l'attività teatrale (Pavia);
- l'attività svolta in seguito alla liberazione e al trasferimento in una comunità come burattinaio per i bambini del quartiere (Parma)
- l'aspettativa di proseguire l'attività teatrale anche fuori dal carcere o di tornare a proporla in carcere come conduttore.

Io proprio proporrei anche di fare gli spettacoli creati qui farli qui, farli fuori, farli nei teatri, farli nei carceri dove sono più chiusi, no? In quelle sezioni dove il detenuto passa 22 ore su 24 e....sennò avrei l'opportunità col mio ragazzo di andare lì e *proporre uno spettacolo, di tirarli fuori dalla cella, per me sarebbe una vittoria*. Anzi, preferirei farlo lì, che fuori, per...in soldoni. [...] Per dare libertà, per farli uscire un po' dalla cella e vivere quello che io sto vivendo, che vivevo lì, e quindi, so come vivono determinate persone (5_DE_M_CR_L_Milano_Bollate);

ho visto, ho fatto tanti...tanti...percorsi, tante cose, ma quello del teatro è quello che mi ha dato, per questa dimensione, più motivazione, tanto che addirittura nel pensare...una volta fuori di qui, non escludo la possibilità, una volta organizzato così, di...di fare qualcosa inerente al teatro, esterno, ma...ma in supporto, cioè lo so che è difficile, in supporto a...proprio...*proprio in questo contesto qui* (9_DE_M_CC_L_Bergamo).

Ma, quanto ad ingaggio personale e collettivo, i casi più esemplari sono rappresentati dalla Casa Circondariale (sezione penale) di Bergamo e dalla Casa di Reclusione di Bollate a Milano.

A Bollate, un gruppo di 11 detenuti ed alcuni civili, in collaborazione con operatori e professionisti di diversi ambiti, e con il sostegno della Direzione ed il supporto dell'équipe educativa, hanno fondato l'Associazione Culturale Prison Art³⁵³ proprio per dare continuità a questa esperienza, di cui non vogliono più fare a meno:

³⁵³ Il nome Prison Art è stato deciso di comune accordo dal gruppo su proposta di uno dei detenuti fondatori in ricordo di un evento organizzato per la sezione femminile qualche anno prima, a cui lo stesso detenuto aveva preso parte con un concerto di musica elettronica con una formazione che avrebbe dovuto chiamarsi Prison Sound e che assunse, invece, il nome di Doctor Real Sound System.

ci siamo detti: "Impegniamoci, possiamo farcela, *proviamo veramente a fare qualcosa di nostro, di concreto*, visto che è una passione che coinvolge tutti, ce la facciamo, possiamo...ci può ampliare anche a livello lavorativo e, ovviamente, a livello umano perché quello, cioè *la continuità che quello è il teatro a prescindere che vai in spettacolo o meno*, no? Cioè anche solo la possibilità di fare laboratori interni, no? (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

L'intento dell'associazione/compania è infatti in primo luogo quello di offrire continuità ad un percorso attorale e di formazione ai mestieri dello spettacolo che alcuni degli stessi reclusi avevano intrapreso anni fa (con la Cooperativa e.s.t.i.a., allora attiva nell'istituto milanese e fallita nel 2018³⁵⁴), ma anche di promuovere, sostenere e sviluppare attività artistiche, ricreative e culturali con particolare riguardo al ramo delle arti performative e visive, in particolare il teatro, attraverso le quali superare i pregiudizi nei confronti dei reati e del carcere e di avvicinare la comunità locale all'istituzione di pena³⁵⁵.

L'impulso a costituire la Cooperativa è derivato dalla proposta del Consorzio Viale dei Mille³⁵⁶, avanzata immediatamente dopo la chiusura dell'esperienza con la cooperativa, di riproporre al

³⁵⁴ La Cooperativa e.s.t.i.a., presieduta da Michelina Capato Sartore e fondata da persone libere e detenute sulla scorta della precedente esperienza di un'associazione culturale che, dagli anni 1990, svolgeva attività teatrale all'interno della Casa Circondariale di San Vittore di Milano, avviò la propria attività nella Casa di Reclusione di Milano-Bollate a fine 2004 con l'intenzione di promuovere – in condivisione progettuale ed operativa con enti locali e interlocutori istituzionali o privati – attività culturali ed educative ed offrire formazione tecnica (rivolta ad interni ed esterni) finalizzata al possibile inserimento professionale nell'ambito dell'organizzazione ed in particolare: delle attività teatrali professionali (produzione di spettacoli, formazione, laboratori); della scenotecnica e falegnameria; del service tecnico per spettacoli eventi, fiere e concerti; della post-produzione audiovisiva e informatica e dei servizi di portierato, facchinaggio, traslochi, manutenzioni. Grazie al progetto *Être*, cui presero parte la Fondazione Cariplo e il Comune di Milano – Settore Cultura e Assessorato Servizi Sociali; l'Università Statale di Milano; l'Università Cattolica di Milano; l'Università IULM e INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, la Cooperativa poté allestire all'interno del carcere di Milano-Bollate una sala teatrale (oggi riadattata a sala cinematografica). Cfr. Capato Sartore, M. (2013). La cooperativa e.s.t.i.a.: Un ponte fra il «dentro» e il «fuori» dal carcere. *Economia della Cultura*, 23(4), 519-526.

³⁵⁵ L'ambizione futura peraltro è quella di istituire e gestire anche uno spazio fisico esterno da destinare alla realizzazione di corsi e laboratori, all'ospitalità di spettacoli e compagnie, alla formazione ed eventualmente alla costruzione di studi di registrazione e poter conseguire un'autonomia economica e offrire anche opportunità di retribuzione e reinserimento per i detenuti una volta esaurita la pena.

³⁵⁶ Il Consorzio Viale dei Mille, nato nel 2015 su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche del Lavoro del Comune di Milano, è stato fondato da cooperative sociali che lavorano negli istituti di San Vittore, Opera e Bollate con lo scopo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti dentro e fuori dal carcere. Il Consorzio opera al fine di sostenere le imprese sorte negli istituti penitenziari, favorendo l'investimento nell'economia carceraria da parte di aziende, la comunicazione e l'accesso al mercato delle cooperative affiliate attraverso servizi di *e-commerce*, regalistica aziendale, personalizzazione di gadget, ecc.. Consultato da: <https://consorziovialedemille.it/>.

Piccolo Teatro di Milano³⁵⁷ – con il contributo del Consorzio ed un investimento da parte degli stessi attori-detenuiti che hanno “unito le forze” e anticipato alcune spese – uno spettacolo precedentemente prodotto da e.s.t.i.a., interamente ideato e scritto dai detenuti partecipanti al laboratorio teatrale in corso allora.

Tale vicenda si colloca nel solco di un progressivo *processo di riacquisizione da parte delle persone in condizione di detenzione della capacità di autodeterminarsi* come soggetti competenti, collaborativi ed autonomi ed ha ingenerato una serie di effetti positivi. Innanzitutto, la ripresa dello spettacolo (in forma indipendente dalla precedente produzione a cura della Cooperativa e.s.t.i.a. e della regista di allora, Michelina Capato) ha rappresentato l’occasione per interfacciarsi e confrontarsi con la referente per le attività culturali dell’area educativa anche riguardo alle esigenze poste dall’attività teatrale rispetto alla regimazione e alla burocratizzazione imposta dalla struttura penitenziaria ed evidenziare le difficoltà di comprensione (più volte riportate dai partecipanti e dagli operatori teatrali) del senso e delle modalità di intervento proprie della pratica teatrale:

quindi anche lei che non conosceva bene perché...perché qui ha sempre, tra virgolette, sempre gestito Michelina quindi la loro...loro interfaccia per quanto riguardava il teatro era Michelina, no? *Quindi trovarsi a...confrontarsi con noi, capisci che...è un livello diverso di confronto, per quanto sia stato costruttivo, no?* All’inizio c'erano degli scontri anche per cercare di comprenderci perché sai, le dinamiche del teatro, no?, per chi non lo mastica o per chi non lo frequenta è difficile da comprendere, soprattutto se hai un'impostazione, ovviamente, no?, carceraria, nel senso che ci sono dei ritmi, delle, no?, delle regole, no?. Quindi, anche perché con Michelina qua avevamo eh...avevamo proprio uno spazio di libertà (con fare riflessivo), no?, che era costituito anche dagli orari. È una stupidata, no? Flessibilità degli orari serve perché se siamo in spettacolo...perché qua, grazie al cielo, poi vabbè, se vuoi ne parliamo, però penso che già lo sai, ci sono varie attività sia lavorative, culturali, no? Quindi non c'era solo l'impegno del teatro, però se dovevamo andare in scena, devi provare tu la parte, in un buco potevi venire qua in un determinato orario, no? Invece qua devi dare tutti gli orari, no? Capisci? Se tu vieni qui Barbara...Rossi, dalle 8 alle 4, capito? Ecco, invece qui...E allora sono state proprio queste cose no? Poi seguire anche con lei, con lei il discorso dei 30 O.P., perché poi si interfacciava...io le dicevo: "Senti, il 30 O.P. per Barbara è arrivato? Perché se non lo sappiamo..." (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

L’occasione di riproporre autonomamente lo spettacolo ha segnato per i detenuti alcune tappe evolutive importanti per quanto concerne il rapporto con l’istituzione. Innanzitutto ha cambiato la prospettiva della funzionaria giuridico-pedagogica che ha compreso che per i detenuti “non

³⁵⁷ I detenuti, accompagnati dalla scorta, usufruendo dei permessi previsti dall’art. 30 dell’Ordinamento penitenziario e disposti dal Magistrato di Sorveglianza dietro il parere del Direttore, hanno replicato lo spettacolo due volte di fronte ad un pubblico pagante i 900 spettatori.

era semplicemente un voler uscire dalla cella, ecco, no? Cioè ha visto che, comunque sia, c'era molto di più, no?" (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate) li ha “sostenuti” facendosi portavoce nei confronti della Direzione dell'aspirazione a costituirsi come associazione. La circostanza a costituito un motivo per intensificare i rapporti anche con la Direzione stessa, rispetto alla quale è stato possibile acquisire credibilità e fiducia:

quando siamo andati al Piccolo eravamo già noi. *Ci siamo andati da soli, noi, appunto, anche lì, con la Direzione, cioè, che, comunque sia, ci ha dato molta credibilità perché non siamo andati come un'associazione strutturata e riconosciuta.* Cioè eravamo visti come dei vandali. Però, cosa succede? Cioè ormai c'era già sta roba in ballo e quindi, cioè, comunque sia ci hanno dato fiducia (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate);

quindi *abbiamo avuto la fortuna, è quella la fortuna, di farci conoscere anche dalla Direzione: dalla Direttrice, dagli educatori...*di quello che avevamo fatto con e.s.t.i.a., perché anche il loro tempo, comunque, non è che posso dedicare il tempo al teatro o ad altre attività. In carcere ci sono 1200 detenuti e le problematiche sono infinite. Con quello spettacolo, hanno visto cosa facevamo con e.s.t.i.a., e quindi ci hanno dato, secondo me, da quello spettacolo, l'opportunità (5_DE_M_CR_L_Milano_Bollate);

quando hai a che fare anche con un'amministrazione, poi siamo sempre persone detenute per cui devi tenere conto dei più vari aspetti, per cui, sai, le scorte perché eravamo tutti i detenuti...cioè, è una cosa che...*ci hanno dato questa, tra virgolette, responsabilità e fiducia, no?* (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

L'esperienza al Piccolo Teatro ha rappresentato, per i testimoni che l'hanno vissuta e riportata, una “messa alla prova”, un'opportunità di acquisizione e sperimentazione di nuove competenze di crescita personale e culturale. Ma (questo è il dato più eclatante) li ha portati anche alla sperimentazione e ricerca di una propria identità teatrale nel tentativo di “non focalizzarsi” su di un determinato stile interpretativo o artistico, a fronte della consapevolezza che la prolungata collaborazione con uno stesso regista e maestro può tradursi in una sorta di “simbiosi”, di “osmosi” (è sorprendente come il tema della liberazione possa arrivare a toccare persino il fenomeno della dipendenza dalla direzione artistica, che viene vista, dopo questo percorso evolutivo, come una forma di restrizione che impedisce le capacità e l'agency individuale).

La determinazione a portare a termine l'impegno assunto ha contribuito largamente alla responsabilizzazione dei reclusi coinvolti nei confronti non soltanto della committenza e del pubblico, ma anche del gruppo dei pari, al fine di

evitare anche, tra virgolette so che ha un peso, anche la piccola lite in reparto che ti potrebbe costare l'isolamento” (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Il livello di implicazione, di coinvolgimento e di cooperazione tra reclusi innescato dalla adesione all'attività teatrale viene inoltre riconosciuto dai rappresentanti istituzionali, ed in particolare dal personale addetto alla sicurezza, come elemento necessario al presidio della sicurezza anche da parte dei detenuti, i quali autonomamente scelgono di assumere e mantenere un comportamento adeguato e corretto nel corso della stessa o durante la realizzazione degli spettacoli, per non incorrere in successive limitazioni dell'attività o della propria partecipazione ad essa:

non c'è una grossa sorveglianza, anche perché quando...nel momento in cui c'è lo spettacolo teatrale, oltre a me, al massimo ci sono un altro paio di agenti contro una ventina di detenuti e centocinquanta esterni, ma non c'è mai creato niente e loro appunto *si comportano autonomamente già in modo corretto proprio per evitare che poi ci siano magari delle limitazioni maggiori* della loro attività (1_CI_M_CC_L_Bergamo_21).

Nell'esperienza di Bollate, oggetto di investimento e di responsabilità condivisa diviene lo spazio del teatro, definito come “sacro” dai suoi stessi animatori:

è molto sacro come luogo, ci teniamo! (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate);

mantenevamo vivo...il nostro spazio, capisci? Il nostro spazio è sacro! (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Nella concezione dei detenuti dell'istituto milanese il teatro è inteso non soltanto come spazio fisico, da sempre molto frequentato dai detenuti come dalla cittadinanza e considerato una vetrina, il fiore all'occhiello del carcere:

siamo stati noi principalmente poi a tenere in piedi il teatro. Anche perché se no, appunto, non so che fine avrebbe fatto. Ed è per quello, appunto, che sono ancora qui oggi, no? (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate)³⁵⁸,

ma anche come strumento di riflessione e di “rottura degli schemi” (vedi sopra) da preservare e tutelare nei confronti dei fruitori futuri.

³⁵⁸ Il detenuto in questione, insieme ad un altro degli intervistati, si occupa in qualità di lavorante della manutenzione e della gestione del teatro, sin dai tempi della chiusura della Cooperativa ed ha seguito i recenti lavori di riconversione a sala cinematografica.

Questa avventura ci ha, tra virgolette, ci ha messo alla prova a 360°, avendo tastato tutto con la fatica o quello che vuoi, ma con la soddisfazione e poi, soprattutto, torno a ripeterti, con la...con la volontà e motivazione, cioè la vedi la motivazione dei ragazzi, veramente ci siamo trovati un po' orfani quando Michelina è venuta meno. E quindi, anche noi ci siamo stupiti, ci siamo stupiti un po' tutti di quello che siamo riusciti a fare, dopo, perché nel mentre eravamo talmente dentro la cosa che non è che stavamo a soffermarci e quindi è da lì che abbiamo detto: "Va bene" [...] "facciamolo noi", perché per noi è sempre stato *uno spazio di libertà vero*, per tutti quelli che l'hanno frequentato a prescindere che poi andavi in scena o meno eh, io ti sto dicendo e per cui era un peccato veramente. Perché torno a ripeterti, avendo una gestione, tra virgolette, dopo tanti anni, consuetudine, fiducia è chiaro perché Michelina, poi, cioè, senza togliere niente nessuno, Michelina era veramente in gamba, ha costruito tanto in questi anni, che, torno a ripetere, son quei rapporti di fiducia, di snellire le pratiche perché c'è burocrazia amministrativa, sai no?, ed era un peccato...perdere tutto [...] mi sembrava un peccato che la fiducia qua, no? sai, degli assistenti qui...E' una piccolezza. Però, *perdere uno spazio del genere qui ci sembrava assurdo per noi e per le generazioni future* (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Il caso di Bergamo è ancora più rappresentativo del mutamento innescato dal teatro nell'istituzione-carcere, rispetto al carcere di Bollate che notoriamente (e da più tempo) è considerato sperimentale. Nel 2019 all'istituto bergamasco³⁵⁹ un gruppo di detenuti della sezione reclusione, dopo una breve ed episodica esperienza estiva proposta da un'associazione milanese e condotta dal regista Loris Tresoldi conclusasi con la messa in scena di *Amleto* di Shakespeare, d'accordo con la referente dell'area educativa, ha chiesto ed ottenuto dalla Direzione di avviare in maniera autonoma un laboratorio teatrale. Si tratta di una delle poche esperienze di autogestione dell'attività teatrale che ha potuto iniziare, strutturarsi e dare frutti, per la sola spinta interna.

Il laboratorio si è tenuto negli spazi della biblioteca in orario di chiusura della stessa, sotto la guida di D., un *detenuto bibliotecario*, che ha curato l'adattamento di *Il Governo di Verre. Da "Le Verrine"* di Cicerone di Mario Prospero Renzo Giovampietro e l'allestimento dello spettacolo, replicato due volte, di fronte ad un pubblico composto dagli altri ospiti e dal personale della Casa, alcuni rappresentanti istituzionali e di enti locali del terzo settore.

Questo detenuto-bibliotecario si è occupato della conduzione del laboratorio e della regia, e si comprende bene dalle sue parole come e quanto fosse convinto della valenza educativa e trasformativa del teatro, nonché del fatto che *anche i detenuti abbiano una missione rieducativa verso i loro pari*, ovvero debbano/possano contribuire in qualche misura al percorso di

³⁵⁹ Nella sezione circondariale del carcere di Bergamo è attivo da circa 15 anni un laboratorio teatrale condotto da Walter Tiraboschi del Teatro Piroscapo.

riabilitazione dei compagni e di come il teatro possa servire a dimostrare – da soggetti “magari buttati su un giornale” che hanno finito spesso con l’intraprendere carriere criminali e coll’identificarsi con il proprio ruolo delinquenziale – di sapersi e potersi impegnare:

così l’ho avuto questo...successo [...] *erano rimasti qui come per dire: “Cavolo ma...cioè quattro scappati di casa”, nel senso...capisci che voglio dire...di fronte alla società civile, no? e noi siamo anche questo, siamo stati capaci di metterci in gioco*, chi con un po’ più di strumenti [...] la riuscita da parte di qualcuno che aveva già i mezzi...non dico che è scontata, ma...cioè ci mancherebbe, nel senso, ma la riuscita da persone, e io le conoscevo tutte, conoscevo i vari reati di persone che veramente non...non che non ci credevo perché altrimenti non li avrei neanche scelti, anche se si può chiamare scelti perché in effetti non è quello, io chi c’era...gli avrei trovato la parte, ecco, però...han fatto ruoli, si son ricordati a memoria, cioè hanno messo un impegno poi non è neanche questione di memoria, hanno interpretato, forse è per quello che uscito così con successo, perché ognuno si è fatto sua la parte, se la studiavano in cella, cioè persone...la studiavano, cioè si son messi e non avevano nessun obbligo perché veramente ho detto, gli ho detto: “guardate che io non vi prometto niente, da qui andiamo allo sbaraglio. non so neanche se riusciamo ad arrivare là quel giorno”. Eppure son stati con me, fino alla fine (9_DE_M_CC_L_Bergamo).

Il conseguimento dell’obiettivo è coinciso con l’appagamento non soltanto del bisogno forse in parte narcisistico di vedere compensato il proprio sforzo da parte di colui il quale – di propria iniziativa – aveva scommesso sulle ‘possibilità’ dei compagni, ma anche del desiderio poi disatteso, espresso dai partecipanti all’episodico laboratorio di teatro condotto dal regista milanese nella sezione penale del carcere, di ripetere l’esperienza, e ha suscitato quindi grande soddisfazione.

Ma non per me, ripeto...perché io so che quello che voglio fare è finire qui, cioè nel senso, riprendere la mia vita, la mia famiglia, però ci sono tante persone che queste cose non le possono fare, poi magari non è il teatro...però magari *hanno trovato dentro di loro... [...] una risorsa, dicono: “Ah, cavoli, ma sono capace anche a fare altro, però!” Per persone che magari hanno 50 anni, 60 anni ti assicuro che non è scontato, è una sorpresa*, è stata una sorpresa per ‘ste persone...incredibile. Magari persone che dicevano: “La mia non è questa”, e basta e dicono: “Cavoli, ero su un palco, mi hanno applaudito...” cioè gente che si è messa a piangere, veramente, tornavano, piangevano...e a me ha dato molta soddisfazione, sì, perché tocca un’emozione dentro di te, non sono dure ma con una scorza, che però una cosa così gli ha dato un impatto talmente forte emotivamente parlando che si sono messi a piangere (9_DE_M_CC_L_Bergamo).

L’iniziativa autonoma dei reclusi della sezione penale ha dunque dato modo agli stessi di sperimentare i potenziali esiti rieducativi del teatro e di compensare una carenza di risorse – forse economiche, forse di personale. Al termine, essi hanno ricevuto l’apprezzamento per l’impegno profuso, anche da parte dell’amministrazione, che è valso l’encomio all’‘improvvisato’ conduttore e regista

Malgrado ciò, si insinua il sospetto, tra le parole del protagonista, che una tale esperienza, così poco ordinaria in termini di autogestione, possa rappresentare solo un'eccezione rispetto alla tradizionale modalità di gestione istituzionale, tale da non trovare probabilmente seguito per causa di un disallineamento tra istituzione e innovazione:

perché...anzi, andare a compensare una carenza invece di quello che invece probabilmente c'è molto di più nelle altre carceri, cioè io so di questi corsi teatrali che ti aiutano anche a uscire dal carcere con rappresentazioni fatte fuori...qui...detto questo...ho detto, *forse perché non sono tempi maturi*...ripeto prima del Covid eh, ti sto parlando...tempi maturi per...riproporre delle cose del genere, forse cioè, son tutte quelle domande che mi sono fatto, tantissime ipotesi per capire perché...sì, vedi, ho avuto quella sensazioni del "benissimo, bravo!", una pacca sulle spalle, avere l'encomio, non mi ricordo neanche se per quello, vabbè, ehm..."Bene, bravo...basta, ciao, non farlo più", capito? Avevo quella sensazione "bravo, bravo, ma non farlo più". Non lo so, non ti so dire. Sai tante volte uno fa qualcosa...non perché l'ho fatto io, in generale, nel mondo funziona così la vita, *tante volte vengono fatte delle cose talmente innovative che sì, sono belle, ma non è il momento, vengono accantonate per l'eccezionalità della cosa e io credo che forse...è troppo*, sei troppo...adesso sto esagerando, sto un pochino giocando su questa cosa qui, che però non ti so rispondere ad oggi (9_DE_M_CC_L_Bergamo).

Il sospetto, in effetti, trova un certo riscontro nelle testimonianze raccolte fra i funzionari, per i quali l'impegno dei detenuti e la partecipazione attiva, assidua e responsabile all'attività, in particolare quella culturale, non è sinonimo di un vero cambiamento ma serve in fondo al detenuto per "rendersi visibile" all'istituzione stessa:

io ho in mente le persone che...che hanno partecipato di più negli anni che sono state così più costanti e sono persone che durante l'attività teatrale sono anche in grado e capaci di coinvolgere gli altri, di mediare anche nella relazione fra i diversi detenuti, fra i detenuti e i conduttori, però, ecco, la mia visione è proprio un po' legata a quelle tre-quattro persone più costanti diciamo così, e tra di loro, io penso che tutte queste attività come dicevo prima un po' culturali, diciamo così, quindi la scuola, il teatro, il laboratorio di scrittura abbiano fatto sì che *si sentissero un po' più riconosciuti mmm...nel loro ruolo, perché sono tutte attività che poi danno anche la possibilità di essere un po' visti anche all'esterno, no?*, perché per esempio il laboratorio di scrittura poi si esplicita nel giornalino, il giornale "Spazio" che viene tenuto da Adriana Lorenzi, per cui per loro è anche quello un po' un modo per farsi sentire no? anche dall'esterno, farsi leggere anche da fuori e questa cosa secondo me li responsabilizza molto. Li fa sentire anche un po' più importanti rispetto al resto, diciamo così (5_FGP_F_CC_L_Bergamo).

Emerge qui uno dei punti più rilevanti della ambivalenza e della resistenza all'innovazione dell'istituzione carceraria, cioè l'atteggiamento premiale e paternalistico che porta a responsabilizzare e dare riconoscimenti e visibilità a coloro i quali, fra i ristretti, si impegnano maggiormente e con maggiore costanza nelle attività, purché si mantengano entro i limiti di

iniziativa personale stabiliti dall'ordinaria amministrazione dell'apparato, cioè non si aspettino di cambiare nulla nell'ordine già costituito.

8.2. Rieducazione e teatro

Mentre l'osservazione scientifica del reo mira all'individuazione dei fattori causali che hanno determinato la propensione al reato e all'atto criminale, il trattamento individualizzato del detenuto tende allo sviluppo degli interessi e alla valorizzazione delle risorse personali, nonché alla responsabilizzazione del soggetto stesso in quanto futuro cittadino libero.

Il presupposto essenziale della rieducazione, infatti, è il carattere di *non obbligatorietà del trattamento*: come enunciato nel Cap. IV (par. 2), il detenuto è titolare del diritto di avvalersi delle opportunità rieducative, ma è anche responsabile di un patto educativo che è tenuto a stipulare con gli operatori penitenziari sulla base di un programma di trattamento condiviso. La consapevolezza della necessità di modificare la propria personalità attraverso un percorso di 'revisione' dei modelli di condotta, e dei disvalori che hanno guidato le scelte criminali, e la volontarietà nel sottoporsi ad un percorso rieducativo personalizzato che favorisca la riflessione e l'analisi dei fattori sociali, culturali o psicologici che hanno contribuito all'adozione di una carriera deviante, costituiscono quindi le due condizioni di base sia per la realizzazione, sia per il buon esito del trattamento individualizzato.

Poiché il teatro, con le sue potenzialità ri-educative, rappresenta un ausilio utile alla risocializzazione e reinserimento del soggetto detenuto nella comunità sociale di riferimento, possiamo ritenere che l'istituzionalizzazione dell'attività teatrale sia tanto più plausibile quanto più interviene anche nella valutazione del livello di rieducazione conseguito dal soggetto detenuto, o quanto più la partecipazione all'attività stessa è oggetto della valutazione operata dall'équipe educativa.

Ci domandiamo, quindi: come si strutturano le aspettative (o 'promesse') di rieducazione attorno all'offerta di attività teatrale in carcere? E in che misura tali aspettative vengono poi 'misurate' o verificate dal contesto che è titolare dell'offerta stessa?

Che significa, più operativamente tornare a chiedersi (dal punto di vista dei detenuti):

- come viene loro comunicata o proposta l'attività teatrale?

- come (e da parte di chi) viene autorizzata la partecipazione della persona ristretta all'attività teatrale?
- i partecipanti all'attività le riconoscono funzione rieducativa?
- i partecipanti all'attività sono consapevoli che essa fornisce elementi di giudizio riguardo al loro percorso di recupero?
- come e da chi viene valutata la partecipazione?
- come si modifica la percezione del detenuto da parte del personale in relazione alla partecipazione all'attività?

Per quanto concerne il modo in cui i detenuti vengono messi al corrente della presenza in istituto dell'attività teatrale:

- solo 3 degli intervistati sostengono di esserne venuti a conoscenza tramite un avviso affisso in bacheca in sezione;
- un detenuto ha dichiarato di aver saputo dell'attività tramite un altro corso cui prendeva parte; un altro ha scelto di aderire al gruppo teatrale dopo aver seguito le prove e gli spettacoli della compagnia come critico per conto del giornale dell'istituto di riferimento,
- due detenuti riportano di aver visto “passare” i conduttori e i partecipanti mentre si recavano nello spazio destinato al laboratorio o di aver assistito agli spettacoli;
- soltanto uno è stato informato e sollecitato a partecipare al laboratorio di teatro sociale (indirizzato al recupero del legame con i propri figli minori) dall'agente di Polizia Penitenziaria assegnato al laboratorio, che era solito presidiare i colloqui del detenuto con il figlio e i famigliari.

In tutti gli altri casi, il canale mediante il quale i detenuti partecipanti hanno saputo della presenza dell'attività di teatro in carcere è “radio carcere” (come l’ha ironicamente definita un’operatrice teatrale), ovvero il passaparola tra detenuti dello stesso istituto (generalmente compagni di sezione, amici, e in un caso un parente), o addirittura in alcuni casi, tra detenuti conosciuti in altre strutture.

Da ciò si può ragionevolmente desumere che *la selezione dei partecipanti* non è stabilita dall'équipe educativa in ragione del fatto che l'attività di teatro venga consapevolmente individuata come uno strumento efficace per il recupero di uno specifico destinatario, ma è piuttosto *subordinata alla libera iniziativa* di quanti fanno richiesta (tramite la nota “domandina”) di autorizzazione e ammissione. Diversa è invece la situazione negli istituti per

minorenni, dove sembra esservi, da parte dell'quipe educativa e del personale in generale, una maggiore consapevolezza ed intenzionalit e dove 3 intervistati su 4 affermano di essere stati invitati a partecipare (ed inseriti nella "lista" dei presenti) dall'educatore di riferimento e in un caso dagli assistenti.

Se quindi da un lato, si pu supporre che da parte del comparto educativo il ricorso al teatro non costituisca un deliberato proposito rieducativo ma semplicemente una opzione fra le diverse opportunit trattamentali, d'altro lato i detenuti che hanno vissuto l'esperienza dell'attivit teatrale manifestano una piena coscienza della funzione potenzialmente assolta dal teatro in carcere. Dalle testimonianze raccolte affiora l'immagine del teatro in carcere come processo che si sviluppa parallelamente sul piano professionale, attraverso l'acquisizione di competenze tecnico-pratico da impiegare in prospettiva futura in ambito lavorativo (non necessariamente connesso ai mestieri dello spettacolo) e sul piano personale e relazionale, con risvolti di carattere terapeutico ed evolutivi:

sono due binari che a un certo punto convergono. Possono quantomeno convergere. E, a parere mio, se gli dai...a chiunque, anche a me...ho gi anche una prospettiva,  una cosa in pi, una motivazione in pi. E, capisci, poi che si concretizzi o meno quella  la vita, per fa niente. [...] Oltre a farlo su te stesso il lavoro, lo fai anche...e lo condividi, capisci? Ti, proprio, ti coalizzi...vai verso un qualche cosa assieme, c' un lavoro di gruppo...che poi quello gi il teatro di suo, lavoro relazionale come dici tu, impari anche a fare il gruppo, cio, capire il gruppo, ti serve sotto tanti aspetti e avere anche una prospettiva sicuramente, secondo me,  una motivazione aggiuntiva non indifferente. Perch poi, torno a ripetere, ci sono anche i problemi cio non  perch sei detenuto, come ce li avete qui fuori, il lavoro cio la vita  fatta di tanto...Quindi tu capisci che...sì lo fai per sei sempre portato a...“sì, e poi? cosa mangio, scusami?” E puoi comprendere che anche...pu essere che cambi strada perch poi la vita ti porta altrove, se vai fuori poi c' anche il problema...per quello che hai acquisito ti pu servire. Vai a fare, che ne so, anche il frigorista, hai imparato quale tecnica, che ne so, quali cavi, cio lo puoi spendere lì, capisci? (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate);

Il teatro appare quindi agli occhi dei partecipanti come uno strumento utile per "orientarsi" durante la carcerazione e comprendere che esistono ruoli e traiettorie di vita alternativi a quelli criminali, individuare nuovi obiettivi da perseguire attraverso lo sviluppo delle proprie risorse:

mi piace il teatro ma non mi appartiene molto.  bello farlo,  un altro mondo con una visione diversa, molto severa, precisa che vuole le cose fatte bene. [...] Come ogni persona in carcere uno quando entra si trova spaesato e non concretizza dove sta, cosa ha fatto e capisce dopo cosa ha fatto, ci vuole il tempo ad integrarsi, capire come funziona il sistema, capire le regole. Io mi sono sempre saputo comportare, sto a posto qui come a quel tempo, quando sono entrato. Poi col tempo se sei una persona seria inizi a guadagnare fiducia, fare diverse attivit di responsabilit, ad esempio io adesso faccio attivit di

ristorazione. Magari qua dentro non tutto è fatto a scopo educativo riabilitativo ma per renderti una persona civile no? come il teatro, la cucina, cioè...*sono attività per far capire che c'è tutt'altro mondo e per far capire anche fuori che c'è tutt'altro mondo rispetto a quel che credi tu in carcere*. E anche farti capire cosa potresti perderti, che ci sono più alternative (12_DE_M_IPM_ER_Bologna).

Per me il teatro ha tanto significato perché m'ha cambiato tantissimo, m'ha cambiato la...ha cambiato proprio la mia vita, cioè mi ha... mi ha fatto scoprire un me dentro che non vedevo da tanto. Quindi *m'ha aiutato anche ad aprire gli occhi per trovare obiettivi* e lottare fino alla...fino alla fine come si dice, no? (16_DE_M_IPM_L_Milano);

Al contempo, il teatro diviene il tramite mediante il quale sviluppare conoscenza reciproca e complicità, una disposizione alla collaborazione e al lavoro di gruppo per il conseguimento di uno scopo comune, nonché sentimenti di empatia e rispetto. In un contesto nel quale i detenuti avvertono la sensazione di non essere seguiti dagli educatori, e neppure dalla struttura, ma di essere piuttosto “un numero”, il teatro costituisce un’occasione di confronto, un’opportunità per comprendere (e mettere in discussione) se stessi e la propria condotta attraverso il rispecchiamento nell’altro da sé.

A livello di persona, ti sensibilizza anche, ti mette nelle condizioni di magari mettere panni che non sono i tuoi. E questo ti dà tanto. *Tu riesci a capire e a vedere come vedono gli altri...* Ti può aiutare diciamo a comprendere poi la situazione generale. Perché se tu sai come la vede quello, come la vede quest'altro...riesci a diciamo...hai un punto di vista più chiaro, più...come posso dire, più generale della situazione. Penso io! Poi non so...è un'impressione mia, signora. Perché io penso che se tu sai come la vede lui, come la vede quell'altro e quell'altro, c'è un inquadramento...più diciamo completo della situazione. Quindi anche quando vai a decidere, poi, cioè...fai i conti tuoi e trovi la strada giusta poi, no? [...] Se magari diciamo io...le do uno schiaffo supponiamo. Io le posso dare uno schiaffo perché sono arrabbiato...ma se io riesco a capire che lei ha preso uno schiaffo e quanto male fa, io che do lo schiaffo so che fa male e non lo voglio dare più. Capisce? (18_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

Riconoscersi nelle sofferenze altrui, immedesimarsi con grandi personaggi della drammaturgia universale e ‘riproporre’ il proprio vissuto attraverso l’opera teatrale consente al soggetto detenuto di relativizzare ed accettare la propria condizione nel momento in cui, mostrandosi al pubblico, ‘vince’ il giudizio, il disprezzo e la marginalizzazione di cui è oggetto.

Riconoscersi nelle sofferenze degli altri è un balsamo perché ti fa sentire meno diverso, ti fa sentire meno giudicato...e ti aiuta ad affrontare le tue sofferenze, perché comunque, insomma, se siamo finiti in carcere è perché qualcosa nella nostra vita non ha funzionato, per tutta una serie di motivi che quelli sono personali e soggettivi. Penso che per le persone detenute fare teatro e quindi mostrarsi al pubblico, – ovviando un po' al problema della vergogna, come ti ho detto prima, del giudizio e forse anche un po' del disprezzo, perché a volte il detenuto no? è riconosciuto come persona errante e quindi di fatto disprezzato, c'è un po' questa emarginazione – quindi all'inizio raccontare il proprio vissuto attraverso grandi trame teatrali aiuta prima di tutto a se stessi, perché? Perché tu mentre lo provi davanti allo specchio, lo provi

alla sera in cella, lo dici a te stesso, no? e quindi è più facile l'accettazione di un vissuto, di una sofferenza e nel momento in cui vai in scena [...] lo stai raccontando e le persone soprattutto sanno che stanno vedendo un attore recluso, quindi...eh...secondo me il teatro è veramente un balsamo per l'anima, e libera da una delle prigioni che non hanno chiavi e che sono le prigioni del cuore, che ho trovato molto più nelle persone libere che nelle persone ristrette, ti dirò questo (7_DE_F_CR_L_Milano_S.Vittore-distaccamento Bollate).

A fianco della rieducazione, che quindi è più presente nelle aspettative dei detenuti che in quelle di chi controlla l'ordine carcerario, si delinea anche l'altra funzione fondamentale attribuita al teatro dalle persone recluso intervistate, quella di strumento comunicativo rivolto all'esterno, ai cosiddetti civili, perché *“il teatro è un messaggio, è un...uno specchietto di quello che succede dentro”* (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate). In una sorta di transfer, il detenuto riesce a percepirsi come interlocutore di 'qualcuno' e per 'qualcuno', con il compito di 'raccontare' il carcere e promuovere la conoscenza del contesto detentivo, affinché la società civile non ne abbia paura e l'istituzione non resti chiusa *“chiusa in se stessa e per se stessa”*. Raccontare la detenzione come una condizione universale (ovvero come una condizione che a chiunque, per qualunque motivo anche banale, potrebbe capitare di vivere); raccontare l'essere umano che si cela dietro al reato con cui viene identificato; raccontare, al di là di ogni stigmatizzazione, lo stupore di incontrare *“una persona come me”*; raccontare per trasformare, il carcere e la società.

Non ho scelto solo che il teatro, quindi il CETEC, lei (riferito a Donatella Massimilla, regista e fondatrice del Centro Europeo Teatro e Carcere)...sia un ponte per farmi uscire con una misura...con un beneficio penitenziario come l'articolo 21 o con una misura alternativa. Io ho scelto di fare di E. (riferito a se stessa) e del teatro la mia vita. Ma, ti dico, se vuoi che ti dico il perché, te lo dico, perché...voglio raccontarlo il carcere perché tutto quello che non...tutto quello che si ignora fa paura e invece il carcere non deve far paura a nessuno, perché, voglio dire, varcare la linea tra libertà e detenzione, cioè più capitare a tutti, eh. E basta veramente un soffio, poi c'è chi lo fa per scelta come me, e ok io l'ho scelto di spacciare, perché mi piacevano i soldi e il lusso e va bene, però ci sono anche persone che si ritrovano in carcere veramente per altri problemi e come conseguenze ad altre situazioni... [...] Salire su un palco e non raccontarmi più come personaggio come ti ho detto all'inizio, ma raccontarmi come E., dicendoti che era una criminale, dicendoti che era una persona di merda, dicendoti che ho fatto le peggiori cose e te le racconto, ma dicendoti anche che oggi sono qua a raccontartele, no? *arrivare sì come personaggio, ma anche come persona, perché il carcere sia visto come persone e non solo reati*. Magari non servirà a cambiare le cose o l'istituzione come abbiamo detto, però la conoscenza...aiuta, insomma da qualche parte bisognerà pur cominciare (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

Un'altra cosa che serve sicuramente è questa, che la società fuori abbia più volte i contatti, perché ancora ad oggi, *il carcere... [...] è ancora un'istituzione molto chiusa in se stessa e per se stessa*, quindi...quindi bisogna insomma togliere tutta questa scorza sicuramente che è difficile. Ma per andare a togliere quella scorza che c'è nella società, perché tu...questo valore che ti avevo detto che davvo al teatro, vedere una persona e dire...sai tante volte mi è capitato di persone che magari hanno visto da fuori e dicono: "Cavoli, sai che io magari pensavo", no? dicevano questo...*“cioè vedevo un'opera teatrale, qualsiasi sia, e poi però andando a casa pensavo: oh, ma quello era un detenuto, quello sta tornando in carcere adesso che io vado*

a casa", cioè ci si dimentica per un attimo e quindi bisognerebbe togliere un po' questa scorza e il teatro può aiutare, cioè tante volte io infatti mi dico: "Anche io di fuori avevo la percezione magari del detenuto, di quello che aveva sbagliato", non che fosse un mostro, un animale, però uno dice...ti viene da pensare...pensavi che conosco un mostro...invece questa cosa c'è, la vedo in tante persone che magari entrano, sì che hanno fatto una scelta volontaria, magari di entrare e fare, magari come te in questo caso, di entrare e fare un lavoro con i detenuti e stupirsi...già dalla prima volta, stupirsi perché dicono: *"io di fronte avevo una persona come me, che fuori magari...se era fuori magari non so andavamo a fare un aperitivo insieme"*, magari un giovane...non una persona che...io non so nemmeno cosa hai fatto ma sicuramente hai fatto qualche cosa. Siccome questa cosa purtroppo c'è nella società, e probabilmente limita, io ancora non ho avuto la possibilità di verificarlo, ma *limita una persona che finisce la sua condanna, esce libero e c'ha sempre questo famoso marchio che non so come fa uno a vederlo, che sembra quasi che lo sanno che sono stato in carcere* e quindi ha una valenza sociale molto importante. Forse il teatro più di altre, forse è un mezzo adeguato per fare questa cosa qui, sì, per portare fuori (9_DE_M_CC_L_Bergamo).

8.2.1. Osservazione scientifica e relazione di sintesi: la valutazione della partecipazione all'attività teatrale

La partecipazione al laboratorio teatrale (come pure ad altre attività) fornisce anche importanti elementi di giudizio per la valutazione del processo evolutivo e rieducativo compiuto dal detenuto, sebbene la proposta e la selezione da parte del comparto educativo non sia consapevolmente finalizzata al trattamento predisposto in maniera individualizzata per i detenuti, in ragione del principio della responsabilizzazione del ristretto che sta 'dietro' alla sua funzione rieducativa.

Innanzitutto, secondo quanto riportato dai testimoni, la 'dedizione' all'attività teatrale che si rivela soprattutto in occasione degli spettacoli – siano essi rivolti al pubblico interno o a spettatori esterni – sortisce negli attori istituzionali che presiedono all'osservazione scientifica e al trattamento, una diversa percezione dell'individuo. Specie laddove vi siano rapporti diretti e continui fra personale penitenziario e detenuti, poiché nell'attività teatrale trovano espressione risorse e aspetti individuali non manifesti nella vita ordinaria, essa diventa uno strumento per una più profonda conoscenza della persona reclusa, che tendenzialmente (in virtù della sensibilità e del livello di competenza personali) cessa così di essere un "numero" o di essere identificata con il reato commesso o con la pena comminata³⁶⁰, per assumere agli occhi degli agenti una propria individualità e identità. Il teatro, insistono gli intervistati, "fa cambiare le opinioni" perché altera

³⁶⁰ Nel corso delle interviste i detenuti fanno spesso riferimento ad un "cartellino" in dotazione agli agenti in cui sono riportati nome e cognome, numero di matricola, data del fine pena.

l'immaginario, gli stereotipi ed il giudizio preconstituito, generalizzato e semplicistico del personale (e degli altri detenuti).

L'opinione dopo un po' cambia. Perché inizi a vedere, conoscere le persone per quello che è la persona, per quello che è, non per quello che ha fatto. E se lo vedi per quello che è, perché la persona si conosce nel tempo...quando entra qui, la conosci sulla carta per quello che ha fatto, poi conosci la vera persona, il suo vero essere. E nell'attività tira fuori se stesso e l'originalità che ha (10_DE_M_IPM_ER_Bologna).

Molti di loro cambiano opinione, soprattutto, chiaramente, quelli con cui poi hai a che fare più direttamente, però, è anche vero che se tu sei qui, fai uno spettacolo e loro lo vengono a vedere, e ti vedono, gli piace, è chiaro che ti rivalutano. *Cominciano a non vederti più come il delinquente.* Cioè, non so, io ho avuto un'esperienza che non è fresca ho scritto un articolo su "Carte Bollate" per un amico che è morto. È morto un mio amico che era qui e io ho scritto... [...] È morto di infarto, sì, e io ho scritto una lettera, perché lui faceva il giornale con me, e gli ho scritto una lettera e l'ho fatta pubblicare, per salutarlo, no? E devo dire che ho avuto un gran riconoscimento, vabbè, io scrivo bene... [...] Però, a parte alcuni professori, che conoscevano lui e non me, che sono venuti a fare a me le condoglianze, mi hanno fatto...ma degli agenti che...qualcuno mi ha fermato, mi ha fatto i complimenti, hanno letto l'articolo. A me m'ha fatto pensare. Ho detto: "Cavolo. Questi hanno letto il mio articolo." Cioè, insomma, non è... [...] questo è emblematico perché... perché leggere un articolo se noi siamo numeri? Invece si capisce che non è così. (4_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Hanno il tuo cartellino, sai che hanno la matricola, nome e cognome, fine pena. E tu sei quello, no? "Buongiorno, buonasera". Ne vedono tanti, siamo dei numeri. Qui ti fanno uscire un po' dall'ottica del numero, no? Dicono: "Però questo è un numero, ha questa condanna, però sta facendo delle cose, si sta mettendo in gioco" [...] e quindi muta anche il loro pensiero, no? È un po' una...è come se abbattesse anche in loro il pregiudizio. Ed è una roba bella. *Col teatro un po' cambia proprio l'immaginario di come ti vedono,* perché loro hanno un reato, hanno una condanna, e quindi si immaginano...perché non ti chiedono, no? Quindi si fanno dei film nella testa, no? Invece col teatro vanno...riescono ad andare oltre. Ma anche le persone, eh, i detenuti. Tu dei detenuti, sì, sai il nome, il cognome, così...viviamo nello stesso appartamento ma non sai, no? Vedi una persona che è rigorosa, sta nelle sue, non gli chiedi niente...poi, lo vedi a teatro, con un altro immaginario. E dici: "Ah però!" (5_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Qualcuno orgogliosamente racconta dello stupore e del merito che gli è stato tributato nel corso del tempo, da parte di agenti, educatori, psicologi e criminologi (in qualche caso anche di avvocati), non tanto (o non solo) per le capacità artistiche dimostrate ma per la messa in gioco e l'evoluzione compiuta attraverso l'attività, per il livello di maturazione, responsabilità e affidabilità raggiunto e palesato.

Il mio educatore, quando sono andato al Teatro Piccolo, anche lui si era stupito, no? Nel vedermi recitare una parte, così, davanti a tante persone perché anche lui aveva magari l'occhio di vedermi riservato, timido...e comunque dice: "Ah, però! Cosa ha fatto in questi due anni di teatro!", no? Quindi è proprio una cosa che si vede, cioè, si percepisce... (5_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Tante persone mi vedono tanto, tanto, tanto, tanto cambiato cioè proprio non ho più quella...quella mentalità di una volta e mi vedono molto, molto calmo quindi...anche perché prima ero molto impulsivo e adesso sono uno che mi dicono sempre che sto cominciando a...a ragionare molto, cioè nel senso a ripensarci due volte, tre volte, mi vedono tanto cambiato, tanta responsabilità su di me (16_DE_M_IPM_L_Milano_9).

Nel mio caso il giudizio è cambiato sì, nel senso che dal mio avvocato, da agenti di Polizia Penitenziaria che adesso oggi sono a Bollate e che invece due anni fa erano a San Vittore, perché anche loro subiscono trasferimenti...eh, mi ricordo una in particolare che quando arrivai a Bollate...sai a noi ci chiamano per cognome: “P., ma sei davvero tu?” e io gli dissi: “Sì”. “Ma...come sei cambiata. Bene. Era ora! Non ti si riconosce, più affidabile”. [...] Di me vigeva me ancora il pensiero del 2017, anche se io sono stata trasferita nel 2019, quindi quando sono arrivata a Bollate ero...c’avevo il bollino rosso piantato qua (*in fronte*), invece ho dimostrato tutto il contrario. Quando mi hanno...prima di aprirti all’articolo 21 [...] devi fare un percorso con la criminologa...eh...per vedere...lei deve scrivere la relazione al Magistrato di Sorveglianza con la valutazione positiva o meno al tuo percorso alternativo. Io mi trovai davanti la mia psicologa di San Vittore 2017 e mi disse: “Quando la tua educatrice mi disse devi fare la relazione di sintesi per l’articolo 21 di P.” mi ha detto “a me è venuta l’ansia, non lo volevo fare” poi mi ha detto: “mi sono fatta coraggio e vabbè tanto scriverò che non è idonea”, giusto? *Quando invece si trovò davanti questa personcina mi ha guardato e mi ha detto: “Non ci posso credere, ma sei tu?”* “Eh. Sono io sì” (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

La valutazione dell’impegno profuso nella partecipazione all’attività teatrale può talvolta portare all’encomio da parte del Direttore, come avvenuto nel caso degli istituti di pena di Bergamo e di Vigevano (sezione maschile).

Più in generale il giudizio positivo da parte del personale nei confronti del detenuto trova espressione nella relazione di sintesi dell’osservazione scientifica della personalità, approvata dal Magistrato di Sorveglianza e redatta dall’*équipe* di osservazione³⁶¹, sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell’istituto, al fine di registrare e dare conto dell’evoluzione della personalità del detenuto o internato, verificatasi nel corso dell’esecuzione della pena in rapporto al suo grado di adesione agli interventi rieducativi ed alle offerte trattamentali.

Dalle testimonianze raccolte fra gli operatori teatrali rileviamo che, sebbene non sia loro espressamente richiesto di partecipare all’*équipe* di osservazione (ad eccezione del solo caso di Castelfranco Emilia), i *conduttori teatrali sono spesso invitati a relazionare*, in maniera più spesso informale ed ufficiosa, talvolta scritta, sulla frequentazione e sulla presenza all’attività, sugli atteggiamenti, i comportamenti e le dinamiche relazionali (e di gruppo) dei diversi

³⁶¹ Secondo quanto disposto dall’art. 28 D.P.R. 30.6.2000 n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), l’*équipe* di osservazione è composta da personale dipendente dell’amministrazione (funzionari pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di Polizia Penitenziaria) ed eventualmente anche professionisti esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

partecipanti. Tale iniziativa peraltro incontra il favore e l'accoglienza dei conduttori, che interpretano la richiesta come una

volontà di trovare un punto di controllo, no, di verifica in itinere di questa cosa, di non lasciare questa attività solo a se stessa (4_OP_M_CC_L_Cremona),

ma anche come l'opportunità e la volontà da parte dell'istituzione di "raccoliere" i frutti di quanto è stato fatto, nel senso dell'avere un rimando ed una percezione diretta del "precipitato" del lavoro teatrale, perché possa fornire al comparto educativo ulteriori elementi per la definizione di interventi sempre più efficaci e puntuali nello stimolare il processo di revisione critica su cui si fonda la rieducazione:

se non lo raccogliete perdetevi voi delle occasioni, perdetevi del possibile, possibile realizzato, che è parziale. Se voi lo prendete, poi a voi servirà. Se lo lasciate lì e lo lasciate appassire, va bene lo stesso perché io con loro ho compiuto un percorso con un punto finale (6_OP_M_IPM_CC_ER_Bologna_22_10);

il confronto è in equipe e in equipe ti ripeto cerchiamo noi di dare degli strumenti in più che non siano solo...che facciano capire che in realtà...ecco quello che ti dicevo prima, che il teatro non è solo intrattenimento (1_OP_M_IPM_L_Milano_Beccaria).

Rispetto al fatto che la partecipazione all'attività teatrale rientri nella relazione di sintesi, i detenuti intervistati sono tendenzialmente più critici e sottolineano come il riferimento al teatro non costituisca né un'eccezione, né un indice del particolare valore attribuito e riconosciuto alla proposta trattamentale in sé in ragione dei suoi effetti o dell'impegno che richiede, dal momento che nella sintesi vengono convogliate tutte le attività svolte senza distinzione di merito o di pregio, persino "l'uncinetto" se mai ci fosse un corso e il detenuto lo seguisse.

Per quanto l'adesione al laboratorio teatrale costituisca di per sé una sorta di garanzia (un 'certificato') riguardo al senso di responsabilità e alla serietà e attendibilità di chi lo frequenta, la relazione di sintesi si riduce per lo più ad un "riassunto", ad un elenco degli interventi disposti e accolti dal detenuto, degli eventuali rapporti disciplinari, eccetera, come confermato dalle testimonianze raccolte fra i funzionari giuridico-pedagogici di riferimento:

la teniamo in considerazione e viene inserita come...come il pezzo nella relazione di sintesi specialmente...cioè più l'adesione è importante più chiaramente lo spazio si allarga, e...e quindi entra, è un pezzettino che entra, ma un pezzettino per noi abbastanza...magari per me non tanto, ma per i miei colleghi abbastanza lontano, no? È una delle cose che uno fa, poi se appunto ti arriva una relazione

corposa e interessante, tu capisci che lo fa in un certo modo, *ma che io entri...che l'educatore entri in relazione con questo percorso è difficilissimo* (1_FGP_F_CR_L_Milano_Bollate_15).

Manca, infatti, secondo l'opinione degli intervistati, un vero contributo osservativo da parte dei funzionari giuridico-pedagogici dovuto al fatto che non partecipino alla vita di sezione, né alle attività specifiche, ma – per mancanza di tempo, di risorse e di “cura” – deleghino il compito di rilevare e considerare l'evoluzione della personalità del recluso ai responsabili degli interventi rieducativi e trattamentali, limitandosi a raccogliere le impressioni senza un effettivo confronto (come emerge anche dalle parole delle stesse funzionarie).

Io mi sono accorto sulla mia propria pelle che *tu puoi fare trentamila cose in carcere e loro fanno volume, scrivono meno, fanno meno sintesi della persona, fanno un riassunto di tutte le tue attività: volontariato, lavoro, comportamentale che sia. Fanno quella breve sintesi, dice: "Tanto il mio lavoro già l'hanno fatto gli altri in altri modi."* Quindi: "Sì, ha fatto questo, ha fatto questo..." non ha preso nota di...rapporti disciplinari eccetera eccetera. "Si comporta bene, è pronto." Ma invece...col teatro, per esempio, *uno è convinto, anche il detenuto, è convinto che col teatro hai...carta bianca*, perché sei meno pericoloso, perché stai in contatto con civili, per esempio stare anche io e te da soli senza l'assistente vicino eccetera...dà un senso di responsabilità nei miei confronti e una tranquillità loro e...quindi sanno...la persona, diciamo, è pronta avendo terminato un percorso esterno. Però non è tutto qua, perché è un riassunto. (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Ti mettono in sintesi che tu hai fatto teatro, però, in buona sostanza...sì, ha un peso. Ha un peso, come ha un peso fare un corso, come ha un peso fare...andare a scuola, come...ha un peso...è all'interno dell'osservazione di sintesi, della relazione di sintesi, quindi, dell'osservazione trattamentale, però, se noi consideriamo che in questo carcere, che forse è il miglior carcere che ci sia in Italia, se tu cambi reparto già l'educatore nuovo non sa cosa hai fatto qui. Cioè, dice: "Lei cos'ha fatto, fino ad adesso?" Cioè, io sono qua da 5 anni e lei non si è confrontato con l'educatore che avevo prima per capire cosa ho fatto? Cioè, questo è. Questa è la condizione. Poi non è per tutti così, magari hai...E qui, comunque, qui siamo in Paradiso. Però... [...] *Il teatro viene preso in considerazione come impegno, quindi, il fatto che tu comunque, riesca a rimanere, questo viene considerato. Però come un'altra cosa.* Come finire un corso di inglese piuttosto che...solo che l'impegno è diverso, il peso è totalmente diverso. Poi, non è per tutti così, nel senso, qui ci sono educatori che vengono, c'è stato qualcuno che ha fatto dei laboratori con noi, sì, sì, no, per quello...Però poi si devono comunque adeguare a quello che il sistema (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

Mi occupo anche di avere...perché poi negli incontri, nei momenti di incontro sia con gli operatori che con i detenuti, i riscontri che arrivano da una parte dall'altra. Quindi rispetto anche alla continuità e alla costanza della partecipazione dei vari...dei singoli, rispetto all'interesse, rispetto alle qualità che comunque emergono, perché devo dire che un'attività come quella del teatro, come altre attività, il fatto che siano...loro, i detenuti intendo, siano in gruppo, con altri operatori che sono comunque esterni dall'istituzione, cioè vengono fuori delle dinamiche a volte anche tra di loro che non vengono fuori ovviamente al colloquio con noi, quindi...*Anche questi sono tutti elementi di osservazione per cui per noi è importante raccogliere* perché poi fanno tutti parte del percorso conoscitivo di...dei singoli ecco... (11_FGP_F_CR_ER_Modena_Castelfrano Emilia).

Anche qua fa parte della cura, che dovrebbe... – e qua voglio essere molto onesta – che dovrebbe far parte... [...] ci dovrebbe essere un dialogo tra operatori che offrono l'attività diretta e area pedagogica. Questo si faceva un tempo, c'era un confronto. Questo confronto non si fa più per varie ragioni: uno, perché noi siamo sotto organico, non possiamo dedicare...non riusciamo più a dedicare questo tempo, ...curarsi di questi particolari. [...] *Noi non siamo nel laboratorio teatrale, e quindi per noi un ritorno è fondamentale*, ma spesso ciò non avviene, non avviene uno perché gli operatori volontari, da questo punto di vista sono un po' crescere dal mio punto di vista ancora, perché siamo sempre noi educatori che dobbiamo andare a cercare tutti, e quindi contattare l'operatore del teatro, l'operatore della pittura, l'operatore di questo, l'operatore dell'altro...Allora, negli anni e qua c'è un po', come dire, di...di...di mancato...come dire di...di, c'è ancora da fare per far crescere questo sistema perché si è fatta l'attività poi non si danno i ritorni. Allora, *un tempo noi ce la prendevamo la briga, cioè la briga, la cura*, ma attenzione prendersi questa cura per tutte le attività vuol dire prendo l'appuntamento, mi dedico mezz'ora, un'ora, quello che è, analizziamo i detenuti e cosa stanno facendo, chi sta lavorando meglio, chi non sta lavorando meglio...*tutto questo, che sarebbe auspicabile, non lo riusciamo a realizzare più*, questo le dicevo, perché l'educatore non è colui che deve organizzare i giorni dell'attività teatrale, ma è quello che se ne dovrebbe occupare in termini qualitativi. Ecco, con l'operatore di riferimento, con il regista, con il...*ma questa cosa qui stiamo parlando della luna, perché questa cosa qui ci vuole un operatore ad oc che si occupa...* (2_FGP_F_CC_RE_Forli_10).

Secondo l'opinione dei detenuti, la mancanza di un contatto concreto con la quotidianità del recluso assegnato, comporta il rischio per l'educatore di valutare le persone per ciò che esse intendono mostrare di sé, anziché per ciò che sono realmente, dal momento che l'adesione al programma trattamentale può (ed è in molti casi) essere strumentale, ovvero funzionale ad avere una relazione di sintesi positiva che possa accelerare il processo di concessione e acquisizione di alcuni benefici.

Il mio educatore di questa sezione non può vivere qui e non sapere cosa succede in questa sezione, succede a quei detenuti. Ma dovresti vivere, facendo il tuo lavoro, in questa sezione, quindi a percepire... [...] vedi le persone che scendono all'aria, vedono quelli che vanno in infermeria che parlano, quelli che vanno a scuola che parlano tra di loro, come si comportano. Valuti...Vedi veramente...come il lavoro che fai tu al teatro. *Valuti le persone, ma non per quello che ti vogliono fare vedere, perché io se vado a scuola, lavoro e faccio attività culturali, quelle che siano, lo faccio per farmi fare una sintesi*. Ma tu invece, oltre che io lo faccio per farmi fare una sintesi, fammi una sintesi della persona che sono e fai come educatore meno errori, secondo me. [...] Per esempio, qua ci sono diciotto educatori e hai cento persone? Quelle cento persone tu le devi...ci devi parlare, non ti dico tutti i giorni, ma almeno guardali due volte a settimana. Incrociati con lo sguardo e...valli a trovare anche, gli dici: "Buongiorno" o anche che loro ti dicono: "Buongiorno". Ci voleva un rapporto così, invece no che l'educatore non lo vedo mai e, quando lo vedo, "Ah vabbè, cosa fai?" "Faccio teatro" "Ah ok, bene, bravo. Che fai? Ah, bravissimo! Ma lavori?" "Sì sì." "Ah complimenti, io ti ascolto." No, non si fa così. Oppure: "Come si comporta?" dicono gli assistenti. "Eh bravo bravo, si comporta bene, non litiga, non risponde male." Non è così, però ti ripeto, è sempre il mio punto di vista (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

8.2.2. Quali benefici per il detenuto derivano dall'istituzionalizzazione dell'attività teatrale?

Abbiamo visto fin qui come, dalle parole dei detenuti, trovino riscontro tutte le ipotesi che vedono un nesso tra la scarsa istituzionalizzazione di questa attività e la ridotta capacità da parte dell'istituzione di coglierne, 'sfruttarne' e sostenerne l'efficacia rieducativa. Per completare questo ragionamento, occorre capire come i detenuti si rappresentano una realtà più vicina ai loro bisogni e quali siano i loro auspici. Nell'immediatezza, perché il trattamento sia realmente funzionale al recupero del condannato (cfr. par. 8.2) e l'evoluzione della personalità del reo sia oggettivamente valutata nel corso dell'esecuzione della pena (par. 8.2.1), le soluzioni auspiccate dagli intervistati riguardano una presenza più assidua e numericamente adeguata di educatori e la loro partecipazione alle attività:

sarebbe molto meglio che ci fosse proprio qualcuno che facesse i laboratori con noi (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

Ma le carenze dovute alla scarsa istituzionalizzazione emergono soprattutto al momento del rilascio, quando insorgono gli effetti della stigmatizzazione che ogni ex-detenuto ben percepisce, rendendo ancor più complessa e difficoltosa la sua reintegrazione nella società civile. Quando il processo di "degradazione", che nasce dal rifiuto da parte della società, interiorizzato nel corso della carcerazione, fa il suo corso, e quando il rischio di recidiva si acutizza, bisognerebbe che ci fosse un accompagnamento. Su questo punto gli intervistati sono espliciti: vorrebbero che il percorso intrapreso internamente al carcere, le relazioni positive instaurate, e quanto sperimentato nel corso dell'attività teatrale – la quale, secondo quanto esperito ed espressamente dichiarato da un testimone con una lunga esperienza di carcerazione, rispetto ad altre attività o gruppi richiede tempo per "agire" sull'individuo in termini evolutivi e trasformativi – potessero "fare parte della vita" del detenuto e trovare continuità fuori dall'istituto, come fattori di spinta o almeno di facilitazione nel reinserimento nella società civile. Perché possa funzionare e sortire i suoi effetti, il teatro, afferma un detenuto, dovrebbe diventare "un pezzo dell'esistenza".

Secondo me, e questa è la differenza, tra i gruppi. Cioè, il teatro, come qualche altra attività, ha bisogno di tempo per agire sull'individuo e quindi...però diventa parte della vita, quindi non è un gruppo. Non è un corso. Questo è. Cioè, l'idea del corso di teatro...va bene per chi è a casa, è annoiato, la casalinga, piuttosto che il geometra, che alla sera, anziché andare a fare, magari, il corso di cucina, va a fare il corso di teatro, e va bene, ma per noi *deve diventare un pezzo dell'esistenza per...per funzionare*. Se no, non funziona. [...] Deve diventare qualcosa che fa parte della tua vita. [...] Devi farlo sempre, cioè, ecco io

penserei, se vogliamo parlare in senso pratico, *io penserei a qualcosa che inizia, a strutture fuori che ti portano a continuare questo percorso, in questo modo non ti perdi mai. Non ti perdi mai, non cadi più.* Cioè, se tu inizi un percorso all'interno, è questo che manca all'istituzione, probabilmente per i...per i mezzi. Il percorso, posto che siamo qui e qui siamo fortunatissimi, abbiamo un sacco di educatori in gambissima, i volontari che vengono con il teatro sono illuminati e quant'altro...però, via di qui, se io domani mattina esco, non ho più niente. Cado nel vuoto. *È questo che manca. Il proseguimento del percorso. Cioè, per poter funzionare, dovrebbe esserci qua, dovrebbe esserci fuori.* Ci vorrebbe....perché che ti...che ti tiene in piedi, se hai una esperienza come la mia, *sono le relazioni che tu costruisci, le relazioni che ti permettono di non, di non ricadere nelle abitudini. Le relazioni sane e quello che fai. Per cui il teatro questo lo fornisce, tutti gli altri corsi in carcere, cosa ti danno?* Che tu hai fatto 6-16 ore di osservazione trattamentale, con lo psicologo di turno, che mentre ti parla sbuccia le fave, perché non è che gliene frega niente di quello che gli racconti tu, ma non perché è cattivo, perché prima di te ne ha sentiti altri 36 e bene o male gli avete raccontato le stesse cose. Perché mio padre da piccolo mi picchiava, sì, sì andava...invece, no perché...sempre quella è. Invece qui, tu vivi con gli altri, con gente come te e chi viene diventa te e tu diventi lui, questo cambia. Però, se questo finisce, tu dove vai? Quando sei fuori ricominci ad andare a fare le rapine, a vendere la droga, a ubriacarti chi si ubriacava, e quello è (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

Lo stesso intervistato ricorda come l'istituzione abbia il dovere di "aiutare" i detenuti, specie se giovani, preservando quelle attività che si rivelano efficaci ai fini del recupero (ad esempio evitando trasferimenti che possano causarne l'interruzione) e garantendo opportunità per proseguire il percorso avviato, in esterno. La sua testimonianza richiama il principio della corresponsabilità della società civile e il precetto costituzionale in base al quale la Repubblica ha il compito di rimuovere le condizioni socio-economiche che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.). Per assonanza, richiama anche il principio secondo cui il trattamento penitenziario deve tendere alla riflessione critica sulle condotte anti-giuridiche messe in atto e sulle motivazioni che le hanno indotte.

Io sono strutturato, è difficile farmi cambiare, ma uno che ha 25 anni che è in galera da quando ne ha 18, che è un ragazzino, tu lo devi aiutare. Cioè, e questi sono i mezzi, e lo devi fare. Cioè, secondo me, non c'è, lo devi aiutare. Tu studi sociologia, perché lui è questa...è vero che è responsabile di quello che fa, ma lo sei anche tu, come società, perché lui è uscito dalla società perché? Per le sue carenze. Queste cose vanno riconosciute, quindi, le persone vanno aiutate. Questo il teatro lo permette, ma come? Non così. Io vengo qui, sto qui 3 anni e mezzo a Bollate, faccio un bellissimo percorso in cui, che bello, ci sei tu, con l'intervista, viene qua: "Oh, che meraviglia". Poi, domani mattina, c'è uno sfollamento perché ci sono 400 Covid che devono venire, a me mi mandano a Vigevano e mi chiudono in cella 23 ore, per tre anni. E io, cioè, come faccio a campare? Cos'è? Cioè, queste cose, *queste sono le assicurazioni, che chi fa certe cose non deve essere toccato.* Oppure, mettiamola...va tutto bene, ma...poi io esco...io, non io, io ragazzo di 23-25 anni, dopo 6-7-8 anni di carcere, in cui credevo in tutto questo, mi sono illuso. Esco, non trovo niente. Cosa faccio? OK che sei responsabile delle tue azioni, sì, OK, ma se la piattaforma delle possibilità è sempre più ristretta, uno alla fine che cosa deve fare? Sì, vabbè, si assume le sue responsabilità, se le assume, viene un'altra volta in carcere. Cioè, quello è. Per cui, questo, secondo me, è *il proseguimento che manca, manca dappertutto.* Questo l'ho riscontrato dovunque, in qualunque cosa. Le

persone vanno...l'istituzione non lo fa. Se esiste qualche realtà che ti segue, non è l'istituzione (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

I detenuti intervistati evidenziano anche altre criticità a loro evidenti per poter godere appieno della funzione rieducativa del teatro, quali ad esempio:

- la mancanza di spazi dedicati adeguati;
- la ridotta possibilità di effettuare rappresentazioni in esterno (dovuta quasi sempre a ragioni organizzative di gestione del personale e dei permessi);
- le poche occasioni di inserimento lavorativo nell'ambito dello spettacolo;
- la scarsa visibilità e mediaticità riservata alle esperienze di teatro e carcere;
- l'insufficienza delle risorse economiche destinate.

Possono stanziare delle minime spese per poter ottenere qualcosa che per loro è importante, mentre al contrario potrebbero spendere di più per una cosa che è importante. Invece, siccome sanno che è una cosa che è importante però viene fatta con passione, quindi ehm...dicono: "Tanto gli diamo un tot, se lo fanno bastare. Anzi, useranno inventiva per farseli avanzare" (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Non sfugge quindi alla loro riflessione il rischio che – date per evidenti criticità e deficienze – il ricorso al teatro, agli spettacoli e agli eventi performativi sia di fatto “un’operazione cosmetica” che tradisce una indifferenza istituzionale di fondo, o peggio che ha il sapore di una promessa tradita:

l'istituzione si trucca per mostrarsi bella ma sostanzialmente non gliene frega niente. Chiusa...chiuso l'attimo in cui...basta. Poi ognuno...tu torni a fare il detenuto e stop (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

I testimoni ritengono quindi che, perché si compia l'istituzionalizzazione della pratica teatrale, in carcere, siano necessari:

a) un'intensificazione dell'attività teatrale all'interno degli istituti, intesa come: maggiore diffusione a livello nazionale; potenziamento (aumento delle ore dedicate settimanalmente e annualmente allo svolgimento dell'attività); estensione ad un maggior numero di partecipanti, nonché di spettatori, secondo il principio *che “più le cose le fai in grande, più vengono viste in grande”* (12_DE_M_IPM_ER_Bologna);

b) un riconoscimento formale e concreto dei risultati ottenuti e della partecipazione all'attività come parte integrante del percorso di rieducazione ed evoluzione intrapreso ai fini del reinserimento attraverso una modalità premiale, che preveda degli incentivi: è giusto ricordare a

questo proposito che spesso i detenuti sono in condizioni di tale deprivazione da essere preoccupati ed occupati di avere i mezzi materiali per soddisfare i bisogni primari, anziché di accedere alle opportunità rieducative. Infine, occorre che abbia un'incidenza concreta sui benefici (soprattutto sull'accesso all'esterno) o sulla liberazione anticipata cui il detenuto può aspirare:

in buona sostanza il carcerato vuole uscire dalla galera e questa cosa va...cioè è stupido, secondo me è ipocrita dire: "no, ma io lo faccio per me e basta". No, *io non lo faccio per me basta, anzi, lo faccio per me e siccome per me è importante andare a casa, più di qualsiasi altra cosa, quello che voglio che mi venga riconosciuto* e non, cioè non deve essere: "Ah, se va bene lo spettacolo, ti facciamo andare via" perché questo è...però, se si parla di un percorso e se vengono riconosciute queste tappe e questi risultati, è automatico che il passo successivo sia quello di rimettermi in società. Perché ho dato dimostrazione, quindi, *non vorrei che venisse riconosciuto il premio ma che venisse riconosciuto il percorso*. Davvero però, non...perché io vedo, lo vedo qui come lo vedo...spettacolo...qua...là...pam, pam...grande spolvero, lustrini...però poi...basta, boh, fine (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate);

alla maggioranza non gli frega niente, alla maggioranza, parliamo di quelli che hanno una famiglia *ma nella maggioranza lì che ci sono, non gli frega niente, né di teatro né di niente, perché comunque sta combattendo tutti i giorni per trovare il tabacco* (8_DE_M_CC_L_Cremona_4);

c) una maggiore integrazione dell'attività con gli snodi decisionali che riguardano la vita dentro all'istituzione carceraria, cioè di fatto che il teatro in carcere sia sempre più professionale, dal momento che *"il teatro in carcere è lasciato in mano ai volontari, con una serie di...di ostacoli e problematiche..."* (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate)³⁶²;

³⁶² A questo riguardo un altro detenuto parla "dei teatri dentro il teatro" per sottolineare gli interventi teatrali "finanziati con il volontariato" siano estremamente diffusi all'interno degli istituti *"perché o lo fa il SerT, o lo fanno i preti, o...oratori diciamo, o vengono dei volontari musicisti, o...così, ci sono dappertutto, quello che ti dicevo prima, anche...prendono una stanzetta e fanno gruppo con sette, dieci persone, è teatro!"*. Tuttavia ciò che rende il teatro un'attività riconosciuta (e che distingue quindi un'attività riconosciuta da quella affidata all'iniziativa improvvisata dei tanti volontari) è il fatto che l'Amministrazione non si limiti soltanto alla messa a disposizione di spazi, ma che vi sia un progetto e siano previsti degli stanziamenti e la concessione di permessi. Cita in particolare il caso di Rebibbia, che ha conosciuto per via di una precedente carcerazione, dove oltre alle due compagnie teatrali 'ufficiali', quella per l'Alta Sicurezza e quella per i comuni, esistono almeno due gruppi teatrali in ciascun reparto: *"ogni reparto fa una sua rappresentazione l'anno. Si occupa degli spazi, ma dove si allenano questi ragazzi? Dentro alla stanzetta, dentro una cella, dentro la sala di ricreazione, quindi...e non sono riconosciuti dall'Amministrazione o finanziati, tutta farina del loro sacco poi che cosa succede: quando fanno la rappresentazione, dice: "Noi" per esempio "reparto G9, G11, G12..." Qua è il terzo reparto, secondo, quarto [...]. E, senza un nome, mettono in scena un qualche cosa che hanno creato che sia carina, simpatica, bella, particolare, però vanno...gli onori vanno alla Direzione di quel reparto, di quell'Ispettore, di quell'educatore, perché hanno permesso e concesso gli spazi. Quindi è come avere dei teatri dentro il teatro, dentro il teatro, non so se mi sono espresso bene. [...]. E non sono finanziati,*

d) lo stanziamento di fondi adeguati alle necessità e alla qualità dell'attività per lo svolgimento della stessa, in particolare di fondi per la comunicazione dei prodotti di questa attività, all'interno e all'esterno del carcere, allo scopo di promuovere una "cultura" del teatro in carcere quale mezzo mediante il quale favorire la conoscenza del contesto penitenziario e una sensibilizzazione rispetto ai temi connessi alla detenzione attraverso canali differenti: pubblicazioni, trasmissioni e programmi televisivi, interventi nelle scuole:

vediamo gli spettacoli teatrali portati fuori, ma no portati soltanto a un pubblico di duecento persone, cinquecento persone, mille persone, che dura quei cinquanta minuti, quell'ora e poi è finita lì. [...] *Portare più cose, più...o delle riprese, o...cioè pubblicizzarle.* Fare vedere alle persone cosa succede, qual è lo scopo. Mh...ci vorrebbero più programmi su queste cose, no, che ne fanno uno ogni tanto e soltanto di qualcuno in particolare, perché c'è un attore importante o un regista importante. Perché le persone più importanti sono quelle più semplici, tipo te, tipo Bea e tipo qualcun altro che ho conosciuto. Sono quelli che portano veramente le cose importanti ma, però, *devono essere pubblicizzate.* Perché se, invece, vi mando un'ora lì, sì è una soddisfazione personale, è una soddisfazione per quelle duecento. Ma, una volta che si sono spente luci, è finito tutto. Ti rimane solo un ricordo a noi, a voi un pensiero e agli altri non...non una conoscenza. Quindi, secondo me, *parlarne, parlarne il più possibile, pubblicarle, farle vedere, portarle nelle scuole e...come filmati, come studio, come cosa...usarla come cultura* (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Se gli indicatori di 'efficacia' sottolineati nei punti a), b), c) e d) portano a concludere che il processo di istituzionalizzazione sia ancora carente, tale carenza è, secondo molti dei detenuti intervistati, un indice di una più generale mancanza di investimento nella rieducazione e confermano il prevalere (nei casi da noi studiati) di una generalizzata tendenza custodiale, punitiva e retributivistica che impedisce di sfruttare il suo potenziale trasformativo e rieducativo. Come sinteticamente e duramente afferma una detenuta, l'istituzione, ai suoi diversi livelli (dal Ministero della Giustizia, al Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria fino ad arrivare all'area educativa di ciascun singolo istituto) dovrebbe "pensare meno ai soldi e più alla persona" e destinare capitoli di spesa più ingenti al trattamento anziché all'edilizia penitenziaria.

Ciò è vero soprattutto per quanto concerne i condannati in via definitiva (e di conseguenza le case di reclusione), nelle quali i tempi di permanenza e di esecuzione della pena sono significativamente più lunghi rispetto agli altri istituti di pena, ed è possibile quindi 'progettare il recupero' della persona reclusa: carceri modello come quello di Bollate dimostrano che l'investimento nel reinserimento potenziale – e negli strumenti che facilitano il suo

giustamente. [...] Quando è riconosciuta è perché c'è un progetto, ci sono...degli stanziamenti e...dei permessi, eccetera eccetera" (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

conseguimento, come il lavoro e le attività trattamentali, culturali e artistiche – consente di *ridurre la recidiva, limitando al contempo il rischio rappresentato dagli effetti criminogeni indotti dalla detenzione* nei confronti di persone che non hanno carriere delinquenziali alle spalle e per le quali il crimine è stato accidentale o occasionale.

Secondo me, l'istituzione intesa quindi come Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria quindi il DAP, eh...tutta una serie di figure no? l'area pedagogica che comunque...tutto quello che è istituzione dovrebbe... [...] pensare meno ai soldi e più alla persona, te lo dico proprio chiaro. [...] Ora, e ti porto un esempio [...] se c'è un istituto come Bollate che ha il 17% di recidiva, no?, mentre gli altri istituti hanno l'80-90%, questo ti dice che *se si vuole il carcere si può fare bene* o che il carcere è una merda e la gente che c'è dentro sono solo *merde*? Significa che *se si investe, si può*. Il problema è che in Italia si spendono soldi per punire, vogliono fare spendere i soldi per fare edilizia carceraria, edilizia penitenziaria, costruire nuove carceri, piuttosto che eh...che ne so, investire di più sulle misure alternative, investire di più sulle risorse, quindi l'arte, il lavoro [...]. Se questo è possibile a Bollate è perché una Lucia Castellano 20 anni fa ebbe...fu lungimirante e tutti gli altri – scusami il termine – sono degli emeriti *c.....i*? O è perché è possibile? È possibile Barbara. È solo che *in Italia si vuole punire*, non gliene frega niente a nessuno di tutto quello che è l'ambiente carcere [...] Allora se a San Vittore dove comunque è una realtà più difficile no? perché appunto è un circondariale, però viene...è stato negli anni dimostrato che il teatro è importante e aiuta sia a livello introspettivo, ci sono...su tutti gli istituti italiani, ce ne sono di definitivi, solo per persone con condanna definitiva e quindi con una pena certa, *perché là non si investe*? Poi però si pretende che il detenuto una volta – guarda come me, scarcerato nel 2016 – messo fuori, senza lavoro, senza una casa, senza niente...si pretende che non ricada? Eh, ma se tu non fai niente per rieducarlo sto detenuto o per sostenerlo a fine pena, è inutile che poi dici: “Oh, *c.....o!* Lo sapevo. Sei tornata a delinquere” e mi dici tu senza il mangiare, senza luce, senza acqua, senza gas, senza...mi dici tu? [...] *Il punire non porta a niente, porta solo a incattivire ancora di più, a rendere le carceri solo come scuola di strada e scuola di reati*, perché io vedo ragazzine di 19 anni, 18-19 anni che entrano in carcere, e se fuori facevano le studentesse, ma sai, per un po' di canne, magari ne hanno spacciate due o tre, perché adesso...una volta in galera c'erano i criminali, quelli che proprio i reati pesanti li facevano. [...] Quindi, secondo me, è tutto il sistema proprio giustizia che andrebbe rifatto (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

8.3. L'impatto delle attività teatrali sul potere cognitivo esercitato dal carcere: ipotesi del *reframing*

Oltre al potere normativo, di limitazione di ruoli reciproci e azioni tipizzate e pressoché prevedibili entro schemi di significazione, comunicazione e interazione stabili, l'istituzione penitenziaria esercita un potere cognitivo, definisce cioè il corpo delle conoscenze e cognizioni, le cornici cognitive e interpretative attraverso le quali attività, azioni e comportamenti assumono significati riconoscibili (v. Cap. VII, par. 1).

Il teatro, dentro questa cornice, introduce nel contesto penitenziario situazioni inedite che a loro volta *strutturano nuovi frames* (re-framing)³⁶³ che portano i partecipanti a prefigurare ruoli:

- a) alternativi a quelli con cui il soggetto era solito presentare versioni differenti del self in funzione delle diverse situazioni e scenari e pubblici con i quali interagiva, nella società civile, prima dell'internamento nell'istituzione totale;
- b) alternativi a quelli assunti all'interno del carcere in relazione alle aspettative dello staff, prima della partecipazione all'attività teatrale.

La pratica teatrale contribuisce in tal modo ad incrinare quanto interiorizzato in precedenza, e stratificato a livello di pregiudizi, supposizioni, modelli e valori di riferimento, permettendo anche l'acquisizione di nuovi criteri di giudizio.

Si tratta a tutti gli effetti di una risocializzazione³⁶⁴. Attraverso la simbolizzazione e la rielaborazione dell'esperienza personale (che include anche la possibilità di "riviverla" dentro di sé, sia pur attraverso il gioco mimetico e il transfer reso possibile dai personaggi), il teatro ricostruisce ciò che è perso o mancante (Dalla Palma, 2001), nella memoria, nella

³⁶³ Per un approfondimento sul tema, cfr. Goffman, E. (1974). *Frame Analysis* (trad. it. *Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza*, Armando Editore, Roma, 2001); Cerulo, M. (2005). *Sociologia delle cornici: Il concetto di frame nella teoria sociale di Erving Goffman*. Cosenza: Pellegrini Editore.

³⁶⁴ Il termine risocializzazione assume qui un duplice significato. Dal punto di vista giuridico, designa tanto l'esito ottenuto quanto il processo graduale compiuto mediante il trattamento rieducativo sancito costituzionalmente quale fine dell'esecuzione penale teso ad evitare la recidiva, ma soprattutto a suscitare nel reo una condotta rispettosa dei valori sociali. Dal punto di vista strettamente sociologico indica un processo continuo di interiorizzazione di valori, di apprendimento di modelli di comportamento e di assunzione di ruoli sociali, che presuppone lo sviluppo dell'individuo come attore socialmente competente ed il suo inserimento in un sistema di relazioni e gruppi sociali. Per un approfondimento sulla finalità rieducativa della pena, cfr. fra gli altri: Stea, G. (2021). Contributo alla descrizione del significato intrinseco della pena tra solidarietà comunitaria e dignità individuale. *Archivio penale*, (2), 22; Nicotra, I. (2014). Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla sentenza Torreggiani. *Rivista AIC*, 2. Consultabile alla https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Seminario_AIC_Il%20senso%20della%20pena_Nicotra.pdf; Magnanensi, S., & Rispoli, E. (2008). *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*. Consultabile alla https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_205_Finalita.pdf; Tirelli, M. (2005). La "rieducazione" del condannato tra cronaca e realtà. *Diritto penale e processo. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, 7, 797-798. Per quanto riguarda il concetto sociologico di risocializzazione, cfr. Parsons, T. (1961). *Il sistema sociale*. Milano: Edizioni di Comunità; Berger, P.L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Constuction of Reality*. New York: Doubleday and Co. (trad. it. *La realtà come costruzione sociale*, Il Mulino, Bologna, 1969); Habermas, J. (1980). *Cultura e critica: Riflessioni sul concetto di partecipazione politica e altri saggi*. Torino: Einaudi; Dubar, C. (2000). *La socialisation: Construction des identités sociales et professionnelles*. Paris: Armand Colin (trad. it. *La socializzazione. Come si costruisce l'identità sociale*, Il Mulino, Bologna, 2004).

consapevolezza e nel flusso cognitivo della persona, fino a che la mente del soggetto torna ad essere attiva, cioè capace di proiettare in un “altrove” e in un “domani” ciò che il qui ed ora non permette. Questo sembra il senso del *reframing*: immaginare cambiamenti possibili, e innescare dinamiche generative collettive e intersoggettive che andranno in senso contrario alla passività, alla conformità e all’individualismo imposti dalla vita carceraria.

Se è vero che l’uso efficace del linguaggio del teatro richiede una disponibilità alla messa in gioco e alla riflessione creativa da parte dell’attore, è ipotizzabile che, nel momento in cui il soggetto arriva a modificare i propri schemi cognitivi, interpretativi (e di conseguenza comportamentali) mediante la pratica teatrale, sia maggiormente disposto a contribuire a sua volta a tale pratica, aumentando l’efficacia potenziale dell’attività stessa in termini di sviluppo di competenze, di ridefinizione dell’identità e di recupero dei legami sociali. Di conseguenza, ci si può aspettare che tale contributo faccia la sua parte nel processo di istituzionalizzazione medesimo (come retro-azione sistemica a partire dall’agency individuale, in una prospettiva interazionista e comunicativa).

Quali sono dunque gli indicatori che confermano l’avvenuto reframing nel detenuto partecipante?

Cosa ha guadagnato il detenuto-attore in termini di potere cognitivo capace di contrastare la passivizzazione istituzionale?

Ci sono evidenze che il risveglio cognitivo del partecipante abbia un effetto – diretto o indiretto – sul processo di istituzionalizzazione del teatro in carcere?

Dalle testimonianze raccolte gli effetti prodotti dalla frequentazione dell’attività teatrale sui detenuti partecipanti si manifestano in diverse sfere ed ambiti dell’esistenza: da quello attitudinale al piano delle competenze disciplinari e professionali; da quello più strettamente psicologico e di maturazione personale e sociale a quello relazionale; l’ambito identitario della ridefinizione di sé, della desistenza dagli effetti passivizzanti della reclusione; la capacità immaginativa e di proiezione sul futuro.

Per quanto riguarda, ad esempio, le *competenze*, diversi intervistati, soprattutto se di origine straniera o con un basso livello di scolarizzazione, sottolineano l’utilità del teatro come veicolo per l’apprendimento ed il potenziamento delle competenze linguistiche (vocabolario, sintassi) e della abilità di lettura e scrittura di testi in italiano, nonché dell’espressività – compromessa

dall'isolamento dal mondo esterno e dalla sospensione di alcune facoltà ad esso connesse, dalla chiusura in se stessi e dal senso di oppressione e solitudine:

lavorando in cucina tornavo la...uscivo la mattina col buio e tornavo in cella con il buio. Stanco, non guardavo TV...perché ero stanco eccetera e...quando mi sono trovato nel contesto del teatro, c'è stato un attimo, *ho pensato che avevo il disturbo della parola*. Perché? Perché *non sapevo più esprimermi*. Cioè parlavo, le persone non mi capivano. Fino a quando non ho detto: "Cavolo, allora sono io che mi mangio le parole e...do per scontato che le persone capiscono eccetera eccetera e col teatro...e...ho cominciato...a riprendere quel...quel modo, quel metodo di dialettica eccetera che avevo perso. Ero a conoscenza che l'avevo perso (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Per altri invece, l'acquisizione di competenze riguarda più strettamente l'ambito professionale: è il caso di quanti abbiano frequentato corsi specifici di formazione ai mestieri dello spettacolo (in particolare, nel settore della fonica, dell'illuminotecnica, e della falegnameria teatrale) o abbiano sviluppato conoscenze pratiche o recuperato abilità tecniche acquisite nel corso delle esperienze lavorative pregresse, prestando supporto operativo alla compagnia e ai conduttori nell'allestimento e nella realizzazione degli spettacoli.

Il teatro, secondo le parole di alcuni testimoni, ha innescato processi psicologici di *empowerment* e di sviluppo dell'autostima, generando nei partecipanti una maggiore fiducia nelle proprie risorse e un interesse più spiccato e profondo per lo studio e l'approfondimento delle proprie conoscenze.

Quando sono venuto qua non andavo d'accordo con nessuno, non davo confidenza a nessuno. Sì, "buongiorno, buonasera", anche a quelli che venivano da fuori. *Il carcere mi aveva chiuso mentalmente. Il teatro mi ha aiutato, anche la scuola. Ora sono iscritto al Dams (Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo) che è l'unica università che mi piace perché si fanno cose interessanti (11_DE_M_IPM_ER_Bologna).*

Io sono una persona che non mi piace leggere, lo trovo...mi annoio, vado sovrappensiero...non sono portato. Non mi va ecco, facciamo così. Ma da sempre, quindi non è una cosa da adesso. [...] Non mi attrae. E, però, se per esempio tu mi...mi racconti un libro, oppure me lo leggi, starei ore e ore ad ascoltare. Se io, invece, mi devo mettere a leggere...dopo dieci, venti pagine... [...] Mi infastidisco. Anche se qualche libro l'ho letto, niente di particolare. E, invece, col teatro...mi è capitato anche nella scrittura che mi infastidisco a scrivere. *Invece col teatro mi sono trovato a scrivere o a leggere dei testi...ma soprattutto scrivere delle espressioni che non pensavo, da non essere capace. Mi sono trovato a scrivere delle cose bellissime, come anche delle cose orribili. Ma sono più quelle belle, secondo me, che non mi aspettavo. Quindi ha tirato fuori anche, se vuoi parlare anche culturalmente, un input per...per farlo, per usarlo. Cioè, si può usare benissimo se tu, per esempio, prendi un gruppo di ragazzi e gli dici: "Leggetevi questo libro e su questo libro poi scegliamo i personaggi". Le persone quel libro lo leggono con quell'attenzione che non hanno mai. [...] È una motivazione per...è un input per chi non ha voglia di studiare, come me, di poter...studiare. Per esempio, con l'accademia che io ho fatto a Roma, che è durata*

quattro anni, di cui erano...era dalle 2 alle 8, quindi sei ore, per tre giorni settimanalmente e per quattro anni, quindi sto tantissimo... (...) non mi ricordo, però era molto complessa. E abbiamo fatto l'esame. [...] Che non mi aspettavo di fare quell'esame io, cioè mi aspettavo di trovare le stesse persone che ci facevo teatro, perché noi ci studiavamo o almeno non pensavamo che studiavamo ma, in realtà, abbiamo studiato, perché ci spiegavano determinate basi, ci spiegavano un po' di storia del teatro e la formazione che sia. *Quindi ci siamo trovati a fare l'esame con una commissione esterna dell'accademia d'arte drammatica di Roma...con questi commissari...*e dico: "Ma scusa, e mo' che gli racconto io? Io c'ho la terza media, ma che vi dico!" E invece... mi è stato detto: "Guarda, devi dire soltanto quello che hai appreso. Se hai appreso qualcosa in questi anni." E capirai: in automatico mi è uscito fuori un...tutto quello che dovevo sapere. *Quindi avevo appreso delle cose...Senza rendermi conto.* Quindi è un metodo per chi non ha voglia di studiare, come me, ti ripeto che è bellissimo. Io lo consiglio a tutti, veramente (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Per altri, il teatro ha assunto una valenza più terapeutica, andando ad incidere più profondamente sull'uscita dagli stati patologici, o dai rischi di compromissione, compensando gli stati depressivi, limitando l'aggressività e la tendenza oppositivo-provocatoria, la ritrosia e la diffidenza, la timidezza, l'insicurezza. Ma, in positivo, ha anche agito sulla leva dall'auto-miglioramento, che nell'essere adulto è fondamentale per la stabilità e l'integrazione mente-corpo: si vede dalle testimonianze come i protagonisti abbiano sviluppato la capacità immaginifica e la dimensione simbolica (la "fantasia") e favorito – attraverso l'immedesimazione con il personaggio – il riconoscimento, la gestione e l'espressione consapevole di emozioni e sentimenti: una rieducazione affettiva a tutti gli effetti, dove la motivazione ad esprimersi è data dalla scoperta che la vita si può non solo vivere ma anche 'interpretare' (come meta-livello cognitivo che per alcuni rappresenta una autentica novità).

Prima quando, come te, appunto, no? Non ti conosco e mi interfacciavo, un po' prima del teatro, c'era un po' il velo della timidezza, no? che ancora c'è, nel senso, non è che svanisce, perché fai teatro, *però riesci a gestire emozioni in maniera diversa, no? Perché le impari mettendole in scena, no?* Devi andare, devi...sì è vero che ti prepari un monologo e ti prepari il testo da dire, però stare in mezzo alla gente, no? Anche quando fai laboratorio, comunque, tu sei in una sera qualsiasi, qualunque, devi lavorare con una persona che non conosci, no? Ti devi aprire, devi parlare, ti devi raccontare...e quindi *impari un po' a levare quel velo, no? di timidezza, di rigidità* anche. Poi, c'è sempre, però, riesci a gestirlo in maniera diversa, ecco (5_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Il teatro invece è studio, perché devi anche studiare anche un copione, vedere la tua parte, entrare nel personaggio, [...] e quindi questa cosa *mi ha aiutato anche a sperimentare su me stesso la fantasia*, perché io sono una persona che sono molto realista, sono una persona che deve toccar per sentire una cosa se è vera o no, e lì mi ha aiutato a spaziare con la fantasia e quindi anche quello è stato una cosa...[...] c'è la parte timida di me che viene fuori, quindi anche in quello mi ha aiutato ad essere meno chiuso in me stesso e ad aprire agli altri anche la mia persona, senza paura di sbagliare, mettendomi in gioco continuamente, *cercando sempre di crescere.* Non sono un fenomeno, non sono bravo, ma provo a fare il mio meglio sempre (14_DE_M_CC_ER_Forli).

Mi ha insegnato una possibilità di una prospettiva di lavoro in futuro, una sicurezza, una sicurezza mia personale, il parlare in pubblico e poi ti dà prospettive diverse, *ti fa capire cos'è trasmettere messaggi* a persone mettendoci l'interpretazione. Ci sono persone che il testo e la scena le fanno proprie, per esempio una parte che poteva riguardare il rapporto padre e figli nel teatro e *una persona magari si accorgeva che era molto simile alla sua vita e la interpretava come suo* (12_DE_M_IPM_ER_Bologna).

C'è poi un corollario sociale che deriva dal poter controllare il potenziale cognitivo soggettivo: 'se penso (immagino), sono; poiché tutti pensiamo (immaginiamo), abbiamo molte cose in comune e su questa base posso unirmi agli altri'.

Nell'esperienza di molti degli intervistati, il teatro – attraverso il riconoscimento dei propri limiti e la conversione delle proprie fragilità e debolezze in risorse espressive – ha generato dei cambiamenti nelle attitudini e negli atteggiamenti, sviluppando la proattività: disposizione all'ascolto ed al rispetto dell'altro, al lavoro "di squadra", alla collaborazione, alla reciprocità e alla solidarietà, alla responsabilità.

Questo corollario è tanto più importante per i reclusi, che sono tali in quanto hanno violato le norme condivise venendo meno al patto sociale e hanno compiuto magari reati violenti contro la persona. Essi hanno cancellato dall'orizzonte cognitivo alcuni valori sociali, li hanno nascosti sotto un velo. Con il teatro, scoprono, o ri-scoprono, la capacità di affidarsi (oltre che fidarsi) e stringere "alleanze" con gli altri, sostituendo il mutuo aiuto alla sopraffazione dell'altro per il raggiungimento dei propri fini, e ritrovando un senso di appartenenza e di adesione a *quei valori "che alcune volte [...] non vogliamo vedere..."* (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate):

un'altra cosa che insegna il teatro, è l'adesione al patto sociale. [...] Quando eravamo fuori non è che aderissimo a qualcosa, non avevamo...perché...è molto complicato [...], è una questione relativa alla fragilità, ok, noi proiettiamo la fragilità, il meccanismo del bullo, il teatro ti insegna quello che in società permette le *alleanze*, e cioè, a riconoscere una fragilità e chiedere aiuto a un altro per superarla, quindi la fragilità diventa una forza, e questa è una cosa che impari solo a teatro, e al gruppo della trasgressione dove andavo io...dove vado. Cioè, questo è. [...] Quindi, sì, di questo si tratta, cioè *fare della fragilità una funzione. Diventare parte di qualcosa e capire che nonostante la debolezza, cioè, riconoscere la propria debolezza può aiutarti ad andare oltre*. Perché c'è qualcuno che ti può aiutare e, soprattutto, quello l'ho detto all'inizio, io ho parlato di fiducia, ma in realtà è affidarsi, più che fidarsi, quindi, *fidarsi, e poi affidarsi agli altri* (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

Io adesso sono uno che vuole dare una mano, no? Perché...cioè il teatro mi ha trasmesso questo, cioè proprio mi ha trasmesso che a volte *i ragazzi han bisogno tanto tanto di appoggi*, cioè nel senso che non bisogna mai lasciarli da soli, cioè hanno bisogno di...come posso dirti? Di...affetto, no? Perché a volte alcuni ragazzi...c'è la mancanza di questo, quindi alcuni non sanno cos'è l'affetto e io cerco di essere anche...essendo detenuto [...] vedo un po' che...mi pregiu...mi danno dei pregiudizi a volte, no? essendo che sto crescendo e lo vedo in modo diverso, no? Cioè a volte mi metto a pensare...come se loro (*i ragazzi più giovani*) mi dicessero: "Ma chi sei? Che cosa vuoi fare?", no? Quindi vabbè...però io non ci penso e sto lì che voglio aiutarli, voglio fare...e ogni mattina...è sempre... sempre quella la mia forza, cioè il teatro

per me è quella la mia forza perché dico: "Vado lì, sto in mezzo a delle persone che...mi han fatto cambiare e voglio migliorare", no? Perché *voglio imparare cose in più, voglio imparare...* cioè perché alla fine nella vita non smetti mai di imparare quindi voglio imparare altre cose, voglio...il mio obiettivo è aiutare, quindi come han fatto loro (*riferito ai conduttori dell'attività*), anche il mio obiettivo è quello (16_DE_M_IPM_L_Milano).

Queste testimonianze narrano bene il processo di *reframing* e le sue conseguenze benefiche. Ritrovare nei propri meandri interiori quei valori celati, messi a tacere, significa prenderne possesso per non farsi assoggettare da altri poteri cognitivi. Tra queste riscoperte (cioè, aspetti della risocializzazione) c'è l'apprendimento ad un uso consapevole del corpo.

Dalle testimonianze raccolte emerge che il teatro ha rappresentato uno strumento per 'ritrovare' se stessi e stabilire un contatto profondo e un confronto con se stesso coinvolgendo l'essere nella sua interezza, che può vantare finalmente una 'prontezza' tanto corporea quanto mentale (nel comprendere le situazioni e gli individui che interagiscono sulla sfondo di esse), capace di risvegliare pensieri volutamente o involontariamente sopiti al fine di vivere alla giornata e tollerare la condizione detentiva e le deprivazioni che impone. L'esplorazione della propria corporeità, generalmente costretta entro schemi motori definiti da spazi limitati e regole rigide, alimenta non soltanto una più netta percezione di sé e del proprio potenziale espressivo, ma anche una maggiore consapevolezza emotivo-cognitiva. La pratica teatrale consente di ripristinare la relazione fra corpo e mente, fra sé e il mondo circostante, recuperando percezioni e sentimenti obnubilati dall'alienazione e dalla dissociazione indotte dalla condizione di reclusione.

Mi sono preso possesso della mia persona, ho ripreso possesso de...il mio modo di...ho corretto la mia camminata, ho corretto la mia postura e...ho capito tante cose, che siano gesti o esercitazioni, perché ti servono anche per la vita quotidiana. Determinati esercizi che si fanno a teatro...sono importanti per la vita quotidiana, perché [...] spesso e volentieri, ci...ci sfuggono delle cose. Invece con il teatro hai un'attenzione in più, hai...osservi di più quello che ti succede attorno, osservi più le persone e riesci sia a esprimerti meglio che a capire il momento, l'occasione o le persone (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate);

Non è un caso dunque che, come messo in luce da un detenuto, l'adesione al teatro e con esso tale processo di riappropriazione di sé si inneschino nel momento della condanna definitiva, durante il passaggio dalla Casa Circondariale alla Casa di Reclusione, quando l'iter processuale si conclude e prende formalmente e simbolicamente avvio l'esecuzione della pena: all'alienazione e allo stordimento iniziali subentra una diversa e più realistica visione del futuro, un impulso di investimento e può avere realmente inizio il percorso rieducativo.

I primi anni, soprattutto per uno che è la prima volta che va in carcere e non conosce nulla, o decide di far tutto, io non sono così, sono un po' selettivo, ecco, non è che mi butto in qualsiasi cosa, oppure...non gli avevo dato il peso giusto, invece probabilmente lì è arrivato nel momento giusto quello, perché ero passato dal circondariale al penale, che è un cambio netto abbastanza importante, perché si diventa definitivi, quindi il proprio iter processuale si conclude, *si ha anche una visione diversa di quello che è innanzitutto il proprio futuro, il carcere e poi fuori, una visione diversa anche con se stessi* perché soprattutto per chi ha reati gravi, non che magari ha qualche mese da farsi di carcere, sì, almeno io la vedo così, *si dà un definizione migliore rispetto a quello che è il...quello che è successo, quindi si mette un pochino anima e cervello in pace e si comincia...io credo che quasi quasi sia un po' un inizio di un percorso*, per lo meno per me è stato così, e infatti da lì sono arrivate tantissime cose nuove che...il teatro, con questa cosa, dove anch'io stesso mi sono messo in gioco, in gioco di là (*riferito al circondariale*) non così tanto, infatti di là non frequentavo nulla, di qua ho iniziato a frequentare il corso di scrittura, il corso di scrittura per cui poi ci son state delle premiazioni, ho vinto, insomma, per quello che riguarda me personalmente...visto che mi hai detto di parlare della mia visione, insomma, il teatro è arrivato all'interno di questa definizione di me stesso, ecco (9_DE_M_CC_L_Bergamo).

Allora, la pratica teatrale con la sua richiesta di dedizione e messa a disposizione dell'atto creativo e simbolico, modifica la percezione di sé annullando la distinzione fra reo e giusto, tra superiore e inferiore, fra forte e debole, aiutando il soggetto detenuto alla dismissione della "maschera sociale" (Goffman, 1959, 1963, 1967; Turrini, 1992) che indossa abitualmente, ad una condizione di onestà ed autenticità, "nudità":

come dire, ad uno stato di te, no? *ti permetteva di essere realmente quello che eri, no? E quindi senza la paura del...del giudizio*, ecco. Ed era quello che facevi qui in teatro. Cioè noi qui ci permettevamo, appunto, di parlarci guardandoci negli occhi, anche tra noi detenuti, e dirci cose che magari in sezione, anni prima, le dicevi e litigavi, ecco (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate);

perché poi a teatro esce fuori la persona che tu sei realmente, non ti puoi nascondere...non...non ti puoi mettere quella famosa maschera che dici: "No, io sono tutto di un pezzo!" Non lo puoi fare, perché poi...e devi fare delle cose che ti rimettono in discussione, in gioco. Quindi, automaticamente, esce fuori la persona che sei. [...] Se fai teatro è perché decidi che non vuoi più avere quel ruolo, ti metti in discussione (3_DE_M_CR_L_Milano_Bollate);

perché con il teatro non puoi fingere, col teatro ti metti a nudo. Cioè, se sei riservato o, che ne so, hai intrapreso magari una scelta sulle maschere sociali, che possono essere molte...anche la visione che ha il detenuto su te o sulle persone, quando viene a vedere lo spettacolo, tu stai recitando, ti stai mettendo a nudo, qualsiasi parte fai. Puoi fare, che fuori sembra normale, dentro fai...puoi fare mille 1000 parti...che puoi fare il transgender e fai ridere, a che fai il gay, a che fai il bullizzato, a che fai il bullo...che magari ti odiano in quel momento perché sei bullo...E quindi il teatro ti mette a nudo. Cioè non è un corso che dici: "Vado al corso di teatro e fingo" o me ne sto in disparte tanto risulta che faccio il corso di teatro. Si vede, devi fare gli spettacoli, devi...ti devi mettere a nudo e in gioco (5_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Attraverso il confronto ed il rispecchiamento nelle narrazioni altrui, il teatro attiva un processo di rinegoziazione della propria identità – ormai conformata alle attese istituzionali, oppure ancora ‘gelosamente’ custodita attraverso “adattamenti secondari” (Goffman, 1961/68, pp. 212-229) che preservino illusori spazi di autonomia di azione e di pensiero e altre forme di resistenza alle pressioni e alla manipolazione attuate dall’istituzione totale (v. Cap. II, par. 2.2): un processo di revisione critica della condotta precedente all’ingresso al carcere e di progressiva distanziamento o addirittura desistenza dal ruolo e dalla carriera criminale.

Lo confermano bene due dei detenuti fondatori dell’Associazione Prison Art di Bollate, accumulati dal fatto di avere lunghe carriere criminali alle spalle e condanne pluridecennali. Essi identificano il teatro come uno *squarcio su nuovi mondi* e prospettive, un “punto di svolta”: l’innescò per una riforma radicale della propria “forma mentis”, ovvero dei propri schemi di concezione e interpretazione della realtà, ma anche un mezzo di emancipazione e rivalutazione di sé, di trasformazione del proprio “modus operandi” teso non più alla distruzione, ma alla costruzione di ponti e legami sociali, al perseguimento di un obiettivo comune che si realizza con la compartecipazione creativa, fisica ed emotiva degli altri (compagni e spettatori).

Arrivare dopo una fatica, su un palco, e dare tutto quello che hai e che hai costruito a qualcuno e vederlo riconosciuto da altri, che sono altri, è tantissimo perché ti lega al mondo. È un concetto un po' complicato, non che tu...[...] si tratta, in buona sostanza, di... per chi, per esempio, come me, ha fatto un tipo di vita, ok? quindi, è un predatore sociale, *di allargare il concetto del noi...ed è una delle cose che il teatro ti fa capire. Perché a un certo punto [...] le altre persone diventano le tue persone e quindi...è più difficile, in qualche maniera...abusarne.* Praticamente sei riesce diventare un *modus vivendi*, una forma di pensiero concreta, è un risultato incredibile...Non so se potrà mai essere...perché io non sono ancora uscito, quindi, non lo so che cosa succederà...però devo dire che ti fa riflettere molto di più. Questo è uno...è una delle cose importantissime...È bello perché, cioè, ti apre un mondo, no? Ti apre un mondo. Il teatro, però, questa una cosa che non è solo del teatro, è un po' relativa alla conoscenza...quindi, più tu ti impegni per qualcosa e ti rendi conto che dietro ogni cosa c'è tanto, c'è un mondo, più ti apri e ragioni diversamente. Quindi, se apri la mente non puoi pensare che sia normale calpestare un altro perché ti serve qualcosa, e questo ti fa...per emanciparsi da chi si era è necessario conoscere, e il teatro ti fa conoscere tante realtà. Poi ripeto è proprio una questione di meccanismi mentali, cioè, vedere il teatro da fuori, come vedere qualunque cosa, la riduce. Quando la vivi ti rendi conto che c'è altro e se c'è altro c'è altro in tutto. Quindi questo ti aiuta a pensare diversamente, è molto importante. E poi per quanto mi riguarda è anche molto bello fidarsi di qualcuno, nel senso che, il teatro...cioè, tu devi contare sugli altri...dirò una cosa...non so se questa si può dire o non si può dire, nel senso, poi la valuterai tu...però io, non ho grossi problemi, io sono un ex rapinatore, ho sempre fatto solo rapine, i miei reati sono quelli. Il mio gruppo era quello ed era finalizzato...cioè, l'alleanza c'era, perché noi dovevamo tornare a casa e...però è diverso, no? Cioè, questa differenza si sente, cioè, *si può costruire, non è che è necessario allearsi per distruggere. E questo il teatro te lo insegna, te lo insegna davvero...più degli altri gruppi, è questo che intendo dire, perché c'è un obiettivo, un obiettivo finale che si vede, lo tocchi. Hai fatto uno spettacolo, l'hai costruito insieme ai tuoi amici, alle altre persone e lo stai portando...e quando gli altri lo apprezzano...e poi c'è sempre, questo però vale sia per il teatro, per il teatro tantissimo, perché poi c'è anche il divertimento, c'è il gioco, a*

differenza del lavoro, vale anche per il lavoro, è un po' quello che adesso è molto di moda, le life skills, no? tutti...Però effettivamente scopri delle abilità che non pensavi nemmeno di avere e quindi ti rivaluti come essere umano, perché dici: "Cavolo, ma *allora io non sono solo questo, non sono per forza costretto a rimanere prigioniero di un cliché. Posso andare oltre*". E questo lo imparo io come lo imparano tanti altri ragazzi. Io ho notato tante persone che hanno fatto teatro che sono cambiate. Poi, insomma ripeto, poi la prova si ha quando ci si confronta con la realtà, da liberi. Perché è tutto molto difficile però, questo è (4_DE_M_CC_L_Milano_Bollate).

Più che cambiato, diciamo ho acquisito la consapevolezza che tutto quello [...] adesso io le chiamo attitudini, no? credo di averle sempre avute, no? però...le ho sempre sperperate, volutamente o inconsciamente, per altre scelte di vita, per cui sono arrivato un punto...sapevo che sarei dovuto arrivare, a prescindere...non sapevo quale sarebbe stato...il percorso, quale sarebbe stata la svolta, no? Però piano piano... [...] cioè mi è entrato dentro proprio no? Come progetto...come progetto sia esterno che interno (*riferito sia al gruppo di teatro interno al carcere, sia all'associazione fondata con alcuni civili*), no? Cioè, questo qua, tu mi dici: la proiezione per il futuro...Sì no, cioè è il mio presente che, torno a ripeterti, giorno dopo giorno diventerà il mio futuro, per cui spero veramente di concretizzarlo, cioè...e vedere realizzato un sogno, capisci? Torno a ripeterti è una passione da bambino che è riaffiorata, è un sogno, è una possibilità [...] è il mio progetto e...ti dico anche che ho cambiato la mia forma mentis no? Perché chiaro, te lo dico proprio fuori dei denti, la mia forma mentis è sempre stata quella delinquenziale/criminale, no? Per una scelta...ci sei stato, c'è stato un episodio che mi ha segnato, l'ho portato avanti con determinazione, sbagliando ma con determinazione quindi sai...è proprio quel cambio no? cioè determinazione che diventi persistenza nel perseguire, no? questo che io...te l'ho detto, sento che è la mia vita no? Sento che è la mia vita, è quello che voglio fare sia per me che per gli altri, anche per le persone che mi sono vicine perché anche...sai, non lo dico mai, però...*anche la mia famiglia quando è venuta lì al Piccolo...non che non si aspettasse, no? Però, cioè, li ho visti, come dire cioè: "forse ci siamo no? Hai, tra virgolette, hai attaccato 'ste...'ste tue armi al chiodo, cioè la tua guerra contro il mondo è finita"*, capisci? Cioè questo è un discorso tra di noi, no? Io e i familiari [...]. Quindi: sto cambiando le armi della mia battaglia. La guerra contro il mondo è chiaro, no? quello, è la vita, ma torno a ripetere...sapevo che avrei dovuto svoltare a un certo punto (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

In questo processo di ridefinizione del “concetto di sé” (*Self reframing*) attraverso la pratica performativa, avviene di consueto la rilettura del proprio passato, finora sospeso e intenzionalmente dimenticato per poter sopravvivere alle frustrazioni e all'afflizione della separazione. A cosa attaccarsi ora? Chi/cosa può dare al soggetto ‘rinato’ il senso del suo valore e della sua nuova identità? La famiglia di origine o di adozione, il compagno/compagna, e soprattutto i figli si pongono come oggetti principali di investimento affettivo³⁶⁵, ai quali ora il

³⁶⁵ In qualche altra (rara) volta, il teatro contribuisce al recupero dei legami primari e alla tutela dell'affettività quale spazio privilegiato e protetto entro cui agire e interagire con i propri figli con modalità alternative a quelle del colloquio settimanale, al fine di tessere un rapporto mai esistito o di ricucire quello interrotto dalla detenzione: *“Io con mio papà ci sono stato poco, perché mio papà ne ha fatto di carcere...ed è stato molto via. Io c'ho ventitre anni e ci sarò stato in tutta la mia vita tre anni insieme a lui. Eh...quindi stare con lui, vederlo sorridere, giocare con lui tra virgolette...mi fa una bellissima impressione trascorrere del tempo con lui!”* (20_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

detenuto può mostrarsi orgogliosamente ‘diverso’, in qualità di produttore di cultura e bellezza anziché in qualità di ‘cattivo esempio’.

Chi lo frequenta (*il teatro*) penso che può cambiare qualcosa...qualcuno lo fa anche perché sa che la famiglia verrà a trovarlo, quindi si impegna! Perché sa che farsi vedere dalla famiglia *così bene...* (17_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco),

o come la posta in gioco che si arrischia nella scommessa del cambiamento avviato mediante il gioco del teatro.

Ho preso un’abitudine che in pratica ho dimenticato il passato, non è che lo hai dimenticato ma solo per vivere la giornata, lì, ti dimentichi tante...tante cose...con la storia di...questa storia del teatro...in pratica mi si è svegliato tante cose dentro, anche perché sono venuto in Italia...la prima domanda, perché quando abbiamo iniziato a parlare con...uno ti dice: “Ho attraversato il mare” ma uno dice...e io ho parlato di me, parlo di me, perché sono venuto in Italia? Per migliorare la mia situazione ma non ho mai pensato e in pratica sono stato arrestato nel 2017, sono venuto qua nel 2001, non ho mai pensato di fare lo spacciatore o qualcosa, mai, lavoravo sempre ma son tante cose che...cominci a vedere da un altro punto di vista, perché...sei un genitore, ma che esempio tu gli stai dando a tuo figlio? Ma non solo...ma sono tante cose. [...] Ti fai un punto e devi tornare in una pagina nuova. Non è che devi fare una virgola, e vai avanti a scrivere il tuo libro. No, no, devi fare un punto e torni. Fai una pagina nuova e comincia la tua vita (8_DE_M_CC_L_Cremona).

Come emerge dalle parole di un intervistato, il teatro rappresenta la spinta interiore (letteralmente un “urlo mio”) per cessare di vivere alla giornata, di limitarsi a pretendere dagli altri un tornaconto e il ‘rispetto,’ ma andare oltre le restrizioni imposte dalla detenzione: il luogo della possibilità, di essere se stessi “*però in modo diverso, cioè nel senso che tutto quello che è, sarà in modo positivo*” (16_DE_M_IPM_L_Milano), quindi l’agente di cambiamento che attraverso la rilettura del percorso esistenziale e criminale induce a guardare al futuro verso traiettorie di vita differenti.

Parlavo con...sì, ma che...parlavo con Max (*riferito al conduttore dell’attività*), e sentire le storie degli altri ci dà un momento per riflettere, guardi la tua età, cosa hai fatto in vent’anni qua, sei venuto qua ragazzino, dopo i 40 uno dice: “Basta!” qualsiasi cosa hai fatto, no? comincia a pensare che ha un figlio, deve crescerlo o se no un giorno comincia a correre dietro di lui nelle carceri anche lui. Comunque quello che vedi adesso, quello che vedevo in televisione, ero così spaventato...a morte, ragazzini di 12-13 anni cavolo che fanno delle cose strane. *È stato un punto di riferimento il teatro, davvero, perché continuare...facevo la mia condanna ma vivo alla giornata, devo rimanere là come un detenuto, devo*

essere rispettato, prendo quello che posso dagli assistenti, dai detenuti, non con la forza, parliamo...comunque devi avere una voce. Ma quando hai sentito...abbiamo fatto questa cosa del teatro, ma ti dico la verità, quando ho cominciato a parlare del mio calendario, le date (riferito ad un lavoro di ricostruzione dei momenti più significativi della propria esistenza) che ho parlato con Max, ma è come se mi ha buttato un secchio di acqua gelata addosso, perché ho capito che anche dentro al carcere sto facendo il cretino. Il teatro, io ho cercato di accettarlo dentro di me per cambiarmi, perché io sto cercando di cambiarmi e il teatro è stato la spinta, anche quelle poche volte che ci siamo visti con Max, ma io ho cercato io di cambiarmi, perché anche nella mia religione, io sono musulmano, c'è scritto anche nel Corano, Dio non cambia le persone, solo se le persone decidono di cambiarsi, dopo Lui le aiuta. Io credo in questa cosa. Io ho deciso di cambiarmi perché la vita che facevo prima, non pensavo, non me ne frega, soldi che entrano ma come entrano vanno, hai capito? Ho preso quello stile di vita che era più dei miei passi, ha cominciato a saltarmi, ma non va bene, la vita è come una scala, devi cominciare a salire uno alla volta, ma quando fai questa cosa, di questa attività, che ne guadagni di soldi cavolo, ma come li guadagni li spendi, allora ho deciso quando ho parlato di questa cosa a teatro, ho deciso, volevo io cambiare. esco, sono arrivato a 43 anni, mi sembra che è abbastanza, basta, perché ho visto delle persone là, che c'hanno 60-70 anni, ancora in carcere. [...] Allora uno deve pensare, ma non deve pensare, deve mettersi là e stare fermo, cavolo io voglio fare questa vita? Voglio invecchiare dentro il carcere? Per quale motivo? (8_DE_M_CC_L_Cremona).

Se tu hai quella mentalità di rimanere su quello che vuoi, ci rimani, però *se vuoi cambiare ce la fai*. Infatti quando scrivo testi non è...non è quella...col pensare che era una volta, perché all'inizio quando scrivevo testi era un modo di...criminalità, di...contro...contro qualcuno, contro qualcosa, alla fine le mie canzoni cambiano...[...] ho un messaggio che voglio dare o...o *un urlo mio che ce la si può fare, un urlo mio che voglio aggrapparmi a qualcosa, voglio cambiare*. Ed è questo, cioè il mio...la mia prospettiva è questa (16_DE_M_IPM_L_Milano).

8.3.1. Dopo il reframing: quale reintegrazione?

Oltre a concorrere alla riflessione critica e alla ridefinizione dell'identità del detenuto, quale presupposto essenziale per il buon esito del trattamento, la pratica teatrale sembra in grado anche di fornire strumenti ed occasioni concrete utili alla sua reintegrazione sociale. Fanno parte di questa funzione reintegrativa tutte le occasioni di uscita, impegno al di fuori del carcere, collaborazione con esterni che ruotano attorno ad un'attività performativa o di spettacolo, e che costituiscono la 'messa alla prova' del nuovo self del detenuto-attore.

Come già accennato, in taluni casi l'attività teatrale diviene il tramite per acquisire competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro nell'ambito delle professioni dello spettacolo dal vivo, come nel caso di Bollate dove un detenuto formatosi attraverso i corsi di formazione indetti dalla Cooperativa e.s.t.i.a, ha lavorato per 8 anni dapprima come tecnico e poi come responsabile della falegnameria, sia internamente sia esternamente al carcere.

Il corso che ho fatto io, è durato circa 4 mesi, no? Anche perché poi erano corsi di...a volte alcuni erano di 100 ore, altre volte 200, cioè, comunque sia, erano poi più aggiornamenti, no? E poi lavorando anche in falegnameria, no? Sempre per la cooperativa e.s.t.i.a.. In falegnameria, comunque sia, ho fatto 10 anni [...] sempre retribuito. Comunque sia poi *io sono stato assunto dalla cooperativa. Diciamo che io internamente ho iniziato nel 2007, poi ho iniziato ad uscire nel 2010. [...] come tecnico agli spettacoli*, poi, comunque sia, poi per un periodo...perché poi loro ti danno la possibilità anche di inserirti esternamente a lavorare, no? Per un periodo sono andato anche a lavorare in fiera a Milano City, sempre come tecnico. Questo è accaduto fino al 2014, anche perché poi col fatto che comunque sia di là *sono diventato responsabile, in falegnameria, no? Quindi il più delle volte facevo mezza giornata fuori e mezza giornata dentro*. Da una parte era bello, il fatto di essere responsabile. Poi dicevi, però...poi il fatto di uscire, cioè a volte pesava un po' di più, però...il fatto di non poter uscire in quanto responsabile. [...] Però, scelte...Tanto è vero che, comunque sia, sono ancora qui oggi, cioè, è cambiata sia l'associazione che la cooperativa ma comunque sia...l'idea è quella, poi, comunque sia, no? [...] C'era l'intento, poi, di costruire sempre un qualcosa, no? [...] Dopo il 2014...no, fino al 2015, scusa (2_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Oppure si può menzionare il caso di San Vittore, dove l'intervistata dichiara fieramente di aver ottenuto il permesso per svolgere lavoro all'esterno (art. 21) in qualità non soltanto di segretaria organizzativa, ma soprattutto di attrice del CETEC. L'eccezionalità dello status conquistato non consiste nella concessione del permesso bensì nell'ambito e nella qualifica professionale per cui viene riconosciuto, data la scarsa valorizzazione del teatro, e in generale delle professioni artistiche, come mezzo di reinserimento sociale. A tale riguardo la donna manifesta la volontà e la speranza di:

essere un'apripista perché questa mia esperienza sia...testimone, che l'arte è anche reinserimento personale, lavorativo e sociale e che sia la chiave che non apra solo la porta della cella ma che apre veramente possibilità per chi è San Vittore, chi è a Brescia, chi è in qualsiasi sezione femminile di un istituto italiano (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

Nel mio caso sono forse l'unica detenuta italiana che grazie a Dio esce a fare teatro, sono l'unica, ad oggi. Speriamo ce ne siano altre. Insomma, *speriamo che io sia un'apripista* che possa...diciamo che una delle cose che...di cui parlo molto anche con Donatella (*referito alla regista e fondatrice del centro*) è proprio *di essere io la testimonianza, no? perché l'arte non è mai riconosciuta come un lavoro, specie negli ambienti carcerari*. Anzi è sempre limitata ad essere un corso fine a se stesso ma poco, come posso dirti, poco valorizzata invece per quello che è il reinserimento sociale. Quindi cerco di trasmettere in questo momento questa mia esperienza, in mio articolo 21 attraverso i lavori artistici con Donatella, attraverso anche il lavoro di segreteria perché faccio anche quello, come abbiamo detto, perché sia apripista per detenute che verranno dopo di me insomma, perché purtroppo in carcere è come il cimitero c'è sempre posto (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

Qualche volta la produzione e l'allestimento di spettacoli e repliche comportano per i detenuti partecipanti all'attività teatrale forme di retribuzione e compenso, anche se va detto che l'inserimento lavorativo nell'ambito dello spettacolo dal vivo rappresenta una eccezionalità.

Poi se fai lo spettacolo vieni pagato, firmi un contratto, c'è un registro di presenze che dice che stai lavorando sotto a loro e un salario di 50 euro per spettacolo tra i 50 minuti e un'ora al massimo per quattro sere (12_DE_M_IPM_ER_Bologna).

In altri casi, pur non prevedendo una retribuzione o l'inserimento lavorativo, il teatro apre opportunità alternative di integrazione attraverso il volontariato, come nel caso di un detenuto in età pensionabile della Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia:

dicevano che appena esci poi riesci a trovare una sistemazione. Poi son stato io un po'...traviato da amici, cose...come Stefano (*riferito al regista e conduttore dell'attività teatrale e fondatore del Teatro dei Venti di Modena*) adesso che mi ha detto di provare, venire...a fare anche il volontario al circolo e al teatro. Insomma mi vuole inserire. Vedo che le aspettative...io adesso praticamente mi è stata data la pensione. [...] Perché ho reddito di pensione, ho lavorato molti anni. Ora con questa pensione posso fare anche il volontario. Negli anni che mi son rimasti. [...] Che non sono pochi, insomma...ho alcune...poi...voglio andare oltre. Sennò... (15_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

Ma anche prima della fine pena, la partecipazione all'attività teatrale dà adito a collaborazioni con altri enti territoriali, uscite e contatti con la società civile per dare continuità nell'interesse del detenuto verso il teatro. Il caso più rilevante di attivazioni di reti territoriali di collaborazione è costituito dall'esperienza di Bollate, ovvero dall'Associazione Prison Art, tramite la quale sono stati avviati accordi per la stipula di convenzioni con alcuni enti teatrali, come la Civica Scuola di Teatro "Paolo Grassi" e la Scuola di Teatro "Quelli di Grock" di Milano, finalizzati alla realizzazione di percorsi di formazione teatrale che prevedano la possibilità per i ristretti di partecipare ai corsi nelle sedi cittadine degli enti, e per gli allievi delle scuole di teatro di frequentare sessioni di laboratorio all'interno dell'istituto. Oppure ancora la collaborazione con Anteo³⁶⁶ per la realizzazione di un docufilm:

³⁶⁶ La conversione della sala teatrale interna alla II Casa di Reclusione di Bollate in sala cinematografica è stata promossa e realizzata attraverso una campagna crowdfunding lanciata da Associazione Visione Milano e Fuoricinema Srl (composta da Anteo, Cristiana Mainardi e Cristiana Capotondi). L'inaugurazione, avvenuta il 18 settembre 2019, ha visto la partecipazione, oltre che di circa 70 detenuti fra uomini e donne, personale di Polizia Penitenziaria, educatori, operatori e ospiti esterni e dell'allora Direttrice Cosima Buccoliero, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, di Lionello Cerri del Cinema Anteo, dell'attrice Cristiana Capotondi e di Cristiana Mainardi di Fuoricinema. All'inaugurazione è intervenuto anche il regista Premio Oscar Gabriele Salvatores, che ha presentato in anteprima al Fuori Cinema Bollate il film *Tutto il mio folle amore* proiettato fuori concorso al Festival del Cinema di Venezia 2019.

con Anteo [...] ci siamo lasciati con una futura collaborazione anche, tra virgolette, per cercare di mischiare magari la parte cinematografica con la teatrale, si pensava a un film documentario, una cosa alla Taviani, molto...in pratica...non alla Taviani nel senso, no? Sai, "Cesare deve morire", no? una cosa del genere. Magari fare le riprese di uno spettacolo: fai il backstage prima, poi lo spettacolo lo lasci lì, no? nel senso lo spettacolo vattelo a vedere a teatro però ti faccio vedere quello che c'è prima che racconti anche, no? Può essere questa un'idea (1_DE_M_CR_L_Milano_Bollate).

Lo stesso avviene nel caso di un giovane recluso nell'Istituto per Minori di Bologna, il quale ha potuto per la prima volta nel corso della propria esistenza recarsi a teatro con permesso del magistrato per assistere allo spettacolo della compagnia attiva all'interno.

Io sono uscito per vedere lo spettacolo di Paolo (riferito al regista che opera all'interno dell'istituto), non a farlo eh, a gennaio dell'anno scorso. Ho chiesto al giudice, perché Paolo mi ha detto che faceva lo spettacolo. Io e un altro ragazzo abbiamo fatto richiesta scritta al giudice e ce l'ha accettata e siamo andati accompagnati da un volontario...all'Arena [...]. Bello! Era la prima volta che andavo teatro! Ho visto lo spettacolo, poi siamo tornati. E c'erano tutti della compagnia. Billi era il regista (11_DE_M_IPM_ER_Bologna).

Ma più spesso le uscite sono correlate a rappresentazioni che hanno per protagonisti gli stessi detenuti aderenti al gruppo di teatro, quindi sono esempi ancora più calzanti della effettiva funzione reintegrativa e risocializzante del teatro.

La testimonianza di un giovane del "Beccaria" di Milano riporta di *Errare Humanum Est*, uno spettacolo sul tema della giustizia, del disagio e della devianza minorile, prodotto dall'Associazione Puntozero con i giovani dell'Istituto per Minori e rivolto ad un pubblico di coetanei, che portava il messaggio che il cambiamento e la maturazione personale, ma soprattutto il reinserimento sono possibili. Il teatro e le rappresentazioni in esterno, spesso derivate da forme di auto-drammaturgia, secondo le parole degli intervistati, svolgono il compito di restituire voce ai tanti detenuti 'invisibili e muti' per la società e di sensibilizzare la società civile, sollevando un dibattito pubblico riguardo al tema dell'esecuzione penale.

Ho fatto la Triennale nel 2019, [...] abbiamo fatto "Il Decameron delle donne" a novembre 2019 [...]; prima il 25 settembre in Paolo Sarti, questo bellissimo cortile di ringhiera lo spettacolo "Le voci di dentro" da dove poi è nata l'idea del blog e di dare comunque...di usare questo titolo *per dare voce a tante voci che non ce l'hanno perché sono rinchiusi e non hanno la mia stessa possibilità*. Poi appunto Bookcity dove è stato riproposto "Le voci di dentro" e adesso stiamo andando avanti con tutta un'altra serie di progetti (7_DE_F_CR_L_Milano_S. Vittore-distaccamento Bollate).

I risultati di queste 'messe alla prova' (o almeno, di quelle riportate dagli intervistati) sono entusiasmanti. Attraverso la rappresentazione, il detenuto trova gratificazione e riscontro

materiale sul nuovo self nello sguardo della comunità che in quel momento vi assiste. Sono molte le titubanze, le insicurezze e i rischi di fallimento che incombono sul soggetto che si presenta (talvolta per la prima volta in vita sua) davanti a un pubblico, ma quello che emerge dai vissuti è l'emozione della "riuscita", che dà il senso letterale di questa messa alla prova di fronte a se stessi, innanzitutto, ma soprattutto, di fronte allo sguardo degli altri. Il ritrovarsi "persone" dietro la maschera teatrale permette in definitiva di spogliarsi della maschera del detenuto, del reo.

Poi ci hanno portato anche fuori a fare teatro. E siamo stati...siamo...ci siamo riusciti. *E mi è piaciuto perché io non pensavo di avere questa esperienza, dicevo...mah...è un fallimento! Perché è la prima volta che lo faccio e invece dopo mi è venuto!* Eh è la verità! Ti fanno fare delle scene un po'...e invece dopo son riuscito. Come adesso con Stefano del teatro qua (*referito al regista*) ...che si fa Ulisse e io faccio la parte di Polifemo! [...] Che l'ho fatto già fuori al Teatro dei Venti...*e mi hanno premiato!* La BPER Banca...quella che finanziava, non so. E c'era anche il Vicesindaco, era stupito molto e gli ha chiesto a Stefano: "Ma chi è quell'attore?" E lui: "Eh no, guarda...quello è la prima volta che lo fa!" *E mi è riuscita.* Ed è difficile eh fare la parte di...è un sistema troppo lungo. Polifemo deve essere grosso, io so piccolo! Però ci siamo riusciti ed è venuta bene. (15_DE_M_CL_ER_Modena_Castelfranco).

È capitato che venivano ragazzi e ragazze per noi nuovi e noi per loro nuovi, inizialmente anche loro come noi la prima volta a fare teatro sono timidi, *magari pensano anche chissà questo cosa ha fatto*, ma un minimo di preparazione gli viene data. Ma poi dipende sempre delle persone capire il contesto. Comunque, anche noi *prima di essere detenuti siamo persone*. Dipende anche da come li accogliamo, parlare...non parlare. Poi man mano si allentano i rapporti e poi con gli anni magari entri in confidenza e racconti anche cose più personali (12_DE_M_IPM_ER_Bologna).

L'apertura del carcere alla comunità, l'ingresso della società civile, lo scambio con il territorio, attraverso la pratica teatrale e la rappresentazione costituiscono, per i detenuti aderenti all'attività trattamentali, l'occasione per affermarsi come creatori e portatori di bellezza, che questo, afferma un detenuto, "insegna" il teatro: il rigore del fare le "cose fatte bene" e la bellezza.

Perché io credo che la bellezza delle cose stia nelle cose fatte bene e quindi quando una cosa è fatta bene...il teatro...io vedo tante opere teatrali sono fatte bene, e quindi sì la bellezza, cioè ti incanti di fronte a qualcosa fatto bene. Io mi ricordo che quando tipo nell' "Amleto" magari non so...dovevo...magari per le entrate no? *e allora mi capitava di andare in fondo al teatro dove c'è tutto buio no? e vedi il teatro illuminato, eh, quasi quasi perdevo il tempo perché mi incantavo a guardare* (9_DE_M_CC_L_Bergamo).

Conclusioni

A livello micro, ovvero nella percezione dei detenuti, si consolida nettamente la convinzione riguardo al portato trasformativo della pratica teatrale, che sovverte l'ordine abituale, sia istituzionale, sia individuale. Rispetto all'ipotesi del potenziale trasformativo, ovvero che l'attività teatrale in carcere sia tanto più istituzionalizzata quanto più alteri gli assetti dell'istituzione, l'analisi ha messo in evidenza diverse dimensioni di cambiamento.

Per quanto concerne l'architettura e la disposizione degli spazi, abbiamo verificato alcuni significativi cambi di destinazione d'uso degli spazi: la riconversione degli ambienti di servizio – chiusi e limitati alla sola popolazione interna (detenuti, personale, volontari, operatori e professionisti che prestano opera entro le mura del carcere) – in ambienti assegnati all'attività e preposti al suo svolgimento, e, in maniera ancora più esplicita, in ambienti indipendenti dalla struttura penitenziaria aperti, all'accesso diretto degli esterni (come nel caso del Teatro Puntozero del Beccaria di Milano); ri-strutturazione degli spazi che in quest'ultimo caso, può essere interpretata come un ulteriore avanzamento della politica penitenziaria tesa all'apertura del carcere verso la società civile e alla proiezione del trattamento individualizzato e dell'esecuzione della pena verso il futuro reinserimento dei reclusi, attuata a partire dalla legge Gozzini (v. Cap. IV, par. 3).

Sul piano normativo e giuridico, il cambiamento da noi verificato riguarda la conferma dell'estensione del permesso di necessità alle attività teatrali (indipendentemente dalla gravità del reato o dalla durata della pena), eccezionalmente sperimentata già nei primi anni Ottanta (v. Cap. VII, par. 2), ed il riconoscimento concreto ed etico del valore del teatro come mezzo potenziale di reintegrazione del reo.

In ambito organizzativo, abbiamo notato come venga spesso data priorità al teatro rispetto ad altre attività trattamentali in deroga alla tendenza a ritenere la funzione educativa del teatro non equiparabile a quella assolta dalla scuola e dal lavoro (v. conclusioni del Cap. VI).

Infine, per quanto concerne la dimensione relazionale, possiamo affermare che il teatro compensa alcune carenze nella funzionalità rieducativa dell'istituzione penitenziaria, modificando le dinamiche relazionali dei detenuti nei confronti di altri reclusi, e dei detenuti nei confronti del personale – specie di Polizia Penitenziaria – andando così ad attenuare le tensioni e la conflittualità, dovute, da un lato, alla convivenza forzata e alla prossimità continua con

persone sconosciute e appartenenti a culture differenti; dall'altro, ai reciproci pregiudizi e alle immagini stereotipate su cui poggia la cultura carceraria dell'opposizione fra poteri (liberi e reclusi, guardie e rei) (v. Cap. II, par. 2).

Passando a considerare, dopo i cambiamenti sistemici, quelli avvenuti livello individuale, l'analisi evidenzia, quale indicatore di cambiamento individuale, il fatto che i detenuti partecipanti – una volta varcata la soglia, cioè deciso di parteciparvi – hanno mostrato una chiara determinazione a voler superare quel processo di infantilizzazione prodotto dalla detenzione ed evidenziato da Goffman nella sua indagine sulle istituzioni totali. In due casi di studio (Case di Reclusione di Bollate e Bergamo), si è visto come alla volontà espressa e alla credibilità manifestata dai detenuti nel preservare lo “spazio di libertà” sperimentato attraverso precedenti esperienze di teatro all'interno dei medesimi istituti, corrisponde un aumento della fiducia da parte dell'istituzione verso i reclusi che vi partecipano e verso l'attività stessa. Ciò nonostante, poiché tali eventi rappresentano un'eccezionalità tale da trovare difficilmente seguito, c'è ragione di ritenere che l'istituzione di fatto continui a trattare il detenuto secondo la consueta logica premiale, consentita dall'ordinaria amministrazione burocratica, senza lasciare spazio all'iniziativa personale dei detenuti.

Quanto alla seconda ipotesi del potenziale rieducativo, ossia che l'istituzionalizzazione del teatro in quanto ausilio utile al conseguimento del mandato costituzionale della risocializzazione e rieducazione del detenuto, sia tanto più probabile quanto più fornisce elementi utili alla valutazione del livello di rieducazione raggiunto dal condannato nel corso della pena, o quanto più la partecipazione all'attività è essa stessa oggetto della valutazione operata dall'équipe educativa, possiamo rilevare che:

- ad eccezione degli istituti per minori, il teatro non viene consapevolmente individuato ed impiegato dall'équipe educativa come strumento individualizzato per il recupero di uno specifico soggetto, dal momento che la presenza dell'attività viene segnalata per lo più attraverso il passaparola fra detenuti anziché attraverso una comunicazione diretta degli educatori ai potenziali utenti, e che la selezione dei partecipanti all'attività non è stabilita dai funzionari giuridico-pedagogici di riferimento degli aderenti ma è subordinata all'interesse di quanti fanno espressa domanda di ammissione;
- d'altro lato, per quanto inizialmente mossi da semplice curiosità o da motivazioni per lo più di natura strumentale legate al fatto di impiegare il tempo ed evitare occasioni di tensione e scontro

in sezione, o al fatto che il teatro sia un'attività che gode dell'apprezzamento della dirigenza e dell'équipe educativa (nonché dal Magistrato di Sorveglianza di competenza) e possa quindi offrire opportunità di uscita in permesso, gli intervistati manifestano una piena coscienza della funzione potenzialmente assolta dal teatro in carcere;

- dando espressione a risorse e aspetti cognitivi, emotivi, caratteriali e relazionali generalmente non manifesti, il teatro fornisce elementi di conoscenza più approfondita della personalità del recluso, contribuendo a modificare la valutazione (quasi sempre basata su scarni e superficiali elementi), stereotipata e semplicistica, da parte del personale nei confronti del detenuto e, al contempo, a compensare parzialmente le carenze osservative del comparto educativo imputabili al sottodimensionamento delle figure professionali preposte alla riabilitazione e al trattamento, all'ingente carico di lavoro e alla conseguente assenza ed estraneità di educatori e funzionari giuridico-pedagogici alla vita di sezione.

Per quanto dunque la partecipazione assidua e proficua all'attività di teatro rientri nella relazione di sintesi dell'équipe di osservazione fra gli elementi di valutazione dell'evoluzione della personalità in ragione del grado di adesione agli interventi rieducativi ed alle offerte trattamentali, ciò non dipende da, né è indice di, un particolare valore attribuito e riconosciuto all'attività in rapporto agli effetti che produce o all'impegno che richiede.

Relativamente all'ipotesi del reframing e contrasto al potere cognitivo del carcere, e quindi alla possibilità che il teatro introduca nel contesto penitenziario situazioni inedite che a loro volta strutturano frames cognitivi e interpretativi alternativi rispetto a quelli mediante i quali l'istituzione definisce l'insieme delle conoscenze e dei significati riguardo ad attività, azioni, ruoli e comportamenti, le testimonianze raccolte mettono in luce il reframing prodotto dalla pratica teatrale, rispetto a cinque sfere principali:

a) *dimensione corporea-emotiva-psicologica* (sviluppo della consapevolezza corporea, riduzione del livello di depressione, contenimento dell'aggressività e della diffidenza, controllo ed espressione di emozioni e sentimenti, aumento dell'autostima e della *self-confidence*, sviluppo dei sentimenti di empatia e solidarietà, potenziamento della capacità di ascolto, rispecchiamento, decentramento);

b) *dimensione comportamentale e attitudinali* (motivazione all'apprendimento e allo studio, incremento delle competenze linguistiche, rafforzamento delle abilità di lettura e scrittura,

potenziamento della capacità di collaborare e lavorare in gruppo, sviluppo della capacità immaginifica);

c) *dimensione sociale* (adesione ai valori condivisi, superamento del pregiudizio, sviluppo di relazioni positive con: civili, familiari, enti e associazioni);

d) *reintegrazione* (uscite per rappresentazioni, formazione professionale, inserimento lavorativo/retribuzione, volontariato);

e) *ridefinizione del concetto di sé e dell'identità* (rielaborazione del vissuto, rivalutazione di sé, desistenza dal crimine, proiezione e investimento sul futuro).

Partendo dal presupposto essenziale della rieducazione, e dal carattere di non obbligatorietà del trattamento individualizzato, è possibile affermare che la pratica teatrale fornisce strumenti atti a sviluppare un'analisi dei fattori sociali, culturali o psicologici che hanno contribuito allo sviluppo della propria carriera deviante ed una "revisione" critica di quei modelli di comportamento e di quei disvalori che hanno indotto l'adozione di una condotta criminale.

In particolare, in base alle testimonianze raccolte, possiamo ragionevolmente sostenere che, in un contesto tendente all'omologazione e alla manipolazione dell'identità in funzione delle aspettative di ruolo e di condotta imposte dall'istituzione, la partecipazione all'attività teatrale favorisce – attraverso la rielaborazione creativa, metaforica e simbolica dell'esperienza – la riappropriazione di sé e la rilettura del percorso esistenziale e criminale. In quanto 'luogo della possibilità' (seconda chance), il teatro opera come agente di cambiamento prospettando scenari futuri alternativi e traiettorie di vita differenti, e in qualche caso arriva addirittura a far intravedere – mediante l'acquisizione di specifiche competenze professionali – opportunità (ancora estremamente rare) di reinserimento lavorativo e reintegrazione sociale. Se è presumibile che l'adesione al teatro richieda necessariamente una disponibilità soggettiva alla messa in gioco e alla riflessione creativa, è altrettanto presumibile che quanto più il beneficiario dell'attività di teatro riesce nel processo di modifica e ridefinizione dei propri schemi cognitivi ed interpretativi, quanto più aumenta l'efficacia rieducativa del trattamento e quindi che tale *engagement* costante e proficuo abbia ricadute benefiche dirette o indirette sull'istituzionalizzazione dell'attività nel contesto carcerario.

Se tuttavia, la pratica teatrale può essere funzionale al recupero del reo durante il corso dell'esecuzione penale, è al momento del rilascio che l'esigenza di istituzionalizzazione si fa più cogente. Secondo l'opinione degli intervistati, perché possa realmente ed efficacemente sortire i

propri effetti a sostegno della reintegrazione e del reinserimento del detenuto, il teatro dovrebbe fare “parte della vita” del detenuto: all’istituzione spetterebbe cioè il compito di dare continuità e seguito al percorso intrapreso internamente al carcere, anche ‘fuori’ e di prevedere forme di accompagnamento nel momento in cui la reintegrazione nella società civile è resa più difficoltosa dagli effetti prodotti dalla stigmatizzazione come ‘ex-detenuto’; quando il senso di degradazione e di rifiuto da parte della società interiorizzato nel corso della carcerazione aumenta il rischio di recidiva.

Riguardo all’istituzionalizzazione del teatro, questa non è evidentemente l’unica carenza rilevata dai testimoni, che denunciano anche la mancanza di spazi dedicati adeguati; la ridotta possibilità di effettuare rappresentazioni in esterno; la scarsa visibilità riservata alle esperienze di teatro in carcere; l’insufficienza delle finanziamenti destinati ed auspicano una diffusione più massiccia e l’intensificazione a livello nazionale delle esperienze teatrali attraverso l’investimento a livello ministeriale e dipartimentale di risorse economiche e di personale adeguate, una maggiore integrazione dell’attività a livello organizzativo ma soprattutto un riconoscimento formale e concreto della partecipazione all’attività e dei risultati conseguiti attraverso la concessione di benefici e incentivi.

CONCLUSIONI

I limiti della ricerca

L'ambiente carcerario è fortemente ambivalente e contraddittorio, caratterizzato dalla contrapposizione dicotomica di rieducazione e neutralizzazione, potere e fragilità, controllo e dipendenza, gerarchia e identità, sicurezza e precarietà, dovere e discrezionalità, indifferenza e pretesa di cura, obbligo e responsabilità, privazione di libertà e richiesta di attivazione, apertura e restrizione, concessioni e privazioni, premi e punizioni, fiducia e diffidenza, attesa interminabile e insanabile mancanza di tempo. Il ricercatore che vi si accosti è chiamato ad affrontare sfide morali, emotive e relazionali, destreggiandosi tra procedure formali e informali, nel tentativo di acquisire la fiducia di chi lo popola, ad intraprendere un processo dinamico prima ancora che di comprensione del contesto, di ridefinizione di significati dati per assunti e scontati nella società civile e di negoziazione continua di posizioni, ruoli, relazioni, condizioni, accessi ed opportunità. Nonostante la familiarità con l'ambiente carcerario e l'abitudine all'agire ed interagire in assenza di giudizio, non ho potuto esimermi dal provare un sussulto emotivo in presenza di un giovane con un "fine pena mai", il primo che abbia mai incontrato nella mia carriera di operatore teatrale in carcere. Ma soprattutto non ho potuto evitare di chiedermi quale reato potesse giustificare una tale pena e se la gravità di tale atto potesse essere realmente 'compensata' da una punizione così assoluta; di pormi umanamente il dilemma riguardo a cosa fosse eticamente più giusto, se la condanna o la prospettiva della rieducazione; come avessero potuto verificarsi condizioni tali da indurre tale conseguenza, avendo ora di fronte a me un giovane con tante speranze e buoni propositi di riscatto e impegno nei confronti di altri detenuti e quindi della società civile.

Non ho potuto non indignarmi scoprendo, dai racconti di una funzionaria giuridico-pedagogica con una carriera di lungo corso (quando ancora non si erano verificati i gravi fatti del carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere, ovvero le umiliazioni, gli abusi e le violenze inferti il 6 aprile 2020 ai danni dei detenuti da parte degli agenti di Polizia Penitenziaria, per i quali sono oggi indagate 107 persone), della permanenza delle cosiddette "squadrette", spedizione punitive organizzate dagli agenti nei riguardi dei ristretti, anche in noti istituti della avanzata Lombardia, pur essendo consapevole che non avrei dovuto consentire in alcun modo che questa rivelazione

desse origine ad una generalizzazione e condizionasse da ricercatore né il modo di porsi nei riguardi degli agenti che avrei intervistato, né il modo di ‘intendere’ il mandato della Polizia Penitenziaria.

Ho provato frustrazione in molteplici e ripetute occasioni: nel constatare che relazionarsi con l’istituzione penitenziaria e avanzare delle richieste da operatore teatrale non ha lo stesso ‘valore’ e la stessa rilevanza che farlo da “Dottoressa” e da ricercatrice, sotto l’egida dell’Università; di fronte all’indisponibilità improvvisa dei detenuti (cui era stato assegnato nel frattempo un altro compito o un’altra attività) al momento dell’intervista o alla riduzione anch’essa non preventivata dei tempi concessi dal comparto sicurezza per le interviste alle persone ristrette, o alla perseveranza nel sottrarsi alle richieste di alcuni Direttori, forse restii all’idea di sottoporre le i propri istituti a monitoraggi e verifiche costruttive, forse semplicemente troppo impegnati nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria.

Più volte ho avvertito un senso di confusione e precarietà, dettato dal fatto, già enunciato, che ogni istituto ‘agisce’ singolarmente, in maniera diversificata, secondo logiche, routine e modalità differenti che dipendono dalla discrezionalità e dall’orientamento personale di chi riveste posizioni di comando, rendendo improbabile per un ricercatore conoscere e seguire una ‘prassi’ definita e determinata di azione e interazione.

Da ricercatore ho potuto rilevare, non senza rammarico, che il processo di socializzazione alle prescrizioni, ai codici dell’istituzione penitenziaria intrapreso più di dieci anni fa come operatore teatrale richiedeva ulteriori ‘avanzamenti’, specie per quanto concerne la ‘cultura’ dell’attesa e della sopportazione. I lunghi e sofferti tempi di attesa delle necessarie autorizzazioni e dei riscontri operativi prima di avere accesso al campo e ai soggetti della ricerca, contrastano con l’assiduità della presenza richiesta poi e con la urgenza di concentrare tale presenza in tempi contenuti, per non intralciare l’ordinario corso delle cose interne al carcere.

La percezione, tuttavia, della dilatazione del tempo e dell’attesa in conseguenza a logiche spesso oscure e sfuggenti, mi ha consentito di comprendere maggiormente la condizione dei detenuti, rispetto a quali a maggior ragione mi sono sentita investita del dovere di dare voce ai loro bisogni, sentimenti ed aspirazioni, per compensare con l’attenzione e l’interesse la sensazione di essere un “numero”, disperso in una moltitudine indefinita e priva di cura, e dare forse – anche se in maniera fugace – senso al tempo della pena, sospeso, eppure speso nella prospettiva del futuro.

Diceva bene Goffman (1961), a proposito del potere inglobante dell'istituzione totale, che non necessariamente cura e tendenzialmente 'manipola' per meglio amministrare e regimare i propri internati, e potenzialmente anche coloro i quali a vario titolo agiscono ed interagiscono al proprio interno. Civili compresi. Come suggerisce Francesca Vianello (2018), la cultura carceraria descritta da Clemmer (1940) e Sykes (1958) non coincide esclusivamente con il codice del detenuto e con la cultura specifica elaborata dalla popolazione detenuta in opposizione a quella istituzionale in reazione alle sofferenze e alla degradazione imposte dalla detenzione e agli effetti conseguentemente prodotti dalla stessa sulla percezione e definizione di sé, nel tentativo di resistere alle affezioni e alla condanna morale. Secondo la sociologa, il processo di prigionizzazione (Clemmer, 1940; Wheeler, 1961), ovvero di socializzazione alla cultura carceraria, non interessa esclusivamente i detenuti, né si traduce nella contrapposizione diretta fra ristretti e personale di custodia, ma investe tutti gli attori sociali che animano il contesto. Il "sapersi fare la galera" è un requisito che riguarda non soltanto i ristretti, ma anche direttori, funzionari, personale di Polizia Penitenziaria, volontari, professionisti esterni, e ricercatori ai quali spetta barcamenarsi fra gerarchie e ruoli, norme e regole, procedure e autorizzazioni, rappresentazioni e narrazioni, significati e linguaggi senza riuscire a coglierne appieno l'essenza e neppure la dimensione emozionale profonda, avendo sempre un accesso e una visione dell'intero sistema comunque parziali e condizionati da rapporti di potere.

E se la negoziazione è un processo che si ripete nella maggioranza delle ricerche qualitative, in un contesto sorvegliato e restrittivo quale quello penitenziario, tale processo può assumere manifestazioni parossistiche. Per realizzare il proprio lavoro sul campo, il ricercatore deve innanzitutto sottoporsi ad alcuni passaggi obbligati ed essere in possesso di alcuni requisiti fondamentali:

- 1) essere autorizzato a svolgere la propria ricerca dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, nello specifico dal Provveditorato Regionale di competenza che definisce i termini e le modalità di ingresso negli istituti;
- 2) ottenere l'autorizzazione del Direttore di ciascun singolo istituto ad accedere agli spazi, ad interagire con i testimoni ideali, ad utilizzare gli strumenti predisposti per l'indagine (ad esempio le tracce di intervista o il registratore);
- 3) ottenere l'adesione del personale, che 'filtra' le informazioni condivisibili e informa il ricercatore delle regole formali e informali vigenti all'interno dell'istituto e, qualora la ricerca si

rivolga alla popolazione detenuta, collabora alla raccolta dei dati, ovvero nella selezione dei potenziali intervistati e nell'attuazione pratica delle interviste stesse attraverso la predisposizione di contatti, spazi e tempi;

4) ottenere il consenso e la partecipazione dei detenuti (che in questo caso è dipesa comunque dalle figure istituzionali che hanno agito da intermediari e non dalla sollecitazione di altri detenuti o da approcci più strettamente etnografici come l'osservazione partecipante).

Considerato dunque il peso preminente assunto dal personale nello sviluppo dell'indagine, è necessario soffermarsi sulla percezione che il personale ha del ruolo di ricercatore, percezione che può evidentemente condizionare le decisioni, le azioni, le relazioni dalle quali dipende l'accesso al campo (alla struttura, come ai detenuti). In un contesto in cui identità e potere sono dimensioni strettamente correlate, il ruolo, la funzione e l'identità attribuite (e negoziate) dal ricercatore sono infatti essenziali nel determinare il grado di accesso consentito, le aspettative e la fiducia riposta da parte dell'istituzione ed in effetti, in qualità di 'esterno', al ricercatore viene chiesto di 'farsi riconoscere' rispondendo a domande su chi sia o cosa rappresenti, cosa faccia e a quale scopo sia lì, definendo la propria appartenenza al 'dentro' o al 'fuori', dall'arrivo in portineria (ed ogni volta che vi si ripresenta) fino all'ultimo gradino della scala gerarchica occupato dai diversi interlocutori. Cosicché, una volta identificato e 'collocato', il ricercatore viene conseguentemente 'trattato' da diversi interlocutori (personale e detenuti) in maniera coerente ed appropriata al ruolo e alla posizione attribuitagli.

In questo caso specifico, riteniamo che a contenere la presumibile ritrosia ad aprire la struttura allo sguardo di un esterno e di un estraneo da parte dei rappresentanti istituzionali dai quali dipende essenzialmente l'autorizzazione all'accesso (Direttore e Comandante) siano state probabilmente diverse caratteristiche: da un lato, lo status professionale, ovvero l'associazione all'università e la posizione di studentessa (di dottorato); dall'altro, l'oggetto dell'indagine, tema non particolarmente sensibile o problematico da poter trattare apertamente con un 'estraneo'; infine, l'abitudine sviluppata in anni di lavoro di operatore di teatro sociale all'interno del carcere ad 'esibire' – in un ambito di dominio prevalentemente maschile – un atteggiamento sobrio e credibile, un abbigliamento casual e modesto (distinguibile da quello dei funzionari) e a controllare quanto possibile l'impressione e l'immagine date di me.

Le interazioni iniziali con l'istituzione (a partire dai ruoli apicali e dagli scambi impersonali in ambito dipartimentale) hanno quindi evidenziato come il modo in cui ci si presenta e si introduce

l'oggetto di ricerca al fine di renderlo comprensibile e 'valevole', determinano la posizione che si assumerà al suo interno.

Nel corso dell'indagine, ed in particolare durante la raccolta dei dati, sono stati rilevati da parte del personale (direttori, esponenti del corpo di Polizia Penitenziaria con funzioni prevalenti di comando, funzionari giuridico-pedagogici) atteggiamenti variabili, dalla resistenza al diniego, dall'entusiasmo al coinvolgimento diretto, dalla sopportazione all'insofferenza, dalla cordialità alla superiorità. In alcuni casi, Direttori e Comandanti si sono sottratti anche solo alla presa di contatto, forse ritenendo la ricerca insufficientemente utile o una sospetta 'intrusione', oppure semplicemente per timore di un sovraccarico ulteriore di lavoro (in un momento peraltro complesso, data la pandemia da Covid 19) o un intralcio nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane. Altri si sono manifestati motivati, disponibili e interessati, forse anche a fare sfoggio di un concetto 'avanzato' di carcere e di gestione penitenziaria oppure intuendo che la ricerca potesse rappresentare una forma di riconoscimento del proprio operato.

Quanto ai funzionari giuridico-pedagogici – cui peraltro è stato richiesto di agire da *gatekeepers* (Gobo, 2001) e interporsi sia con la Direzione e il Comando, sia con i detenuti e mediare il loro consenso – le reazioni e le forme di partecipazione sono state molteplici. Alcuni hanno lasciato intendere che la presenza del ricercatore fosse intrusiva e disturbante rispetto all'ordinario e complesso corso delle cose, per il fatto di dover programmare il tempo per l'intervista stessa o per la mediazione con le altre figure istituzionali o con i detenuti, 'restringendo' le opportunità di accesso alla struttura e ai possibili intervistati; qualcuno ha condiviso con dovizia di dettagli e partecipazione emotiva le proprie impressioni riguardo alla propria esperienza professionale ritenendo l'intervista un'importante occasione di autoriflessività; qualcun altro ha risposto con asprezza a domande su questioni probabilmente ovvie nella propria concezione; altri si sono resi disponibili a 'scortare' il ricercatore all'interno e seguire l'intero processo di presa di contatto e di rilevazione dei dati, arrivando, addirittura in un caso, a proporsi di effettuare in prima persona le interviste non potendo garantire l'ingresso degli esterni per via della misure di contenimento dei contagi da Covid 19.

In ogni caso, anche quando pareva fossero state stabilite dinamiche relazionali positive, questo non ha esentato la ricerca dal subire variazioni impreviste (dall'impedimento ad utilizzare il registratore durante le sessioni di intervista, al mancato consenso a rilasciare le interviste; dall'annullare le interviste già programmate, alla riduzione del numero dei possibili intervistati,

alla modifica della modalità di colloquio), come a sottolineare che le negoziazioni non concernono solo la fase iniziale, e che le condizioni e le forme con cui viene definita la presenza del ricercatore all'interno dell'istituzione e l'adesione di quest'ultima all'indagine sono instabili e sfuggono alle intenzioni ed al controllo del ricercatore stesso, che mantiene rispetto alla struttura dell'istituzione una posizione marginale e di sudditanza.

La negoziazione ha poi comportato il fatto di dover assumere una posizione intermedia tra i rappresentanti istituzionali ed i detenuti, guadagnare 'da estraneo' la fiducia di entrambi, per muoversi all'interno della struttura in maniera quanto più indipendente, da un lato, ed instaurare un rapporto di apertura e scambio in assenza di giudizio, dall'altro. Nel rapporto con i detenuti, si è trattato di fare leva su quegli elementi condivisi (in questo caso il comune terreno d'azione del teatro) utili per attenuare le potenziali ed effettive distanze socio-culturali, dovendo scegliere se mantenere una certa distanza dal 'sistema' senza esprimere tuttavia giudizi negativi sull'amministrazione, e cosa e quanto condividere delle informazioni desunte dalle interviste al personale per sollecitare un diverso punto di vista sulle questioni emerse, e viceversa mantenendo fede alla promessa della massima affidabilità e riservatezza riguardo alle confidenze raccolte, senza tuttavia creare le condizioni per un fraintendimento riguardo al 'potere' di modificare l'andamento dell'attività all'interno. Il rapporto con i detenuti, per quanto limitato nella maggioranza dei casi (ad eccezione dei "lavoranti" che si occupano della gestione della sala cinematografica di Bollate, incontrati ad ogni sessione di intervista con gli altri partecipanti all'attività teatrale) al tempo del colloquio, ha implicato un senso di responsabilità verso i detenuti che in più di un'occasione mi hanno 'consegnato' le proprie opinioni e raccomandazioni facendo riferimento al fatto che potessi portare dei 'messaggi' all'esterno riguardo alla necessità della pratica teatrale.

All'esigenza di negoziare la propria posizione e le proprie alleanze per realizzare lo step immediatamente successivo, si è aggiunta quella di dover ridimensionare il campione effettivo per ragioni di indisponibilità ad essere intervistati di alcuni soggetti (soprattutto funzionari e dirigenti) o ad autorizzare le interviste ai detenuti (per motivi legati allo scoppio della pandemia intercorso). Ma, oltre ai generali 'ostacoli' nell'accesso al campo e ai dati, nella ricerca in carcere si presentano altri generi di limiti e di rischi, che implicano l'assunzione da parte del ricercatore di un atteggiamento e di ascolto, oltre che attivo, riflessivo (e autoriflessivo) e analitico, e che concernono gli interlocutori istituzionali, i detenuti, il ricercatore stesso.

Per quanto riguarda i *rappresentanti istituzionali*, il principale limite riguarda la rilevanza e l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai funzionari, in particolare dai dirigenti. Mentre chi svolge un ruolo operativo, ovvero i funzionari giuridico-pedagogici ha evidenziato in taluni casi alcune disfunzioni, per chi occupa posizioni apicali esiste l'eventualità che agli atti di interrogazione siano state date risposte che tendono a omettere o negare criticità del contesto e ad evidenziare solo aspetti funzionali e positivi del trattamento e della rieducazione, evidenziando in sostanza quello che dovrebbe essere e non quel che realmente è.

Relativamente alla controversa posizione del *personale di Polizia Penitenziaria*, il rischio rilevato nel corso della ricerca è quello di un punto di vista non 'oggettivo' o realistico da parte del Comandante o dell'Ispettore intervistato che si esprime per sé, e in generale per il corpo in base a quel che dovrebbe essere il mandato e l'adesione ad esso, mentre intervistati di altre categorie (e in qualche caso anche della stessa) hanno testimoniato di scetticismi da parte dei singoli agenti nei confronti della rieducazione e di resistenze personali, culturali ed ideologiche – spesso giustificate con la retorica della sicurezza – verso le attività trattamentali, gli operatori esterni e i detenuti, scetticismi ancora duri a morire, che tendono a consolidare la concezione della funzione custodiale e neutralizzante del penitenziario.

Più in generale, l'istituzione mediante i propri rappresentanti tende ad operare un filtro rispetto all'oggetto dell'indagine, a pre-selezionare, oltre che i tempi e gli spazi accessibili e gli strumenti utilizzabili, anche i dati acquisibili e le persone intervistabili, pre-determinando in qualche modo la disponibilità e l'interpretazione dei materiali empirici.

Per quanto concerne i *detenuti*, data la propria posizione di subordinazione, il rischio nella conduzione dell'indagine e delle interviste (limitato in questo caso dal fatto che, nonostante la preselezione effettuata da funzionari giuridico-pedagogici, in molti non sapessero in anticipo del colloquio programmato, né i motivi dell'intervista) è costituito dal fatto che, conoscendo gli obiettivi della ricerca e la posizione professionale del ricercatore, tendano a dare risposte 'normative', cioè a dire quel che presumono si aspetti da loro o quello che è più conveniente dire a livello strumentale, pensando di essere poi 'giudicati' da qualche rappresentante istituzionale o dai conduttori delle attività oggetto dell'analisi, e quindi subiscano una forma di pressione da parte dell'istituzione. Oltre a questa aspettativa di giudizio, l'altro ostacolo fondamentale nello stabilire una relazione di confronto e riconoscimento reciproco con i detenuti, normalmente

infantilizzati e inferiorizzati, è costituito dalla distanza sociale e culturale fra il ricercatore e l'intervistato

Per il *ricercatore*, il carcere rappresenta un campo più insidioso di altri: oltre alla possibilità di indurre involontariamente le risposte per eccesso di empatia o di 'immedesimazione' nella situazione, o di incorrere in *bias* interpretativi, ovvero nella tendenza a rilevare e leggere solo quanto disponibile ad ascoltare nel senso che meglio coincide con le proprie preconcezioni o con l'insieme dei valori e delle credenze ideologiche (di operatore teatrale, oltre che di ricercatore) o con la prefigurazione metodologica della ricerca, il limite principale è quello di essere in un qualche modo permeato dai paradigmi ideologici dei propri interlocutori e di vedere 'minacciati' il proprio operato e la propria oggettività. Da un alto, la dipendenza dall'istituzione rischia di generare nel ricercatore, anche in virtù del disagio di fronte 'all'inafferabilità' dell'istituzione stessa e del comune status sociale di libero e di 'giusto' condiviso con i suoi rappresentanti, la tendenza ad accogliere le istanze, le rappresentazioni e le giustificazioni istituzionali come credibili. Dall'altro, la naturale ed istintiva inclinazione ad assumere un atteggiamento simpatetico e solidale nei confronti degli 'oppressi' dall'istituzione, di fronte alle tante afflizioni e restrizioni di cui si ha netta percezione con l'ingresso e la frequentazione del carcere, espone il ricercatore al rischio di assumere ed esplicitare una posizione critica nei confronti della pena e dell'istituzione stessa.

I limiti evidenziati connotano la ricerca come il frutto dell'interazione coi diversi attori sociali, sviluppata per improvvisazioni, tentativi, aggiustamenti, intuizioni, percezioni: la relazione (e il racconto dell'altro), in questa come in qualsiasi altra indagine all'interno del carcere, hanno rappresentato un viatico oltre che di accesso e gestione organizzativa, di ulteriore conoscenza e di comprensione 'fisica', esperienziale ed emotiva, oltre che intellettuale delle logiche, delle pratiche, delle pressioni interne al carcere.

Nonostante il limite della non generalizzabilità e non oggettività dei risultati dovuta alla soggettività degli attori coinvolti, in primis del ricercatore, e alla specificità del fenomeno osservato, il campione – pur non rappresentativo – si rivela comunque significativo per un'indagine che intenda esplorare in profondità più che in estensione e capire le motivazioni che sottendono atteggiamenti, orientamenti e azioni degli attori sociali che esperiscono il carcere e conoscere nello specifico lo stato di evoluzione del processo di istituzionalizzazione della pratica

teatrale nel contesto penitenziario e approfondire le rappresentazioni, i significati, gli scopi che sottendono tale sviluppo e gli ostacoli che il processo incontra.

L'istituzionalizzazione del teatro: ipotesi e risultati a confronto

Livello Macro

Ipotesi dell'intenzionalità

L'ipotesi che il sistema penitenziario, in quanto sistema altamente burocratizzato e organizzato secondo una struttura gerarchica piramidale, possa essere modificato mediante una pianificazione razionale che preveda l'approvazione di decisioni e pratiche capaci di imporsi, è in questo caso solo parzialmente dimostrata dal momento che non vi è riprova della intenzionalità degli amministratori attualmente in carica di ricorrere al teatro come opzione specifica: la maggioranza dei rappresentanti istituzionali intervistati ha infatti "ereditato" l'attività, in corso da lungo tempo, dai propri predecessori. Possiamo tuttavia affermare che l'avvio delle attività (ricreative, culturali, sportive, artistiche) generalmente dipende dall'iniziativa di operatori ed enti esterni, anziché dall'anamnesi da parte di dirigenti e funzionari dei bisogni manifesti o latenti dei detenuti o delle necessità sollevate dalla gestione degli stessi. La mancanza di risorse economiche da investire negli interventi educativi esterni, ed i carichi di lavoro crescenti ed eccessivi (specie per il personale dell'area educativa), determinano una sostanziale "mancanza di cura" nei confronti delle attività e l'impossibilità concreta di effettuare una selezione delle proposte. Di conseguenza, nella quasi totalità dei casi, la proposta pervenuta incontra il favore dell'Amministrazione, a prescindere dalla qualità dell'intervento. Ne deriva che l'istituzionalizzazione dell'attività teatrale non dipende dalla scelta consapevole da parte degli amministratori di ricorrere intenzionalmente al teatro per via della sua valenza rieducativa ed efficacia trattamentale, e che i benefici che esso produce sui destinatari e sul contesto – pur ampiamente riconosciuti – non costituiscono la ragione che motiva l'avvio delle attività, bensì un effetto diretto. Tali ricadute positive assumono quindi un valore strumentale per l'istituzione stessa, contribuendo: al miglioramento dello stato di benessere psico-fisico e relazionale dei detenuti, fortemente compromesso da condizioni di privazione e sovraffollamento;

all'allentamento delle tensioni conflittuali interne all'istituto, fra reclusi, e fra reclusi e personale addetto alla sicurezza e alla custodia; al potenziamento della visibilità ed al ritorno d'immagine per l'istituto, e più in generale per l'Amministrazione Penitenziaria, qualora l'attività teatrale preveda spettacoli rivolti ad un pubblico esterno. Il "successo" del teatro contribuisce a rendere l'istituzione penitenziaria meno segregante ed oscura, più trasparente e più aperta allo scambio con la comunità. In tempi di crisi di legittimazione del penitenziario, inteso come luogo di neutralizzazione, afflizione e stigmatizzazione di soggetti indesiderabili (spesso criminalizzati e categorizzati come socialmente pericolosi in ragione della propria marginalità ed esclusione sociale), l'attività teatrale è tanto più istituzionalizzata quanto più contribuisce a sostituire alle conoscenze di senso comune relative al carcere una diversa narrazione ed un diverso concetto. Attraverso il teatro, il carcere si propone come luogo cittadino di produzione culturale, capace di assolvere efficacemente al proprio mandato istituzionale nel 'riformare' i soggetti devianti e indirizzarli alla reintegrazione nella società civile. Quale effetto inintenzionale al momento dell'avvio delle attività, ma oggettivo, il ricorso al teatro concorre quindi a sollecitare nei confronti del "nuovo carcere" l'attenzione, il plauso ed il senso di corresponsabilità sociale delle istituzioni e della comunità locale, nonché a superare l'isolamento ed il pregiudizio dai quali è afflitto.

Ipotesi della permanenza

In merito all'ipotesi che la regolarità e la persistenza nel tempo possano rappresentare indicatori dell'avvenuta istituzionalizzazione delle attività, le testimonianze raccolte in ambito istituzionale hanno consentito di individuare le ragioni essenziali per ritenere la pratica teatrale utile al raggiungimento delle finalità rieducative e all'adempimento dell'obbligo del rispetto della dignità umana della persona privata della libertà personale e per dare quindi continuità alle esperienze in corso, anche in caso di avvicendamento nelle posizioni apicali (evidenziando come l' "intelligenza" dei direttori entranti consista proprio nella capacità di accogliere l'eredità degli uscenti). I fattori di continuità evidenziati, riguardano principalmente i soggetti detenuti, l'istituzione, la società civile, ovvero:

- il gradimento dell'attività da parte di destinatari e le positive ricadute in termini di valorizzazione delle risorse personali dei detenuti e di acquisizione di nuove competenze, talvolta anche professionali;

- gli altrettanto positivi effetti prodotti sull'efficacia in termini di definizione del trattamento individualizzato da parte del comparto educativo, e di facilitazione del compito svolto dalla Polizia Penitenziaria di mantenere l'ordine e la sicurezza internamente all'istituto;
- lo sviluppo di rapporti di interazione diretta con il territorio che potrebbero facilitare il reinserimento e l'inclusione del detenuto, contrastando gli esiti desocializzanti e stigmatizzanti della carcerazione.

Tali fattori incidono favorevolmente sul consolidamento dell'attività teatrale all'interno dell'istituto, al punto da farla apparire agli occhi dei funzionari intervistati come consueta, abituale, quasi scontata, confermando quindi l'ipotesi iniziale. Ciò nonostante, l'istituzionalizzazione della stessa è in realtà ostacolata in primo luogo dalla penuria di risorse economiche messe a disposizione tanto dall'Amministrazione Penitenziaria quanto dagli enti pubblici territoriali. Per contrastare tale endemica insufficienza si rende necessario ricorrere a fonti alternative di finanziamento provenienti dal privato sociale, avvalendosi di eventuali reti di coordinamento regionale accreditate che tutelino le realtà di teatro carcere attive sul territorio regionale favorendo l'interlocuzione e la negoziazione con gli enti.

Ipotesi del rischio di collisione

L'ipotesi che la natura eccentrica del teatro rispetto alla rigida organizzazione e 'regimazione' operata dall'istituzione carceraria, contribuisca a rendere difficile comunicare e far comprendere all'istituzione l'essenza e la funzione stesse del teatro, innescando un rischio di collisione è comprovata dai dati raccolti. Le testimonianze segnalano infatti la tendenza all'inerzia, all'autoreferenzialità e la resistenza al cambiamento, e quindi all'istituzionalizzazione (in senso più conservativo) del teatro, da parte dell'istituzione. Tale inclinazione si manifesta mediante la reticenza degli agenti di Polizia Penitenziaria che, con l'avallo delle sigle sindacali, adducono pretesti di garanzia della sicurezza, dei ritmi di turnazione e dei diritti di categoria per assumere atteggiamenti ostativi. Le testimonianze raccolte dimostrano che tali ritrosie sono di natura non soltanto organizzativa, ma anche culturale ed ideologica e sono spesso fondate su una generale mancanza di fiducia della rieducazione, condivisa in parte anche dal personale dell'area trattamentale. Per contrastare e superare tali resistenze i testimoni prospettano strategie diverse,

impennate, da un lato, sulla collaborazione e la condivisione di obiettivi e presupposti progettuali a livello verticistico e fra aree specifiche (educativa e sicurezza); dall'altro, sulla capacità da parte degli operatori teatrali esterni di conciliare le proprie esigenze con quelle dell'istituto e di adattarsi a regole, prassi e procedure proprie del carcere.

Livello meso

Ipotesi della sinergia fra operatori teatrali e personale penitenziario

L'analisi organizzativa condotta a livello meso ha messo in luce come, nonostante l'apparente convergenza nell'attribuire all'attività teatrale non soltanto una funzione ricreativa o culturale, ma anche formativa e rieducativa, la relazione fra operatori teatrali e istituzione non si configura automaticamente come un solido rapporto di partenariato, ma presenta invece notevoli difficoltà di comunicazione e di comprensione del portato trasformativo del teatro, spesso accentuate da un "vuoto di conoscenza" rispetto al linguaggio performativo in generale, e alle modalità di azione e sviluppo progettuale del laboratorio teatrale, in particolare. Tali difficoltà, oltre ad accrescere il rischio di collisione, si traducono in un senso di estraneità, da parte degli operatori e in una adesione e volontà di cooperazione parziali, da parte dell'istituzione. È diffusa, infatti, fra gli operatori, la convinzione che la persistenza e lo sviluppo dell'attività teatrale dipendano non da una visione organizzativa di insieme, né dalla tensione cooperativistica verso un obiettivo comune e condiviso, bensì dalla personalità, dagli orientamenti e dalla lungimiranza di chi, in quel dato momento, riveste ruoli di dirigenza e di comando. Tale senso di subordinazione e provvisorietà, solo parzialmente compensato dall'autorevolezza conferita all'operatore dall'adesione al Coordinamento regionale di teatro e carcere (nel caso dell'Emilia Romagna), è anzi ulteriormente aggravato dalla percezione netta del gap culturale esistente e di un fraintendimento riguardo al senso profondo del teatro, che quindi viene equiparato ad un diversivo o all'intrattenimento e relegato nell'ambito del volontariato. Tale fraintendimento, probabilmente imputabile ad una carenza di formazione e ad una diffusa riserva verso la validità del trattamento individualizzato, richiede un processo di accompagnamento progressivo all'accettazione del teatro da parte dell'istituzione: gli operatori teatrali sono chiamati cioè ad

assumere un atteggiamento di rispetto e trasparenza, di comprensione e dialogo costante, mediante il quale favorire lo sviluppo di una diversa sensibilità nei propri interlocutori istituzionali. La naturalizzazione dell'attività teatrale è quindi condizionata dall'accettazione 'sistemica' da parte dell'istituzione, che si verifica generalmente nel momento della rappresentazione aperta al pubblico, quando si rendono evidenti i risultati prodotti in termini sia di motivazione, di realizzazione e di risorse personali dei detenuti protagonisti, sia di superamento del pregiudizio e della diffidenza nei confronti del carcere da parte della società civile. La supposizione che il consolidamento e l'istituzionalizzazione della pratica teatrale dipendano dalla natura del rapporto instaurato con l'istituzione ed i suoi esponenti, e siano proporzionali al grado di collaborazione e partenariato raggiunto, è dunque smentita: i dati raccolti dimostrano infatti che se l'istituzione penitenziaria costituisce un unico universo, essa si articola tuttavia in esperienze diversificate e singolari per cui ogni istituto costituisce un mondo a sé per metodo di lavoro, stile di governo e tipo di relazioni instaurate, vocazione trattamentale o piuttosto custodiale, livello di flessibilità. Ogni istituto si configura quindi come portatore di peculiarità, logiche e routine che rendono precari gli equilibri interni poiché non trovano necessariamente riscontro normativo e legittimità formale, ma dipendono dalla discrezionalità e dall'orientamento personale di chi assume posizioni apicali di comando. All'operatore teatrale esterno spetta dunque imparare "a farsi la galera" a sua volta e sottoporsi ad un processo di socializzazione all'ambiente e di negoziazione del proprio ruolo e delle proprie possibilità di azione e interazione, confermando in qualche modo la teoria sviluppata da Francesca Vianello (2018), che il processo di prigionizzazione non riguardi esclusivamente i detenuti, ma che la fragilità del contesto, la penuria di risorse ed il senso di precarietà e insicurezza investano tutti gli attori che agiscono all'interno del penitenziario, strutturandone le risposte di adattamento. Così, l'operatore di teatro esterno che introduca nel contesto modalità di azione e relazione differenti da quelle consolidate, finché non avrà ultimato il proprio processo di assimilazione, ovvero di interiorizzazione delle forme adeguate di comportamento e comunicazione, delle regole, alle prassi, alle limitazioni e alla subordinazione vigenti, costituirà una minaccia alla inerte riproducibilità del sistema e si esporrà alla resistenza del sistema stesso.

Ipotesi della mobilitazione del potenziale interazionale e simbolico.

La supposizione che il superamento dell'inerzia istituzionale mediante l'istituzionalizzazione della pratica teatrale, ovvero la sua integrazione nella routine, dipenda da un'autorità carismatica ossia dalla capacità di visione di chi in quel momento esercita l'autorità, e al contempo, dalla capacità dell'operatore teatrale di conquistare sul campo fiducia e consenso, nonché di suscitare un bisogno, e quindi una domanda rispetto alla proposta educativa offerta ai destinatari/beneficiari, è parzialmente validata. Se è vero, infatti, che ad esercitare l'autorità è in prima istanza il Direttore d'istituto, seguito dal Comandante che presiede alla gestione della sicurezza, è anche vero che questi agiscono di concerto con, e spesso dietro esortazione del, funzionario giuridico-pedagogico responsabile dell'area educativa che accoglie *in primis* le proposte educative e trattamentali, nonché la domanda degli eventuali utenti. Nei casi esaminati inoltre, poiché nella maggioranza le esperienze teatrali sono in corso da lungo tempo, ad essere rilevata non è tanto l'avvedutezza con la quale la dirigenza autorizza l'avvio dell'attività, inaugurando il processo di istituzionalizzazione, bensì "l'intelligenza" che la dirigenza mostra nel sapere "ereditare" dai propri predecessori scelte proficue. Per quanto concerne invece l'operatore teatrale, il superamento della diffidenza e della ritrosia istituzionali sono determinate da molteplici fattori. Innanzitutto, il livello di competenza e la qualità artistica e professionale, i soli fattori che possano efficacemente contrastare la tendenza da parte dell'istituzione a concepire l'attività come un mero diversivo e intrattenimento, come un'occasione di svago che renda più umana e tollerabile la condizione detentiva o come il riempitivo che consente di impiegare costruttivamente il tempo della reclusione, quel tempo "sprecato" e "inutile", "derubato dalla propria vita" descritto da Goffman (1961). Ancora, a favorire l'accettazione del teatro nella prassi 'quotidiana' del carcere sono le diverse abilità che il conduttore rivela di possedere, nel condurre il gruppo, nel suscitare in esso non soltanto un desiderio ma una 'urgenza' di continuità trasformando un'attività, ritenuta dall'istituzione opzionale, in una aspettativa ed una necessità irrinunciabili, nell'apprendere la cultura e il codice penitenziario e quindi nell'acquisire conoscenza del contesto, ma soprattutto nel 'dare segno' di riconoscere ed apprezzare gli sforzi compiuti dall'amministrazione e dal personale per consentire (e soprattutto concedere) lo svolgimento dell'attività e di tutti quegli eventi aggiuntivi al laboratorio, ad esempio gli spettacoli in sede o le repliche fuori sede, che comportano un dispendio ulteriore di

energie, risorse e mezzi. I dati raccolti sembrano dunque ribadire che se, da un lato, il carcere esige rispetto ed ‘accoglie’ solo quanti mostrano consapevolezza e circospezione, d’altro lato il singolo operatore, per ottenere il riconoscimento dell’istituzione, deve saper subordinare le proprie ‘pretese’ alle spesso irragionevoli ed incongrue regole dell’organizzazione penitenziaria, pur nel tentativo di preservare il proprio ruolo e perseguire le proprie finalità.

Ipotesi delle conseguenze istituzionalizzanti

Il processo di istituzionalizzazione si configura come duplice e per certi versi ambiguo: per un verso, richiede che interazioni, condotte, ruoli, pratiche e attività siano riportate a modelli e forme consolidate, ripetute e ripetibili in maniera invariata e senza ulteriore bisogno di definizione, e comporta la riaffermazione ed il consolidamento di tali modelli e forme in abitudini, routine, schemi fissi di azione e interazione; per un altro verso, secondo l’insegnamento goffmaniano, l’istituzionalizzazione comporta una ‘manipolazione’ dei soggetti che li renda passibili di controllo e burocraticamente amministrabili. Allo stesso modo, la pratica teatrale, per godere della considerazione necessaria e sufficiente per agire da elemento di cambiamento nei confronti non soltanto dei soggetti che lo praticano, ma della stessa istituzione, deve essere ricondotta a routine. D’altro canto, la routinizzazione e l’adattamento ai dettami istituzionali comporta per il teatro il rischio di manipolazione e di ‘regimazione’, ma soprattutto di perdita del proprio portato ‘rivoluzionario’ e trasformativo. Tale supposizione però, secondo i dati raccolti, è solo in parte vera. Nonostante la piena coscienza da parte dell’operatore teatrale del fatto che il carcere sia una macchina ‘infernale’ che esercita (e talvolta abusa di) un potere definito da Goffman “inglobante”, infinitamente superiore rispetto all’individuo, esistono forme di ‘resistenza’ attraverso le quali il teatro può sfuggire il pericolo del ripiegamento su se stesso e della rinuncia al proprio potenziale trasformativo. L’opposizione alla volontà di assimilazione dell’istituzione si manifesta attraverso alcuni tratti precipuamente teatrali, come il rigore e la disciplina che guidano il processo artistico-creativo e che consentono di trasformare le ‘provocazioni’ o le limitazioni poste dall’istituzione in motivi di lavoro o temi narrativi, oppure l’elasticità e la disposizione alla collaborazione, ma anche attraverso l’applicazione di propri criteri e parametri (diversi evidentemente da quelli istituzionali) nella selezione dei partecipanti

all'attività, o la forzatura positiva dei vincoli organizzativi e normativi ai fini della produzione creativa.

Livello micro

Ipotesi del potenziale trasformativo

Rispetto alla congettura che l'istituzionalizzazione dell'attività teatrale in ambito penitenziario sia proporzionale alle modifiche che l'attività stessa attua o innesca nei confronti di quegli aspetti oggettivi – spaziali o strutturali, organizzativi e procedurali, normativi – che determinano e condizionano la vita detentiva, le testimonianze raccolte danno conferma di questa ipotesi e introducono due distinti piani di cambiamento: quello istituzionale e quello individuale.

Sotto il profilo istituzionale, i cambiamenti strutturali (estremamente significativi considerando che gli spazi, o meglio la mancanza di spazi adeguati, rappresenta una delle principali criticità nello sviluppo della pratica teatrale in carcere) solo in rari (ma eccezionali) casi concernono la 'ristrutturazione' dei locali, mentre più generalmente riguardano la modifica nella destinazione ad uso teatrale di ambienti di servizio. Più rappresentativa, dal punto di vista normativo e giuridico, è la giustificazione dei permessi di necessità per motivi correlati alla pratica teatrale (rappresentazioni, workshop, repliche, residenze artistiche, ecc.) e indipendenti dalla gravità del reato e dalla durata della pena. Tale estensione costituisce infatti un sostanziale riconoscimento del valore rieducativo del teatro quale mezzo di facilitazione potenziale del reinserimento sociale del reo. I cambiamenti apportati all'assetto organizzativo costituiscono invece un aspetto controverso e di difficile interpretazione, rispetto al quale vi è maggiore divergenza di prospettiva. Mentre gli operatori teatrali lamentano difficoltà di comunicazione e organizzazione interna che danno origine a sovrapposizioni temporali nello svolgimento delle attività e impedimenti nella partecipazione regolare al gruppo teatrale da parte dei detenuti, i rappresentanti istituzionali sottolineano come il coordinamento delle aree interne sia finalizzato ad una programmazione anticipata efficace e consenta di evitare tali malfunzionamenti. Infine, sebbene dalle testimonianze raccolte fra funzionari e operatori parrebbe che il teatro mantenga una posizione, per quanto rilevante, comunque marginale nei confronti della scuola e del lavoro (quali attività più 'istituzionalizzate', appunto), i reclusi intervistati non soltanto riportano di

soluzioni alternative negoziate al fine di sopperire ad eventuali sovrapposizioni ma della “priorità” riservata al teatro in caso di concomitanza.

Sul piano relazionale/individuale, emerge come il teatro contribuisca in termini generali allo sviluppo di capitale sociale necessario al reinserimento sociale della persona reclusa, sviluppandone la capacità o l’opportunità di mantenere e sviluppare relazioni positive. Il comune e mutuo impegno nella realizzazione di un obiettivo condiviso all’interno del gruppo e del laboratorio di teatro riattiva e rafforza le abilità cognitive e sociali, nonché le competenze affettive del soggetto detenuto. In tal senso, il teatro compensa alcune delle carenze rieducative dell’istituzione, integrandone e potenziandone le funzionalità, modificando (all’interno di un contesto multiculturale e potenzialmente conflittuale, date le pressanti condizioni di vita in totale e costante contiguità con persone sconosciute, assenza di intimità e pressante controllo, in ambienti vetusti e sovraffollati) e dinamiche relazionali dei detenuti nei confronti dei propri pari e nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria, primo referente ed interlocutore per il detenuto. Rispetto alla questione dei rapporti tra reclusi e staff, ancora poco dibattuta a livello teorico, i dati raccolti rivelano come la rappresentazione teatrale funga da “cerimonia istituzionale”, assolvendo la funzione evidenziata da Goffman (1961/1968, p. 121) di riduzione delle distanze e delle differenze sociali, culturali e morali, di allentamento delle tensioni e delle reciproche rigidità, o meglio di “avvicinamento” fra gruppi sociali antitetici, in modo che entrambi possano tendere in maniera solidale e univoca al raggiungimento degli scopi istituzionali, ma soprattutto che agenti ed educatori possano ‘adottare’ un’immagine maggiormente positiva del detenuto. D’altra parte, agendo potenzialmente sulle distanze e le differenze fra detenuti e staff, nonché sul rovesciamento (momentaneo, limitato al tempo dell’azione scenica) dei ruoli e dell’ordine, il teatro rappresenta un fattore di destabilizzazione degli equilibri tale da giustificare e motivare il rifiuto, emerso dalla testimonianze – nonostante gli auspici contrari – di costituire gruppi teatrali misti, che vedano la partecipazione anche del personale.

L’indicatore che maggiormente valida l’ipotesi che l’attività teatrale possa essere ritenuta istituzionalizzata quanto più comporta ed attua cambiamenti, riguarda la dimensione personale del detenuto. Le testimonianze raccolte raccontano di situazioni esemplari di ‘ingaggio’, ovvero di coinvolgimento e implicazione, responsabilizzazione e autodeterminazione tali da indurre i detenuti ad avviare o riprendere in maniera autonoma, con il favore e la fiducia

dell'Amministrazione, percorsi indipendenti di produzione teatrale. Tali esperienze (Bollate e Bergamo), costituiscono tuttavia un'eccezione, nella misura in cui, pur assumendo attraverso la concessione di ricompense (encomi) un atteggiamento paternalistico, l'istituzione si mostra impermeabile all'innovazione e concede ai detenuti di rendersi "visibili" ai propri occhi senza che la loro iniziativa divenga sistematica.

Ad eccezione di questi casi più eclatanti, i dati rivelano che – indipendentemente dalle motivazioni iniziali (curiosità, svago, occupazione del tempo, opportunità di uscita) – il teatro risponde al bisogno del detenuto di soddisfare la propria esigenza di socialità e di comunità e al contempo di esprimere la propria individualità, e ancora di investire su di sé e sulle proprie risorse, di riscoprire ed affermare la propria identità di persona umana e sottrarsi ai giudizi di valore, alla logiche di etichettamento e di identificazione con il proprio ruolo criminale, imposti dalla detenzione.

Ipotesi della rieducazione

Quanto all'ipotesi che l'istituzionalizzazione del teatro quale mezzo di facilitazione della risocializzazione e del reinserimento del detenuto sia tanto più probabile quanto più la partecipazione all'attività sia oggetto della valutazione dell'équipe educativa e fornisca alla stessa elementi di giudizio utili, essa è totalmente smentita. I dati suggeriscono che il teatro non viene concepito e deliberatamente impiegato (e quindi 'suggerito', proposto, o caldeggiato) dal personale addetto al trattamento individualizzato come strumento atto al recupero di uno specifico soggetto e quindi l'adesione all'attività è subordinata all'iniziativa personale degli interessati che fanno richiesta di ammissione (essendone venuti a conoscenza tramite il passaparola fra i detenuti o generici annunci affissi in sezione). A fronte di questa mancanza di consapevolezza, vi è invece da parte dei detenuti la netta percezione che, oltre ad essere un strumento sociale di conoscenza e superamento dei reciproci pregiudizi fra teatro e comunità, e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle condizioni di esecuzione della pena, o, in taluni casi, un'occasione di formazione professionale e apprendimento di competenze e abilità tecnico-pratiche da impiegare in futuro in ambito lavorativo, il teatro costituisce un viatico per la ridefinizione della propria identità e per la propria emancipazione dal ruolo

criminale. Dalle testimonianze raccolte possiamo evincere che il teatro modifica la percezione di sé del detenuto, contribuendo così a contrastare gli effetti prodotti dal processo di disculturazione che lo rende incapace di affrontare e gestire le situazioni tipiche della vita quotidiana del mondo esterno, qualora vi faccia ritorno (Goffman, 1961), nonché dalla degradazione fisica e psicologica subita attraverso la reclusione: attraverso il teatro, al vittimismo e alla sensazione di inadeguatezza cui viene addestrato dalla istituzione, il detenuto sostituisce un concetto di sé nuovamente (di nuovo e in modo per certi versi inediti) accettabile di uomo capace, proattivo, responsabile.

Per quanto, quindi, la partecipazione costante e fruttuosa all'attività teatrale disveli l'evoluzione della personalità compiuta dal soggetto recluso e fornisca all'equipe preposta alla rilevazione e alla valutazione di tale processo rieducativo e risocializzante di maturazione elementi preziosi di conoscenza e di giudizio (positivo), essa rientra nella relazione di sintesi quanto una qualsiasi altra proposta trattamentale, indipendentemente dal valore attribuitole, dello 'sforzo' che richiede, o dalla portata degli effetti indotti. Le carenze osservative dovute al sottodimensionamento del personale dell'area educativa e al sovraccarico di lavoro, e conseguentemente all'"assenza" dell'educatore di riferimento e alla mancanza di contatto diretto e concreto con la quotidianità del detenuto, vengono parzialmente compensate dai resoconti per lo più spontanei degli operatori teatrali, che sono tuttavia insufficienti a 'dipanare' il rischio che l'educatore valuti le persone detenute non per ciò che sono realmente, ma per ciò che strumentalmente scelgono di mostrare di sé.

Ipotesi del reframing

Attraverso la dimensione immaginifica, metaforica e simbolica, il teatro introduce nel contesto penitenziario situazioni alternative ed inconsuete, strutturando frames cognitivi e interpretativi diversi rispetto a quelli con i quali l'istituzione definisce il proprio sistema di significati e conoscenze riguardo ad azioni, condotte, ruoli, prassi, eccetera. Relativamente alla presupposizione che l'istituzionalizzazione del teatro in carcere sia strettamente correlata alla capacità di prospettare al detenuto ruoli alternativi rispetto a quelli che era solito rivestire nella società civile e a quello assunti all'interno del carcere in conformità alle aspettative

dell'istituzione e dello staff, non sussistono nelle testimonianze dei detenuti evidenze dirette. Tuttavia, possiamo ritenere dimostrata l'ipotesi considerando che le ricadute prodotte sul soggetto recluso in termini di risocializzazione, di risveglio cognitivo ed emotivo, di reframing ovvero di proiezione verso il futuro e verso condizioni inedite di vita rispetto alla carriera delinquenziale, di attivazione di dinamiche intersoggettive e collettive contrarie alla passività, all'omologazione e all'individualismo imposti dalla vita carceraria, rientrano fra i motivi che dal punto di vista dei rappresentanti istituzionali (in particolare direttori e funzionari giuridico-pedagogici) giustificano, legittimano e inducono l'istituzionalizzazione del teatro.

Dal punto di vista dei detenuti la pratica teatrale esercita impatti positivi su diversi ambiti dell'esistenza: fisico, emotivo e psicologico; attitudinale; sociale e identitario. Così, mentre accresce le cosiddette *soft skills*, la consapevolezza di sé, l'autostima, la capacità di controllare e l'esprimere emozioni e sentimenti, il teatro diviene uno strumento di apprendimento di conoscenze e abilità, di potenziamento delle competenze intellettuali, e (raramente) di formazione professionale. Attraverso la propria dimensione collettiva, la pratica teatrale contribuisce inoltre a sviluppare il senso di responsabilità e la disposizione alla collaborazione, a migliorare le relazioni sociali, a superare barriere, pregiudizi e preconcetti, a riconoscere come propri i valori e le norme condivise. Mediante la rielaborazione creativa, metaforica e simbolica dell'esperienza, il teatro concorre alla rilettura critica del proprio vissuto esistenziale e criminale, alla riappropriazione di sé, ovvero alla revisione dei modelli di comportamento e azione ed alla ridefinizione degli schemi cognitivi ed interpretativi con cui il soggetto definisce la realtà, prefigurando come possibili opportunità, scenari e ruoli differenti e paralleli. La revisione critica della carriera deviante e la ridefinizione dell'identità, ingenerati dal teatro, direttamente (quando l'azione teatrale prende le mosse dalla ricostruzione autobiografica dell'esperienza e del vissuto del soggetto), o indirettamente (attraverso l'immedesimazione e l'identificazione con il personaggio), costituiscono la premessa per il reinserimento sociale della persona detenuta ed il fondamento cognitivo ed emotivo per "pensarsi" e "sentirsi" in maniera diversa: capace di rivestire altri ruoli e altre posizioni, capace di generare bellezza e stupore nell'atto creativo, capace di una scelta personale di cambiamento consapevole, ossia di una presa di distanza e una desistenza dal crimine,.

Per quanto il teatro abbia un impatto relativo sul reinserimento lavorativo del reo, che solo raramente avviene mediante l'esercizio dei mestieri ad esso correlati, non potendo spesso

garantire opportunità di lavoro dignitose e concrete, le evidenze raccolte dimostrano che la pratica teatrale ha un'incidenza diretta sulla risocializzazione del detenuto, contribuendo ad aumentare l'efficacia rieducativa della pena e del trattamento.

Lo stato dell'arte: l'istituzionalizzazione della pratica teatrale dagli Stati Generali del 2015 ad oggi

La ricognizione, l'indagine e la riflessione promosse dal Tavolo 9 degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale, indetti nel 2015 dal Ministero della Giustizia, concernevano essenzialmente tre aree tematiche: istruzione, cultura, sport, intesi quali strumenti necessari e utili allo sviluppo individuale del sé, all'attuazione di cambiamenti positivi, al potenziamento della consapevolezza di sé e dell'attitudine alla convivenza con gli altri. Cultura, istruzione e sport vennero allora concepiti come convergenti verso un comune obiettivo: quello di restituire significato al tempo dell'esecuzione della pena, sostituendo alla concezione negativa della detenzione come tempo sottratto alla vita o di tempo di attesa, una connotazione positiva quale opportunità di ritrovamento e revisione di sé e acquisizione di competenze fondamentali per l'avvio di un percorso di reinserimento sociale. Il presupposto essenziale di tale assunto è infatti la visione della rieducazione non soltanto come processo individuale di riflessione critica ed etica, ma come possibilità di generare o ripristinare connessioni positive con il tessuto sociale, attraverso l'apporto di molteplici attori ed un'offerta variegata di proposte formative, nonché la responsabilizzazione e la promozione dell'autonomia del detenuto.

Relativamente all'attività teatrale, il tavolo si riproponeva di censire tanto le attività più datate, quanto i progetti pilota, attraverso una 'mappatura' della loro fruibilità e della presenza di spazi adeguati o dedicati, delle fonti e delle modalità di finanziamento delle attività, della continuità nel lungo periodo, delle prassi di accesso del pubblico esterno agli eventi culturali proposti all'interno dei penitenziari, degli effetti in termini di riduzione del tasso di recidiva, eccetera. L'intento del Tavolo era essenzialmente quello di avviare una riflessione sull'opportunità di configurare il teatro come attività "istituzionalizzata" negli istituti di pena: 1) definendo gli standard minimi di competenza e formazione specifica degli operatori in modo da favorire la relazione con la popolazione detenuta coinvolta nelle attività e garantire il buon esito delle stesse; 2) valutando l'opportunità di fornire linee guida e progetti di formazione nei campi della

cultura, dell'arte e dello sport per gli operatori del contesto penitenziario; 3) precisando il ruolo svolto dal volontariato culturale, artistico e sportivo nell'ambito del trattamento, individuando più precisamente i diritti e i doveri degli operatori volontari rispetto all'istituzione penitenziaria; 4) valorizzando, ai fini della valutazione del percorso penitenziario, i risultati artistico-espressivi e relazionali conseguiti dai detenuti impegnati nelle attività e favorendone la continuità nella partecipazione, evitando trasferimenti in altre sedi.

Dalla ricognizione effettuata derivarono alcune proposte concrete, in diversi ambiti, alcune strettamente connesse alla realizzazione delle attività teatrali, altre più generali:

Strutture, spazi, dotazioni tecniche per lo svolgimento delle attività teatrali; accesso del pubblico

- completare e mantenere aggiornato l'applicativo DAP di descrizione delle condizioni materiali di detenzione di ciascun istituto attraverso l'immissione dei dati relativi agli spazi per attività teatrali e, più generalmente culturali; documentare la portata di un fenomeno che rappresenta "una delle maggiori eccezioni culturali non solo dei nostri Istituti di pena, ma del nostro Paese", per analizzarne e comprenderne l'utilità ed il portato;
- introdurre gli spazi per le attività culturali e teatrali nell'insieme degli standard adottati per la progettazione di nuovi istituti o per la riconfigurazione di quelli esistenti, contribuendo a ridefinire lo spazio detentivo in ottica non custodiale, bensì trattamentale;
- favorire l'apertura verso l'esterno, semplificando le procedure di accesso alle rappresentazioni teatrali da parte del pubblico esterno e ampliando consistentemente la possibilità di rappresentazioni teatrali all'esterno da parte delle compagnie interne, attraverso la collaborazione con Regione, Comuni e/o privati e l'inserimento degli spettacoli nella programmazione dei teatri cittadini, nonché la creazione delle condizioni necessarie per lo scambio di spettacoli ed esperienze di teatro carcere fra Paesi europei.

Fruibilità dei percorsi culturali; buone prassi e criticità relative alla formulazione dei Piani di Istituto (in particolare i progetti pedagogici) e alla sorveglianza dinamica

- distribuire le mansioni e le funzioni svolte dal funzionario giuridico-pedagogico su più figure professionali (operatore culturale, operatore sportivo, counselor per l'orientamento

scolastico e universitario) dedicate all'orientamento e counseling, alla progettazione, organizzazione e valutazione delle attività istruttive, culturali e sportive e al mantenimento dei rapporti con l'ambiente esterno (enti istituzionali e volontariato);

- superare, sul piano formale dei documenti ufficiali (in particolare le circolari) e su quello del merito, il concetto di 'intrattenimento' riservato alle attività culturali, tuttora spesso proposte come elemento 'aggiuntivo' del piano trattamentale;
- coinvolgere attivamente il personale di Polizia Penitenziaria nell'organizzazione e nella gestione delle attività culturali, favorendone l'adesione positiva e superando un implicito concetto di 'concessione' ancora nella cultura quotidiana degli istituti;
- richiedere al Dipartimento di invitare le Direzioni ad eliminare le situazioni di incompatibilità tra l'iscrizione alle attività trattamentali, ai corsi scolastici e l'attività lavorativa;
- ripensare il sistema dell'offerta trattamentale ai fini del reale reinserimento nella società, includendo nelle attività anche le persone in esecuzione penale esterna, le quali mantengono il diritto di attingere alle opportunità culturali e formative.

Attività teatrali: funzione della cultura, formazione operatori, ruolo volontariato culturale ed artistico, fonti di finanziamento

- inserire nell'Ordinamento penitenziario, un sistema di regolazione delle attività culturali e della loro fruizione come attività "strutturanti" la vita detentiva in modo analogo a quanto già previsto per il lavoro e l'istruzione;
- istituire nell'organizzazione dell'Amministrazione Penitenziaria una figura professionale specifica con competenze nell'ambito dell'espressività artistica e della pratica culturale attiva;
- stipulare un Protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e MIBACT volto a favorire azioni comuni sui temi del teatro in carcere, della musica e delle altre forme culturali negli istituti penitenziari;
- organizzare percorsi formativi specificamente incentrati sulla valenza e la realizzazione delle attività teatrali, rivolti a: 1) personale dei singoli istituti penitenziari (direttori, educatori, agenti); 2) operatori del teatro in carcere e ai

rappresentanti delle istituzioni, che prevedano esperienze di tirocinio e tutoraggio di almeno un anno presso situazioni già professionalizzate; 3) pubblico del teatro in carcere.

Valorizzazione dell'attività teatrale ai fini della valutazione del percorso penitenziario; prassi di accesso del pubblico esterno; trasferimenti

- semplificare l'accesso del pubblico al teatro attraverso l'invio della sola lista dei partecipanti alla Magistratura di Sorveglianza per presa visione, senza necessità di autorizzazione preventiva per ogni singolo spettatore;
- adottare, analogamente a quanto proposto per l'istruzione, il portfolio (o libretto formativo), uno strumento di documentazione e certificazione dei percorsi formativi compiuti e dell'acquisizione di competenze, oltre che di auto-orientamento e responsabilizzazione della persona, che accompagni il soggetto nel suo percorso riabilitativo e gli consenta di portare a termine il processo anche in occasione di trasferimenti (magari volontari) in altri istituti o in sede di ritorno alla vita civile all'esterno del carcere;
- ridurre a casi di assoluta necessità i trasferimenti di persone impegnate in attività collettive consolidate di natura teatrale e culturale.

Confrontando la situazione attuale con le proposte e le raccomandazioni elaborate dagli esperti che aderirono al Tavolo dedicato durante gli Stati Generali, possiamo sostenere sulla scorta delle testimonianze raccolte nel corso della ricerca, che molte delle attese di allora sono state disilluse e che l'istituzionalizzazione del teatro resta lungi dal realizzarsi.

Quanto alla sistematizzazione della pratica teatrale, il quadro emerso dall'indagine condotta rileva che l'attività teatrale, spesso di alto profilo artistico, è certamente strutturata e non occasionale: ad eccezione di alcune esperienze sperimentali o di recente avvio, le attività prese in esame hanno ormai un lungo corso e risultano consolidate, indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia dei penitenziari che costituiscono il campione, le quali incidono piuttosto su aspetti puramente organizzativi quali: la formazione del gruppo e il livello di *turn over* fra i partecipanti, la durata dell'intervento, la possibilità di effettuare rappresentazioni in esterno o

l'eventuale presenza in simultanea di più laboratori (generalmente rivolti ad un diverso target: uomini e donne, detenuti di circuiti diversificati) condotti talvolta da enti ed operatori distinti. Ciò nonostante gli operatori teatrali, lo ribadiamo, accusano un profondo senso di estraneità e precarietà rispetto all'istituzione imputabile a: un "vuoto di conoscenza" da parte del personale; una scarsa consapevolezza del potenziale rieducativo e qualitativo insito nel teatro; una mancanza di comunicazione e condivisione progettuale e di processo; una parziale adesione da parte dell'istituzione per effetto dei quali lo sviluppo e la permanenza dell'attività restano subordinati alla discrezionalità dei dirigenti e conseguentemente alla disponibilità del personale a 'tollerare' l'ulteriore aggravio di lavoro. Non trova infatti riscontro la richiesta avanzata nel corso degli Stati Generali di una regolamentazione e di una collocazione specifica nella trama normativa dell'Ordinamento penitenziario delle attività culturali in quanto attività strutturanti la vita detentiva, al pari dell'istruzione scolastica e della formazione al lavoro, per cui l'offerta delle attività culturali resta confinata all'iniziativa di alcune amministrazioni illuminate e non viene percepita come un dovere costituzionale.

A ciò si aggiungono molte altre criticità evidenziate dai testimoni.

A parte significative ristrutturazioni (a Bollate e al Beccaria), il dato più rilevante riguarda il persistere di ambienti inadeguati per dimensioni, collocazione e allestimento, di uso non esclusivo, spesso destinati ad altri scopi (corridoi, rotonde, biblioteche, aule). L'altra significativa carenza riscontrata è quella più in generale di una pianificazione nazionale, e nello specifico, di risorse finanziarie, stanziata a livello ministeriale, necessarie per garantire la qualità della proposta, la professionalità degli operatori esterni, la continuità nel lungo periodo nello svolgimento delle attività,. Quanto alle fonti di finanziamento pubblico, si rileva inoltre una disparità di trattamento nel sostegno economico riservato alle esperienze teatrali in ragione del fatto che l'attività possa rientrare o meno nel novero delle proposte di formazione professionale ed essere erogata da un ente formatore riconosciuto ed accreditato, ed essere quindi ritenuta funzionale al reinserimento lavorativo, ragione per cui i dirigenti raccomandano un ulteriore sviluppo della funzione professionalizzante e formativa del teatro. Dirigenti, operatori e detenuti invocano unanimemente una maggiore diffusione, il rafforzamento e l'incremento, l'innalzamento qualitativo delle attività, sul territorio nazionale, attraverso una politica nazionale di promozione della cultura teatrale (tanto negli istituti per adulti, quanto in quelli per minori), che prescindano e trascenda la volontà personale di chi riveste una posizione apicale all'interno del

singolo istituto ed integri pienamente il teatro nel percorso formativo e rieducativo dei rei, rendendola curricolare e ‘obbligatoria’ e predisponendo un riconoscimento effettivo, e non solo formale, della sua valenza trasformativa mediante la concessione di premi e benefici funzionali alla liberazione anticipata ai partecipanti che abbiano profuso impegno e sacrificio. A tal riguardo, non si rileva peraltro sia stata adempiuta l’introduzione delle attività culturali nel portfolio di certificazione delle competenze acquisite e del percorso effettuato, come auspicato dagli esperti degli Stati Generali.

Come già sottolineato nella relazione del Tavolo 9 degli Stati Generali, è possibile ovviare alla marginalità, precarietà e transitorietà dei progetti teatrali in ambito penitenziario soltanto attraverso l’esatta definizione a livello normativo (nazionale e regionale) del loro valore e della loro funzione, non come mero intrattenimento, riempitivo, svago o diversivo per la popolazione detenuta finalizzato a rendere più sopportabili le afflizioni imposte dalla detenzione, bensì come strumento trasformativo funzionale, da un lato, al cambiamento istituzionale; dall’altro, allo sviluppo e alla realizzazione della personalità del reo e quindi alla sua risocializzazione e reintegrazione quale membro attivo e competente della società, nonché (come messo in luce da alcuni studi statistici) all’abbattimento della recidiva. Le testimonianze raccolte confermano infatti che la pratica teatrale, agisce sul piano psicologico, etico ed estetico, quale strumento di rielaborazione del vissuto e di ridefinizione del sé, favorendo la non-reiterazione di schemi cognitivi e comportamentali contrari al rispetto delle norme sociali, nonché l’emancipazione dalla alienazione e dall’omologazione indotte dalla carcerazione.

Nonostante l’enfasi posta da dirigenti e funzionari sulla necessità di contrastare l’isolamento e gli effetti segreganti del carcere attraverso l’apertura al territorio e la promozione di una ‘nuova’ immagine del penitenziario quale luogo di produzione e circuitazione culturale anziché come luogo di afflizione e neutralizzazione, si deve rilevare che non vi è testimonianza di una semplificazione delle procedure di accesso degli spettatori e che non in tutti gli istituti è prevista la presenza del pubblico, per ragioni spesso legate ad esigenze di sicurezza; in alcuni casi, anzi, viene ancora ritenuta problematica anche la compresenza fra pubblico esterno e familiari dei detenuti o fra pubblico esterno e pubblico di detenuti. La presenza degli spettatori tuttavia costituisce un aspetto fondante e imprescindibile del teatro inteso come relazione e come azione del guardare e dell’essere guardati: del guardare *a se stessi* e, in senso introspettivo, *in se stessi*, attraverso il rispecchiamento e l’immedesimazione con l’altro, rielaborando e controllando

l'immagine di sé da offrire alla percezione e alla partecipazione del pubblico, specie di quello esterno. In tal senso, il teatro oltre che rappresentare uno strumento di riappropriazione di sé, della propria individualità e identità, diviene un ponte che, gettato verso la società civile, facilita la conoscenza ed il riconoscimento reciproco ed il superamento del pregiudizio. Similmente, anche le opportunità di rappresentazioni *extra moenia*, quale coronamento di un percorso e messa alla prova attraverso il ritorno – momentaneo e mediato dalla finzione – alla vita in esterno, variano sensibilmente e non esistono linee guida comuni di cui le direzioni possano tenere conto nella concessione dei relativi permessi premio. I detenuti intervistati suggeriscono in tal senso di adottare una strategia promozionale dando maggiore visibilità mediatica, a livello non soltanto locale, alle diverse esperienze teatrali e alle produzioni artistiche che ne scaturiscono.

Relativamente al consolidamento e alla tutela dei percorsi teatrali, è doveroso introdurre un paragone. L'art. 4, comma 4, del Regolamento di esecuzione penitenziaria (DPR 230/2000), stabilisce che, in presenza di corsi scolastici, le direzioni degli istituti siano tenute a favorirne la partecipazione predisponendo orari di svolgimento compatibili con altre attività e siano evitati quanto possibile interventi che possano interrompere la partecipazione a tali corsi o i trasferimenti dei detenuti ed internati impegnati in attività scolastiche (e nel caso in cui il trasferimento non possa essere differito o sia ritenuto comunque opportuno, assicurino al detenuto la continuità didattica nella nuova sede). Per quanto concerne, invece, la continuità e la conciliazione della partecipazione alle attività teatrali con attività lavorative, scolastiche e ricreative, gli intervistati riportano testimonianze di difetti di organizzazione interna che si traducono in sovrapposizioni con altre attività (colloqui), con la scuola e con il lavoro, di mancate tutele in occasione dei trasferimenti e di una sostanziale 'inferiorizzazione' dell'attività teatrale rispetto a quella scolastica o lavorativa.

Ad eccezione del singolo caso della donna detenuta cui è stato concesso di proseguire l'attività teatrale avviata in istituto anche a seguito del trasferimento in un'altra struttura, nella percezione dei reclusi intervistati, il trasferimento rappresenta oltre che una 'minaccia' alla continuità e alla buona riuscita del percorso riabilitativo intrapreso, una vanificazione del significato e dello scopo del trattamento individualizzato, nonché degli sforzi compiuti in tale direzione dagli operatori, interni ed esterni. A garanzia dell'efficacia del processo risocializzante, i testimoni auspicano anzi che l'attività teatrale frequentata all'interno dell'istituto possa trovare continuità e

contiguità anche in esterno, al momento della liberazione, quando le 'insidie' della reintegrazione (stigmatizzazione, pregiudizio, mancanza di reti di supporto, difficoltà nel trovare un alloggio o un lavoro, precarietà dei legami affettivi logorati dalla lontananza) si fanno più pericolose, a riprova del fatto che non è stato dato seguito alla raccomandazione formulata dagli esperti in occasione degli Stati Generali di includere sistematicamente nelle attività culturali e formative anche le persone in esecuzione penale esterna.

Rispetto alle opportunità di lavoro in esterno (ex art. 21) in ambito teatrale, va constatato che esse sono ancora molto limitate e sporadiche.

Quanto al personale, il maggiore coinvolgimento, attivo e positivo del personale di Polizia Penitenziaria all'organizzazione e gestione delle attività culturali auspicato in sede degli Stati Generali, continua ad incontrare riserve culturali, ideologiche ed organizzative per effetto delle quali lo svolgimento delle attività teatrali viene percepito al contempo come una concessione da parte del personale, e come un aggravio di lavoro e di responsabilità. Per ovviare a tali resistenze, i rappresentanti istituzionali intervistati individuano due diverse soluzioni: quella dell'azione sinergica e coordinata fra i diversi settori dell'istituto penitenziario, e quindi della condivisione e della comunicazione formale ed informale fra aree (in particolare, Area Educativa e Area della Sicurezza); e quella dell'adozione di una logica di partenariato da parte degli operatori esterni, ovvero di un atteggiamento di collaborazione, comprensione e dialogo teso alla ricerca di un'intesa progettuale e operativa. Rispetto invece alla possibilità che il teatro contribuisca a modificare la percezione e la valutazione del detenuto da parte degli agenti e ad 'alleviare' la contrapposizione fra controllati e controllori, detenuti e operatori considerano auspicabile la formazione di laboratori integrati con detenuti e agenti, mentre alcuni dirigenti ritengono sarebbe necessario favorire, attraverso il teatro, la formazione non soltanto degli agenti di Polizia Penitenziaria, ma del personale in generale, direttori compresi, al fine di acquisire competenze personali coerenti con il complessivo processo di rieducazione sociale svolto dall'istituzione e con la compartecipazione integrata del personale di Polizia e di quello dell'area educativa nell'adempimento del compito di osservazione e conoscenza diretta del detenuto.

Relativamente all'area trattamentale, operatori teatrali e detenuti coinvolti nella ricerca denunciano rispettivamente uno scarso interscambio con il comparto educativo ed una scarsa 'presenza' e conoscenza del contenuto e delle metodologie del teatro da parte dei funzionari giuridico-pedagogici. A fronte di ciò, e in conformità con quanto proposto dagli esponenti del

Tavolo 9, gli operatori teatrali ritengono sarebbe necessaria una figura professionale con specifica competenza nel campo dell'espressività artistica e della pratica teatrale che possa fungere da facilitatore nella realizzazione dei progetti, coordinare le attività, monitorare la qualità e la ricaduta trattamentale ed offrire sostegno e orientamento ai detenuti che intendano parteciparvi o per i quali la partecipazione al gruppo teatrale potrebbe rappresentare un innesco evolutivo rilevante.

Per quanto riguarda invece la revisione della figura del funzionario giuridico-pedagogico e la ripartizione delle sue funzionalità fra diverse e specifiche figure professionali suggerita agli Stati Generali, non si ha testimonianza che sia avvenuta, ma solo, per contro, di una endemica insufficienza numerica a fronte di una popolazione detenuta crescente e sempre più variegata, culturalmente composita, spesso contraddistinta da un forte disagio sociale e psichico, e di incombenze amministrative e burocratiche, oltre che educative, sempre più pressanti, che, per stessa ammissione dei funzionari intervistati, impediscono di riservare ai detenuti e alle attività trattamentali la "cura" necessaria.

Infine, per quanto concerne la qualifica degli operatori teatrali, non si ha testimonianza da parte degli interlocutori che siano stati definiti, come indicato dal Tavolo, gli standard minimi di competenza e formazione specifica degli operatori, né istituiti presso il DAP e l'ISSP corsi di formazione ed aggiornamento sul sistema penitenziario rivolti agli operatori teatrali, sebbene sia stata istituita nel 2017 dal Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, la *Patascuola di Teatro Carcere*, un progetto formativo rivolto agli operatori che intendano acquisire metodologie e strumenti con preciso riferimento al contesto carcerario.

Fattori e indicatori di istituzionalizzazione: convergenze e divergenze nella prospettiva dei diversi attori sociali

Oltre a questi punti di divergenza e analogia con il programma stilato negli Stati Generali, la triangolazione delle prospettive dei diversi attori sociali coinvolti nell'attività teatrale (rappresentanti istituzionali, operatori teatrali e detenuti) ha messo in evidenze numerose convergenze, in particolare per quanto concerne i fattori di istituzionalizzazione rilevati dalle diverse parti. Tra questi, il primo e più rilevante è certamente il gradimento dei partecipanti

all'attività, ovvero il grado di interesse, di coinvolgimento, di partecipazione, e ancora il livello di costanza, entusiasmo ed adesione con cui i detenuti scelgono di prendere parte al gruppo di teatro. Al riscontro dei partecipanti si accostano le ricadute ed i benefici rilevati in termini di benessere psico-fisico e relazionale dei reclusi e quindi di convivenza pacifica fra persone assegnate a sezioni differenti, diverse per etnia, religione e cultura.

Sul fronte della conduzione, un fattore di assoluta importanza è la "serietà" degli operatori esterni e la validità della proposta: la professionalità e l'abilità organizzativa, la qualità artistica, il metodo, la formazione ed il livello di preparazione e competenza, la capacità di gestione del gruppo, messe modestamente a servizio della buona riuscita del processo e della 'cura' dei partecipanti e non della propria gratificazione narcisistica. A fianco di queste qualità di carattere più professionale, i rappresentanti istituzionali riconoscono come essenziali alla istituzionalizzazione della pratica teatrale anche altre caratteristiche proprie degli operatori, come la personalità, l'autorevolezza e la sensibilità, la dedizione al progetto e la convinzione con la quale vengono perseguiti gli obiettivi preposti, il rigore e la disciplina, la capacità di suscitare un bisogno negli utenti dell'attività medesima e al contempo, di guadagnarsi la fiducia del personale, mostrando duttilità e un'attitudine alla collaborazione e all'adattamento nei confronti dell'istituzione.

Un altro elemento essenziale riguarda la formazione professionale e l'acquisizione da parte dei ristretti partecipanti alle attività di teatro di competenze e abilità, spendibili nell'ambito della produzione, della gestione e dell'allestimento di eventi dal vivo.

Per quanto concerne invece le ricadute sull'istituzione, il fattore determinante è senza alcun dubbio la visibilità ed il ritorno di immagine (più rassicurante, efficiente ed efficace nel realizzare il mandato costituzionale della rieducazione e del reinserimento, nell'offrire opportunità concrete ai detenuti e nel suscitare il loro impegno): la promozione di un nuovo concetto di carcere come luogo di cultura e di apertura, che si attua mediante la partecipazione della società esterna (cittadini, scuole, rappresentanti delle istituzioni pubbliche, enti del terzo settore e del privato sociale) ed il potenziale sviluppo di reti e di rapporti a livello territoriale. In secondo luogo, nella percezione del personale penitenziario, ad incidere sulla istituzionalizzazione della pratica teatrale è la facoltà di attenuare i fattori di rischio, le tensioni e i potenziali conflitti fra detenuti ed agenti e di facilitare i compiti di sorveglianza e preservazione dell'ordine, in virtù della riduzione della soglia di bisogno del detenuto e della pressione sugli

agenti per il soddisfacimento delle esigenze primarie. I presupposti messi in luce, parallelamente, da direttori, funzionari, rappresentanti del corpo di Polizia Penitenziaria, operatori teatrali e detenuti riguardano innanzitutto la lungimiranza e la volontà del dirigente, e in seconda battuta, la disponibilità del personale preposto alla custodia e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza ed il coinvolgimento della Magistratura per quanto concerne l'autorizzazione all'ingresso del pubblico e la concessione dei permessi premio nei riguardi dei detenuti-attori. In senso più generale, la condizione imprescindibile per l'istituzionalizzazione del teatro è la fiducia di fondo nella rieducazione e conseguentemente la predisposizione ad investire sulle persone e sul lungo periodo per realizzare il fine della risocializzazione dei rei.

La messa a confronto delle diverse prospettive ha inoltre reso evidenti alcuni indicatori di avvenuta istituzionalizzazione della pratica teatrale:

- A) la presenza (limitata nel concreto a tre casi) di un agente preposto alla gestione, all'organizzazione e al coordinamento delle attività rieducative (anziché alla sola della sorveglianza degli ambienti in cui si tengono), in aggiunta al funzionario giuridico-pedagogico responsabile dell'area educativa e referente delle stesse;
- B) lo svolgimento dell'attività in assenza di sorveglianza da parte del personale di Polizia Penitenziaria;
- C) l'ingresso (massiccio) del pubblico esterno (per più repliche);
- D) la riqualificazione degli spazi (in mancanza di ambienti appositamente adibiti e progettati) o la presenza di spazi adeguati allo svolgimento delle attività e delle rappresentazioni teatrali nonché all'accoglienza del pubblico;
- E) l'estensione del permesso di necessità (Art. 30 O.P.) anche a quei detenuti-attori che per posizione giuridica, gravità del reato, circuito di assegnazione (ad esempio l'Alta Sicurezza) non sarebbero titolari del diritto di goderne;
- F) la garanzia di continuità nella realizzazione degli interventi teatrali, anche in circostanze di particolare gravità (evasioni) o ricorrendo a mezzi inusuali (come il collegamento online su piattaforma durante la sospensione degli ingressi in occasione della pandemia da COVID 19);
- G) la sospensione del trasferimento del detenuto attore in un altro istituto in virtù della partecipazione all'attività teatrale;

H) l’inserimento della raccomandazione a svolgere attività di tipo teatrale nelle linee guida del Progetto Territoriale Unitario e la disposizione di un impegno di spesa attingendo ai fondi distribuiti dal Provveditorato Regionale per la realizzazione del Progetto di Istituto.

Tabella 1 – *Distribuzione indicatori per istituto*

	C.C. Bergamo	C.C. Cremona	C.C. San Vittore - Milano	II C.R. Bollate - Milano	IPM Milano	C.C. Pavia	C.R. Vigevano	IPM Bologna	C.R. Parma	C.C. Ferrara	C.C. Forlì	C.L. Castelfranco Emilia
A Agente addetto		+				+	+					
B Nessuna sorveglianza		+	+	+	+	*		+	+	+	+	+
C Pubblico esterno	+	+(Solo famigliari)	+	+	+	+	+	+		+	+(Solo invitati)	+
D Spazi adeguati o riqualificati	+	+		+	+	+	+		+	+(Sala polivalente trasformata in sala di lavoro attrezzata)		+(Sala “fatta propria”)
E Permesso 30 O.P.			+(Femminile)**	+		+(Protetti)	+(Alta Sicurezza)			+		
F Continuità anche in caso di circostanze gravi	+(Arresto Direttore e personale)				+(Evasione) (Attività online)		+(Attività online – Sez. Maschile)	+(Indagine Direttore e personale)		+(Evasione)	+(Attività online)	
G Mancato trasferimento			+(Partecipazione attività teatrale nonostante trasferimento)									+(partecipazione a repliche nonostante il trasferimento)***
H Fondi PRAP****	+	+		+				+			+	

* Dato non rilevato

** Natura del permesso non specificata

*** Dato non confermato

****Dati forniti dai dirigenti degli istituti, non coerenti con quanto rilevato attraverso le interviste agli operatori teatrali

Un’ultima considerazione.

Secondo la cornice teorica nella quale di inserisce la ricerca, il carcere, nonostante le spinte riformiste e umanizzanti degli ultimi decenni, si mantiene in precario equilibrio fra funzione retributiva, assetto custodiale e finalità di rieducazione. La funzione retributiva – basata sull’idea di corrispondere al male compiuto attraverso la trasgressione della norma e l’offesa di un determinato bene, qualcosa di altrettanto negativo – si traduce nella privazione della libertà del reo e nella soddisfazione del bisogno emotivo-psicologico di compensazione della comunità. L’assetto custodiale e neutralizzante si esprime mediante elementi simbolici come sbarre, mura di cinta, cancelli, blindi ed è finalizzato al mantenimento dell’ordine fra i detenuti e della sicurezza dell’istituto attraverso la presenza di agenti, sistemi di videosorveglianza, battiture, ispezioni, ecc. La rieducazione, abbracciata da entrambi i fronti, istituzione e detenuti, come finalizzazione della pena – che diviene così umana e legittima per l’una, transitoria e indirizzata al futuro per gli altri – risponde più che ad un obiettivo oggettivo realmente perseguito, alla necessità di giustificazione della pena e del carcere moderno.

Questo precario equilibrio non è dovuto né a utopia e neppure, per contro, a disillusione, ma ‘soltanto’ di impedimenti e carenze. Carenze strutturali dovute all’inadeguatezza degli spazi; carenze di personale educativo numericamente insufficiente per l’assolvimento di molteplici compiti e per il soddisfacimento dei bisogni diversificati e complessi di una popolazione detenuta in costante aumento; carenze di formazione da parte del personale preposto alla custodia, quello che più frequentemente e più direttamente interagisce con i detenuti e fra i quali serpeggia ancora il principio “del buttare la chiave”; carenze organizzative e di comunicazione fra aree e comparti; carenze nel mantenimento dei rapporti affettivi e familiari dei condannati e nelle occasioni di connessione con l’esterno, con il territorio e la comunità; carenze di opportunità (di formazione, di istruzione, di lavoro, di accesso alle misure alternative) e di attività trattamentali mirate ed efficaci; carenze istituzionali nel garantire accompagnamento e supporto nella fase di reinserimento effettivo nella società. Carenze che impediscono il pieno sviluppo della personalità del detenuto ai fini della propria reintegrazione come membro competente ed attivo della società.

A fronte di queste condizioni, come potrebbe essere mantenuta la promessa della risocializzazione qualora anche il detenuto fosse indotto al cambiamento da un desiderio sincero, da una motivazione indissolubile e dall’autentica volontà, al di là della strumentalità della logica

premiata tipica dell'istituzione totale, di partecipare attivamente e responsabilmente al proprio recupero e alla propria risocializzazione?

E per tornare al tema lungamente dibattuto in questa sede, qualora anche fosse ipotizzabile, o addirittura dimostrato, che un'attività trattamentale, quale quella teatrale, sortisce esiti trasformativi che modificano l'identità e la percezione di sé, che sviluppano risorse e competenze cognitive, relazionali, professionali del detenuto, come potrebbe essa 'bastare' o contribuire efficacemente alla rieducazione del detenuto nel 'deserto' della disfunzionalità organizzativa, degli ostacoli logistici, della limitatezza di risorse, della deprivazione di opportunità, della negazione dell'estetica come principio etico di formazione della persona?

Al professionista del teatro, come a qualunque altro operatore esterno al carcere, è continuamente richiesto di sottomettersi ad un processo di socializzazione carceraria e sottostare alle regole, in primo luogo della sicurezza: di sottoporsi all'autoidentificazione e alla verifica dei documenti ogniqualvolta faccia il proprio ingresso in istituto e ribadire il proprio ruolo anche di fronte ai medesimi agenti ormai noti, di turno la volta precedente o quella prima ancora; di richiedere permessi e autorizzazioni per l'uso degli stessi materiali o per l'ingresso degli stessi collaboratori dell'anno precedente; di condurre il laboratorio alla presenza pressoché costante di un agente di sorveglianza; di vedere interrompere il lavoro in qualunque momento, per qualunque necessità o incombenza altrà mossa dall'istituzione stessa; di veder negata la presenza dei propri attori per qualunque ragione (l'isolamento o la sovrapposizione con un colloquio, con i lavori di manutenzione ordinaria, con una visita medica); di essere puntuale in modo da rispettare i turni di lavoro del personale di Polizia o di modificare il proprio calendario di lavoro in ragione dei turni di ferie degli agenti.

Quindi, all'operatore di teatro, come a qualunque altro volontario o professionista esterno, è richiesto di saper attendere, di riconoscere e rispettare ruoli e posizioni di potere, di "sapersi fare la galera": adattarsi, ed essere disponibile, comprensivo, umile, assoggettato alle logiche (spesso sfuggevoli), alle pratiche, alle aspettative dell'istituto e subordinare le proprie esigenze a quelle dell'istituzione. Eppure, egli si deve altresì mostrare capace di mantenere (e rivendicare) la propria identità, la specificità della propria azione, posizione, ruolo, l'efficacia al proprio intervento, il proprio impegno, la propria capacità di dedizione e di cura, e contribuire con ciò alla buona riuscita della rieducazione, compensandone carenze e fallimenti. In questa situazione perennemente ambivalente, c'è da ritenere che, per quanto detenuti e operatori possano essere

pronti ad ‘accoglierla’, l’istituzionalizzazione fattiva del teatro possa avvenire soltanto per effetto di un rinnovamento istituzionale e c’è da augurarsi che la “cura” messa in atto dal teatro finisca per far breccia a livello micro e meso, se non riesce a livello macro, sulle croniche resistenze dell’istituzione penitenziaria.

Uno spiraglio di speranza è rappresentato in tal senso dalla Proposta di legge C. 2933 "Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", presentata il 9 marzo 2021 e attualmente sottoposta all’esame in Commissione, che risponde alla necessità di *“fare un salto di qualità e riconoscere a livello nazionale la dignità delle attività teatrali negli istituti penitenziari, come strumento fondamentale per promuovere l’educazione alla cura di sé e la crescita culturale dell’individuo”*³⁶⁷. Tale proposta di legge prevede che in ogni istituto che sia sprovvisto di spazi destinati alle attività teatrali siano individuati appositi ambienti. Oltre a ciò, la proposta contempla provvedimenti ancor più incisivi: l’istituzione – oltre che di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di suddette attività attraverso un sistema di rete fra le diverse realtà territoriali interessate (regioni, enti locali, università, compagnie e associazioni teatrali) – di un Fondo (pari a 2 milioni di euro annui) per la promozione del teatro in carcere, volto al sostegno certo e duraturo dei professionisti, delle imprese sociali e delle associazioni teatrali e all’erogazione di benefici economici in favore del personale interno che collabori alla realizzazione degli spettacoli.

La ricerca si conclude quindi con l’auspicio che, diversamente da quanto accaduto in occasione degli Stati Generali del 2015, la proposta di legge in esame non solo venga approvata ma trovi concreta ed effettiva attuazione, nel tributare al teatro in carcere il proprio carattere trattamentale e la propria funzione sociale.

³⁶⁷ Dagli atti parlamentari (p. 3). Il testo della proposta di legge è consultabile alla pagina: <http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2933.18PDL0132820.pdf>

Allegati

Allegato 1 - Traccia di intervista direttori

DOMANDA PRELIMINARE:

Quando ha assunto la direzione dell'istituto, l'attività teatrale era già stata adottata?

Se sì, quali sono le ragioni per cui all'attività è stata/viene data continuità (opportunità, personalità particolari...)

Se no, come è nata la decisione di avviare l'attività teatrale dell'istituto?

PROCESSO

1. Che funzione viene attribuita all'attività teatrale (culturale, formativa, rieducativa, ricreativa) e quali finalità generali si propone l'istituto attraverso l'attività teatrale?

2. Quali sono le aspettative, sue e dell'istituzione, riguardo ai risultati e ai benefici attesi dall'attività, nel breve come nel lungo periodo? Nei confronti di quali attori?

3. Dovendo presiedere alla definizione del regolamento interno e più in generale al coordinamento e all'organizzazione delle attività e del trattamento, quali sono dal suo punto di vista, gli adattamenti che l'attività teatrale richiede all'istituzione (procedure, assetti organizzativi, risoluzione di problemi, deroga alle norme – temporanei, episodici, strutturali). Quali resistenze vengono messe in atto e da parte di chi?

PARTECIPAZIONE DETENUTI

4. Quali principi e modelli rieducativi ritrova nell'attività teatrale? (autonomia, responsabilità, socializzazione, reintegrazione, crescita personale, valorizzazione competenze e attitudini)

5. Qual è l'impegno che l'Istituto assume e può approfondire nel garantire la regolarità nella partecipazione dei detenuti durante l'anno e la continuità da un anno con l'altro dell'attività?

RELAZIONI ESTERNO

6. Ritiene che l'attività teatrale sia funzionale allo sviluppo di relazioni con la società civile e quindi alla potenziale reintegrazione o al recupero dei legami sociale della persona detenuta?

7. Quali sono le ricadute, per l'istituzione, della partecipazione della comunità esterna ad eventuali spettacoli realizzati dai detenuti, dentro il carcere o in altri luoghi della città?

8. Quali difficoltà o resistenze comporta il fatto di dover conciliare le esigenze di sicurezza e di sorveglianza con le esigenze proprie dell'attività teatrale?

RELAZIONI INTERNO

9. Secondo la sua percezione, l'attività teatrale contribuisce a modificare lo stile e le dinamiche relazionali fra detenuti e fra detenuti e personale?

10. Qual è la percezione dell'attività teatrale da parte degli altri attori istituzionali (in particolare degli agenti)? Che valore gli attribuiscono?

11. La dimensione e la tipologia di istituto incidono sulla volontà e sulla opportunità di ricorrere al teatro e sulla sua potenziale efficacia?

12. Ritiene l'attività teatrale parte integrante della routine di funzionamento e del progetto d'istituto? Da quali fattori dipende che l'attività costituisca parte integrante del progetto d'istituto?

a) condivisione fra operatori e istituzione (valori; processi decisionali; scopi, funzioni, obiettivi)

b) conoscenza comune e condivisa fra attori sociali

c) conoscenza sistema penitenziario, procedure, linguaggio, pratiche da parte operatori

- d) comprensione intenti, portata evolutiva, impatti dell'attività teatrale
- e) autorità (tradizionale, carismatica) del direttore/comandante/funziario giuridico pedagogico o dell'operatore

13. Che valore ritiene sia riconosciuto all'attività teatrale in termini assoluti dall'istituzione carceraria e in particolare dagli operatori di questo istituto? Quali sforzi ulteriori potrebbero o dovrebbero essere compiuti in tal senso?

14. Qual è la posizione del PRAP rispetto alla diffusione della pratica teatrale negli istituti penitenziari della Regione?

PROCESSO

1. Secondo la sua opinione, cosa si propone l'istituto carcerario mediante l'attività teatrale? (umanizzazione: qualità della pena; efficacia: recupero del soggetto detenuto; formazione e professionalizzazione) Che funzione viene attribuita all'attività teatrale? (culturale, formativa, rieducativa, ricreativa)
2. Quali sono le aspettative dell'istituzione, riguardo ai risultati e ai benefici attesi dall'attività, nel breve come nel lungo periodo? Nei confronti di quali soggetti?
3. Quali sono dal suo punto di vista, gli adattamenti che l'attività teatrale richiede all'istituzione (procedure, assetti organizzativi, risoluzione di problemi, deroga alle norme – temporanei, episodici, strutturali). Quali resistenze vengono messe in atto da parte degli agenti?

PARTECIPAZIONE DETENUTI E SVOLGIMENTO ATTIVITA'

4. I detenuti partecipano regolarmente all'attività teatrale? Che genere di impedimenti si verificano nella partecipazione all'attività? (ritardi, chiamate, sovrapposizioni con altre attività o colloqui, permessi, lavoro...)
5. Secondo quella che è la percezione degli agenti, qual è l'atteggiamento dei detenuti nei confronti dell'attività teatrale?
6. L'attività è sorvegliata? Vi sono mai momenti critici o emergenze (individuali, relazionali, sanitarie) durante l'attività? A chi si rivolgono gli operatori in caso di necessità (se non è sorvegliata)?
7. Come viene comunicata agli agenti la presenza dell'attività teatrale e degli operatori? C'è un agente referente dell'attività teatrale?

RELAZIONI ESTERNO

8. Sono mai stati allestiti spettacoli internamente al carcere? Il gruppo teatrale ha mai partecipato a eventi esterni (spettacoli, festival, convegni, ecc.) o ospitato persone dall'esterno? Quali procedure comportano tali eventi?

9. Quali disagi, difficoltà o resistenze comporta il fatto di dover conciliare le esigenze di sicurezza e di sorveglianza con le esigenze proprie dell'attività teatrale?

RELAZIONI INTERNO

10. Secondo la sua percezione, l'attività teatrale contribuisce a modificare lo stile relazionale fra detenuti e a sviluppare rapporti maggiormente positivi fra detenuti e personale?

11. In che modo gli agenti partecipano all'osservazione e al trattamento dei detenuti? A questo riguardo, la partecipazione all'attività teatrale modifica l'opinione degli agenti nei confronti dei detenuti?

12. Qual è la percezione dell'attività teatrale da parte degli agenti? Che valore gli attribuiscono? Quale atteggiamento assumono?

13. Che conoscenza hanno gli operatori teatrali del funzionamento del carcere e quale atteggiamento hanno nei confronti dei regolamenti e delle procedure?

14. Ritiene che l'attività teatrale nel corso del tempo abbia ingenerato dei cambiamenti all'interno del carcere? Di che tipo e riguardo a cosa? (struttura organizzativa; routine - modo di fare; procedure; modo di pensare - costruzione di significati; soggetti; spazi e ambienti; interessi; modi di sentire introdotti o modificati condivisi e riconoscibili; criteri alternativi di giudizio di valore; rapporti e relazioni)

15. Ritiene l'attività teatrale parte integrante della routine di funzionamento e del progetto d'istituto? Da cosa dipende il fatto che l'attività teatrale sia considerata come tale e venga riproposta nel tempo?

- a) condivisione fra operatori e istituzione (valori; processi decisionali; scopi, funzioni, obiettivi)
- b) conoscenza comune e condivisa fra attori sociali
- c) conoscenza sistema penitenziario, procedure, linguaggio, pratiche da parte operatori
- d) comprensione intenti, portata evolutiva, impatti dell'attività teatrale
- e) autorità (tradizionale, carismatica) del direttore/comandante/funziionario giuridico pedagogico o dell'operatore

PROCESSO

1. Come vengono programmate le attività in carcere?
2. Come è nata la decisione di avviare l'attività teatrale nell'istituto di pena? Oppure, nel caso non fosse stato presente all'epoca: come mai si continua a ricorrere al teatro come attività interna all'istituto?
3. Come sono state le prime interazioni con i rappresentanti istituzionali? Quale era il loro atteggiamento? (intesa rispetto agli obiettivi e alle finalità, convergenze/dissidi/confitto, collaborazione /negoziazione)
4. Quali sono i presupposti, gli obiettivi immediati e le finalità generali con i quali viene attuata l'attività teatrale?
5. L'attività teatrale a quale esigenza risponde? (umanizzazione: qualità della pena; efficacia: recupero del soggetto detenuto)
6. Che funzione viene attribuita all'teatrale? (culturale, formativa, rieducativa, ricreativa)
7. Quali sono le aspettative riguardo ai risultati e ai benefici attesi dall'attività? Nei confronti di quali attori?
8. Quali sono gli adattamenti che l'attività teatrale richiede all'istituzione (procedure, assetti organizzativi, risoluzione di problemi, deroga alle norme) e quali disponibilità o resistenza pone il personale a tali adattamenti?

PARTECIPAZIONE DETENUTI

9. A chi si rivolge l'attività e quali sono i criteri in base ai quali vengono "selezionati" i detenuti a cui proporre le attività o i criteri in base ai quali vengono ammessi?

10. Come avviene la proposta? Viene stabilito un numero massimo di partecipanti?

11. L'attività teatrale rientra nel programma di trattamento individualizzato del detenuto? La partecipazione all'attività da parte del detenuto viene "valutata" in qualche modo? Comporta qualche ulteriore beneficio o "ricompensa"? (permesso premio, permesso ordinario in caso di spettacolo esterno)

12. L'operatore teatrale partecipa al GOT, all'equipe? Contribuisce in qualche modo alla relazione di sintesi? Se non partecipa, le sue osservazioni sono tenute in considerazione, costituiscono elementi di giudizio del percorso della persona detenuta?

13. Quali principi e modelli rieducativi ritrova nell'attività teatrale? (autonomia, responsabilità, socializzazione, reintegrazione, crescita personale, valorizzazione competenze e attitudini)

14. Con quali motivazioni i detenuti partecipano all'attività?

15. Quali sono le ragioni per cui la loro partecipazione può non essere costante? (trasferimento, ritiro dall'attività – motivazioni; sovrapposizione con altre attività, lezioni, colloqui, lavoro, permessi; chiamata, interruzione o abbandono attività prima della chiusura)

16. Che benefici traggono i detenuti dalla partecipazione all'attività?

17. Come viene garantita la regolarità durante l'anno e la continuità da un anno con l'altro dell'attività?

18. In caso di sovrapposizione con altre attività che interventi vengono attuati?

19. A chi si rivolgono gli operatori teatrali in caso di necessità o emergenza durante l'attività?
Chi sono i loro principali referenti?

RELAZIONI ESTERNO

20. Ritiene che l'attività teatrale sia funzionale allo sviluppo di relazioni con la società civile e quindi alla potenziale reintegrazione o al recupero dei legami sociale della persona detenuta?

21. La partecipazione all'attività teatrale favorisce la partecipazione ad altre attività (interne/esterne) o a eventi come festival, seminari, convegni, ecc.?

RELAZIONI INTERNO

22. Come descriverebbe la relazione fra il personale penitenziario (direzione, comandante, agenti, educatori) e gli operatori teatrali? Si è modificata nel tempo?

23. E la relazione fra il personale e partecipanti? L'attività teatrale ha contribuito a svilupparla o trasformarla?

24. Il teatro contribuisce a modificare lo stile e le dinamiche relazionali dei detenuti nei confronti di altri detenuti e del personale?

25. Come si modifica la percezione dei detenuti da parte del personale in relazione alla partecipazione all'attività teatrale?

26. Qualcuno ha mai contrastato o ostacolato evidentemente l'attività, perché? In quale modo?

25. Qual è la percezione dell'attività teatrale da parte degli altri attori istituzionali (in particolare degli agenti)? Che valore gli attribuiscono?

28. Che conoscenza ritiene abbiano i rappresentanti istituzionali della pratica teatrale?

29. La dimensione e la tipologia di istituto incidono sulla volontà e sulla opportunità di ricorrere al teatro e sulla sua potenziale efficacia?

30. Pensa che l'attività teatrale sia concepita e percepita come parte integrante della routine di funzionamento e degli intenti del carcere?

31. Da cosa può dipendere il fatto che l'attività teatrale si radichi e sia considerata o meno parte integrante del sistema di funzionamento del carcere?

a) condivisione fra operatori e istituzione (valori; processi decisionali; scopi, funzioni, obiettivi)

b) conoscenza comune e condivisa fra attori sociali

c) conoscenza sistema penitenziario, procedure, linguaggio, pratiche da parte operatori

d) comprensione intenti, portata evolutiva, impatti dell'attività teatrale

e) autorità (tradizionale, carismatica) del direttore/comandante/funziionario giuridico pedagogico o dell'operatore

32. Ritiene che l'attività teatrale nel corso del tempo abbia ingenerato dei cambiamenti all'interno del carcere? Di che tipo e riguardo a cosa? (struttura organizzativa; routine - modo di fare; procedure; modo di pensare - costruzione di significati; soggetti; spazi e ambienti; interessi; modi di sentire introdotti o modificati condivisi e riconoscibili; criteri alternativi di giudizio di valore; rapporti e relazioni)

33. Come valuterebbe i risultati raggiunti oggi rispetto alle intenzioni originarie?

Allegato 4 – Traccia intervista detenuti

1. Vorrei che mi raccontasse della sua esperienza teatrale qui a...
 - a. quando e come venuto a conoscenza
 - b. adesione (self-selection, staff selection, domandina...)
 - c. relazione con il percorso rieducativo e trattamento
 - d. motivazioni (culturali, sociali, svago, esperienze precedenti...)
 - e. aspettative
 - f. obiettivi e finalità (propri, dell'attività)
 - g. significato e valore
 - h. effetti sulla persona
 - i. spettacoli o esiti

PARTECIPAZIONE ATTIVITA'

2. Partecipa regolarmente all'attività? Capita che si verifichino degli impedimenti nella partecipazione all'attività, di che genere? (ritardi, chiamate, sovrapposizioni con altre attività o colloqui, permessi, lavoro...)

3. Qual è l'atteggiamento dei detenuti nei confronti dell'attività teatrale?

4. Come avviene la ripresa dell'attività teatrale di anno in anno? (viene data per scontata, decisa di volta in volta, cambiano i conduttori, cambiano i partecipanti, si deve rinnovare ogni anno la richiesta a partecipare)

CAMBIAMENTI E TRASFORMAZIONI

5. È mai capitato che venissero fatti aggiustamenti o modifiche ad altre attività o disposizioni per poter consentire a lei o ad altri partecipanti di seguire l'attività teatrale? (sospensione trasferimenti, cambio di giorno di colloquio, cambio turno di lavoro)

6. Da quando partecipa all'attività di teatro, ci sono stati dei cambiamenti importanti per lei? In cosa? Come sono avvenuti? (routine quotidiana/settimanale, relazioni con gli altri detenuti e il personale penitenziario)

7. Che cosa le ha insegnato o lasciato il teatro? (futuro, reinserimento)

8. Secondo lei, l'opinione del personale nei suoi confronti e nei confronti degli altri detenuti partecipanti si è modificata da quando partecipa all'attività teatrale?

9. Dal suo punto di vista, l'attività teatrale ha portato qualche cambiamento al funzionamento, all'organizzazione o alla struttura fisica del carcere?

RELAZIONI E INTERAZIONI

10. Ha mai avuto modo di partecipare a degli eventi fuori dal carcere o di conoscere persone o realtà esterne al carcere, grazie al teatro?

11. Che considerazione crede che abbiano la direzione, gli educatori e gli agenti dell'attività teatrale e dei conduttori? (opinione, atteggiamento, rapporto, sorveglianza)

12. Che conoscenza hanno gli operatori teatrali del funzionamento del carcere e quale atteggiamento hanno nei confronti dei regolamenti e delle procedure?

13. Se c'è un'emergenza o un problema da risolvere per andare incontro alle esigenze dell'attività teatrale chi interviene e come? (potere di decidere, concessioni, modifiche all'organizzazione o alle procedure)

14. Secondo lei da cosa dipende il fatto che l'attività teatrale venga riproposta nel tempo? (carisma e competenza operatori, capacità di visione direttore, risultati, livello di partecipazione)

15. Nella sua esperienza, può ritenere l'attività teatrale una realtà consolidata all'interno di questo istituto? Cosa "manca" eventualmente perché lo diventi? Sarebbe importante che lo fosse e perché?

Allegato 5 - Traccia intervista operatori teatrali

DESCRIZIONE GENERALE ATTIVITÀ

- 1) vorrei che mi descrivesse l'attività teatrale qui all'Istituto.....
 - a) titolo progetto (e correlazione con caratteristiche o finalità)
 - b) ente di appartenenza (associazione volontariato, associazione culturale, cooperativa, libero professionista)
 - c) anni di esperienza e collaborazione fra organizzazione e istituzione penitenziaria
 - d) tipologia di attività (formazione professionale, educazione alla teatralità, teatro sociale)
 - e) anno di inizio
 - f) destinatari a cui si rivolge (sezione maschile/femminile, settori)
 - g) caratteristiche specifiche (gruppo misto, gruppo integrato)
 - h) metodologia e modalità di conduzione
 - i) modalità attuazione attività (periodo di svolgimento, n. incontri, frequenza, durata, n. partecipanti, selezione partecipanti, sorveglianza, spazi, rituali, continuità nel tempo)
 - l) esiti performativi previsti: spettacolo, eventi, festa (interni/esterni) + presenza di pubblico (interno/esterno, pagante)
 - m) risorse finanziarie (pubblico/ privato, ammontare, scadenza; chi segnala o individua la fonte di finanziamento; eventuali ricavi da sbigliettamento, sottoscrizioni, merchandising)
 - n) risorse umane impiegate e retribuzione (operatori, detenuti se compagnie professionali)

AVVIO DEL PROCESSO

2. Come è avvenuto il primo incontro con l'istituzione? (volontariato, committenza, bando, problemi a cui l'attività cerca di dare risposta)
3. Come è nata la decisione di avviare l'attività teatrale nell'istituto di pena? (motivazioni, scopi e aspettative)

4. Come sono state le prime interazioni con i rappresentanti istituzionali? Quale era il loro atteggiamento? (intesa rispetto agli obiettivi e alle finalità, convergenze/dissidi, collaborazione/conflicto/negoziazione)

5. Quali sono i presupposti con i quali viene attuata l'attività teatrale? Quali sono gli obiettivi e le finalità che l'attività teatrale si propone di raggiungere?

6. Quali sono le aspettative vostre e dell'istituzione? I risultati o i benefici attesi dall'intervento teatrale?

7. Quali ostacoli, formali o culturali, avete incontrato nell'avvio dell'attività e come sono stati superati?

ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

8. Come si svolge abitualmente l'attività? Me la descriverebbe dal momento del vostro arrivo al momento in cui lasciate il carcere?

a) accoglienza e rituali di ingresso

b) sorveglianza durante l'attività

c) arrivo partecipanti

d) pratiche

9. Si verificano mai interruzioni? Di che genere? Da parte di chi? (visite funzionario giuridico-pedagogico, chiamata detenuti per colloqui o altre attività, abbandoni prima della fine dell'attività)

10. Quale procedura avete dovuto seguire per essere autorizzati all'ingresso? E per introdurre materiali, ausili?

11. Si è mai verificato un episodio critico? Chi interviene nel caso si debba risolvere qualche problema o soddisfare qualche necessità durante l'attività?

12. Di quali spazi disponete per svolgere l'attività e come vengono predisposti?

- a) spazi esclusivi/ spazi polifunzionali
- b) sovrapposizione con altre attività nello stesso spazio
- c) tempi e modalità di allestimento
- d) interventi strutturali straordinari (allestimento sala, gradinata): destrutturazione e riorganizzazione
- e) predisposizione impianti e attrezzature tecnico-scenografiche

13. Gli incontri avvengono regolarmente? Quali possono essere le ragioni per eventuali sospensioni? Da un anno con l'altro come avviene la ripresa dell'attività?

PARTECIPAZIONE DETENUTI

14. Da un anno con l'altro i partecipanti cambiano o sono sempre gli stessi? Quali sono i criteri e le modalità di ammissione dei partecipanti?

15. Quanti sono generalmente i partecipanti? I detenuti partecipano in maniera regolare e continua?

- a) trasferimento verso altri istituti
- b) ritiro dall'attività (motivazioni)
- c) sovrapposizione con altre attività, lezioni, colloqui, lavoro, permessi
- d) chiamata, interruzione o abbandono attività prima della chiusura

16. Nel momento in cui l'attività dovrebbe avere inizio i detenuti vengono chiamati o sono già presenti nello spazio all'arrivo degli operatori? arrivano puntualmente?

RELAZIONI ESTERNO

17. Sono state attivate reti o collaborazioni in esterno in relazione all'attività teatrale? (volontariato locale, terzo settore)

18. Avete mai partecipato a convegni, seminari, giornate di studio, rassegne, festival (interni/esterni)? In che modo? Chi è intervenuto? (detenuti, direzione, educatore, regista, conduttore?)

19. L'attività viene documentata e comunicata all'esterno? Attraverso quali canali? (social, web site, stampa, televisione)

RELAZIONI INTERNO

20. Come descriverebbe la relazione fra voi operatori teatrali ed il personale penitenziario (direzione, comandante, agenti, educatori)? Si è modificata nel tempo?

21. E la relazione fra il personale e partecipanti? Ritiene che l'attività teatrale abbia contribuito a svilupparla o trasformarla?

22. All'interno del gruppo di teatro, come è la relazione fra i partecipanti? E con voi operatori? Pensa che il teatro abbia modificato lo stile e le dinamiche relazionali dei detenuti anche al di fuori dell'attività teatrale? Nei confronti di chi?

23. Quali sono i vostri principali referenti per la realizzazione dell'attività? Che ruolo svolgono? (educatori, comandante, direttore)

24. Chi ha promosso o contrastato adozione e sviluppo attività, perché? In quale modo?

25. Quali strategie avete adottato per ottenere il consenso all'attività e la fiducia di...?

26. Che valore ritiene venga attribuito all'attività teatrale dagli attori istituzionali? Come viene percepita?

27. Quali reazioni hanno i rappresentanti istituzionali all'attività teatrale ed alle sue esigenze? E i detenuti? Corrispondono alle aspettative iniziali?

28. Che conoscenza ritiene abbiano i rappresentanti istituzionali della pratica teatrale, e della vostra attività nello specifico?

29. Pensa che l'attività teatrale sia concepita e percepita come parte integrante della routine di funzionamento e degli intenti del carcere?

30. Da cosa può dipendere il fatto che l'attività teatrale si radichi e sia considerata o meno parte integrante del sistema di funzionamento del carcere?

- a) condivisione fra operatori e istituzione (valori; processi decisionali; scopi, funzioni, obiettivi)
- b) conoscenza comune e condivisa fra attori sociali
- c) conoscenza sistema penitenziario, procedure, linguaggio, pratiche da parte operatori
- d) comprensione intenti, portata evolutiva, impatti dell'attività teatrale
- e) autorità (tradizionale, carismatica) del direttore/comandante/funziionario giuridico pedagogico o dell'operatore

31. Ritiene che l'attività teatrale nel corso del tempo abbia ingenerato dei cambiamenti all'interno del carcere? Di che tipo e riguardo a cosa?

- a) struttura organizzativa
- b) routine (modo di fare)
- c) procedure (modo di fare)
- d) modo di pensare (costruzione di significati)
- e) soggetti
- f) spazi e ambienti
- g) interessi
- h) modi di sentire introdotti o modificati condivisi e riconoscibili
- i) criteri alternativi di giudizio di valore

32. Come valuterebbe i risultati raggiunti oggi rispetto alle intenzioni originarie?

Bibliografia

- Abbott, P., Di Giacomo, M., Magin, P., & Hu, W. (2018). A Scoping Review of Qualitative Research Methods Used With People in Prison. *International Journal of Qualitative Methods*, 17, 1-15. doi: 10.1177/1609406918803824
- Aebi, M. F., & Tiago M. M. (2020). *Prisons and Prisoners in Europe 2019: Key Findings of the SPACE I report*. Strasbourg: Council of Europe.
- Allen, F. A. (1981). *The Decline of the Rehabilitative Ideal: Penal Policy and Social Purpose*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Alonge, R., & Bonino, G. D. (2001). *Storia del teatro moderno e contemporaneo: Avanguardie e utopie del teatro: Il Novecento* (Vol. 3). Torino: Einaudi.
- Amendola, G. (2004). *Anni in salita: Speranze e paure degli italiani*. Milano: FrancoAngeli.
- Anastasia, S., & Gonnella, P. (2002). *Inchiesta sulle carceri italiane*. Roma: Carocci.
- Anastasia, S., & Palma, M. (2001). Introduzione. In Anastasia, S., & Palma, M. (A cura di), *La bilancia e la misura: Giustizia sicurezza riforme* (pp. 80-113). Milano: FrancoAngeli.
- Anastasia, S., & Palma, M. (A cura di) (2001). *La bilancia e la misura: Giustizia sicurezza riforme*. Milano: FrancoAngeli.
- Anastasia, S., Corleone, F., & Zevi, L. (A cura di) (2011). *Il corpo e lo spazio della pena: Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*. Roma: Ediesse.
- Andenaes, J. (1953). La prevenzione generale: illusione o realtà?. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 269 e ss..
- Andenaes, J. (1980). La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell'irrogazione e dell'esecuzione della pena. In Romano M., & Stella F. (A cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati* (p. 33 e ss.). Bologna: Il Mulino.
- Andrisano, A. M. (2007). *Il corpo teatrale fra testi e messinscena: Dalla drammaturgia classica all'esperienza laboratoriale contemporanea*. Roma: Carocci.
- Arena, A., & Olati, M. C. (2013). *L'aria è ottima (quando riesce a passare): Io, attore, fine-pena-mai*. Milano: Rizzoli.
- Associazione Antigone (A cura di) (2019). *Il carcere secondo la Costituzione: XV rapporto sulle condizioni di detenzione*. Consultato da: <https://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

- Associazione Antigone (A cura di) (2020). *Il carcere al tempo del Coronavirus*. Consultato da: https://www.antigone.it/upload/ANTIGONE_2020_XVIRAPPORTO%202.pdf
- Autieri, D. (2012). Solo per tre giorni. *Le due città*, 4, 6-11.
- Baccaro, L., & Morelli, F. (2010). Morire di carcere: suicidi, autolesionismo e altri incidenti. In Cardinalini, L., *Impiccati!: Storie di morte nelle prigioni italiane*. Roma: DeriveApprodi.
- Badolato, G., Innocenti Malini, G., Fiaschini, F., & Villa, R. (2001). *La Scena Rubata: Appunti sull'handicap e il teatro*. Milano: EuresisEdizioni.
- Bailey, K.D. (1978). *Methods of Social Research*. New York: Free Press (trad. it. Metodi della ricerca sociale, Il Mulino, Bologna, 1995).
- Baldini, V. (2013). La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative. *Rivista AIC*, 2(3). Consultato da: <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/vincenzo-baldini/la-dignit-umana-tra-approcci-teorici-ed-esperienze-interpretative>
- Baraldi, C., & Volpini, B. (1995) Come è possibile essere persona in carcere: l'esempio del teatro. *Marginalità e società*, 32, 139-162.
- Baratta, A. (1984). La teoria della prevenzione-integrazione. Una 'nuova' fondazione della pena all'interno della teoria sistemica. *Dei delitti e delle pene*, 1, 5-30.
- Baratta, A. (1985). Vecchie e nuove strategie nella legittimazione del diritto penale. *Dei delitti e delle pene*, 2, 247.
- Baratta, A. (2001). Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti? In Anastasia, S., & Palma, M. (A cura di), *La bilancia e la misura: Giustizia sicurezza riforme* (pp. 19-36). Milano: FrancoAngeli.
- Barnard, C. I. (1968). *Functions of the executive*. Cambridge: Harvard University Press (trad. it. Le funzioni del dirigente: organizzazione e direzione, Utet, Torino, 1974).
- Bauman, Z. (1998). *Globalization: The Human Consequences*. Cambridge-Oxford: Polity Press-Blackwell Publishers (trad. it. Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Bari, 1999).
- Bauman, Z. (1999). *In Search of Politics*. London: Polity Press (trad. it. La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000).
- Bauman, Z. (2004). *Wasted Lives: Modernity and its Outcasts*. Cambridge: Polity Press (trad. it. Vite di scarto, Laterza, Bari, 2005).
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Doing Qualitative Data Analysis with NVIVO* (2nd Ed.). London: SAGE.

- Beccaria, C. (1981). *Dei delitti e delle pene*. Milano: Rizzoli.
- Beck, U. (1986). *Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag (trad. it. La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma, 2000).
- Benelli, C. (2008). *Promuovere formazione in carcere: Itinerari di educazione formale e non formale nei "luoghi di confine"*. Tirrenia: Edizioni del Cerro.
- Benelli, C. (2012). *Coltivare percorsi formativi: La sfida dell'emancipazione in carcere*. Napoli: Liguori.
- Benelli, C. (2016). Teatro come strumento formativo in carcere. *Revista Internacional de Culturas y Literaturas*, 19, 1-10.
- Benelli, C., & Del Gobbo, G. (2016). *Lib(eri) di formarsi: Educazione degli adulti non formale in carcere*. Pisa: Pacini, 2016.
- Bentham, J. (1829). *Oeuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglais*. Vol. 2. Théorie des peines et des récompenses. Traité des preuves judiciaires. Bruxelles: Louis Hauman et compagnie, libraires.
- Berger, P.L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Constuction of Reality*. New York: Doubleday and Co. (trad. it. La realtà come costruzione sociale, Il Mulino, Bologna, 1969).
- Bernardi, C. (1995). La bimba e il drago. Dramma e riti di liberazione nella società postmoderna. In Bernardi, C., Cantarelli, L. (A cura di), *Emozioni. Riti teatrali nelle situazioni di margine* (pp. 11-14). *Quaderni dell'Ufficio di Promozione Educativa e Culturale* (Provincia di Cremona), 2.
- Bernardi, C. (1996). *Corpus hominis. Riti di violenza, teatri di pace*. Milano: EuresisEdizioni.
- Bernardi, C. (2004). *Il teatro sociale: L'arte fra disagio e cura*. Roma: Carocci.
- Bernardi, C., Cantarelli, L. (A cura di) (1995). *Emozioni. Riti teatrali nelle situazioni di margine. Quaderni dell'Ufficio di Promozione Educativa e Culturale* (Provincia di Cremona), 2.
- Bernardi, C., Cuminetti, B. (A cura di) (1998). *L'ora di teatro*. Milano: EuresisEdizioni.
- Bernardi, C., Cuminetti, B., & Dalla Palma, S. (A cura di) (2000). *I fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla drammaturgia del sociale*. Milano: EuresisEdizioni.
- Bernardi, C., Dragone, M., & Schininà G. (A cura di) (2002), *War theatres and actions for peace: Teatri di guerra e azioni di pace*. Milano: EuresisEdizioni.

- Bernardi, C., & Giaccardi, C. (2007). La comunità come utopia e come limite. In Bernardi, C., & Giaccardi, C. (A cura di), *Comunità in atto: Conflitti globali, interazioni locali, drammaturgie sociali* (pp. 327-336). Numero monografico di *Comunicazioni Sociali*, 29(3).
- Bernardi, C., & Giaccardi, C. (A cura di) (2007). *Comunità in atto: Conflitti globali, interazioni locali, drammaturgie sociali*. Numero monografico di *Comunicazioni Sociali*, 29(3).
- Bernardi, C., & Susa, C. (A cura di) (2005). *Storia essenziale del teatro* (Vol. 1). Milano: Vita e Pensiero.
- Bernardi, C., Colombo, M. (A cura di) (2011). *Per-formazioni*. Numero monografico di *Comunicazioni sociali*, 33(2).
- Bernazza, L. (1998). Il rischio come strumento di perfezione. Conversazione con Armando Punzo. In Bernazza, L., & Valentini, V. (A cura di), *La compagnia della Fortezza* (pp. 23-65). Soveria Mannelli: Rubettino.
- Bernazza, L., & Valentini, V. (A cura di) (1998). *La compagnia della Fortezza*. Soveria Mannelli: Rubettino.
- Bertola, E. (1892). *Trattato di diritto penale*. Milano: Vallardi.
- Besozzi, E., & Colombo, M. (2014). *Metodologia della ricerca sociale nei contesti socioeducativi*. Milano: Guerini Scientifica.
- Bettioli, G. (1945). *Diritto penale: Parte generale*, Palermo: Priulla.
- Bichi, R. (2002). *L'intervista biografica. Una proposta metodologica*. Milano: Vita e Pensiero.
- Bichi, R. (2007). *La conduzione delle interviste nella ricerca sociale*. Roma: Carocci.
- Biorcio R., & Pagani, S. (1997). *Introduzione alla ricerca sociale*. Roma: La Nuova Italia Scientifica.
- Blaikie, N. (1991). A Critique of the Use of Triangulation in Social Research. *Quality & Quantity: International Journal of Methodology*, 25(2), 115-136.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press (trad. it. *Interazionismo simbolico. Prospettiva e metodo*, Il Mulino, Bologna, 2008).
- Bodo, C. (2015). Come valutare l'impatto della cultura in carcere: l'esperienza anglosassone. *Economia della Cultura*, 25(1), 133-140.

- Bondeson, U. (1975). *Evaluation of Correctional Treatment: A Survey and Critical Interpretation of Correctional Treatment Studies in Scandinavia 1945-1974*. Lund: Lunds Universitet.
- Bonora, A., & Guccini, G. (2000). Sei tappe di una ricognizione sulla storia e sulla pratica. *Teatri delle diversità. Rivista europea*, 16, 22-25.
- Bonora, A., Fortini, F., & Guccini, G. (2000). Teatro come formazione: tecniche, spazi, prospettive. *Teatri delle diversità. Rivista europea*, 16, 25-26.
- Borghini, A. (2020). Carcere e sociologia (pubblica): ragioni di un incontro, esperienze storiche, prospettive di sviluppo. In Borghini, A., & Pastore, G. (A cura di), *Carcere e scienze sociali: Percorsi per una nuova cultura della pena* (pp. 37-56). Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.
- Borghini, A., & Pastore, G. (A cura di) (2020). *Carcere e scienze sociali: Percorsi per una nuova cultura della pena*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.
- Boudon, R. (1969). *Les méthodes en sociologie*. Paris: PUF (trad. it. Metodologia della ricerca sociologica, Il Mulino, Bologna, 1970).
- Bourdieu, P. (1980). *Le Sens pratique*. Paris: Éditions de Minuit (trad. it. Il senso pratico, Armando Editore, Roma, 2005).
- Bourdieu, P. (1997). *Méditations pascaliennes*. Paris: Éditions du Seuil (trad. it. Meditazioni pascaliane, Feltrinelli, Milano, 1998).
- Bourdieu, P. (2004). *Esquisse pour une auto-analyse*. Paris: Raisons d'Agir Éditions (trad. it. Questa non è un'autobiografia. Elementi di autoanalisi, Feltrinelli, Milano, 2005).
- Bourdieu, P., & Wacquant Loïc, J. D. (1992). *Réponses: Pour une anthropologie réflexive*. Paris: Éditions du Seuil. (trad. it. Risposte. Per un'antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992).
- Bovone, L., & Rovati, G. (A cura di) (1992). *L'ordine dell'interazione: la sociologia di Erving Goffman*. Milano: Vita e Pensiero.
- Braden, S., & Mayo, M. (1999) Culture, Community Development And Representation. *Community Development Journal*, 34(3), 191-204. Consultato da: <http://www.culturaldevelopment.net/downloads/BradenMayo99Culturecommunitydev.pdf>
- Brewster, L. (2014). The Impact of Prison Arts Programs on Inmate Attitudes and Behavior: A Quantitative Evaluation. *Justice Policy Journal*, 11(4).

- Brook, P. (1968). *The empty space*. London: MacGibbon & Kee Ltd. (trad. it. Il teatro e il suo spazio, Milano, Feltrinelli, 1968).
- Bruno, E., & Alberione, E. (A cura di) (1993). *Percorsi teatrali e programmi scolastici: Note introduttive al Convegno del 22-23 ottobre 1993*. Milano: Centro culturale San Fedele.
- Buffa, P. (2014). Teatro e dignità. *Quaderni di Teatro Carcere*, 2, 11-12.
- Buscarino, M. (2002). *Il teatro segreto*. Milano: Leonardo Arte.
- Buscarino, M. (2008). *Il segno inspiegabile*. Corazzano: Titivillus Edizioni.
- Calebasso, L. (2009). Eduardo e i giovani a rischio. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009* (pp. 36-39). Urbino: Edizioni Nuove Catarsi.
- Campana, D. (2009). *Condannati a delinquere?: Il carcere e la recidiva*. Milano: FrancoAngeli.
- Campesi, G., Re, L., & Torrente, G. (2009). *Dietro le sbarre e oltre*. Torino: L'Harmattan Italia.
- Cannata, S. (2002). La commisurazione della pena nel sistema federale statunitense. *Rivista del Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni*. Consultato da: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2002/cannata/index.htm>
- Cannella, C. (A cura di) (2020). Dossier: Il teatro al tempo del coronavirus. *Hystrio*, XXXIII(2), 25-57.
- Cantarelli, L. (1995). Teatro e terapia. Modelli, problemi e prospettive. In Bernardi, C., Cantarelli, L. (A cura di), *Emozioni: Riti teatrali nelle situazioni di margine* (pp. 93-109). *Quaderni dell'Ufficio di Promozione Educativa e Culturale* (Provincia di Cremona), 2.
- Cantù, C. (1862). *Beccaria e il diritto penale*. Firenze: Barbera.
- Capato Sartore, M. (2013). La cooperativa estia: Un ponte fra il «dentro» e il «fuori» dal carcere. *Economia della Cultura*, 23(4), 519-526.
- Capato Sartore, M. (2004). Senso di mancanza...mancanza di senso. In Innocenti Malini, G. (A cura di), *Progetto Teatrodentro 116674-CP-1-2004-1-IT-G 11 Grundtvig: Il teatro: educazione non formale per detenuti inseriti in programmi di reinserimento socio-professionale* (pp. 38-44). S.l., s.e.
- Capoccia, G. (2007). Introduzione. In *Le regole penitenziarie europee. Allegato alla Raccomandazione R (2006)2 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006*, (pp. 7-11). Roma: Ministero della Giustizia Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Studi ricerche Legislazioni e Rapporti Internazionali. Consultato da: <http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/92.pdf>

- Cappa, F. (2016). *Formazione come teatro*. Milano: Raffaello Cortina.
- Capuano, R. G. (2010). Introduzione. In Matza, D., & Sykes, G. M. (2010). *La delinquenza giovanile: Teorie ed analisi* (pp. 7-62). Roma: Armando.
- Cardano, M. (1997). La ricerca etnografica. In Ricolfi, L. (A cura di). *La ricerca qualitativa* (pp. 45-93). Roma: La Nuova Italia Scientifica.
- Cardano, M. (2003). *Tecniche di ricerca qualitativa: Percorsi di ricerca nelle scienze sociali*. Roma: Carocci.
- Cardano, M. (2020). *Argomenti per la ricerca qualitativa: Disegno, analisi, scrittura*. Bologna: Il Mulino.
- Cardano, M., & Ortalda, F. (2017). *Metodologia della ricerca psicosociale*. Torino: UTET.
- Cardinalini, L. (2010). *Impiccati!: Storie di morte nelle prigioni italiane*. Roma: DeriveApprodi.
- Carrara, F. (1870). *Opuscoli di diritto criminale*. Lucca: Tipografia Giusti.
- Cascetta, A. (A cura di) (2014). Il teatro verso la performance. Numero monografico di *Comunicazioni Sociali*, 36(nuova serie 1).
- Cellini, E. (2008). *L'osservazione nelle scienze umane*. Roma: FrancoAngeli.
- Centomani, G., & Zanini, A. (2009). *Alla luce delle prove: il teatro nel carcere minorile di Bologna*. Bologna: Bononia University Press.
- Cerroni, U. (A cura di) (1964). *Teorie sovietiche del diritto*. Milano: Giuffrè.
- Cerulo, M. (2005). *Sociologia delle cornici: Il concetto di frame nella teoria sociale di Erving Goffman*. Cosenza: Pellegrini Editore.
- Cheliotis, L. K., & Jordanoska, A. (2016) The Arts of Desistance: Assessing the Role of Artsbased Programmes in Reducing Reoffending. *The Howard Journal of Criminal Justice*, 55(1-2), 25-41. doi: 10.1111/hojo.12154
- Chiari, G., & Corbetta, P. (1973). Il problema del campionamento nella ricerca sociologica. *Rassegna italiana di sociologia*, XIV, 3-4.
- Christie, N. (1986). Suitable enemies. In Bianchi, H., & Van Swaaningen, R. (eds). *Abolitionism: Towards a Non Repressive Approach to Crime* (pp. 42-54). Amsterdam: Free University Press.
- Christie, N. (1993). *Kriminalitetskontroll i industrisamfunnet*. Oslo: Scandinavian University Press (trad. it. Il business penitenziario. La via occidentale al gulag, Elèuthera, Milano, 1996).
- Christie, N. (2003). *L'industrie de la punition: Prison et politique pénale en occident*. Paris: Autrement.

- Ciacci, M., & Gualandi, V. (A cura di) (1977). *La costruzione sociale della devianza*. Bologna: Il Mulino.
- Ciari, L. (2011). *Armando Punzo e la scena imprigionata: Segni di una poetica evasiva*. San Miniato: La Conchiglia di Santiago.
- Ciccotti, R. (1979). Le attività culturali, ricreative e sportive nel processo rieducativo dei detenuti. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2, 103-208.
- Cipolla, C. (1988). *Teoria della metodologia sociologica*. Milano: FrancoAngeli.
- Cipolla, C. (1990). *Oltre il soggetto, per il soggetto: Due saggi sul metodo fenomenologico e sull'approccio biografico*. Milano: FrancoAngeli.
- Cipolla, C., de Lillo, A. (A cura di) (1996). *Il sociologo e le sirene: La sfida dei metodi qualitativi*. Milano: FrancoAngeli.
- Cipriani, R. (A cura di) (1987). *La metodologia delle storie di vita: Dall'autobiografia alla life history*. Roma: Euroma.
- Cipriani, R., & Bolasco, S. (A cura di) (1995). *Ricerca qualitativa e computer: Teorie, metodi e applicazione*. Milano: FrancoAngeli.
- Clemmer, D. (1940). *The Prison Community*. Boston: The Christopher Publishing House.
- Cloward, R. A., & Ohlin, L. E. (1960). *Delinquency and Opportunity: A Study of Delinquent Gangs*. Glencoe: The Free Press.
- Cohen, A. K. (1955). *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*. Glencoe: The Free Press.
- Cohen, S. (1985). *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*. Cambridge: Polity Press.
- Colao, F. (2012). Francesco Carrara e il diritto penale liberale. *Democrazia e diritto*, XLIX(1/2), 421-435.
- Colombo, M. (2014). Apprendimenti non formali ed informali in un contesto educativo formale integrato con le arti performative in quattro scuole elementari del Canton Ticino. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 36(3), 407-434.
- Colombo, M., Cicognani, L., Corridori, C., & Innocenti Malini, G. (A cura di) (2011). *IncontrArti: Arti performative e intercultura*. Milano: FrancoAngeli.
- Colozzi, I. (2009). *Sociologia delle istituzioni*. Napoli: Liguori Editore.

- Conte, I. (A cura di) (2003). *Teatro e disagio: Primo censimento nazionale di gruppi e compagnie che svolgono attività con soggetti svantaggiati/disagiati*. Urbania: Arti Grafiche Stibu.
- Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna (2013). *Mappe ristrette: Due anni di teatro carcere in Emilia Romagna 2011-12*. Quaderni di teatro carcere, 1.
- Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna (2014). *Crocevie fra teatro e carcere: Report dall'Emilia Romagna Teatro 360°: Dossier testi*. Quaderni di teatro carcere, 2.
- Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna (2015). *Gerusalemme liberata in carcere: Dossier 2014-2015*. Quaderni di teatro carcere, 3.
- Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna (2016). *Ponti sospesi fra teatro carcere scuola*. Quaderni di teatro carcere, 4.
- Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna (2018). *Le patafisiche: Dossier 2016-2018*. Quaderni di teatro carcere, 5-6.
- Coppola, L. (2011). *NVIVO: Un programma per l'analisi qualitativa*. Milano: FrancoAngeli.
- Corbetta, P. (2003a). *La ricerca sociale: Metodologia e tecniche. I. I paradigmi di riferimento*. Bologna: Il Mulino.
- Corbetta, P. (2003b). *La ricerca sociale: Metodologia e tecniche. III. Le tecniche*. Bologna: Il Mulino.
- Corleone, F., & Pugiotto, A. (2013). *Volti e maschere della pena. Opg e carcere duro, muri della pena e giustizia riparativa*. Roma: Ediesse.
- Corsaro, W. (1985). *Friendship and Peer Culture in the Early Years*. Norwood, N.J.: Ablex Publishing Corporation.
- Cortellessa, D. (1981). Le manifestazioni di protesta negli istituti di prevenzione e di pena dal 1 gennaio 1972 all'8 settembre 1979. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 3-4, 377-437.
- Cottino, A. (2019). *Lineamenti di sociologia del diritto*. Torino: Zanichelli Editore.
- Cruciani, F. (1985). *Registi pedagoghi e comunità teatrali nel Novecento*. Roma: Editoria & Spettacolo.
- Cruciani, F., & Falletti, C. (A cura di) (1986). *Civiltà teatrale nel XX secolo*. Bologna: Il Mulino.
- Cuminetti, B. (1985). Modello festivo e processo educativo. *Comunicazioni Sociali*, 7(2-3), 5-27.
- Curi, U., & Palombarini, G. (A cura di) (2002). *Diritto penale minimo*. Roma: Donzelli.

- Czertok, H. (2000). *Teatro in esilio: Appunti e riflessioni sul lavoro del Teatro Nucleo*. Roma: Bulzoni.
- Czertok, H. (2009). *Teatro in esilio: La pedagogia teatrale nel lavoro del Teatro Nucleo*. Spoleto: Editoria e Spettacolo.
- Dalla Chiesa, N. (18 marzo 2018). L'arte della legalità messa in scena da chi sta dietro le sbarre. *Il Fatto Quotidiano*.
- Dalla Palma, S. (1985a). Gioco e teatro nell'orizzonte simbolico. *Comunicazioni sociali*, 7(2-3), 37-64.
- Dalla Palma, S. (1985b). Teatro di ricerca e strategie educative. *Comunicazioni sociali*, 7(2-3), 28-35.
- Dalla Palma, S. (1986). La poetica della persona e le istanze della coralità. *Comunicazioni sociali*, 8(3-4), 238-246.
- Dalla Palma, S. (1998). La teatralità diffusa. *Comunicazioni sociali*, 20(2), 243-244.
- Dalla Palma, S. (2001). *La scena dei mutamenti*. Milano: Vita e Pensiero.
- Dalla Palma, S. (2004). L'altra scena. In Dalla Palma, S. (2004). *La scena dei mutamenti* (pp. 21-54). Milano: Vita e Pensiero.
- Davis, A. (2003). *Are Prisons Obsolete?*. New York: Seven Stories Press (trad. it. *Aboliamo le prigioni*, Edizioni minimum fax, Roma, 2009).
- De Amicis, I. (2014a). Fondamenti giuridici del regime detentivo aperto. In Trisi, F., De Amicis, I., & Raciti, A., *Il carcere aperto. Un bilancio sociale delle nuove modalità di esecuzione della pena* (pp. 33-55). Teramo: Galaad edizioni.
- De Amicis, I. (2014b). La sorveglianza dinamica. In Trisi, F., De Amicis, I., & Raciti A., *Il carcere aperto. Un bilancio sociale delle nuove modalità di esecuzione della pena* (pp. 73- 84). Teramo: Galaad edizioni.
- De Beaumont, G., & De Tocqueville, A. (1833). Il sistema penitenziario negli Stati Uniti e la sua applicazione in Francia. In De Tocqueville, A., & Re, L. (A cura di), *Scritti penitenziari* (pp. 2-186). Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- Defilippi, C., & Bosi, D. (2001). *Il Sistema europeo di tutela del detenuto*. Milano: Giuffrè.
- De Giorgi, A. (2000). *Zero tolleranza: Strategie e pratiche della società del controllo*. Roma: DeriveApprodi.

- De Giorgi, R. (A cura di) (2003). *Il diritto e la differenza. Studi in onore di A. Baratta*. Lecce: Pensa Multimedia.
- De Giorgi, A. (2008). Introduzione all'edizione italiana. In Simon, J., *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America* (pp. XI-XXIII). Milano: Raffaello Cortina Editore.
- De Leonardis, O. (2001). *Le istituzioni: Come e perché parlarne*. Roma: Carocci.
- De Marinis, M. (1983). *Al limite del teatro: Utopie, progetti e aporie nella ricerca teatrale degli anni sessanta e settanta*. Firenze: La Casa Usher.
- De Marinis, M. (1987). *Il nuovo teatro 1947-1970*. Milano: Bompiani.
- De Marinis, M. (1988). *Capire il teatro: Lineamenti di una nuova teatrologia*. Roma: Bulzoni.
- De Marinis, M. (2000). *In cerca dell'attore: Un bilancio del Novecento teatrale*. Roma: Bulzoni.
- De Marinis, M. (2001). Grotowski e il segreto del Novecento teatrale. In De Marinis, M. (A cura di), *Arti della scena, arti della vita* (pp. 7-21). Numero monografico di *Culture teatrali*, 5, autunno.
- De Marinis, M. (A cura di) (2001). *Arti della scena, arti della vita*. Numero monografico di *Culture teatrali*, 5, autunno.
- De Marinis, M. (2011). *Il teatro dell'altro: Interculturalismo e transculturalismo nella scena contemporanea*. Firenze: La casa Usher.
- De Marinis, M. (2014). Performance e teatro: Dall'attore al performer, e ritorno?. In Cascetta, A. (A cura di) (2014). *Il teatro verso la performance*. Numero monografico di *Comunicazioni Sociali*, 36(nuova serie 1), 29-46.
- De Pascalis, M. (A cura di) (2013). La via del cambiamento attraverso un modo d'essere diverso. La sorveglianza dinamica: Linee guida per gli operatori penitenziari. *Le dispense dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari*, 1. Consultato da: <http://www.bibliotechedap.it/issp/xl/27.pdf>
- De Piccoli, N. (2005). Comunità un concetto, molti significati. In Pontremoli A., *Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale* (pp. 117-140). Torino: UTET.
- De Piccoli, N., & Greganti, K. (2008). La valutazione nel teatro di comunità: Dal fruire di un prodotto all'agire teatrale. In Detta, A., Maltese, F., & Pontremoli, A. (A cura di). *I teatri dell'abitare: Il cantiere Torino*. Supplemento a *Animazione sociale*, 1, 33-52.
- De Simone, F. (2018). Alcune considerazioni intorno alle nuove modalità operative delle sanzioni detentive. *Archivio Penale*, 1, 16.

- De Tocqueville, A. (1835). *La democrazia in America*. Paris: Librairie de Charles Gosselin (trad. it. *La democrazia in America*, Einaudi, Torino, 1968).
- De Tocqueville, A., & Re, L. (A cura di) (2002). *Scritti penitenziari*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
- De Vito, C. G. (2009). *Camosci e girachiavi: Storia del carcere in Italia*. Roma-Bari: Laterza.
- Del Gobbo, G. (2016). L'educazione non formale in carcere nel quadro dell'*adult learning*. In Torlone, F. (A cura di), *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti* (pp. 33-52). Firenze: Firenze University Press.
- Della Bella, A. (2013). Convertito in legge il 'decreto carceri' 78/2013: Un primo timido passo per sconfiggere il sovraffollamento. Consultato da: <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2471-convertito-in-legge-il-decreto-carceri--782013-un-primo-timido-passo-per-sconfiggere-il-sovrappoll>
- Demazière, D., & Dubar, C. (1997). *Analyser les entretiens biographiques: L'exemple de récits d'insertion*. Paris: Nathan (trad. it. *Dentro le storie. Analizzare le interviste biografiche*, Cortina, Milano, 2000).
- Denzin, N.K. (1989). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New Brunswick-London: Aldine Transaction.
- Deriu, F. (1988). *Il paradigma teatrale: Teoria della performance e scienze sociali*. Roma: Bulzoni.
- Dershowitz, A. M. (1979). *Fair and Certain Punishment*. New York: Mc Graw Hill.
- Detta, A., Maltese, F., & Pontremoli, A. (A cura di) (2008). I teatri dell'abitare: Il cantiere Torino. Supplemento a *Animazione sociale*, 1, 33-52.
- Di Lorenzo, L. (2020). La sfida educativa in un'istituzione totale. In Borghini, A., & Pastore, G. (A cura di), *Carcere e scienze sociali: Percorsi per una nuova cultura della pena* (pp. 169-185). Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.
- Di Marco, A., & Venturella, M. (2016). Il carcere oltre il carcere. *Etnografia e ricerca qualitativa*, 9(2), 339-350.
- Di Palma, G. (2014). Il teatro impoverito come ambiente arricchito ovvero del teatro sociale. *Biblioteca Teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo*, 111-112, 121-135.
- Di Rago, R., & Carpani, R. (2006). *Il giullare nel curriculum*. Milano: FrancoAngeli.

- Dragone, M. (2000). Esperienze di teatro sociale in Italia. In Bernardi, C., Cuminetti, B., & Dalla Palma, S. (A cura di), *I fuori scena: Esperienze e riflessioni sulla drammaturgia nel sociale* (pp. 61-123). Milano: EuresisEdizioni.
- Dubar, C. (2000). *La socialisation: Construction des identités sociales et professionnelles*. Paris: Armand Colin (trad. it. La socializzazione. Come si costruisce l'identità sociale, Il Mulino, Bologna, 2004).
- Durkheim, É. (1893). *De la division du travail social*. Paris: F. Alcan (trad. it. La divisione del lavoro sociale, il Saggiatore, Milano, 2016).
- Durkheim, É. (1895). *Les règles de la méthode sociologique*. Paris: F. Alcan (trad. it. Le regole del metodo sociologico, Edizioni di Comunità, Milano, 1979).
- Durkheim, É. (1902). Due leggi dell'evoluzione penale. In Ciacci, M., & Gualandi, V. (A cura di), *La costruzione sociale della devianza* (pp. 178-215). Bologna: Il Mulino.
- Durkheim, É. (1923). L'educazione morale. In Durkheim É., *Il suicidio L'educazione morale* (pp. 465-476) Torino: UTET.
- Durkheim, É. (2008). *Il suicidio. L'educazione morale*. Torino: UTET.
- Duvignaud, J. (1965a). *L'acteur. Esquisse d'une sociologie du comédien*. Paris: Gallimard.
- Duvignaud, J. (1965b). *Sociologie du théâtre: essai sur les ombres collectives*. Paris: Presses Universitaires de France (trad. it. Le ombre collettive. Sociologia del teatro, Officina Edizioni, Roma, 1974).
- Earle, R. (2011). Boys' Zone Stories: Perspectives From a Young Men's Prison. *Criminology & Criminal Justice*, 11(2), 129-143.
- Elias, N. (1939a). *Über den Prozess der Zivilisation. I. Wandlungen des Verhaltens in den Weltlichen Oberschichten des Abendlandes*. Frankfurt: Suhrkamp (trad. it. Il processo di civilizzazione. La civiltà delle buone maniere, Il Mulino, Bologna, 2009).
- Elias, N. (1939b). *Über den Prozess der Zivilisation. II. Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation*. Frankfurt: Suhrkamp (trad. it. Il processo di civilizzazione. Potere e civiltà, Il Mulino, Bologna, 2009).
- Esposito, M. (2016). *Il doppio fardello: Narrazioni di solitudine e malattia di persone detenute*. Padova: CEDAM.
- Esposito, V. (2014). Il Teatro in Carcere: Dinamiche trasformative e ricaduta trattamentale. *Biblioteca teatrale: Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo*, 111/112, 2, 77-89.

- Etherton, M., & Prentki, T. (2006). Drama for Change? Prove it! Impact Assessment in Applied Theatre. *Research in Drama Education*, 11(2), 139-155.
- Eusebi, L. (1983) La “nuova” retribuzione: L’ideologia retributiva e la disputa sul principio di colpevolezza. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, XXVI(4), 1315-1357.
- Eusebi, L. (1990). *La pena “in crisi”: Il recente dibattito sulla funzione della pena*. Brescia: Morcelliana.
- Eusebi, L. (2001). Politica criminale e riforma del diritto penale. In Anastasia, S., & Palma, M. (A cura di), *La bilancia e la misura: Giustizia sicurezza riforme* (pp. 114-156). Milano: FrancoAngeli.
- Eusebi, L. (2006). Introduzione. In Marchetti, I., & Mazzucato, C., *La pena “in castigo”: Un’analisi critica su regole e sanzioni* (pp. XXXIII-XLII). Milano: Vita e Pensiero.
- Ezell, M., & Levy, M. (2003). An Evaluation of an Arts Program for Incarcerated Juvenile Offenders. *Journal of Correctional Education*, 54(3), 108-114.
- Facchinelli, C. (1995), Il convegno di Milano “Theatre and Prison”: “Il teatro mi ha aperto le porte della prigione”. *Hystrio*, 1, 36-38.
- Fassin, D. (2017). *Punir: Une passion contemporaine*. Paris: Éditions du Seuil (trad. it. Punire. Una passione contemporanea, Feltrinelli, Milano, 2018).
- Fassone, E. (1980). *La pena detentiva in Italia dall’800 alla riforma penitenziaria*. Bologna: Il Mulino.
- Ferrajoli, L. (1989). *Diritto e ragione: Teoria del garantismo penale*. Roma-Bari: Laterza.
- Ferrari, L. (2018). *No prison*. Soveria Mannelli: Rubettino Editore.
- Ferrarotti, F. (1981). *Storia e storie di vita*. Roma-Bari: Laterza.
- Ferreccio, V., & Vianello, F. (2015). La ricerca in carcere in Argentina e in Italia: Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza. *Etnografia e ricerca qualitativa*, 8(2), 321-342.
- Fiaschini, F. (2000). Teatri di confine: Problemi epistemologici e metodologici. In Bernardi, C., Cuminetti, B., & Dalla Palma, S. (A cura di) (2000). *I fuoriscena. Esperienze e riflessioni sulla drammaturgia del sociale* (pp. 275-353). Milano: EuresisEdizioni.
- Fiaschini, F. (2008). Teatro, territorio e comunità: nuove prospettive del teatro sociale. In Luraghi, S., & Stringa, P. (A cura di), *Cultura e territorio. Beni e attività culturali. Valorizzazione e indotto in prospettiva europea* (pp. 61-65). Milano: FrancoAngeli.

- Fioravanti, M. (A cura di) (2002). *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*. Roma-Bari: Laterza.
- Fiorentin, F. (2005). Il trattamento penitenziario. In Fiorentin, F., & Marcheselli, A., *L'Ordinamento penitenziario* (pp. 1-31). Torino: UTET giuridica.
- Fiorentin, F., & Marcheselli, A. (2005). *L'Ordinamento penitenziario*. Torino: UTET giuridica.
- Fiorentin, F., & Siracusano, F. (2019). *L'esecuzione penale: Ordinamento penitenziario e leggi complementari*. Milano: Giuffrè Francis Lefebvre.
- Flick, G. M. (2012). I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale. *Diritto e società*, 1, 187-201.
- Flick, G. M. (2014). Elogio della dignità (se non ora, quando?). *Rivista AIC*, 4. Consultato da: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2014_Flick.pdf
- Florian, E. (1906). *Trattato di diritto penale: Dei reati e delle pene in generale*. Milano: Vallardi.
- Fogel, D. (1975). *'We are the living proof': the Justice Model for Corrections*. Cincinnati: Anderson.
- Foucault, M. (1961). *Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique*. Paris: Plon (trad. it. Storia della Follia, Rizzoli, Milano, 1976).
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et punir: Naissance de la prison*. Paris: Gallimard (trad. it. Sorvegliare e punire. La nascita della prigione, Einaudi, Torino, 1976).
- Frattali, A. (2014). Nella Fortezza Alice incontra Amleto: Hamlice di Armando Punzo. *Comunicazioni sociali*, 1, 139-149.
- Frisina, A. (2010). *Focus group. Una guida pratica*. Bologna: Il Mulino.
- Garabedian, P. G. (1963). Social Roles and Processes of Socialization in the Prison Community. *Social Problems*, 11, 139-152.
- Garfinkel, H. (1956). Conditions of Successful Degradation Ceremonies. *American Journal of Sociology*, 61(5), 420-424.
- Garland, D. (1990). *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. Chicago: The University of Chicago Press (trad. it. Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale, il Saggiatore, Milano, 1999).

- Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Chicago: The University of Chicago Press (trad. it. *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, il Saggiatore, Milano, 2004).
- Giacalone, E. A. (2020). Origini e fondamenti dell'*intelligence* penitenziario. *Rivista trimestrale della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia*, 2-3, 23-58.
- Giacché, P. (1988). Antropologia culturale e cultura teatrale: Note per un aggiornamento dell'approccio socio-antropologico al teatro. *Teatro e Storia*, III(1), 23-50.
- Giacché, P. (2002). Teatro prigioniero. In Buscarino, M. (2002). *Il teatro segreto* (pp. 13-18). Milano: Leonardo Arte.
- Giordano F., Perrini F., Langer D., Pagano L., & Siciliano G. (2017). *L'impatto del teatro in carcere. Misurazione e cambiamento nel sistema penitenziario*. Milano: Egea.
- Giordano F., Perrini F., & Langer D. (2019). *Misurare l'impatto sociale: SROI e altri metodi per il carcere*. Milano: Egea.
- Giordano F., Perrini F., Langer D., Pagano L., & Siciliano G. (2019). *Creare valore con la cultura in carcere. 1° Rapporto di ricerca sulle attività trattamentali negli Istituti di Pena di Milano*. Milano: Egea.
- Gobo, G. (1997). *Le risposte e il loro contesto: Processi cognitivi e comunicativi nelle interviste standardizzate*. Milano: FrancoAngeli.
- Gobo, G. (1998). Il disegno della ricerca nelle indagini qualitative. In Melucci, A., *Verso una sociologia riflessiva: Ricerca qualitativa e cultura* (pp. 79-102). Bologna: Il Mulino.
- Gobo, G. (1999). Le note etnografiche: raccolta e analisi. *Quaderni di sociologia*, (21), 144-167.
- Gobo, G. (2001). *Descrivere il mondo: Teoria e pratica del metodo etnografico in sociologia*. Roma: Carocci.
- Goffman, E. (1959). *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday Anchor Books (trad. it. *La vita quotidiana come rappresentazione*, Il Mulino, Bologna, 1969).
- Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Innates*. New York: Doubleday Anchor Books (trad. it. *Asylums: le istituzioni totali: I meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino, 1968).
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Simon and Schuster (trad. it. *Stigma. Note sulla gestione dell'identità degradata*, Ombre Corte, Verona, 2018).

- Goffman, E. (1967). *Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior*. Garden City, N.Y.: Doubleday (trad. it. Il rituale dell'interazione, Il Mulino, Bologna, 1971).
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis* (trad. it. Frame analysis. L'organizzazione dell'esperienza, Armando Editore, Roma, 2001).
- Gomes, S., & Granja, R. (2021). (Dis)trusted Outsiders: Conducting Ethnographic Research on Prison Settings. *Etnográfica. Revista do Centro em Rede de Investigação em Antropologia*, 25(1), 5-22. doi: 10.4000/etnografica.8678
- Gonin, D. (1991). *La santé incarcérée: Médecine et condition de vie en détention*. Paris: L'Archipel (trad. it. Il corpo incarcerato, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1994).
- Gozzini, M. (1988). *Carcere perché, carcere come: Italia, 1975-1987*. S. Domenico di Fiesole: Edizioni cultura della pace.
- Grevi, V. (1981), Introduzione. Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma. In Grevi, V. (A cura di). *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (pp. 1-54). Bologna: Zanichelli.
- Grevi, V. (A cura di) (1981). *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*. Bologna: Zanichelli.
- Grevi, V. (1994). Scelte di politica penitenziaria e ideologie del trattamento nella l. 10 ottobre 1986 n. 663. In Grevi, V. (A cura di), *L'Ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza (1986-93)* (pp. 21-69). Padova: CEDAM.
- Grevi, V. (A cura di) (1994). *L'Ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza (1986-93)*. Padova: CEDAM.
- Grevi, V., Giostra, G., & Della Casa, F. (2006). *Ordinamento penitenziario: Commento articolo per articolo III edizione*. Padova: CEDAM.
- Grevi, V., Giostra, G., & Della Casa, F. (2011). *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova: CEDAM.
- Grotowski J. (1968). *Towards a Poor Theatre*. Holstebro: Odin Teatrets Forlag (trad. it. Per un teatro povero, Bulzoni, Roma, 1970).
- Guarnieri, G., & Morandi, E. (1996). *La metodologia nei classici della sociologia*. Milano: FrancoAngeli.

- Gubert, R., & Tomasi, L. (1995) (A cura di). *Teoria sociologica ed investigazione empirica. La tradizione della Scuola di Chicago e le prospettive della sociologia contemporanea*. Milano: FrancoAngeli.
- Guidicini, P., & Castrignano, M. (1997). *L'utilizzo del dato qualitativo nella ricerca sociologica*. Milano: FrancoAngeli.
- Gurvitch, G. (1956). Sociologie du théâtre. *Le lettres nouvelles*, IV(35), 196-210 (trad. it. Sociologia del teatro, Edizioni Kurumuny, Calimera, 2011).
- Gussak, D. (2009). Comparing the Effectiveness of Art Therapy on Depression and Locus of Control of Male and Female Inmates. *The Arts in Psychotherapy*, 36(4), 202-207. doi: 10.1016/j.aip.2009.02.004.
- Habermas, J. (1980). *Cultura e critica: Riflessioni sul concetto di partecipazione politica e altri saggi*. Torino: Einaudi.
- Halperin, R., Kessler, S., & Braunschweiger, D. (2012). Rehabilitation Through the Arts: Impact on Participants' Engagement in Educational Programs. *Journal of Correctional Education*, 63(1), 6-23.
- Hanson, B. L., Faulkner, S. A., Brems, C., Corey, S. L., Eldridge, G.D., & Johnson, M. E. (2015). Key Stakeholders' Perceptions of Motivators for Research Participation among Individuals who are Incarcerated. *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics*, 10, 360–367.
- Harkins, L., Pritchard, C., Haskayne, D., Watson, A., & Beech, A. R. (2011). Evaluation of Geese Theatre's Re-Connect Program: Addressing Resettlement Issues in Prison. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 55(4), 546-566. doi: 10.1177/0306624X10370452
- Hassemer, W. (1980). Prevenzione generale e commisurazione della pena. In Romano, M., & Stella, F. (A cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati* (p. 133 e ss.). Bologna: Il Mulino.
- Heard, E. M., Mutch, A., Fitzgerald, L., & Pensalfini, R. (2013). Shakespeare in Prison: Affecting Health and Wellbeing. *International journal of prisoner health*, 9(3), 111-123. doi: 10.1108/IJPH-03-2013-0013
- Hegel, G. W. F. (1821). *Grundlinien der Philosophie des Rechts*. Berlin: Nicolai (trad. it. Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1954).

- Hofstadter, D., & Sander, E. (2013). *Surfaces and Essences: Analogy as the Fuel and Fire of Thinking*. New York: Basic (trad. it. Superfici ed essenze. L'analogia come cuore pulsante del pensiero, Codice, Torino, 2015).
- Horkheimer, M., & Adorno, T. (1944). *Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente*. New York: Social Studies Ass. Inc. (trad. it. Dialettica dell'illuminismo, Einaudi, Torino, 1977).
- Hughes, J., & McLewin, A. M. A. (2005). *Doing the Arts Justice. A Review of Research Literature, Practice and Theory*. Manchester: The Unit for the Arts and Offenders Centre for Applied Theatre Research.
- Hulsman, L. (2002). Alternative alla giustizia criminale. In De Giorgi R. (A cura di), *Il diritto e la differenza. Studi in onore di A. Baratta* (pp. 249-274). Lecce: Pensa Multimedia.
- Hulsman, L., & Bernat De Celis, J. (1982). *Peines perdues. Le système penal en question*. Paris: Le Centurion (trad. it. Pene perdute: il sistema penale messo in discussione, Colibrì, Lecce, 2001).
- Ignatieff, M. (1978). *A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850*. New York: Pantheon Books (trad. it. Le origini del penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale inglese 1750-1850, Mondadori, Milano, 1982).
- Innocenti Malini, G. (2001). Appunti sul valore pedagogico del teatro. In Badolato, G., Innocenti Malini, G., Fiaschini, F., & Villa, R. (2001). *La Scena Rubata: Appunti sull'handicap e il teatro* (pp. 22-44). Milano: EuresisEdizioni.
- Innocenti Malini, G. (A cura di) (2004). *Progetto Teatrodentro 116674-CP-1-2004-1-IT-G 11 Grundtvig: Il teatro: educazione non formale per detenuti inseriti in programmi di reinserimento socio-professionale*. S.l., s.e.
- Innocenti Malini, G. (2006). La mano nel cappello. Riflessioni tra teatro e dinamiche di handicap nei processi di integrazione scolastica. In Di Rago, R., & Carpani, R. (2006). *Il giullare nel curriculum* (pp. 41-52). Milano: FrancoAngeli.
- Innocenti Malini, G. (2007). Come un seme. La conduzione del gruppo nel laboratorio di teatro sociale. In Rossi Ghiglione, A., & Pagliarino, R. (2007). *Fare teatro sociale* (pp. 31-48). Roma: Dino Audino.
- Innocenti Malini, G. (2010). La giustizia della grazia. *Catarsi. I teatri delle diversità*, 53, 41-43.

- Innocenti Malini, G. (2011a). Introduzione. In Colombo, M., Cicognani, L., Corridori, C., & Innocenti Malini, G. (A cura di), *IncontrArti. Arti performative e intercultura* (pp. 9-14). Milano: Franco Angeli.
- Innocenti Malini G. (2011b). Niente è come sembra: Sviluppi contemporanei del teatro in carcere. *Comunicazioni Sociali On-Line*, (4), 64-75.
- Innocenti Malini, G., & Bernardi, C. (2015). *Performare la societas: Le intersezioni del teatro sociale e della performance nella riflessione e prassi contemporanee*. Consultato da: https://www.academia.edu/21820805/Performare_la_societas_Le_intersezioni_del_teatro_social_e_e_della_performance_nella_riflessione_e_prassi_contemporanee
- Innocenti Malini, G., & Repposi, A. (A cura di) (2011). Il teatro come ponte per la comunità. Numero monografico di *Errepiesse. Rivista su una via italiana alla riabilitazione psicosociale*, 5(3), 8-12. Consultato da: http://www.errepiesse.it/archivio_files/Errepiesse%2013%20numero.pdf
- Invernizzi, I. (1973). *Il carcere come scuola di rivoluzione*. Torino: Einaudi.
- Irwin, J., & Cressey, D. R. (1962). Thieves, Convicts and the Inmate Culture. *Social problems*, 10(2), 142-155.
- ISTAT (2020). *Delitti, imputati e vittime dei reati: La criminalità in Italia, attraverso una lettura integrata delle fonti sulla giustizia*. Roma: Istituto Nazionale di Statistica.
- Jackson, S. (2011). *Social works: Performing Art, Supporting Publics*. New York-London: Routledge.
- Jacobs, J. B. (1977). *Stateville: The Penitentiary in Mass Society*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Jankovic, I. (1977). Labor market and imprisonment. *Crime and Social Justice*, (8), 17-31.
- Jick, T. D. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. *Administrative science quarterly*, 24(4), 602-611.
- Jocteau, G. (2008). Criminalità e detenzione. *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, III(1), 20-54.
- Jocteau, G. (2009). I numeri del controllo penale. In Campesi, G., Re, L., & Torrente, G. (A cura di), *Dietro le sbarre e oltre* (pp. 185-223). Torino: L'Harmattan Italia.
- Kalica, E., & Santorso, S. (A cura di) (2018). *Farsi la galera: Spazi e culture del penitenziario*. Verona: Ombre Corte.

- Kant, I. (1797). *Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre*. Königsberg: Bey Friedrich Nicolovius (trad. it. Principi metafisici della dottrina del diritto, in Scritti politici, UTET, Torino, 1965).
- La Greca, G. (1983). Ufficio di sorveglianza; ordine di servizio 24 gennaio 1983; Giud. Maisto; detenute Rossetti e altra. *Il Foro Italiano*, 106(11), 473/474-491/492. Consultato da: <http://www.jstor.org/stable/23175467>
- La Greca, G. (1995). La riforma penitenziaria a vent'anni dal 26 luglio 1975: Linee generali e sviluppo. *Diritto penale e processo*, 1(7), 875-880.
- Lazarsfeld P. F., Boudon R. (A cura di) (1969). *L'analisi empirica delle scienze sociali* (vol. I: Dai concetti agli indici empirici; vol. II: L'analisi empirica della causalità). Bologna: Il Mulino.
- Lazarsfeld, P. F. (1967). *Metodologia e ricerca sociologica*. Bologna: Il Mulino.
- Lemert, E. M. (1948). Some Aspects of a General Theory of Sociopathic Behaviour. *Proceedings of Pacific Sociological Society*, 16(1), 23-29.
- Lemert, E. M. (1951). *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Lemert, E. M. (1967). *Human Deviance, Social Problems and Social Control*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall (trad. it. Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Meltemi Editore, Milano, 2019).
- Leonardi, F. (2007). Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e abbattimento della recidiva. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2(7), 7-26.
- Licciardi, G. (2020). La rivoluzione è finita, la guerra continua: Carceri, pentiti e dissociati 1980-87. *Meridiana*, 97,105-122.
- Lombardi, L. (2020). Maternità in carcere: Una ricerca sulla salute riproduttiva delle donne negli istituti a custodia attenuate per madri detenute (ICAM). *Autonomie locali e servizi sociali*, 43(3), 509-523.
- Losito, G. (1993). *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*. Milano: FrancoAngeli.
- Lotta Continua (1973). *Ci siamo presi la libertà di lottare: Il movimento di massa dei detenuti da gennaio a settembre '73*. Roma: Edizioni di Lotta Continua.
- Luraghi, S., & Stringa, P. (A cura di) (2008). *Cultura e territorio. Beni e attività culturali. Valorizzazione e indotto in prospettiva europea*. Milano: FrancoAngeli.

- Maciotti, M. I. (A cura di) (1985). *Biografia, storia e società: L'uso delle storie di vita nelle scienze sociali*. Napoli: Liguori.
- Magnanensi, S., & Rispoli, E. (2008). *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*. Consultato da: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU_205_Finalita.pdf
- Magnier, A., & Vicarelli, G. (A cura di) (2010). *Mosaico Italia: Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo*. Milano: FrancoAngeli.
- Mancini, A. (2008). *A scene chiuse: esperienze e immagini del teatro in carcere*. Corazzano: Titivillus Edizioni.
- Manconi, L. (7 gennaio 2012). La cella del prigioniero bambino. *L'Unità*.
- Manzella, M., & Mauro, S. (2013) Aspetti trattamentali sperimentali. *Dispense dell'ISSP*, 9.
- Marchetti, I., & Mazzucato, C. (2006). *La pena "in castigo": Un'analisi critica su regole e sanzioni*. Milano: Vita e Pensiero.
- Marino, M. (2008a). Compagnia della Fortezza: In carcere da vent'anni. *Hystrio*, 4, 2-3.
- Marino, M. (2008b). Teatro e carcere in Italia. In Mancini, A. *A scene chiuse: esperienze e immagini del teatro in carcere* (pp. 25-98). Corazzano: Titivillus Edizioni.
- Marino, M. (2013). Dialoghi teatrali: Teatro, carcere, società: indagine in sette domande. Desi Bruno e Piergiorgio Giacchè. *Quaderni di Teatro Carcere*, 1, 16-24.
- Marino, M. (2019). *Teatro del Pratello: Venti anni tra carcere e società. Testi processi e spettacoli*. Corazzano: Titivillus Edizioni.
- Marradi, A. (A cura di) (1980). *Costruire il dato: Sulle tecniche di raccolta delle informazioni nelle scienze sociali*. Milano: FrancoAngeli.
- Marradi, A. (1984). *Concetti e metodo per la ricerca sociale*. Firenze: Giuntina.
- Marradi, A. (2007). *Metodologia delle scienze sociali*. Bologna: Il Mulino.
- Martinson, R. (1974). What Works?: Questions and Answers About Prison Reform. *The public interest*, 35, 22-34.
- Martone, M. (2012). Gli spazi della pena e i circuiti penitenziari. *Quaderni ISSP*, 10, 7-33.
- Marx, K. (1867). *Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie*. Hamburg: Otto Meissner (trad. it. Il Capitale. Critica dell'economia politica, Editori Riuniti, Roma, 2006).
- Marzano, M. (2001). L'etnografo allo specchio. Racconti dal campo e forme di riflessività. *Rassegna italiana di sociologia*, 2, 257-282.

- Marzano, M. (2006). *Etnografia e ricerca sociale*. Roma-Bari: Laterza.
- Massimilla, D. (2009). CETEC Centro Europe Teatro e Carcere. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009* (pp. 122-125). Urbino: Edizioni Nuove Catarsi.
- Mastrobuoni, G., & Terlizzese, D. (2014). Rehabilitating Rehabilitation: Prison Conditions and Recidivism. *Einaudi Institute for Economics and Finance EIEF Working Papers Series*, 13/14.
- Mathiesen, T. (1974). *The Politics of Abolition. Essays in Political Action Theory*. London: Martin Robertson.
- Mathiesen, T. (1987). *Kan fengsel forsvareses?.* Oslo: Pax Forlag (trad. it. Perché il carcere?, Gruppo Abele, Torino, 1996).
- Mathiesen, T. (2006). *Prison on Trial. A Critical Assessment*. Winchester: Waterside Press.
- Mathiesen, T. (2011). La scelta abolizionista. *Studi sulla questione criminale*, 6(2), 49-55. doi: 10.7383/70752
- Matza, D. (1964). *Delinquency and drift*. New York: John Wiley & Sons.
- Matza, D. (1969). *Becoming deviant*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall (trad. it. Come si diventa devianti, Il Mulino, Bologna, 1976).
- Matza, D., & Sykes, G. M. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664-670.
- Matza, D., & Sykes, G. M. (1961). Juvenile Delinquency and Subterranean Values. *American Sociological Review*, 26(5), 712-719.
- Matza, D., & Sykes, G. M. (2010). *La delinquenza giovanile: Teorie ed analisi*. Roma: Armando.
- McNeill, F., Anderson, K., Colvin, S., Overy, K., Sparks, R., & Tett, L. (2011) Inspiring Desistance? Arts Projects and 'What Works?'. *Justitiele Verkenningen*, 37(5), pp. 80-101.
- Mead, G. H. (1918). The Psychology of Punitive Justice. *The American Journal of Sociology*, XXIII, (5), 577-602 (trad. it. La psicologia della giustizia punitiva. In Santoro E., *Carcere e società liberale*, G. Giappichielli, Torino, 194-209).
- Mead, G. H. (1932). La genesi del sé e il controllo sociale. In Mead G. H., & Roggerone G. A. (A cura di), *La filosofia del presente* (pp. 77-91). Napoli: Guida.
- Mead, G. H., & Roggerone, G. A. (A cura di) (1986). *La filosofia del presente*. Napoli: Guida.

- Mejerchol'd, V. È., & Malcovati, F. (A cura di) (2016). *L'attore biomeccanico*. Imola: Cue Press.
- Meldolesi, C. (1993). Sugli incontri del teatro con le scienze della psiche: Qualche riflessione, *Teatro e storia*, VIII(2), 333-345.
- Meldolesi, C. (1994). Immaginazione contro emarginazione: L'esperienza italiana del teatro in carcere. *Teatro e Storia*, IX(16), 41-68.
- Melossi, D. (1975). Criminologia e marxismo: alle origini della questione penale della società de "Il capitale". *La questione criminale*, 2, 319-336.
- Melossi, D. (1976). Istituzioni di controllo sociale e organizzazione capitalistica del lavoro: Alcune ipotesi di ricerca. *La questione criminale*, 2/3, 292-302.
- Melossi, D. (2007). La criminalizzazione dei migranti: Un'introduzione. *Studi sulla questione criminale*, 2(1), 7-12.
- Melossi, D. (2017). "Carcere e Fabbrica" rivisitato: penalità e critica dell'economia politica tra Marx e Foucault. *Studi sulla questione criminale*, 12(1-2), 9-30.
- Melossi, D., & Paravini, M. (1977). *Carcere e fabbrica: Alle origini del sistema penitenziario*. Bologna: Il Mulino.
- Melucci A. (1998). *Verso una sociologia riflessiva: Ricerca qualitativa e cultura*. Bologna: Il Mulino.
- Merlo, G., & Tarantino, C. (A cura di) (2018). *La segregazione delle persone con disabilità: I manicomi nascosti in Italia*. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli Editore.
- Merton, R. (1968). *Social theory and social structure*. New York: Simon and Schuster (trad. it. Teoria e struttura sociale, Il Mulino, Bologna, 2000).
- Miller, W. B. (1958). Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency. *Journal of Social Issues*, XIV(3), 5-19.
- Minoia, V. (2017). Teatro come educazione all'alterità. *Educazione Interculturale*, 15(2). Consultato da: <https://rivistedigitali.erickson.it/educazione-interculturale/archivio/vol-15-n-2/teatro-come-educazione-allalterita/>
- Minoia, V. (2020). Jean Trounstin: Teatro e letteratura nel carcere del Massachusetts tra reti d'impegno artistico e culturale. *Antigone Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, XV(2), 201-211.
- Molinari, C. (1997). *Storia del teatro*. Bari: Laterza.

- Montagna, C. (2019). *Teatro e carcere: La verità della finzione*. Cantalupa: Effatà Editrice.
- Monteleone, F. (2009). Perché tornino a far parte della società. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009* (pp. 98-99). Urbino: Edizioni Nuove Catarsi.
- Mormino, G. (2015). L'utopia di una pena precisa. Durkheim e la funzione della prigione. In Stefano, S. (A cura di), *Utopia e carcere* (pp. 21-32). Napoli: Editoriale Scientifica.
- Morris, N. (1974). *The future of Imprisonment*. Chicago: University Press.
- Morris, T., & Morris, P. (1963). *Pentonville: A Sociological Study of an English Prison*. Abingdon: Routledge.
- Morselli, E. (1988). La prevenzione generale integratrice nella moderna prospettiva retribuzionistica. *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, XXXI(1), 48-78.
- Mosconi, G. (1998). Alle radici dell'ambivalenza. Strumentalità e simbolismo del diritto nella recente legislazione penitenziaria italiana. In Mosconi, G., *Dentro il carcere, oltre la pena* (pp. 87-118). Padova: CEDAM.
- Mosconi, G. (1998). *Dentro il carcere, oltre la pena*. Padova: CEDAM.
- Mosconi, G. (2001). La crisi postmoderna del diritto penale e i suoi effetti sull'istituzione penitenziaria. In Anastasia, S., & Palma, M. (A cura di), *La bilancia e la misura: Giustizia sicurezza riforme* (pp. 37-66). Milano: FrancoAngeli.
- Mosconi, G. (2004a). La legislazione penitenziaria dai primi anni '90 ad oggi. In Amendola, G. (A cura di), *Anni in salita. Speranze e paure degli italiani* (pp. 153-160). Milano: FrancoAngeli.
- Mosconi, G. (2004b). Le cifre del controllo. In Mosconi, G., & Sarzotti, C. (A cura di), *Antigone in carcere: Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione* (pp. 13-32). Roma: Carocci.
- Mosconi, G. (2006). Carcere e controllo sociale. Alla ricerca di un modello interpretativo. *Antigone Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, 1, 97-112.
- Mosconi, G. (2010). Il carcere in Italia. In Magnier, A., & Vicarelli, G. (A cura di), *Mosaico Italia: Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo* (pp. 418-424). Milano: FrancoAngeli.
- Mosconi, G. (2011). Louk Hulsman: Senza il diritto penale e oltre. *Studi sulla questione criminale*, 6(2), 9-28. doi: 10.7383/70749
- Mosconi, G., & Sarzotti, C. (A cura di) (2004). *Antigone in carcere: Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*. Roma: Carocci.

- Natoli, S. (2020). *Dei relitti e delle pene: Giustizia, giustizialimo, giustiziati. La questione carceraria fra indifferenza e disinformazione*. Soveria Mannelli: Rubettino Editore.
- Nava, G. (1993). Presupposti fondamentali per una diversa concezione del teatro nel sociale. In Bruno, E., & Alberione, E. (A cura di) (1993). *Percorsi teatrali e programmi scolastici: Note introduttive al Convegno del 22-23 ottobre 1993* (pp. 43-54). Milano: Centro culturale San Fedele.
- Nava, G. (1995). Storia, pensiero e progetto del teatro degli affetti. In Bernardi, C., Cantarelli, L. (A cura di), *Emozioni: Riti teatrali nelle situazioni di margine* (pp. 43-59). Numero monografico di *Quaderni dell'Ufficio di Promozione Educativa e Culturale Provincia di Cremona*, 2.
- Nava, G., (1998). *Il teatro degli affetti: Azione, costruzione e progetto dell'arte teatrale*. Milano: Sugarco.
- Nicastro, R. (2011). Hotel Carcere. *Le due città*, 10, 12-18.
- Nicotra, I. (2014). Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla sentenza Torreggiani. *Rivista AIC*, 2. Consultato da: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Seminario_AIC_Il%20senso%20della%20pena_Nicotra.pdf
- Nigris, D. (2003). *Standard e non-standard nella ricerca sociale: Riflessioni metodologiche*. Milano: FrancoAngeli.
- O'Grady, L., Rolvsjord, R., & McFerran, K. (2015). Women Performing Music in Prison: An Exploration of the Resources That Come into Play. *Nordic Journal of music therapy*, 24(2), 123-147.
- OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (2020). *Shock cultura: COVID-19 e settori culturali e creativi*. Consultato da: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/shock-cultura-covid-19-e-settori-culturali-e-creativi-e9ef83e6/>
- Pacifico, M., & Coppola, L. (2010). *NVIVO: una risorsa metodologica: Procedure per l'analisi dei dati qualitativi*. Milano: FrancoAngeli.
- Pagano, L. (2009). Per un "baratto" sui rapporti paritari. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009* (pp. 100-101). Urbino: Edizioni Nuove Catarsi.
- Pagano, L. (2020). *Il direttore: Quarant'anni di lavoro in carcere*. Milano: Zolfo Editore.
- Palidda, S. (1999). Polizia e immigrati: un'analisi etnografica. *Rassegna italiana di sociologia*, 40(1), 77-114.

- Palidda, S. (2000). *Polizia postmoderna: Etnografia del nuovo controllo sociale*. Milano: Feltrinelli.
- Palidda, S. (2021). *Polizie, sicurezza e insicurezze*. Milano: Meltemi.
- Parsons, T. (1961). *Il sistema sociale*. Milano: Edizioni di Comunità.
- Pašukanis, E. B. (1924). La teoria generale del diritto e il marxismo. In Cerroni U. (A cura di), *Teorie sovietiche del diritto* (pp. 75-238). Milano: Giuffrè.
- Paternò, C. M. (2017). *Biomeccanica Teatrale di Mejerchol'd: Idee, principi, allenamento*. Roma: Dino Audino.
- Pavarini, M. (1983). La pena utile, la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo. *Rassegna penitenziaria e criminologia, I*, 1-45.
- Pavarini, M. (1997). La criminalità punita: Processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo. In Violante, L. (A cura di), *La criminalità* (pp. 983-1031). Torino: Einaudi.
- Pavarini, M. (2001a). La penalistica civile e la criminologia ovvero discutendo del diritto penale minimo. In Anastasia, S., & Palma, M. (A cura di), *La bilancia e la misura: Giustizia sicurezza riforme* (pp. 80-113). Milano: FrancoAngeli.
- Pavarini, M. (2001b). Processi di ri-carcerizzazione e “nuove teorie giustificative”. *Rassegna penitenziaria, I*, 95-125.
- Pavarini, M. (2002a). Il “grottesco” della penologia contemporanea. In Curi U., & Palombarini G. (A cura di), *Diritto penale minimo* (pp. 255-304). Roma: Donzelli.
- Pavarini, M. (2002b). Uno sguardo ai processi di carcerizzazione nel mondo: dalla “ronda dei carcerati” al “giromondo penitenziario”. *Rassegna penitenziaria e criminologica, I*, 105-136.
- Pavarini, M. (2006). La lotta per i diritti dei detenuti tra riduzionismo e abolizionismo carcerari. *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, 1*, 82-96.
- Pavarini, M. (2007). L'abolizionismo ai tempi del prison-fare. *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, 1*, 18-38.
- Pavarini, M. (2007). La giustizia penale ostile. Un'introduzione. Studi sulla questione criminale, 2(2), 7-20. doi: 10.7383/71533
- Pedullà, G. (2003). Il teatro in carcere non è un “genere”. *Catarsi. Teatri delle diversità, VIII*(26-27), 49-50.
- Perrone, L. (1977). *Metodi quantitativi della ricerca sociale*. Milano: Feltrinelli.
- Pesci, D. (2012). Tra finzione e realtà. *Le due città, XIII*(6), 34-36.

- Pessina, E. (1865). *Elementi di diritto penale* (Vol. 1). Napoli: Stamperia della Regia Università.
- Pessina, E. (1904). *Enciclopedia del diritto penale italiano: Raccolta di monografie*. Milano: Società Editrice Libreria.
- Pontremoli A., (2005). *Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale*. Torino: UTET.
- Pontremoli, A. (2015). *Elementi di teatro educativo, sociale e di comunità*. Torino: UTET.
- Powell, W. W., & DiMaggio, P. J. (Eds.). (2012). *The new institutionalism in organizational analysis*. Chicago: University of Chicago Press (trad. it., *Il neoistituzionalismo nell'analisi organizzativa*, Edizioni di Comunità, Roma, 2000).
- Pozzi, E., & Minoia, V. (1999). Registi in carcere/2 intervista a Donatella Massimilla. In Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di), *Di alcuni teatri delle diversità* (pp. 134-136). Cartoceto: ANC Edizioni.
- Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di) (1999). *Di alcuni teatri delle diversità*. Cartoceto: ANC Edizioni.
- Pozzi, E., & Minoia, V. (A cura di) (2009). *Recito, dunque so(g)no: Teatro e carcere 2009*. Urbino: Edizioni Nuove Catarsi.
- Prette, M. R. (1996). *Le parole scritte*. Tivoli (RM): Sensibili alle foglie.
- Prette, M. R. (2006). *Il carcere speciale*. Dogliani (CN): Sensibili alle foglie.
- Prina, F. (2019). *Devianza e criminalità: Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*. Roma: Carocci.
- Psaroudakis, I. (2014). *Dietro la soglia: teatro, istituzioni totali e identità*. Pisa: Pisa University Press.
- Punzo, A. (2013). *È ai vinti che va il suo amore: I primi venticinque anni di autoreclusione con la Compagnia della Fortezza di Volterra*. Firenze: Edizioni Clichy.
- Punzo, A. (2019). *Un'idea più grande di me: Conversazioni con Rossella Menna*. Roma: Luca Sossella Editore.
- Puppa, P. (2012). Il teatro come carcere, il carcere come teatro. *Belfagor*, 67(4), 440-446.
- Re, L. (2001). La trasformazione delle politiche di controllo sociale nell'era della globalizzazione. *Dei delitti e delle pene*, VIII(1-2-3), 489-521.
- Re, L. (2006). *Carcere e globalizzazione: Il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. Roma-Bari: Laterza.

- Reiss, D., Quayle, M., Brett, T., & Meux, C. (1996). Dramatherapy for Mentally Disordered Offenders: Changes in Levels of Anger. *European Psychiatry, 11*(S4), 395. doi: 10.1016/0924-9338(96)89288-1.
- Ricci, A., & Salierno, G. (1973). *Il Carcere in Italia: inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria*. Torino: Einaudi.
- Ricolfi, L. (A cura di) (1997). *La ricerca qualitativa*. Roma: La Nuova Italia Scientifica.
- Robinson, J., & Smith, G. (1971). The Effectiveness of Correctional Programs. *Crime and Delinquency, 17*, 67-80.
- Romano, M. (1980). Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano. In Romano, M., & Stella, F. (A cura di), *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*. Bologna: Il Mulino.
- Romano, M., & Stella, F. (A cura di) (1980). *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati*. Bologna: Il Mulino.
- Ronco, D. (2010). L'esecuzione penale in Italia negli ultimi vent'anni. In *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, V*(1), 27-50.
- Ronco, D. (2016). La competizione tra i reclusi. L'impatto della scarsità di risorse e della logica del beneficio sulla comunità carceraria. *Etnografia e ricerca qualitativa, 9*(2), 211-226.
- Ronco, D. (2018). *Cura sotto controllo: Il diritto alla salute in carcere*. Roma: Carocci.
- Ronco, D., Scandurra, A., & Torrente, G. (A cura di) (2011). *Le prigioni malate: Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia*. Roma: Edizioni dell'Asino.
- Rossi Ghiglione, A. (2005). Drammaturgia e teatro sociale: Fondamenti storici e linee metodologiche della scrittura scenica nel lavoro teatrale di comunità. In Pontremoli A., (2005). *Teoria e tecniche del teatro educativo e sociale* (pp. 139-179). Torino: UTET.
- Rossi Ghiglione, A., & Pagliarino, A. (2007). *Fare teatro sociale*. Roma: Dino Audino.
- Pontremoli, A. (2015). *Elementi di teatro educativo, sociale e di comunità*. Novara: UTET.
- Rothman, D. J. (1971) *The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic*. Boston: Transaction.
- Rowe, A. (2014). Situating the Self in Prison Research: Power, Identity, and Epistemology. *Qualitative Inquiry, 20*(4), 404–416. doi: 10.1177/1077800413515830
- Ruggieri, A. (2013). Il principio personalista e le sue proiezioni. *Federalismi.it Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato*. Consultato da:

<https://federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=23066&dpath=document&dfile=05092013183809.pdf&content=II%2Bprincipio%2Bpersonalista%2Be%2Ble%2Bsue%2Bproiezioni%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B>

Ruggeri, A. (2018). La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi). *Consulta OnLine*, 2. Consultato da: <https://www.giurcost.org/studi/ruggeri76.pdf>

Rumore, M. (2020). *Compendio di diritto penitenziario: Organizzazione e servizi degli istituti penitenziari*. Napoli: Edizioni Simone.

Ruotolo, M. (2002). *Diritti dei detenuti e Costituzione*. Torino: Giappichelli.

Rusche, G. (1933). Arbeitsmarkt und Strafvollzug. In *Zeitschrift für Sozialforschung*, II (trad. it. Il mercato del lavoro e l'esecuzione della pena. Riflessioni per una sociologia della giustizia penale. *La questione criminale*, II(2/3), 519-535.

Rusche, G., & Kirchheimer, O. (1939). *Punishment and Social Structure*. New York: Morning Side Heights (trad. it. Pena e struttura sociale, Il Mulino, Bologna, 1978).

Salvatore, A. (2007). *La giustizia minorile del Novecento: Dall'Associazione "C. Beccaria" ai Tribunali minorili in Italia: biografia di un'istituzione*. Milano: Edizioni Unicopli.

Salvatore, P. (2015). 25 anni di criminalizzazione razzista in Europa. *REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana*, 23, 93-112.

Santoro, E. (2004). *Carcere e società liberale*. Torino: Giappichelli.

Sapienza A. (2013). Il teatro invisibile. *La camera Blu. Rivista di studi di genere*, 9, 207-218.

Sbraccia, A. (2007). More or less eligibility? Prospettive teoriche sui processi di criminalizzazione dei migranti irregolari in Italia. *Studi sulla questione criminale*, 2(1), 91-0.

Sbraccia, A. (2011). Migranti detenuti, nemici interni riprodotti. In Ronco, D., Scandurra, A., & Torrente, G. (A cura di) (2011), *Le prigionie malate: Ottavo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia* (pp.30-38). Roma: Edizioni dell'Asino.

Sbraccia, A., & Vianello, F. (2014). *Sociologia della devianza e della criminalità*. Bari-Roma: Editori Laterza.

Sbraccia, A., & Vianello, F. (2018). Contenerne il malessere? Salute e socialità in carcere. In Kalica, E., & Santorso, S. (A cura di), *Farsi la galera: Spazi e culture del penitenziario* (pp. 131-168). Verona: Ombre Corte.

Sbriccoli, M. (2002). Giustizia criminale. In Fioravanti, M. (A cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto* (pp. 163-205). Roma-Bari: Laterza.

- Sbriccoli, M. (2009). *Storia del diritto penale e della giustizia: Scritti editi e inediti (1972-2007)*. Milano: Giuffrè Editore.
- Scandurra, A. (2009). Tossicodipendenze e carcere: tre anni di applicazione della legge Fini-Giovanardi. *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario*, IV(1), 140-165.
- Schatzman, L., & Strauss, A. L. (1973). *Field Research: Strategies for a Natural Sociology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Schechner, R. (1984). *La teoria della performance 1970 – 1983*. Roma: Bulzoni.
- Schwartz, I., & Jacobs, J. (1987). *Sociologia qualitativa: Un metodo nella follia*. Bologna: Il Mulino.
- Segio, S. (2006). *Una vita in prima linea*. Milano: Rizzoli.
- Selznick, P. (1948). Foundations of the Theory of Organization. *American sociological review*, 13(1), 25-35.
- Selznick, P. (1957). *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation*. New York: Row, Peterson and Company (trad. it. La leadership nelle organizzazioni. Un'interpretazione sociologica, FrancoAngeli, Milano, 1976).
- Semeraro, V. (2018). Sorveglianza dinamica e trattamento rieducativo: Ambiti di tutela giurisdizionale per il detenuto. *Giurisprudenza Penale Web*, 10, 1-12. Consultato da: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/09/Semeraro_gp_2018_10.pdf
- Semi, G. (2010). *L'osservazione partecipante. Una guida pratica*. Bologna: Il Mulino.
- Seragnoli, D. (2007). Il corpo ritrovato: Riflessioni sull'esperienza di laboratorio teatrale. In Andrisano, A. M. (2007). *Il corpo teatrale fra testi e messinscena: Dalla drammaturgia classica all'esperienza laboratoriale contemporanea* (pp. 225-244). Roma: Carocci.
- Servizio Studi Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, sulla giustizia e sulla cultura (2017). *Dossier n. 430 XVII legislatura Immigrazione: Elementi introduttivi*. Consultato da: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000651.pdf>
- Sette, R. (2016). La recidiva in Italia: Riflessioni per il monitoraggio del fenomeno. *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, X (3), 110-121. doi: 10.14664/rcvs/639
- Sicuro, F. (2018). Il difficile bilanciamento fra certezza della pena, tutela del diritto alla salute ed esecuzione penale rispettosa del senso di umanità. *Osservatorio AIC*, 3. Consultato da: https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/43-Sicuro_definitivo.pdf

- Signori, R. (2016). Autorità e identità in carcere. Le risposte ai cambiamenti organizzativi del personale di Polizia Penitenziaria. *Etnografia e ricerca qualitativa*, 9(2), 249-266.
- Silverman, D. (2000). *Doing Qualitative Research: A Practical Guide* (trad. it. Come fare ricerca qualitativa, Carocci, Roma, 2002).
- Silvestri, G. (2014). La dignità umana dentro le mura del carcere. *Rivista AIC*, 2. Consultato da: <https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/gaetano-silvestri/la-dignit-umana-dentro-le-mura-del-carcere>
- Simon, J. (2007). *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*. Oxford: University Press (trad. it. Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008).
- Singer, R. (1979). *Just Desert: Sentencing Based on Equality and Desert*. Cambridge: Ballinger.
- Sorrentino, M. (2018). *Teatro in alta sicurezza*. Corazzano: Titivilllus Edizioni.
- Spada, C., & Valentino, P. A. (2020). Il settore culturale e il COVID-19. Emergenze e futuro. *Economia della Cultura*, 30(1), 3-14.
- Sparks, R., Tett, L., Anderson, K., McNeill, F., & Overy, K. (2012). Learning, Rehabilitation and the Arts in Prison: A Scottish Case Study. *Studies in the Education of Adults*, 44(2), 171-84.
- Spazzoli, S. (2012). *Recitare non è reato: Cronache di tre anni di teatro nella Casa Circondariale di Forlì* (tesi inedita). San Marino: Università degli Studi di San Marino.
- Spierenburg, P. (1984). *The Spectacle of Suffering: Executions and the Evolution of Repression: From a Preindustrial Metropolis to the European Experience*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Spierenburg, P. (1987). From Amsterdam to Auburn: An Explanation for the Rise of the Prison in Seventeenth-Century Holland and Nineteenth-Century America. *Journal of social history*, 20(3), 439-461.
- Spierenburg, P. (Ed.) (1984). *The Emergence of Carceral Institutions: Prisons, Galleys and Lunatic Asylums 1550–1900*. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
- Staw, B. M., & Salancik, G.R. (Eds.) (1977). *New Directions in Organizational Behaviour*. Chicago: St. Clair Press (trad. it. Processi di attivazione nelle organizzazioni in Zan S., Logiche di azione organizzativa, Il Mulino, Bologna, 1988).

- Stea, G. (2021). Contributo alla descrizione del significato intrinseco della pena tra solidarietà comunitaria e dignità individuale. *Archivio penale*, (2), 22.
- Stefano, S. (A cura di) (2015). *Utopia e carcere*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Sterchele, L. (2020). Il principio di less eligibility alla prova della ricerca etnografica. Considerazioni a partire da una ricerca sul servizio sanitario in carcere. *Autonomie locali e servizi sociali*, 43(3), 481-493.
- Storani, M. (2020). Teatro Carcere come teatro: compagnie, repertori, drammaturgie. *Biblioteca teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo*, 133(1), 151-169.
- Sykes, G. M. (1958). *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison*. Princeton: Princeton University Press.
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664-670.
- Taormina, A., & Valenti C. (2013). Per una storia del teatro carcere in Italia: Reti, contesti e prospettive. *Economia della Cultura*, XXIII(4), 441-453. doi: 10.1446/76423
- Telesca, D. A. (2019). *Carcere e rieducazione: Da istituto penale a istituto culturale*. Fano: Aras Edizioni.
- Terlizzese, D. (2018). Persone dietro i numeri: Un'analisi del rapporto tra sistemi penitenziari e recidiva. *Questione giustizia trimestrale promosso da Magistratura Democratica*. Consultato da: https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/persone-dietro-i-numeri-un-analisi-del-rapporto-tra-sistemi-penitenziari-e-recidiva_569.php
- Thomas, W. I., & Thomas, D. S. (1928). *The Child in America*. New York: Knopf.
- Thomas, W. I. (1923). *The Unadjusted Girl*. Boston: Little, Brown.
- Thompson, J. (1998). *Prison Theatre: Perspectives and Practices*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Thompson, J. D. (1988). *L'azione organizzativa*. Torino: ISEDI.
- Tirelli, M. (2005). La "rieducazione" del condannato tra cronaca e realtà. *Diritto penale e processo. Mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina*, 7, 797-798.
- Torlone, F. (A cura di) (2016). *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*. Firenze: Firenze University Press.
- Torrente, G. (2014). Il ruolo dell'educatore penitenziario nel processo di criminalizzazione: Osservazioni da una ricerca sul campo. *Studi sulla questione criminale*, 9(1-2), 137-156.

- Trisi, F., & Raciti A. (2014). Trattamento penitenziario e patto di responsabilizzazione. In Trisi, F., De Amicis, I., & Raciti A., *Il carcere aperto. Un bilancio sociale delle nuove modalità di esecuzione della pena*, (pp. 57- 71). Teramo: Galaad edizioni.
- Trisi, F., De Amicis, I., & Raciti, A. (2014). *Il carcere aperto. Un bilancio sociale delle nuove modalità di esecuzione della pena*. Teramo: Galaad edizioni.
- Trounstine J. (2001). *Shakespeare Behind Bars: The Power of Drama in a Women's Prison*. New York: St. Martins Press.
- Trounstine J. (2017). *Boy With a Knife: A Story of Murder, Remorse, and a Prisoner's Fight for Justice*. New York: IG Publishing.
- Trounstine J., & Waxler R. (2005). *Finding a Voice: The Practice of Changing Lives Through Literature*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Tullelli, S. (2003). Triangolazione metodologica e ricerca empirica: Il contributo di Paul F. Lazarsfeld. *Sociologia e ricerca sociale*, 72, 37-61.
- Turner, V. (1969). *The ritual process*. Chicago: Aldine Publishing Company (trad. it. Il processo ritual. Struttura e antistruttura, Morcelliana, Brescia, 1972).
- Turner, V. (1982). *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play*. New York: Performing Arts Journal Publications (trad. it. Dal rito al teatro, Bologna, Il Mulino, 1986).
- Turner, V. (1986). *The Anthropology of Performance*. New York: Paj Publications (trad. it. Antropologia della performance, Il Mulino, Bologna, 1993).
- Turrini, I. (1992). Goffman e la maschera. In Bovone, L., & Rovati, G. (A cura di). *L'Ordine dell'interazione: la sociologia di Erving Goffman* (pp. 125-158). Milano: Vita e Pensiero.
- Valenti, C. (2004). Teatro e disagio. *Economia della cultura*, 14(4), 547-556.
- Valenti, C. (2008). Alfonso Santagata. "L'uomo contro il destino": Andata e ritorno – Un giorno qualsiasi. In Mancini, A., *A scene chiuse: esperienze e immagini del teatro in carcere* (pp. 282-291). Corazzano: Titivillus Edizioni.
- Valenti, C. (2009). Il cantiere del teatro in carcere. In Zanini, A. *Alla luce delle prove: Il teatro nel carcere minorile di Bologna* (pp. 5–12). Bologna: Bononia University Press.
- Valenti, C. (2013). La sfida del teatro sociale: Uscire dal "carcere". *Hystrio*, 3, 54.
- Valenti, C. (2014a). «Teatri di interazione sociale»: Fondamenti di una definizione euristica. *Prove di drammaturgia*, XIX(1-2), 29 – 33.

- Valenti, C. (2014b). L'età adulta del teatro in carcere: Appunti per il futuro. *Quaderno di teatro carcere*, 2, 6-10.
- Valeri W. (2018). Jean Trounstein: Cambiare la vita con la letteratura, *CERCARE, carcereanagrammadi*, II(2-3), 30-33.
- Van Ginneken, E. (2014). Interviewing in prison: Understanding the impact of imprisonment. *SAGE Research Methods Cases*. doi.org/10.4135/978144627305014537437
- Van Haag, E. (1975). *Punishing Criminals*. New York: Basic Book.
- Vatrella, S. (2015). *Penitenti educati: Migranti in una etnografia carceraria*. Milano: FrancoAngeli.
- Verdolini, V. (2022). *L'istituzione reietta: Spazi e dinamiche del carcere in Italia*. Roma: Carocci.
- Venturini, V. (2016). Intorno al teatro in carcere: Il mondo visto dalla luna: sette movimenti. *Biblioteca teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo*, 119/120(2), 151-182.
- Verrina, D. (2011). Art. 6: Locali di soggiorno e pernottamento. In Grevi, V., Giostra, G., & Della Casa, F., *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova: Cedam.
- Vianello, F. (2018). Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario. Gli attori sociali di fronte alla criticità dell'ambiente carcerario. *Sociologia del diritto*, 3, 67-85.
- Vianello, F. (2019). Vivere il carcere. *il Mulino Rivista di cultura e politica*, 68(6), 965-972. doi: 10.1402/95615
- Vianello, F. (2020). Per una sociologia del carcere: Approcci teorici e ricerca empirica. In
- Vidoni Guidoni, O. (2004). *La criminalità*. Roma: Carocci.
- Villa, R. (1978). Il carcere fra modello disciplinare e modello economico. *Studi Storici*, 19(1), 227-237.
- Villoresi, G. (2021). Il maestro di barre dietro le sbarre. *Il Venerdì di Repubblica*, n. 1715.
- Violante, L. (A cura di) (1997). *La criminalità*. Torino: Einaudi.
- Von Hirsch, A. (1976). *Doing Justice: The Choice of Punishment*. New York: Basic Book.
- Von Liszt, F., & Calvi, A. A. (1962). *La teoria dello scopo nel diritto penale*. Milano: Giuffrè.
- Wacquant, L. (1999). *Les prisons de la misère*. Paris: Édition Raisons d'Agir (trad. it. Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale, Feltrinelli, Milano, 2000).

- Wacquant, L. (2001). The penalization of poverty and the rise of neo-liberalism. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 9(4), 401-412. doi: 10.1023/A:1013147404519
- Wacquant, L. (2002). The Curious Eclipse of Prison Ethnography in the Age of Mass Incarceration. *Ethnography*, 3(4), 371-397.
- Wacquant, L. (2004). *Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale*. Marseille: Agone (trad. it. Punire i poveri, DeriveApprodi, Roma, 2006).
- Wacquant, L. (2013). *Iperincarcerazione: Neoliberismo e criminalizzazione della povertà negli Stati Uniti*. Verona: Ombrecorte.
- Waldram, J. (1998). Anthropology in prison: Negotiating consent and accountability with a "captured" population. *Human organization*, 57(2), 238-244.
- Webb, E.J., Campbell, D.T., Schwartz R.D., & Sechrest L. (1966). *Unobtrusive Measures: Nonreactive Research in the Social Sciences*. Chicago, IL: Rand McNally.
- Weber, M. (1922). *Wirtschaft und Gessellschaft*. Tübingen: J. C. B. Mohr (trad.it. Economia e società, Edizioni di Comunità, Milano, 1981).
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press.
- Weick, K. E. (1977). Enactment Processes in Organizations. In Staw, B. M., & Salancik, G.R. (Eds.), *New Directions in Organizational Behaviour*, Chicago: St. Clair Press (trad. it. Processi di attivazione nelle organizzazioni in Zan S., Logiche di azione organizzativa (pp. 267-301), Il Mulino, Bologna, 1988).
- Wheeler, S. (1961). Socialization in Correctional Communities. *American Sociological Review*, 26(5), 697-712.
- White, J. (1998). The Prisoner's Voice. In Thompson, J. (1998). *Prison Theatre: Perspectives and Practices* (pp. 183-196). London: Jessica Kingsley Publishers.
- WHO Europe (2007). Trencin Statement on Prisons and Mental Health. Consultato da: https://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/99006/E91402.pdf
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety. *Atlantic monthly*, 249(3), 29-38.
- Zan, S. (1988). *Logiche di azione organizzativa*. Bologna: Il Mulino.
- Zanini, A. (2009). *Alla luce delle prove: Il teatro nel carcere minorile di Bologna*. Bologna: Bononia University Press.

Zolo, D. (2001), Filosofia della pena e istituzioni penitenziarie. *Iride*, 14(1), 47-58. doi: 10.1414/11427

Zuffa, G., Corleone, F., Anastasia, S., Fiorentini, L., & Perduca M. (A cura di) (2019), *Libro bianco sulle droghe X edizione: La guerra dei trent'anni*. Editore Youcanprint.